# LETTERE
## DI RISPOSTA

*D'un Particolare di Roma ad un' Amico di Napoli ſopra le pendenze di Gravina.*

# *Amico Carissimo.*

NON sò come possiate scrivermi con verità, che io abbia dimostrato desiderio di essere informato da voi intorno alle presenti brighe di Gravina, che hanno, come voi dite, *indotto quel Vescovo a dare i passi tanto strepitosi,* che voi non fate mai fine di esagerare. Imperocchè, quantunque avessi io potuto desiderare di esser nettamente, e sinceramente istruito di questo affare, non ne averei cercata mai contezza a voi; il quale siccome, che siete parziale, e interessato nelle cose del Signor Duca, mi rendevate persuaso, che mi avereste rappresentata la faccenda totalmente vantaggiosa a lui, alterando, so bisognato fosse, la verità per discreditare a piú potere la giusta, e saggia condotta di quel Prelato senza punto badare, se da questa opera lode, ovvero biasimo ve ne potesse tornare. Ma nulladimeno avendo io letta la vostra Lettera, mi è poi venuta vaghezza d'intendere come la sia ita, la bisogna, che voi mi narrate: e posciachè stante la prevenzione, che io aveva di voi, non pareami giusto il prestarvi così subito fede ad alcune oneste, e indifferenti persone, che il fatto, come appunto è accaduto, saper poteano, ne ho fatta richiesta, ed hovvi conosciuto non diverso nella vostra narrazione da quello, che io mi aspettava; imperocchè avete fatto conoscere quanto vaglia in voi l'arte di nascondere il vero, quando volete innoltrarvi alla difesa di una Causa, cui v'impegna non altro rispetto, che la vostra propria inclinazione. Egli è ben peró anche vero, che dalle notizie, che han saputo ricavar le mie diligenze sulle presenti controversie di Gravina, le quali voi pingete diversamente da quel, che sono, ho conosciuto verificarsi nel caso vostro (sia detto con vostra pace) quel detto Greco attribuito a Menandro, cioè, che

*Niun mentitor lunga stagion si cela.*

ψευδόμενος οὐδεὶς λανθάνει πολὺν χρόνον

Non voglio con tutto ciò fraudarvi di quella loda, che può meritare il vostro ingegno nell'aver saputo in sì acconcia maniera, e con arte così industriosa infilzar l'una dietro l'altra tante ingegnose invenzioni per difesa del Sign. Duca di Gravina, a' cui trasporti vi studiate servire, che sarebbono state valevoli a cagionare della sorpresa negli animi anche più cauti di questa Corte, se per la stima, che si è guadagnata appresso di loro la nota integrità Sacrdotale del Vescovo di Gravina, non gli avesser prevenuti a suo favore, e muniti contro gli artificj delle vostre rappresentanze. Vi puó nulladimeno riuscire di acquistare al vostro partito qualche spirito servile del basso vulgo, che facilmente si appaga della maledicenza, nè considera le cose tanto per lo minuto. E, a vero dire, a chi non farebbe impressione il sentire quelle alte proteste, che voi fate sul principio della vostra Lettera di voler soddisfar la mia, come voi credete, curiosità, *non già con ciarle, ma con fatti certi, ed appurati*, e il veder' aggiunto alla vostra Lettera il Sommario ancora de' Documenti? E certamente chiunque volesse in questa causa ascoltare voi solo, dovrebbe senz'altro credere, che non per altra cagione siasi mosso il Vescovo di Gravina a fulminar la Censura della Scommunica contro il Sig. Duca, che a solo riguardo d'un vigliacco, e sordido interesse di approfittarsi delle Franchigie de' suoi Cherici in pubblico pregiudizio della povera, e gravata Città, e in danno considerabile di que' Laici amministratori delle comuni rendite. E, come se doveste ragionare agl'Indiani, avete dall'un canto rappresentato così bene lo zelo del Signor Duca per sollevamento di que' Cittadini suoi Vassalli, il pensiero, che egli si è dato di sgravarli con modi onesti dal peso, che soffrono per le franchigie degli Ecclesiastici, e l'offerta vantaggiosa, che egli ha fatta al Vescovo in luogo di queste franchigie: e avete dall'altro con sì brutti colori espressa l'avarizia, e la cupidigia del Vescovo, la sua pertinacia nel sostenere non pur le franchigie, ma gli abusi, i quali di esse fanno i suoi Cherici contro il divieto de' Canoni, che chiunque ode queste cose da voi, e ciecamente le crede, non può far di meno di non giudicare, che il risentimento fat-

to da quel Prelato per vendicare le ingiurie recate al ſuo ſagro Carattere, ſia ſtato un cieco traſporto di malvagio temporale intereſſe. Io ammiro certamente coteſta voſtra franchezza, e conſidero ben'anco, che per ſoſtenere una cauſa così perduta, come quella, che avete intrapreſo a difendere, non vi voleva minor coraggio del voſtro, nè fronte men franca di quella, che voi moſtrate.

Nè io voglio quì ora parlarvi delle belle, e pellegrine allegazioni, che ne avete recate per dimoſtrare, ingiuſta ſecondo il Dritto Eccleſiaſtico, la Cenſura del Veſcovo, e per far credere, che egli ſenza uſare il vigore Sacerdotale averebbe dovuto laſciar calpeſtare ſotto i piedi de' Laici quella Divina ſpiritual Poteſtà di ſciorre, e di legare inviſcerata al ſuo Carattere, e da Dio a lui commeſſa per uſarla ſpecialmente nell'amminiſtrazione del Foro interiore Sagramentale. Imperocchè io ſo, che di queſte voſtre erudizioni ve ne averanno buon grado, e plauſo ve ne faranno tutti que' miſeri Saccentelli, i quali per non darſi pena d'imparar ciò, che debbon ſapere per eſſer Cattolici colla non curioſa lezione degli Scrittori dotti, e approvati, ſi applicano allo ſtudio di qualche librieciuolo condannato, con cui divenir poſſano in quattro giorni eruditi ſolo in quelle maſſime, che alla pietà, alla Religione, e alla riverenza del Sacerdozio ſi oppongono.

Voi peró conoſcendo forſe l'orrore, che cagionar potrebbe nell'animo di tutti i buoni l'intraprendimento coſtà fatto dalla podeſtà laicale ſopra quella, che il Figliuol di Dio ha commeſſa a i ſuoi Sacerdoti per la remiſſione di noſtre colpe, avete con molto giudizio meſcolata la cauſa delle Franchigie colla cauſa del Sagramento, acciocchè imbrogliati in queſta confuſione i Lettori non ſapeſſer diſcernere da qual cagione ſia ſtato moſſo il Veſcovo a fulminar le Cenſure. Ma io nulladimeno vi averei perdonato tutti i voſtri equivoci, e tutte le voſtre arti, e mi ſarei contentato di ſeriamente ammonirvi, che le coſe alla fine ſi ſanno, e che ſecondo il detto di quel Comico:

*Il tempo dà la veritate in luce.*
Ἄγει δ᾽ πρὸς φῶς τὴν ἀλήθειαν χρόνος.

Se voi ancora vi foſte compiaciuto di ſcrivere a me privatamente, come ad amico confidente far ſi dee i voſtri ſentimenti intorno alle preſenti pendenze di Gravina. Ma, poiche voi non facendo tutto quel buon'uſo, che vi ſarebbe convenuta fare della noſtra amicizia, della Lettera a me ſcritta, ne avete fatto correre, e ſparger d'intorno infinite copie ſtampate, egli è neceſſario, acciocchè neſſuno s'immagini, che io con pregiudizio del mio onore approvi le coſe da voi ſcrittemi, che io ancora renda paleſe al Pubblico la mia riſpoſta, e che diſcuopra al Mondo quel gran viluppo di fatti inſuſſiſtenti, e ideali, che voi affardellate nella voſtra narrazione, acciocchè in una cauſa cotanto grave, come quella, che di preſente ſi tratta, la verità abbia tutto il ſuo luogo.

Nella qual coſa fare io non penſo di violar le leggi dell'amicizia, alla qual dee certamente prevalere la verità, di cui, come Platone dir ſolea, neſſuna coſa più ſoave accader puote alle menti ſane, e di cui niente v'ha, che più durevole, e miglior ſia, (*) ma poichè difficil coſa ſarebbe in una ſola lettera diſtrigar tutta queſta gran mataſſa; perciò ho riſoluto di eſeguire in tre lettere il mio diſegno. Nella prima delle quali, che è la preſente, ſpiegheró le vere cagioni, che hanno neceſſitato il Veſcovo di Gravina a ſottoporre alla maggiore delle Eccleſiaſtiche Cenſure così il voſtro Signor Duca co' ſuoi Fautori, come il Tribunale di Matèra, e ciò faró con fatti, non come voi dite, *appurati*, poichè io non sò, che coſa mai vogliate dirvi con queſta parola, nè chi abbia data a voi licenza di arricchire con sì be' vocaboli la noſtra lingua, ma con documenti certi, e incotraſtabili. Nella ſeconda riſponderò a' voſtri Soſiſmi, facendovi vedere qual ſia il vero ſenſo, e la giuſta intelligenza di quanto voi in favore della voſtra cauſa adducete. Nella terza poi dimoſtreró la validità, e la giuſtizia della Sentenza pronunciata dal Veſcovo, e che il diſprezzo, che di eſſa coſtà ſi fa, non può andare ſenza graviſſimo ſcandalo.

Co-

(*) *Nihil ſanæ menti ſuavius quam vera dicere, & audire: veritate enim nihil vel melius, vel durabilius.* Marſilius Ficinus in Vita Platonis.

Cominciando adunque dalla prima propolta materia del nostro ragionare; Voi date principio alla difesa del Signor Duca con una ideata narrazione delle antiche controversie agitate ne' Regj Tribunali di Napoli sulle Franchigie, che hanno godute, e godono gli Ecclesiastici di Gravina nelle Gabelle tanto della Farina, quanto nelle altre due, una detta del Mobile, e l'altra della Giumella, la prima, che si esige per capita dal Bestiame, che si possiede, e la seconda dall'industria de' Campi, che si sementano, imposte dalla Comunità di Gravina, di cui sono veri, e reali provenimenti senza, che in essi abbia parte alcuna il Signor Duca, il quale in un Feudo tutto nobile a riserba di alcune piccole rendite feudali, nulla affatto di ragione possiede. Or voi da questo mal conceputo principio nulla conchiudete, che faccia al proposito delle presenti controversie. Imperocchè il Decreto del Reggente Casanatta del 1638., che voi riportate, non riguarda in conto alcuno il nostro caso. Allora fu introdotta lite a cagione, che il Vescovo di quel tempo pretendeva, che gli si dovessero pagar le Franchigie in danajo a ragione di scudi dodici il mese, e fu risoluto, come voi dite, che le Franchigie gli si dovessero in specie. Ora gli Ecclesiastici non le pretendono in danajo, ma bensì le vogliono in qualità, e secondo quella forma, che allora fu giudicato. Onde è, che voi potevate risparmiarvi la fatica di allegare questo Decreto come affatto alieno dalla presente disputa, tanto maggiormente, che le Franchigie degli Ecclesiastici non han dato motivo al Vescovo, come voi volete far credere, di fulminar le Censure.

Per la stessa cagione vi si potrebbono menar buone tutte le altre dicerie, che voi fate in proposito delle Franchigie, come quelle, che niente han che fare collo stato della presente controversia. Ma nulladimeno, poichè voi per questa via v'ingegnate di collocare in cattivo lume la buona causa del Vescovo, e di dare un maligno aspetto alle sue rette intenzioni, e al suo zelo, convien far sapere, se non a voi, certamente al Pubblico, ed a tutti coloro, i quali nulla altra idea di questo affare hanno formata nella propria mente, che quella, le hanno impressa i vostri non meno alterati, che ingiuriosi racconti, che nella prima erezione della Chiesa di Gravina per privilegio del Conte Unfrido Normando Principe della Puglia confermato successivamente da i Serinissimi Regi di Napoli, il quale si conserva in cotesto Regio Archivio della Zeccha, che voi agevolmente potrete osservare originalmente, come io ne ho osservata la copia autentica, furono assegnate per sostentamento degli Ecclesiastici le Decime prediali, e sagramentali, e con questo assegnamento quelli vissero fin per tutto quasi il secolo sedicesimo: quando nell'anno 1595. la Comunità di Gravina volendosi sgravar di un tal peso a cagione, che le Decime prediali del suo vasto Territorio sormontavano a somma considerabile, ne introdusse Giudizio nel Regio Tribunale di Napoli, in cui mantenutasi la lite fino all'anno 1612., in esso si venne a transazione, nella quale la Comunità col Regio assenso si obbligò di dare in luogo delle Decime le Franchigie in tutte le Gabelle, e i provenimenti spettanti alla medesima, e particolarmente in quella della Farina assegnandone un tomolo a' Cherici semplici, e due tomola il mese a i costituiti in Ordine Sagro. Fu questa transazzione accettata dagli Ecclesiastici col beneplacito Apostolico, come dee presumersi, e secondo questa convenzione hanno sempre godute esse Franchigie specialmente nella Gabella della Farina, servendosene a loro talento, o per uso proprio, o facendone vendita altrui.

Or questo fatto, che voi molto giudiziosamente tralasciate, comecchè per altro necessario fosse a riferirsi per l'intelligenza della materia, che voi trattate, restituisce alla sua vera luce la fermezza del Vescovo, e degli Ecclesiastici di Gravina nel difendere queste Franchigie, non pur come quelle, che lor son dovute pel Diritto canonico universale, ma come cose ancora sopra di cui hanno conseguita special ragione per virtù di una antica, e solenne convenzione, in vigor di cui queste Franchigie debbono mirarsi come cose proprie degli Ecclesiastici di quella Città, delle quali ne possano, come a lor piace, disporre in ogni lor comodo. E se pur voi sapete alcuna cosa di legge, come sembra, che qualche infarinatura ne abbiate, saprete ancora di qual forza, e di qual natura sia il contratto di transazione stabilito tra gli Uomini per dar fermezza alle cose, ed impor ter-

mine

mine alle liti, come nel comun Diritto civile potrete osservare tanto dalle Costituzioni, o Rescritti de' Principi, quanto dalle risposte de' Giurisconsulti. (1.) Ma quì bisogna por mente ad un'altro titolo più speciale, e più rilevante, che hanno gli Ecclesiastici di Gravina sopra le Franchigie delle Gabelle imposte da quella Comunità; conciosiacosache queste sono succedute in luogo delle Decime, che furono assegnate per loro sostentamento nella Istituzione di quella Chiesa. E comechè io non sappia di quale opinione voi siate intorno alle Decime, so però molto bene, esser Dottrina Cattolica, che quelle, o qualunque altra cosa, che venga in luogo loro assegnata per sostentamento de' Cherici, e de' Ministri dell'Altare, è loro dovuta per naturale, e divina ragione, e per giustizia fondata sul Diritto ancor delle Genti, il quale ne istruisce, che i Sacerdoti, e i Ministri della Religione debbono ricevere sostentamento dal Pubblico. (2.) Per la qual cosa ancorchè voi vago di qualche novella sentenza, recaste opinione, che le Franchigie de' Cherici non riconoscano altra sorgente, che la beneficenza de' Principi, e la libertà de' Laici, non potreste tuttavia applicare al caso nostro questo parere: imperocchè le Franchigie de' Cherici di Gravina sono succedute alle Decime, cioè a dire a quel sostentamento necessario, che fu loro da principio assegnato nella fondazione di quella Chiesa; nel qual sostentamento parte alcuna non può avere la libertà de' Principi, o de' Popoli, come quello, che per giustizia fondata sul Diritto naturale, Divino, e delle Genti è dovuto a' Ministri della Religione, e a' Sacerdoti di Dio. Quindi è, che siccome delle Decime poteano i Cherici di Gravina valersi, come loro piaciuto fosse, o consumandole, o vendendole, o distraendole, o convertendole in tutti quegli usi, che avessero stimati più comodi al loro vivere, così l'istessa cosa possono fare delle Franchigie, sopra cui hanno l'istessa ragione, che sulle Decime, e così sempre hanno fatto: essendo stato confermato questo uso da un'antico continuato possesso, non ostante gli Arresti, che voi citate della Regia Camera del 1495., e del 1637. i quali non fanno punto al caso nostro. E voi pur non volendo venite a confessare questo possesso esponendo il ricorso fatto dall'Appaltatore Attanasio al Regio Collateral Consiglio nel 1727. contro quegli Ecclesiastici, tra i Capi del qual ricorso questo era il primo: *Che gli Ecclesiastici vendessero le Franchigie godute nella Gabella della Farina*. Ma di questo incontrastabil possesso ne fa molto più chiaro argomento il Regio Dispaccio, che voi pure adducete dell'Eminentissimo Signor Card. Althann allora Vice-Rè in data delli 7. d'Agosto del 1727., nel quale si rivocava un'ordine del Tribunale della Camera poco innanzi ottenuto, non si sa come, dall'Appaltatore Attanasio; *Che nessun Secolare comprato avesse le Franchigie da Persone immuni sotto la pena di ducati cinquanta*, e si ordinava *per la Causa delle Franchigie l'osservanza del solito*. Era dunque solito fino al 1727., che i Cherici di Gravina vendessero le Franchigie, che loro appartenevano.

Voi peró siccome siete di spirito penetrante vi avanzate a dire, che questo Dispaccio di quel prudentissimo, e sapientissimo Cardinale fu ottenuto con *esposto orrettitio*. Ma da quello, che si è divisato fin quì potrà il Mondo conoscere, se fu orrettiziamente impetrato l'ordine Regio del Signor Cardinale d'Althann eseguito dall'Auditor Lucentini del Tribunal di Matèra dopo una prova concludente del solito, inteso, e citato l'istesso Appaltatore per mantenere que' Cherici nell'antico possesso della vennita di loro Franchigie, o quello, che estorse dal Tribu-

(1.) Dioclet. & Maxim. *Non minorem authoritatem Transactionum, quam rerum judicatarum esse recta ratione placuit: Siquidem nihil ita fidei congruit humanæ, quam ea, quæ placuerant custodiri*, l.20. Cod. de transact.

Paulus, *Transacta finita intelligere debemus non solum de quibus controversia fuerit, sed etiam, quæ sine controversia sunt possessa*. De verbor. signif. l.229.

Philippus Imper. *Nullus erit litium finis si a transactionibus bona fide interpositis cœperit facilè discedi*, l.10. Cod. de transact.

Hinc Connanus lib.5. cap.6. num.8. *Hæc igitur vis, & natura transactionis est; Hic scopus ad quem dirigitur, ut rebus nostris dubiis certitudinem, litibus finem afferat*.

(2.) Matth. 10. Corinth. 9.

bunal della Camera per ispogliarneli il vostro Attanasio, il quale per altro non era mosso a questi irregolari, e ingiusti ricorsi, che dallo spirito del vostro Signor Duca, di cui interesse sono stati sempre gli Appalti di quella Comunità. E dal vedere, che non ad altra ragione sono appoggiati i ricorsi fatti a' Regj Tribunali contro quegli Ecclesiastici per impedir loro la vendita delle accennate Franchigie, se non alle provisioni altre volte fatte da medesimi Tribunali, che queste Franchigie debbansi dare in specie, e non in danajo, ben si comprende, che nè i ricorrenti aveano alcuna altra ragione di ricorrere, nè i Regj Tribunali altro motivo di aderire alle coloro istanze, se non quello di volere, o a dritto, o a torto spogliar gli Ecclesiastici del lor giusto possesso. Imperocchè quale argumento puoi mai darsi più inetto, e mal concludente di questo? Le franchigie debbono darsi à Cherici dalla Comunità di Gravina in specie, e non in danajo, a dunque essi non le possono altrui vendere, e ricavarne danajo? Per la medesima ragione potrà conchiudersi, che le Decime, le quali in alcuni luoghi son dovute a' Parochi, e a Sacerdoti in specie, e in qualità, e non in danajo, non potranno da quelli vendersi altrui per ritrarne denaro necessario forse ad altro uso. E non volete ancora intendere, che le Franchigie, le quali godono i Cherici di Gravina sono loro dovute per sostentamento in luogo di quelle Decime, che prima loro appartenevano sin dall'erezione di quella Chiesa, e che per conseguenza vestono la natura di assegnamento Chericale, che dee, e può convertirsi in quel comodo di vivere, che loro sembra più utile, e più acconcio alla loro sostentazione?

Intendetela però voi come volete, a me basta, che gli Uomini saggi dalle cose da me sopra sposte comprender possano, se sia nel Vescovo avidità il sostenere in se, e ne' suoi Cherici un Diritto, che a loro conviene, e dalla ragion Canonica universale, e da un speciale solenne contratto di convenzione, e da un'antico continuato possesso, o se sia biasimevole cupidigia del Signor Duca il tentare con tutte le arti possibili il volerneli o affatto spogliare, o in gran parte diminuire.

Se non che per dimostrare quanto ingiusta sia la pretensione del Signor Duca d'impedire à Cherici di Gravina la vendita di loro franchigie, basta riflettere al Sagro, e legittimo uso, che quelli di essa vendita fanno. E, giacchè voi lo tacete, conviene, che il dica io. E' egli dunque da sapersi, che trovandosi sprovvedute di necessarj emolumenti le Sagrestie tanto della Chiesa Catedrale, quanto della Collegiata di San Niccolao di quella Città, ha gran tempo, che i Cherici semplici fecero cessione, e donazione di loro Franchigie nella Gabella della Farina al mantenimento delle medesime, e fu questa circostanza di fatto molto considerabile si dee avvertire di più, che nella revisione de' Conti del Depositario delle accennate Sagrestie cominciata dall'anno 1622. fino al 1724. anzi fino al presente, si portano ad introito delle medesime queste Franchigie de' Cherici esitate da esso Depositario, che le vende. Ma il più considerabile in questo fatto si è, che avendo nell'anno 1639. alcuni Cherici, che non volevano continuare la già fatta cessione, e donazione a favore delle Sagrestie, introdotto litigio nella Curia Vescovile patirono Decreto contrario, come potrete vedere dal mio *Sommario al nu. 1.*, che per imitar voi aggiungo a queste lettere, il qual Decreto fu confermato dalla Sagra Congregazione de' Vescovi, dove apparisce la relazione di Monsignor Conzacchi allora Vescovo di Gravina, la quale io do nel *Sommario num. 2.* e non a caso, mentre tanto da essa, quanto dall'antecedente Giudicato chiaramente si raccoglie, che queste Franchigie de' Cherici non si usurpan dal Vescovo, come voi calunniosamente asserite, ma si applicano al mantenimento delle sue Chiese. E si raccoglie di vantaggio, esser stata costumanza antichissima, che dagli Ecclesiastici si disponeva di esse franchigie a loro piacimento, o valendosene in uso proprio, o facendone alienazione, o vendita, come ne han fatto, e ne fanno le mentovate Sagrestie. Altro adunque non pretende il Signor Duca col travagliare in cotesti Regj Tribunali e il Vescovo, e gli Ecclesiastici di Gravina, se non torre alle Sagrestie di quelle Chiese quegli emolumenti, che già da lungo tempo furono dalla pietà, e dalla liberalità de' Cherici consagrati al Culto di Dio. Ne altro il Vescovo pretende, se non che sia mantenuta in possesso la Casa

di

di Dio, di ciò, che da lunghissimo tempo è stato destinato in suo servigio, e in suo servigio s'impiega.

Ne occorre, che voi introduciate in questa scena gli Appaltatori delle Gabelle attinenti alla Communità di Gravina, e facciate rappresentar loro contro gli Ecclesiastici quel Personaggio, le cui parti eseguisce effettivamente il Signor Duca; imperocchè ben sapete, e la vostra stessa Coscienza ve ne accusa, che gli Appaltatori prestano solamente il nome, e che tutto l'interesse dell'Appalto è stato sempre maneggiato, e tuttavia si maneggia dal Signor Duca in Napoli, e da suoi Ministri in Gravina quantunque dal Regio Collateral Conseglio fosse già stato ordinato, che non mai più Egli s'ingerisse nelle cose della Città sotto pena di ducati ventimila colla clausola ancora *citra præjudicium pœnarum incursarum*, a cagione, che dal fu Reggente de Miro furono comprovate le violenze, gli aggravj, e il danno, che aveva egli apportati alla povera Città di Gravina per lo maneggio, che esso avea tenuto nelle rendite universali della medesima. In vano per tanto vi argomentate di potermi dare ad intendere, che la sola cura di sollevare lo stato miserabile de' suoi Vassalli, e di avvantaggiar gl'interessi di quella Comunitá abbia mosso l'animo del Signor Duca a tentar di spogliar gli Ecclesiastici delle loro franchigie, o a tor loro l'antico possesso di venderle; conciosiacosache, oltre l'intraprender voi cosa assai difficile, quanto è il rendermi persuaso, che abbia il Signor Duca un cuore così inchinevole alla compassione verso quella Città, che ha sempre tenuto con continue vessazioni in travaglio, nessun'Uomo di sana mente potrà mai capire qual pregiudizio si rechi a quella Comunità, o all'Appaltatore delle Gabelle, che le franchigie dovute per tante ragioni agli Ecclesiastici, da essi o si consumino in uso proprio, o si vendano altrui con aver'essi poi il peso di mangiare il Pane ingabellato.

Ma poichè voi, tanto vi compiacete d'insinuarne il zelo del Signor Duca pel pubblico bene di quella Università, che non fate mai fine di commendarlo, e per darmene un'efficace argumento, fate comparire in campo l'offerta da lui fatta fare da Sebastiano delle Donne (rigettata per altro come impropria, e non conveniente dallo stesso Tribunale della Regia Camera) di voler sbassar la Gabella della Farina da carlini otto, e grana tre il tomolo a carlini cinque, purche gli Ecclesiastici di quella Città si fossero contentati di aver annui ducati duemila in luogo delle Franchigie; egli è perciò da vedere se sia, come voi volete far credere, vantaggioso a quella Università questo specioso Progetto, e se mirino alle di lei utilità le intraprese del Signor Duca contro de' Cherici. Ma che direte voi se la Città stessa, di cui in questa causa è l'interesse principale raunata in un pubblico Parlamento sotto li 14. di Agosto del 1732. dichiara in forma solenne, che le franchigie debbonsi nel modo solito continuare a darsi agli Ecclesiastici di quella Diocesi per ragione di una innalterabile disposizione di contratto, che porta seco lo stabilimento della pubblica fede: che non possono negarsi loro senza grave danno del Pubblico, dovendosi, ove si discioglieste la transazione, ritornare alla antica primiera convenzione di dare a que' Cherici le Decime prediali, e Sagramentali: che possono gli Ecclesiastici quando lor piaccia, vendere le loro Franchigie in vigore di un'antico continuato possesso, in cui Giustizia vuole, che siano mantenuti?

E pur questi, ed altri di simil sorta sono i sentimenti della Comunità di Gravina espressi, e dichiarati in una piena, e pubblica Adunanza coll'intervenimento de' suoi Magistrati, e de' Pubblici Rappresentanti. Io vi do alla distesa nel mio *Sommario al num*.3. l'atto di questo Parlamento, acciocchè voi lo leggiate, e leggendolo, se di onesto rossore capace siete, vi vergogniate in avvenire di spacciare al Pubblico somiglianti capricciose assertive, e di voler far credere vantaggiose all' Università di Gravina le intraprese del Signor Duca contro gli Ecclesiastici, quando la Comunitá stessa le dichiara gravose, e dannose all'utile comune, e contro di esse solennemente si dichiara.

In questo fatto però molto più chiara riluce la vera pietà degli Ecclesiastici verso que' Cittadini; che la supposta da voi del Signor Duca verso di essi. Imperocchè molto più utile sarebbe stato per quelli, disciolto il contratto di transazione per cui altro in sostanza non avevano conseguito, se non che quelle Franchigie,

che

che agli Ecclesiastici tutti sono dovute, e che godono tutti gli Ecclesiastici del Regno, ritornare alla prima ragione delle Decime. Ma tuttavia per non far danno alla Patria hanno insistito per l'osservanza delle franchigie ne' Regj Tribunali, non principalmente, come voi supponete, ma secondariamente, & estragiudizialmente aderendo all'istanze della Comunità. Voi però chiamate quest'atto così solenne della Città unita in corpo de' suoi Rappresentanti una collusione *degli Amministratori della Città congionti cogli Ecclesiastici, che Sagrificarono al privato interesse il pubblico sollievo de' Poveri*. Ma questo lo dite voi, e saravvi cosa difficile il persuadere a Persone prudenti, che in quella piena Adunanza in numero di duecento e sei Cittadini oltre i Pubblici Rappresentanti si pensasse al solo privato interesse, e non al pubblico, quasicchè lo sbassamento proposto della Gabella della Farina con tor le Franchigie agli Ecclesiastici non tornasse anco in utile privato di que' Ravunati, e che nel publico sollievo de' Poveri non sentissero ancora il proprio. Ma questo sollievo peró de' Poveri così bramato dal Signor Duca mirava ad impoverire, e a spiantar tutta quella Comunitá, la qual cosa ha egli sempre desiderata, ed ha procurato di fare.

Ma Io vi consiglierei da buon'Amico, che vi sono, a far meno pompa di questa pietà del vostro Signor Duca verso i miserabili suoi Vassalli, e a metterla in minor fasto. Poichè voi certamente con questa maniera di favellare ad altri farete venir voglia di ridere, e ad altri farete che scappi la flemma. Se egli brama seriamente il sollievo de' Poveri, non procuri d'impoverire la Comunità. Ma se egli secca la vena, e la sorgente è necessario poi, che molti, e quasi tutti rimangano all'asciutto. Io per altro, giacchè voi v'ingegnate tanto di mettere in prospettiva del Mondo l'amore del Signor Duca tutto inteso al bene di quei Cittadini, voglio suggerirvi un mezzo assai acconcio, ond'egli possa, senza punto impegnare la sua liberalità, consolare la pietà sua nell'alleviamento de' miserabili suoi Vassalli. Si astenga egli adunque dal prendersi trenta Tomola il Mese di Franchigia nella Gabella della Farina quantunque assente, e di vendersela a suo talento, giacchè la contrasta agli Ecclesiastici; posciacchè a lui questa Franchigia di ragione non appartiene. Si astenga dal prendersi dalla povera Comunità annui Ducati 400. sotto un falso titolo di Piattello. Si astenga dal fraudare alla medema Comunità il pagamento della buona tenenza per la quantità grande degli effetti burgensatici, che egli possiede nel Tenimento, e nel Distretto della Università, il di cui Territorio è tutto Demanio e Comunale, niente avendovi egli, che fare secondo il Regio Decreto pronunciato per bocca del Reggente de Miro: sicchè a tenore dell'ultimo Catasto, che si è fatto l'anno passato, ascende il pagamento, ch'ei far dovrebbe, alla somma di annui Ducati duemila. Si astenga dall'esazione di annui Ducati mille quattrocento, ch'egli riscuote da quella oppressa Comunità come preteso Cessionario di alcuni supposti Creditori istrumentarj, da quali li fu ceduto il preteso Credito o gratis, o, come usa dirsi, per un tozzo di Pane, apparendo la insussistenza del Credito dagli Stromenti col pregiudizio anche de' luoghi pii, che sono Creditori istrumentarj veri, e liquidi di essa Comunitá, e per la di lui prepotenza sono rimasti indietro. Paghi il Signor Duca annui Ducati 120., che è tenuto pagare alla Comunità pel Fitto del Ristretto de' Molini, che da tanto tempo non ha voluto soddisfare. Restituisca alla medesima Comunità la somma di Ducati cinquanta tremila, de' quali va debitore per gli Attrassi, che ha cagionati quando per mezzo di una Testa di ferro tenne in Appalto le pubbliche rendite, e le Gabelle della Città, non pagando i Creditori Fiscalarj, i quali crediti poi a costo di que' poveri Cittadini furono transatti. Non esigga la Fida, e Diffida, che a lui per giustizia non appartiene. Lasci di occupare in gran parte il Demanio colle parate, che spesso spesso va facendo con potenza altrettanto violenta quanto superiore alla resistenza, che vi può fare la povera Città Vassalla. Si astenga in fine di defraudaré la Comunità del gran Territorio occupato senza pagarne alcuna buonatenenza per l'erettp Feudo rustico chiamato *Poggio Orsino* poche miglia distante dalla Città, nel quale tiene aperto un Molino cagione d'infinite frodi, che si commettono in pregiudizio della Città stessa, e contro il mentovato Decreto del Reggente de Miro. Quando il Signor Duca si rimanga dall'aggra-

vare in tante guise quella meschina Comunità, facilmente vi sarà creduto, ch'egli abbia cura, e pensiero di sollevare i miseri suoi Vassalli; ma dove poi non cessando egli dalle pubbliche oppressioni di quella Università voglia anche spogliar gli Ecclesiastici di quegli emolumenti, che sono loro per tante ragioni dovuti, questa sua cura sarà creduta una vera frode mascherata di zelo. E quindi potrete agevolmente concludere, di quanto maggior profitto sarebbe per la povera oppressa Comunità di Gravina, che si proccurasse rimedio a tanti aggravj, che ella soffre per opera del vostro Signor Duca, con inculcare specialmente l'esatta osservanza de i decreti provvidamente fatti dal Reggente de Miro, la cui trascuragine è l'unica causa delle miserie dello stesso Pubblico, di quello sia imputarne a capriccio l'esenzione goduta dal Clero, e col di lui pregiudizio indebitamente, e senza profitto ricercarne il riparo.

Che se vero fosse ciò, che voi asserite, *che quella Città si è talmente impoverita, e spopolata, che li Abitanti dal numero di dodicimila, che prima erano, appena or giungono al numero di settemila ed ottocento*: Questa desolazione non dovrebbe già attribuirsi all'esorbitanti Franchigie degli Ecclesiastici, che sempre le hanno godute, ma alle nuove oppressioni del Signor Duca, che prima non erano, e che ora costringono quella Città per soddisfare a' pubblici pesi a non scemare il prezzo delle Gabelle. Ma egli è poi falso, che ora sia minore il numero dell'Anime di Gravina di quello, che fosse per lo passato. Imperocchè è cosa certa, che da cent'anni in quà il numero delle Anime Cittadine si è mantenuto in quello di otto, o nove mila. Egli è ben però vero, che maggiore di quello, che al presente, sia era prima colà il numero degli Ecclesiastici, come costa da due Processi fabbricati nella Curia Vescovile, l'u o fin dall'anno 1604., e l'altro nell'anno 1639., che lo do nel mio *Sommario num.* 1. & 2.; Molto minore apparenza di vero ha l'equivoco, che voi volontariamente prendete per attribuire ad un' esorbitante peso della Comunità l'esenzione degli Ecclesiastici sulla supposta somma di Ducati ottomila. Imperocchè non esiggono essi alcuna cosa dal peculio universale, ma solamente godono, ed hanno godute le immunitá passive di quelle Gabelle, che la Comunità per suoi bisogni, e per suo governo ha imposte sulla Farina, e sopra altre cose. Che se quelle minori fossero delle imposte, meno ancora importerebbe l'esenzion passiva degli Ecclesiastici.

Ma non pensate perciò voi, che Io vi abbia queste cose recate per giustificare la buona Causa del Vescovo in materia delle Franchigie. Imperocchè questo è un' affare, che non appartiene nè poco, nè molto al punto, di cui debbo trattar con voi. Ho voluto solamente darvene qualche tocco leggero per distruggere quel grande apparato tessuto d'insussistenti artificiosi racconti, che voi avete fatto per occupare la mente degli Uomini, e dar loro una Idea del Vescovo, e del Duca totalmente diversa da ciò, che eglino sono. Del rimanente quando tempo sarà di discorrere metodicamente di queste Franchigie, vi farò vedere, ch'esse negar non si possono senza manifesta ingiustizia a quegli Ecclesiastici, e per Diritto universale, e Canonico dalla Chiesa stabilito, ed esposto da tutti i Canonisti, e per legge municipale di una in alterabile convenzione, e per vigore di una più, che centenaria, ed immemorabile possessione comprovata da più d'un Processo di quella Curia Vescovile, fatta costare nell'anno 1727. all'Uditor Lucentini nel Tribunal di Matera, e confessata dallo stesso Signor Duca nella Sagra Congregazione preposta alle Consulte de' Vescovi, e Regolari nella Causa delle accuse date dal medesimo al fu Monsignor Capuani Vescovo di Gravina per affligger quel degnissimo Prelato. Allora vi farò vedere, che la Comunità di Gravina, e i suoi Cittadini non hanno mai contrastate agli Ecclesiastici queste esenzioni, ma l'hanno anzi in ogni tempo e nella quantità e nella libertà di venderle, e di alienarle apertamente difese. Allora vi farò vedere quanto stravagante, e lesivo del giusto sia il progettato aggiustamento nella somma di Ducati duemila per tutte le Franchigie dovute a que' Cherici, siccome l'odierno Vescovo a viva voce ne persuase il medesimo Signor Duca, e lo dimostró in una lettera scritta alla Sagra Congregazione dell'Immunità. Allora in fine vi faró vedere, che non torna, ne puo tornare in pubblica utilità di quella Cittadinanza lo scemar le Franchigie agli Ecclesiastici, o impedir loro la libertà di approfittarne in al-

altro uso, o di destinarle al culto, e allo splendore della Casa di Dio, essendo pur troppo veró ciò, che indotto dal lume solo della natura scrisse anche un Gentile, che l'Erario de' buoni Principi non si accresce co' danni de' Sacerdoti, ma colle spoglie degl'Inimici*

Il punto della presente controversia consiste nelle Censure fulminate da Monsignor Vescovo, non per le Franchigie, che si contrastano a' suoi Cherici, ma per la difesa della propria Persona, e della sua spiritual Potestà. Per venir peró a questo punto voi vi fate la strada con falsi nonmeno, che artificiosi racconti narrando, che il Vescovo non volle dar'orecchio alla concordia offeritali dal Sig. Duca. E' vero, che egli la proferì, ma è anche vero, che il Vescovo non ne ha fatta ripulsa, se non quando venendosi a stendere i patti, non potè consentirvi per averli trovati tutti offensivi dell'Ecclesiastica Immunità, per cui mantenere egli é pronto a spargere il proprio sangue secondo i giuramenti, che ne ha prestati. Averebbe ben dovuto il Signor Duca, dar pronto udito alle benigne persuasive del Papa, e della Sagra Congregazione dell'Immunità; che più d'una fiata han fatto a lui sentire, che desistesse dalle oppressioni degli Ecclesiastici con tanti ricorsi ai Tribunali laici, e portasse tutte le sue ragioni all'Apostolico Monsignor Nunzio di Napoli, da cui raccolte, e trasmesse a questa S. Congregazione, dalla medesima sarebbero state considerate anche renduta giustizia alle di lui rappresentanze, quando fossero state accompagnate dal Giusto, e dal Diritto canonico. Voi già non avete coraggio di negare una tanta benignità del Sommo Pontefice usata col Signor Duca, il quale anco per mezzo del suo Agente in Gravina fece sapere al Vescovo, che egli voleva rimettersi al Supremo Giudizio del Papa. Molto ne giubilò Monsignor Vescovo, e n'espresse il suo giubilo in una lettera scritta al Signor Duca, di cui ve ne dò il tenore *nel Sommario al num.*4. Leggetela, che il Ciel vi guardi, e vedrete di qual carattere Ecclesiastico, e zelante dell'onor di Dio sia il cuore di Monsignor Vescovo di Gravina. Ma quando poi fu per venirsi alla risoluzione, il Signor Duca si spiegó di volersi rimettere al giudizio Ecclesiastico colla condizione -- *Non impedito cursu Causæ ne' Regj Tribunali* come voi candidamente confessate. Se questa accettazione sia propria, e sufficiente a discolpare il Signor Duca dell'abuso fatto della Pontificia Clemenza, mi rimetto non a voi, che siete prevenuto dalla propria inchinazione verso il medesimo Signor Duca, ma si bene ad ogni Uomo di sano discernimento, il quale non potrebbe fare a meno di dire, che non puo chiamarsi accettazione, ma evidente rifiuto, non essendo praticabile, che le stesse emergenze degli Ecclesiastici si dovessero in un medesimo tempo amichevolmente trattare presso il Nunzio Apostolico, e giudizialmente discutere ne' Regj Tribunali; dacche non si puó nello stesso tempo servire *Deo*, & *Mammonæ*. Io però, se ho da parlare colla mia solita ingenuità lodo il Signor Duca in aver rifiutato il Giudizio della S. Congregazione dell'Immunità; mentre ponendo egli il forte della sua difesa nelle sue artificiose procedure non averebbero auuto luogo in un Tribunale così giusto e santo, in cui si conserva il vero discernimento Evangelico di dare *quæ sunt Cæsaris Cæsari*, & *quæ sunt Dei Deo*.

Tra queste artificiose procedure del Signor Duca deesi calcolar quella, che tanto innocente voi mi rappresentate del supposto mandato di Procura, c'ha portate nel vostro *Sommario al num.*4., ma non vi da l'animo peró raccontarne la storia, la quale racconteró io a voi, ed al mondo. acciocchè resti disingannato del vostro mal tessuto ragguaglio, che con tanta franchezza spacciate nella vostra Lettera come cosa, che non ammetta dubitazione. Sentite adunque il vero successo. Il Molinari Agente generale del Signor Duca in Gravina, ov'egli pur anche trovavasi, cominciò nel mese di Giugno a chiamare ad uno ad uno que' Cittadini per la maggior parte bassi, e plebei, e più atti ad essere ingannati, ovvero aderen-



* *Fiscus bonorum Principum non Sacerdotum damnis, sed Hostium spoliis augeatur*. Symmacus ad Teodos. & Valentinian. lib.10. Epist.54.

renti del Signor Duca, e più disposti ad accettare volentieri l'inganno, e così chiamati, a ciascheduno diceva, *Volete voi la pace della Città col Signor Duca?* Alla gioconda offerta di pace molto desiderabile, dopo tante liti per lo corso di venticinque anni, ognun rispondea volerla. E il Molinari replicava: *Se voi volete la pace sottoscrivete questo foglio*, il quale da molti, o fu sottoscritto, o segnato con croce, senza che alcuno, se non forse qualche Aderente Ducale potesse leggere, o sapere ciò, che in quel foglio si contenesse, nel quale poi si trovò scritto quel mandato di Procura, che voi mi date *nel Sommario al num.4.*; Questa è la pura, e vera storia di questo mandato, feral cagione delle presenti discordie, la quale non può mettersi in controversia senza contendere al sol la luce, sì perchè viene attestata dal pubblico Parlamento dato nel mio *Sommario num.3.*, sì ancora perchè viene di fatto proprio raccontata da molti Cittadini, che ingannati il sottoscrissero, o con Croce il segnarono, come può vedersene l'attestazione fatta da essi in numero di 400. nel mio *Sommario al num.5.* contentandomi di riportarne quì solamente la fede di Gian Tommaso Lettieri, che uniforme agli altri narra il seguito in sua Persona nel tenore seguente -- *Io Gian Tommaso Lettieri della Città di Gravina dichiaro come verso li 11. o 12. dello scorso Giugno corrente anno 1732. fui chiamato in Casa del Signor Filippo Molinari attuale Agente di S. A. Padrone il Signor Duca di Gravina, e gionto ivi mi fu imposto dal detto Signor Agente, che mi fosse passato, e sottoscritto ad un foglio, che Notar Paolo Caroselli teneva a farlo sottoscrivere, e crocesegnare ed avendoli risposto, che conteneva detto foglio, quello mi disse, che conteneva la pace, che detto Signor Duca deve fare, e ciò inteso andai da detto Notar Paolo per passar detto foglio, e prima di passarlo domandai al medesimo Notaro, che cosa è questo foglio, che gli altri passano, ed Io devo passare? Quello mi disse. E' per la pace, e dettoli, che voleva legger detto foglio, e cosa quello conteneva. il medesimo Notaro replicandomi disse, come sei delicato! ti ho detto, che è per la pace, ed avendoci posto credito senz'averlo letto mi sottoscrissi ad un luogo di detto foglio, che stava lasciato vacuo, ed avendo preinteso, che detto foglio da me sottoscritto non conteneva la pace, ma diversamente, contrario all'Immunità, ed altro contro della quale in coscienza ogni Cristiano non può andare, onde per disgravio della mia coscienza rivoco detto foglio da me fatt scritto, e lo dò per casso, irrito e nullo, e voglio, che non abbia verun'effetto, siccome da me non si fosse fatto, ed a cautela &c. li 7. Agosto 1732.*

Questo istorico racconto della sottoscrizzione di tal mandato di Procura procurato clandestinamente, e surrettiziamente dal Signor Duca per mezzo del suo Agente Molinari è direttamente contrario a quel, che voi senza arrossirvi mi dite nella vostra lettera *al §. Nell'istesso tempo*, cioè, che l'avere il Vescovo, come voi calunniosissimamente affermate, impedito l'accordo tra quell'Università, e il Signor Duca, *diede motivo a molti Cittadini in numero di ducento, e più desiderosi della pubblica quiete di fare una Procura sotto li 15. Giugno 1732. in Persona del Dottor Gio. Leonardo Morrone.* Più falsa afferzione non può darsi di questa, Sottoscrissero i Cittadini ingannati il foglio senza alcuna scienza di quel, che in esso era scritto, o doveva scriversi, a segno che quando vennero in cognizione, che vi era, o che vi fu scritto un mandato di Procura non per far la pace col Signor Duca, ma per accendere maggior guerra contro la povera Comunità, e contro gli Ecclesiastici, che unitamente con più capi di liti litigavano col Signor Duca andavano a piedi de' Confessori, a' quali palesato il fatto, benchè notorio, erano da quelli obbligati in adempimento del loro officio alla rivocazione di esso foglio trovato mandato di Procura posto in mano di un sì possente Avversario, che litigava colla Comunità, e col Clero, e che seco immensi pregiudizj all'una, ed altro apportava; differita l'assoluzione finchè i Penitenti avessero questo debito adempiuto.

Questo giusto, e santo adempimento della più stretta obbligazione in un Tribunale così Venerabile, in cui il Vescovo non può, ne dee metter mano, dipendendo assolutamente dai Confessori il dare, o il negare l'assoluzione secondo la buona, o mala disposizione de' Penitenti, e secondo l'obbligazione,

che

che essi hanno di soddisfar la Parte pregiudicata è stato attribuito a delitto del Vescovo infamato, ed accusato dal Signor Duca per mezzo del supposto Procurator Morrone, che abbia ordinato a' Parochi, e a' Confessori di negare l'assoluzione a coloro, che avessero fatta la Procura, se prima non la rivocevano, come voi mi dite nella vostra Lettera al §. *Insorto*, benche voi poi contradicendo bruttamente a voi stesso, vi facciate coraggio di asserire, che *di tal Procura non se n'è fatto uso veruno*; E non se ne valse il Signor Duca per produrre col mezzo del finto Procuratore molti capi di accusa ne' Tribunali Laici contro l'innocente Vescovo? Non se ne valse per indur Testimonj contro di esso ne' medesimi Tribunali, e per far le Parti di Attore? come appresso vi farò vedere. Ma torniamo al discorso. Portata questa calunniosa accusa sopra di cosa, di cui quando anche il Vescovo fosse stato Reo, essendo di materia Spirituale, e di delitto Ecclesiastico anco al sentimento de' più impegnati Realisti, veniva ad escludere ogni conoscenza laicale, e farsi di privativa cognizion della Chiesa, portata, dissi, questa calunniosa accusa, non al Papa, nè ad altri Supremi Tribunali Ecclesiastici, ma al Tribunale Laicale della Real Giurisdizione di Napoli, questo fermatosi allo stato riferito dal Signor Duca, e da quel suo Ligio Procuratore destinato in quel falso mandato di Procura, che una tal supposta condotta del Vescovo fosse offensiva della Reale Giurisdizione, scrisse in data de' 19. Agosto dell'anno scorso quella lettera ortatoria al Vescovo, che voi date nel vostro *Sommario num.5.* acciocchè rivocasse quel tal'ordine, che supponevasi dato a' Confessori.

Nè io voglio qui fermarmi a riflettere nè sù l'insussistenza di questo ingiusto ricorso, nè sopra la facilità del Giudice in accettarlo, e in ordinar cose totalmente aliene dal suo potere, come riguardanti il sagro uso delle Chiavi, e il regolamento interiore delle Coscienze: poichè di queste cose ne parlerò altrove, ed ora mi fermo solamente a considerare il principio di questa Lettera, che è del tenore seguente: *Il Procuratore di molti Cittadini di cotesta Città mi ha rappresentato, che avendo li suoi Principali, ed altri loro Cittadini firmato mandato di Procura per far ricorso a Sua Eccellenza nel Regio Collateral Consiglio, e ad altri Tribunali per difesa delle ragioni della loro Comunità la quale trascura di difendersi per fini particolari &c.* In questo mezzo periodo sono più al certo gl'abbagli, che le parole. Da molti Cittadini non è stato firmato mandato di Procura, ma sì bene dal Molinari Agente del Signor Duca di Gravina con falsi allettamenti della promessa pace fu fatto sottoscrivere, e crocesegnare un foglio in bianco come di sopra si è provato con tutta evidenza. In questo foglio dal Signor Duca è stato fatto scrivere mandato di Procura intestato in Gian Leonardo Morrone, e da voi dato nel vostro *Sommario num.*4. Vi hà di peggio. Questo mandato vien supposto fatto per non avervi persona, che difenda le ragioni della Università di Gravina, la quale trascura difendersi per fini particolari. Buono Iddio! Si posson dare imposture più sfacciate, e più male ordite di queste? Sono venticinque anni, che la Comunità di Gravina sostiene ne' Regj Tribunali di Napoli molti capi di liti, e tutte, e solamente contro il Signor Duca per metter qualche freno alle tante usurpazioni da lui fatte, e che alla giornata si fanno. Sono notissimi, e a lui, e a tutta la Curia di Napoli gli Avvocati, e li Procuratori, che ella mantiene per piatire non con altri, che col Signor Duca. E dirassi poi, che per fini particolari ella trascura difendersi? E se quella Comunità non ha liti con altri, che col Signor Duca, in qual testa d'Uomo savio potrà mai cadere, che tanti Cittadini, come voi dite abbiano sottoscritto un mandato di Procura per difendere i Diritti Comunitativi contro il medesimo Signor Duca, e l'abbiano poi consegnato nelle di lui mani? Ma se mai potesse meritar qualche scusa la facil credenza data a tali rapporti, non è però così facile a discolparsi l'abbominevole malvagità dell'Impostore. E voi, Amico, dovreste pure arrossirvi di mettere somiglianti cose alla pubblica luce, le quali se possono gli occhj del basso Vulgo abbagliare, non sono però capaci di affascinare i miei, nè quelli d'altro Uomo, che abbia più, che mezzano discernimento. Ma passiamo avanti, che sempre più si scoprirà la falsità de' vostri racconti.

Voi

Voi dite nella vostra Lettera al §. *Alla quale*, che Monsignor Vescovo abbia risposto a questa Lettera Ortatoria senza concludere cosa alcuna, e togliere a' Cittadini l'impedimento. E questa asserzione è ancor'essa ideale, e insussistente. La risposta del Vescovo, la quale io vi dò intera nel mio *Sommario al num.6.* non è inconcludente, come voi falsamente asserite, ma conchiude assai bene. In essa il Vescovo con verità Sacerdotale asserisce quanto occorreva rappresentare al Signor Delegato intorno alle procedure del Signor Duca, ed espone, e dichiara in quanto alle sue, ch'ei non aveva mai ordinato a' Confessori, che negassero l'assoluzione a que' Penitenti, che avevano sottoscritto il supposto mandato di Procura. Anzi fa vedere, che un tal'ordine nè poteasi, nè doveasi da lui dare, e se per mala supposizione si potesse credere da lui dato, non erano i Confessori obbligati a prestargli ubbidienza. Questa candida, e sincera asserzione, e deposizione di un Vescovo contro la quale voi non portate alcuna prova nemmen semipiena, sarebbesi dovuta ricevere, anzi venerare dal Regio Collaterale, il quale dovea essere istruito di quanta fede, e venerazione sia degna la testimonianza di un Vescovo, talmente che da qualunque parte sia prodotta in Giudizio, basti quella sola secondo le Leggi de' Cesari ad impor termine alla controversia, (4) e pure voi mi dite nella vostra Lettera nel mentovato §. *Alla quale, che essendosi dal Prelato risposto senza concludere cos'alcuna, o togliere a' Cittadini l' impedimento. Stimò S. E. commettere alla Regia Udienza di Matera un' Informo estragiudiziale.*

Qui voi per far credere al Mondo lecita, e comendabile una ingiusta, e detestabile Processura eseguita da' Giudici incompetenti contro la Sagra, e immune Persona di un Vescovo, vi avanzate fino a dire, che vi abbiano prestato consenso il Vescovo stesso, e gli Ecclesiastici di Gravina. Ma per confutare quest'altra calunnia bisogna per non far d'ogni lana peso, come voi fate, distinguere quelle cose, che voi ad arte confondete, e collocare nel luogo loro que' fatti, che voi tutti in un fascio intralciate. La pura, e schietta verità si è, che al già spiegato primo Capo d'accusa contro il Vescovo sul preteso ordine da lui dato a' Confessori di non assolvere, essendo stati aggiunti altri Capi di altre calunniose accuse contro il medesimo date dal Signor Duca per mezzo del falso Procurator Morrone, ne fu fatta nuova rappresentanza al Regio Collaterale. Ed io vi porto nel mio *Sommario al num: 7.* tutto il contesto di queste false accuse divisate in un foglio rimesso quì contemporaneamente, che furono presentate in Napoli dal Signor Duca al suo Agente, acciocchè non voi, ma restino gli Uomini (dalla vostra Lettera sedotti) ammirati, e storditi. Presentendo in Napoli gli Avvocati, e i Procuratori della Comunità di Gravina, e l'Agente degli Ecclesiastici, che si macchinava dal Signor Duca contro l'innocente loro Vescovo, fecero una consimile rappresentanza al Regio Collaterale di ben giuste accuse contro lo stesso Sig. Duca, contro del quale, tra le altre, davano quella delle nere calunnie, ch'egli aveva apposte al medesimo Vescovo impegnandosi a far conoscere con certi, e chiari argumenti, quanto affermavano. Quindi dal Signor Delegato della Real Giurisdizione con lettera data il 2. d'Agosto, che voi trascrivete nel vostro *Sommario num.6.* si diede incombenza all' Udienza di Matera di prendere informazione sopra le accuse date dall'una Parte, e dall'altra. Di questa Lettera è ben proprio considerarne il principio in questi termini concepito: *Rimetto alle Signorie Vostre gl'ingionti memoriali in nome di molti Cittadini di Gravina presentati dal Procuratore Gio. Leonardo Morrone.* Questo principio di Lettera aggiunge una prova invincibile di quello, che più volte si è detto di sopra, d'essere stato il Signor Duca il primo motore di questa macchina, e il principale Attore di questa tragedia, e che dal medesimo sieno stati presentati i Capi delle ingiuste accuse contro Monsignor Vescovo sotto li nome de' poveri ingannati

(4) *Testimonium etiam ab uno licet Episcopo perhibitum omnes Judices indubitanter accipiant, nec alius audiatur cum Testimonium Episcopi a qualibet Parte fuerit repromissum. Illud enim authoritate firmatum. Illud incorruptum, quod a Sacrosancto Homine conscientia mentis illibata protulerit.* L.1. Cod. Teod. de Episc. Iudic. relat. - Gratian. c. omnes 11.

nati Cittadini di Gravina rappresentati dal falso Procurator Morrone, il quale o è una favolosa supposta persona, o un cattivo Uomo. Ma seguitiamo a considerare l'altra parte della Lettera: *acciò si servano sul contenuto nell'uno, e nell'altra estragiudizialmente informarsi, e farmene informazione*, le quali parole si riferiscono certamente a i Capi delle accuse presentate dall'una, e dall'altra Parte.

Or questa commessa Processura *estragiudiziale* non si è mai negata dal Vescovo, nè si niega: anzi è stata da lui confessata in una lettera da esso scritta al Sig. Vicerè, di cui voi portate una mozza particola nel vostro *Sommario num.7.*, ed io ve ne dò tutto disteso il tenore nel mio *Sommario num.8.* acciocchè da essa veggano gli Uomini disappassionati le giuste querele dell'oppresso Vescovo, e lo spirito Ecclesiastico, che egli in quell'occasione dimostrò. Dalla qual cosa si conosce, esser lontano dal vero ciò, che voi asserite, *che tal commissione fu dal Tribunal di Matera adempiuta con approvazione del Vescovo*. E poichè voi volete far credere, che il Vescovo prestasse il consenso a questa illegitima Processura, coll'asserire, che comparissero in quel Tribunale il Vicario Generale, e gli Ecclesiastici di Gravina, perciò convien distrigare un'altro equivoco, col quale cercate voi imbarazzare i Leggitori della vostra Lettera per occultar loro la verità. Bisogna adunque, che vi riduciate a memoria ciò, che poco innanzi si è detto, cioè, che gli Ecclesiastici di Gravina sentendo le ingiuste calunniose accuse fatte contro il loro Vescovo presentarono nello stesso tempo altri capi d'accuse nel Regio Collaterale contro il Signor Duca. Delle quali accuse il medesimo Collaterale ne rimise unitamente la discussione all'Udienza di Matera, come voi pur confessate. Or sentendo il Vescovo, che i suoi Ecclesiastici si erano impegnati a voler dimostrar calunnioso il Duca, particolarmente nell'aver' accusato lui della proibizione fatta agli Ecclesiastici di assolver coloro, che avevano sottoscritto il falso mandato di Procura, come Uomo, che é animato dal vero spirito della Chiesa, mandò il suo Vicario Generale in Matera a rappresentare a quel Tribunale, che egli la perdonava più, che volontieri al suo calunnioso Accusatore, e che non intendeva in conto alcuno valersi delle prove, che voleano fare a suo favore I suoi Ecclesiastici avanti ad un Giudice incompetente. Questa verità si prova dalla stessa relazione del Tribunal di Matera fatta al Collaterale, e che io vi dò nel mio *Sommario num.9.* dove al §.11. si legge: *Essendosi poi fatto sapere agli Ecclesiastici, ed Università di Gravina se volevano ancor'essi somministrar le notizie sopra l'altro foglio presentato a V.S. in loro nome, ed a Noi rimesso: mandò detto Vescovo il suo Vicario Generale a parlarci, e a far'istanza, ch'esso non volea servirsi di niuno de' Capi contenuti nella detta nota, perche niente ne sapeva, nè era stata fatta di suo ordine*. Dunque dove voi sognate, che con la comparsa del Vicario Generale il Vescovo prestasse il consenso a quella irregolar Processura, chi non vuol sognare ad occhj veggenti vi deve scorgere un positivo dissenso. Né al vostro intento giova ciò, che abbiano fatto gli Ecclesiastici senza consenso del Vescovo. Imperocchè volendo questi accusar di calunnioso il Laico Duca, era ben di dovere, che l'accusassero nel di lui Tribunal Laico. Nè ivi son comparsi per sottoporsi alla Giurisdizione de' Regj Ministri discolpando il Vescovo sopra l'accuse date contro di lui dal Ligio Procurator Morrone; ma bensì vi sono comparsi, come Attori in prova del ricorso fatto da essi contro il Duca sopra l'undecimo, e duodecimo Capo, che contenevano le calunnie imputate al medesimo Vescovo in materia della supposta proibizione fatta a' Confessori servendosi ancora della moderazione Ecclesiastica sull' esempio dato loro dal proprio Pastore nel ricusare di proseguire l'istanze sopra gli altri Capi quantunque veri.

Ma qui è da vedere se l'ordine dato dal Regio Collaterale all'Udienza di Matera d'informarsi estragiudizialmente sopra i Capi dell'accuse date al Vescovo sia stato così in fatti eseguito da questo Tribunale, come fu dato. E prima vorrei saper da voi, che mostrate di aver qualche intelligenza delle cose legali, come possa, e debba mettersi in esecuzione quell'*estragiudizialmente informasi*. Al certo se non volete far conoscere, che la passione facciavi travedere, mi risponderete, che non potea in altra guisa eseguirsi, se non coll'uso della prudenza del Sig. Preside di Matera nel far chiamare segretamente le Persone riputate più savie, e Religio-

ligiose di Gravina, nelle quali non possa cader sospetto di soverchia affezzione alle Parti, ed esplorare da esse la verità de' fatti per farne poi sincero rapporto al Collaterale. Ma non così trovasi essersi operato dall'Udienza di Matera. Udite pertanto dalla sua Relazione fatta al medesimo Collaterale, e che io vi dò nel mio *Sommario al num.*9., come quel Tribunale si diportasse. Ecco le sue parole: *Quindi in esecuzione del detto suo ordine, ed attenta la vicinanza, che è tra questa Città, e quella di Gravina si stimò di chiamare in essa i Testimonj, che si davano in nota dalle Parti, ed esaminarli nella Ruota di questo Tribunale, e di già essendoci stati per parte del detto Procurator Morrone presentati li fogli delle notizie, colla nota de' Testimonj in buon numero, si spedì ordine alli medesimi, acciocchè si fossero conferiti in questa Città, ed avendo così eseguito, ed esaminati nella Ruota &c.* Se non bastano queste poche parole per farvi comprendere, che la Ruota di Matera abbia proceduto giudizialmente, non sò, qual'idea vi possiate avere del procedimento giudiziale. Ma questa verità si mette alla chiarezza del Sole di mezzodì, se si considera, che i Testimonj citati, e chiamati da Gravina per mezzo di un'Agozzino dell'Udienza con una pubblicità scandalosa, ed in obbrobrio dell'innocente Vescovo, contro del quale furono indotti a testificare, sono quegl'istessi iniqui aderenti del Signor Duca, che ratificando l'abuso del mandato di Procura faceano insieme le parti di Accusatori, e furono esaminati pubblicamente *in aula plena*, con far poi loro pubblicamente sottoscrivere le Testimonianze, e specialmente di alcuni Religiosi, i quali per altre cagioni, come vedrassi, ingiustamente sdegnati contro il Vescovo non si arrossirono di comparire in un Laico Tribunale a falsamente testificare contro di lui. Tutto ciò si ricava dal Processo con solennità giudiziale dalla mentovata Udienza di Matera compilato, che io vi dò nel mio *Sommario num.*10., acciocchè voi il leggiate, e vi si tragga di capo la stravolta opinione dell'estragiudiziale così frequentemente da voi ripetuta.

E in fatti, che questo modo di procedere non debba chiamarsi estragiudiziale, non puó negarsi nè pur da chi ha sol veduti da lungi i cartoni della Prattica forense, nella quale abbiamo per principio elementare, che il Giudizio nel Foro si forma da tre persone, cioè dal Giudice, dall'Attore, e dal Reo secondo la definizione di Bartolo comunemente da tutti i Giurisconsulti abbracciata, (5.) ma nel caso nostro vi è stato l'Attore, cioè il falso Procurator Morrone, che ha date le accuse, e ha indotti i Testimonj, vi è stato il Reo accusato, cioè l'innocente Vescovo, e vi è stato il Giudice, e che ha giudizialmente citati, e chiamati i Testimonj all'esame, come oltre al Processo, apparisce dalla forma solenne della citazione, che io vi dò nel mio *Sommario al num.*10., e le deposizioni in forma pubblica ricevute appariscono dagli atti dell'Udienza di Matera. E se poi vi aggiungiamo, che il Tribunale di quella Udienza ha esatta una grossa somma di danajo ascendente al numero di ducati 210., cioè ducati sessanta per il Signor Preside, ducati 30. per cadauno Uditore, che sono al numero di quattro, venti al Maestro d'Atti, e dieci al Segretario pagati tutti dal Signor Duca ( siccome n'è pubblica, e notoria fama ) sotto titolo di Diete, che per nessun titolo son dovute a chi stragiudizialmente cerca informarsi della verità di un fatto, ma per l'esame solo, che giudizialmente si riceve, converrà, che si chiuda gli occhj per non vedere chi vorrà sostenere, che l'Udienza di Matera non abbia giudizialmente proceduto. Che se voi volete pur'anco su questo punto brigare, e ostinatamente contendere, che un'atto cotanto strepitoso, istruito con tutte le forme più solenni di vero Giudizio, e di giuridica Processura debba nulladimeno informazione stragiudiziale chiamarsi, poichè così la sentite chiamare dal Collaterale, che la ingiunge senza punto badare al Tribunale, che la eseguisce: Io non volendo ora piatir con voi dirovvi, che ogni Uomo di grossa pasta, come Calandrino era, vi potrà rispondere: *Che abbiam noja far del nome, poiche noi sappiam la virtù?* tempo però verrà, che io tratteró con voi di proposito questa materia, e farovvi con chiare pro-

[5.] Bartol. in rubric. ff. de Iudic.
*Iudicium est legitimus actus, in quo tres Personæ primariè intercedunt, Iudex, Actor, Reus, & non nisi post litis contestationem propriè dici omnes fatentur.* Alciat. in Comm. ad tit. Cod. de in jus voc.

prove vedere quanto sia lontana dal comun senso nel nostro caso la vostra opinione, le quali se per avventura non saranno valevoli a persuadervi, questo avverrà, perciocchè, come disse colui:

*All'inganno non giova mai ragione.*
*Che sempre seguir vuol sua opinione.*

Ma ripigliamo il filo del nostro discorso. Pervenuta in Napoli la già tanto strepitosa Relazion giudiziale fatta dal Tribunale di Matèra, e presentata al Regio Collaterale, quando speravasi, che in vigore della stessa Relazione in tutto favorevole al Vescovo (come voi, se ad occhi aperti non vorrete travedere, potrete conoscere da vna semplice lettura della medesima) si fosse dovuto condannare il Sig. Duca, per le insussistenti accuse da lui fatte, raunatosi il Collaterale uscì da esso risoluzione, che dovesse chiamarsi, come fu chiamato il Vescovo, e il suo Vicario Generale in Napoli, *ad audiendum verbum Regium, e col mandato penale di non doversi partir da Napoli senza espressa licenza del Vice-Rè, e suo Collaterale*, per mezzo di uno Scrivano del Regio Tribunale di Trani con alcuni Birri, che pubblicamente, e giudizialmente notificarono al Vescovo, e al suo Vicario questo ordine. E quì prima, che io passi a riflettere sulle circostanze di questa chiamata, bisogna esporre alla considerazione del Mondo, che ella non ha avuta origine dalla briga delle Franchigie, ma solamente dalle accuse presentate contro del Vescovo dal Signor Duca, come egli apertamente confessa in una lettera da lui scritta al suo Agente quì in Roma, e da costui presentata nella Segretaria della Sagra Congregazione dell'Immunità, nella quale si legge: *La chiamata del Vescovo, e del Vicario, non è derivata, che dall'avere i Confessori negato apertamente, e con modi scandalosi i Sagramenti a tutti coloro, che hanno sottoscritto, e crocesegnato la Procura*; Tenete bene a mente questa confessione, che forse altre fiate mi caderà in acconcio di ricordarvela.

Ma poiche voi con tante belle erudizioni v'ingegnate di giustificare le chiamate, che secondo l'uso, e l'abuso di cotesto Regno sogliono da i Vice-Rè farsi a' Vescovi, ancorchè ora tempo non sia di favellare di tal materia; essendo nondimeno quì il luogo di esporre le notizie de' fatti, convien farvi vedere, quanto dalle altre differente sia questa chiamata del Vescovo di Gravina. Primieramente le altre sono concepute in forma di lettere esortatorie, si sottoscrivono dal solo Vice-Rè, passano per la di lui privata Segretaria, sono istruite di que' titoli di riverenza, che sogliono praticarsi co' Prelati della Chiesa, non hanno aggiunto alcun'ordine penale, anzi portano seco significazioni di rispetto, e positive promesse di trattamento corrispondente alla Dignità Vescovile. Tuttociò voi potrete raccorre da tre Lettere, o chiamate, che vogliam dire, spedite al Vescovo di Lecce nel Piato tanto strepitoso, ch'egli ebbe con cotesti Tribunali, e che io vi dò nel mio *Somm. al num.* 11. Questa per lo contrario conceputa in aria tutta di Sovranità giudiziale, porta in fronte l'Augusto nome di Cesare, sottoscritta da tutto il Collaterale, e registrata negli Atti della Curia, porta seco l'ordine penale ingiunto al Vescovo di non partirsi di Napoli, segnata col nome di Niccolò Fraggianni, che è il Segretario non del Vice-Rè, ma del Regno, o del Collaterale, si spedisce per via solenne di Tribunale. Io ve ne dó l'esemplare nel mio *Somm. al num.* 12., acciocchè comprendano gli Uomini savj, se questa sia una di quelle chiamate civili, ed urbane colle quali sogliono i Prelati del Regno chiamarsi da que' Vice-Rè per trattar del servizio Reale, o pure un vero, e proprio mandato penale spedito giudizialmente dal Regio Tribunale dopo una giuridica Processura. Alla qual cosa se si aggiunge il modo della presentazione, e intimazione fatta al Vescovo, non già da persona riguardevole, o da qualche Regio Ministro, ma da uno Scrivan Criminale coll'infame compagnia di alcuni Birri, come apparisce dall' attestazione, che io vi dó nel mio *Somm. al num.* 15. conosceranno le persone sensate, quanto vi andate in vano faticando per annoverare questa chiamata fra le lettere ortatorie, o esortatorie spedite a' Vescovi.

Intimata nella guisa, che si è detto all'innocente Vescovo questa chiamata, veggendo egli poco rispettato il suo Sagro Carattere, e molto più dolente per lo dispregio recato al Vener. Tribunale del Sagramento, ravvolgendo in sua mente quelle parole: *Domine vim patior, responde pro me*, non riscrisse (come

voi per venire a capo del vostro disegno di mostrare invalida la Censura del Vescovo falsamente asserite) al Regio Collaterale, ch'egli era pronto ad ubbidire alla chiamata dopo la mutazione dell'aria, ma per quanto in quel duro frangente tra la rimembranza della sua Dignità, e la considerazione dell'oltraggio recato al suo Sagro Carattere potè raccorre il suo spirito, rispose al Vice-Rè quella lettera, che io vi dò nel mio *Somm. al num.* 13., acciocchè da essa resti confusa la vostra asservtiva: mentre in quella vedesi, che senza punto smarrirsi in quella irreparabile, e funesta procella, e senza punto scemar la mansuetudine Ecclesiastica, con tutte le significazioni di riverenza al Principe temporale si querela delle violenze fatte al suo grado, mostrandosi però tanto lontano dal volere ubbidire alla chiamata, che più tosto si protesta di voler prendersi l'esilio dalla sua Chiesa per non lasciar conculcare l'onore di Dio. Quindi veggendosi ridotto all'angustie di quel punto, in cui per difender la propria persona, e la sagra Potestà del suo Carattere, non gli rimanea altro rimedio, che quello stabilito dalle Leggi della Chiesa, ed esposto nella ragion canonica di ributtare la temporal forza colla spirituale, e trovandosi oppresso dalla irreparabil forza di un fatto permanente, che non potea consumarsi, se non con la fuga dalla sua Diocesi, necessitato a fuggire per non esporre a nuovi insulti la sua persona, e a pretermetter l'ordine giudiziale per trovarsi nelle forze di coloro, i quali non poteano nè citarsi, nè ammonirsi senza grave suo pericolo, fabbricato prima breve Processo, come costa dagli Archivj della Curia Vescovile sopra la notorietà del fatto a sola istruzione del suo animo, nell'atto del suo partire fulminò contro il Duca di Gravina, e i suoi complici, e Fantori, e contro il Tribunale di Matera quelle Censure, che sono esposte nel Cedolone, che voi industriosamente date a pezzo a pezzo nella vostra Lettera, e che io tutto intero vi presento nel mio *Somm. al num.* 14. Ed acciocchè cessiate una volta di malmenare la condotta del Vescovo, quasi, che egli precipitosamente, e senza osservare alcun'ordine canonico, e legale sia proceduto alle Censure, debbo avvertirvi, che egli per quanto in quelle circostanze far dovea fabbricò il Processo sopra la notorietà, e la pubblica voce, e fama; dal quale risultando per notorietà, e pubblicità di fatto l'aperte violenze a lui apportate dal Signor Duca, e i manifesti pregiudizj fatti da que' Tribunali all'Ecclesiastica Immunità, come costa dagli Atti del medesimo Processo esibiti nella Sagra Congregazione, fu istruito per procedere regolarmente a quelle Censure, che voi con poca giustizia tacciate d'ingiuste, e precipitose. Ma questa verità più chiaramente conosceraffi quando io nella terza mia Lettera tornerò a tener con voi proposito di questo Processo.

Questa è la vera serie del fatto, vagliato, e ripurgato da' vostri intrighi, e da' vostri equivoci, nel qual'esporre ove io oltre di quello, che forse permetta una Lettera di risposta, mi fossi distesо, se farete discreto, non vi dispiacerà la mia lunghezza, nè la mia fatica, sapendo, che com'anco disse un Scrittor favoloso: *Ciascuno dee volentieri fatigarsi in far, che la verità delle cose si conosca*. E quando pure increscesse a voi il mio lungo ragionare, so bene, che non recherà noja agli amatori del vero, i quali veggendo in questo racconto dissipate le vostre nebbie, con cui vi siete industriato occultare le vere cagioni del risentimento Ecclesiastico del Vescovo di Gravina, ove prima avessero potuto dar qualche fede alle vostre ciarle, ora confessaranno, che

*Veramente più volte appajon cose.*
*Che danno a dubitar falsa matera*
*Per le vere cagion, che son nascose.* (6.)

(6.) Dant. Purgat. cant. 22.

# Amico Cariſſimo.

SICCOME nella mia antecedente vi promiſi di riſpondere alle voſtre ragioni, e dimoſtrarvene la vanità, e l'inſuſſiſtenza, così in queſta lettera eſeguiſco puntualmente quanto in quella con voi a far m'obbligai. E poichè a parte a parte andate voi diſaminando, e impugnando il Cedolone di Monſignor Veſcovo per diſtrugger quelle giuſte, e canoniche ragioni, che l'hanno indotto a ſeparar dalla Chieſa il voſtro Signor Duca, così anderò io di mano in mano conſiderando le voſtre rifleſſioni per diſcoprirvene la leggerezza, e per diſgombrare la mente delle Perſone non bene informate di quelle falſe impreſſioni, che in loro per avventura aveſſer potuto fare i voſtri detti. *Quì biſogna riflettere*, voi dite dando principio alla voſtra Critica, *che il Veſcovo ha Scommunicato nel tempo medeſimo non meno il Signor Duca, ed il ſuo Agente, che i ſuddetti Cittadini particolari ancora ſottoponendo ad ugual pena gl'ingannatori, e gl'ingannati contro il dettame d'ogni ragione*. Ma voi con queſta rifleſſione prendete come uſa dirſi, un granchio a ſecco: conciofiacoſacchè i Cittadini ingannati, che conoſciuto l'inganno loro fatto, e il pubblico danno, che da quello ſeguir potea in pregiudizio della Comunità, e del Clero, ritrattarono il falſo mandato di Procura, non furono dal Veſcovo ſottopoſti alla Cenſura; ma bensì quelli, che conoſciuta di poi la frode, nulladimeno l'abbracciarono, e perſiſtendo nella medeſima, concorſero col falſo Procuratore ad accuſare il loro Paſtore, furon da lui, come fautori delle inique intrapreſe del Signor Duca, con eſſo ancora Scommunicati. Per la qual coſa è un mero ſofiſma quel dilemma, che voi fate, dicendo: *O la Procura fu doloſamente eſtorta, e contro il volere di chi la fece ſe n'abusò il Signor Duca per l'aſſerto ſcandaloſo ricorſo -- e non poteano da eſſo Scommunicarſi i particolari Cittadini, che in quell'abuſo non ebbero alcuna parte. O la Procura ſi fece da loro ſenza alcun dolo, e di lor volere fu fatto il ricorſo, come il Veſcovo ha tenuto per certo, avendogli nel Cedolone qualificati* principales accuſatores; *ed in tal caſo il dolo, e la frode ſognata nel Signor Duca, e nel ſuo Agente ſvaniſcono in tutto, nè ſa vederſi qual Perſonaggio poſſan' eſſi rappreſentare in queſta Tragedia*. Io veggo bene, che voi vorreſte occultare la ſtrepitoſa comparſa, che fa in queſta tragica ſcena il voſtro Signor Duca, della quale egli è non ſolamente l'Attor principale, ma l'Autore, e il Promotore. V'ingannate però, ſe vi luſingate di poterlo naſcondere con queſto voſtro Dilemma, il quale è una mera fallacia, che i Lojci direbbono di non cauſa, come cauſa, mentre voi ſupponete, che la ſottoſcrizzione della Procura ſia ſtata al Veſcovo motivo delle Cenſure, quando non quella, ma l'abuſo fatto di eſſa per le accuſe portate contro di lui al Foro laicale ne ſono ſtata la vera cagione. Quindi avviene, che quando ancora per mala ſuppoſizione voleſſe crederſi, che la Procura foſſe ſtata fatta ſenza intervenimento di frode, e con conſenſo di coloro, che la ſottoſcriſſero, e che il Veſcovo iniquamente aveſſe proibito a' Confeſſori l'aſſolverli, ſe prima non la rivocavano; contuttociò eſſendo queſto delitto Eccleſiaſtico non ſolo per ragione della Perſona, ma molto più per ragione della materia puramente ſpirituale, e riguardante l'uſo delle chiavi, il ricorſo, che color ferono contro di lui al Magiſtrato laicale accuſandolo di un delitto, che è di privatiſſima conoſcenza della Chieſa, ſarebbe a lui ſtato cagion ſufficiente di ſottoporgli alla Cenſura. Ma il fatto non è così. Anzi è coſa notoria, e provata, che la Procura fu fatta per inganno dal Signor Duca per mezzo del ſuo Agente Molinari ſottoſcrivere da que' Cittadini ſenza loro ſcienza, e ſenza loro conſenſo: che il Veſcovo non fece ſu queſto punto alcun'ordine a i Confeſſori: che la Procura da moltiſſimi fu rivocata conoſciuta la frode, da altri non fu ritrattata, e fu abuſata con valer ſene per accuſare iniquamente il loro Prelato. Egli adunque ſcomunica nel ſuo Cedolone il Signor Duca, e 'l ſuo Agente Molinari non per la Procura ma per l'abuſo, che di eſſa ferono valendoſene a promuovere il ricorſo, e l'accuſe contro di lui appreſſo i laicali Magiſtrati ſopra di coſa, che quantunque foſſe ſtata

delitto, era nulladimeno privilegiatissimo, e di solo, unico conoscimento della Chiesa, e con esso loro scomunica tutti quelli, che dopo essere stati avvertiti della frode, nulladimeno non rivocarono la Procura, ma di essa abusandosi per servire agl'interessi del Signor Duca assunsero le parti, o di Accusatori, o di Testimonj, o insieme insieme degli uni, e degli altri nella medesima Causa contro lo stesso Vescovo. Non occorre pertanto, che voi cerchiate qual figura si faccia in questa azione il Signor Duca; imperocchè egli vi fa quella figura, che fece Saulo nella lapidazione di Stefano. Non il lapido egli, ma serbò, e custodì le vesti di coloro, che il lapidavano facendo loro animo, e coraggio col suo allora falso zelo, e col suo fervore. E però dice il Sagro Testo, *che egli consenziente fù all'uccisione di quel Santissimo Levita (a)* e Santo Agostino scrive, *che Saulo per esser nelle mani di tutti coloro, che lapidavano Stefano, egli serbava le vesti di tutti: mostrando maggior fierezza nello ajutar tutti i lapidatori, che in lapidare colle sue mani (b)*. Così appunto il Signor Duca, non sottoscrisse egli la Procura, ma la fece sottoscrivere, e ne promosse la frode, e l'abuso: non accusò il Vescovo, ma fù l'Autore, e il Promotore delle accuse, e per le sue mani si mossero gli altri a lapidarlo. Egli mise a rumore il Paese, e col suo spirito si condussero gli Accusatori a calunniare il loro Pastore. Non era pertanto necessario che il Vescovo nel suo Cedolone *particolarizzasse il Signor Duca per Giudice, per Testimonio, o per cooperatore*, come voi pensate, imperocchè egli in tutti costoro era l'Autore e il motor della macchina, ed essi si muovevano come istrumenti del suo furore. Per la qual cosa è falso ciò, che voi dite, che il Vescovo *non è giunto nel Signor Duca, e nel Molinari a trovar termine alcuno da potere individuare il loro preteso delitto*: imperocchè costando per notorietà di fatto provata, che essi furono i Capi, benche l'uno all'altro, come dicesi subordinato, di tutte le macchine ordite contro il loro innocente Pastore, bastava qualificarli, come il Vescovo gli ha qualificati nel principio, e nel progresso del Cedolone, come principali Autori di ciò, che i Giudici, e i Testimonj, e gli Accusatori hanno iniquamente operato contro di lui. Non avete adunque di che dolervi, che il Signor Duca non faccia in questa Tragedia la sua comparsa: imperocchè egli ve la fa molto bene, e vi rappresenta il primo Personaggio, e il Protagonista, come dicono dell'azione. Ma passiamo alle altre vostre riflessioni.

*L'accusa criminale*, voi dite, *si dice quella in Sentenza di tutti gli Autori così Forensi, come Canonisti, che si fa contro il Reo avanti il suo Giudice competente affinchè sia punito con pena corporale, o altra proporzionata al delitto, ed in questi termini debbon certamente concorrere la qualità dl Superiore, e di Suddito, che specifica il Vescovo; e parla il Concilio di Trento*, Ma piano un poco di grazia: burlate voi, o parlate da senno? Se regge questo vostro discorso, cioè, che non possa dirsi accusa Criminale, se non quella, che si fa avanti il Giudice competente, converrà adunque dire, che Giudice competente di Cristo fosse Pilato, imperocchè le querele, e i ricorsi di delitto portati da' Giudici, e da' Principi de' Sacerdoti al Tribunal di quel Preside contro l'Innocente Redentore furono dagli Evangelisti *accuse* chiamate *(c)* e il Giudice stesso domandò conto delle accuse, che si faceano contro di lui *(d)* così pure converrebbe dire che Felice, e Festo Uomini Gentili, e Presidi di Palestina stati fossero Giudici competenti di Paolo Apostolo, giacchè le querele contro di esso portate al color Tribunale da Giudei, dal Sagro Testo son dette accuse, e i Ricorrenti chiamati sono Accusatori *(e)* Ma per non delirare con voi, bisogna quì disciorre quell'equivoco, che voi volontariamente prendete. Vero è adunque, che l'accusa criminale non perchè sia accusa Criminale, ma acciocchè legitima sia, ricerca, oltre la verità del

(a) Saulus autem erat consentiens neci ejus Act. Ap. c.7. v.60.
(b) *Vt enim esset in omnium lapidantium manibus, ipse omnium vestimenta servabat magis saviens omnes adjuvando, quam ipse suis manibus lapidando* S. August. Serm. 14. de Sanctis.
(c) Matthæi 27. v.12. *Et cum accusaretur a Principibus Sacerdotum, & Senioribus nihil respondit.* Marc. 15: v.3. *Et accusabant eum Summi Sacerdotes in multis.*
(d) Ioannis 18. v.29. *Quam accusationem affertis adversus hominem istum?*
(e) Act. 24. v.8. & 25. vers. 11. & 18.

de' delitto, la competenza del Foro, e i termini di Superiore, e di Suddito. Ma non per questo non sarà accusa Criminale quella relazione, o esposizione di maleficio, che si porta solennemente, e pubblicamente al Tribunale de' pubblici Giurisdicenti, acciocchè proporzionatamente venga punito il Delinquente, ancorchè manchi la competenza del Foro, e in conseguenza li termini di Superiore, e di Sudito. Essa sarà bene iniqua, sarà ingiusta, ma non lasciarà per questo di essere accusa criminale, per la quale basta, che sia esposizion di delitto fatta al Giudice con solennità acciocchè egli lo vendichi, come il vostro Duareno vi può insegnare (f), e potrete anche apprenderlo da Cicerone, il quale non più richiede nell'accusa, se non che ella ricerchi delitto per provarlo con argomenti, e confermarlo con Testimonj in pena di alcun' (g) Uomo. Si bene dite voi: *Ma niuna di tali cose puo applicarsi al caso nostro, nè passò mai per la mente de' Denuncianti, o de' Regj Ministri. Onde nelle riferite parole s'incontra una notoria falsità di fatto, da cui non puo scusarsi con sua buona pace il Vescovo, avendo egli nelle sue mani la lettera scrittagli dal Signor Delegato della Real Giurisdizione, dalla quale chiaramente apparisce tutto l'opposto, poichè sol contiene la medesima un semplice ricorso fatto al Principe dagli Autori della Procura inabilitati a potersi confessare, che fu con essa insinuato al Vescovo, esortandolo a nome di Sua Eccellenza ad abolir quell'attentato de' Confessori.*

Se non m'ingannano tutte le cose, voi certamente vorrete dire, che il ricorso fatto a i Regj Tribunali, e a' Laici Magistrati contro del Vescovo non può vestir le ragioni di accusa criminale, perchè non fu portato con intendimento, & ad effetto, che il Vescovo punito fosse, ne fu presa giuridica conoscenza sopra i capi presentati nello stesso ricorso. E tutto ciò pretendente ricavare dalla lettera del Delegato della Regia Giurisdizione, nella quale ordinava, che rivocasse quel cotal' ordine, che supponevasi dato dallo stesso Vescovo a' Confessori stimandolo ingiusto, e offensivo de' diritti della Regale Giurisdizione. Quindi conchiudete, che mancando a questo ricorso questi due atti, gli manchi l'essere di Criminale accusa. Ma come che questi due atti non si raccolgano espressamente dalla accennata lettera del Delegato, si manifestano però assai chiaramente nella giudizial processura fabbricata nel Tribunale di Matera, dove il Procurator Morrone fece solennemente, e pubblicamente le parti d'Attore somministrando le notizie sopra i Capi delle accuse, e inducendo i nomi de' i Testimonj, dove quella Udienza eseguì le parti di Giudice citando pubblicamente in forma solenne ed esaminando in *Aula plena* i Testimonj, ricevendone le Deposizioni, e le sottoscrizioni: e si manifestano ancora nell'ordine, o mandato penale spedito dal Collaterale per via di Tribunale al medesimo Vescovo, che si conferisse in Napoli, e di là non si partisse, fatto a lui giudizialmente intimare da i Ministri della Corte, come a Reo convinto di grave delitto farebbesi. Ma facciamoci più d'appresso con questo argumento, e fingiamo esser vero ció, che é falsissimo, che la Procura fosse stata, senza intervenimento d'inganno fatta con pieno consenso de' Cittadini, che la soscrissero, e che il Vescovo per un mero sospetto, che in quella potesse trattarsi cosa, che pregiudicasse alla sua lite introdotta nella Regia Camera intorno alle Franchigie de' suoi Cherici, ordinasse a' Confessori, che non assolvessero que' Cittadini, se prima il mandato non rivocavano. Questo è quello, che voi falsamente supponete, e che come certa, e indubitata cosa al Mondo spacciate *nel §. Insorto*. Or ditemi per vostra fè: un atto così irregolare in un Prelato della Chiesa, il credete voi delitto grave, o leggero? Se leggero, perche dunque qualificarlo con note sì nere d'ingiustizia, di scandalo, e di lesione della Giurisdizione Regale? Se poi il riputate grave, come certamente dovrebbe giudicarsi un' abuso sì enorme del Sagro poter delle Chiavi, convien dunque dire, che il Ricorso fatto al Regio Tribunale contro il Vescovo riguardasse grave misfatto, e gravemente punibile. Or vi domando io, per qual fine fu egli fatto questo ricorso? non già cred'io per pascer la curiosità

[f] *Accusatio est maleficii alicujus apud Iudicem delatio ad vindictam publicam solemniter facta.* Duar. 1. disput. Anniver. cap. 38.
[g] *Accusatio crimen desiderat hominem ut notet, argumento probet, teste confirmet* Cicero pro Coelio.

sità de' Regj Ministri, quasiche sfaccendati nell'abbondanza dell'ozio, vaghi fossero di ascoltar novelle. Mi direte, che fu fatto per ottenere qualcun rimedio alle esorbitanze del Vescovo. Due rimedj però quì poteansi cercare, l'uno della pena, l'altro dell'ammonizione, se quel della pena fu cercato, adunque il ricorso, e la querela furon fatti affinchè il Vescovo dal Laico Tribunale punito fosse, e in conseguenza ebbero la condizione di Criminale accusa. Se poi il rimedio dell'ammonizione cercossi, già il Delegato della Reale Giurisdizione eseguì le parti di ammonitore in quella lettera, che voi non vi vergognate di addurre nel vostro Sommario; e ammonì quel Prelato in maniera forse anche più risentita di quella converrebbe ad un Laico verso di un'Ecclesiastico, ad un Ministro di un Principe verso un Ministro di Dio; che se egli rappresentava da lungi la persona del suo Temporale Sovrano, dovea ricordarsi, che il Vescovo rappresentava da vicino la Persona del figliuolo di Dio. Ma tuttavia il Vescovo non fece frutto di quella lettera ortatoria del Delegato, e non tolse, come voi dite, a i Confessori l'impedimento di assolvere. Che si pensò adunque di fare colle accuse prodotte, o come voi volete colle querele, e colle doglianze portate al Tribunale di Matera. Impetrare dal Magistrato Laico qualche altra ammonizione al Vescovo? Non credo, possa cadervi in pensiero somigliante parere. Confessatela giusta, e dite pure, che si pensò a farlo punire, e questo intendimento, che ebbero i suoi Accusatori fu poi confermato dall'esito di quella Processura, dalla quale ne risultó quell'ordin penale del Collaterale, che io vi ho spiegato nella mia prima lettera, presentato, ed intimato a quel Prelato con una circostanza di fatto del tutto giudiziale, e del tutto ignominiosa alla Sagrata sua Dignità. Essendo così, non potrete voi ora negare, che fosse il Vescovo criminalmente accusato, e quello, che dee fare orrore ad ogni buon Cristiano, accusato di grave delitto in materia puramente spirituale, sopra di cui quando anche il Vescovo fosse stato Reo, siccome era innocente, non poteano senza sagrilegio gli Uomini Laici, e profani prendere conoscenza. Da tutto ció chiaramente apparisce non incontrarsi nel Cedolone *falsità notoria di fatto*, da cui non possa il Vescovo scusarsi, ma rinvenirsi bensì nel vostro discorso manifesta conntradizione, da cui non puo scusarvi, se non l'ardore di quella passione, che vi fa travedere. Ma seguitiamo pure il vostro ragionamento.

*Ciascheduno di questi due atti*, così voi proseguite, *siccome con evidenza è impossibile attribuirsi alla pretesa criminàle accusa, così non puo dirsi illecito, nè vietato da Legge alcuna, anzi ha per se tutta l'assistenza della ragion Canonica. Il Concilio Toletano 9. dell'anno 655. non solo accorda a', privati Laici la facoltà d'esortar gli Ecclesiastici, anche per motivo di qualche loro privato interesse; ma assai più ampla facoltà intorno a ciò concede a' Magistrati, ed a' Sourani, attesochè nel suo Canone 34. riferito da Graziano nel Decreto Can. filijs 16. quæst.7. si dispone, che i Congiunti del Fondator d'una Chiesa veggendo i Beni della medesima defraudati da Sacerdoti* -- Aut commonitionis honestæ conventione compescant, aut Episcopo, vel Judici corrigenda denuncient. Quod si talia Episcopus agere tentet Metropolitano ejus hæc insinuare procurent. Si autem Metropolitanus talia gerat, Regis hæc auribus intimare non differant. *Il Concilio di Magonza tenuto nell' 813. sotto l'Imperio di Carlo Magno, stabilì, che i Tonsurati, ed ascritti al Clero prima dell'età legitima senza il consenso de' Genitori, o dopo di essa per forza usata loro, in tal'atto debbano rimanere in quello stato sempre, che* intra annum non reclamaverint ad Principem, ad proprium Episcopum aut ad Missum Dominicum -- *La qual conciliar disposizione la veggiamo riferita nel corpo medesimo delle Decretali compilate sotto Gregorio nel Titolo* De Regularibus cap.2. *sopra di ciò puo vedersi il Gonzalez per non dare orecchio alla Glossa, che tenta d'applicare al Papa la parola* Principem *con istranissima interpretazione, di cui giustamente non osò d'avvalersi lo stesso Fagnano nel Commento di quel Capitolo* -- Molte cose voi quì confondete, le quali comecchè non conferiscano punto al vostro intento, hanno tuttavia bisogno di distinzione, acciocchè dalle Persone non bene istruite delle materie Ecclesiastiche non sieno intese in quel senso men retto, in cui da voi s'intendono. E' necessario adunque avvertire, che altro è l'ammonire, e il correggere a titolo di fraterna correzione, altro il far questo

a ri-

a riguardo della Potestà, che Uomo abbia sopra altr'Uomo. Il primo nasce dalla carità, ed ha per fine l'emenda del Delinquente; l'altro sorge dall'auttorità, e mira alla punizione del Colpevole. Nel primo modo fassi lecita l'ammonizione, e la correzione non solo agli eguali verso gli eguali, ma ancora, ove ne giovi sperar profitto, agl'Inferiori verso i Superiori, a i Sudditi verso il loro Principe, e in questa guisa è lecito a i Laici non solo Principi, ma ancora privati ammonir tal volta con riverente maniera gli Ecclesiastici de' loro difetti. Egli è d'uopo però, che nell'eseguire questa ammonizione serbino le leggi della carità Cristiana prescritta dall'Evangelio, e particolarmente, che l'ammonizione sia segreta, acciocchè da essa non ne ritorni confusione, o discredito al Prelato corretto, e non ne sorga scandalo ne' Popoli alla sua cura commessi. Nè perche a' Principi appartenga l'officio di difendere, come suoi Avvocati la Chiesa, è lecito loro trascendere nell'ammonizione degl'Ecclesiastici le misure prescritte dall'Evangelio, o dalle Sagre Leggi. Imperocchè quest'officio, come appresso vi faró vedere, non da loro alcuna potestà sopra la Chiesa, e sopra i Prelati di essa.

Ora ciò supposto, come cosa certissima, domando a voi: vi par'egli, che serbassero le leggi della carità, e l'ordine della cristiana ammonizione, o il Sig. Duca nel cercare, che il Vescovo di Gravina fosse ammonito dal Principe, o il Regio Collateral Consiglio nell'ammonirlo di un difetto, il quale ove ancor fosse stato vero, non era delitto civile, e contro le pubbliche leggi, e di cui, secondo il senso di alcuni appassionati Realisti andasse esente dalla cognizione de' Civili Magistrati per sola immunità, come essi asseriscono conceduta da' Principi, ma delitto Ecclesiastico contro le Sagre Leggi della Chiesa, e del Ministero Sacerdotale, di cui, trattone alcun Scrittore condannato, e di empia dottrina, non vi ha chi non ammetta esenzione dal conoscimento laicale per Divina ragione? Diavisi pure ció, che senza ragione asserite, che l'informazion presa dal Tribunal di Matera non fosse giuridica processura; ma in quel suonar di tromba, che si fece in Grauina che si citauano i Testimonj a depor contro il proprio Vescouo, in quell'intitolarsi la causa di delitti di un Pastor di Anime, in quel riceuersi pubblicamente, e come voi volete collegialmente da una Udienza Rotale le deposizioni contro vn Prelato della Chiesa, vi pare, che custodite fussero le sante Leggi della cristiana ammonizione? Quel farsi presentare, ed intimare pubblicamente da un Regio Tribunale per via di un Seminotajo con alcuni vili Ministri un comando penale ad un Vescovo, che venga alla presenza del Magistrato Laicale, e non si parta dalla Città dove si chiama senza licenza di esso; vi par'atto di cristiana ammonizione, nel quale e si procurasse l'emenda del Delinquente, e insieme si provvedesse all'indennità del suo onore, della sua fama, della sua Dignità? Vi pare, che in quest'atto eseguisse il Principe con un Prelato Ecclesiastico solamente difettoso, come pretendevasi, nel Ministero Sacerdotale, vi sembra dico, che eseguisse il Principe le parti della cristiana fraterna correzione, ed ammonizione Evangelica? Vi dò tempo, e comodo, quanto volete a rispondermi, e in tanto io risponderò a' Canoni, che fuor di proposito allegate.

E primieramente il Canone XXXIV. del Concilio Toletano IX. dell'anno DCLV. o non fa al caso nostro, o facendo, è tutto contro di voi. Stimarono bene i Padri di quel Sinodo per impedire le frodi degli Ecclesiastici circa i beni dati alle Chiese di dar facoltà a i Fondatori, o di ammonire per loro stessi i Cherici in tale affare delinquenti, o di ricorrere ordinatamente al Vescovo, e al Metropolitano, o quando ció non giovasse, di farne rappresentanza al Re. Questo è vero; Ma il ricorso a' Laici da quel Concilio permesso cade sopra cosa concernente i temporali beni lasciati alla Chiesa, ed è permesso solamente a' Fondatori per la convenevol premura di veder bene adempiute le pie loro disposizioni. Mi avete ora a trovar voi Concilio Generale, o Nazionale, che permetta a tutti i Laici, e in tutte le materie di ricorrere al Principe contro i Vescovi, e dirò, che il Canone allegato fa al caso vostro: anzi di più voglio concedervi l'istesso, se mi trovate o Canone di Concilio, o Decreto di Pontefice, o Sentenza di Padre, o Costituzione di Principe, dove parlandosi di questi richiami non venga detestato, come sacrilego, e come ingiusto il ricorso fatto al Principe Laico contro gli Eccle-

sia-

fiaftici in materia puramente fpirituale riguardante, o la Religione, o il Miniftero Sacerdotale. In fecondo luogo. Il Concilio Toletano non dà facoltà a i Laici di ricorrere immediatamente al Re contro il Vefcovo, ma vuole, che prima ricorrino al Metropolitano, e al Re folamente in cafo, che il Metropolitano o correggere non voleffe la mala amminiftrazione del Vefcovo, o foffe egli nel medefimo difetto mancante. Ma avendo il voftro Signor Duca portate immediatamente le fue querele contro Il Prelato di Gravina al Laico Tribunale di Napoli, potendo per la vicinanza del luogo, portarle ad altri Superiori Ecclefiaftici o in Roma, o in Napoli fteffa, non puó giuftificare il fuo ricorfo con quefto Canone. Ma per farvi vedere, quanto fia fiacco il voftro raziocinio, bifogna dar forma al voftro difcorfo, e argumentar così; il Concilio di Toledo dà facoltà a' Laici di quella Provincia Fondatori delle Chiefe di ricorrere a i Prelati Ecclefiaftici, e poi al Re (quando quefti non proveggano, o fieno effi difettofi) contra i Vefcovi frodatori de' Beni lafciati alle Chiefe: Adunque è lecito in tutti i luoghi, e a tutti i Laici, e per qualunque materia ricorrere immediatamente al Principe contro il Vefcovo. Se vi par legitima quefta confeguenza col medefimo Canone potrefte giuftificare i ricorfi, che fi faceffero immediatamente al Principe contro un Vefcovo, che difettuofo foffe in materia di Religione, o di Sagramenti, o di altra Sagra, e Spirituale cofa, acciocchè egli lo correggeffe, e infegnaffe a lui la fana dottrina facendofi Maeftro della Chiefa, e de' Sacerdoti. In terzo luogo non dice già quel Canone, che fi faccia ricorfo al Re, acciocchè egli fteffo provveda, proceda, e punifca (come ha pretefo il voftro Signor Duca, che fi faceffe dal Collaterale contra al Vefcovo), ma dice folo: *Regis hæc auribus intimare non differant*; il che pare, che fignifichi una privata efpofizione da farfi al Re per impetrare i di lui officj, ed infinuazioni appreffo del Vefcovo, o del Metropolitano a fine di invitargli a dare effi il conveniente provvedimento, e riparo.

Intorno poi al Concilio di Magonza tenuto nell'anno MCCCXIII. vi debbo avertire, che le parole, che voi adducete. *Intra annum non reclamaverint ad Principem, ad proprium Epifcopum, aut ad Miffum Dominicum.* Non fi trovano in effo: e voi forfe ció fapendo, avvedutamente vi fiete aftenuto dal citare il Canone, imperocchè in cinquantafei Canoni di quel Sinodo non fi trova mezza parola di quelle, che voi adducete: anzi nel Canone 23. ordinandofi, che i Cherici tonfurati contro lor voglia rimangono in quello ftato, e proibendofi, che in avvenire niuno fenza fua volontà alla Cherical Milizia fi afcriua, nulla fi dice del ricorfo al Principe, o al proprio Vefcovo, (b) Nè quefta difpofizione adunque, che voi dite, nè quelle parole, che voi allegate, trovanfi in quefto Concilio. Ben vero peró è, che l'une, e l'altre rivengonfi nelle Decretali di Gregorio IX. al titolo *de Regularibus* cap. 2., e vengono attribuite al Concilio di Magonza; ma i Compilatori delle Decretali forfe lafciaronfi ingannare dagli atti interpolati di quefto Sinodo riferiti da i due famofi Raccoglitori di Decreti Burcardo, e Ivone di Chartres, (i) da i quali raccolfe ancora le ifteffe parole il Gonzalez: ma negli atti finceri di quel Concilio dati alla luce dall'erudito Jacopo Sirmondo, e riportati poi nelle loro raccolte de i Concilj da i due celebri Raccoglitori Filippo Labbè, e Giovanni Arduino non fi rinvengano altrimenti, come voi potrete vedere rivolgendo i Tomi de' Concilj raccolti da quefti Scrittori: Onde il Gonzalez nel terzo libro delle Decret. nel cap. 2. fotto il titolo *del Regul.* citando il 20. Canone del Concilio di Magonza fortemente fi abbaglia, attefochè nel Canone ventefimo di quel Concilio di tutto altro fi parla fuorchè de' Cherici

Ton-

(b) *De Clericis verò hoc ftatuimus, ut hi, qui hactenus inventi funt, fivè in Canonico, fivè in Monachico Ordine Tonfurati fine eorum voluntate, fi liberi fint, ut ita permaneant, & deinceps cavendum, ut nullus tondeatur fine legitima ætate, & fpontanea voluntate, vel cum licentia Domini fui.* Concil. Mogunt. can. 23.

(i) Burcardus lib. 9. Decret. cap. 3. Ivo Carnotenfis par. 7. Decret. cap. 26.

Tonfurati contro lor voglia, o contro la volontà de' loro Genitori, per la qual cofa rimangono inutili quelle belle rifleffioni, che voi fate fopra la Glofa intorno alla ftrana interpetrazione, che ella fa della parola *ad Principem*. Ma per non piatire con voi sù quefto punto, volendovi anco concedere, che il Canone da voi addotto fia del Concilio di Magonza, o che non effendo di quel Sinodo, ottenga nondimeno autorità, come quello, che fembra fia ftato adottato nel nuovo Diritto canonico fpofto, e contenuto nelle Gregoriane (la qual cofa per altro io fo, che Voi non accordarefte a me) niente tuttavia potete da effo raccorre, che cada in acconcio di ciò, che provar volete. Se ad un Padre, contro cui volontà venga tonfurato un figliuolo, è permeffo di richiamarfene al Principe dentro il termine di un'anno, il quale fcorfo, perde il diritto fopra il figliuolo, può adunque da quefto inferirfi, che venga permeffo, e rendafi lecito a chi che fia di ricorrere al Principe, fempre che voglia contro i Vefcovi, anche per cofe, che eccedono e la poteftà, e la conofcenza de' Laici? Se quefto è argumentare, io non fo intendere, che cofa farà delirare. E non vedete voi, che in quefto Canone fi parla di figliuoli in grado di minorità, e totalmente dipendenti dalla poteftà del Padre, e tonfurati avanti l'età legitima, come con tutti i Canonifti fpiega dottamente il Gonzalez nel luogo citato? Non vedete voi, che la facoltà conceduta al Padre di poterne far richiamo dentro il termine d'un'anno vien'a lui permeffa a folo fine di dichiarare la fua volontà? e che perciò paffato il termine prefiffo, non ha più tempo di ripetere il figliuolo, perche fi prefume, che egli abbia confentito nella di lui tonfurazione, come dal medefimo Gonzalez nello fteffo luogo potete apprendere, fenza addurvi il Felino, e molti altri più antichi, e meno eruditi Canonifti. E fe poi tutte quefte cofe voi vedete, dovete ancora accordarmi, che il richiamo di quefto Padre ad altro non fi riduca, che ad una femplice proteftà dichiarativa del fuo diffenfo, la quale acciocchè abbia vigore, non folo appreffo il Principe, ma bafta, che fi faccia innanti a qualfivoglia Giudice, o Cherico, o Laico, anzi appreffo a qualfivoglia Notajo. Or da tutto quefto, come potete voi dedur cofa, che bafti a giuftificar' il ricorfo del Signor Duca contro il Vefcovo di Gravina? Ma veggiamo fe la potete dedurre da quello, che appreffo dite:

*L'Imperador Ludovico Pio*, voi feguitate, *nel Capitolare dell'anno* 832. *parlando a' Vefcovi del fuo Imperio dopo aver loro efpofta la fpecial cura da Dio datagli della Santa Chiefa, e del Regno non ebbe punto riparo di chiaramente dire a' medefimi* (Ego omnium veftrum admonitor effe debeo) *come fi legge nel fecondo libro de' Capitolari. Nè furon mai tali efpreffioni riputate aliene dal giufto, anzi ampiamente approvate in tanti Concilj di quell'età, efpecialmente nel Concilio II. di Aquifgrano dell'* 836. *nella cui Prefazione fpiegaronfi apertamente i Vefcovi di riconofcere nella perfona dello fteffo Sovrano ad efempio di Carlo Magno fuo Padre*, (Devotiffimum à Domino electum, atque conftitutum admonitorem) *e per ultimo i Moralifti medefimi più impegnati all'ingrandimento dell'Ecclefiaftica Immunità non incontrarono alcun ritegno nell'infegnarci*, (Principibus fæcularibus licitum effe admonere Iudicem Ecclefiafticum de neglecta, vel iniquè adminiftrata Iuftitia) *come tra gli altri fcrive il Bonaccina tom.*3. *difput.*1. *q.*15. *n.*8.

Già di fopra vi hò fpiegato in qual fenfo poffano i Principi Laici ammonir gli Ecclefiaftici difettuofi nel loro miniftero, ma poichè voi delle cofe defcritte, ed onefte non fiete pago, e qui fpargete alcune maffime poco fane, colle quali volete far credere, che i Principi Laici quafi per ragion Divina fovraftino alla Chiefa, è neceffario perciò, che io vi faccia conofcere, che voi andate errato dal vero, e che, per non accaggionarvi graviffimo errore, convien, che io chiami in voftra difefa la poca intelligenza delle cofe, che voi trattate. Sappiate, adunque, che a i Principi Laici non è altrimenti da Dio commeffa la cura di reggere, e governare la Chiefa, e molto meno di fopraftare a' fuoi Prelati, ma ad effi è folamente ingiunto il debito di difenderla, e di proteggerla, e come fuoi Avvocati, e Defenfori di mantenere i fuoi diritti, i fuoi privilegj, le fue efenzioni. Del rimanente la cura di governar la Chiefa è commeffa a' Sacerdoti, ficcome a' Principi è ingiunto il carico di reggere la Republica. A quelli appartiene il reggimento delle fpirituali, ed Ecclefiaftiche cofe, a quefti il governo delle tem-

porali, e terrene. (*l*) Ma tuttavia ficcome non fi nega, che quel vincolo di carità, e di Religione, che dee infieme ftringere quefte due poteftadi, e fare, che la terrena, e temporale ferva di prefidio, e di difefa alla Ecclefiaftica, e Spirituale, (*m*) renda talvolta lecito a i Principi del fecolo l'ammonir criftianamente i Prelati della Chiefa; così dee confeffarfi, che l'obbligo ingiunto a' Sacerdoti di proccurare l'eterna falute de' Regj, delle cui Anime debbono effi render conto nel Divin Giudizio, fa loro non pur lecito, ma anche debito il riprendere i Principi Laici di lor difetti: (*n*) e quello, che poffono quefti talvolta oneftamente fare per officio di Avocazia co' Prelati Ecclefiaftici, debbono fovente quefti praticar con effo loro per diritto di lor poteftà, e per obbligo commeffo da Dio alla loro cura. Di quefta verità, di cui ne fon piene le opere de' SS. Padri, ne refe ancora ampliffima teftimonianza il Concilio di Toul celebrato l'anno 859. da i Vefcovi di dodici Provincie, effendo in effo prefente Carlo Calvo con Lodovico, e Carlo fuoi nipoti, ed entrambi Regi, dove nel fecondo Canone fi dice, appartenere al Sagro Miniftero de' Vefcovi il governare, e il correggere non meno i Regi, e i Grandi del Regno, che gli altri Popoli alla lor cura commeffi. (*o*) E il medefimo Carlo Calvo eccitò i Prelati della Chiefa ad ammonirlo, fe in alcuna cofa trafcorreffe, che aveffe bifogno di ammenda, acciocchè foffe da lui corretta, come fi ha da i Capitoli, che fatti in diverfe Raunanze furono confermati nel Concilio di Meaux l'anno 845. (*p*) Ma non effendo quì luogo opportuno di fporre alla diftefa quefta materia, mi contenterò folamente di dirvi, che voi malamente vi abufate del termine *di ammonire* ufato da Ludovico Pio ne' fuoi Capitolari, e comprovato poi dal Concilio di Aquifgrano, penfando, che ciò voglia fignificare, appartenere a' Principi Laici per diritto di lor poteftà la correzione de i difetti degli Ecclefiaftici, ficchè fi faccia lecito a chi che fia di ricorrere al Sovrano contro di effi, acciocchè li riprenda di loro mancanze. Ma ftraniffima al certo, e lontaniffima dal vero è una sì fatta intelligenza di quella parola: imperocchè altro in verità non voleano indicare que' Principi, fe non che appartenendo ad effi non meno la cura del Regno, che la difefa, e la protezion della Chiefa, e dovendo proccurare, e promuovere così il vantaggio di quello, come il decoro di quefta, potevano ancora effi fuggerire, e proporre a i Prelati Ecclefiaftici, che in quel tempo amminiftravano ancor la Repubblica quelle regole, ch'effi ftimavano opportune al confeguimento di quefti fini: e quefto è quell'ammonire, fopra cui voi fondate un'articolo di prova da giuftificare i ricorfi fatti a i Laici Magiftrati contro i Vefcovi, acciocchè fieno da quelli perfonalmente riprefi

(*l*) Hofius Epifc. Corduben. epift. ad Conftant. Imper. apud Athanaf. epift. ad folit. vit. ag. *Ne te mifceas Ecclesiafticis, neque nobis in hoc genere pracipe. Tibi Deus Imperium commisit, nobis quae funt Ecclesiae concredidit, & quemadmodum, qui tuum Imperium occultis conatibus invadit, contradicit Ordinationi Divinae, ita & tu cave, ne, quae funt Ecclesiae ad te trahens, magno crimini obnoxius fias.*

Gelafius epift. ad Anaft. Imper. *Duo quippe funt Imperator Augufte, quibus mundus hic regitur; auctoritas Sacra Pontificum, & Regalis Poteftas, in quibus tanto gravius eft pondus Sacerdotum quanto etiam pro ipsis Regibus Domino in Divino reddituri funt examine rationem.*

Gregorius II. epift. ad Leon. Imper. ante feptimæ Synodi acta. *Idcirco Ecclesiis praefecti funt Pontifices, a Reipublicae negotiis abftinentes, ut Imperatores similiter ab Ecclesiafticis abftineant, & quae sibi commiffa funt capeffant.*

Stephanus VI. epift. ad Bafil. Imper. *Datum eft tibi, ut Juftitiam miniftres fubditis tuis: Hęc eft pracipua cura Principatus tui, Gregis verò cura nobis commiffa eft tanto praeftantior quanto diftant a cælo ea, quae in terra funt.*

(*m*) S. Leo M. epift. 81. ad Leon. Imper. *Debes incunctantèr advertere Regiam poteftatem tibi non folum ad Mundi regimen, fed etiam maximè ad Ecclesię praesidium effe collatam.*

(*n*) Facundus Hermianenfis Africæ Epifc. lib. 12. cap. 5. *Si Principes non alieni funt a Populo Dei, & pro ipsis quoque offertur Sacrificium, Sacerdotes etiam ipforum peccata portent neceffe eft, & ideo nec temeritati, nec arrogantiae deputetur, si Sacerdos etiam Principem peccare prohibeat, humanus enim fermo eft, & omni acceptione dignus dicentis, non aggraves onus meum, quod fufcepi pro tua falute portandum. Non eft aliud cum dicit cuiquam Sacerdos: Noli peccare, quam si dicat: farcinam quam pro te fuftineo, noli gravare. Ac per hoc si Princeps quoque pro fuis peccatis intercefforem vult habere Sacerdotem, etiam in fuis peccatis caftigatorem ferre non dedignetur.*

(*o*) *Epifcopi fecundum illorum minifterium, & facram authoritatem uniti sint, & mutuo consilio, atque auxilio Reges, Regnorumque Primores, atque Populum sibi commiffum in Domino regant, & corrigant.* Conc. Tullenfe prim. can. 2. apud Harduinum tom. 5. Concil. pag. 485.

(*p*) *Et si fortè fubreptum nobis quidpiam, ut homini fuerit, competenter, & fideliter, prout fublimitati Regiae convenit, & neceffitatibus fubjectorum expedit, ut hoc rationabiliter corrigatur veftra fidelis devotio admonere curabit.* Concil. Meld. can. 5. apud Harduinum tom. 4. concil. pag. 1481.

presi de' loro mancamenti; ma v'ingannate a partito. Conciosiacosachè quell' *ammonire* non importava alcuna riprension personale, ma una generale esortazione, un salubre ricordo, ed un pio eccitamento al comun bene della Repubblica, e della Chiesa, nè cadeva sopra le persone, ma sopra le cose, che avendo bisogno di migliorarsi. Tutto ciò avereste voi potuto imparare dallo stesso Capitolare, che voi citate, dal quale intendereste in qual senso, e per qual ragione asserisce quel Principe, che egli dovea essere ammonitore de' Vescovi, cioè, perche essendo egli, come Principe Catolico tenuto non meno alla difesa della Chiesa, che al governo dello stato, dovea proccurare con egual studio così l'esaltazione, e l'onore di quella, come la pace, e la giustizia di questo, (q) ed esortar' i Vescovi, che in quell'età erano ugualmente occupati negli affari del Regno, che nella cura della Chiesa (r) a confermare co' loro voti, e a promuovere col loro zelo l'esecuzione di quelle Regole, che esso lor suggeriva per comun vantaggio della Repubblica, e della Chiesa. Per queste ragioni ancora non ebbero difficoltà i Padri del Concilio Secondo di Aquisgrano di chiamare *Ammonitore* l'istesso Imperador Lodovico Pio: conciosiacosacchè avendo quel Principe mandati a quella Sagra Adunanza trè Capitoli, acciocchè fossero da i Padri discussi (s), ne' quali Capitoli trattandosi delle due Potestadi Sacerdotale, e Imperiale (t) conteneansi non pur materie appartenenti al buon regolamento della Ecclesiastica Disciplina, e alla vita onesta de' Cherici, ma spettanti ancora al reggimento dello stato, e alla persona stessa del Rè, de' suoi Figliuoli, e de' suoi Ministri; (u) perciò vollero que' Padri chiamarlo *Ammonitore*, come quello, che si era preso cura, e pensiero ad esempio de' suoi Maggiori, di suggerire, e ricordar loro quelle cose, che al comun bene, e riposo della Chiesa, e del Regno, egli stimava, che giovar potessero, acciocchè fossero da loro disaminate, e colla loro sentenza confermate, e stabilite, come leggi dello stato. E se voi aveste veduti gli Atti di questo Sinodo, avereste ancora osservata la libertà Sacerdotale congiunta alla riverenza, colla quale que' Padri espongono all'Imperadore l'esenzione, che deesi alla Dignità Sacerdotale dai giudizj, e dalla conoscenza, e da' Tribunali de' Magistrati, e de' Principi Laici, adducendo in questo proposito, e l'esempio, e la dichiarazione del Gran Constantino. (x) Ma a voi basta di strappare una paroletta in quà, e in là, senza badare, se faccia, o nò al vostro intento, anzi se dal luogo, onde voi la staccate, si trovi cosa, che distrugga il vostro intento: purche vi riesca, chiamate al vostro partito il credulo, e ignorante vulgo. Ma acciocchè voi non mi venghiate più incontro nè co i Capitolari de i Rè di Francia, nè con certe espressioni, che in essi si trovano, stimo bene di avvertirvi, che per molti secoli, e particolarmente sotto gl'Imperadori Franchi della stirpe di Carlo Magno, i Vescovi nelle Provincie dell'Imperio, e singolarmente in Francia, amministravano in un colla Chiesa ancor la Repubblica: essi componevano il Senato del Principe, per le loro mani passavano gli affari più importanti dello stato, e le pubbliche deliberazioni si risolvevano col lor consiglio. Della qual cosa non occorre da' pellegrini, e poco conosciuti Scrittori cercarne i documenti, ma basta solo dare un'occhiata all'opere del Tommasini ormai trite per le mani di tutti. Quindi siccome per quel vincolo di concordia, che stringeva allora col Sacerdozio l'Imperio, erano ammessi gli Ecclesiastici al governo dello stato, in guisache terminavano anch'essi le liti civili de' Laici, le quali erano di considerazione de' Magistrati Secolari, ed i loro giudizj aveano



[q] *Ut defensio, & exaltatio S. Dei Ecclesiæ, & Servorum illius congruus maneat, & pax, & justitia in omni generalitate Populi nostri conservetur: In his quippe maximè studere, & de his omnibus placitis, quæ vobiscum Deo auxiliante, habituri sumus, vos admonere optamus sicuti debitores sumus.* Capit. Ludovici Pii cap.2. apud Harduin. tom.4. concil. pag. 250.

(r) *Et quoniam Episcopi, qui in nostris, & suis, & communibus Ecclesiæ, atque totius Regni necessitatibus occupati sunt &c* Capit. Carlomanni apud Vernis Palatium anno 834. In Capitul. Caroli Calvi ex editione Iacobi Sirmondi.

(s) *Revolutis igitur a vestra nobis benignissima devotione collatis tribus Capitulis idest, ut ventilentur.* Concil. Aquisgranen. 11. in Præfat.

[t] *Primo visum est normam universæ Religionis, atque Ecclesiasticæ Disciplinæ in duabus consistere Personis Pontificali videlicet, & Imperiali.* Ibi.

[u] *De Persona Regis filiorumque ejus, & Ministrorum.* Concil. Aquisgranen. II. cap.3.

(x) Vide Concil. Aquisgr. II. cap.3. can.5. apud Harduinum tom.4. concil. pag.1401.

vigore d'irrevocabil sentenza (Privilegio, ch'essendo stato conceduto a i Vescovi dal Gran Constantino, fu poi confermato in amplissima forma da Carlo Magno); (y) così per la stessa ragion di armonia i Prelati della Chiesa permettevano, che i Principi avessero qualche ingerenza negli affari Ecclesiastici, in quella parte però solamente, che riguarda l'esterior disciplina de' Cherici, con suggerire, e propor quelle regole, che alla conservazione di essa stimavano conducenti, delle quali regole confermate poi, e stabilite da' Vescovi ne' Concilj, o in altre adunanze sono composti i Capitolari, in cui per altro si veggono ancora molte leggi al buono, e giusto governo dello stato appartenenti, che similmente suggerite, o proposte da' Principi erano confermate, e stabilite da' Vescovi nelle loro Raunanze. Tutto questo io ho voluto dirvi, acciocchè intendiate in qual senso, e per qual ragione i Principi allora dicevansi *Ammonitori* degli Ecclesiastici, e non come voi credete, perche a quelli fosse lecito ricorrersi contro di questi, acciocchè da loro corretti fossero: e sappiate ancora, che gli Ecclesiastici erano anch'essi *Ammonitori* de' Principi, senza che da questo ne succeda in vostra sentenza, che possano i Sudditi richiamarsi a' Vescovi contro i Sovrani. Per quello poi, che riguarda l'autorità del Bonaccina, che voi allegate in prova di questo vostro *ammonire*; ella niente più conchiude di quello, che tutti confessano: cioè, che non pure a i Principi, ma ancora a qualsivoglià Laico privato sia lecito avvertir gli Ecclesiastici della giustizia malamente da loro amministrata, e di qualsivoglia altro difetto, purche si serbino e l'ordine della carità, e le leggi della fraterna correzione: benche voi non riferite tutta intera la sentenza del Bonaccina; mentr'egli rispondendo al Canon. *Filiis* 16. q.7., che pur'avete allegato voi, oltre la risposta, che voi avete addotta, assegna due altre risposte, e nell'ultima conchiude, che quel Canone, ed altri di somigliante natura sono stati ragionevolmente aboliti da Innocenzo nel cap. *Qualiter de Iudic.* La qual dottrina per altro io intendo solamente di riferire, non parendomi di tal peso l'auttorità di questo Dottore, che possa fare stato alla controversia, o a me, o a voi. Ma è tempo ormai, che io passi ad esaminar le altre cose, che voi riferite da' principj, che avete quì stabiliti.

*Quindi è*, conchiudete voi, *che l'uso di ricorrersi da' Vassalli al Principe, quando gli Ecclesiastici si abusano delle loro facoltà, e privilegj, e di esortarsi questi da esso a contenersi fra' limiti del giusto, e del dovere, trovasi sempre pratticato da tutto il Mondo Cattolico, e particolarmente nel nostro Regno colla scienza espressa, ed approvazione de' Sommi Pontefici. Di modo che fu tal costume stimato lecito, ed innocente dallo stesso S. Pio V. vindice sì rigoroso de' Dritti Ecclesiastici, essendosi egli solamente lagnato nel 1571. col Rè Filippo II. per mezzo de' Cardinali Giustiniani, ed Alessandrino, che le lettere ortatorie, ed inculcatorie indirizzate a' Prelati del Regno non si lasciassero in lor potere, permettendosi appena il leggerle per inabilitarli alle convenienti risposte*, come si ha dal 14. vol. de' M.SS. Giurisdizionali del Chioccarello; *onde si è una somma stranezza qualificarsi nel Cedolone per criminale accusa i menzionati due atti, che non mai si possono concepir derivati da Dritto giurisdizionale di superior potestà, nè in tanti secoli sono stati, come tali, o come indecenti riputati da' Vescovi del Regno, benchè forniti di somma pietà, e dottrina, com'è notorio.*

Passando voi quì dall'ammonire al ricorrere, fate non un passo, ma un salto, lasciandovi sotto i piedi quella distanza, che v'ha tra l'uno, e l'altro di questi termini. Ma poiche dite, *che l'uso di ricorrersi da' Vassalli al Principe, quando gli Ecclesiastici si abusano di loro facoltà, e privilegj trovasi pratticato in tutto il Mondo Cattolico*, vorrei saper da voi di quali facoltà, e di quai privilegj parlate. Se di quelle facoltà voi discorrete, che ne' Vescovi son derivate dalla beneficenza de' Principi, o per la concessione de' Feudi, e delle Signorie temporali, o dall'averli ammessi a i Magistrati della Repubblica, o a qualunque amministrazion dello stato, io son d'accordo con voi, che dove gli Ecclesiastici di tali cose si abu-

[y] *Omnes itaque causæ, quæ vel Prætorio jure, vel civili tractantur, Episcoporum sententia terminatæ, perpetuo stabilitatis jure firmentur, nec liceat ulterius tractari negotium, quod Episcoporum sententia deciderit.* Ex lege Constantini ad Ablavium confirmata a Carolo Magno lib.6. capitular. cap.281.

si abusino in pregiudizio de' Vassalli del Sovrano Signore rendesi lecito a quelli di ricorrere a lui, e fassi lecito a lui di accettare il ricorso, di conoscere sopra l'abuso. e di spogliare ancor se bisogna gli Ecclesiastici di quei beni temporali, di quegli onori, e di quelle cariche di cui furon da esso investiti, ed ornati Ma se parlate poi delle facoltà, e de' privilegj, che convengono agli Ecclesiastici per riguardo del loro grado, e della lor Chericia, e che essi hanno conseguiti per diritto de' Canoni, l'uso di ricorrersi da' Sudditi al Principe Laico, quando i Cherici di tali facoltà si abusano, è un solennissimo abuso, dai Concilj, da' Padri, dalle Leggi de' Cesari, e da tutta l'antichità, e per fine da quell'autorità, che ha la ragione sopra ogn'uomo, detestato, e interdetto. Chiarissime sono le disposizioni degl'antichi Generali, e Provinciali Concilj consagrati dalla riverenza del Mondo Cristiano, ne' quali si ordina, che i ricorsi contro de' Vescovi delinquenti nel lor ministero si portino al Metropolitano, o al Concilio Provinciale, o al Romano Pontefice, (z) e chiare altrettanto sono le proibizioni fatte con severe pene dagli stessi antichi Concilj di portare i ricorsi contro delitti degli Eccesiastici appresso i Giudici Laici. (a) Che se i Padri di questi Sinodi così severamente interdissero a' Cherici pretesi rei di alcuna colpa il ricorrere al Tribunale de' Magistrati Civili per purgarsi di quella, ben possiamo credere, che con maggior orrore averan riguardato l'attentato de' Laici nel ricorrere a' Magistrati del Secolo contro i delitti degli Ecclesiastici. Ma la irregolarità di questi ricorsi può anche conoscersi dalle stesse Costituzioni de' Principi, nelle quali espressamente si vieta il querelar gli Ecclesiastici, e il deferire i Sagri Nomi de' Vescovi appresso i Tribunali de' Giudici Laici. (b) Nè penso già, che averete coraggio di valervi delle calunnie di Gottofredo per rigettare queste Leggi del Pio Costantino, del Magno Teodosio, e di altri Cristiani Imperadori, mentre già saprete, che le colui vane osservazioni, e critiche intemperanti, sono state da un'erudito, e ben saggio Scrittore egregiamente confutate. (c) Da tutto ciò voi potete comprendere, *che l'uso, come voi dite, di ricorrersi da' Vassalli al Principe, quando gli Ecclesiastici si abusano di loro facoltà, non trovasi praticato da tutto il Mondo*, anzi trovasi proibito, e detestato; So però, che voi mi direte, che ne' Canoni, e nelle Leggi da me allegate parlasi di accusa criminale giuridicamente introdotta contro i Cherici nel Tribunale de' Laici, non di semplice ricorso, qual voi dite, esser stato fatto contro il Vescovo di Gravina. Ma oltre di che non potrete mai con ragione, che probabil sia, dimostrar, che que' Canoni, e quelle Leggi concepute in amplissima generalità di parole, si ristringano unicamente alla rigorosa criminale accusa, e non comprendano ancora qualunque sorta di ricorso, e di querela contro i difetti degli Ecclesiastici appresso i Magistrati del secolo. Già di questo punto e nella presente, e nella mia prima Lettera ve ne ho parlato quanto bastava, per dimo-

---

(z) Concil. Antioch. can.14. & can.15. Concil. Constant. I. can.6. ex Græca Collect. Conc. Chalced. can.9. & can.15. S. Innoc. I. epist.2. cap.3. ad Victricium.

(a) Concil. Carthag.3. celebrat. anno 391. can.9. *Item placuit, ut quisquis Episcoporum, Presbyterorum, & Diaconorum, seu Clericorum cum in Ecclesia crimen fuerit institutum; si relicto Ecclesiastico Iudicio publicis Iudiciis purgari maluerit etiamsi pro ipso prolata fuerit sententia locum suum amittat, & hoc in criminali iudicio &c.*

Concil. Milevit. circa idem tempus can.10. *Placuit, ut quicumque ab Imperatore cognitionem publicorum Iudiciorum petierit honore proprio privetur.*

Concil. Aurelian.4. celebrat. anno 452. *Ut nullus Sæcularium personarum prætermisso Pontifice, seù Præposito Ecclesiæ quemquam Clericorum pro sua potestate constringere discutere audeat, vel damnare &c.*

(b) *Mansnetudinis nostræ lege prohibemus in Iudiciis Episcopos accusari, nedum adfutura ipsorum beneficio impunitas æstimatur libera sit ad arguendos eos animis furialibus copia: si quid est igitur querelarum, quod quispiam defert apud alios: potissimum Episcopos convenit explorari, ut opportuna, atque commoda cunctorum quæstionibus audientia comodetur.* Cod. Theodos. lib.16. leg.13.

*Continua lege sancimus nomina Episcoporum, vel eorum, qui Ecclesiæ necessitatibus serviunt, nè ad Iudicia sivè ordinariorum, sivè extraordinariorum Iudicum protrabantur. Habent enim illi Iudices suos, nec quidquam his publicis commune cum legibus.* Cod. Theod. *lib.*16. *leg.*23. post finem libri.

*Clericos etiam quos indiscretim ad sæculares Iudices debere deduci infaustus præsumptor edixerat, Episcopali Audientiæ reservamus. Fas enim non est, ut Divini muneris Ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio.* Ibi leg.47.

(c) Ioannes le Gendre. *Episcopale Iudicium adversus calumnias Gotofredi acerrimè vindicatum.* c.7. & seqq.

mostrar vana questa vostra sfuggita, e che nel nostro caso si tratta di accusa criminale, per cui giuridicamente si é proceduto. Tornerò però con più distinzione a tenerne altrove con voi proposito. Ora per non deviare dal mio discorso giovami esser'assai più liberale con voi di quello, che creder possiate.

E poiche io so, che in alcun Regno Cristiano nella calamità lagrimevole di questi secoli si è introdotto il detestabile abuso di ricorrersi a'Regj Tribunali contro l'abuso preteso della Podestà Ecclesiastica, e che talun condannato Scrittore si è avanzato a difendere questo enorme intraprendimento, io voglio permettervi, che voi facciate difesa a i vostri ricorsi colla costoro sentenza, purche mi ammettiate ancora quella limitazione e di circostanze, e di casi, con cui color la sostengono. Sappiate adunque, che dove è introdotto il costume di ricorrersi a i Regj Tribunali contro l'abuso della Ecclesiastica Podestà, sotto lo specioso pretesto della difesa de' Canoni commessa alla cura de' Regj, non si ammettono questi ricorsi, nè si prende conoscenza sopra l'abuso, se questo non è apertissimo, non è notorio. (d) Secondariamente non in ogni materia si ricevono questi ricorsi, ma solamente dove si tratta, o di aperta violazione de i Canoni, delle Prammatiche, e de' Concordati, in cui si credono fondate le libertà di quella Chiesa; (e) nè ció si pretende di potersi fare per solo diritto Reale, ma per beneplacito del Sommo Pontefice, e con sua approvazione, non bastando per questo lo specioso titolo di Patrocinio della Chiesa nella Persona Reale, (f) o di aperta invasione della Giurisdizione Secolare, e ciò a titolo di propria, e natural difesa, non a riguardo di alcuna Giurisdizione sopra i Cherici. (g) In terzo luogo non si ammettono, anzi si stimano illeciti, e sono vietati questi ricorsi, dove si tratta dell'abuso in materia puramente spirituale, e dove si tratta dell'amministrazione de' Sagramenti. (h) Tuttociò avreste potuto voi veder' in Pier de Marca Scrittore altrettanto dotto, quanto oltre ogni dovere impegnato nel sostenere la Giurisdizione Laicale de' Regj, e l'abuso specialmente dell'appellazion dall'abuso. Nè mi state quì a dire, che questi ricorsi in Francia alle Curie Supreme del Regno contro gli abusi degli Ecclesiastici, chiamandosi appelli, vestono la qualità d'una forma giudiciale, che non si trova nel ricorso fatto contro il Vescovo di Gravina. Imperocchè io vi dirò, che voi non intendete nè il significato di questo nome, nè, che cosa sia giuridica appellazione, la quale non può darsi se non da Giudice a Giudice, e a titolo di Giurisdizione in quello, che l'appello riceve. Ma nessun Realista Franzese si é sognato fin quì, che i Regj Tribunali di quel Regno accettino questi appelli dall'abuso, e ne prendano cognizione, come Giudici degli Ecclesiastici esercitando Giurisdizione sopra di essi, conciosiacosacchè non sanno in altra via giustificar questi appelli, se non a titolo di protezione, e di presidio alla custodia de' Canoni, e delle Prammatiche, che costituiscono le pretese libertà della Chiesa Gallicana, acciocchè non sieno violate dagli Ecclesiastici, opponendosi loro con un rimedio economico, o a titolo di naturale, e giusta difesa della propria Giurisdizione contro l'usurpazione manifesta de' Cherici, resistendo lor colla forza: i quali titoli esclu-

---

(d) *Eo solùm casu institui debet, cum abusus est apertissimus, notorius, & manifestus juxtà veterem harum appellationum formulam, quæ (ab abusu notorio) inscribebatur.* Petrus de Marca lib. 4. de concord. cap. 20. §. 2.

(e) Vid. Petr. de Marc. lib. 4. cap. 19. & 20.

(f) *Hodie in frequentia Synodorum effectum est, ut in sola regia tuitione, & Patrocinio libertas Ecclesiæ Gallicanæ constituta sit, ipso etiam Romano Pontifice hoc præsidium approbante. Illud quidem non inviti concedemus conceptis verbis, eam solam curam illis creditam fuisse, sed ex præsumpta mente Summi Pontificis semper Gallicanæ Ecclesiæ persuasum fuit &c.* Petrus de Marca lib. 4. cap. 19. §. 7.

(g) Idem lib. 4. cap. 20. §. 4.

(h) *Hoc primò observandum est. Edicto lato anno 1619. de causis merè spiritualibus, & de Sacramentorum administratione cognitionem prohibitam esse Curiis supremis etiam harum appellationum prætextu.* Idem loc. cit. §. 1.

escludono certamente la qualità di Giudice. Oltre di che i Realisti Francesi volendo sostenere l'antichità di questo abuso dell'appello dall'abuso, di cui per altro ne veggono assai recente il vocabolo, s'ingegnano ripeterne l'origine da qualche antico ricorso fatto a i Regi: e il de Marca cita in questo proposito Benedetto antico Prammatico, il quale non facendo alcuna differenza tra questi vocaboli afferma, niente importare, che si ricorra al Re, *o per via di appellazione, o per via di ricorso, o per via di semplice querela, imperacchè nella Curia Reale non si prende di queste formalità (i) alcuna cura*. Or quando voi voleste valervi di questa opinione riprovabile per se stessa, e perciò giustissimamente riprovata per altro da Roma, bisogna vedere se potreste con essa giustificare il ricorso fatto a cotesti Regj Tribunali contro il Prelato di Gravina. Primieramente il preteso abuso del Vescovo consiste nell'aver'egli proibito a' Confessori l'assolver que' Cittadini, che sottoscritto aveano il mandato di Procura, se prima non il rivocavano. Ma questo, se pur fosse abuso, non è tuttavia manifestissimo, e apertissimo notorio: imperciocchè questa pretesa proibizione non solo vien negata dal Vescovo nella risposta mandata al Delegato della Giurisdizione, ma vien negata ancora da tutti quegli Ecclesiastici, che deposero nella Processura di Matéra, e viene anche ignorata dagli stessi Testimonj indotti dall'Accusatore. Manca quì adunque l'abuso manifesto, e notorio: ma non sol manca questo: manca onninamente l'abuso, conciosiacosacchè essendo cosa certa, e con certi, e incontrastabili documenti provata, che il mandato di Procura fu fraudolentemente estorto da' Cittadini, che senza scienza, e senza consenso sotto pretesto della pace lo sottoscrissero, e che posto in mano, e in balìa dell'Avversario, che con più capi di liti contro la Città, e contro il Clero piativa, a questo, e a quella immensi pregiudizj recar potea; era cosa giusta, ragionevole, ed Ecclesiastica il negare il beneficio della Sagramentale Assoluzione a coloro, che segnato aveano il falso mandato, se prima non lo ritrattavano, o non promettevano di ritrattarlo. E qual cosa più conforme alle comuni regole della morale, quanto l'obbligare i Penitenti a riparare il pregiudizio presente, o imminente, che altrui han recato dopoi, che ne son venuti in cognizione, o con sospendere, o negar loro l'assoluzione, finche non ritrattano, o non rimuovono la cagione del pregiudizio? Con tutto ciò si ammette questo insolito ricorso, si ordina al Vescovo, che rivochi quel cotal'ordine falsamente supposto, nè ció bastando, se ne commette ad una Udienza Rotale l'Informazione, e se ne forma publica Processura. E questo passo non è egli dirittamente contrario alle pratiche, e alle leggi di que' Regni, dove sotto nome di appello si ammettono da' Regj Tribunali i ricorsi contro l'abuso dell'Ecclesiastica Potestà? Non incontra egli la resistenza, non dico di tutte le leggi Divine, ed umane, ma de' più impegnati Realisti alla estensione della possanza laicale sopra gli Ecclesiastici? Secondariamente, se vero fosse stato l'abuso del Vescovo, esso tuttavia non riguardava violazione aperta di Canoni, o di Prammatiche appartenenti alla esterior Disciplina de' Cherici per la qual violazione potesse entrare ne' Regj Tribunali il preteso titolo di protezione, e di presidio per opporsi alle intraprese irregolari di quel Prelato, e quando anco di tal violazione notoria egli reo fosse stato, si sarebbe dovuto mostrare, da qual Romano Pontefice sia stato questo titolo a quel Tribunale accordato, anzi da qual Pontefice nelle Bolle delle Investiture di quel Regno, non sia stata riserbata alla Sede Apostolica ogni piena, & assoluta disposizione sopra le persone di que' Vescovi, e sopra i negozj di quelle Chiese. Non mirava questo asserito abuso alla usurpazione, o invasione della Civile, e Secolare Giurisdizione, onde potesse nascere colorito diritto di natural difesa nello stesso Regio Tribunale per accettare il ricorso, e per resistere al Vescovo. Ed ecco un'altro passo, che non può giustificarsi neppur cogli abusi de' Magistrati più ardenti contro la libertà della Chiesa, nè colle regole de' Prammatici più fervorosi all'ingrandimen-

---

(i) *Nec refert, an via appellationis, recursus, aut simplicis querelæ fuerit Rex pro tali, aut simili excessu aditus, quoniam in sua Curia forma non curatur*. Benedict. in cap. Rayn. verb. *si absque liberis* apud de Marca lib.4. cap.19. §.7.

mento della Secolare possanza. In terzo luogo l'abuso del Vescovo, ove fosse stata vera la supposta proibizione da lui fatta, riguardava una materia puramente spirituale, concernente l'amministrazione de' Sagramenti, materia in ogni Regno, in ogni Tribunale, in ogni sentenza, per ogni legge Divina, Canonica, e umana riservatissima al solo Giudizio, alla sola considerazione, alla sola discussione della Chiesa, alienissima da ogni conoscimento, da ogni perquisizione, da ogni ingerenza degli Uomini laici, ed esentissima dalla secolar Potestà. Nulladimeno si ricorre in questa materia al Tribunale de' Laici, e in questa materia si ammettono i ricorsi, e quello, che senza grave, e matura discussione di causa non passarebbe ad ordinare lo stesso Romano Pontefice, in cui risiede la pienezza della spiritual potestà, ci tocca a sentire, che ad una semplice istanza d'un falso Procuratore venga ordinato da un Laico ad un Vescovo, che rivochi l'ordine dato a' Confessori di non assolver certa sorta di Penitenti. Or che più ci riman da sentire, se non che i Laici pretendano a lor talento ristringere, e dilatare in mano de' Vescovi quella Sagra, e Divina Potestà delle chiavi, che il Figliuol di Dio ha loro commessa, acciocchè aprano, e chiudano le Porte del Regno de' Cieli? Già si è sentito in un Tribunal composto di Laici, farsi titolo alla Causa d'un Vescovo, l'ordine dato a' Confessori di non assolvere, e se colla forza spirituale del Sacerdozio non si resiste a questo violento estremo, e insolito attentato, udiremo ancora accettarsi i ricorsi contro la riserva de' casi fatta da' Vescovi, e farsi causa nel Tribunale del Secolo il Tribunale di Gesù Cristo. Andate ora voi, e coll'uso allegato di questo Regno di ricorrere al Regio Collaterale contro i Vescovi, e di spedirsi dal Principe lettere Ortatorie per ammonirli, giustificatemi se potete, l'insolito ricorso fatto, ed accettato contro il Vescovo di Gravina: voi certamente non me ne troverete esempio, o me lo troverete vendicato con quella autorità spirituale, che per riparare all'oltraggio fatto al suo Sagro Carattere, il Prelato di Gravina è stato costretto ad usare. Che in quanto al costume delle lettere *Esortatorie, o Inculcatorie*, come voi le chiamate, il qual dite essere stato stimato lecito, e innocente dallo stesso San Pio V., io a suo tempo vi farò vedere, che questa costumanza non fa punto al caso nostro, e che voi in questa parte prendete abbagli così grossi da prendersi colle molle. Per ora mi contenterò di avvertirvi, che nell'Indice del Tomo 14. de' MM. SS. Giurisdizionali di cotesto Regio Archivio dati in luce da Bartolomeo Chioccarello non si rinviene quello, che voi dite di San Pio V., che approvasse l'uso di queste lettere Ortatorie, e che per mezzo de' Cardinali Giustiniani, e Alessandrino si lagnasse solamente col Rè Filippo II., che queste lettere indirizzate a' Prelati del Regno non si lasciassero in lor potere, permettendosi appena il leggerle &c., e quello, che molto più importa, non si trova neppur tal cosa nell'Indice del Tomo 9. al Titolo 1. e 2. dove si tratta *delle Ortatorie mandate da i Vice-Rè a i Prelati del Regno, e delle chiamate de' Vescovi*. Io tengo il Chioccarello stampato, o veramente, o suppostamente in Venezia l'anno 1721. se voi avete poi qualche Codice scritto a penna di questo compilatore, dove si trovi quello, che non si rinviene nell'Indice pubblicato alle stampe, non vi saprei dir'altro, se non che agl'Uomini sensati sembrerà duro a digerirsi, che nel libro stampato dal Chioccarello essendosi pubblicate tante cose offensive alla Ecclesiastica Giurisdizione per stabilire gli abusi di cotesti Regj Tribunali, si fosse poi pretermessa una notizia così importante, che a vostro senso renderebbe legittimo l'uso di queste lettere esortatorie, o inculcatorie, massime dove avevasi opportunissimo luogo di ben collocarla, cioè dove si tratta della Legazione di que' due Cardinali, e dell'uso di queste Lettere. Comunque però siasi, voi sapete l'obbligazione ingiunta ad ogni Uomo d'onore di giustificar ciò, che dice, quando ha obbligata, ed impegnata al Pubblico la sua fede.

Non voglio però negarvi, che il vostro Reggente de Ponte tocca alcuna cosa su questo punto, asserendo, che nella nota degli abusi fatta presentare da S. Pio V. al Rè Filippo II. dal Cardinale Alessandrino Legato Apostolico non si conteneva cosa alcuna intorno a queste lettere. Ma alla osservazione di questo Reggente è stato già risposto dagli Scrittori del Regno, ed è stata dimostrata strana, ed insussisten-

sistente (*l*); Quindi tanto più dee parer cosa strana, che S. Pio V., che tanto si affaticò per la esecuzione, ed osservanza del Sagro Concilio di Trento, stimasse lecito, e innocente l'uso di queste lettere, quanto chè non son mancati Scrittori dopo di lui, che l'hanno riputato iniquo, e proibito dallo stesso Concilio, e non son mancati Prelati nel Regno molto tempo dopo S. Pio, che per sola cagione di queste lettere hanno fulminate l'Ecclesiastiche Censure contro i Regj Tribunali, e contro gli stessi Vice-Re (*m*) Ne io questi esempli vi adduco perche intenda fondar su di essi un capo di prova contro di voi nel punto principale di questa controversia, ma acciocche voi conosciate quanto sia lontano dal vero ciò, che francamente asserite, cioè, che questi due atti di ricorrere al Principe contro il Vescovo, e di spedirsi a loro da esso lettere ammonitorie *in tanti secoli non sono state mai come indecenti riputate dai Vescovi del Regno*; Ma conviene ormai vedere, se siete più veridico nelle cose, che appresso soggiungete dicendo.

*Questo gran dispregio del Sagramento cotanto esagerato dal Vescovo non puo considerarsi nelle Persone de' ricorrenti, che facean tanta premura per esserne partecipi, ma solo in quelle de' Ministri Ecclesiastici, che voleano avvalersi della sua amministrazione per abolire un ideato pregiudizio del loro pecuniario, ed ingiusto vantaggio nell'affare delle Franchigie, per cui supposero dovesse presentarsi la Procura. Il certo si è notoriamente per fatto, che il mandato di Procura non parla punto della lite delle Franchigie col Clero, e non fù mai, nè allora, nè dopo prodotto presso gli atti di quella Causa; Onde l'asserto, e replicato pregiudizio del Clero, che dal Vescovo si enuncia chiaramente svanisce: come è puramente ancora sognato quello dell'Università, le di cui liti per altro non si appartenevano al Prelato, ed a' Ministri del Sagramento, mentre la Procura fù fatta per la difesa delle ragioni della medesima, e per l'universal sollievo de' Cittadini, come in quella si legge, nè mai poteva pregiudicare al pubblico in alcun'atto, mancando il consentimento generale di tutti, e l'altre molte solennità dalla legge richieste: Niuna colpa adunque commisero i Particolari nel far la tanto detestata Procura, e niun pregiudizio ne derivò mai da quella, ne poteva derivarne.*

Se questo vostro discorso reggesse in fatto, voi nel riprovar la condotta del Vescovo di Gravina avereste ragione da vendere, ancorche non per tanto non potreste giustificare il ricorso fatto contro di lui. Ma il vero è, che quanto quì dite è tutto falso, ed assai acconciatamente vi si possono restituire quei vostri detti. *Quì son più le menzogne, che le parole*: essendo evidentemente certo, che il mandato di Procura non fù fatto da' Cittadini, ma fù da loro fraudolentemente estorto per opera del Signor Duca, come io vi ho dimostrato nella mia prima lettera, e che posto in mano dell'Avversario, che sì acerbamente contende contro la Città, contro il Clero, poteva servire d'Istromento ad ogni sua più ingiusta pretensione, e sopra dell'una, e sopra dell'altro non era ideato, e sognato, ma vero, e reale il pregiudizio, che da quel falso mandato così a quel-



[*l*] *Quare non est facienda vis quod dd. literæ contineant verbum hortamur, quia tenor illarum aliud suadet, nam sonat potius jussionem, itaut cum ex istis impediatur Jurisdictio Episcopalis, evitari non potest incursus in Censuras.*

Duard. ad Bull. Cœnæ Domini cap. 66. quæst. 4. *Sunt enim instar probibitionum, ut idem notat eodem loco quæst. 1. prout etiam eliditur alia ponderatio facta a Ponte, quod in libello abusuum dato a Cardinali Alexandrino Regi Catholico in sua legatione sub anno 1568. & 1569.*, non exprimebatur iste casus. *Ex quo enim erat a S. Concilio paulo ante publicato sublatus, superfluum erat in dubium vocare quod iam a S. Concilio damnatum fuerat.* Pignatel. tom. 1, consult. 170. num. 22.

[*m*] *Similiter nec dicatur huiusmodi literas, & Provisiones Principis, seu Magistratus exequi posse contra Episcopos. Primo quia hujusmodi abusus a Sede Apostolica fuit semper improbatus, ac nunquam toleratus in Ecclesia Dei ex latissimè deductis per Suarez in defens. Fidei Catholic. tit. de Immun. cap. 24. §. Defensio juxta: cum repugnet Sacris Conciliis, Canonibus, & Apostolicis Constitutionibus, quam ob causam Episcopi, & nominatim Episcopus Neocastren. anno 1585. propter solam præsentationem literarum hortatoriarum declaravit Ministros Regios, imo ipsum Ducem Ossunæ tunc temporis Proregem excomunicatos, prout etiam hac de re publicatæ fuerunt Censuræ contra Collateralem Neapolitanum tempore Cardinalis Granvelæ, ut & Ducis Medinæ, ab Episcopo S. Agathæ Gothorum. Item contra Senatum Mediolanensem tempore S. Caroli. Contra Parlamentum Burdigalensem, & Senatum Granatensem, ac alios passim. Adeo quod paucis ab hinc annis in causa Alexandrina, in qua Senator Vignatus scripserat pro Regiis, se retractaverit, quare hunc abusum Sedes Apostolica invicte oppugnavit, & expugnavit.* Pignatel. tom. 1. consult. 170. num. 2.

la Comunità, come a quella Chericia ritornava, e non poteano i Ministri Ecclesiastici dispensar lecitamente il Sagramento sudetto della Penitenza, se non obbligavano i Penitenti a riparare al pubblico danno, che fatto aveano nella sottoscrizione di quel mandato con ritrattarlo, e se non negavano il beneficio dell'assoluzione a coloro, che conosciuta la frode ricusavano di rimuovere il pregiudizio col non rivocar la Procura. Poco poi importava, che in quel mandato non si parlasse della lite delle Franchigie col Clero, e che non fosse nè allora, nè dopo prodotto negli atti di quella Causa, anzi tanto era più pernicioso, quanto era più amplo, e generale, e che potea servire ad ogni lite, che il Signor Duca avesse potuto intraprendere co' Cittadini, e co' Cherici, e se non fu presentato negli atti della Causa delle Franchigie, servì nulladimeno al supposto Procurator Morrone, ed altri Congiurati per produr capi di calunniose accuse contro del Vescovo, e facilmente se ne sarebbe anche fatto abuso in pregiudizio delle ragioni, che il Clero, e la Comunità aveano nella Causa delle Franchigie, quando la prudenza de' Confessori non avesse prevenuto il danno con obbligare i Penitenti ingannati a rivocare quella Procura. Sapendo peró voi, che la Comunità si era impegnata a sostenere contro il Signor Duca le ragioni degli Ecclesiastici nella lite delle Franchigie, la quale era interesse più di lei, che de' Cherici, non so come possiate dire, che non appartenevano ad essi le liti di quella; Ma quando anco ne' al Prelato, ne a' Ministri del Sagramento fossero potute appartenere le liti dell'Università, spettava nondimeno al loro Officio per amministrar decentemente il Sagramento, impedire il danno, che a quella pòtea succedere con istruire i Penitenti del loro dovere, ed obbligarli a disfar la cagione del pregiudizio con ritrattare quella Procura. Che se fosse poi vero quello, che voi dite, che questa Procura *non potea mai pregiudicare al Pubblico in alcun'atto, mancando il consentimento generale di tutti, e le altre molte solennità dalla legge richieste*, per la medesima ragione convenendo dire, che neppur potesse giovare al Pubblico in alcun'atto, dovea esser falso quel, che asserite, che ella *fù fatta per la difesa delle ragioni della Comunità*, e per l'universal sollievo de' Cittadini: Imperocchè come mai può conferire al pubblico sollievo quello, che non ha le forme necessarie di poter giovare al Pubblico? Ma io ben veggo, che più di voi mi abuserei dell'altrui pazienza, e del mio ozio, se volessi aggirarmi attorno a tutte le cose, che voi senza riflessione, senza verità, e senza connessione scrivete. Già io vi ho detto, ed ora vi replico, che la Causa delle Franchigie, e il mandato di Procura niente han che fare almeno direttamente coll' affare delle Censure, e il dispregio del Sagramento consiste nell'attentato della possanza laicale sopra l'uso Sagro delle chiavi Sagramentali: Consiste nell'ordine, e nel comando dato al Vescovo da un Giurisdicente laico di rimuovere una supposta proibizione fatta sopra l'assoluzione de' Penitenti; consiste nella Informazione solennemente presa da un Tribunale Secolare sopra l'esercizio della spiritual Giurisdizione nel Tribunal Sagramentale. Il qual'attentato non lascerebbe di esser dispregio del Sagramento ancor nella supposizione, che il Vescovo fosse stato reo di quell'abuso, che calunniosamente gli si oppone. Imperocchè in tal caso non a' Giurisdicenti laici, non a' Regj Tribunali, non a' Magistrati Civili, ma alla Chiesa solamente, e unicamente si sarebbe dovuto ricorrere, e dalla Chiesa sola, di cui è propria, e privativa ispezione il regolar questo foro, e il moderarne gli abusi, e fuor di lei a niuno è lecito l'intromettersi in modo alcuno in materia così Spirituale, e così divina, si sarebbono dovuti aspettare ordini, e provisioni per corregere il preteso mal'uso fatto da quel Prelato di Sua Sagra potestà. Voi nulladimeno asserite, *che questo gran dispregio del Sagramento contanto esagerato dal Vescovo* (nel suo Cedolone) non puo considerarsi nelle Persone *de' Ricorrenti, che facean tanta premura per esserne partecipi*: E in dicendo questo spargete i semi di una morale leggiadra, che per non dir peggio, diró solo, ch'è poco Cristiana. Bella premura veramente di esser partecipi del Sagramento: bella disposizione per ottener'in quello la remission delle colpe, riccorrere al Tribunale de' Laici contro il proprio Pastore, e contro i Ministri del Sagro Foro Penitenziale, acciocchè da quelli vengano forzati ad allargare a talento de' Penitenti la mano, ed a sottomettere in quell'interior Giudizio l'autori-

torità del Giudice all'arbitrio del Reo. Molto più poi si ravvisa la falsa, e sacrilega premura di questi divoti Ricorrenti, se nella irregolarità del ricorso si considererà la calunnia delle querele, e il grave delitto, di cui appresso Dio, e appresso gli Uomini si erano fatti Rei. Non voglio però credere, che voi di tanto siate impegnato nella Causa del vostro Signor Duca, che a suo riguardo vogliate ammettere, ed approvare una morale così acconcia a mantenere in credito il Sacrilegio, quanto è quella, che spaccia, come premura del Sagramento la forza fatta a' Sacerdoti di assolvere chi si rende incapace di assoluzione, e però lasciando a voi il pensiero di accordare la vostra coscienza colla vostra morale, la quale non molto bene si accorderebbe con quella dell'ammirabil Dante, (*) ove disse:

*Assolver non si può chi non si pente:.*
*Nè pentere, e volere insieme puossi.*
*Per contradizion, che nol consente.*

io prenderó cura di esaminare le altre cose, che voi scrivete.

*Ma fingasi per vero*, così voi seguitate, *quel che non fù, e diasi per certo quel, che è falsissimo, cioè, che si fosse la Procura presentata nella lite delle Franchigie col Clero, e che i di lei Autori avessero in quella causa fatta parte contro gli Ecclesiastici, poteau per questo escludersi essi giustamente dall'uso, e dalla partecipazione de' Sagramenti? Certo, che nò. Aveano egli come fedeli, e non esclusi dal grembo di S. Chiesa il diritto di participarne al pari degli altri, ed in quella lite di un puro civile interesse averebbero avuta contro del Clero una ragione non dubia, ma certa moralmente per li reiterati Decreti favorevoli della Camera, e del Collaterale. Onde niuna cagion concorreva d'escluderli dall'assoluzione anche quando il sospetto degli Ecclesiastici stato fosse reale, e fondato d'essersi fatta la Procura contro di loro per la sudetta causa, ed in conseguenza in tale ipotesi ancora era, ed è manifesto il torto gravissimo, che si faceva a' Particolari col non ammetterli all'uso del Sagramento, ed è notorio l'indegno abuso, che di questo faceasi dagli Ecclesiastici per l'ingiusto loro vantaggio. E pure il Vescovo di Gravina esortato dal Principe a reprimerlo ne' suoi Ministri, non solo il soffrì, ed approvollo, ma si avanza pur' anche a pubblica doglianza nel Cedolone, che si sia dispregiato il Sagramento da' Laici, ed a chiamare in testimonio con finta escandescenza di zelo, il Cielo, e la Terra, li quali non avranno mai certamente veduto in altra parte consimil' atto impiegarsi da' Ministri Evangelici a loro privato, ed ingiusto interesse il più Augusto, e necessario Sagramento, che abbia istituito Gesù Cristo Signor Nostro per la salute degli Uomini.*

E quì ancora voi caminate su que' falsi fondamenti, che avete con molta astuzia cercato di stabilire per rivolgere sopra gli Ecclesiastici di Gravina il disordine di sordido, e vile interesse, che solamente debbono attribuirsi alla cupidigia del Signor Duca. Ma poichè al chiaro lume di certissimi documenti ho fatto conoscere la falsità de' vostri racconti, mi rimetto a quanto sopra di questo vi ho detto nella mia prima lettera, contentandomi quì di rigettar solamente la falsa suppposizione, che voi fate, che i Cittadini di Gravina potessero aver ragione alcuna contro il Clero nella causa delle Franchigie, la qual supposizione evidentemente riman confutata dal pubblico Parlamento di quella Città, che io vi ho dato nel mio *Sommario al num.*3. dal quale, chiaramente si conosce, che nè que' Cittadini aveano, o poteano avere ragione alcuna contro i Cherici nella lite delle Franchigie: ma che piuttosto la Città, e i Cittadini aveano, e doveano avere tutto l'interesse a pro degli Ecclesiastici per mantenerli nel loro antico possesso, sicchè, e tutto il danno, e tutto il vantaggio di quella lite era comune, così alla Comunità, come al Clero. Quindi è, che quando ancora la Procura non fosse stata così dolosamente rapita dalle mani di que' Cittadini, che la segnarono per opera de' Ministri del Signor Duca, il quale nessuna altra ragione aveva in quella causa, che il desiderio di avvantaggiare per qualunque via i proprj interessi con pregiudizio del Clero, e della Comunità, ma, che fosse stata segnata, e fatta di loro consenso. Con tutto ciò avendo essi in quell' atto falsamente preso il nome della Comunità, e la difesa delle pubbliche ragioni contro



(*) In cant. 27.

il volere, e la notoria dichiarazione della Comunità medesima, avendo dato in quel mandato ad un Procuratore non ammesso dal Pubblico, amplissima facoltà di trattar le cause della Comunità colla formola dell'*alter ego*, e avendo in fine consegnato questo mandato in mano del Signor Duca, che unico, e solo litiga colla stessa Università, cioè a dire data la spada di lei in potere del suo Avversario, sarebbe stato notissimo, ed apertissimo il pregiudizio, e l'ingiuria, che alla Comunità recata averebbono, e in conseguenza il loro consenso non gli liberava dall'obbligo di rivocare il mandato, nè toglieva il debito a' Confessori di negar loro l'assoluzione, se non riparavano al pregiudizio, e alla ingiuria fatta al loro Comune con ritrattar la Procura. Per la qual cosa quando vi si menasse buono tutto ciò, che quì falsamente dite, non potreste discolparvi dall'atrocissimo oltraggio, che voi, e al Vescovo di Gravina, e a que' Sacerdoti Ministri del Sagramento recate con asserire contumeliosamente, che essi di quello indegnamente si abusarono per servire ad un loro privato, e ingiusto interesse.

Ma poiche voi vi avanzate ancora a chiamar *finta escandescenza di zelo* l'invocazione, che fa il Vescovo nel suo Cedolone, del Cielo, e della Terra, nel dovere riferire il nuovo intraprendimento di un Tribunale profano sopra il più Sagro, e venerabile Tribunale, che abbia lasciato in terra il Figliuolo di Dio per la salvezza de' Peccatori, bisogna, che io vi faccia vedere quanto giuste, e ragionevoli sieno queste esclamazioni del Prelato di Gravina, e quanto torto abbiate voi nel proverbiarle co' vostri detti ingiuriosi. E per far questo, usando le vostre parole *vò finger per vero quel, che non fù, o dar per certo quel, che è falsissimo*, che avessero e il Vescovo, e i suoi Ministri Ecclesiastici esclusi senza alcuna onesta cagione dalla partecipazione del Sagramento gli Autori della Procura. Poteano essi per questo giustamente, e lecitamente ricorrere a i Magistrati Civili per ottenere l'assoluzione Sagramentale? Poteano i Tribunali laici accettare questo ricorso senza invadere i più gelosi confini della spiritual Giurisdizione, e ordinare al Vescovo, che dai Confessori facesse assolvere, i Ricorrenti? Ma credete voi, che l'assoluzione nel Sagramento della Penitenza sia sentenza giudiziale, conforme fu dichiarato dal Sagro Trentino Concilio nel can. 9. della sess. 14.? Se lo credete, dovete ancor confessare, che il negare, o il dare l'assoluzione sia atto giudiziale di quella Sagra spiritual Giurisdizione discendente dalla potestà delle Chiavi, che hanno immediatamente ricevuta da Dio i Sacerdoti nel ricevimento dell'Ordine, benchè nell'esercizio subordinata al loro Pastore, della cui potestà, e auttorità è atto proprio il riserbarsi, quando il voglia, l'assoluzione di alcuni casi, come parimente dal Concilio di Trento fù definito, ed è Dottrina di Fede. E se questo dovete credere, se volete essere nel numero de' figliuoli della Chiesa, come potete poi difendere il ricorso fatto contro il segreto Giudizio esercitato da' Sacerdoti nel foro del Sagramento a' Tribunali de' Laici, i quali non solamente non possono esser Giudici sopra questo Giudizio, ma neppure loro saper lice, quali cose in quel segretissimo Tribunale tra il Confessore, e i Penitenti si trattano? come potete non inorridirvi, che un Giurisdicente laico s'impacci di tanto in questa spiritualissima Giurisdizione, che si avanzi a ordinare a un Vescovo, ch'ei rivocando l'ordine, che pretendevasi dato a' Confessori di non assolvere, togliesse l'impedimento di esercitare la stessa Giurisdizione ad arbitrio de' Penitenti, e a voglia loro, cioè a dire, che ei faccia di questa Giurisdizione non ció, che egli stima bene di fare, ma ció, che vogliono i Rei, e dia loro in mano le Chiavi, acciocchè se ne vagliano, come lor piace? Di più credete voi, che i Confessori dell'assoluzione data, o negata a i Penitenti non possano renderne conto, se non a Dio, astretti ad inviolabile segreto da legge Naturale, Divina, ed Ecclesiastica? E se lo credete, come potete giustificare l'enorme attentato de' vostri Ricorrenti di querelare i Confessori appresso i laici Tribunali, acciocchè a questi rendano i medesimi Confessori conto dell'assoluzione negata loro? E non volete poi, che il Vescovo chiami il Cielo, e la Terra in testimonio della violata sua Sagra Potestà, e del dispregio fatto al Sagramento?

Mi direte talvolta, che se i Confessori non poteano altrui render ragione dell'asso-

soluzione negata a i Penitenti, poteano questi ció fare, essendo riposto in loro libertà di palesare a chi lor piace, siccome la loro coscienza, così le cagioni o giuste, o ingiuste, per le quali non sono stati assoluti. Possono i Penitenti ciò fare, io non vel niego; ma altro è il manifestare altrui, che non si è ottenuta l'assoluzione dal Confessore, altro il ricorrere contro il Confessore, acciocchè dell'assoluzione negata, o altrui conto ne renda, o da altrui ne sia ripreso, e ricorrere poi di più a' Laici. Questo se ben diritto mirate, è un far forza almeno indirettamente al sigillo Sagramentale, e un mettere nelle ultime strettezze i Confessori. Imperocchè, se il ricorso è calunnioso, come nel caso presente succede, come possono i Confessori giustificare la rettitudine del loro giudizio? non possono già manifestare le giuste cagioni, che gli hanno mossi a negar l'assoluzione: obbligati adunque a tacere, saranno costretti a soccombere alla calunnia. Dite pur' adunque, che i Penitenti, i quali poteano manifestare il giudizio esercitato con loro da' Confessori, si querelarono contro il Vescovo di Gravina, perche i Confessori per ordine suo negavan loro l'assoluzione, se non rivocavano un mandato legittimo di Procura da loro fatto in beneficio pubblico della Città, & io vi replicheró: E doveano i Regj Tribunali, anche in questi termini accettare un tal ricorso, e prestando fede a' Ricorrenti, ingiungere al Vescovo, che rivocasse l'ordine dato a' Confessori, di non assolvere gli Autori della Procura? Camminandosi con questo passo da quì avanti, chiunque Ladrone, Depredatore dell'altrui fama, e dell'altrui roba, cui venga negata l'assoluzione, imperciocchè ricusa restituire, potrà ricorrere a i Laici Tribunali per farsi assolvere, ed accettato il ricorso potranno questi sotto pretesto, che dal Confessore sia stata intrapresa cosa contro la Laicale Giurisdizione, riprender quel Sacerdote, e ordinare, che assolva il Ricorrente. E che? narro forse cose impossibili ad avvenire? anzi narro quello, che è succeduto in termini poco dissomiglianti. Non vi hó io dimostrato, che i Ricorrenti nel caso nostro, erano indegni dell'assoluzione, giacchè ricusavano di riparare al danno, e al pregiudizio, che recato aveano alla Comunità col fraudolente mandato di Procura? Non vi ho io fatto vedere, che il ricorso fu calunnioso, non avendo mai il Vescovo dato quell'ordine, che si dicea? Adunque gli Regj Ministri credendo a i Ricorrenti han preso questo grande abbaglio, (abbagli per altro soliti a prendersi dagli Uomini Laici, quando vogliono intrigarsi nelle Materie Ecclesiastiche) ed hanno stimato cosa contraria alla Laica Giurisdisdizione, un'atto il più proprio, e il più retto della Sagra Potestà de' Sacerdoti. Or perche non può ingannarsi in altri ricorsi di questa natura? perche questo ricorso così indiscretamente accettato non puó aprir la strada a mille altri vietati, & irregolari ricorsi di questa fatta? e così far' in tutto dipendente dall'arbitrio de' Laici l'uso spirituale delle Chiavi Sagramentali? E vi lamentate poi, che il Vescovo in detestazione di così fatto abuso, chiami il Cielo, e la Terra? Che mi potete voi dire? Che i Ministri Ecclesiastici notoriamente si abusavano del Sagramento, negando indegnamente l'assoluzione a' Penitenti, a riguardo di un lor privato ingiusto vantaggio, che il Vescovo, o avea dato loro quest'ordine, o non riprovando l'abuso de' Confessori, lo comprovava: e che uno sconcerto sì grave avea bisogno, siccome di ricorso, così di sollecito rimedio. Orsù ditelo, che nulladimeno non potrete mai difendere i passi irregolarissimi de' vostri Ricorrenti all'auttorità de' Magistrati Secolari: Imperocchè, anco in questo caso averebbesi dovuto ricorrere alla Chiesa, ed al Papa, il quale siccome potea dar facoltà di assolvere a i Confessori, così potea ordinare loro, che, supposta la debita disposizione, non negassero a' Ricorrenti l'assoluzione per quel fatto da essi rappresentato. Non è già questo il primo caso, nel quale i Confessori per pubblica, e notoria cagione abbiano negata nel Regno di Napoli a i Penitenti l'assoluzione. Se voi leggerete l'Indice del quarto tomo dell'Archivio di cotesta Regia Giurisdizione dato in luce dal vostro Chioccarello, trovarete, che in tempo di S. Pio V. negli anni 1569., e 1570., fù negata da' Confessori l'assoluzione al Reggente Villano, e ad altri Reggenti del Regio Collaterale, a cagione, che essi aveano contravvenuto ad alcuni Articoli della Bolla in *Cœna Domini*, quantunque pretendessero di aver ciò fatto per di-

fesa

fesa della Giurisdizione, e che il Vescovo di Nola ordinò, che non fossero assoluti da' Confessori gli Eletti, e i Deputati del Reggimento di quella Città per cagione, che esiggevano la gabella del pane, che era stata imposta con Decreto, e Regio assenso, colla riserva de' Cherici, delle Chiese, e Persone Ecclesiastiche. *(n)* Ma non fu però allora pensato di ricorrere all'auttorità della Possanza Laicale, ad effetto di obbligare i Confessori a conceder l'assoluzione a que' Reggenti, che anzi essi punti dagli stimoli della propria coscienza indussero il Vice-Rè a scrivere al Rè Filippo II., acciocchè egli trattasse seriamente col Papa quest'affare di tanta premura, e proccurasse di tor dal pericolo le loro anime, siccome apparisce dalla Consulta scritta al Rè dal Duca d'Alcalà Vice-Rè di Napoli, sotto li 29 Gennajo 1579., nella quale riferisce: *Che essendo cascato ammalato il Reggente Villano, i Confessori non l'hanno voluto assolvere, ed essendo venuto all'articolo di morte, il Nunzio di Sua Santità ha permesso, e data licenza, che si potesse assolvere, per averlo veduto, che stava all'estremo, siccome è morto, e l'hanno assoluto, con condizione, che se avesse vissuto non saria venuto dal Vice-Rè, quando si fosse trattato di Giurisdizione, nè intromesso in quella. E perche dicono i Reggenti, che i Confessori nè tampoco vogliono assolverli, se prima non promettono di non intromettersi nelle cose della Bolla in* Cœna Domini, *e di quella osservare, ed esseguire. E non essendo di ragione, che si stia in questo, per quello, che tocca alle anime, supplica Sua Maestà, che sia servita pigliar col Papa quella risoluzione, che meglio parerà &c. (o)*

Ma quali rumori non avereste fatti voi, contro il Vescovo di Gravina, se egli a cagione dell'esazione d'una gabella imposta con assenso Regio, e colla esenzione degli Ecclesiastici, avesse proibito a' Confessori l'assolvere i pubblici Rappresentanti di una Citta? E pure ciò fece in que' tempi il Vescovo di Nola, e pure contro il Vescovo di Nola non fu fabbricata processura, e pure contutto che egli non facesse conto alcuno di una lettera del Vice-Rè, in cui veniva esortato a non impedire l'esazione di quella gabella, che si era esatta per lo passato, e persistesse nella sua risoluzione, non fu chiamato in Napoli. Poiche non si credeva allora, che fosse lecito alla Podestà Laicale usar forza a i Ministri del Sagramento, e sottoporre al suo arbitrio la Podestà delle Chiavi, ancorche si trattasse di cosa, che sembrava dirittamente ferire la Regale Giurisdizione. Ora peró per un fatto, che neppur per imaginazione puó riguardar la Giurisdizione Reale, si pretende, e con ricorsi calunniosi, e con lettere minaccievoli, e con pubbliche processure, e con chiamate ignominiose, e penali, si pretende dico, da i Laici obbligare un Vescovo a fare assolvere i Penitenti da' Ministri Ecclesiastici nel segreto Giudizio Sagramentale. E fate poi le meraviglie, che il Prelato di Gravina nella narrazione di tali cose prorompa in quelle voci: *Audite cœli, quæ loquor, audiat terra verba oris mei?*

Ma torniamo al nostro discorso. Avete già veduto, che altre volte in simili casi si è stimato necessario, che tali affari si trattassero col Papa. Or se il Sig. Duca di Gravina credeva, che dal privato ingiusto interesse di quegli Ecclesiastici fossero stati gravati i suoi Vassalli, che in beneficio pubblico aveano fatta la Procura, con rigettargli indegnamente dalla partecipazione del Sagramento, la via trita, e naturale di rimediare al disordine era quella di ricorrere alla Sede Apostolica, o alla Sagra Congregazione. Ma egli cautamente ha voluto sfuggire questa strada maestra, imperocchè, come pratico di Roma ben sapea, non esser costume di questi rettissimi Tribunali, ancorchè autorità suprema abbiano sopra i Vescovi, di correre così all'impensata a riprovare sulla semplice relazione de' Ricorrenti, come ingiusta, e irragionevole la loro condotta, e ad ingiunger loro di rivocar le provisioni, contro cui si ricorre; ma prima di venire a questo passo si ascoltano le loro informazioni. Dalla qual cosa ben potete vedere quanto meno riverentemente sia stata costà trattata da i Laici la Dignità Vescovile del

(n) Chioccarello car. 68. 70. e 71.
(o) Chioccarello Indic. tom. 4. car. 70.

del Paſtor di Gravina, di quello che ſuol coſtumarſi dal Romano Pontefice, il quale finalmente è il vero Superior de' Veſcovi, e Paſtor de' Paſtori per Legge Divina; mentre coſtà alla prima querela de' Ricorrenti, ſi avvanza il Delegato della Giuriſdizione a dichiarare *irregolare, ed ingiuſta* la condotta del Veſcovo, e ad ordinarli di rivocare, ed abolire il preteſo ordine dato a' Confeſſori, coll'aggiunta della minacciosa condizione, *ſe non vuol dar motivo a Sua Eccellenza di prender'altre riſoluzioni*. Anzi da queſt'atto ſi conoſce, che con molto più riſpetto ſon trattati da coteſto Regio Tribunale gli altri Miniſtri Laici del Principe terreno di quello, ch'è ſtato uſato con un Miniſtro principale di Dio: imperciochè ove da'Sudditi gravati da alcun Giudice, o Miniſtro ſi ricorre al Principe per via di querela, altro reſcritto regolarmēte praticar non ſi ſuole, ſe non che il Giudice fra tanto tempo provveda di giuſtizia, non entrandoſi mai in quello, che il proprio Giuriſdicente provveder debba, nè preſcrivendoſi a lui alcuna forma di provvedere. Ma qui anco ſi ravviſa un'altro eccesso della poſſanza Laicale; imperocchè, anche in que' Regni, dove ſi ammettono i ricorſi, o a titolo di protezione de' Canoni, o a titolo di difeſa della propria Secolar Poteſtà, non mai a titolo di Giuriſdizione contro gli abuſi della Poteſtà Eccleſiaſtica (eſcluſa ſempre la materia Spirituale, e Sagramentale:) riſtringendoſi ſolamente i Regj Tribunali ſopra l'ammeſſo abuſo, non è loro permeſſo intrigarſi nella ſoſtanza del negozio Eccleſiaſtico, con preſcriver forme, e regole di provviſioni. (p) Ma il dichiarare ingiuſta, ed irragionevole la condotta di un Veſcovo, (laſciamo andare in una materia ſpirituale, e concernente l'uſo delle Chiavi, e diciamo in materia Eccleſiaſtica) l'ordinare a lui, che aboliſca gli ordini dati ſu tal ſogetto, non è un'entrare nella ſoſtanza, e nelle viſcere più intime del negozio Eccleſiaſtico? Per qualificare, come irregolare, ed ingiuſta la condotta di un Veſcovo nell'uſo ſpiritualiſſimo della Poteſtà delle Chiavi, vi vuol'altro, ſapere, che il giudizio di un'Uomo Laico; vi vuole nientemeno, che l'autorità di un Papa, o di un Concilio. E tutto queſto dovea comportare un Veſcovo? E pure lo comportò, e ſi contentò di riſpondere con manſuetudine Eccleſiaſtica al Delegato della Giuriſdizione rendendo ottima ragione di ſe, e del ſuo procedere nell'affare, di cui veniva incolpato. Ma non potè poi tollerare, che tanto ſi avvanzaſſe il furore de' ſuoi Nemici, che per via di pubbliche proceſſure, per via di penali ignominioſe chiamate, il voleſſer forzare a proſtituire alle lor voglie in un colla ſua Dignità, la ſua ſpiritual Poteſtà, e la riverenza del Sagramento, e però molto ragionevolmente fece egli nel Cedolone quella eſclamazione, che voi chiamate, finta eſcandeſcenza di zelo. Ma ſe ſia ſtato finto il zelo del Veſcovo, o ſe ſiano finte, e ingiurioſe le voſtre parole, e da quello, che ſi è detto fin quì, e da quello, che dirassi in appreſso ſi renderà chiaro. In tanto paſſiamo a diſcutere le altre voſtre oſſervazioni, mentre così ſeguite.

*Da chi derivaſſe lo ſcandalo, e la giuſta meraviglia de' Fedeli per quel che ſi è ponderato, agevol coſa è il comprenderlo, ed oltre a ciò dee rifletterſi, che ſon falſiſſimi i ſuppoſti capi di accuſe, come ſi è anche in tutto alieno dal vero, che di eſſe prendeſſe informazione l'Udienza. Imperocchè niuno ſognò mai di accuſar gli Eccleſiaſtici al Principe, acciocchè foſſero da lui puniti, come Giudice competente de' loro delitti, ſenza il concorſo de' quali termini non può verificarſi per legge canonica l'eſſere ſoſtanziale dell'accuſa, come notano ſopra il titolo* de Accuſationibus *il Gonzalez, e tutti gli altri Canoniſti comunemente. Nè il Regio Tribunale di Matera per ombra preſe alcuna giuridica informazione, ma ſol per ordine del Principe l'informo eſtragiudiziale di puri fatti, col conſentimento ancora, ed approvazione del Veſcovo medeſimo, che molto tardi dopo paſſati più meſi, è giunto a ſtimare ſcandaloſo quell'atto, che ne è in tutto incapace.*

Il più mirabile, che io mi ſcorga in queſte voſtre parole, è la franchezza, con cui ſpac-

(p) *Maximè verò cavere debent Judices nè patrocinium, ultra quam par sit in detrimentum Eccleſiaſticæ Juriſdictionis proferant, quod variè accidere poteſt, ſcilicet, si non ſolum exactores ſe praſtent, ſed etiam Executores, ideſt si pronunciantes de abuſu admiſſo, eo gradu non hæreant, ſed etiam de negotio Eccleſiaſtico Judicium ferant*. Petr. de Marca lib.4. cap.10. §.2.

ſpacciare per falſo ciò, che dimoſtra evidentemente eſſer vero la notorietà del fatto, e la chiarezza de' documenti. E quì nel brieve corſo di pochi periodi ne dite trè, una più groſſa, e più falſa dell'altra. Aſſerite che ſon *falſiſſimi i ſuppoſti capi di accuſe*. E queſti capi di accuſe appariſcon veriſſimi, così dalla lettera del Signor Duca ſcritta al ſuo Agente quì in Roma, la quale vi fu citata nella mia prima lettera, come dalla relazione dell'Udienza di Matèra mandata al Collaterale, e che vi ho diſteſamente recata nel mio Sommario. Dite, *ch'è in tutto alieno dal vero, che di eſſi prendeſſe informazione l'Udienza*. E queſta informazione preſa ſopra i capi dell'accuſe, coſta evidentemente dalla ſteſſa relazione Rotale del Tribunale di Matera, dove capo per capo ſi dà ragguaglio di ciò, che coſta dalle Depoſizioni de' Teſtimonj, Affermate in terzo luogo, che dal Regio Tribunale di Matera fu preſo informo eſtragiudiziale, *col conſentimento ancora, ed approvazione del Veſcovo*, e per evidenza di fatto ſi rende certo il contrario, mentre il Veſcovo ſi querelò con ſua lettera, che vi ho portata nel mio Sommario, col Vice-Rè di tutto quello, che nel Tribunale di Matera ſi faceva contro di lui. Ma giacchè non vi ſiete ſaputo aſtenere dal replicar quelle coſe, che altre fiate ſono ſtate da me, come falſe impugnate, potevate almeno contenervi dal ripetere quei ſofiſmi, con cui vi ſiete pure altre volte ingegnato di avviluppare in occulte fallacie i poco avveduti. Vi ſiete tanto innamorato di quella voſtra accuſa criminale fatta avanti il Giudice competente, che non pago di avercela ſpoſta una volta, quì tornate a ripeterla la ſeconda. Ma poiche ſopra di queſta voſtra cavillazione vi ho parlato di ſopra quanto baſtava, per torvela ora di mente, ſoggiungo ſolo, che ſe reggeſſe la forma di queſto voſtro raziocinio, nel medeſimo modo ſi potrebbe conchiudere, che poteſſero i Principi, e i Tribunali del ſecolo proceſſar gli Eccleſiaſtici ſopra qualunque delitto. e condannarli a qualunque pena, ſenza timor di violar le Divine, e le Canoniche Leggi, imperocchè potrebbero dire, che il Giudizio non è criminale, la pena non è giuridica, poichè nè quello fu iſtruito, nè queſta fu decretata da Giudice competente. E non volete ancora intendere, che quando i Canoniſti affermano, che all'accuſa criminale contro gli Eccleſiaſtici ricercaſi competenza di Foro, parlano dell'accuſa regolare, e canonica, non dell'accuſa iniqua, irregolare, e ſovverſiva de' Canoni, come quella, che è ſtata data contro il Veſcovo di Gravina, la quale non laſcia per queſto di eſſere accuſa criminale, perche è ingiuſta, e vietata, ſiccome non laſcia nel corſo pubblico del commercio di eſſer moneta la falſa, e contrafatta, che porta l'impronta del Principe, quantunque ſia vietata dalle pubbliche Leggi. Or ſe io diſcorreſſi in queſta guiſa: La moneta è quella, che in ſe contiene la quantità, e qualità del metallo taſſate dal Principe: queſta tal moneta contrafatta, non contiene in ſe la quantità, e qualità del metallo preſcritte dal Principe: adunque non è moneta: non mi renderei ridicolo appreſſo di voi? Certamente che sì: imperocchè voi mi direſte, che il mio argomento conchiude della moneta buona, e legittima, non dell'adulterata, e falſata. Ma più ridicolo mi farei, ſe con queſto argumento voleſſi ſcuſare il falſo Monetario; E ſe voi poi vorreſte dal mio diſcorſo dedurre queſta conſeguenza, adunque l'accuſa portata contro gli Eccleſiaſtici al Tribunale incompetente de' Laici, non è vera accuſa criminale, ſiccome non è vera moneta la falſa, e contrafatta: io ben vi la concederei: ma biſognarebbe, che voi mi concedeſte queſta altra conſeguenza, che ſiccome non puó ſcuſarſi di aver contravvenuto alle pubbliche Leggi il falſo Monetario nel fabbricar moneta illegittima, e ſpuria, così non poſſono ſcuſarſi di aver ſovvertite tutte le Leggi Eccleſiaſtiche i Fabbricatori d'una accuſa criminale illegitima ad un Tribunale incompetente contro un Prelato Eccleſiaſtico; ma io averci tempo da gettare, ſe mi voleſſi aggirare attorno a tutte le voſtre cavillazioni: e peró biſogna vedere ſe abbiano maggior ſodezza le altre coſe, che voi narrate, dicendo:

*De' fatti degli Eccleſiaſtici di qualunque grado, che ſiano, ed anche de' loro ecceſſi, e delitti, può bene eſtragiudizialmente informarſi ogni privata perſona per curioſità, per ſuo intereſſe, o per altra qualunque cagion, che le piaccia, ſenza ſoggiacere a cenſura, nè a peccato almen grave. Anche molto più per mezzo de' ſuoi*

Mini-

*Ministri poteva informarsene il Principe, anzi egli era nel caso nostro in obbligo positivo di farlo a cagione della speciale incombenza, che ei tiene per legge umana, e Divina di protegger la Disciplina Ecclesiastica, e d'esimere i Sudditi dalle violenze, e dagli abusi notorj de' Ministri di S. Chiesa. E da tali ragioni ebbe sua origine il diritto d'inviarsi da' Cesari nelle loro Provincie alcuni Legati, che sotto il nome di* Missi Dominici *aveano il carico d'informarsi appieno delle Procedure de' Prelati, e d'emendar gli abusi da loro commessi, quando la gravità de' medesimi non avesse richiesto il doversi riferire al Principe stesso per l'opportuno provvedimento, come si ha da' Capitolari di Carlo Magno, e de' suoi Successori, e distintamente riferiscono il Tommasini part, 2. lib. 3. cap. 92., il Gonzalez tom. 3. ad cap. 2. de Immunit. Eccles. num. 3., ed altri moltissimi. Il qual diritto de' Sovrani fu riputato sempre legittimo non sol da molti Concilj, che presso de' suddetti Autori si rapportano, ma da' Sommi Pontifici ancora, fra' quali Lione IV. incolpato presso l'Imperadore d'avere ecceduto i termini del giuridico suo potere, non ebbe alcun ritegno di rispondergli*: Nos si incompetenter aliquid egimus, & in subditis justæ legis tramites non conservaverimus, vestro, ac Missorum vestrorum cuncta volumus emendare judicio; *come si legge nel decreto di Graziano Can. Nos si incompetenter 2. quæst. 7.*

Se mai potesse mettersi in dubbio, che per difendere una causa cattiva, bisogna ricorrere a' principj peggiori, voi certamente in questo luogo torreste ogni difficoltà, e fareste con evidenza conoscere la verità di questa massima. Mentre per sostenere i passi fatti costà dalla podestà laicale sopra l'Ecclesiastica nella persona del Vescovo di Gravina, vi avvanzate fino a dire, che appartenga a i Principi della Terra il vegghiare sopra le procedure de' Prelati della Chiesa, il correggere, e l'emendare i loro difetti, il moderare i loro eccessi, e volete, che l'istesso Romano Pontefice riconosca ne' Principi questo diritto, e che egli nel giuridico suo potere non vada esente dalla lor cura, e dalla lor correzione. E quello poi, che non si può sentire senza maraviglia si è, che voi deducete questo diritto ne' Principi per Divina ragione. Imperocchè affermando voi, ch'essi per legge Umana, e Divina abbiano speciale incombenza di protegger la Disciplina Ecclesiastica, e volendo, che da questa cura commessa loro da Dio, surga in essi il diritto di correggere, e di moderare gli eccessi de' Cherici, e del giuridico potere del Papa, venite ad asserire, che questo diritto derivi ne' Principi dal medesimo Fonte, onde nasce in lor questa cura, e questa incombenza, cioè a dire, che appartenga loro per legge Umana, e Divina. Ma dalla bocca di un'Uomo Cattolico possono uscire proposizioni men religiose di queste? Fin'ad ora si riguardava con orrore dalla maggiore, e più sana parte del Mondo Cattolico la novella opinione di qualche cristiana Accademia, la qual sostiene, che il Papa, il quale, come Capo della Chiesa non riconosce sopra di se altri, che Dio, debba nulladimeno in alcuni casi render conto al Concilio Generale del mal'usato suo potere, e che abbia questo l'autorità di corregere, e moderare gli eccessi (se mai dar si potessero) del suo potere. Ora ci convien sentire, che in un Regno Cattolicissimo, in un Regno posseduto, e dominato dalla insigne pietà di un religiosissimo Imperadore, si scriva, e si stampi, che appartenga per diritto Divino a i Principi della Terra il moderare, e il correggere gli eccessi senza alcuna riserva, del giuridico potere del Papa, del Capo visibile della Chiesa, del Padre, e del Maestro Universale di tutti i Cristiani, a cui da Dio è stata commessa la piena potestà di reggere, e governare la Chiesa universale? (q) Ma se per diritto Divino a i Principi del secolo appartien questa cura, adunque essi non sono più i Figli, non sono più gli Avvocati, i Protettori, ma sono i Padri, sono i Pastori, sono i Maestri, sono i Capi, e sono i Giudici della Chiesa. Or non vedete, che



(q) *Definimus Sanctam, & Apostolicam Sedem, & Romanum Pontificem in universalem Orbem tenere primatum, & ipsum Pontificem Romanum successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, & verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiæ Caput, & omnium Christianorum Patrem, & Doctorem existere, & ipsi in Beato Petro regendi, & gubernandi Universalem Ecclesiam a Domino Nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse.* Concilium Florentinum sub Eugenio IV. in Decreto Unionis.

la vostra asserzione si riduce ad un'error manifesto? Ma pur pure sarebbe meno intollerabile la vostra arditezza, se aveste distinto tra eccesso, ed eccesso, e vi foste spiegato, che voi parlate di que' difetti, che riguardano il corso delle civili, e temporali cose, ovvero l'esterior disciplina de' Cherici, secondo la prattica di certi Regni, ma non di quelli, che appartengono alle cose meramente spirituali, e Sagramentali. Ma voi questa distinzion non la fate, nè potete farla, attesoche molto ben sapete, che i delitti imputati al Vescovo di Gravina appartengono a materie meramente spirituali, all'uso delle Chiavi, all'amministrazione de' Sagramenti. Adunque voi recate opinione, che a' Principi della Terra sia stato da Dio commessa la cura, e conceduto il diritto di correggere, e moderare gli eccessi, e gli abusi della potestà spirituale, e nelle cose spirituali non solo ne' Prelati della Chiesa, ma nell'istesso Capo di essa, e nel Principe de' Pastori. Or questa chi puó negare, che non sia vna aperta bestemmia? e non sia un roverściar tutto l'ordine della Chiesa Cattolica?

Ma non aspettate già, che io voglia riprovar questa vostra dottrina colle Testimonianze de' Padri, e de' Concilj; imperocchè ella viene anche riprovata da quegli stessi Realisti, che soverchiamente fervorosi nel distendere i confini della possanza laicale, e nel deprimere la Ecclesiastica, hanno giustamente meritata la detestazione degli Uomini, e la condennagione di Roma. Ma nulladimeno tutti costoro son d'accordo in affermare, che siccome la cura delle cose temporali è stata da Dio commessa alla possanza del Regno, così la cura delle spirituali alla potestà unicamente del Sacerdozio, (r) e convengono anche tutti in asserire, come afferma il vostro Giurisconsulto Pietro Giannone, *che tutte e due queste potestà sono sovrane in loro specie, niente affatto dipendendo l'una dall'altra*, (s) *e siccome non senza cagione il Magistrato porta la spada, così ancora i Sacerdoti le Chiavi del Regno del Cielo.* Vogliono adunque costoro, che senza turbare i confini, che Dio prescrisse a queste due potestà, l'una non possa intromettersi nelle pertinenze dell'altra, nè il Sacerdozio sopra gli affari temporali dell'Imperio, nè l'Imperio sopra gli spirituali del Sacerdozio. Ben vero però è, che mirandosi la natura di queste due potestà, e volendosi, come pur dovrebbesi ammettere qualche ordine di dipendenza tra loro, non potria giammai la potestà della Chiesa sottomettersi nelle cose spirituali alla possanza del Regno; ma piuttosto ragion vorrebbe che la potenza dell'Imperio nelle temporali cose, per quanto condur possono all'ultimo fine dell'eterne, soggiacesse a i regolamenti della potestà Sacerdotale. Imperocchè secondo la più vera idea, che di queste due potestà ci ha data S. Gregorio Nazianzeno, essendo la spirituale simile all'anima, e la temporale somigliante al corpo, (t) siccome per serbare tra queste parti differenti dell'Uomo una perfetta armonia è necessario, che l'anima regoli, e indirizzi i movimenti, e le azioni del corpo, (così dice Ivone di Chartres scrivendo ad Arrigo Re d'Inghilterra) fa d'uopo, che la terrena podestà sia sottoposta a i regolamenti dell'Ecclesiastico reggimento. (u) La qual dottrina fu poi insegnata da due chiarissimi lumi della Scholastica Theologia, Alessandro di Ales, e S. Tommaso d'Aquino, (x) e seguitata da i loro Discepoli. Nè io questo vi dico, poichè mio intendimento sia en-

---

(r) Carolus Frevetus de abusu lib.1. cap.7. num 9. Petrus de Marca lib.2. de concord. cap.1. Ludovicus Elies Dupin. de antiqua Eccles. disciplin. dissert.7. Fleury discours. septieme sur l'Histoire Ecclesiastique n.1. Iacobus Benignus Bossuet defensio declarationis Cleri Gallicani to.1. par.2. lib.5. cap.31.

(s) Pietro Giannone Istor. civil. del Regno di Napoli tom.1. lib.1. cap.ult.

(t) S. Gregorius Nazianz. orat.17. *Ex Sacerdotio, & Regno rerum administratio consurgit, quamvis enim per magna utriusque differentia sit, illud enim veluti anima est, hoc veluti corpus* ἡ μὲν γὰρ ψυχή ἐστιν, ὁ δὲ σῶμα, *ad unum tamen finem tendunt.*

(u) *Sicut sensus animalis subditus esse debet rationi, ita potestas terrena subdita esse debet Ecclesiastico Regimini, & quantum valet corpus nisi regatur ab anima, tantum valet terrena potestas, nisi informetur ab Ecclesiastica Disciplina.* Ivo Carnotensis epist.51. ad Henricum Regem Angliæ.

(x) *Quamvis in ordine potestatum sæcularium nullus est major Rege, vel Imperatore, quemadmodum in ordine potestatum spiritualium nullus est major Papa: tamen collatione facta spiritualis ad sæcularem, potestas spiritualis est super corporalem, sicut spiritus est supra corpus.* Ales par.3. q.40. membr.2.

*Ad tertium dicendum, quod potestas sæcularis subditur spirituali, sicut corpus animæ, & ideo non est usurpatum Iudicium, si spiritualis Prælatus se intromittat de temporalibus, quantum ad ea, in quibus ei subditur temporalis potestas.* D.Thom. 2.2. q.60. art.6. ad 3.

entrar con voi nella decisione di una sentenza, che so esservi odiosissima, e molestissima; ma solo per farvi conoscere quanto sia lontano dal vero, che a i Principi del secolo sia da Dio commessa la cura, e conceduto il diritto di moderare, e regolare gli eccessi, e difetti della potestà Sacerdotale, nelle cose particolarmente spirituali. Disordine così grave, quanto sarebbe quello, che il corpo volesse sovrastare all'animo, e moderare, e correggere i suoi movimenti. Il qual disordine non può certamente cadere in Dio Autore di ogni perfetta ordinanza. E questo punto è così certo, che quando anco ricusaste ascoltare sopra di esso le chiare disposizioni de' Canoni,(y) e voleste rimettervi alle regole di quegli Scrittori Realisti, che io vi ho allegati di sopra, e che per esser stati poco affezionati alla autorità Ecclesiastica, la quale cercarono in ogni possibil maniera deprimere, dovranno essere in pregio appò voi, trovereste nulladimeno dalla lor concorde sentenza la decisione contraria alla vostra asserzione. Imperocchè distinguendo essi ne'Cherici i delitti civili commessi contro le pubbliche Leggi da i delitti Ecclesiastici, che riguardano la violazione de' Canoni attinenti all'ordine Sacerdotale, alla Religione, e alle sagre, e spirituali cose; siccome falsamente affermano, che in quelli godono esenzione dalla possanza Laicale per solo privilegio de' Principi, così ingenuamente confessano, che in questi per Divina ragione vanno esenti dalla secolare Podestà. (a) La qual cosa fu anche sposta nelle Leggi civili da Giustiniano, Principe quanto altro mai fosse avanzatissimo nell' impacciarsi nelle cose Ecclesiastiche, e però anche da molti Scrittori, e fino dal de Marca meritamente ripreso (b), nulladimeno ei dichiara questa esenzione esser prescritta dalle Sagre e Divine Leggi. (c) Essendo adunque così, e non potendo i Magistrati Civili ingerirsi in conto alcuno nella cognizione de' delitti Ecclesiastici de' Cherici, che sagre, e spirituali cose riguardano, come osate voi affermare contro il senso comune, anche de' vostri più plausibili Scrittori, che sia stato da Dio conceduto a' Principi del secolo il diritto di soprantendere alla Chiesa, e di moderare, e correggere i difetti, e gli eccessi de' Prelati di essa, anche nelle materie più sagre, e spirituali?

Nè già voi negar potete, che con questa latitudine debba intendersi questa vostra massima, la qual voi quì recate, ad effetto di giustificare l'informazion presa da cotesti Tribunali sopra il fatto del Vescovo, e degli Ecclesiastici di Gravina, il qual voi in vostra cortese favella chiamate indegno abuso de' Sagramenti. E l'abuso del Sagramento non vi par'egli delitto Ecclesiastico, e di cosa del tutto spirituale? Nè quì potete ricorrere a quel vostro *informo di puri fatti*; imperocchè questo informo fu preso non di fatti, come puri fatti, ma di fatti, come delitti, e di delitti, come punibili, ovvero emendabili dal Principe; altrimenti a che servirebbe, che voi in questo proposito c'insegnaste questa bella dottrina, che al Principe sia stata da Dio commessa la cura di informarsi delle *procedure* de' Prelati, e di emendar gli abusi da loro commessi? Acciocchè adunque regga questo vostro discorso, e sia bene applicata questa vostra dottrina, bisogna per necessità confessare, che l'informo preso dal Tribunale di Matera fosse non di un fatto, come di un puro fatto, ma di un fatto, come delitto Ecclesiastico, e come abuso del Sagramento, e abuso emendabile, e correggibile dal Principe, in cui dite, che non pur da' Concilj, ma anche da' Papi fu conosciuto legittimo il diritto di regolare, e moderare gli eccessi degli Ecclesiastici. Ma, senza di questo, la natura stessa della cosa porta seco la dichiarazione, che questa informazione fu presa sopra di fatti, come sopra di delitti: imperocchè fu presa ad istanza de' Ricorrenti, i quali falsamente si riputavan gravati dal Vescovo per l'assoluzione negata



(y) Can. *Duo sunt* dist. 96. Can. *Quoniam*, eadem, Can. *Principes* 23. q. 3.

(a) Petrus de Marca lib. 2. de concord. cap. 7. n. 1. & alibi Dupin. de Antiq. Eccles. disciplin. dissert. 7. §. ult. Fleury discours septieme sur l'Histoire Eccle siastique n. 4.

(b) Lib. 2. de concord. cap. 7. §. 6.

(c) *Si Ecclesiasticum sit delictum egens castigatione Ecclesiastica, & mulcta, Deo amabilis Episcopus hoc discernat, nihil communicantibus clarissimis Provinciæ Iudicibus. Neque enim volumus talia negotia scire Civiles Iudices: cum oporteat talia Ecclesiastica examinari, & emendari animas delinquentium per Ecclesiasticam mulctam secundum Sacras, & Divinas Regulas, quas etiam nostræ sequi non dedignantur leges*. Novella 93. Iustin.

loro. Adunque l'assoluzione ingiustamente negata a' Penitenti fu il fatto, sopra cui prese informazione l'Udienza, acciocchè dal Principe fosse provveduto al disordine. Ma questo fatto non può essere nè delitto, nè abuso, nè cadere sotto quelle cose, di cui il Principe, come voi dite, è obbligato informarsi, se non apparisce, che l'assoluzione sia stata illecitamente negata da' Confessori, dalla decisione della qual cosa dipende, se il fatto sia abuso, o non abuso, se debba il Principe correggerlo, o nò.

Ora il vedere in quali casi possa, o nò lecitamente negarsi l'assoluzione a' Penitenti, vi par materia, che possa passare, non dico sotto il giudizio, ma sotto la discussione degli Uomini Laici? Non appartien questo punto alle sagre, e religiose regole dell'amministrazione del Sagramento? E come possono i Laici mescolarsi nella discussione di un punto, che se non è di Religione, è certamente colla Religione connesso? E pure secondo la vostra ammirabil dottrina tutto ciò può lecitamente fare la possanza Laicale. Imperocchè se vero è, che a i Principi del secolo ha Dio conceduto il diritto di emendar gli abusi degli Ecclesiastici, e correggere gli eccessi della lor potestà, anche nelle cose spirituali, bisogna per necessità asserire, che essi abbiano anco la facoltà di conoscere la qualità di questi abusi, e di decidere in quali casi la tale azione sia lecita, o nò; altramente inutil sarebbe il diritto di correggere gli abusi, se non avesser poi potestà di conoscerli, e di qualificarli. Ed ecco a quali strabocchevoli conseguenze vi conduce un falso, e mal conceputo principio, col quale voi sconvolgete affatto l'ordine di queste due Potestà, mettete sossopra que' limiti, e que' confini, entro i quali, non dico gli antichi Padri, ma gli stessi vostri Prammatici, e Regalisti, han procurato ristringere le loro attinenze: In fine volete, che i Principi Laici entrino nel Santuario, e come Ozia stendano la mano all'incensiero: e v'ingegnate di render sacrilega quella potestá, che Dio ha data loro, perche sia di presidio, non di usurpazione alla Chiesa.

Nulladimeno bisogna vedere, con quali Dottrine voi provate questo principio: nella qual cosa, siccome vi dimostrate affatto pellegrino nella Storia Ecclesiastica; così date solamente a conoscere il mal talento, che avete contro la Sagra Potestà della Chiesa, e de' Prelati di essa. Dite adunque, che questo preteso diritto de' Principi vien comprovato da que' Legati, ch'eglino sotto il nome di *Messi Dominici*, spedivano per le Provincie per informarsi a pieno delle *procedure de' Prelati, e per emendar gli abusi da loro commessi*. Ma quì voi molte cose, o ignorantemente, o maliziosamente tacete, le quali potrebbon darvi la vera intelligenza dell'officio di questi Messi. Bisogna adunque considerare in primo luogo, che questi Legati de' Principi, non si spedivano a solo fine di provvedere alle Chiese, o per le materie Ecclesiastiche, ma ancora per soprantendere alle cose civili della Repubblica, e per correggere le mancanze de' Giudici Laici, e de' Magistrati Secolarì, come si ha da i Capitoli di Lotario, e di Carlo Calvo fatti nell'anno DCCCLIII. in Valencienne, (d) e molto più chiaramente si ricava dalla famosa lettera scritta da' Padri del Concilio di Carsiaco a Lodovico Re di Germania l'anno DCCCLVIII. (e) Secondariamente conviene avvertire, che quella autorità, che avevano dal Principe i Messi, e i Legati straordinarj, fu conceduta perpetuamente a' Vescovi nelle loro Diocesi, i quali erano Messi, e Legati perpetui de' Principi, (f) come si ha dal Concilio di Pontigny celebrato l'anno DCCCLXXIX. sotto Carlo Calvo. In terzo luogo conviene osservare, che i Regi, e gl'Imperadori Franchi della stirpe di Carlo Magno soleano in tante Regioni, o porzioni dj Territorio distribuire i loro Regni, le quali Regioni chiamavano *Missatici*, e comprendevan più Città, e più Terre per ciascheduna, e in

---

(d) *De Missis directis per Regnum, ut Populus pacem, & justitiam habeat. De Iustitiis per Episcopos, & Missos, ac Comites nostros in Regno nostro studendis*. Capitula Caroli Calvi, & Successorum ejus edita à Jacobo Sirmondo tit.XI.

(e) *Missos etiam tales per Regnum constituite, qui sciant qualiter Comites, & ceteri Ministri Reipublicæ justitiam, & judicium Populo faciant, qui sicut Comitibus præponuntur ita scientia, & justitia, ac veritate ei præemineant*. Concil. Carsiacense cap.14. apud Harduinum tom.5. Concilior. pag.474.

(f) *Ipsi nihilominus Episcopi singuli in suo Episcopio Missatici nostri potestate, & authoritate fungantur*. Concil. Pontigonen.

in ogn'uno di questi Missatici costituivano un Collegio di Legati detti *Missi Dominici*, capo de quali era sempre un Arcivescovo, o un Vescovo, Ciò si vede chiaro dal Capitolare di Lodovico Pio dell'anno DCCCXXII., dove al Capit. xxv. si mira questa distribuzione in dieci *Missatici*, in ciaschedun de quali osservasi costituito in primo luogo Legato di Cesare un Arcivescovo, o un Vescovo, in secondo luogo un Conte (*g*) Questa medesima distribuzione fu fatta ancora da Carlo Calvo nel suo Regno l'anno DCCCLIII., avendo in dodici regioni, o *Missatici* istituiti dodici Collegj di Legati, capo de' quali era un Arcivescovo, o un Vescovo, come si può vedere dal Capitolare di questo Principe fatto in Salvigny (*h*), e potevate ancora esserne istruito dall'erudito Jacopo Sirmondo (*i*) Erano, è vero, questi Messi ornati dal Principe d'amplissima facoltà, e istituiti a mantenere così la pace, e la giustizia della Repubblica, come il decoro, e lo splendor della Chiesa. Ma nel trattare i negozj Ecclesiastici, non pensate già, che s'impacciassero i Laici; che anzi per questo appunto i capi di queste Legazioni erano sempre Prelati, acciocchè i negozj delle Chiese fossero da Persone idonee, e dello stesso ordine maneggiati. Onde i Messi, che intervenivano alle Sagre Adunanze de' Vescovi erano sempre Vescovi, come tra molti esempli potete osservare nella Pistola di Leone IV. letta nel Concilio Romano del DCCCLIII. (*l*). Quindi dovete in quarto luogo osservare, che l'Officio di questi Messi intorno alle Chiese, ancorchè Ecclesiastici fossero, non era, come voi dite, d'informarsi delle Procedure de Prelati, e di emendare i difetti, e gli abusi da loro commessi, della qual cosa niente di più falso si può affermare; ma era quello di difendere con mano regia l'Immunità delle Chiese, e i Privilegj de' Cherici, di ajutare i Vescovi nell'esercizio del loro Ministerio, di far che fossero da Laici ubbiditi in quello, che riguardava l'esercizio della loro Sagra potestà, e d'informarsi, non soli, ma insieme co' Vescovi de' difetti intorno alla Ecclesiastica Disciplina. Tuttociò voi potete vedere ne' Capitoli di Carlo Calvo proposti al Concilio di Soviffons, e confermati da quei Padri (*m*) siccome era costume, che le facoltà, che si davano a questi Messi, particolarmente intorno alle cose Ecclesiastiche, erano discusse, e comprovate da' Vescovi ne' Sinodi. Questi Messi adunque, e questi Legati de' Principi, i quali erano, siccome io vi ho detto, e provato, Persone Ecclesiastiche, in quanto

to

[*g*] Capitulare Ludovici Pii cap. 25. apud Harduinum tom. 4. Concilior. pag. 1254. & lib. 2. capitul. cap. 25.

[*h*] Capitulare Caroli Calvi apud Silvacum in cap. Caroli Calvi. & successorum ejus editis ab Jacobo Sirmondo tit. 12. pag. 12.

(*i*) *Hi Missatici quanquam alias majores, minoresve pro arbitrio Principum institui solebant, semper tamen amplissimi erant, & plures Pagos, Comitatusque continebant, quod ex Brevi subdito videre est, in quo Missatici duodecim Pagos continent supra octoginta. In hac ergo legatione Carolus Regnum suum universum, in duodecim Regiones, seu Missaticos distribuit, atque in his duodecim Missorum Dominicorum Collegia constituit, quorum singula, ut mos erat, Episcopum aliquem, aut simul etiam Abbatem, & Comitem unum, puresve designatos habuere.* Jacobus Sirmondus in notis ad d. cap. Caroli Calvi pag. 28. ex Edition. Parisien. 1623.

[*l*] *Leo Episcopus Servus Servorum Dei, Venerabilibus Missis Sacratissimorum Imperatorum filiorum nostrorum Ioseph Eporediensis Ecclesiæ Antistiti, seu Petro Spoletinæ, Itemque Petro Aretinæ Ecclesiæ Episcopis, ac Notingo Episcopo Brixiensi* apud Harduinum tom. v. concil. pag. 75.

(*m*) *Denuntiandum est omnibus, & a Missis nostris ordinandum, ut omnes Ecclesiæ, & Presbyteri sub Immunitate ac Privilegio, & ordinatione, atque dispositione sint Episcoporum singularium Parochiarum, in quibus consistunt secundum authoritatem canonicam, & Capitularia D. Caroli Imperatoris Avi nostri, & pii Augusti Huldovici Domini, & Genitoris nostri permaneant.* Cap. Caroli Calvi in Concil. Suessionen. anno 853. cap. 4. apud Harduin tom. v. Concil. pag. 55.

*Ut Missi nostri per singulas Parochias Comitibus, & Reipublicæ Ministris ex banno nostro præcipiant, nè mala, vel placita in exitibus, & atriis Ecclesiarum, & Presbyterorum Mansionibus, tenere presumant* ibi cap. 7.

*Ut Missi nostri expressè, & cum omni diligentia cum Episcopo, & Prelatis Monasteriorum per singulas Parochias requirant de rebus Ecclesiasticis, unde nonæ, & decimæ solvi debent, & non solvuntur, & persolvi ab easdem res retinentibus faciant* ibi cap. 6.

*Ut* Missi *nostri omnibus Reipublicæ Ministris renuntient, ut Comes, vel Reipublicæ Ministri simul cum Episcopo uniuscujusque Parochiæ sint in Ministeriis illorum, quando idem Episcopus suam Parochiam circumierit, cum Episcopus eis notum fecerit, & quos per excommunicationem Episcopus adducere non potuerit ipsi regia auctoritate, & potestate ad pænitentiam, vel rationem, atque satisfactionem adducant* : ibi cap. 10.

Consule alia capitula, in quibus de investigatione, vel rerum Ecclesiasticarum, vel morum, aut disciplinæ agitur, Missis Dominicis hanc curam commissam videbis, non ut soli, sed ut una cum Episcopo Loci, & in auxilium illius exercerent.

to avevano ingerenza negli affari della Chiesa; non provano, come voi falsissimamente supponete, il diritto di Prencipi Laici d'informarsi delle Procedure de Prelati, ed emendare gli abusi da loro commessi, che tal diritto in loro non può mai ammettersi senza sconvolgere da fondamenti la Chiesa di Dio; ma dichiarano bensì l'obbligazione, che hanno i Sovrani Cristiani di difendere i diritti, e i Privilegj de' Cherici, di ajutare i Prelati Ecclesiastici nel loro Ministero, ed impiegare in loro presidio la spada, quando la loro Sagra Autorità sia dispregiata da' contumaci. La qual obbligazione fu santamente eseguita da' Franchi Imperadori, e deè eseguirsi da tutti i Cattolici Principi, se vogliono godere il titolo di Avvocati, e di Difensori della S. Chiesa. E se voi non avete veduta questa verità ne' Concilj, e ne' Capitolari, ove è dichiarato l'Officio di questi Messi, mi maraviglio come non l'abbiate veduta nel Tommasini, anzi come abbiate coraggio di citare questo scrittore in sussidio della vostra falsissima asserzione, quando egli nel luogo da voi addotto impugna espressamente il vostro strano parere, affermando, che non ad altro riducevasi la cura di que' Principi nella spedizione di questi Messi, se non a fare, che le cose stabilite da' Vescovi fossero religiosamente osservate. (n)

Non voglio peró negare, che il Gonzalez nel luogo da voi citato racconta al quanto differentemente da quello, che vi ho sopra esposto questa faccenda: mentre dice, che questi Messi si spedivano quattro volte l'anno da' Principi per le Provincie, a fin che, se i Vescovi, e i Conti, cioè i Giudici Laici, e i Ministri della Repubblica avessero alcuna cosa negligentemente trascurata, fosse per la loro ammonizione coretta. Ma egli non rende alcuna ragione di questo suo parere, citando solamente Pietro de Marca, il quale tuttoche impegnatissimo nel distendere i confini della possanza Laicale, nondimeno in questa materia non si parte più che tanto dal vero, asserendo che i Principi per mezzo di questi Messi, aggiungevan insieme co' Vescovi l'opera loro, acciocchè unitamente concorressero all'osservanza de' Canoni: (o) e che l'officio di questi Legati era, non di correggere i Vescovi, ma di vegghiare insieme con loro all'esecuzione de' Canoni (p). Che altro in somma non vuol dire, se non che il Principe prestava il suo ajuto a' Vescovi, acciocche eglino ubbediti fossero nella correzione degli abusi contro i Canoni dell'Ecclesiastica Disciplina. La qual cosa fu anche chiaramente espressa da Carlo Magno nel Capitolar d'Aquisgrano del DCCLXXXIX. (q). Vero però è, che Lodovico Pio volle un pò più oltre insinuarsi in questa materia, di quello, che al suo poter conveniva, volendo, che i suoi Messi, e Legati prendessero informazione da' Vescovi delle procedure de' Conti, e de' Giudici Laici delle Provincie, e che similmente da' Conti prendessero Informazione delle procedure de' Vescovi. Ma questa disposizione conosciuta poi di pregiudizio alla Dignità de' Prelati, fu, come osserva il Tommasini (r) dall'istesso Principe rivocata con istituire queste Legazioni in Persona degli Arcivescovi, e de' Vescovi delle Provincie, acciocchè negli affari della Chiesa solamente s'ingerissero gli Ecclesiastici, comunicando solamente a questi la sua Regia potestà, acciocchè se ne valessero in ajuto de' Vescovi. Che se voi leggendo per ozio i Capitolari de' Principi Franchi, o i Concilj celebrati sotto di loro, v'incontrerete in certe grandiose espressioni, nelle quali apparisce, che appartenes-

[n) *Sed in eo plurimum videtur esse momenti, quod nec Carolo Magno, nec Ludovico Pio, ubi Episcopis Censores se, monitoresque paulo austeriùs exhibuere propositum aliud quidquam fuit, ac nè in Capitularibus quidem suis, quàm ut Ecclesiasticos Canones pristino restituerent vigori -- quibus ita constitutis nullæ jam possunt justæ solideque in animo cujusquam residere suspiciones de Missis Dominicis, quos Princeps in Provincias missitabat, ut excubias agerent in Episcopos, cum hac cura eo tantum conniteretur, ut statuta Episcoporum religiosissimè servarentur.* Thomassin. P.2.cap.92. §.17.

[o] *Cum enim Princeps, etsi Canonum executor non esset, attamen exactor esse deberet, suam authoritatem una cum Episcopali adjungebat, ut conjunctis studiis, & communi opera paterni Canones observarentur* Petrus de Marca lib.4. de Conc. cap.7. §.6.

[p) *Missorum Dominicorum usus, qui una cum Episcopis Canonum executioni in Paræciis invigilabant* idem loc. cit. §.8.

[p) *In quo operis studio sciat certissimè Sanctitas Vestra nostram vobis cooperari diligentiam: quapropter & nostros ad vos dirigimus Missos, qui ex nostri nominis authoritate una vobiscum corrigent, quæ corrigenda sunt* Capit. Aquisgran. anno 789.

[r) Thommas. part.2. cap.92.

teneſſe a que' Regj in vigor della lor poteſtà la cura della Chieſa, dovete riflettere col Tommaſini, che altro in ſoſtanza non volevano eglino ſignificare, ſe non che ad eſſi, come a Figliuoli della Chieſa ſpettava la cura, ed era ingiunta l'obbligazione di difenderla, e di proteggerla; ma altro è l'obbligo di difender la Chieſa, altro il diritto di eſaminarla, e di corregerla. Gli Uomini, e gli ſcrittori affezionati alla Dottrina del Molineo, di queſto obbligo, che hanno i Sovrani Cattolici, ne han voluto fare un diritto, e una poteſtà, e di un Officio, che hanno i Principi di Avvocati, e Difenſori, ne hanno fatto un titolo di ſopraſtanti, e di Tutori, quaſi che la Chieſa di Criſto non ſapeſſe ora reggerſi da ſe ſteſſa, e come pupilla biſogno aveſſe di tutela dalla podeſtà del Secolo, quando eziandio nella ſua naſcita, e nella ſua infanzia perſeguitata dalla poteſtà del Mondo, e dell'Inferno, da i Sovrani della Terra, e da i Principi delle Tenebre per lo corſo di più ſecoli fiorì, e ſi mantenne ſenza queſta Tutela.

L'Officio adunque di Avvocazia, che hanno i Principi Criſtiani nella Chieſa, non da loro il diritto di ſopraſtare a i Prelati di eſſa, e di correggere i loro difetti, e di vegghiare alla cuſtodia de' Canoni, ſe non in ſoccorſo de' Sacerdoti: imperocchè appartenendo ſolamente agli Eccleſiaſtici, come pur confeſſano i Realiſti, il far Canoni ſpettanti alla diſciplina de' Cherici, e de' Miniſtri della Chieſa, è coſa fuora d'ogni ordine, che ad altra poteſtà appartenga la cura di farli eſeguire: non avendovi principio più certo di queſto, che ſia ſolamente atto di quella poteſtà il far eſeguire le Leggi, di cui diritto è lo ſtabilire. I Principi Cattolici, come figliuoli della Chieſa, hanno l'obbligazione d'impiegare le loro forze in ſuſſidio della Chieſa, acciocchè ſieno eſeguite le ſentenze de' Sacerdoti, ubbiditi i Paſtori nel lor Sagro Miniſterio, e repreſſa la baldanza de' contumaci, e ad eſſi ſolamente può appartenere non il diritto, ma l'opra di correggere gli Eccleſiaſtici, quando a ciò ſieno chiamati dalla Chieſa, e quando ella per vendicare il diſprezzo della ſua poteſtà, cerchi ſoccorſo più valido, ed eſteriormente più formidabile dalla lor ſpada (ſ). Queſta obbligazione fù ben conoſciuta, ed eſpoſta dal pio Imperador Carlo Magno nell'ingiungere a tutti i ſuoi Vaſſalli l'ubbidienza, e la riverenza verſo de' Sacerdoti, e de' Miniſtri di Dio (t) Queſta obbligazione fu ben inteſa da Ludovico Pio, quando impoſe a' ſuoi Miniſtri, che ajutaſſero gli Eccleſiaſtici in qualſivoglia coſa, che appartener poteſſe al lor Miniſterio, e correggeſſer coloro, che ad eſſi ricuſavano ubbidire (u): e quando inſieme col ſuo figliuolo Lotario parimente Auguſto ſcriſſe a Eugenio Papa confeſſando il debito, ch'egli avea d'impiegar tutte le ſue forze in ajuto de' Miniſtri di Dio, e de' Paſtori dell'Anime (x) nelle Cauſe appartenenti al culto divino. E queſte certamente ancora ſono le pie, e religioſe intenzioni dell'Auguſto regnante, le quali però non sò, ſe voi potete dimoſtrare, che ſieno ſtate ſecondate coſtà da ſuoi Miniſtri nella Cauſa del Veſcovo di Gravina.

Biſogna ora vedere, quanto ſia ſodo l'argomento, che voi adducete per provare, che ſino dagli ſteſſi Romani Pontefici ſia ſtato conoſciuto per legittimo il diritto preteſo de' Principi di corregere gli abuſi degli Eccleſiaſtici, e ſia ſtato conoſciuto legittimo nella loro ſteſſa Perſona. *Lione IV.*, voi dite, *incolpato preſſo l'Imperadore di aver ecceduto i termini del giurdico ſuo potere, non ebbe alcun ri-*

(ſ) Can. Princeps 23. qu. 5.

(t) *Volumus, atque præcipimus, ut omnes ſuis Sacerdotibus, tam majoris ordinis quam & inferioris a minimo uſque ad maximum, ut* Summo *Deo, cujus vice in Eccleſia legatione funguntur obedientes exiſtant. Nam nullo pacto agnoſcere poſſumus, qualiter nobis fideles exiſtere poſſunt, qui Deo infideles, & ſuis Sacerdotibus inobedientes apparuerint, aut qualiter nobis obedientes, noſtriſque Miniſtris, & Legatis obtemperantes erunt, qui illis in Dei cauſis, & Eccleſiæ utilitatibus non obtemperant* Cap. Caroli Magni apud Harduin. tom. 4. Concil. pag. 990. & lib. 7. Capitul. cap. 326.

(u) *Comites verò Miniſtri Eccleſiæ in eorum Miniſteriis, ut hoc plenius, & de ſe, & de noſtris, & de ſuis hominibus obtinere poſſint, adjutores in omnibus fiant, & quicumque prima, & ſecunda vice de his admonitus non ſe correxerit, volumus ut per eumdem Comitem ejus negligentia ad noſtram notitiam perferatur &c.* lib. 2. Capitul. cap. 24.

(x) *Quia veraciter nos debitores eſſe cognoſcimus, ut his, quibus regimen Eccleſiarum, & Ovium Dominicarum cura commiſſa eſt, in omnibus Cauſis ad Divinum cultum pertinentibus, opem, atque auxilium pro qualitate virium noſtrarum, & intellectus noſtri capacitate feramus.* Epiſt. Ludovic. Pii, & Lotharii Imperatorum ad Eugenium II. apud Labbè tom. 9. Concil. Editionis Venetæ pag. 647.

*ritegno di rispondergli*; *Nos si incompetenter &c.* col rimanente, che avete tolto dal Graziano. Ma prima ditemi, onde avete voi saputo che Lione IV. fosse incolpato appresso l'Imperadore? e dopoi, che mi avrete soddisfatto su questo punto di storia di nuovo scoperta, ditemi ancora appresso qual'Imperadore fu incolpato, e come avesse egli nome. Che il Santissimo Pontefice Lione IV. benemerito ugualmente della Repubblica, che della Chiesa, fosse accusato, o incolpato, come voi dite, appresso l'Imperadore, nessuno, che io mi sappia, fuorche il Platina l'ha mai affermato. Ma chi non sa quanta poca fede meriti questo scrittore, così per gli abbagli involontariamente presi, come per le imposture, di cui a bella posta volle aspergere la vita de' Romani Pontefici? Del rimanente nè l'autore contemporaneo, che scrisse la vita di questo Papa, o sia egli Anastasio, o sia altro di quell'età; nè gli Annali Bertiniani, nè la Cronaca di Lione Ostiense, nè qualunque altro scrittore un poco antico, che parli di queste Pontefice, dice cosa alcuna, da cui neppur per ombra possa trarsi, che egli fosse incolpato appresso Cesare. Narra bensí il Bibliotecario Anastasio, che da un tal Daniele fu accusato falsamente appresso Ludovico II. Graziano Prefetto delle Milizie: che l'Imperadore senza scrivere al Papa venne improvisamente a Roma, e che nientedimeno fu benignamente dal Pontefice ricevuto. La qual cosa averà forse dato motivo al Platina di scrivere, che fosse stato incolpato Lione. (y) Oltre di che il Platina dice, che Lione fu accusato presso Lotario, e quel frantume di Lettera, che voi portate da Graziano nel Testo di questo Raccoglitore, si vede scritta a Lodovico II. figliuol di Lotario, che fu per alcun tempo Augusto con lui.

Ma voi direte, che le parole di questo Papa riferite da Graziano nel Canone *Nos si incompetenter*, dimostrano, ch'egli fosse incolpato appresso l'Imperadore di aver ecceduto i termini del giuridico suo potere, mentre domanda Giudici a Cesare per corregere, ed emendare col lor giudizio quelle cose, che fossero state da lui mal giudicate. Ma quì nasce un'altra difficoltà, ed è se le parole addotte da Graziano sieno veramente di quel Pontefice. Molte sono le ragioni da dubitarne, e per non dire, che il Decreto di Graziano è pieno di lettere apocrife, e spurie, attribuite falsamente a' Romani Pontefici, oltre le lettere spurie antesiriciane, che ei trasse dalla raccolta d'Isidoro, molte se ne sono vedute citate nel suo Decreto di Pontefici posteriori a Siricio, le quali son spurie; anzi nella medesima Causa, e questione nel Canone *si quis*, cita da S. Gregorio alcune parole poco dissomiglianti da quelle, che egli adduce da San Lione IV. (a) le quali, come osserva anche il Cardinal Bellarmino, non si trovano nelle opere di San Gregorio (b), e sono affatto indegne della gravità, e Maiestà Pontificia. Secondariamente nessun raccoglitore delle Lettere Pontificie antico, o moderno fa menzione di questa di Lione IV. riferita da Graziano, e li due ultimi raccoglitori de' Concilj Labbè, e Arduino diligentissimi nell'investigare tutti i monumenti dell'antichità, per quel che riguarda la notizia così de' Concilj, come delle lettere de' Pontefici, recandone alcune intere, ed altre in frantumi di Lione IV., di questa, che voi citate da Graziano, non ne portano alcun vestigio. In terzo luogo dall'altre, che riferisce Graziano di questo Papa, e delle quali se ne trovan riscontri fuora del Decreto, si scorge una maniera di scrivere molto differente da quella, che mirasi nel Canone *Nos si incompetenter*, e molto più acconcia a sostenere la gravità delle risoluzioni Pontificie nella incontranza di alcun sinistro rapporto, che potesse farsi contro di esse. Scrivendo egli a Lotario, e promettendogli di fare osservare, giusta sua possa, alcuni Capitoli imperiali, gli soggiunge, che se gli sarà riferito mai diversamente da quel ch'ei promette, tenga per certo, che il relatore sarà bugiardo (c). Non dice, che mandi a prendere informazione delle sue procedure, o che egli sarà per dargli conto

(y) Vide Anastasium in vita Leonis IV.

(a) *Si quis nos super his redarguere voluerit, veniat ad Sedem Apostolicam, & ibi ante confessionem B.Petri mecum justè decertet, quatenus ibi unus ex nobis sententiam suscipiat suam.* Can. si quis 2.q.7.

(b) Bellarmin. lib.2. de Roman. Pontific. cap.49.

(c) *Et si fortasse quilibet aliter vobis dixerit, vel dicturus fuerit, sciatis, eum pro certo mendacem* cap. de Capitulis 10. dist.

conto del ſuo procedere. In oltre premendo agl'Imperadori Franchi, che foſſero ricevute, ed oſſervate in Roma alcune Leggi particolari, ſi oppone modeſtamente Lione a queſto loro penſiero, pregandogli a laſciar, che i Romani viveſſero colle antiche loro Leggi, *(d)* e acconſentì Lotario alle richieſte del Papa, come apparisce dal reſcritto di quel Principe, che vedeſi tra le leggi de' Longobardi *lib.xi.ti.57.* Ma quando tutto queſto mancaſſe, quelle parole del Canone: *Nos ſi incompetenter*, fanno ſupporre, che l'Imperadore ſiniſtramente informato del Papa, lo riprendeſſe di alcun giudizio da lui male amminiſtrato: onde il Papa per giuſtificarſi gli cercaſſe Giudici Imperiali per informarſi del fatto. Queſta coſa peró è totalmente aliena dalla riverenza, che aveaſi allora da' Principi alla S. Sede, e alla dignità del Romano Pontefice. Scrivendo Lotario Imperadore Padre di Lodovico a queſto Pontefice proteſta, che in tutti i negozj Eccleſiaſtici dee ricorrerſi alla Sede Apoſtolica, come norma della Religione, e come fonte dell'Equità. *(e)* Infiniti altri documenti notiſſimi nelle ſtorie potrei io recarvi della venerazione, e riverenza de' Franchi Imperadori verſo il Romano Pontefice, da' quali non è coſa ſomigliante al vero, che degeneraſſe Lodovico II.. Che ſe Lotario proteſta, che in tutte le cauſe, in tutte le queſtioni, in tutti gli affari Eccleſiaſtici dee ricorrerſi alla Sede Apoſtolica, come fontana di equità, come volete poi, che Lodovico ſuo figliuolo, il quale fu Auguſto inſieme con lui in tempo di queſto Pontefice, accettaſſe i ricorſi contro di eſſo, e lo riprendeſſe, o almeno l'avviſaſſe, ch'egli aveva ecceduti i termini del ſuo potere? Ma concedaviſi nulladimeno, che queſte parole riferite da Graziano ſieno germano parto di Lione IV.: Poiche voi fate quì entrare l'eccesſo del giuridico ſuo potere: domando di quai Giudizj penſate voi, che ſi tratti in queſte parole, dell'eccesſo, di cui veniva Lione imputato? di giudizj Canonici, ed Eccleſiaſtici, o pure di giudizj Secolari, e temporali? Avvertite bene a non dire, che ivi ſi tratti di giudizj Canonici, ed Eccleſiaſtici; imperocchè l'aſſerire, che i giudizj Canonici del Romano Pontefice ſieno riformabili, ed emendabili dal Principe temporale è un'errore, che puzza di Ereſia. Al più, al più ſecondo la particolare opinione di alcuni, riprovata per altro dal ſenſo comune del Mondo Cattolico, i giudizj Eccleſiaſtici del Papa potrebbero riformarſi dalla Chieſa Univerſale rappreſentata in un Sinodo Generale. E vi par poi, che Lione IV. Pontefice Santiſſimo, ed oſſervantiſſimo delle regole, e della tradizione della Chieſa Romana, poteſſe conoſcere nell'Imperadore il diritto di riformare, e di emendare i ſuoi giudizj Canonici, contro le chiare definizioni di tanti ſuoi Predeceſſori? Oltre di che, da Graziano ſteſſo avereſte potuto prender lume per non intendere in ſenſo così ſtrano quelle parole: onde per dichiarazione del Can. *Nos ſi incompetenter*, io vi pongo ſotto gli occhi il Canone: *Si Imperator*, dove vedrete, che per divina ordinazione appartiene ſolamente alla Chieſa la diſpoſizione delle coſe Eccleſiaſtiche, e la diſcuſſione, e l'eſame de' mancamenti, non dico de' Romani Pontefici, ma de' ſemplici Cherici. *(f)* Se poi volete, che le parole del Canone nominato debbano intenderſi de' Giudizj Secolari, ſenza entrare nel punto del temporal dominio, che aveva in queſti tempi la S. Sede, vi dirò ſolo, che il Canone non fa niente al voſtro propoſito, non eſſendo alcun, che vi contraſti, che i Prelati della Chieſa, i quali hanno ricevuto temporal dominio da' Principi, finche ſono Vaſſalli, e Feudatarj, debbano riconoſcere nell'altro Sovrano il diritto di riformare, ſe biſogno ſia, i loro giudizj Secolari: e che per ragione di qualche feudo, che nella ampiezza de' ſuoi Patrimonj aveſſe allora la Santa Sede

G dal-

(d) Cap. *Veſt am* 10 diſt.

(e) *Sedem Apoſtolicam, quæ per Beatiſſimum Apoſtolorum Principem in univerſo Orbe, quaqua verſum Religio Chriſtiana diffunditur, caput, & fundamentum eſt Sanctitatis; idcirco ſuperna diſpoſitio primatum obtinere voluit Eccleſiarum, ut in quibuſcumque cauſis, quæſtionibus, ſive negotiis Eccleſiaſtica ſuaderet neceſſitas, omnes, quaſi ad normam religionis, fontemque recurrerent æquitatis.* Epiſt. Lotharii Imperat. ad Leonem IV. apud Labbè tom.9. Concil. edit. Venetæ pag.1028.

(f) *Si Imperator Catholicus eſt, quod ſalva pace ipſius dicimus, filius eſt, non Præſul Eccleſiæ -- Ad Sacerdotes enim Deus voluit, quæ Eccleſiæ diſponenda ſunt, pertinere, non ad ſeculi poteſtates -- non a legibus publicis, non a Poteſtatibus Sæculi, ſed a Pontificibus, & Sacerdotibus Omnipotens Deus Chriſtianæ Religionis Clericos, & Sacerdotes voluit ordinari, & diſcuti, & recipi de errore remeantes: Imperatores Chriſtiani ſubdere debent executiones ſuas Eccleſiaſticis Præſulibus non præferre.* Can. *Si Imperator* 95. diſt.

dall'Imperadore, potesse il Pontefice Lione IV. aver qualche sorta di dipendenza da lui nelle cose puramente temporali, e attinenti al governo temporale dello Stato. Ma se giusta la prima interpetrazione non può quel Canone abbracciarsi senza gravissimo errore, e giusta la seconda non fa niente al caso della presente controversia, perche adunque lo recate? se non per far conoscere il vostro mal genio contro la Chiesa Romana, e se non perchè lo vedete citato, e portato in trionfo da' suoi nemici? Ma vediamo se facciano più a proposito le altre erudizioni, che voi soggiungete dicendo:

*Se il Prencipe poteva, ed ora obbligato informarsi di que' fatti accaduti entro il ristretto del suo dominio: qual colpa mai, nè men leggiera contrassero i Ministri Regj di Matera nell'obbedirlo? qual delitto può in tal'incontro addossarsi a medesimi? S. Gregorio il Grande, benche Pontefice stimossi tenuto d'ubbidir prontamente al comando dell'Imperador Maurizio, col promulgar subito la sua legge, con cui vietava l'ammettersi all'abito Monastico i Soldati, nel tempo stesso, in cui egli la ravvisava* -- Omnipotenti Deo minimè concordare, *come nelle sue lettere ci addita colle seguenti notabili parole lib.2. Epist.62.* Ego quidem jussioni subjectus eamdem legem per diversas partes transmitti feci, & quia lex ipsa Omnipotenti Deo minimè concordat, ecce per suggestionis meæ paginam Serenissimis Dominis nunciavi. Utrobique ergo, quæ debui exsolvi; quia & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo, quod sensi minimè tacui -- *E poi vogliamo, che possano esimersi dall'ubbidienza de' comandi del Principe i suoi Ministri Laici, e da lui stipendiati? o che costoro si facciano almen nelle cose dubbie, o di cattiva sembianza (come certamente non era il presente affar di Gravina) Giudici del Sovrano? quando egli nel dar fuori alcun'ordine, non è tenuto participar' a' Vassalli la cagione per cui lo fa, nè dee dar' ad alcuno di sue operazioni quel conto, che ha solo il peso di dar' a Dio* -- Cum super Imperatorem non sit, nisi solus Deus, qui fecit Imperatorem, *come scriveva Ottato Melevitano lib.3.* adversus Parmenianum. *Per la qual ragione si è un'abuso grandissimo procedere alle Censure in simili pendenze contra i Regj Ministri, e giustamente si è ciò proibito in Francia, in Fiandra, ed altrove a i Prelati Ecclesiastici, e la soverchia facilità, che hanno nel nostro Regno di venire a tal'atto non merita certamente tutta l'approvazione, come per altri casi della stessa facilità si dolse sin dal 1564. il parlamento Generale del Regno, e se ne promise dal Sig. Vice-Rè l'opportuno provvedimento nelle occorrenze.*

Il principe, che voi quì fate entrare in luogo de' suoi Ministri non poteva, e non era in modo alcuno obbligato ad informarsi di que' fatti accaduti in Gravina, i quali essendo fatti Ecclesiastici, e di materie puramente spirituali, non cadevano sotto la sua cognizione. E se i ricorrenti imitarono i Giudei, i quali non potendo convincer Paolo per via legittima de i delitti, che gli apponevano, lo accusarono appresso i Presidi, ed i Magistrati gentili, (la qual maniera di operare, scrisse S. Atanasio, esser' imitata da tutti coloro, che non potendo per via canonica convincere di delitto i Prelati della Chiesa gli accusano, e gl'infamano appresso i Tribunali del Mondo, e della Podestà del Secolo) (g), averebbe dovuto il Principe seguir la condotta del Proconsole Gallione, il quale sentendo, che le accuse portate contro Paolo riguardavano materia appartenente alla Religione, e alla Legge, e in lor maniera Ecclesiastica, rigettò da se i Ricorrenti, e ricusò impacciarsi in una causa, ch'ei, quantunque Gentile, conosceva superiore all'ingerenze del suo potere (h); averebbe dovuto imitare il pio Costantino, e allora quando nel Concilio di Nicea, essendogli stati presentati alcuni Memoriali di ricorso, nei quali certi Vescovi si accusavano scambievolmente appresso di lui, protestò, che egli tanto era lungi da potersi far Giudice loro, che più tosto doveva egli essere giudicato da essi, e riget-

(g) *Judæos scelere, improbitateque æmulantur, ut enim illi Paulum, quem de objectis criminibus vincere non poterant, statim ad Tribunum, & Præsidem adduxerunt, ita quoque isti in dies plura excogitantes, nonnisi Judicum Sæcularium potestate utuntur, & ubi quis, vel semel illis contradixerit ad Præsidem, & Ducem rapitur.* D. Athanasius epist. ad solitar. tom. 1. edit: Paris: an: 1623.

(h) *Siquidem esset iniquum aliquod, aut facinus pessimum, ò viri Judæi: rectè vos sustinerem: si verò quæstiones sunt de verbo, & nominibus, & de lege vestra: Vos ipsi videritis: Judex ergo horum nolo esse, & minavit eos a Tribunali.* Act. Apost. cap. 18. vers. 14.

rigettati i ricorsi, fece consegnare alle fiamme i Memoriali *(i)*; e allora quando importunato dai Donatisti, che si richiamavano appresso di lui contro la sentenza de' Sacerdoti, disse quella memorabil sentenza, che i Decreti de' Vescovi, e de' Padri della Chiesa debbono aversi come giudizj di Dio *(l)*. Averebbe dovuto imitare la circospezione di Teodorico, il quale quantunque Ariano, ebbe tuttavia tal rispetto agli Ecclesiastici, che stimó cosa, eccedente i confini del suo potere il ricevere i ricorsi, non dico contro de' Vescovi, ma contro i semplici Cherici, protestandosi, appartenere solamente agli Ecclesiastici l'ingerirsi nelle materie, e nelle cause de' Cherici *(m)*. Di questi esempj si farebbe dovuto valere quel Principe, che voi quì introducete, allora quando co' ricorsi irregolari, e il Vescovo, e gli Ecclesiastici di Gravina furono accusati appresso di lui di aver negata a i Penitenti l'assoluzione: imperocchè conoscendo, che quando tal fatto fosse stato delitto, sarebbe tuttavia stato delitto di cosa Ecclesiastica, doveva rigettare il ricorso, e i ricorrenti, e insinuar loro, che se gravati si credevano da questo fatto, ricorressero alla Chiesa, e a i Superiori Ecclesiastici del Vescovo. Ma sia il Principe, sieno i suoi Ministri, i quali fossero, come voi dite, obbligati a informarsi di que' fatti accaduti entro il ristretto del suo Dominio, egli è da vedere, che cosa mai da questa obbligazione volete conchiudere. Non altro certamente voi inferir volete, che i Ministri Regj di Matèra non contrassero colpa, nè men leggèra nell'ubbidir' al Principe, o al Collaterale: e di quì prendete occasione di asperger la vostra lettera di quella nuova, e bella erudizione, che voi portate in proposito di questa ubbidienza, ad effetto unicamente di mostrare il vostro mal'animo fuor di proposito, e senza frutto contro la Santa Sede. Dite adunque, che i Ministri Regj di Matèra non contrassero colpa alcuna nell'ubbidire al Principe, che commise loro l'Informazione di quei fatti. Ma se questi Regj Ministri avessero poi ecceduta la commissione del Collaterale, e in luogo di prender' un' Informazione estragiudiziale, avesser preso un'informo giudiziale, non sarebbonsi egli fatti rei di grave colpa? Non avrebbon' eglino col suo soverchiamente ubbidire, dispregiato l'ordine del loro Principe? Certamente che sì, imperocchè ancor voi concedete, che da i Tribunali Regj non poteva prendersi giudiziale informazione sopra gli affari degli Ecclesiastici di Gravina. Ma pure tanto fecero i Regj Ministri di Matera: e oltrepassando l'ordine ingiunto loro dal Collaterale, e assumendo le parti di Giudici istruirono giuridica processura in luogo di prendere una privata, ed estragiudiziale informazione, come vi ho io altre volte mostrato, e vi dimostreró poco appresso. Ma ora ditemi per cortesia, mancavavi forse altro esempio per confermare, e comprovare, che debbono i Ministri ubbidire agli ordini del loro Sovrano, sicche abbiate creduto necessario recare il fatto di S. Gregorio il Grande, il quale come voi dite, *benchè Pontefice stimossi tenuto di ubbidire prontamente al comando dell'Imperador Maurizio, con promulgar subito la sua legge, con cui vietava l'ammettersi all'abito Monastico i Soldati, nel tempo stesso in cui egli la ravvisava Omnipotenti Deo minimè concordare?*

Non potendo però voi ignorare le risposte, che comunemente da gravi, ed eruditi Scrittori sono state date a questo passo di S. Gregorio cantato, e ricantato, da



(i) *Deus vos constituit Sacerdotes, & nobis a Deo dati estis Judices, & conveniens non est, ut homo judicet Deos, sed ille solùm de quo scriptum est: Deus stetit in Synagoga Deorum; in medio autem Deos dijudicat.* Rufin. lib. 10. Histor. Ecclesiast.

(l) *Meum judicium postulant* (Donatistæ) *qui ipse Judicium Christi expecto; dico enim, ut se veritas habet: Sacerdotum Judicium ita debet haberi, ac si ipse Dominus residens judicet — quid igitur sentiunt maligni homines, officia, ut verè dixi, diabolii perquirunt Secularia, reliquentes celestia.* Idem loc. cit.

(m) *Quoniam ipsi Clericatus nomine fungebantur, ad Sanctitatis Vestræ Judicium cuncta transmisimus ordinanda, cujus est, & æquitatem moribus talibus imponere, quam novimus traditionem Ecclesiasticam custodire.* Apud Cassiodor. variar. lib. 1. epist.

tutti gli Uomini poco affezionati alla Maestà, Dignità, ed Autorità della S. Sede, ed avendo anco potuto vedere del Tommasini, che il S. Pontefice annullò con Apostolica Autorità la legge dell'Imperator Maurizio per quella parte, che alle Canoniche, e Divine Leggi ripugnava, (n) ciò che il Tommasini medesimo prova col testimonio ancora più antico d'Immaro Arcivescovo di Rems nell'epistola, che scrisse a Carlo Calvo, non si saprà mai intendere per qual'altro fine abbiate voi quì riportate queste parole di Gregorio il Grande, se non fosse per avventura stato quello d'immitare il disegno di tutti coloro, che per qualunque vi a possono, s'ingegnano abbassare l'autorità, e la grandezza del Romano Pontefice; imperocchè voi portate quelle parole tronche dal contesto della lettera stessa, e dall'Istoria del fatto in un'aria capace di generare nelle persone non bene istruite, un pessimo sentimento, quasi che S. Gregorio si stimasse tenuto ad ubbidire a Maurizio, anche in quelle cose, che discordano dal diritto Divino, e che lo stesso debbano fare tutti i Sudditi rispetto a' Sovrani. Potete voi negare, che il Santo Pontefice parlasse in quella lettera, come persona privata, non come Pontefice, nè usando le parti di Sommo Sacerdote? Son pur queste le prime parole di quella lettera, nelle quali il Santo se ne protestò espressamente, acciochè non restasse luogo a sinistramente interpetrare ciò ch'egli scrisse. (o) Potete negare, ch'egli con libertà Apostolica rimproverasse all'Imperatore l'iniquità non meno di quella legge, che il grave pericolo, cui erasi esposto, dell'eterna sua dannazione? E perche dunque da quelle parole d'umiltà, e d'ossequio, che aggiunse, non ne avete poi voi, siccome ragion voleva, inferito, che cercò egli per questo modo con lodevole, e santa industria muover lo stesso Maurizio ad annullar la sua legge per riportarne ad un tempo, e l'emenda di essa, e'l di lui pentimento? Ma affinche restiate persuaso, quanto incongrua, ed assurda sia l'*illazione*, che voi traete da queste parole d'umiltà, non voglio qui addurvi di quei Scrittori per altro chiari, ed insigni, che forse (benche non rettamente) stimareste soverchiamente affezionati all'Autorità del Sommo Pontefice; Ma richiedetene voi stesso Pier di Marca Scrittore, in cui non può certamente cadere questo sospetto, e sentirete, ch'esso pur vi conferma assai chiaramente esser cosa lontana affatto dal vero, che S. Gregorio stimasse, che la sublimità del Trono Apostolico potesse in alcun modo esser soggetta all'imperio d'alcun Principe Terreno, e che il Fastigio della Suprema sua Potestà potesse abbassarsi alla servitù d'alcuna Umana Possanza. (p) In effetto non si sà, che fosse quella legge mai eseguita, ma si sà bene, ancorche voi lo tacciate, che fu dal Santo, e zelante Pontefice, come vi hò poco sopra accennato, corretta, e ridotta a tenore de' Canoni, e ne fu insieme, come d'una legge canonica, ordinato l'adempimento, e quello è più, senza richiamo dell'Imperatore, o doglianza alcuna, che finora si sappia; onde può giustamente dedursi, che illuminato egli pure dal Santo, anzi che pretendesse di sostener quella legge, riconoscesse il suo errore. Ora essendo così, ed avendo Gregorio, quando gli bisognò eseguire le parti dell'Apostolico Ministero fatto ben conoscere, che egli sapeva valersi dell'autorità del suo Grado nel sottoporre al suo giudizio (come col Tommasini molti altri Scrittori convengono) le leggi stesse dell'Imperio, che riguardavano materia Religiosa, e spettanti alla sola ispezione della Chiesa, non sò vedere qual trionfo vantar ne possano li Nemici dell'Ecclesiastica Potestà, e a che proposito abbiate voi portato questo passo, che ad altro non può giovarvi, se non che a far conoscere intempestivamente (lasciatemelo dir di nuovo) il vostro mal talento verso la Santa Sede Apostolica.

Ma se fuora di ogni occasione avete portate le parole di S. Gregorio, fuora ancora di ogni proposito recate quelle di Ottato Melevitano, per farci sapere, che sopra l'Imperadore non vi ha altri, che Iddio; imperocchè nessun'Uomo di senno invidierà mai così fatte espressioni, purche voi convenghiate ancora in affermare con

(n) *Hinc liquidò constat re Gregorium irritasse legem Mauritii, quanquam verbis, & specie tenus ab obsequio Imperatoris praeceptis praestando non recederet*. Tommasin. de vet. & nov. Eccles. discipl. p. 1. lib. 3. cap. 71. §. 13.

(o) *Ego autem indignus pietatis vestrae famulus in hac suggestione, neque ut Episcopus, neque ut servus jure Reipublicae, sed jure privato loquor*. S. Gregor. lib. 2. epist. 62. juxta veter. ordin.

(p) *Sanè Apostolicae Sedis Principatus ad eam servitutem demitti non potest, ut jussioni Principis subjectus dicatur, eique obedientiam exhibere. Quare vel hinc patet alio titulo, quam Summi Pontificatus publicandae legis curam suscepisse Gregorium. Nullis enim praeceptis, iterum dico, vel delegationibus submitti potest summae illius auctoritatis, & dignitatis apex*. Petrus de Marca in Prologomen. ad opus de concord. Praefat. 2.

con S. Ambrogio, che l'Imperadore è dentro, non sopra la Chiesa, ch'egli è figliuolo della Chiesa, e che questo titolo è riguardevole per lui, quanto altro che siasi *(q)*. Che se poi dal non avere l'Imperadore sopra di se altri, che Dio, vi deste a credere, che egli avesse sotto di se la Chiesa di Dio, i Sacerdoti di essa, e il suo Capo visibile, e voi certamente prendereste un'intollerabile errore contrario alla Confessione Cattolica, ed impugnato dagli stessi vostri più fervorosi Realisti. Ma se voi peró non parlate in questo senso, interpretate tuttavia in un senso poco meno cattivo le parole di Ottato: imperocchè vi imaginate, che per sì fatta ragione, non solo i Principi, ma neppure i loro Ministri sieno soggetti al potere spirituale della Chiesa, quasi che non suoi figli, ma soprastanti di essa, e Principi fossero. Onde è che voi dopo aver riferite le parole del Melevitano soggiungete, *per la qual ragione si è un'abuso grandissimo procedere alle Censure in simili pendenze contro i Regj Ministri*: dalla qual cosa chi non vede, che voi siete di sentimento, che i Principi, come quelli, che secondo voi non anno sopra di se altri che Dio, cui solamente debbono render conto di loro operazioni, per qualunque cosa, che essi si facciano, non possano esser soggetti alla Censura della Chiesa. Ma d'onde, e da qual fonte avete voi tratta dottrina così nuova, e tra' Cattolici non più udita? Certamente nè da'Concilj, nè da i Padri, nè da' Canonisti, nè da' Teologi avete voi potuto apprenderla, e nè pure ve l'han potuta insegnare i vostri più favoriti Scrittori, tra' quali, se volete ascoltare Pietro Giannone, udirete da lui, *che quando la cura dell'Anime, e delle cose sagrate appartiene al Sacerdozio, egli bisogna, che il Monarca stesso gli si sottometta in ciò, che concerne direttamente la Religione, e il culto di Dio, se sente di avere un'Anima, e se vuol'essere nel numero de' figliuoli di Dio, e della Chiesa*. *(r)* E parlando della censura, commenda l'esempio del Pio, e Magno Imperador Teodosio, il quale si rese alla censura di un semplice Vescovo, che fu S. Ambrogio, e accettò la penitenza da questo impostagli *(s)*, ancorchè la sua colpa non riguardasse materia Ecclesiastica, e usurpazione della potestà Sacerdotale. Ma poichè dite, che è un'abuso grandissimo il procedere alle Censure contro i Regj Ministri, sarebbe desiderabile, che voi vi spiegaste, e ci diceste, se voi veramente crediate, che si abusassero di lor potestà, e tanti Sommi Pontefici, e tanti Vescovi, i quali per casi poco dissomiglianti a quel di Gravina, sottoposero alla Scommunica non pure i Regj Ministri, ma ancora gl'istessi Principi Sovrani. *(*)* Nè io voglio quì ora recarvene gli esempli, di cui son piene le Storie, e ne tessono il Catalogo Scrittori chiarissimi, e triti per le mani di tutti i Dotti. *(t)* E il dir poi, che tanti Romani Pontefici, e tanti Santi Vescovi si abusassero di loro possanza nel fulminare con censure, o i Principi, o i loro Ministri, non sarebbe certamente cosa degna di voi, imperocchè sarebbe un parlar con linguaggio, o degli Eretici, o degli Scismatici, i quali solamente biasimarono le Censure fulminate da i Papi contro i Principi, o dispregiatori, o violatori della libertà, e de i diritti di Santa Chiesa. Nè io sò, come possiate asserire, che giustamente da i Sovrani sia ció proibito in Francia, in Fiandra, ed altrove a i Prelati Ecclesiastici. Imperocchè vi sarà cosa assai difficile il provare, che ne' Regni, e nelle Provincie da voi nominate, o in altro luogo siasi fatta questa proibizione, e quando pur ció provar potreste, cosa assai più difficile vi sarebbe il dimostrare, che tal proibizione fosse stata lecitamente, e giustamente fatta. Imperocchè per potersi sottrarre giustamente da questa potestà della Chiesa, o poterla impedire a' suoi Prelati, bisogna potere uscire senza delitto fuora della medesima Chiesa, e non essere nel numero de' suoi figliuoli; altramente nessun' Uomo, che voglia usar senno, e ragione, potrà mai capire, come possano i Prin-

(q) *Quid enim honorificentius, quam ut Imperator Ecclesiæ filius esse dicatur? Imperator enim bonus intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est.* S. Ambros. Epist. 30.

(r) Pietro Giannone Istoria Civile &c. tom. 1. lib. 1. cap. ult. pag. 42

(s) *Chiaro, e famoso è l'esempio dell'Imperador Teodosio, il quale alla censura di un semplice Arcivescovo si rendè, ed adempiè la penitenza pubblica, che gli era stata da colui ingionta.* Pietro Giannone Istor. Civil. tom. 1. lib. 1. cap. ult. pag. 49.

[t] Vide Cardin. Bellarmin. de Rom. Pontif. lib. 3. cap. 19. Card. Sfondr. Reg. Sac. lib. 1. §. 15.

[*) *Cum illi potestati non ex institutione humana, sed Divina cuncti fideles subiiciantur, & quando aliquis subiicitur alicui non ex proprio consensu, sed authoritate alicujus, non potest ab illa subjectione eximi nisi authoritate ejus, qui eum subjecit, vel authoritate sui Superioris, si habeat Superiorem. Hinc est, quod contra obedientiam debitam Ecclesiæ non potest præscribi. Et multi Imperatores, & Reges hac potestate fuerunt excommunicati.* Jacob. Almain. Doctor. Parisien. quæst. Resumptiva de Domin. nat. civil. Eccles. concl. 2. cap. 2.

Principi, volendo eſſer Figliuoli della Chieſa, ſottrarſi nulladimeno dalla poteſtà di lei, o impedire a i Paſtori, di cui eſſi, fin che ſtanno entro l'Ovile della Chieſa, per quanto grandi, ed eccelſi, che ſi trovino, ſono pecorelle, l'autorità, e il diritto di uſare la verga. (*)

E veramente, ſe voi vorrete con occhio Cattolico, e purgato da ogni paſſione mirare queſto voſtro diſcorſo, lo troverete pieno di ſedizioſi ſemi di ſciſma, valevoli ad indurre i Sovrani a ſottrarſi dal giogo ſpirituale della Chieſa, e a divenir ſuoi ribelli, in luogo di figli, e ſuoi Diſtruttori in vece di Protettori. Ma in quanto al fatto di queſta proibizione, ſe alcun Scrittore condannato vi hà, il quale, o la riferiſca, o la giuſtifichi, non potrà certamente da antico tempo ripeterne l'origine, ma la ritroverà nel fondo di queſti ultimi ſecoli, dove in alcuni Tribunali foſſero ſtate ricevute con maggior plauſo le ſcelerate Dottrine del Molineo, e di qualche altro moderno Scrittore a lui ſomigliante, che le regole dell'Evangelio, e le Leggi venerabili della Chieſa. Voglio peró anche avvertirvi trovarſi tra' Realiſti, chi dà più benigna ſembianza a queſta coſa, affermando, che in Francia non ſi ſcomunicano da' Veſcovi i Supremi Tribunali Regj, non perche ſopra di ciò vi ſia preciſa proibizione del Principe, ma perche ſi pretende, che vi ſia privilegio Apoſtolico. (u) Tanto ſi reputa lontana dalla poſſanza de' Principi il fare queſta proibizione, che per ſoſtenerla ſi ricorre, chi ſa come, alla pretenſione d'un'Indulto Papale, mentre ſi ſa, che fino a tempo di Aleſſandro III. fu dalla Chieſa Romana condannato, come graviſſimo errore, l'aſſerire, che non poſſano i Regj Miniſtri ſcomunicarſi da i Prelati della Chieſa, ſenza conſenſo del Re, o del Miniſtro principale di ſtato: (x) ma ora ſenza ſcrupolo ſi dicono, e ſi ſtampano Propoſizioni aſſai peggiori di queſta. Voi peró forſe mi direte, che intendete parlare delle ſcomuniche, che ſi fulminano contro i Regj Miniſtri per occaſione della Giuriſdizione, che eſercitano del loro Sovrano, e a ſolo fine d'impedirne il corſo. Ora io a queſto brevemente riſpondo, e dico, che voi, o parlate della Giuriſdizione eſercitata da i Regj Miniſtri lecitamente, e giuſtamente, e dentro i termini di quella poteſtà, che Iddio ha preſcritti al loro Sovrano, e in queſto caſo vi do tutta la ragione, e dico, che non ſolo non ſarebbe da approvarſi la ſoverchia facilità de' Prelati di venire all' atto della ſcomunica contro i Regj Miniſtri, ma ſarebbe del tutto biaſimevole, e degno di riprovazione qualunque atto di queſta ſorta: o voi parlate della giuriſdizione eſercitata da i Regj Miniſtri fuori de i limiti proprj, e dentro i confini della poteſtà della Chieſa, con uſurpazione de' diritti di eſſa, e con pregiudizio delle ſue libertà, e delle ſue Immunità; ed in queſti caſi avete graviſſimo torto in affermare, che ſia da riprovarſi la facilità de' Prelati di procedere alla ſcomunica contro i Regj Miniſtri; ma piuttoſto è degna di biaſimo l'occaſione, che queſti dan loro di venire alle Cenſure contro di eſſi. Che ſe poi vuolſi prender provvedimento, come dite, che fù trattato fin dal 1584. contro la facilità, che affermate aver coſtà i Veſcovi di ſcomunicare i Regj Miniſtri: due rimedj unicamente a queſto ſi ponno dare, l'uno proprio, e naturale, e l'altro, che fa troppo orrore, e certamente da non proporſi alla pietà di que' Miniſtri. Il primo è, che eſſi ſi aſtengano dall'invadere i confini della Eccleſiaſtica Giuriſdizione ſotto il vano preteſto di conſervare la Regia, dall'uſurpare i diritti del Sacerdozio, e dall'intruderſi negli affari della poteſtà ſpirituale; e l'altro è, che volendo nulladi-

(*) *Eſſe de Grege Chriſti, & non ſubiici directioni, & correctioni Paſtoris a Chriſto Domino ſuper Ovile ſuum conſtituti manifeſta contradictio ſine extraordinaria quadam ab ipſo Domino ordinata in Sacris apparente Scripturis exemptione, aut miraculo aliquo, certaque revelatione alicui facta cenſeri debet. Neque enim Ovis aliqua ſine Paſtore concipi poteſt, niſi extra Ovile vaga, & errans rapacibus lupis facta præda cito ſtrangulata devoretur, juxta illud Prophetæ Regii, erravi ſicut Ovis, quæ periit. Unde dogma illud ſchiſmaticorum illorum tempore Henrici Imperatoris cum impietate mordicus aſſerentium Regem, aut alium Principem a Romano Pontifice excommunicari non poſſe hæreticum, ab Eccleſia judicatum eſt, Sacris obſiſtens Scripturis, Eccleſiæ decretis, Sanctorumque Patrum doctrinis oppoſitum.* Michael Maucler. Doctor. Pariſien. de Monar. Div. Eccl. & ſec. p. 2. lib. 3. cap. 15.

(u) *Quarè Reges noſtri antiquam Regni conſuetudinem, nè Officiales Regii ob muneris ſui executionem ab Epiſcopis excommunicari validè poſſent, Privilegiis Apoſtolicæ Sedis muniri curarunt.* Petrus de Marca lib. 4. de concord. cap. 21. §. 9.

(x) *Nullus, qui de Rege tenet in capite, nec aliquis Dominicorum Miniſtrorum ejus excommunicetur, nec alicujus eorum Terræ interdicto ponantur, niſi prius Dominus Rex, ſi in Regno fuerit conveniatur, vel juſticiarius ejus, ſi fuerit extra Regnum, ut rectum de eo faciat; & ideò quod pertinebit ad Regis Curiam, ibi terminetur, & de eo, quod ſpectat ad Curiam Eccleſiaſticam ibi mittatur, ut ibidem terminetur.* Propoſitio damnata Romæ ab Alexandro III. adnitente S. Thoma Canthuarienſi.

ladimeno far tutto questo, e non volendo soggiacere alla Censura, e alla verga de' Prelati, e de' Pastori Ecclesiastici, escano fuori dell'Ovile della Chiesa Cattolica. Riducendosi peró tutto il punto della presente controversia al vedere, se abbiano cotesti Regj Tribunali negli affari del Vescovo di Gravina ecceduti i limiti della Reale Giurisdizione, e perturbati i Sagri Diritti della Ecclesiastica Potestà, con intromettersi in cosa unicamente spettante alla discussione del Sacerdozio, e non avendo voi fin quì detta cosa, che non sia fuor di proposito al punto, che dovete provare, bisogna vedere, se facciano più al caso le altre cose, che soggiungete dicendo:

*Prima però, che io passi avanti per togliersi ogni equivoco intorno all' informo dell' Udienza stimo bene avvertirvi, che il Cardinal de Luca in Miscellan. Eccles. disc.14. num.7. e 8. distingue l'esame giudiziale, da quello, che si fa* ad instructionem, & informationem, *il quale da esso si chiama* Processus Facti, & non Juris, *ed atto meramente estragiudiziale, ancorchè in alcun modo si citasse il Reo a desister dal Fatto. E l'Eminentissimo Petra tom.1. ad Constit.I. Leonis IX. sect.2. num.11., dopo aver comprovata ne' numeri precedenti con più Canonisti l'istessa Massima soggiunge, che* in terminis Processus facti cum examine plurium Testium ad instructionem, prævia etiam citatione ad instantiam Fisci Curiæ Episcopalis non importare nullitatem Censurarum, quia non aderat vera tela judiciaria, admisit Sac. Congregatio Immunitatis in Boven. 18. Martii 1698. Ponente R. D. Bottino, *e di fatto il Vescovo stesso di Gravina, come leggerete quì sotto prese pur'anche informazione, benche procedesse, non* vt Judex, sed tanquam Pars, *perchè tal passo il fece egli, come dice*, pro animi instructione, non verò ad effectum judicialiter procedendi; *Che si è appunto l'essenzial requisito per dirsi un'atto giudiziale, secondo insegna S. Tommaso 2.2.q.60. art.1., ed è a tutti notissimo. E' nel rimedio straordinario tra noi sì frequente de' Capitoli del Regno introdotto dalla savíezza del Rè Roberto, niuno ha sognato di pretendere nel corso di quattro secoli, che si proceda per via giudiciaria, la quale non può alcun Laico, siccome dice lo stesso Sovrano*: In Ecclesiarum Personas, atque negotia rationabiliter exercere; *con tutto che per l'uso di tal rimedio alla giornata si prendano informazioni, o distesamente s'esaminino con ogni dovuta circostanza i Testimonj citati, e giurati, precedente ancora un pubblico editto*, ut quicumque sua putaverit interesse visurus accedat producendorum in causa Testium juramenta, *a tenor della formola da' medesimi Capitoli prescritta, e della prattica riferita dal Reggente Rosa, e da tutti gli altri nostri Srittori.*

Questo avvertimento, che voi mi date nella seconda stampa della vostra lettera, non me lo deste già nella prima, nella quale trascuraste queste belle riflessioni, che voi quì fate, per dimostrare, che l'Informazione presa dalla Regia Udienza di Matera non fosse giudiziale, nella qual cosa voi date a conoscere, che consista tutto il forte della vostra causa. Ma io peró, siccome vi debbo avvertire, che le Autorità, e le Allegazioni, che voi quì recate non provano punto quel vostro estragiudiziale nell'informo del Tribunal di Matera, e che anzi provano piuttosto a maraviglia la rettitudine della condotta tenuta dal Vescovo di Gravina nel fulminar la scomunica, col premettere solamente, pretermessa la tela giudiziale il Processo di fatto sopra il notorio per sola istruzione dell'animo suo; Così voglio anche farvi sapere, che quando mai per falsa supposizione potesse credersi, che l'Informazione presa dal detto Tribunale di Matera non fosse stata giudiziale, non potrebbero tuttavia scusarsi gli Regj Ministri d'avere oltrepassati i confini della Potestà Laicale, e di avere offesi i diritti della Potestà spirituale del Sacerdozio. Parliamo prima del primo punto, e poi parleremo del secondo. Il Cardinal de Luca, e l'Emo Petra ne' luoghi da voi addotti niente altro di proposito conchiudono, se non che per la validità della Censura, basta il Processo di fatto sopra il notorio, ancorche si pretermetta l'ordine giudiziale delle ammonizioni, e delle citazioni, e che tal Processo di fatto si prenda dal Giudice Ecclesiastico, non come Giudice, ma come Parte, non ad effetto di procedere giudizialmente, ma a solo fine d'istruire il proprio animo sopra il notorio, come si può vedere dal loro intero discorso, che voi solamente portate tronco, e mozzato.

to. (y) Ora essendo questo quello appunto, che ha cautamente eseguito il Vescovo di Gravina nel pronunciar la Censura, avendo solamente premesso il Processo di fatto sopra il notorio, chi potrà mai intendere, che voi osiate di riputare invalida la detta Censura, a cagione, che ei non premise l'ordine giudiziale delle ammonizioni, o delle citazioni, quando procedendosi per via di notorio, e per via di fatto, debbono queste appunto pretermettersi, e lasciarsi l'ordine giudiziale, acciocchè la Censura sia valida? E chi non resterà ammirato di voi in vedere, che voi quì citiate queste Autorità, le quali distruggono dirittamente questo vostro intento? Ma voi direte, che le portate per dimostrare con un somigliante esempio, che il Processo fabbricato dall'Udienza di Matera non fosse giudiziale. Ma in questo ancora apertamente v'ingannate, imperocchè queste stesse allegazioni dimostrano chiaramente, che fu giudizialissima quella processura. E se voi porrete ben mente alla Dottrina di questi Eminentissimi Porporati, osserverete, esser cosa necessaria, acciocchè il Processo di fatto sopra il notorio fabbricato dal Vescovo non sia giudiziale, che non vi intervenga istanza di alcuna persona, la quale eseguisca le parti di Attore, benchè non escluda la persona del Denunciatore, il quale, com'è notissimo, non induce forma di vero giudizio, non obbligando il Giudice a procedere, nè assumendo il carico d'indurre i Testimonj. Onde è, che l'Eminentissimo Petra, nel caso, che egli adduce espressamente afferma, che se nel Processo di fatto fosse intervenuta l'istanza dell'Economo della Mensa, a cui ne apparteneva l'emolumento, il Processo sarebbe stato giudiziale, perche egli averebbe assunte le parti di Accusatore, siccome negl'istessi termini decise la Ruota, la quale a cagione dell'intervenimento delle tre persone, che costituiscono il Giudizio, cioè dell'Attore, del Reo, e del Giudice, decise, che il Processo di fatto fabbricato dal Vicario Generale ad istanza dell'Economo fù veramente giudiziale. (z) Or se vogliamo applicar questa Dottrina al caso nostro, non vedete voi, che nella processura fabbricata dal Tribunal di Matera intervennero queste tre persone, che il Giudizio essenzialmente compongono? Il falso Procuratore Morrone, che produsse i Capi delle accuse contro del Vescovo, presentò le notizie, e indusse i Testimonj, non assunse egli le parti di Attore? Il Preside, e gli Auditori di quell'Udienza, che riceverono l'istanza, e a riguardo di essa citarono solennemente i Testimonj, presero le loro deposizioni, e ne esigerono le sottoscrizioni, non eseguirono le parti di Giudice? E in che consiste il farsi Giudice in un Processo, se non in questo. (a) Il Vescovo calunniosamente accusato, non fece egli la vergognosa comparsa di Reo? Come adunque potete negare, che non fosse giudiziale quel Processo, o quella informazione? Potete voi forse dire, che il Tribunal di Matera in quell' atto s'informò, come Parte, e non come Giudice? non già: imperocchè l'aver proceduto ad istanza del Procuratore, che a nome della Parte, o de' Ricorrenti, che

---

(y) *Licèt enim in facto certo, & notorio, ex quo etiam certa resultet consequentia incursus Censurarum, ipso jure aliquis processus adhibeatur, examinando scilicet Testes super illo facto notorio, attamen iste dicitur Processus potius ad futuram memoriam, sive ad instructionem, ac informationem ipsius Ordinarii, vel alterius Superioris Ecclesiastici, qui inibi præsens non fuerit, dum etiam in factis notoriis Criminalistæ aliquem adhibent Processum potius facti, quam juris, & præsertim patet ex docto Criminalista Foller. in ejus praxi &c.* Card. de Luc. Miscell. Eccles. disc.24. n.7.

*Hinc si Processus fiat solùm pro instructione animi, imò etiam citatio, seù monitio, ut Reus resipiscat, non autem, ut exceptiones deducat, videtur cessare qualitas Judicialis, & si accesserit instantia Promotoris Fisci, qui potius gerit vices Denunciatoris, quam Actoris, cujus tamen personam verè repræsentaret OEconomus Mensæ, ad quem spectat emolumentum, prout in terminis dicti OEconomi procedit cit. decis.122., & in terminis Promotoris Fiscalis, quod ejus instantia non importet actum judicialem, dixit Pignatell. cit. consult.170. num.11. tom.1. Unde concludendum, quod debent omnia simul considerari, an verò actus fuerint univoci ad inducendum verum Judicium, & in terminis Processus Facti cum examine plurium Testium ad instructionem, prævia etiam citatione ad instantiam Fisci Curiæ Episcopalis, non importare nullitatem Censurarrm, quia non aderat vera tela judiciaria, admisit Sac. Congregatio Immunitatis in Boven. 18. Martii 1698.* Card. Petra tom.I. ad Constit. Leonis IX. sect.9. n.11.

(z) *Sed è contrario judicialiter processisse plura suadebant, & primo instantia OEconomi, qui gerendo partes Actoris, dum Baro pro Reo habebatur, ac Vicarius assumpserat illas Judicis, adfuit procul dubio concursus trium personarum, ex quibus Judicium formatur juxta distinctionem Baldi in rubr. ff. de judic. decis.122. par.15. rec. num.12.*

che si riputavano gravati dal Vescovo, escluderebbe del tutto questa vostra pretenzione, mentre il Tribunale agiva non pel proprio interesse, ma per lo interesse dell'Attore, e de' Ricorrenti. Dalle quali cose chiaramente si conosce quanto sia vano il ricorso, che voi fate al Processo estragiudiziale fabbricato dal Vescovo di Gravina sopra il notorio, per ficcare ancora questo estragiudiziale nel Processo fabbricato contro del Vescovo in Matèra. Nè può certamente dirsi fabbricato per sola istruzione dell'animo quel Processo, che si forma non per la sola rilevanza di un fatto, che concerne l'interesse proprio di chi lo forma, ma per istanza della Parte, e per la rilevanza di un fatto, che riguarda, o l'interesse, o il gravame della Parte stessa, che accusa, che ricorre, o che querela; e tanto maggiormente, quanto che questa Parte, non semplicemente denuncia, ma anche intende provare, o con documenti, o con Testimonj la querela, o l'accusa, siccome è noto in tutte le Leggi, e come appunto fece il supposto Procurator Morrone.

Molto minor presidio possono fare alla vostra opinione i Capitoli del Regno, introdotti, come voi dite, dalla saviezza del Rè Roberto; imperochè questo rimedio straordinario per quello, che riguarda i Cherici, non è in conto alcuno adattabile al caso nostro. Primieramente pretese il Re Roberto appoggiare unicamente la Giustizia di questi Capitoli al titolo della difesa, che dee prendere il Principe de' suoi Sudditi contro le aperte violenze, e i manifesti danni, che vengono loro ingiustamente recati. *Egli si protesta in prima*, (scrive il vostro novello Storico Giurisconsulto) *che quantunque contro le persone de' Prelati, e de' Cherici comunemente la sua potestà non s'estenda, nulladimeno per la protezione, e difesa, che deve tenere di tutti i Sudditi del suo Regno, perche non siano oppressi, questo faceva, che s'innalzasse il potere dell'eminente suo braccio. Concede di vantaggio, che i suoi Magistrati non possano contro le persone de' Prelati, e de' Cherici, e nelle cause loro procedere per via di cognizion giudicaria, e con formati processi, e per ciò vuole, che si proceda per via di sommaria, ed estragiudizial cognizione con tante moderazioni, e rispettose riserve -- Si dichiara, e si protesta ancora, che si muove à ciò fare unicamente per effetto di carità, e di compassione.-- Che sia legge di natura ripulsar dal Congiunto, o vicino l'ingiurie. Allega finalmente l'esempio di Mosè, il quale vedendo un'Ebreo esser malmenato, ed oppresso da un'Egizio lo stese morto a terra.* (b) Secondariamente in que' Capitoli non si tratta di materie Ecclesiastiche, ma di puri fatti reali, d'ingiurie, di rapine, e di altri danni violentemente recati, de' quali costi, o per notorietà di fatto, o per pubblica fama, o per altra via. (c) In terzo luogo in questo cotanto privilegiato giudizio de' Capitoli del Regno, dove considerate sono tante speciali ragioni, à riguardo del ben della pace, e del Pubblico, trattandosi de' Cherici non si permette nominarsi neppur'il titolo di Ecclesiastico, non che il nome particolare del Cherico. *Prescrisse ancora* (il Re Roberto) dice il vostro nominato novello Storico, *che per prova della turbazione fossero solo contenti di proporre un generale editto, nel quale senza specificar le persone perturbatrici s'invitasse generalmente chiunque avesse interesse &c.* (d) secondo quella formola, che voi ancora recate. E quì è in oltre d'avvertirsi, che in vigore di questi medesimi Capitoli le Parti non si citano, se non per pubblico editto. Ma con tutte queste riserve non crediate non per tanto di darmi ad intendere, che questo rimedio straordinario, ancorchè giudiziale non sia, abbia ottenuto così pieno vigore in cotesto Regno, che passi, per quel chè appartiene agli Ecclesiastici, come una legge incontrastabile. Imperocchè io sò, che i Prelati del Regno vi hanno sempre contraddetto, e l'hanno riputato pregiudiziale alla libertà della Chiesa, come anche afferma il vostro mentovato Sto-



(a) *Citatio judiciarii ordinis est fundamentum, & ab ea judicium incipit*. §. fin. Instit. de pœn. temp. lit. Bartol. in rubric. ff. ne quis eum, qui in Jus vocat. specul. in tit. de cit. in princ.

[b] Pietro Giannone Istoria civile del Regno di Napoli tom.3. lib.22 cap.4. pag.180.

[c] *Facta de injuriis, rapinis, & damnis illatis informatione summaria per facti notorium, vel rei evidentiam, famam publicam, aut designationem aliam attestantem commissam injuriam*. cap. Robertus. *Ad regale fastigium*.

(d) Pietro Giannone nel luogo citato.

rico Giurisconsulto: *Ma tanta moderazione*, dice egli, *del Re Roberto, tanto suo rispetto a niente giovò a questo Principe, perche i Prelati, ed i Canonisti non declamassero contro questo suo regolamento, fin da tempi di Luca di Penna, che scrisse sotto il Regno di Giovanna I. — E ne' tempi posteriori, essendo più cresciuta la licenza degli Scrittori Ecclesiastici furon da essi sempre questi rimedj combattuti, e riputati, come essi dicono, offensivi alla libertà, ovvero Immunità Ecclesiastica.* (e) Ma che che sia di questo, poiche io ben sò, che sovente la forza supera la ragione, e che nonostante le contraddizioni degli Ecclesiastici, hanno voluto alcuna volta i Regj Ministri mettere in uso questi rimedj, egli è d'uopo osservare, se da essi possiate voi trar cosa, che vaglia a confermare la vostra idea dello estragiudiziale informo del Tribunale di Matera. Primieramente questa informazione non può pretendersi lecita, o giustificarsi collo specioso titolo di difesa, che ne' casi di manifesta oppressione, dee il Principe assumere de' suoi Sudditi; il qual titolo non puo entrare nella causa del Vescovo di Gravina, ancorchè vel vogliate stirare cogli argani, e colle funi. Secondariamente la materia di questa informazione non fu di rapine, usurpazioni, o altri danni temporali, che notorj fossero, e manifesti, o per evidenza di fatto, o per pubblica fama; ma fu di cosa puramente Ecclesiastica, e spirituale. In terzo luogo non solo non fu soppresso il nome del Chericato, ma fu specialmente individuato il nome del Vescovo. Finalmente non furono le Parti generalmente per pubblico editto, e senza nominazione invitate, ma furono personalmente citate per lo Cursore, o come costà dicesi per l'Aguzzino del Tribunale, che chiamó i Testimonj indotti dall'Accusatore. Contuttociò voi vi fate cuore di affermare, che dentro termini più moderati si contenne l'Udienza, e pretendete ancora provarlo, mentre così scrivete.

*E pure in termini assai più moderati, e ristretti si contenne il Regio Tribunal di Matera, per non eccedere la qualità di mero esecutore nell'informo estragiudiziale commessogli. Imperocchè non ostante il pieno consentimento a tal'atto degli Ecclesiastici di Gravina, e del Vescovo, chiamò solo diverse persone laiche, non gia ad effetto di far giudizale testimoniaza in qualche lite ivi dedotta, come si è la notissima formola della citazione* ad Testes *ne' Tribunali Ecclesiastici, e Secolari, ma espressamente a fine di informarsi da loro di alcune cose di fatto, senza esprimere causa alcuna. Il qual passo era indispensabilmente necessario, perche in altra maniera gli Attestanti sarebbono stati ultronei, incapaci di meritare veruna fede, ed anzi denuncianti, che Testimonj. E dopo senza dare a' medesimi il giuramento; senza nemmeno di stendere le loro deposizioni, senza che a queste si fosse apposta firma di Giudice, o di Attuario, e senza porre in uso alcun'altra solennità del Foro: passò solamente a sentirli. ed a far notare in semplice ristretto, e compendio il detto di ciascheduno, avvalorandolo per cautela colla pura sottoscrizione degli Attestanti. Onde con somma giustizia qualificarono quell'atto per meramente estragiudiziale, il Vescovo, e gli Ecclesiastici, come dal* Sommario num.7. e 8., *nè s'ebbe animo di attribuirgli sembianza di giudiciale nel Cedolone medesimo, in cui si pensò solo dopo più mesi di esaggerare le circostanze inutili, ed ideate d'essersi presa l'informazione* cum magna pompa, & plausu, *che per pensiero non vi concorsero, e di aver ciò fatto l'Udienza* in Aula, *dove per altro sol potea eseguirsi, trattandosi di commissione data ad un Corpo Collegiato, che dovea adempirsi* collegialiter, *ed in quel luogo appunto, nel quale è solito il Collegio adunarsi, come tutti gli Autori avvertiscono.*

Molte cose voi quì; come vere affermate, che non hanno fondamento alcuno di verità, alcune altre, come certe supponete, le quali sono incertissime. Bisogna adunque per discorrer regolatamente dell'une, e dell'altre, separar quelle da queste. Dite, che all'Informazion del Tribunal di Matera prestarono il pieno consenso il Vescovo, e gli Ecclesiastici di Gravina, ed io nella mia prima lettera ho impugnato questo vostro detto, e vi ho dimostrato con evidenza di fatti, che il Vescovo fu tanto lungi dal consentire in quell'atto, che piuttosto vi fece compa-

---

[e] Pietro Giannone nel luogo cit. pag. 182.

patire il suo positivo dissenso; e che gli Ecclesiastici non comparvero in quel Tribunale per testificare nella Causa del Vescovo, ma per agire contro il Signor Duca, seguendo la comun regola, che l'Attore seguita il Foro del Reo: e nel medesimo luogo vi hò fatto toccar con mani il palpabile equivoco, che voi in questa comparsa degli Ecclesiastici avete preso. Dite in oltre, che il Vescovo, e gli Ecclesiastici qualificaron quell'atto per meramente estragiudiziale. Ma i documenti, che voi portate in prova di questa qualificazione non la concludono nè molto, nè poco, nè nulla. Recate al *num.7.* del vostro *Sommario* un frammento di lettera scritta dal Vescovo al Vice-Rè, nella quale sono queste parole: *Per lo suo Collateral Conseglio si ritrova ordinato, che l'Udienza di Matera ne prendesse informazione estragiudiziale*. Il Vescovo però non parla quì dell'ordine eseguito dal Tribunal di Matera, ma dell'ordine dato dal Regio Collaterale, e siccome questa commissione fu data, perche si eseguisse estragiudizialmente, e fu poi giudizialmente eseguita; così il Vescovo non qualifica per estragiudiziale l'atto del Tribunal di Matera, ma l'ordine, e la commissione del Collateral Consiglio. Trovatemi voi, che il Vescovo abbia qualificata per estragiudiziale la condotta tenuta dall'Udienza di Matera nell'Informazione commessale, e diró, che avete ragione; mà poiche voi non potrete mai dimostrarmi tal cosa, perciò io diró sempre con tutta giustizia, che questa pretesa qualificazione di estragiudiziale, che voi attribuite al Vescovo, è una idea nata nel vostro cervello senza alcun fondamento di verità. L'altro documento, che voi portate nel vostro *Sommario al num.*8. consiste in una lettera del Delegato della Giurisdizione, nella qual dice, che *gli Ecclesiastici di Gravinagli avevan rappresentato, che ritrovandosi di suo ordine commesso l'informo estragiudiziale &c.* E quì ancora gli Ecclesiastici non qualificano per estragiudiziale l'atto eseguito dal Tribunale, ma l'ordine dato dal Delegato. Nè giova il replicare, che nella medesima lettera si soggiunge, che *avendo essi Supplicanti preinteso d'essersi complito detto informo estragiudiziale &c.* Imperocchè appartiene a voi il peso di provare, se quella parola, estragiudiziale, sia sentimento proprio del Delegato, che scrive, o pure si riferisca alla rappresentanza fatta dagli Ecclesiastici, che rappresentano. La presunzione è, che ella sia del Delegato; imperocchè avendo esso dato ordine, che l'informazione fosse presa estragiudizialmente, suo impegno, o suo intendimento ancor'era di sostenere, o di credere, che ella fosse stata estragiudizialmente eseguita. In somma mi avete a trovare, che gli Ecclesiastici, non per rapporto altrui, ma per propria bocca, o per propria testificazione affermino, che la processura di Matera fosse estragiudiziale; altrimente voi non fermerete mai la vostra intenzione, che essi l'abbiano, come tale qualificata.

Venendo ora alle cose, le quali come certe supponete, e che nondimeno sono incertissime: asserite, che il Tribunal di Matera *chiamò solo diverse persone Laiche, non già ad effetto di far giudizial testimonianza in qualche lite ivi dedotta. Ma espressamente a fine d'informarsi da loro di alcune cose di fatto, senza esprimere causa alcuna. E dopo senza dare a' medesimi il giuramento senza nemmeno distendere le loro deposizioni, senza che a queste si fusse apposta firma di Giudice, o di Attuario &c.* Ma lasciando andare, che voi non provate alcune di queste cose, che voi asserite. Adunque voi supponete, che, acciocchè sia giudiziale la Processura, si richieda necessariamente, che nella citazione de' Testimonj s'esprima loro la causa, che nell'esame si dia loro il giuramento, e che le loro deposizioni sieno firmate dalla sottoscrizione del Giudice, o del Notajo. Ora queste cose non pur non sono certamente necessarie, ma non son nè tampoco in modo alcuno necessarie all'atto giudiziale. E in quanto alla prima, non trovarete alcuna legge nè Civile, nè Canonica, la quale dimostri, ordini, o prescriva, che nella citazione da farsi a' Testimonj, che si chiamano in giudizio ad informar la Corte, sopra quello, che le occorre, debba esprimersi la causa; anzi la prattica quasi universale di tutti i Tribunali è di tacerla con molta prudenza per ovviare alla prevenzione contro il Reo, e non dare occasione al Testimonio di essere istruito dalle Parti, per depor quello, che loro più giova. E di questa prattica ne potete osservare i documenti appresso i Criminalisti, e altri Scrittori, i quali riportando molte formole di citazioni de' Testimonj, in nessuna di esse vedrete espri-

merfi la causa. *(f)* E tale essere ancora l'uso di tutti i Tribunali, chiaramente si ricava dal vostro Pellegrino *(g)*. In quanto poi all'omissione del giuramento non dato da' Giudici a Testimonj in atto di loro esame non può questa rendere estragiudiziale l'informazione; ma solamente può fare insorger questione, se provino, o nò le loro deposizioni, e provando, qual specie di prova costituiscano, come potete vedere appresso del Farinaccio, dal quale sono riferiti in numero immenso i Dottori ancora Regnicoli, e da cui sono espressi anco i casi, ne' quali i Testimonj esaminati dal Giudice senza giuramento provano, per la ragione assegnata da una gran copia di Dottori, che egli cita, cioè, *perche tal giuramento non può dirsi appartenere alla forma, o alla solennità sostanziale del Testimonio*. *(h)* Per la qual cosa estragiudizial non si chiama, se non il detto di quel Testimonio, che non è stato ricevuto innanzi al Giudice, o dal Notajo per ordine dello stesso Giudice, il quale nell'udir la deposizione del Testimonio, osservandos' il modo, con cui egli asserisce sia degno di fede, fa che il detto di lui sia giudiziale. E per tal ragione afferma il Bartolo, che il Testimonio esaminato dal Giudice, anche senza giuramento, se dice il falso, può essere punito, perche offende le orecchie del Giudice, e perche il giuramento non è della sustanza del Testimonio *(i)*, e il Bartolo vien seguito dall'Alessandro, e da altri Legali. *(l)* Nè voi potete sostenere, che il giuramento de' Testimonj renda giudiziale la deposizione, giacchè asserite, che nel rimedio straordinario de' Capitoli del Regno trattandosi de' Cherici, con tutto che si dia il giuramento a' Testimonj, rimane tuttavia estragiudiziale l'informazione. Ancorche adunque vi si concedesse, che il giuramento de' Testimonj appartenga alla solennità dell'atto, non vi si accorderebbe giammai, che egli spettasse alla sostanza di esso, e a renderlo giuridico. Tantopiù che si sa, che nel giudizio compendioso, o come usa dirsi sommario, dove si procede *sola facti veritate perspecta*, provano ancora i Testimonj non giurati, e fanno l'atto giuridico, come dopo Bartolo sostiene il celebre Maranta *(m)* con altri, che lo seguitano.

Ma per quello, che riguarda la sottoscrizione dell'Attuario, o del Giudice, non só, onde abbiate saputo, che questa sia necessaria a render valida, e giuridica la deposizione de' Testimonj, e che non basti per questo effetto la costoro sottoscrizione; so bene, che voi non potrete mai confermare questa vostra opinione coll'autorità di alcun Dottore, nè appoggiarla alla disposizione di alcuna legge. Anzi se vorrete dire la verità, dovrete confessare essere affatto inutile cotal sottoscrizione del Giudice, o dell'Attuario, da che saprete, che oggi si omette, come parimente inutile la sottoscrizione, che anticamente ricercavasi così de' Testimonj nel loro esame, come del Reo ne' suoi Costituti, mentre essendo questi fatti innanti del Giudice, e del suo Notajo, si dee aver loro tutta la fede, come attestano l'Alessandro, ed altri comunemente. *(n)* Ma tutte queste cose ho io detto seguendo l'idea del vostro discorso. Del rimanente, quando vi accordassi, che tutte quelle sollennità, le quali voi dite, che son necessarie all'atto valido, e giuridico, fossero mancate nell'informo del Tribunal di Matera, non seguirebbe già per questa mancanza essenziale, che quell'atto giudiziale non fosse.

Im-

---

*(f)* Ambrosin. de modo forman. Procefs. informat. lib. 1. cap. 3. n. 10.

[g] Pellegrin. in Prax. Vicarior. part. 4. sect. 4. n. 94.

[h] Vide Farinacc. q. 74. per tot., & præsertim n. 50. 56. 60. 101. & 102. & seqq. *Tale juramentum non potest dici de forma, aut de solemnitate substantiali ipsius Testimonii*. Butr. in cap. *tuis* n. 1. in 3. *notabili*, & ibi Imola n. 2. Sebast. Sap. in addit. ad Abb. n. 2. litt. A. Aretin. num. 3. & seq. Felin. n. 1. post med. vers. *ex eodem Textu* extra de Testibus, Tindar. de Test. cap. 9. num. 17. Alber. de Test. cap. 7. reg. 107. post versic. *Testis si non fuerit jurat.* sub 8. fall. ad fin. Andr. Gayll. observ. 101. num. 3. lib. 1. Hinc concludit Farinac. sub num. 3. in fin.; *Et sine dubio hæc limitatio est communis, quamvis contrarium tentaverit*. Abbas in d. cap. *tuis*.

[i] *Licet dictum istius Testis est invalidum, habet tamen debitam formam, & est verè Testimonium, & offendit aures Iudicis, nec est juramentum de forma, vel substantia Testimonii*. Bartol. in l. *si quis legassit* n. 3. & seqq. ff. de fals.

(l) Alexand. in leg. *Agitar.* §. *Cum autem* n. 6. ff. de *eodem* Clar. in §. *Falsum* sub nu. 16. Bos. tit. de *falso* n. 163. vers. *quæro quando Testis*, Caball. cap. 69. per tot.

(m] Maranta par. 4. tit. *an sit Iud. compet.* n. 13. Passerin. Trib. Regal. q. 10. art. 3. n. 15. & seqq.

(n] Alexand. cons. 147. n. 4. & seq. lib. 2. Ruin. cons. 193. n. 1. lib. 2.

Imperocchè altro è, che un'atto sia giudiziale, altro che sia giuridico: per quello basta, che colui, che lo fa assuma nel farlo le parti di Giudice, per questo è necessario, che egli osservi ancora le regole, e l'ordine essenziale del diritto. Quindi avviene, che alcuni Processi son giudiziali, i quali non sono giuridici, non perche manchi loro la qualità giudiziale, ma perche il Giudice nel fabbricargli, o per malizia, o per ignoranza tralasciò qualche atto sostanziale prescritto dal diritto. Così se tutte quelle cose, che voi credete necessarie all'atto valido, e giuridico, e che supponete mancare nell'informazione di Matera, fossero realmente in quella intervenute, l'informazione per voi sarebbe stata giudiziale; ma nulladimeno, secondo me, non sarebbe stata nè valida, nè giuridica, poiche sarebbevi mancata la competenza del Foro, essenzialmente prescritta dal diritto universale. Per vedere adunque se un'azione sia, o nò giudiziale, non occorre mirare, se sieno state, o nò osservate in essa le regole esenziali del diritto, ma fa d'uopo por mente, se colui, che la fece, eseguì nel farla le parti di Giudice. E per venire sulla certezza di questo nel caso nostro, non bisognava rappresentarlo così troncatamente, come voi fatto avete, ma bisognava dir tutto, e contarla giusta. Bisognava dire, che il Tribunal di Metera ad istanza dell'Attore, che fù il supposto Morrone, il quale presentò le notizie sopra i capi delle accuse date calunniosamente al Vescovo, e indusse i nomi de' Testimonj, procedè alla citazion personale, all'interrogazione, e all'esame de' medesimi Testimonj, e passò a registrarne, comunque voi vogliate, le deposizioni, facendole convalidare colla loro sottoscrizione. Se tutto questo aveste voi voluto dirittamente osservare, non vi sarebbe venuta voglia di dire, che l'Udienza di Matera in quell'Informo procedè estragiudizialmente, sapendosi, che molto meno di questo richiedono i Legisti, acciocchè un'atto sia giudiziale, bastando perciò, che sia fatto innanzi del Giudice, e del suo Attuario, in figura di Giudizio, ancorchè nulla sia scritto, *(o)* come sente ancora il vostro Criminalista Follerio, che ha scritta, ed istruita la sua Pratica Criminale giusta la disposizione de' Capitoli delle Costituzioni, delle Prammatiche, e de' Riti del Regno di Napoli. *(p)* E sapendosi in oltre, come io hò di sopra mostrato, che il procedere ad istanza dell'Attore alla citazione de' Testimonj, sia l'istesso, che l'assumer le parti di Giudice, poco monta, che in quell'iniquo giudizio potessero mancarvi requisiti essenziali del diritto, quando, sebben tutti vi fossero intervenuti, vi sarebbe con tutto ció mancato il principale, che è la competenza del Foro.

Mà nulladimeno, poiche voi, come io già dissi, su questo estragiudiziale collocate tutte le fortune della vostra causa, e l'unico fondamento della difesa del Sig. Duca, e che quì affermare, che il Vescovo stesso, *non ebbe animo di attribuire nel Cedolone* all'informazion di Matera la sembianza *di giudiziale*: perciò stimo necessario di fardi vedere, che ammessa ancora per vera la vostra idea, non potreste tuttavia sostenere, che in quell'atto la podestà Laicale, non facesse violenza all'Episcopale, con usurpare i diritti più sagri del sacerdozio, e che molto prudentemente il Vescovo si astenne dal qualificare per giudiziale quell'atto, non perche tale non fosse, e tale nol giudicasse, ma perche non gli bisognava, che fosse tale, acciocchè giustamente riputasse offesa, e pregiudicata da quello la sua Dignità, e podestà. E quì bisogna primieramente osservare, altro esser, che un'atto non sia giudiziale, altro che non sia effetto, ed esercizio di chi ha giurisdizione, e pubblica autorità. Nè per offender la libertà della Chiesa è necessario, che ciò si faccia da' Laici per via giudiziale, e non per altro fatto violento. In certe informazioni, che si prendon dal Principe per via estragiudiziale, più riluce la sua suprema potestà, che negli atti di vero, e proprio giudizio. E nel rimedio straordinario de' Capitoli di cotesto Regno, ancorchè a vostro senso si proceda per via stragiudiziale, non potete però negare, che risplenda il sommo potere del Principe, il quale per riparare con un rimedio fuor d'ordine alle manifeste violenze fatte a' suoi Sudditi, trascende in quell'atto l'ordine comun delle Leggi. E se voi

(o) *Gesta in judicio dicuntur omnia acta coram Iudice pro Tribunali sedente, etiamsi non sint scripta.* Signor. Tonf. 42. n. 7. vers. *Item non obstat. Quidquid fit coram Iudice, dicitur fieri judicialiter.* Ioann. de Ann. conf. 85; n. 2. vers. *nec obstat.*

(p) Foller. practic. criminal. prim. par. ter. par. n. 9. & seq.

voi mi diceste, che quella informazione fu commessa dal Collaterale per sola istruzione dell'animo, non ad effetto di procedere giudizialmente; tuttavia non potreste negare, che ella dovea servire per regolar l'uso della potestà Laicale sopra del Vescovo, e perche à norma di quella si prendessero provvisioni, e regolamenti sopra le materie delle quali il Vescovo venia querelato. Ma che poi veramente a quest'effetto fosse commessa ed eseguita quella informazione, si raccoglie con chiarezza dalla relazione stessa della Udienza di Matera, nella quale si riferisce, che avea il Collateral trasmesso alla medesima Udienza il memoriale presentato dal falso Procurator Morrone contenente i capi delle accuse contro del Vescovo: *Acciò che ne avesse presa l'informazione per poi farne la relazione, affinche in vista di quella avesse potuto risolvere lo che conveniva*; stimossi adunque che spettasse alla potestà Laicale il prendere risoluzioni convenienti sopra le materie puramente spirituali delle quali il Vescovo veniva incolpato; e non solo stimossi, ma si venne anco all'atto di questa pretensione; imperocchè a vista della relazione fu spedita al Vescovo la chiamata, la quale conferma l'intenzione, che si ebbe da que' Tribunali nel commettere, e nell'eseguire questa informazione. Or non vi pare che s'inferisca violenza alla potestà Vescovile dove i Laici Magistrati pretendano per uso di lor potere, e per via di pubbliche informazioni intromettersi nel regolare gli affari Ecclesiastici de Vescovi, e si avvanzino ancora a prender provvisioni, e risoluzioni penali sopra i lor pretesi delitti in materia spirituale? Soffrirebbono cotesti Regj Tribunali, che alcun Prelato del Regno per via di pubblica informazione nella sua Curia volesse venire in chiaro de i difetti politici di alcun Giudice Laico ad effetto, e con intenzione di regolare i colui mancamenti, e procedesse dopo l'informazione a provvedimenti, e risoluzioni su tal materia? Certa cosa è, che nol soffrirebbono: anzi è manifesto, che ne farebbono i più strepitosi risentimenti, pretendendo, che in ciò si offendesse la giurisdizione del Principe. Ne gioverebbe a que Prelato, l'asserire che l'informazione fu stragiudiziale, poiche si direbbe, che ciò non ostante, ella fu atto che si pretese dal Vescovo potersi fare per uso di sua potestà, e che fu ordinato a regolar l'esercizio del medesimo suo potere in cose, che a lui non appartenevano. E se così direbbono in quel caso i Regj Tribunali, perche nol puo giustamente dire nel caso nostro il Vescovo di Gravina? Perche non puo pretendere, che siero stati usurpati dalla potestà Laicale i diritti, e le raggioni della Ecclesiastica potestà?

Questa usurpazione però meglio conosceraffi, se si riflette alla materia, sopra cui fù presa informazione dall'Udienza. Imperocchè aggirandosi quella intorno a cose meramente Spirituali, e Sagramentali, e propriamente sopra l'uso della sagra potestà delle Chiavi, non può cadere, non dico sotto il vero, e proprio giudizio delli Uomini Laici, mà neppure sotto qualunque semplice, ed estragiudizial conoscenza, ò discussione della potestà temporale, e qualunque, ingerenza, che ella si prenda per regolare questa materia, e una mostruosa usurpazione dei Diritti Sagrosanti del Sacerdozio, detestata, come sagrilega da tutta l'antichità. Mà poichè per nostra sciagura, mi convien trattar con voi, che pur Cattolico, riputar vi debbo, nòn più punti Giurisdizionali, mà punti di Religione, perció bisogna, che io ormai abbandonando il linguaggio del Foro, vì esponga in questo fatto i sentimenti dell'antichità col linguaggio de' Padri, de' pii, e Religiosi Principi, e de Santi Pontefici. Tutti i Santi Padri con una voce, e con uno spirito hanno sempre insegnato, non potere i Principi senza violare i diritti divini intrudersi, non già per via solamente di giudizial cognizione, mà eziandio per qualunque altro uso di lor potere nelle cose sagre, e Religiose appartenenti alla potestà del Sacerdozio, come posson vedersi oltre di quelli, che sono stati da me altrove allegati su questo argumento, i Santi Gregorio Nazianzeno, Sinesio, Isidoro Pelusiota, e Giovanni Crisostomo (q), e quando vollero i Principi in questa sorta di affari per alcuna via mescolársi, incontrarono coraggiosa resistenza dal loro petto Sacerdotale, ricordando loro, che siccome le cose ter-

rene

(q) Gregorius Nazianzenus orat. xvii. Synesius Epist. 57. Chrysostomus Homil. xv. in 2. ad Corinth. Isidorus Pelusiota.

rene avea Dio commesse alla potestà dell'Imperio, così le sagre, e le spirituali alla podestà del Sacerdozio. In questa guisa Osio di Cordova, Atanasio, e Lucifero di Cagliari resisterono all'Imperador Costanzo, il quale non pretendea già di giudicare col proprio diritto nelle Cause de' Sacerdoti, mà solamente mescolarsi co' Vescovi ne' Giudizj Canonici, ed Ecclesiastici: con tutto ciò ne fù acerbamente da que' Padri rimproverato (r). In questa guisa ancora resistè S. Ambrogio all'Imperador Valente, il quale voleva nel suo Palagio istituire una disputa di Religione, e pretendeva, che vi intervenissero i Vescovi Cattolici (s); e nella stessa maniera molti Sommi Pontefici resisterono a' Principi de Secolo, quando vollero impacciarsi nelle cose Sagre, e Spirituali. Famosa trà le altre, che io hò di sopra recate, è l'Epistola, che scrisse Felice Papa a Zenone Imperadore, nella quale quella certa, e incontrastabil regola stabilì, che nelle cause di Dio, e nelle cose puramente Sagre, e Spirituali, a Principi della Terra non è rimasto se non l'ossequio, l'ubbidienza, e la riverenza (t). Questa medesima verità viene anche confermata dalla confessione de' più Religiosissimi Imperadori. Sollecitato l'Imperador Valentiniano il Vecchio alla convocazione di un Sinodo, dove materie Ecclesiastiche doveano trattarsi, rispose, che a lui essendo Laico, non apparteneva ingerirsi in questi negozj, i quali solamente spettavano alla cura de' Sacerdoti (v). Per la qual cosa, come scrive Sozomeno, ancorchè egli sapientissimo, e prudentissimo fosse, stimava nulladimeno, che le materie Sagre, ed Ecclesiastiche superassero di lunga mano il suo giudizio (x). Così parimente l'Imperador Teodosio il Giovane scrivendo al Sinodo di Effeso afferma, che avea dato ordine a Candidiano, che in suo luogo spediva a quel Concilio, che egli si astenesse dall'ingerirsi nelle cose Sagre, e Religiose, ed appartenenti alla fede, rendendo di ciò quella memorabil ragione, cioè, *perche è cosa iniqua, che chi non è ascritto al Catalogo de' Vescovi, ne' negozj, e nelle Consulte Ecclesiastiche s'ingerisca (y)*. In termini ancora non men chiari fece una simile dichiarazione l'Imperador Basilio nell' viii. Sinodo Generale, protestando pubblicamente non esser lecito ad alcun Laico, di qualunque condizione egli sia, entrar nelle dispute delle Cause Ecclesiastiche, e ciò per quel forte motivo, cioè, *perche il Laico, tutto che di sapienza, e di pietà sia pieno, egli è Laico, e pecorella, non Pastore* ὁ γὰρ λαϊκὸς κἂν πάσης ᾖ εὐλαβείας, καὶ σοφίας μεστὸς, ἀλλ' ὁ λαϊκὸς, καὶ πρόβατον, οὐ ποιμήν. (z) Non debbono per tanto recarsi a grave i Cristiani Principi, che loro liberatamente sì dica con S. Ambrogio, ch'essi non possono al-

---

(r] *Sit istud Iudicium Episcoporum: quid commune cum eo habet Imperator?* Athanas. Apologia 2. *Probate super nos factum Iudicem, cum probare non possis, quia praeceptum sit tibi, non solum non dominari Episcopis, sed, & ita eorum obedire Statutis, ut si subvertere eorum decreta tentaveris, si fueris in superbia comprehensus, morte mori jussus sis, quomodò dicere poteris judicare posse de Episcopis, quibus nisi obedieris, jam quantum apud Deum mortis pœna fueris mulctatus?* Lucifer. Calaritanus lib. 1. pro Athanas.

[s] *Ita ergo quadam adulatione curvamur, ut Sacerdotalis juris simus immemores, & quod Deus donavit mihi, hoc ipse alijs putem esse credendum? Si docendus est Episcopus à Laico quid sequetur? Laicus ergo disputet, & Episcopus audiat. Episcopus discat a Laico. At certè si vel scripturarum seriem Divinarum, vel vetera tempora retractemus, quis est, qui abnuat in Causa fidei Episcopos solere de Imperatoribus Christianis, non Imperatores de Episcopis judicare?* S. Ambros. Epist. 21. juxtà ordin. edit. PP. S. Mauri.

(t) *Certum est hoc rebus vestris esse salutare, ut cum de causis Dei agitur juxta ipsius constitutum regiam voluntatem Sacerdotibus Christi studeatis subdere, non præferre, & Sacrosancta per eorum Præsules discere potius, quam docere, Ecclesiæ formam sequi, non huic humanitus sequenda jura præfigere, neque ejus sanctionibus velle dominari, cui Deus voluit Clementiam tuam piæ devotionis colla submittere* Felix Epist. ad Zenonem.

(v] *Sibi, qui unus è Laicorum numero esset, non licere se eiusmodi negociis interponere. Et ideò Episcopi, & Sacerdotes, quibus hæc curæ sunt, seorsum per se ubicumque libitum fuerit, in unum conveniant* Sozomenus lib. 6. cap. 7.

(x) *Nam quamquam esset optimus sanè Imperator, & ad res agendas valdè accommodatus, tamen hac suum Iudicium longè superare existimavit.* Sozomenus loc. cit.

(y] *Nefas est enim, qui Sanctissimorum Episcoporum Cathalogo adscriptus non est, illum Ecclesiasticis negociis, & Consultationibus sese immiscere.* Epist. Theodos. ad Synod. Ephesin. part. 1.

(z) *Laico cuicumque nulla ratione de Ecclesiasticis causis disputandi -- fas esse dico. Hæc enim discutiendi, & in utramque partem agitandi, Patriarcharum Sacerdotum, & Doctorum est Officium, quibus a Deo ligandi, & solvendi potestas est concessa. Nam Laicus etsi omni pietatis, & sapientiæ laude præstet, tamen Laicus est, & ovis, non Pastor.* Basil. Imperator allocut. ad viii. Synod. act. x.

alcun diritto pretendere ſopra quelle coſe, che Dio hà commeſſe alla cura de Sacerdoti *(a)*; e che quando ſi debbono eſaminare queſtioni Canoniche, nè i Giudici della Republica, nè qualunque altro Laico poſſono intervenire a queſta ſorta di diſcuſſioni, giuſta la regola preſcritta dal Sagro General Concilio di Calcedonia *(b)*.

Eſſendo queſti i ſentimenti dell'antichità venerati dalla riverenza del mondo Cattolico, come potrà tollerarſi, che un Tribunale compoſto unicamente di Uomini Laici abbia oſato avvanzarſi tanto dentro i Confini della poteſtà del Sacerdozio, che per mezzo di pubblice informazioni ſopra de' fatti concernenti il potere ſpirituale delle Chiavi, abbia preteſo regolarne l'uſo in mano del Veſcovo, e de ſuoi Sacerdoti Miniſtri del Sagramento? Nè già voi potete negare, che con queſta intenzione fù commeſſa dal Collaterale, e fù poi eſeguita dall'Udienza di Matèra quella informazione, che voi dite ſtragiudiziale. Imperocchè queſto intendimento viene manifeſtato dalla lettera ſcritta al Veſcovo dal Delegato della Giuriſdizione, nella quale quel Miniſtro Laico qualificava come irregolare, ed ingiuſta la condotta di quel Prelato, e gli ordinava che rivocaſſe il preteſo ordine dato à Confeſſori di non aſſolvere. L'informazione adunque preſa sù queſto fatto dovea ſervire d'iſtruzione al Collaterale, acciocchè egli poteſſe valerſi della ſua preteſa autorità per obbligare il Veſcovo con altre riſoluzioni ad ordinare à Confeſſori, che aſſolveſſero gli autori della Procura, ciò che fù minacciato a Lui dal medeſimo Delegato, come abbiamo oſſervato di ſopra. Queſto medeſimo intendimento fù più eſpreſſamente dichiarato dalla chiamata penale del Veſcovo fattagli intimare per via di Tribunale, dal Collateral Conſiglio. *La qualchiamata* (come confeſſa il voſtro Signor Duca nella lettera ſcritta al ſuo Agente) *del Veſcovo, e del Vicario non è derivata, che dall'avere i Confeſſori negata apertamente, e con modi ſcandaloſi i Sagramenti a coloro, che hanno ſottoſcritto, e croceſegnato la Procura*. Sì rende adunque chiaro, che non per altra cagione, ne per altro fine, fù preſa quell'informazione, ſe non per venire ſul chiaro d'un fatto puramente Eccleſiaſtico, acciocchè foſſe emendato, e regolato dalla poteſtà, e autorità di que' Laici Tribunali, con obbligare il Veſcovo per via di riſoluzioni violenti a rimuovere il preteſo impedimento, e a far sì, che i Confeſſori aſſolveſſero gli Autori della Procura. Mà ſe avete più Religione nel cuore, come potete non comprendere eſſer queſta una delle maggiori violenze, che poſſa mai farſi alla Poteſtà ſpirituale de' Sacerdoti dalla podeſtà temporale de' Laici? Nulla monta al caſo noſtro, che quella informazione non foſſe giudiziale, purchè foſſe atto procedente dalla poteſtà laicale, ed ordinato ad un fine, che roverſcia tutte le leggi della Chieſa. Che importa che queſta violenza ſia ſtata fatta per via giudiziale, ò per altra via, purche ſia ſtata fatta, e ſia ſtata fatta dalla poteſtà laicale? Nulladimeno che que' Regj Tribunali l'abbiano fatta, io vorrei lor condanarla: ma che voi poi oſiate ſoſtenere, che l'abbiano lecitamente potuta fare, compatitemi Fratello, non poſſo perdonarvela, poichè queſto é un intraprendimento mai più udito nella Chieſa di Dio. Imperocchè qualunque abuſo, che poſſano farſi i Miniſtri del Sagramento della lor ſagra poteſtà in pregiudizio ancora della giuriſdizione del Principe é materia di ſola, e unica, e privata conſiderazione della Chieſa, a cui in queſti caſi, ſiccome ne' caſi di Religione, debbono ricorrere i Principi, ſe vogliono eſſer Cattolici, e attendere le di lei riſoluzioni. Benché per altro noi ſiamo in caſo diverſo, eſſendo tanto lungi dal vero, che i Sacerdoti di Gravina ſi abuſaſſero del loro potere, in negando l'aſſoluzione, a coloro, che ricuſavano di

---

(a) *Noli te gravare Imperator, ut putes te in ea, quæ Divina ſunt, Imperiale aliquod Ius habere; nolite extollere, ſed ſi vis diutiùs imperare, eſto ſubditus Deo. Ad Imperatorem palatia pertinent, ad Sacerdotem Eccleſiæ, Publicorum tibi mænium ius commiſſum eſt non ſacrorum*. Ambroſ. Epiſt. 30.

(b) *Quandò Canonicæ quæſtiones examinantur, neque Iudices, neque Laicos intereſſe oportet* Concilium Calcedon. act. 3.

di rivocare la fraudolenta Procura, che piuttosto erano obbligati a negarla, per far uso lecito dalla lor potestà. Ma poiche il Vescovo di Gravina narra nel suo Cedolone la violenza a lui fatta dalla chiamata del Regio Collaterale Consiglio dopo l'informazione presa nel Tribunal di Matera, come reo preteso, e citato a comparire innanzi a' Giudici Laici, convien' osservare con quanta modestia alla di lui narrazione voi rispondete, dicendo:

*Quì son più le menzogne, che le parole, poichè la chiamata in Napoli non si è certamente fatta del Vescovo, come di un Reo per delitto criminale alcuno, e penale, nè a comparir per tal causa innanzi a' Giudici Laici. Si sà notoriamente la somma moderatezza, e l'onesta formola, con cui si chiaman dal Principe i Vescovi del Regno per conferir con essi di cose attinenti al real servizio, ed al ben pubblico. Il Vescovo di Gravina tiene presso di se la lettera Regia della chiamata, e dovea credere al di lei contenuto piuttosto, che all'esame de' suoi Testimonj, i quali non poteano accertarlo del motivo preciso, che per chiamarlo ebbe il Principe, a cui solo era noto; nè in tal particolare, o in altra simil pendenza, che si stimasse al Sig. Duca appartenere, doveano ammettersi all'esame del Vescovo, come Parti interessate de* Communitate, & Clero, *frà di cui è il Signor Duca*, quamplurimæ graves lites in actu agitantur, *come nel Cedolone stesso s'esprime; oltre al Decreto notissimo del Sagro Consiglio, con cui sin dall'anno* 1560. *si proibì riceversi nelle Cause dell'Università di Gravina col Sig. Duca per testimonio alcun Cittadino abitante, Cherico, e Religioso della stessa Città, come dalla copia di esso trascritta nel Somm. n.*9.

Facilmente non sareste stato così liberale nel caricar d'ingiurie il Cedolone di Monsignor Vescovo, se aveste voluto fare più seria riflessione, così sopra le ragioni, come sopra il modo insolito della sua chiamata in Napoli: se aveste considerato, che egli fù chiamato dopo una solenne informazione presa pubblicamente da un pubblico Tribunale coll'esame de'Testimonj indotti, e nominati dall'Attore, che produsse capi di querele, contro il medesimo Vescovo, ed esibì le notizie sopra di essi; se aveste ben mirato, che la chiamata portava in fronte tutto il grave dell'autorità del Principe, e che nella formola insolita spiegava tutte le ragioni di un mandato penale fatto con autorità di Giudice, come quella, che non avea, secondo il costume, la sola sottoscrizione del Vice-Rè, nè era passata per la di lui ordinaria segretaria, ma era sottoscritta da tutti i Reggenti, che compongono il Tribunale del Collateral Consiglio, registrata negl'atti della Curia, spedita per Segretaria del Regno, e firmata dal Segretario del medesimo Regno; e se aveste finalmente voluto osservare, che questa chiamata fu intimata al Vescovo da uno Scrivano con quattro Birri. Or che più ricercasi per potersi dire con verità, che la chiamata fù fatta al Vescovo, come a reo per delitto criminale, acciocchè egli comparisse per tal causa innanzi a' Giudici Laici? Ma con tutto ciò per vostra cortesia asserite, che in questi detti *son più le menzogne, che le parole*, e replicate, *che si sà notoriamente la somma moderatezza, e l'onesta formola, con cui si chiaman dal Principe i Vescovi del Regno*. Questa somma moderatezza però, e questa onesta formola, che voi dite, non fù praticata altrimenti col Vescovo di Gravina, che anzi con lui fù eseguita una formola del tutto diversa, e che puó solo praticarsi co' rei chiamati a comparire dinanzi al Giudice, coll'aggiunta penale di non partire senza sua espressa licenza. Ma se voi non avete fatta questa riflessione, v'è stato però costà chi l'hà fatta: ed essendosi considerato di quanta rilevanza sia alla Causa del Vescovo di Gravina questa formola insolita, si é pensato di far credere, che questa sia l'ordinaria formola con cui si chiamano i Vescovi in cotesto Regno; facendosi correr d'intorno non sò qual carta stampata, che porta la formola d'una chiamata di tenor somigliante a quella, che è stata spedita al Vescovo di Gravina. Ma a dirvela peró sinceramente gli Uomini saggi, e di non corrotto discernimento, stimano esser questo un ripiego un pò troppo fuor di tempo. Imperocché se questa formola è così ordinaria costà, che ve ne ha fino qualche esemplare stampato, perche non è ella stata usata cogli altri Vescovi, che sono stati chiamati? Io vi ho recati esempli nella mia prima lettera, di altre chiamate fatte a i Vescovi del Regno, e in tempi a noi vicini, le quali siccome potrete agevolmente conoscere nel mio Sommario danno a divedere quanto sia da esse dissomigliante la chiamata del Prelato di Gravina, e se mi fosse permesso penetrare il Re-

gistro di cotesta Segretaria di Guerra, o sia di Stato, dove sono state spedite simili chiamate, potrei dimostrarvele conformi a quelle poche da me date nel Sommario. Ma quando mai si pretenda essersi alcune volte praticato di far passare tali chiamate per la Segretaria del Regno, e forse anche coll'aggiunta penale, sarebbero queste novità, ed abusi ignoti affatto alla S. Sede, e da non farne caso veruno; essendo certo, che qualunque atto, o stabilimento, che in pregiudizio degli Ecclesiastici, o dell'ordine Vescovile possa farsi dalla Potestà Laicale non può in conto alcuno fondar l'assunto, che si pretende *del solito, e del consueto*, il quale sarebbe sempre illegitimo, e riprovabile.

Ma che non vi sia però questo solito può cavarsi dal vostro Chioccarello il quale dopo aver messo sossopra cotesti Archivj della Reale Giurisdizione, per rinvenir gli esempli di queste chiamate, tra quelle che hà trascritte nel suo libro, non se ne ritrovano che una, o due, in cui veggasi aggiunto l'ordine di non partir da Napoli, l'una delle quali fù indirizzata al Vescovo di Stabia dal Rè Ferdinando sotto li 20. Giugno del 1488. ma oltre il non vedersi in questa chiamata alcuna formalità di Tribunale, resta da considerarsi, che quel Vescovo potrebbe esser stato Feudatario del Principe, o potrebbe aver'avuto qualche temporal Ministero nella Repubblica, per cui in quel tempo fosse al Principe specialmente soggetto; e bisognerebbe liquidare la cagione di questa chiamata, cioè, se fosse stata fatta per ragioni temporali, ovvero per motivi Ecclesiastici.

L'altra chiamata coll'aggiunta dell'ordine di non partirsi da Napoli fu fatta da Don Bernardino Mendozza Luogotenente Generale del Regno sotto li 23. Luglio del 1555. al Vescovo di Bovino. Ma nè pur'in questa si può scorgere alcuna formalità d'intimazion giudiziale: anzi se dobbiam prestar fede al Chioccarello, ella fu una semplice esortazione fatta a quel Prelato di portarsi in Napoli. *D. Bernardino di Mendozza* (riferisce questo Scrittore) *esorta il Vescovo di Bovino, che debbia venire a ritrovarlo a Napoli, e di là non partire &c.* E bisogna certamente che fosse una pura esortazione, poiche non averebbe lasciato il Chioccarello, che niente pretermette, che possa fortificare a suo divisamento la Regale Giurisdizione, di nominar' ordine, o comando quella chiamata, se tale fosse stato. E sarebbe anche necessario spiegar le cagioni, per cui quel Prelato fu invitato, o esortato a conferirsi alla presenza di quel Vice-Re, potendo esser benissimo, che egli avesse interessi pubblici, e appartenenti al bene del Regno, da comunicare con esso lui. E poi ciascun vede, quanto poco peso possan' avere uno, o due esempj, di cui se ne ignorano le cagioni, e le circostanze, a fondare una consuetudine. Finalmente quando pure si potesse addurre alcun'esempio di qualche altra chiamata, che fosse stata simile a quella del Vescovo di Gravina, nel medesimo tempo si troverebbe, che ella incontrò maggior resistenza da' Vescovi così chiamati, e che ne furono perciò fatti i dovuti i risentimenti.

Che se mai venisse volontà a' Difensori del Signor Duca di mettere in campo la chiamata del Vescovo di Ortona a Mare riferita dal medesimo Chioccarello nell'Indice del tom. IX. al titolo 11. dove sono riferite le altre due, da me sopra narrate, si risponderebbe loro, che questa chiamata non ha seco congiunto alcun' ordine di permanenza in Napoli, o di proibizione di partirsi di là senza licenza di chi lo chiama; che non fu fatta per motivi Ecclesiastici, ma per altre ragioni, e forse a cagione, che quel Prelato avea recata qualche offesa di importanza o a i Regj Ministri, o alla Regale Giurisdizione, come pare che si raccolga dalla *lettera del Cardinal Como diretta al Nunzio Apostolico in Napoli in data delli 20. Gennajo 1528.* dicendoli (come scrive il mentovato Chioccarello) *che Sua Santità ha inteso, che il Vice-Rè ha chiamato il Vescovo di Ortona a Mare, che che venendo allora in Napoli, esso Cardinale scrive l'alligata lettera al Vice-Rè, che lo tratti benignamente, e lo spedisca presto, acciocchè possa ritornare alla sua Chiesa, e che il Vescovo lo ricercherà, che l'introduchi al Vice-Rè, e presenti al medesimo la sua lettera, e vuole Sua Santità, che lo faccia; favorendolo in quanto sarà necessario in questo negozio: ma però lo farà con tal circospezione, e destrezza, che parrà al Vice-Rè non volerli proibire, che prenda qualche onesta sodisfazione dal Vescovo: come forse non è fuor di ragione, che la pigli per le cose, che sono successe.* Dalle quali parole si può raccorre, che'l Vescovo d'Ortona avea

avea dato giusto motivo di disgusto a quel Vice-Rè, onde sembrava al Papa ragionevol cosa, che egli prendesse da lui qualche onesta soddisfazione; e che si stimava bene di trattarne per via di negoziato l'aggiustamento, per cui il Vice-Rè rimanesse soddisfatto, e il Prelato non soffrisse ignominia nella sua persona, o pregiudizio nella sua Dignità. Ma per sostenere il vostro punto, bisogna che mi troviate una chiamata, che sia *relativa* ad una precedente criminal processura, e che abbia, come quella intimata al Vescovo di Gravina, la forma di una citazione del Reo a comparire davanti al Giudice. E sebbene io so, che potrete forse trovar fatti ancor peggiori di questo, so però ancora, che non vi sarà così facile il difenderli, come il trovarli: non essendo mai mancati esempj ingiusti, e contrarj alle Divine, ed Umane Leggi, che non hanno lasciato altro dopo di se, che la detestazione di tutti i Buoni.

Vi credete poi di asserir qualche cosa di grande, e di forte, quando affermate, che il Vescovo dovea creder piuttosto *al contenuto nella lettera Regia della chiamata, che all'esame de' suoi Testimonj, i quali non poteano accertarlo del motivo preciso, che per chiamarlo ebbe il Principe*, quasi che l'esame istituito dal Vescovo sopra il notorio dovesse aggirarsi intorno a rilevare il motivo, per cui era chiamato, e non sopra i fatti de' calunniosi ricorsi, e sopra la pubblica, e scandalosa processura fabbricata contro di lui nel Tribunal di Matera: o quasi che gli fosse necessario istruire il suo animo sopra il motivo della chiamata, quando questo evidentemente risultava così dall'antecedente informazione, come dall'ordine penale ingiunto nella stessa chiamata, e dalla maniera ignominiosa, con cui gli fu presentata. Quando il motivo di un fatto risulta necessariamente dalla cognizione del fatto stesso, chi non sà, che basta la prova della notorietà del fatto per la rilevanza ancora del motivo? Molto minor sussistenza hanno le altre eccezioni, che voi fate, in asserendo, che dal Vescovo non doveano ammettersi all'esame, in cosa, che si stimasse al Signor Duca appartenere, nè i Cittadini, nè i Cherici di Gravina, come Parti interessate della Comunità, e del Clero, frà i quali, e il Signor Duca, attualmente si agitavano gravi liti, come se l'informazione presa dal Vescovo sopra il notorio per sola istruzione del suo animo fosse stata giudiziale, o fosse in conto alcuno appertenuta alle liti, che fra il Sig. Duca, e il Clero, e la Communità di Gravina si agitavano. Ma niente avea che fare il Processo fabbricato dal Vescovo sopra il notorio, colle liti, che i Cherici, e i Cittadini di Gravina aveano col Signor Duca. E quindi svanisce ancora l'altra vostra eccezione, fondata, come voi dite, sul Decreto del Sagro Consiglio, con cui sin dall'anno 1560. si proibì riceversi nelle Cause dell'Università di Gravina col Signor Duca, per testimonio alcun Cittadino abitante, Cherico, e Religioso della stessa Città. Il qual Decreto, che voi riportate nel vostro Sommario, quando pure avesse oggi vigore, veggendosi tutto dì la pratica contraria in cotesti Tribunali, solamente potrebbe aver luogo nelle Cause del Foro Laicale, non del Foro Ecclesiastico, nelle Cause giudiziali, non nelle Cause stragiudiziali. Ma poiche non meritano più minuta osservazoine queste vostre minuzie, passeró ad osservare le magnifiche Dottrine, che voi in proposito di queste chiamate con molta pompa di erudizione adducete dicendo:

*Del diritto legittimo di potersi chiamare i Vescovi dal Principe, e di doversi alla chiamata ubbidire sarebbe solennissima stravaganza muover'oggi questione, da poiche sin da' primi secoli ne' abbiamo i Canoni de' Concilj, le leggi de' Cesari, gli esempli de' Pontefici stessi, che per ubbidire portavansi da Roma in Costantinopoli, e l'uso antichissimo, ed uniforme di tutte le Provincie Cattoliche, non che del nostro Regno, in cui gli Archivii della Real Cancellaria, e de' Vescovi ne serbano innumerabili documenti. Ed affatto invano il Fagnano, ed altri Canonisti, han pensato ristringersi tal diritto del Principe a' soli Vescovi Feudatarii. Poichè sì fatta limitazione non solo è capricciosa, e divinatoria, non riconoscendosi d'essa il minimo vestigio nelle Leggi, e ne' Canoni, a cui è anco contraria per la generale loro ampia disposizione; ma si è apertamente ancora erronea, e falsissima, essendosi avuto per giusto ne' Sovrani l'uso di quella regalia moltissimo tempo prima, che nascessero i Feudi, e le speciali loro ragioni, di cui la più antica origine può solo ascriversi al sesto secolo presso de' Francesi, de' quali seguendo l'orme i Longo-*

*bardi, n'introdussero l'uso in Italia, secondo l'opinion più vera, ed il comun sentimento degli antichi, e moderni Scrittori.*

Se vera fosse l'idea vastissima, che voi ci proponete del diritto legittimo de' Principi di chiamare i Vescovi, e del debito, che questi hanno di ubbidire alle chiamate, *sarebbe oggi certamente solennissima stravaganza muover questione su questo punto.* Ma poiche questa vostra magnifica idea, che voi pretendete fondata su i Canoni de' Concilj, sulle Leggi de' Cesari, e sugli esempj de' Pontefici stessi, *che per ubbidire portavansi da Roma in Constantinopoli*, non ha realmente alcuno di questi appoggi, che la sostenga; perciò non sarà stravaganza il mettere non solo in quistione, ma il negare assolutamente questa vostra amplissima asserzione ne' termini generali, con cui la pronunciate. E lasciando per ora i Canoni, e le Leggi: onde avete voi saputo, che gli stessi Romani Pontefici per ubbidire portavansi da Roma a Costantinopoli? Tre sono stati i Sommi Pontefici, che da Roma andarono in Costantinopoli, S. Giovanni I. intorno all'anno 525., Agapito circa l'anno 536., e Vigilio intorno all'anno 546., ma i primi due non furono altrimenti chiamati nè da Giustino, nè da Giustiniano Imperadori, appresso i quali si portarono. Ma Giovanni forzato dalla violenza di Teodorico perfido Ariano, che minacciava in altra guisa di mandare a fuoco, e a ferro, e Roma, e l'Italia, se egli non s'interponeva appresso il pio Imperador Giustino, per far restituire agli Ariani d'Oriente la libertà della Religione, che quel Principe avea loro tolta, fu costretto, benchè cadente, ed infermo à prendere quella molesta mediazione, di cui per altro si valse a distruggere il disegno di quell'Eretico Goto, e ad estinzione dell'Arianesimo. (c) Agapeto poi forzato anch'esso dal Re Teodato successore di Teodorico, che travagliato dall'armi di Giustiniano, minacciava l'ultimo esterminio a Roma, e al Senato, se il Papa non si facava mediatore appresso Cesare per ottenergli la pace, fu astretto a portarsi in Costantinopoli. (d) Ma che hanno, che fare queste mediazioni prese da' Romani Pontefici per lo pubblico bene della Repubblica, e della Chiesa, col diritto delle chiamate? In quanto a Vigilio, comecchè il Bibliotecajo asserisca, che egli fu violentemente tratto da Roma, e condotto in Costantinopoli, si sa nondimeno, che egli vi fu onorevolmente invitato da Giustiniano: nè la cagione di questo invito fu, acciocchè egli in alcuna cosa rendesse di se conto all'Imperadore, ma acciocchè ei colla sua presenza, e colla sua Apostolica Autorità imponesse termine alle controversie Ecclesiastiche, che per la soverchia curiosità di quel Principe agitavano allora la Chiesa Orientale. (e) Ma fingete pure, che questi esempj facciano al proposito delle chiamate. Adunque una barbara violenza fatta a' Sommi Pontefici, o da' Principi Goti nemici della Cattolica Religione, o da un'Imperador capriccioso, e ostinatamente tenace del suo parere nelle cose di Religione, volete voi mettere in conto di un legittimo diritto, che abbiano i Sovrani del secolo di chiamar alla lor presenza i Sommi Pastori della Chiesa? Adunque la necessità, e la carità, che persuasero a que' Santi Pontefici l'intraprendere il faticoso viaggio da Roma a Costantinopoli per ovviare a molti danni, che prevedevano sovrastare così alle loro persone, come alla Chiesa, e alla Repubblica, volete attribuire ad un debito di ubbidienza, che essi conoscessero di dover' eseguire? Ma con questo argomento potete voi, con ugual facilità conchiudere, che abbiano i Principi legittimo diritto di esiliare i Papi, di cacciarli dalla lor sedia, di carcerarli, e di ucciderli ancora, se ne venga loro talento; Dappoiche si legge, che Costanzo mandasse in esilio Liberio, Giustiniano discacciasse dal suo Trono Silverio, e Teodorico carcerasse Giovanni, e il facesse in carcere morire. E che di bello non potreste voi provare con questo discorso? Il quale so bene, che a nulla potendovi giovare, servirà solo per far conoscere agli Uomini prudenti la debolezza delle vostre ragioni.

Nè maggior sussistenza hà l'altra non men pomposa assertiva, che questo preteso diritto de' Principi sia comprovato *dall'uso antichissimo, ed uniforme di tutte le*

Pro-

---

(c) Vide Baronium ad annum 524. & 525.
(d) Vide Baronium ad annum 536.
(e) Vide Baron. ad annum 546. num. 55., & seqq.

*Provincie Cattoliche*. Con molta franchezza voi ſpacciate certe generali propoſizioni, che difficilmente potrete farle conoſcer vere in alcun caſo particolare; Ma poiche voi quì confondete i varj ſoggetti delle chiamate, e tutti li meſcolate in un faſcio, facendone di tutti un diritto univerſale, ſenza conſiderare, che alcuni poſſono renderle lecite, e legittime, ed altri le poſſon far divenire illecite, e talvolta ancora empie; perció ſtimo neceſſario diſtinguere ne' Prelati della Chieſa più coſe, dalle quali poſſono naſcere diverſi motivi di eſſer chiamati da' Principi. I Prelati adunque della Chieſa poſſono conſiderarſi, o come Capi, e Paſtori delle loro Chieſe, o come Membri tal volta, per diverſi titoli del governo della Repubblica. In queſto modo avendo eſſi ottenuto dal Principe, o Feudi, o Signorie, o Governi, e Prefetture temporali, o pure avendo per leggi fondamentali de' Regni conſeguita in certi caſi primaria autorità ne' pubblici, e più rilevanti affari, e componendo alcuno di quegli ordini, che formano il corpo ſupremo della Repubblica, come è ora in Francia l'ordine del Clero, che è il principale trà gli altri due, che coſtituiſcono gli Stati generali, e come erano prima del ferale ſciſma nel Regno d'Inghilterra, e in tempo de' Principi Goti nel Regno di Spagna i Veſcovi, e anche gli Abbati, i quali formavano il corpo più illuſtre del Senato, o del Parlamento del Principe, (*) in queſto modo, dico, o in qualunque altra ſimigliante maniera, che abbiano parte i Veſcovi, o nel Governo temporale, o nella amminiſtrazione della Repubblica potrà il Principe, come lor ſi conviene chiamarli, quando il biſogno della ſteſſa Repubblica il voglia, e ſarà ragionevole, che eſſi corriſpondano alla chiamata. Volendoſi por mente a queſta giuſta conſiderazione ſi vedrà riſolverſi in fumo lo ſtrepitoſo argumento, con cui voi inſultate il Fagnano, e gli altri Canoniſti, i quali hanno riſtretto il diritto del Principe in queſte chiamate a i ſoli Veſcovi Feudatarj. Imperocchè quando anche vi ſi deſſe per vero, che l'origine di queſte chiamate foſſe molto più antica della origine de' Feudi, della qual coſa per altro non recate il menomo documento, che ſia, non potreſte tuttavia negare, che molto prima, che foſſe introdotto e in Francia, e in Italia l'uſo de' Feudi, e ne foſſero le ragioni ſpiegate, aveano i Prelati della Chieſa una gran parte nell'amminiſtrazione della Repubblica con diritto, e con ragioni poco diſſomiglianti da quelle, che aveano gli Officiali dell'Imperio. Sino dal quarto ſecolo cominciò il pio Coſtantino Magno a diſpenſare a i Prelati della Chieſa queſti onori temporali, e ad accreſcere loro il peſo d'amminiſtrar la Repubblica, concedendo ad eſſi quel grado, che aveano *i Comiti*, nome di Gran Dignità in tempo del Gran Coſtantino, alla quale poi venivano ſovente aggiunte le Prefetture sì civili, che militari. Quindi, come Euſebio racconta, i Veſcovi componevano la parte più nobile del *Comitato* di quel Principe, erano i ſuoi intimi Conſiglieri, e di loro ſi valeva non ſolo nelle più importanti deliberazioni dell'Imperio, ma anche ſeco li conduceva nelle ſpedizioni contro i Nemici. (ſ) E queſto ſteſſo coſtume fù poi ſeguito da' ſuoi Succeſſori, i quali tenevano a i loro fianchi i Veſcovi, che godevano i primi onori della Corte. E di quì nacque il coſtume di andare *al Comitato*, cioè alla Corte del Principe. Per la qual coſa veggendo i Padri del Concilio Sardicenſe, che queſt'uſo era di molto pregiudizio alla Diſciplina Eccleſiaſtica, imperocchè fomentava l'ambizione di molti, i quali abbandonavano le Chieſe per conſeguire o per ſe, o per altri gli onori della Corte, proibì ſeveramante a qualunque Eccleſiaſtico l'andare al *Comitato*, eccetto ſe alcuno foſſe ſtato invitato dalle lettere del Religioſo Imperadore, la qual diſpoſizione voi ſtraniſſimamente interpetrate, e travolgete al diritto de' Principi di chiamare i Veſcovi. Contribuì ancora di molto ad accreſcere la poteſtà civile de' Prelati Eccleſiaſtici nella Repubblica la legge del medeſimo Coſtantino, in vigore di cui, come riferiſce Sozomeno, poteano coloro, che erano chiamati in giudizio, ricuſato il Giudice Laico, ſperimentar le loro ragioni nel Tribunale del Veſcovo, la cui ſentenza dovea eſeguirſi da' Magiſtrati,

[*] *Toto Occidente uſitatiſſimum erat, ut ad conſilia, ad Curias, ad Parlamenta confluerent Epiſcopi. Et in omnibus quoque Regnis excelſos indictoque fuere animo Epiſcopi, humanarum, qui poteſtatum machinamenta diſiicerent, ſi qua viderent adverſus Summi Numinis Majeſtatem, & legem conſurgere*. Thomaſs. de vet. & nov. Eccleſ. Diſcipl. p.2. lib.3. cap.64. n.6.

(ſ) Euſebius in Vita Conſtantinj lib.2. cap.4., & lib.4. cap.56.

ti, come se pronunciata fosse dal medesimo Imperadore. (g) Ma per non esser prolisso in una materia per altro nota, e certissima, potete vedere i molti documenti, che fino dal quarto, e quinto secolo rapporta il Tommasini della potestà civile de' Vescovi nell'amministrazione della Repubblica, così nelle Provincie di Oriente, come in quelle di Occidente. (h) Onde è cosa di maraviglia, che potendo voi da uno Scrittore così conosciuto, e da voi anche allegato prender lume per fondare il titolo ragionevole delle chiamate de' Principi, che si possono fare a' Vescovi, vi siate solamente posto ad impugnare il Fagnano, quasi che non possa in altra cosa temporale appoggiarsi questo diritto preteso, che nel solo Feudo.

Parlando ora de' Vescovi, come Capi, e Pastori delle Chiese, francamente vi dico, che per nessuna cosa appartenente al loro Ecclesiastico Ministero possono avere i Principi legittimo diritto di chiamarli, nè essi alcun debito di ubbidire. Imperocchè considerati in questo grado, non hanno, nè possono avere alcuna dipendenza dalla possanza Laicale, nè in quel, che riguarda la loro Ecclesiastica amministrazione, possono in alcun modo avere subordinazione a' Principi del secolo; ma rimangono unicamente sottoposti a' Concilj, ed al Papa, a i quali son tenuti render conto, quando chiamati ne sieno, de' loro mancamenti intorno all'uso della lor potestà. A i Principi in questa materia non può appartenere alcuna ingerenza, se non in quanto, come Avvocati, e Difensori della Chiesa, debbono ajutare i suoi Prelati, e soccorrerli, quando bisogna, col braccio loro, acciocchè non sia impedito il ministerio Episcopale. E qualunque altro specioso titolo, che loro venga attribuito, come di Custodi de' Canoni, se non si ristringe a' quest'obbligo di difesa, e di ajuto, allorche ne vengano richiesti, certamente non può loro accordarsi, senza ingiuria, ed aggravio della Chiesa, alla quale siccome unicamente appartiene il diritto di farli, così spetta l'auttorità di esigerne l'osservanza. Quindi molto vanamente volete fare entrare in queste chiamate il diritto di regalia, la quale non avendo mai preteso i Realisti distenderla, siccome non poteano, se non sopra alcune cose temporali, che la Chiesa ha ricevute da i Regj, manifesta cosa è, che non può intromettersi nelle spirituali, le quali essa ha ricevute da Dio. Adunque in tutto quello, che appartiene al reggimento dell'Anime, all'amministrazione de' Sagramenti, alla Disciplina de' Cherici, all'osservanza de' Canoni, sono i Prelati della Chiesa onninamente independenti dalla Potestà del Principe terreno, e perciò nè questo può arrogarsi diritto di chiamarli per alcuna di queste cose, nè quelli hanno alcun'obbligo di ubbidire alle sue chiamate. So, che voi mi direte, non chiamarsi da' Principi i Vescovi, acciocchè essi rendano a quelli conto del loro Sagro Ministero, ma acciocchè non turbino la pace della Repubblica, o non invadano la Giurisdizione de' Laici: e che ne' casi, ne' quali i Vescovi abusandosi della potestà loro propria, pregiudicassero o alle ragioni de' Sudditi, o a' diritti del Principato, possano i Principi legittimamente chiamarli. Ma nulladimeno, se voi farete riflessione alla pratica, e agli esempli de' tempi più antichi, troverete, che in questi, ed in altri casi ancora di maggior rilevanza i buoni, e Cattolici Principi deferivano queste materie a i Concilj, non osando per la riverenza, che ben conoscevano doversi portare a' Vescovi, di farli venire alla loro presenza per ammonirli di questa mancanza. E senza dire, che le accuse date a S. Atanasio, che egli avesse esatto un nuovo Tributo dagli Egiziani, e somministrata una buona somma di danajo a un tal Filumeno nemico di Cesare, e che egli in somma turbava il riposo della Repubblica (i) furono dall'Imperador Costantino fatte discutere nel Concilio di Tiro, tenuto intorno all'anno CCCXXXV., poiche si sà, che in questo Conciliabolo soffrì il Santissimo Prelato atrocissima ingiuria dalla Fazione de' Vescovi Eusebiani suoi nemici, che componevano quel Sinodo; molti tuttavia sono gli esempli di questi casi nella Ecclesiastica Storia, e tra gli altri son conti quelli, che narra Gregorio di Turs de' Vescovi Salonio, e Sagittario, i quali

(g) *Episcoporum sententiam ratam esse, & aliorum Iudicum sententiis plus habere auctoritatis, tanquam ab ipso Imperatore prolatam, utque Magistratus res judicatas re ipsa exequerentur, Militesque eorum voluntati inservirent.* Sozomenus lib. 1. Hist. Eccles. cap. 9.

(h) Vide Thomassinum de vet., & nov. Eccles. Discipl. par. 3. lib. 1. cap. 26, per tot.

(i) S. Athanas. apolog. 2, Theodor. lib. 1, Histor. Eccles. cap. 26., & 27.

li tra le altre cose, avendo cospirato contro la persona del Re, furono da lui non già chiamati, ma accusati al Sinodo di Chalon raunato intorno all'anno DLXXIX. *(l)*, e di Remigio Arcivescovo di Rems, il quale dal medesimo Re Guntranno intorno all'anno DXC. per mezzo di Ennodio suo Capitano fu accusato di offesa Maestà appresso i Vescovi del suo Regno Congregati per questa cagione in Metz *(m)*. Ma famoso, e illustre sopra gli altri è l'esempio del pio Imperador Carlo Calvo, contro del quale avendo iniquamente cospirato Ganelone, o Vanilone Arcivescovo di Sans per deporlo dal Trono, ed avendo cagionato perciò gravissima perturbazione nella Repubblica, portò le sue querele contro colui al Concilio Primo di Tul raunato l'anno DCCCLIX., tra gli atti del quale vedesi la carta delle accuse contro Vanilone, letta, e presentata da Carlo a' Padri di quel Sinodo *(n)*; e in essa vedesi ancora l'egregia testimonianza, che rende quel Principe del gravissimo giudizio de' Vescovi, e della deferenza, che a quello debbono avere anche in queste cause gli istessi Regi *(o)*. Ma se in materie cotanto importanti, e così contrarie alla quiete dello Stato, e nelle quali trattavasi della Persona stessa del Sovrano, non stimavano que' Principi essergli lecito di farsi la giustizia da se stessi, e di chiamare i Vescovi alla loro presenza per ammonirli de' loro eccessi, ma credevano di dover portare contro di essi le loro querele alla Chiesa, vi sarà certamente difficil cosa il fondare sull'antichità un' uso lecito di chiamarsi dal Principe i Vescovi per cagione di alcun pregiudizio recato da essi alla Regia Giurisdizione. Ma poiche gli esempli dell'antichità non sono oggi seguiti ( bisogna pur dirlo con gran cordoglio, e con lagrime) se non in quanto potessero esser contrarj alla pietà, e alla riverenza dovuta al Sacerdozio; supponghiamo pure, che per queste cagioni, cioè o per violenza fatta a' Sudditi, o per invasione de' diritti regali possano i Principi chiamare i Vescovi alla loro presenza per correggerli, ed ammonirli: contuttociò per renderne lecito l'uso, gli stessi vostri Realisti, richiedono più condizioni, e primieramente, che l'ingiustizia, e la violenza fatta dagli Ecclesiastici a' Sudditi del Principe sia certa, notoria, e manifestissima, secondariamente, trattandosi di usurpazione della Giurisdizione Regia, che questa usurpazione sia certa, sia provata, altramente non hanno i Regj Tribunali diritto alcuno di procedere a verun'atto contro de' Vescovi, come scrive il Pereira *(p)*. E se non intervenendo il concorso di queste due circostanze, non possono i Regj Tribunali per le accennate cagioni assumere alcuna cognizione sopra i Vescovi, come poi averanno diritto di chiamarli, se l'oppressione de' Sudditi non è conosciuta notoria, se l'usurpazione della Reale Giurisdizione non è provata, e non è vera? Ma se voi volete mettere la Regale Giurisdizione in tutti gli atti della potestà Vescovile, se la volete far'entrare fino nell'amministrazione de' Sagramenti, che cosa potrà fare il Vescovo, che sia propria del suo Ministero, senza rimanere esposto alla calunnia di aver' intrapreso sopra i diritti Reali? Già si è veduto ascriversi a delitto d'impedita Giurisdizione Reale l'assoluzione negata a' Penitenti, indegni per ogni via di essere assoluti, e si è veduto per questa pretesa cagione mandarsi fino in esilio un povero Paroco. Or che più rimane, se non che imputarsi eziandio a impedimento della Reale Giurisdizione il negare l'assoluzione a qualche Ministro, che abusandosi dell'autorità del Principe avesse violati tutti i diritti più

---

(*l*) Gregorius Turonen. lib.2. cap.27.
(*m*) Gregorius Turonen. lib.5. cap.19.
(*n*) Concilium Tullens 1: apud Harduinum tom:5. Concil:487.
[*o*] *A Regni sublimitate supplantari, vel proiici a nullo debueram, saltem sine Audientia, & Consilio Episcoporum, quorum Ministerio in Regem suum consecratus, & qui Throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet, & per quos sua decernit judicia, quorum paternis correptionibus, & castigatoriis Judiciis me subdere fui paratus, & in presenti subditur*. ibi pag.488.
(*p*) *Ultimo considero, ut in Regum Tribunalibus cognosci valeat, oportet oppressionem, seù violentiam esse notoriam, & patentem, qua celari nequeat, aut effici dubia, nec sola Judicis negatio, vel Partis rem dubiam faciat nisi alias attento jure dubia reddatur -- excepta causa usurpatæ Jurisdictionis Regiæ, quia eo casu sufficit constare de usurpatione sine alia notorietate, vel oppressione -- Unde fit, quod prius Judex regius de qualitate notoriæ oppressionis a qua jurisdictionem habet, cognoscere debet, quam circa merita causæ se ingerat, quia qualitas est fundamentum Judicii*. Pereira de manu regia lib:1: tit:9: cap:4: n:21:

più Sagri della Chiesa di Dio? Con questa idea potrebbono i Regj Ministri tentar qualunque cosa contro de' Cherici, e de' Ministri del Signore, e non potrebbero i Sacerdoti negare loro i Sagramenti, senza taccia di turbare, o impedire la Giurisdizione Laicale. Ma chi non vede, non esser questo un sostenere la Giurisdizione del Principe, ma contro la di lui intenzione un'opprimere affatto l'autorità della Chiesa, e un far servire di fomento alle ribellioni degli Uomini malvagi contro i loro Pastori, quella Potestà che Dio hà data a' Principi della Terra, acciocchè sia di Presidio a' Ministri della sua Chiesa contro le disubbidienze di coloro, che resistono alla lor verga? Questo discorso peró io vi hò fatto, seguendo le massime de' vostri Realisti; del rimanente non crediate, che io voglia ammettervi, che possano i Principi in altro titolo fondare il motivo legittimo delle chiamate, se non in quello di alcuna temporalità, per cui i Vescovi divengono principali membri della Repubblica, partecipando della suprema amministrazione di essa. Or bisogna vedere come voi proviate questo diritto universale, che sì largamente avete proposto.

*S'ebbe per indubitato*, così seguitate, *nel Principe il diritto di chiamare i Vescovi dal Concilio Generale di Sardica celebrato nell'anno 347. coll'intervento di tre Legati Pontificj, e di poco men, che di trecento Vescovi convocati* ex totius fermè Christiani Orbis Provinciis *allo scrivere del Baronio ad annum 347. num.7.; mentre dalla proibizione fatta generalmente a' Vescovi di andare* ad Comitatum, *s'eccettuarono, senza alcuna riserva, tutti coloro, che fussero* Religiosi Imperatoris literis invitati, vel vocati, *come si legge nel Canone* 8. *dello stesso Concilio inserito anche da Graziano nel suo Decreto Can. si vobis 23. quaest.8. Avrem noi la temerità di credere, che la Chiesa Universale rappresentata da quel Concilio, dasse fuori con imprudenza una indefinita dichiarazione, quando a questa dovea sol sottoporsi un certo, e piccol numero di Persone? O pure giungeremo alla stolidezza di persuaderci, che due secoli prima di nascere i Feudi, fosser tutti que' Vescovi Feudatarj de' Cesari: che allora regnavano? Il Concilio Nazionale d'Agdè in Linguadoca tenuto nel principio del sesto secolo, impose rigoroso comando a' Vescovi di ubbidir prontamente alle chiamate de' Metropolitani, che lor si facevano* ad ordinationem Summi Pontificis, aut ad Synodum, *ma escluse apertamente da quell'ubbidienza, in cause sì rilevanti, e legittime i Prelati, che fossero impediti*, gravi infirmitate corporis, aut præceptione regia, *come si legge nel suo Can.35. anche trascritto nel Decreto* Can. si Episcopus dist.10. *E pure si congregò quel Concilio sotto l'Imperio del Rè Alarico infetto dell'Eresia d'Arrio, avanti che vedesse la Francia sul Soglio della sua Monarchia il primier Fondatore della medesima, ed il primo suo Rè Cattolico Clodoveo, dalla di cui munificenza cominciarono a derivar nelle Chiese gli acquisti loro considerabili, come si ha dal primo Concilio di Orleans* Can.5. *anzi il celebre Autore della risposta fatta al P. Natal' Alessandro intorno alla notissima causa della* Regalia *art.3. §.2. num.3. in fine, scrive:* Deindè falsum est, Bona Ecclesiis à Clodoveo in Feudum data fuisse, vel aliquod impositum onus, ut ex verbis Concilii Aurelianensis modò relatis expressè patet. Vera erant Allodia, seù Prædia mancipi, ut vocabant olim Romani, quæ optimo jure possidebantur.

*Ne' Concilj Toletani settimo, e decimo terzo tenuti nel settimo secolo, s'inculcò sotto pena di Scomunica il dover' ubbidire a' Vescovi* pro reverentia Principis, *alla chiamata del Sovrano* causa salutis alicuius, sivè pro quibuslibet ordinationibus Principis. *Onde il voler restringere il Regio diritto a' soli Vescovi Feudatarj evidentemente ripugna al senso comune, alla ragione, ed all'ampiezza generale delle parole, con cui si spiegarono sù questo punto l'Imperador Giustiniano nelle sue Novelle 6. e 123.; ed i menzionati Concilj con altri consimili, che posson vedersi presso Tommasino, Gonzalez, Corziada, Frasso, Ramos del Manzano, ed altri Autori notissimi. Di modo che giustamente il Vescovo di Gravina non incontrò alcun dubbio nel dover' ubbidire alla chiamata di Sua Eccellenza, offerendosi pronto ad eseguirla, e chiedendo solo qualche tempo per sottrarsi dal pericolo della mutazione dell'aria.*

Ancorchè con una sola risposta si possa agevolmente disfare tutto questo grande apparecchio di autorità, che voi magnificamente amplificate, dicendosi, che qua-

qualunque condescendenza usata, ò qualunque comando ingiunto à Vescovi dai Concilj di andare alla Corte quando vi saranno invitati dal Principe non può mai bastare à far prova di quel diritto, che voi attribuite a i Sovrani temporali di chiamare i Vescovi per ammonirli di alcun difetto nel lor Ministero Ecclesiastico. Con tuttociò per venire in chiaro di questa verità, e per far conoscere la sinistra intelligenza, che voi date a i Canoni, che allegate, bisognami rispondere ad uno ad uno, ed sporre nel medesimo tempo il fine, e le cagioni, per cui furono fatti, senza la quale sposizione non può agevolmente intendersi il lor legittimo senso. In quanto adunque al Canone 8. del Concilio di Sardica, egli è da sapersi, che era allora costume de' Prelati della Chiesa di portarsi sovente alla presenza degl'Imperadori, ó per intercedere da loro soccorso à prò delle Vedove, e de' Pupilli, ò di qualunque altra miserabil Persona, ò per intercedere il perdono à Delinquenti, i quali spesse volte liberavano, non pur dalle carceri, e dagli esilj, mà ancor dalla morte, quantunque per oltraggio fatto al Principe stesso à capital supplicio dannati fossero - Della qual cosa ne potete vedere illustri esempli non solo appresso Sozomeno (q) mà ancora appresso Ammiano Marcellino (r): senza riferire ciò, che di se stesso narró S. Ambrogio (s). Mà poichè i Cattolici Principi nulla negavano all'intercessione de' Vescovi, cominciarono alcuni à convertire questo Officio proprio di lor carattère in fomento d'ambizione, e in vece d'intercedere à pro de' miserabili, domandavano, ed impetravano onori secolari, Dignità, Cariche, e Prefetture in vantaggio de pretendenti, siccome dal medesimo Canone, che voi citate potete esserne istruito (t) Quindi considerando que' Santissimi Padri, che questo costume potea tornare in discredito de' Prelati della Chiesa, e generare scandalo, e mormorazione, stimarono bene di stabilire, che nessun Vescovo in avvenire si accostasse all. corte, se non vi fosse dalle Lettere de' Religiosi Imperadori invitato (v). Mà acciocchè non intermettessero i Vescovi l'officio d'intercedere à pro degli oppressi, e de' miserabili, ordinarono ch'essi, qualunque volta il bisogno lo richiedesse, spedissero alla Corte un Diacono con lettere commendatizie ai Vescovi, che dimoravano ò nella Nazione, ò nella Città, dove l'Imperadore facea soggiorno, acciocchè per mezo ò coll'opera di questi venisse ad adempirsi questo loro officio, come si vede disposto nel Canone seguente. Ma da questa lodevolissima disposizione del Concilio di Sardica, come volete voi dedurre ne' Principi il diritto di chiamare i Vescovi alla loro presenza per correggerli, ed ammonirli dei difetti commessi nel lor Ministero? Forse perche proibendosi à tutti i Prelati l'andare à voglia loro alla Corte per molestare con importune domande l'Imperadore, si eccettuano quelli, che saranno da lui chiamati? Mà chi hà mai negato esser cosa ragionevole, che i Vescovi benignamente invitati, ò chiamati dal Principe vadano a sentire, che cosa voglia, e che sovente, non solo la convenienza, mà ancora la carità può consigliare ad eseguir queste chiamate, quando i Sovrani ò per interesse della Repubblica, ò per vantaggio della Chiesa, o per affari di loro coscienza hanno bisogno del Consiglio de' Vescovi, ò della loro assistenza? Mà da tutto questo, non se ne inferisce già quel diritto immaginario, che voi ai Principi attribuite di chiamare i Vescovi per moderare i loro eccessi. Non si avea questa idea ne' tempi del Concilio di Sardica, ne per molti secoli dopo, quando i Principi chiamavano i Vescovi, non per riprenderli de' loro difetti, mà per regolarsi co' loro Consigli, e per seguire le loro ammonizioni. Perciò l'Imperador Valentiniano, come riferisce Teodoreto, dovendosi eleggere il Vescovo di Milano

 esor-

[q] Sozomenus lib. 7. Hist. Eccles. cap. 24.
[r] Ammianus Marcell. lib. 24. cap. 25.
(s) *Debeo tuis beneficiis, quibus, me petente, plurimos de exiliis, de Carceribus, de ultimis necis pœnis liberasti* S. Ambros. Epist. ad Theodosium 17.
(t) *Importunitates, & nimia frequentia, & injustæ petitiones fecerunt nos non tantam habere, vel gratiam, vel fiduciam, dum quidam non cessant ad comitatum ire Episcopi, ut non solùm multas, & diversas Ecclesiæ non profuturas perferant causas, neque ut fieri solet, aut oportet, ut Pauperibus, aut Viduis; aut Pupillis subueniatur, sed dignitates sæculares, & administrationes quibusdam postulent.* Can. 8. Concil. Sardicen. ex versione Dyonisii.
(u) *Si ergo vobis Fratres Charissimi placet, decernite, ne Episcopi ad Comitatum accedant, nisi forte hi bui Religiosi Imperatoris literis vel invitati, vel vocati fuerint.* ibid.

esortò i Prelati Elettori à destinar à quel grado Persona, che fosse pari alla Dignità, acciocchè egli di vero cuore potesse inchinare à quella il suo capo, ed ascoltar di buon animo le di lui riprensioni (x). Trovaronsi nel Concilio di Sardica, e Osio, e Atanasio, tra i primi di quella Sagra Adunanza, i quali tanto furon lontani dal credere, che dovessero presentarsi à Costanzo, quando furono da lui chiamati per farsi discussore de loro fatti Ecclesiastici, che piuttosto con vigore Sacerdotale resisterono al suo disegno, e con parole ardenti di zelo ripren-derono il suo Consiglio.

Mà se dal Concilio di Sardica non potete raccorre questo vostro preteso diritto, molto meno il potete trarre dal Concilio Provinciale di Agdè. E qui bisogna osservare, che essendo stato questo Sinodo tenuto in quella parte di Francia, dove allora imperava il Rè Goto Alarico, Principe Ariano, e Capital nemico de' Cattolici, convenia ai Santi Vescovi soffrire il giogo di quel Tiranno, e molte cose tollerare per aver pace con lui, come osservano eruditi scrittori (y), che in altri tempi liberi dalla violenza non averebbero tollerate. Quindi per potersi raunare in quel Concilio, bisognò, che i Padri, e particolarmente S. Cesario Vescovo di Arles, che come Metropolitano nè fù il Presidente, ne ottenessero permissione da quel Principe (z), come apparisce dalla prefazione dell'istesso Concilio. Volendo adunque i Padri rinuovare l'antica disposizione de' Canoni, e particolarmente dal Can. xix. del secondo Concilio di Arles intorno al debito de' Vescovi Provinciali di ubbidire alla chiamata del Metropolitano, quando sieno da esso per lettere invitati, ò alla celebrazione del Sinodo, ò all'ordinazione del Vescovo, assegnarono due legittimi impedimenti, co' quali potessero scusarsi i Vescovi, se non venivano nel dì prefisso, cioè, ò qualche grave infermità corporale, ò il comando del Principe (a). Or io non sò qual Mistero voi vi fabbrichiate sù questo Regio comando, assegnato da quel Concilio, come legittimo impedimento da scusare i Vescovi dall'eseguimento di questo Canone, per inferire ne' Principi il diritto di chiamare i Vescovi: se pur non volete dire, che conoscesser que' Padri ne' Principi legittimo diritto di comandare à Prelati, che non ubbidissero alle chiamate del Metropolitano, quando fossero da lui invitati, ò alla celebrazione del Sinodo, o all'ordinazione di alcun Vescovo, e di sconvolgere i Canoni della Chiesa. Della qual cosa niente si può considerare di più lontano dallo Spirito Ecclesiastico di quei Santi Padri, i quali, se voi ben considerate lo stato, nel quale allora si trovavano sotto quel Principe Arriano, vedrete, che niente altro vollero in quel Canone con quelle parole significare, se non che, siccome potea accadere, che i Vescovi Cattolici fossero dall'ingiusto comando di quell'Eretico Principe impediti dall'intervenire à quei due atti così importanti alla conservazione della fede, e della Disciplina, e alla propagazione della potestà Vescovile, così ove fosse intervenuto questo comando, vollero che i Vescovi fossero scusati dall'eseguimento del Canone, per non esporli al pericolo di qualche furiosa persecuzione, e perciò mettono in conto di legittimo impedimento così il regal comando, come l'infermità del Corpo: non perche quel comando fosse legittimo, ma perche supposto il comando ancorche illecito, ne sorgeva legittimo impedimento, e giusta escusazione per evitare il gravissimo pericolo sovrastante loro dal contravvenire a quell'illegittimo comandamento. Or siccome se que' Padri avessero scusati i Vescovi dall'ubbidire al Metropolitano in que' due atti, quando fossero stati ritenuti à forza dal Principe, sarebbe stolta cosa l'immaginarsi, che essi avesero conosciuto nel Principe, legittimo diritto di usar violenza a' Vescovi, così mentre li scusa da quest'ubbidienza, ove

(x) *Quarè hominem ita instructum in fide, & gradu Episcopali jam collocate, uti, & nos a quibus hoc gubernatur Imperium sei verè, & ex animo capita inclinemus, & illius reprehensionem, nam cum simus homines, errore labi necesse est, veluti medicinam animarum capite amplexemur.* apud Theolog. lib. 1. cap. 5.

[y] Vide Joannem Cabassutium in notit. eccles. Concil. saecul. v.

(z) *Cum in Dei nomine, & permissu Regis Alatici in Agathemem Civitatem S. Synodus convenisset &c.* Concilium Agathen.

(a) *Si Metropolitanus Episcopus ad Comprovinciales Epistolas direxerit, in quibus eos, aut ad ordinationem Summi Pontificis, aut ad Synodum invitet, postpositis omnibus, excepta gravi infirmitate corporis, aut praeceptione Regia ad constitutam diem adesse non differant.* Concil. Agathen. Can. 35.

ove fosse intervenuto il comando contrario del Principe, non può se non stranamente inferirsi, che quel Sinodo conoscesse nel Re un legittimo diritto di comandare a Vescovi la violazione de Canoni.

Mà che quello, che io ho esposto, e non altro sia il senso del Concilio di Agdè, può anche vedersi da' altri Concilj tenuti in Francia nel medesimo secolo sotto i Rè Cattolici, da quali Sinodi non ha sembianza di vero, che fosse diverso lo spirito de' Santissimi Vescovi, che intervennero nel Concilio di Agdé. Nel Synodo II. de Turs celebrato l'anno DLXVII. nel Regno di Cariberto, rinovandosi questa antica disposizione dell'intervenimento de' Vescovi Provinciali al Sinodo della Provincia ad ogni chiamata, ò intimazione del Metropolitano, si ordina à Vescovi, che concorrano una volta l'anno alla celebrazione *del Sinodo, senza scusa di qualsivoglia Persona Regia, e privata*, che pretenda impedirli, e senza addurre *impedimento della regia ordinazione*, assegnando sopra di ciò quella veramente Ecclesiastica, e Sacerdotale ragione, cioè, *perchè alle opere spirituali non dee preferirsi il comandamento regale*, e sottoponendo finalmente alla Scomunica i Vescovi, che per questi mondani riguardi ricusassero d'intervenire alla celebrazione del Sinodo dal Metropolitano chiamati (*b*). Conferite or voi questo Canone con quello. che avete allegato. O bisognerà, che voi affermiate, esser stato diverso in questi Concilj di vna stessa Nazione lo spirito della Chiesa, ò che S. Cesario Arelatense, e gli altri Santi Vescovi, che intervennero al primo, avessero minor vigore di sostenere la disposizione, e l'osservanza de Sagri Canoni contro gli impedimenti della potestà temporale, di quello, che mostrarono i Padri del Concilio di Turs; o, se non volete ammettere queste assurdità, vi converrà confessare, non avere altra intelligenza la disposizione del Concilio di Agdè, se non quella, che io ho di sopra con chiare ragioni spiegata. Essendosi adunque veduto, che le autorità da voi addotte dal quarto, e dal sesto secolo, prima dell'introduzione de' Feudi, non punto favoriscono il vostro assunto, non occorre prendersi briga di rispondere alle altre cose, che voi in questo proposito adducete, rimanendo in quanto alle vostre prove nel suo vigore la ragione del Fagnano, che il titolo delle chiamate de' Prelati Ecclesiastici, non può attribuirsi à Principi per altro motivo, che per la sovranità temporale, che hanno essi per ragion de Feudi à Vescovi conceduti.

Parlando de' documenti, che voi portate del settimo secolo, già voi ammettete, che in questo tempo erano i Feudi istituiti. Onde é, che quando anco provaste in questa età il decantato diritto, che voi attribuite à Principi di chiamare i Prelati Ecclesiastici, non potreste almeno impugnare, che questo non si ristringesse à Vescovi Feudatarj. Ma il fatto è, che voi per niuna via provate questo diritto. *Dite, che nè Concilj Toletani settimo, e decimo terzo tenuti nel settimo secolo s'inculcò sotto pena di Scommunica il dover ubbidire i Vescovi* pro reverentia Principis, *alla chiamata del Sovrano*-- Causa salutis alicujus, sivè prò quibuslibet ordinationibus Principis--. Mà primieramente il Concilio settimo di Toledo non fa parola di quello, che voi asserite, e solamente ordina, che i Vescovi convicini al Seggio della Chiesa Toletana per riverenza del Principe, per onore del Regal Solio, e per consolazione del Metropolitano, un mese dell'anno per ciascheduno, secondo che saranno avvisati dal medesimo Metropolitano, facciano soggiorno nella Città Regale (*c*). Considerata adunque la disposizione di questo Canone, niente voi potete trarre da esso, che torni in acconcio delle

 vo-

(*b*) *Placuit itaque S. Concilio - ut bìs ad Synodum annis singulis Metropolitanus, & Comprovinciales sui in locum, quem deliberatio Metropolitani elegerit, Deo propitiante conveniant, aut si necessitas, sicut hactenus inevitabilis præpedierit, vel semel in anno sine cujuslibet excusatione Personæ, idest regiæ, vel privatæ, sinè cujuscumque utilitatis obstaculo præter infirmitatis certissimæ labore præventum, nullius occasione velaminis habeat unusquisque concursum, sed sicut dictum est, neque per impedimentum ordinationis Regiæ -- debeat a Concilio separari. Non debet spiritali operi etiam regalis præferri præceptio - Si quis Episcoporum, ut superius dictum est, ad Synodum venire distulerit usque ad majorem Synodum a Metropolitano, & Comprovincialibus maneat excommunicatus*. Concil. Turonen. 11. Can. 1. apud Hardum. tom. 3. Concil. pag. 357.

(*c*) *Id etiam placuit, ut pro reverentia Principis, ac Regiæ Solis honore, vel Metropolitani Civitatis ipsius consolatione, Convicini Toletanæ Sedis Episcopi, juxta quod ejusdem Pontificis admonitionem acceperint singulis per annũ mensibus in eadem Urbe debeant commorari* Concil. Tolet. 7. Can. 6.

vostre chiamate, mà potrete bensì osservare, che se i Vescovi andavano alla Corte chiamati dal Metropolitano, vi andavano per sola cagione di onore verso la Persona Reale, dalla quale erano scambievolmente onorati, con ispecial distinzione, come può vedersi appresso il Tommasini. (*)

Io però sò, che voi fate tutto lo strepito sul Concilio Toletano XIII., in cui veramente si trovano quelle parole, che voi citate. Mà acciocchè non vi facciate tanto plauso di esse, bisogna, che ponghiate mente a più cose, le quali vi potranno condurre alla vera intelligenza delle medesime parole, la quale è totalmente differente da quella, che voi loro date. Convien' adunque in primo luogo avvertire, che nella Spagna sotto l'Imperio de' Principi Goti Cattolici, era in tanto pregio la Dignità de' Vescovi, che ad essi erano commessi, e raccomendati da que' Regj gli affari più importanti dello Stato, fino a commettersi loro il Giudizio de' Ribelli del Principe, e de' Rei di violata Maestà. Onde bisognò, che i Padri del Concilio Toletano IV. celebrato l'anno DCXXXII., essendo in quello presidente S. Isidoro, ponessero qualche temperamento a quest'affare, & ordinassero, che i Vescovi non s'impacciassero in tali cause, se non quando veniva loro promessa con giuramento del Principe l'assoluzione del Reo, ma non quando dovea venirsi contro di lui alla sentenza. (*d*) Bisogna secondariamente avvertire, che i Prelati della Chiesa aveano la principal cura della salvezza di que' Regj, i quali col consiglio di quelli regolavano la Repubblica, e sovente non altre leggi davano a i loro Popoli, che quelle, che erano da' Padri stabilite ne' Sinodi, in cui que' Principi con somma modestia, e riverenza intervenivano, confermandone con loro editto i decreti, e facendoli legge dello stato. Tutto ciò voi potete vedere nell'insigne raccolta de' Concilj di Spagna fatta dal Cardinal di Aguirre. E per darvene qualche special documento, tra i molti Concilj di quella Nazione basta dare un'occhiata al Toletano V., dove vedrete, che la maggior parte de' Canoni appartengono all'amministrazione civile della Repubblica, alla cura dello Stato, e dalla salvezza de' Regj. (*e*) E in questo stesso Decimoterzo Toletano, che voi citate, osseruerete, che il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, e il sesto Canone s'aggirano intorno a cose puramente civili, e politiche appartenenti alla conservazione del Regno, e dello Stato: trattandosi di Beni, e Dignità da restituirsi a' Ribelli ravveduti: del giudizio da farsi nelle accuse macchinate contro i Nobili Palatini: dello sgravamento della Plebe da i Tributi; della difesa della Regia Prole, dell'onestà delle vedove Regine; degli Officj del Palazzo da non darsi a i Servi, o a' Liberti; e vedrete nel medesimo tempo riprovate su questi punti altre provisioni fatte da' Principi. (*f*) Bisogna in terzo luogo considerare tutta intiera la disposizione del Canone, che voi allegate, e non staccare da esso alcune poche parole, come voi fate. Imperocchè voi vedrete, che ivi il precetto di portarsi nella Regia alla chiamata del Metropolitano, e all'ordinazione del Principe, non è ingiunto a tutti i Vescovi del Regno, ma solamente a i Prelati vicini, o confinanti colla Metropoli. (*g*) Vedrete nel medesimo Canone sposte le cagioni della chiamata de' Vescovi confinanti, cioè, o per provvedere alla salute di alcuno, o per qualche conferenza necessaria, o per negozj di cause, o per celebrare le solennità della Pasqua, della Pentecoste, e del Natale, o per intervenire all'ordinazione de' Vescovi. (*h*) Vedrete di più, che l'ordine del Principe, non è aggiunto in questo

---

[*] Tomasin. de ver., & nov. discipl. Eccl. par.2. lib.3. à cap.58. ad 65., Harduin. tom.6. Concil. pag.191. & in capit. Ludov. II. tom.2. cap.1.

(*d*) *Sæpe Principes contra quoslibet Majestatis obnoxios Sacerdotibus negotia sua committunt. Et quia Sacerdotes a Christo ad ministerium salutis electi sunt, ibi consentient Regibus fieri Iudices, ubi jurejurando supplicii indulgentia promittatur, non ubi discriminis sententia præparetur.* Conc. Tolet.4. can.31.

(*e*) Vide Concil. Toletan.5. anno 635. in Collectione maxima Concil. Hispan. tom.2. pag.507.

(*f*) Vide Concilium Toletanum 13. à can.1. usque ad 6. in prædicta Collectione tom.2. pag.695. & seqq.

(*g*) *Accidit enim multoties, ut causa salutis alicujus, vel collationis necessariæ evocati a Principe, vel Metropolitano confinitimi Sacerdotes venire differant, & diversis excusationibus agant, quibus implere, quæ jubentur, omittant.* Concil. Tolet.13. can.8. loc. cit.

(*h*) *Et ideò si quis Episcoporum a Principe, vel Metropolitano suo admonitus, designato sibi ad veniendum spatio, sivè pro Festivitatibus summis Pascha, scilicet, Pentecoste, & Nativitate Domini celebrandis, sivè pro causarum negotiis, sive pro Pontificibus consecrandis, vel pro quibuslibet ordinationibus Principis.* Ibi.

ſto Canone, ſe non in ajuto del comando del Metropolitano, acciocchè egli foſſe ubbidito da' Veſcovi della Provincia confinanti colla Metropoli, in quelle coſe, che egli, o ſecondo la conſuetudine, o ſecondo la legge dovea fare con eſſo loro; e perciò queſto Canone non porta altro titolo, che il ſeguente, cioè: *Che neſſuno de' Veſcovi confinanti all'ammonizione del Metropolitano ricuſi di venire al luogo, dove è invitato.* (i) E con queſta epigrafe ſteſſa viene epilogato il medeſimo Canone nell'editto del Re Ervigio confermativo del Sinodo. (l) Anzi il titolo di queſto Canone è ſtato preſo dal compendio fattone nel Reale editto. Ma voi fate tutto il fracaſſo ſu quelle parole, *pro quibuslibet ordinationibus Principis*, immaginandovi, che per qualſivoglia cagione, ſi renda lecito a' Principi di chiamare i Veſcovi; ed io vi riſpondo, che in quella qualſivoglia ordinazione, oltre le cagioni addotte nel Canone, ve ne poſſono entrare altre, che io ho di ſopra ſpoſte, come di affari della Repubblica, e dello ſtato, per onore, o per biſogno del Principe, ma non può mai entrarvi quella, che voi pretendete, cioè che per riprendere, ammonire, correggere, e mortificare un Veſcovo per alcun ſuo difetto, ſia lecito al Principe chiamarlo. Non paſsò mai per lo penſiero di que' pii, e Cattolici Regj il credere, che foſſe loro lecito chiamare i Veſcovi alla Real preſenza per tal cagione. Volgete tutti gli atti de' Concilj di Spagna, che ſono nella gran raccolta da me ſopracitata, e non troverete il menomo indizio, per cui ſi poſſa racorre, che o que' Principi credeſſero di potere arrogare a ſe queſto diritto, o i Padri riputaſſero, che foſſe loro lecito di attribuirlo a que' Principi. Non troverete dico? Anzi in queſto ſteſſiſſimo Canone da voi addotto del Concilio Toletano XIII. troverete ſtabilito tutto il contrario di queſto voſtro penſamento. Imperocchè dopo eſſerſi ingiunto a i Prelati confinanti colla Metropoli con pena di Cenſura il veniro nella Regia Città ad ogni ordine del Principe, o del Metropolitano, ſi ſottopongono alla medeſima diſpoſizione que' Veſcovi inquieti, e turbolenti, *i quali* (ſentite bene) *ammoniti dal Metropolitano ricuſaranno di emendare, e di quietare i rumori inſorti contro di loro, o avviſati, acciocchè ſi portino al giudizio del Primate, o del Veſcovo del primo Seggio, o non vorranno andarvi, o traſcureranno di deſtinarvi Procuratori legalmente informati.* (m) Or non vedete voi, che in queſto medeſimo luogo, dove s'ingiunge a' Prelati il comando di ubbedire ad ogni ordine del Principe, che gli chiami, trattandoſi poi di ammonire i Veſcovi inquieti, non vi ſi fa entrare nè pure per ombra la perſona del Rè, ma tutto il negozio è ingiunto a i Superiori Eccleſiaſtici, cioè, al Metropolitano, o al Primate? Non può aver' adunque altra intelligenza quel Canone, ſe non quella, che io ho di ſopra ſpoſta.

Da i Decreti de' Sinodi paſſate alle leggi de' Ceſari, e in queſta parte non ſiete più felice, che nella prima, mentre non recate altro documento in prova di queſto voſtro eſagerato diritto, che le Novelle VI., e CXXIII. di Giuſtiniano, contro le cui novelle Coſtitutioni, che riguardano materie Eccleſiaſtiche, non potete ignorare la vigoroſa, comune, e perpetua eccezione, che han ſempre data i Canoniſti. Ma tuttavia convien pur vedere, che coſa ſi diſpone in queſte leggi; la quale faccia a propoſito del voſtro aſſunto. Nella Novella VI. ſi ordina, che neſſun Veſcovo venga a Coſtantinopoli ſenza comendatizie del ſuo Metropolitano, nelle quali venga dichiarata la neceſſità della ſua andata al Principe, e che ſe il Metropolitano vorrá andare alla Regia Città, abbia le medeſime lettere dal Patriarcha della ſua Regione, e che in oltre neſſun Prelato vada alla preſenza dell'Imperadore, ſe non ſarà prima andato dal Patriarcha, o non averá prima comunicate col Reſponſale della ſua Regione dimorante nella Corte le cagioni della

---

(i) *Nè admonente Metropolitano quiſquam ex confinitimis ad locum, ubi invitatur, venire contemnat.* Titulus can. 8.

(l) *Octavus quoque Canon ſequitur, nè admonente Metropolitano quiſquam ex confinitimis ad locum ubi invitatur venire contemnat.* Lex Eruigii Regis in confirmat. Concil. Tolet. 13. poſt acta ipſius Concilii in ead. Collect. tom. 2. pag. 705.

(m) *Hanc etiam illi ex Pontificibus ſententtiam merebuntur excipere, qui exortos contra ſe clamores negotiorum, admoniti à Metropolitano, diſtulerit emendare, atque compeſcere, aut ſi admoniti, ut ad Iudicium primæ ſedis accedant, aut per ſe noluerint properare, aut vades ſuos neglexerint legaliter informatos dirigere.* Concil. Toletan. 13. can. 13.

la sua venuta. (n) Ditemi or voi, che cosa potete trarre da questa legge per provare il diritto de' Principi di chiamare i Vescovi alla loro presenza, quando in essa nè pur per ombra di queste chiamate si parla; anzi si parla di cosa, che si oppone almeno in parte alla vostra idea, mentre si ordina, che gli Ecclesiastici non possano portare al Principe i loro negozj, se prima non gli averan conferiti co' lor Superiori. Nella Novella poi CXXIII., che và nel corpo dell'autentiche sotto il titolo XV. si proibisce a' Vescovi il lasciare le proprie Chiese, e l'andare in altre Regioni: ma occorrendo qualche bisogno, non possano abbandonarle senza lettere del Patriarcha, o del Metropolitano, o senza il comando Imperiale, e si vieta a' Vescovi soggetti al Patriarchato di Costantinopoli il portarsi alla Regia Città, senza permissione del Patriarcha, o senza l'Imperial comandamento, e finalmente si ordina a' Vescovi di qualsivoglia Diocesi, che venendo in Costantinopoli per parlare al Principe, si portino prima dal Patriarcha, acciocchè per mezo di lui sieno introdotti alla presenza di Cesare. (o) Ma nè quì ancora si fa vedere, d'onde voi possiate trarre argumento di quel diritto, che a' Principi attribuite, se pur nol volete dedurre dal vedersi stabilito in questa legge, che i Vescovi non partano dalla lor Chiesa, e non vadano nella Regia Città, senza la permissione del Metropolitano, ovvero senza il comando Imperiale. Ma oltre di che vi sarà difficile il provare, che il comando del Principe Secolare possa dispensare i Vescovi dal debito di residenza a cui sono astretti per Divino Precetto, se non vi concorre altra giusta cagione approvata dalla Chiesa, mi dovete dimostrare, che questo Imperial comando sia una chiamata per ammonire i Prelati Ecclesiastici di alcun loro difetto nel ministerio Sacerdotale, e non più tosto una qualche commissione, o incombenza appoggiata dal Principe a' Vescovi per alcun pubblico affare: giacchè è notissimo, che i Principi si valeano allora, come pur'anche a' tempi nostri si vagliono, de' Prelati Ecclesiastici negli affari, e ne' negozj della Repubblica. E potete vederne appresso il Tommasini, che sì spesso citate, antichissimi documenti. (p) Ma con tutto che niente affatto possiate voi da queste leggi dedurre in prova del vostro intento, nulladimeno asserite, *che su questo punto si spiegò l'Imperador Giustiniano nelle sue Novelle 6., e 123.* Ma per verità Giustiniano ne' luoghi da voi citati, non si spiegò su questo punto, nè poco, nè assai. Onde è, che dalla prima, fin'all'ultima delle vostre allegate Autorità resta affatto illesa la Dottrina del Fagnano, che i Principi non possono avere altro diritto di chiamare i Vescovi, il quale sia capace di fondare in essi il debito d'ubbidienza, se non quello della Sovranità temporale sopra i Feudi posseduti da i medesimi Prelati.

Io però vì hò già ancor detto, che eziandio per qualunque altra temporale amministrazion di governo, sia di cariche, o Prefetture, sia di Legazione, o di altro ministero è ragionevole nel Principe il titolo di chiamargli a se, e nei Vescovi quello di adempiere la chiamata. Ammetto anche di più, che considerati i Vescovi, come Capi, e Pastori delle loro Chiese, può esser lecito alcuna volta al Principe il chiamargli in maniera decente, o per ricevere i loro consigli, e la loro direzione, ed assistenza per lo bene pubblico, o per interesse privato della loro coscienza, e che in questi casi ben conviene, che i Vescovi corrispondano alla chiamata. Ma altro è, che un'atto sia in alcune circostanze lecito al Principe, al-

---

(n) *Nunquam Episcopus in Constantinopolitanam Civitatem veniat nisi literis acceptis a Metropolitano suo ad Imperatorem, quas Divini Canones commendatitias appellant, quibus declaratur necessariam esse profectionem Episcopi. Sin autem Metropolitani sint, qui pervenire in Metropolitanam Civitatem maluerint, literas accipiant a Patriarcha Regionis suæ: Venientes autem non audeant intrare ad Imperatorem per semetipsos, sed priùs ad Patriarcham veniant, vel Apocrisarios Regionis, ex qua sunt, & ipsis communicent causas, propter quas venerint.* Novella 6. Iustinian.

(o) *Interdicimus autem Deo amabilibus Episcopis proprias relinquere Ecclesias, & ad alias Regiones venire. Si verò necessitas faciendi hoc contigerit, non aliter, nisi cum literis Beatissimorum Patriarchæ, aut Metropolitæ, aut per Imperialem, videlicet, jussionem hoc faciant, ita tamen, ut nec illis Episcopis, qui sub Beatissimo Archiepiscopo Constantinopoleos, & Patriarcha fuerint, liceat citra permissionem ejus, aut nostræ jussionis ad Regiam Civitatem venire. Episcopos autem in Regiam Civitatem sicut dictum est, venientes, cujuslibet fuerint Diœcesis præ omnibus ire ad Beatissimum Archiepiscopum Constantinopoleos, & ad Patriarcham, & ita per eum ad nostram introire tranquillitatem.* Auth. coll.9. tit. 15. de SS. Episcop. §. Interdicimus.

(p) Vide Thomasin. de vet. & nov. Eccles. disciplin. par.3. lib.1. cap.26.27. & 28.

altro è, che egli abbia diritto di farlo per la sua potestà, così altro è parlare di un debito ne' Vescovi, il quale sia fondato sulla convenienza, o su la carità, altro discorrere di una obbedienza fondata su la lor dipendenza dal Principe. E poiche i Vescovi, come Prelati, e Pastori della Chiesa, per quel che concerne il loro Ecclesiastico ministerio, non hanno dipendenza, se non da Dio, e dalla Chiesa, esclusa affatto per Divina, ed Umana legge ogni soggezione al Principe terreno, (q) perciò non possono avere i Sovrani temporali legittimo diritto di chiamargli in vigor di lor potestà, benche per altre oneste cagioni, possa loro rendersi lecita questa chiamata: nè possono avere i Vescovi obbligo di eseguirla per debbito di ubbidienza, quantunque da altre cagioni possa in loro nascere questo debito. Ma non vi ammetterò giammai, che i Principi abbiano diritto di chiamare a se i Vescovi per correggerli de i difetti commessi nel loro sagro ministerio, nè che sia lecito il farlo, nel che consiste la chiamata del Vescovo di Gravina, di cui voi trattate. Ma è ormai tempo, che io dia fine a questa mia lettera, nella quale la necessità di mettere nella propria loro luce le molte Autorità, che avete allegate, e portate fuori della lor vera intelligenza, mi ha costretto ad esser più lungo di quello, che io averei voluto essere. Se voi peró vorrete far buon' uso della mia fatica, non vi sarà dispiacevole la mia lunghezza: mentre per essa farete acquisto di quella verità, che forse la troppa vostra affezione agl'Interessi del Signor Duca non vi hà lasciata sin quì vedere.

(q) *Cum de jure tam Divino, quàm Humano Laicis potestas nulla in Ecclesiasticas Personas attributa sit.* Constit. Leonis X. in Concilio Lateranensi sess. 11.

Cariss-

# *Cariſſimo Amico.*

OVENDO in queſta mia terza Lettera dimoſtrarvi (ciò, che mi propoſi di voler fare nella mia prima Epiſtola, che vi hó ſcritta) quanto giuſtamente, e canonicamente ſieno ſtate da Monſig. Veſcovo di Gravina fulminate l'Eccleſiaſtiche Cenſure contro la perſona del Signor Duca, e de' ſuoi Fomentatori, e contro il Tribunal di Matera, hò penſato, che io non averei potuto più acconciamente eſeguire queſto mio propoſito, quanto coll'eſporre candidamente, e ſinceramente agli occhi del Pubblico la vera ſerie del fatto, dal quale riſultando con evidenza i molti paſſi irregolari fatti da coteſti Regj Tribunali al medeſimo Veſcovo per opera, e per prepotenza del mentovato Signor Duca, ſenza che quel povero Prelato abbia dato il menomo indizio di aver' attentato in coſa alcuna contro i diritti della Regale Giuriſdizione, ſi renderà ancora chiara la neceſſità, e la giuſtizia, dalle quali egli è ſtato indotto a procedere all'eſtremo rimedio de' Canoni per ributtare con giuſta forza la forza ingiuſta, e per vendicare gl'inſulti recati al ſuo Sagro Carattere, e a' diritti Divini della Chieſa di Criſto. E primieramente conviene oſſervare, che le liti delle Franchigie, ſopra cui cotanto ſtrepito voi fate, non ſono ſtate introdotte in tempo del preſente Veſcovo, il quale, non è più, che un'anno, e pochi meſi, che hà il governo di quella Chieſa. Sin dall'anno 1727. preteſero Antonio Maſelli, e Giovanni Attanaſio ſuppoſti Appaltatori allora della Comunità di Gravina (fomentando ſegretamente le loro iſtanze, il Signor Duca, poichè vivendo allora Benedetto XIII. di ſanta ricordanza, non oſava comparire pubblicamente) di non dover contribuire le ſolite Franchigie agli Eccleſiaſtici, che da tempo immemorabile hanno goduto, e ne produſſero le iſtanze nel Regio Collateral Conſiglio di Napoli, dal quale fù ordinato alla Regia Camera, che doveſſe fare ſopra l'eſpoſto dagli Appaltatori ſuddetti, la relazione col ſuo voto, il quale fù tutto favorevole alle pretenſioni de' Ricorrenti, e contrario alle ragioni degli Eccleſiaſtici ſopra i quattro punti contenuti nel ricorſo; cioè, che gli Appaltatori non foſſero obbligati a dare a' Cherici, che la ſola Franchigia di un rotolo di pane il giorno, a tenore dell'Arreſto della Regia Camera, emanato fin dall'anno 1649.. Che non poteſſero gli Eccleſiaſtici (quando loro competeſſe la Franchigia di due *tomola* il meſe a Cherici coſtituiti negli Ordini Sagri, e di uno a Cherici minori) venderla, o in qualunque altro modo diſtrarla; ma che doveſſero conſumarla in ſpecie: Che non foſſero tenuti i Gabellieri contribuir la Franchigia per li Preti, e per gli altri Cherici aſſenti dalla Dioceſi: Che poteſſero i medeſimi Gabellieri eſigere dagli Eccleſiaſtici, e da' Luoghi Pii il Dazio chiamato del *Mobile*, e della *Giumella*, de' quali ſi è parlato nella mia prima Lettera; la qual relazione, per altro non ebbe allora alcun'effetto. Ben vero è però, che ottenutaſi dagli Appaltatori certa proviſione da' Regj Tribunali, in vigore di cui ſi proibiva a' Laici di comprar le Franchigie degli Eccleſiaſtici, ſtimarono bene di ricorrere al Signor Vice-Rè di Napoli, che era allora l'Eminentiſſimo Signor Cardinal d'Althann, dal cui zelo, e dalla cui illibata giuſtizia, fù ordinato per mezzo di un ſuo diſpaccio indirizzato all'Auditor Lucentini della Provincia di Matera, che coſtando il ſolito a favore de' Cherici di Gravina, non foſſero queſti moleſtati nel poſſeſſo, nel quale ſi trovavano; come in fatti preſaſi l'informazione da quel Miniſtro, e trovatoſi coſtare a favore degli Eccleſiaſtici l'antico poſſeſſo, ne fù ordinata la manutenzione, e la cauſa non paſsò avanti. Nell'anno poi 1730., non avendo più il Signor Duca di Gravina l'oſtacolo del Sommo Pontefice Benedetto XIII. ſenza fomentare occultamente gli Appaltatori, trattaſi la maſchera, comparve egli ſteſſo, come preteſo Creditor ſtrumentario di quella Comunità nel Regio Collaterale, con far' iſtanza, che non oſtante il Diſpaccio dell'Eminentiſſimo Cardinale Althann, foſſero riſoluti i ſuddetti quattro punti, giuſta la conſulta, e il voto della

della Regia Camera, e che si fossero dati gli ordini per l'esecuzione. Era in quel tempo vacante la Sede Vescovile di Gravina; onde stimarono opportuno quegli Ecclesiastici di chiamare in causa alla difesa delle loro ragioni la stessa Comunità, colla quale fin dall'anno 1612. si erano transatte dal Clero queste Franchigie concedute loro in luogo delle Decime Predlali, e Sagramentali, come di gia vi provai nella mia prima Lettera, e le avea sempre godute in quella quantità, e libertà pacificamente, come le godeva fino al tempo, che gli fù mossa lite dal Sig. Duca. Della qual verità ben persuasi que' pubblici Rappresentanti assunsero volentieri la difesa delle ragioni degli Ecclesiastici, comparendo formalmente nel Regio Collateral Consiglio, e aderendo solamente i Cherici stragiudizialmente alle loro istanze. La qual risoluzione stimarono bene di dover prender gli Ecclesiastici, così per non pregiudicare alla loro immunità dal Foro de' Laici, come per isfuggir la tempesta, che sopra di loro in questi tempi calamitosi sarebbe caduta, se avessero apertamente dichiarata l'incompetenza del Giudice, e la irregolarità del ricorso.

Mentre stavano in questo stato le cose, giunse in Napoli il presente Vescovo, il quale era stato poco prima dalla Santità di N. S. Clemente XII. felicemente regnante destinato al governo di quella Chiesa: e informato degli affari della sua Diocesi, trovando acceso questo fuoco, non tralasciò di mettere in uso tutti i mezzi, che stimava più efficaci ad estinguerlo, e d'impiegare tutti i suoi più fervorosi officj appresso la persona del Signor Duca, acciocchè egli desistesse dal travagliar gli Ecclesiastici nel Tribunale de' Laici, e cercasse altra via di compor le differenze con que' Cittadini suoi Vassalli. Ma altro non potè cavare dalla sua bocca, che la promessa, che egli nel proccurare la decisione de' suddetti punti, non sarebbe in modo alcuno per pregiudicare alle immunità degli Ecclesiastici: imperocchè non volea valersi di quella risoluzione contro di loro, ma cercava ottenerla, per poter con tal mezzo facilitare al Vescovo la strada, d'indurre i pubblici Rappresentanti della Città di Gravina a dare a lui la quantità di cento *tomola* il mese di Franchigia, che pretendeva. E su questo particolare volle allora dare al medesimo Prelato l'incombenza di trattare il negozio, quantunque poco dopo, senza penetrarsene il motivo, ne li sospese il trattato, e con tutto lo sforzo del suo potere, che è andato à seconda de' tempi calamitosi, che corrono, proccurò di far risolvere dal Regio Collateral Consiglio i quattro accennati dubbj. E poiche sopra quello, che riguarda l'esenzione dal Dazio imposto sopra il *Mobile*, e sopra la *Giumella*, la Comunità avea fatta istanza per la declinazione del Foro, e per la remissione al Giudice Ecclesiastico, perciò sopra questo nacque risoluzione: *Ad Regiam Cameram summariè, quæ de justitia provideat — & antè omnia super petita remissione causæ ad Judicem Ecclesiasticum*: e successivamente furono risoluti gli altri tre punti concernenti le Franchigie della Gabella della Farina col rescritto: *Ad Regiam Cameram summariè, quæ de justitia provideat, auditis Partibus interesse habentibus, & interim serventur Arresta, seù Decreta generalia ejusdem Regiæ Cameræ*.

Pendendo adunque il primo punto d'immunità nella Regia Camera specialmente sopra la remissione al Giudice Ecclesiastico, per gli altri tre punti, gravossi la Comunità del suddetto rescritto del Regio Collateral Consiglio, come quello, che offender poteva l'antichissimo possesso degli Ecclesiastici in vigore della clausola: *Interim serventur Arresta &c.* imperocchè questi Arresti, o Decreti della Regia Camera possono ricevere varie interpetrazioni, e ne domandò la restituzione *in integrum*: la quale sì per la chiarezza delle ragioni, come per la giustizia, che assiste alla causa, speravasi di ottenere. Ma prevalendo alle ragioni la prepotenza del Signor Duca; fu risoluto: *non esse locum petitæ restitutioni in integrum*: dopo la qual risoluzione la Comunità domandò il rimedio delle nullità, ed in questi termini restò sospesa la causa fino all'ultime estreme violenze fatte al Vescovo, e a quella Chiesa.

Tutti questi atti seguirono pochi mesi dopo, che il presente Prelato fu assunto al Reggimento di quella Diocesi: il quale, comechè cercasse tutte le strade più proprie per indurre il Signor Duca a qualche pacifico aggiustamento, e non tralasciasse per questo effetto d'impiegar tutto il suo zelo, affinchè egli si rimanesse

una volta dal molestar gli Ecclesiastici nel Foro de' Laici; tuttavia veggendolo pertinace nel suo proponimento, tollerò, che i suoi Cherici proseguissero estragiudizialmente, aderendo alla Comunità, le loro ragioni ne' Regj Tribunali, dove erano stati tratti dal loro Avversario. Or ditemi voi: potete fin quì rinvenire atto alcuno nel Vescovo, con cui possa dirsi, che egli abbia, nè pur per ombra, offesa la Regia Giurisdizione? se vorrete la verità confessare, doverete anzi affermare, che egli fu soverchiamente condescendente nel rispetto de' Regj Tribunali, lasciando al lor giudizio la risoluzione di quelle Controversie, che si sarebbero dovute risolvere ne' Tribunali Ecclesiastici. Ditemi anche di più, se fin quì sapete trovar cosa in lui, per cui abbia dato indizio d'*ingiusto interesse*, del qual voi molto scortesemente lo tacciate? Se pur non volete, che ei prodigamente dovesse dissipare le immunità de' suoi Cherici, e della sua Chiesa, per soddisfare le brame del Signor Duca. Direte forse, che egli nel sostenere le pretensioni de' suoi Cherici s'impegnò nella difesa di una causa ingiusta? Ma quando pure l'esenzione di que' Cherici non fosse fondata sopra un titolo più che giusto di un'antica transazione, e non fosse appoggiata ad un'immemorabil possesso, ne' quattro punti, che sono posti in lite dal Signor Duca, che pretendevano eglino, se non quello, che godono i Cherici delle altre Città del Regno, che vivono, come costà dicesi: *in Gabelle*: ancorchè tal volta non abbiano titoli così forti, e così speciali, in cui sieno fondate le loro esenzioni? Potete voi negare, che in Altamura, in Barletta, in Lecce, e in molte altre Città gli Ecclesiastici godono *due tomola* di Franchigia il mese, quando sono costituiti in Ordini Sagri, ed uno, quando son ne' Minori? che hanno la libertà di venderle? che le partecipano anche i Cherici assenti? Potete voi negare, che l'Arresto della Regia Camera del 1649., che tassa un *rotolo* di pane il giorno di Franchigia per ciascuna Persona Ecclesiastica, non sia stato mai eseguito nelle Città del Regno, e che nella nota strepitosa Causa di Lecce, fu stabilito per mezzo ancora di una Cedola Reale *esecutoriata* dal Regio Collaterale, col consenso, e coll'autorità della Sede Apostolica, non esser mai stato in osservanza il detto Arresto nelle Città del Regno, trà le quali vien numerata specialmente Gravina: e di essersi sempre praticata la tassa antica di *tomola* due, ed uno respettivamente a Cherici ordinati ne' Sagri, e ne' Minori? Potete voi finalmente negare, che in molti luoghi di cotesto Regno i Cherici godono questo Privilegio in danajo, non ostante gli Arresti della Regia Camera, i quali non hanno pregiudicato al possesso, che que' Cherici aveano? Tutte queste cose son note, e liquidate nelle scritture sparse in Napoli su questa causa. Dove sono adunque quegli abusi tanto da voi esagerati, che il Vescovo vuol sostener ne' suoi Cherici? E' egli forse abuso, che s'impieghi in servigio di Dio, in onore, e in culto della sua Casa, la vendita di quelle Franchigie, che i Cherici minori hanno cedute alle due Sagrestie di Gravina? E' forse nuova questa vendita, sicchè il presente Vescovo siasi fatto di un nuovo abuso mantenitore? L'hà egli introdotto? L'hà egli insinuato? Ma gran cosa per altro, che questi abusi non sieno conosciuti da que' Cittadini, a cui unicamente sarebbon di peso, e sieno poi così vivamente penetrati dallo spirito delicato del Signor Duca, il quale non ne soffre alcun danno! Gran cosa, che ei scorga per difetto in un Cherico il vendersi la Franchigia di un *tomolo* di farina il mese, e non vedea poi, esser mancamento in lui il vendersene trenta, e il godersele assente! Ma pur troppo è vero, che

*In ammonire altrui tutti siam saggi,*
*Ma i nostri errori poi non conosciamo.* (a)

Ma io so bene con quale istromento v'ingegnate voi di aprire una larga breccia nella mente delle persone non bene informate per farvi entrare questa cattiva opinione del Vescovo; e perciò è bene, che io lo discuopra, acciocchè gli Uomini dabbene se ne guardino per non lasciarsi sorprendere. Mettete in campo la pietà del Signor Duca verso gli afflitti suoi Vassalli, e la magnifica proposta del suo

(a) Ἅπαντες ἐσμὲν εἰς τὸ νουθετεῖν σοφοὶ,
Αὐτοὶ δὲ ἁμαρτάνοντες οὐ γινώσκομεν. Ex Menandro.

suo zelo conceputa di sminuire il prezzo della Gabella della Farina da otto *carlini*, *e tre grana il tomolo* a cinque soli *carlini*, purchè il Vescovo si contentasse di transigere per due mila ducati l'anno tutte le Franchigie de' suoi Cherici, e de' Regolari esenti, tolti due Conventi di Riformati, e Cappuccini, da partirsi tra loro: e quì tacciate di avarizia il Vescovo, perche ricusasse questa offerta fattagli proporre dal Signor Duca. Ma senza dire, che questa medesima offerta fu riputata ingiusta dallo stesso Tribunale della Regia Camera, che la rigettó; senza dire, che per essa le Franchigie degli Ecclesiastici si sarebbero ridotte a niente; senza dire, che sarebbono rimasti spogliati de' loro Patrimonj consistenti per lo più su questa esenzione, e particolarmente su quella del Dazio del *Mobile*, e della *Giumella*; senza riflettere, che a vostro stesso giudizio sarebbe stata offensiva della loro antica immunità, giacchè al vostro asserire, *le Franchigie godute dagli Ecclesiastici del Clero Secolare*, *posto in disparte il gran numero de' Regolari di Gravina*, importano annui ducati 8700. a cui proporzione, aggiunto il nnmero de' Regolari, i due mila ducati offeriti non costituivano nè pure la quarta parte delle Franchigie fin quì godute; senza osservar finalmente, che in tutte le Città del Regno, eccetto la Città di Napoli, in cui per lo gran numero degli Esenti, si è venuto con loro a transazione per certa somma di denaro l'anno, godono, ed hanno goduto sempre i Cherici queste Franchigie; basterà solamente considerare, che se quella Comunità non abbassa il prezzo di questa Gabella a' suoi Cittadini, ciò solo avviene, perche ella a cagione di quello, che a lei toglie ogni anno ingiustamente il Signor Duca, e che le ha tolto colle giunterie, o come costà con più onesto vocabolo si dice, cogli *attrassi*, che come vi ho detto nella prima mia Lettera le cagionò ne' tempi, che egli per mezzo di una testa di ferro amministró le di lei pubbliche rendite, si trova impotente a reggere a' Pesi Camerali, e a' debiti fiscali, senza gravare se stessa di questo peso: basterà riflettere, che la Comunità medesima resistè a questo progetto, perche conosce, che l'utile, che ella potrebbe ricavare dalla diminuzione delle Franchigie dovute a' que' Cherici, non potrebbe mai compensare il danno, che gli rindonderebbe dall' abbassamento della detta Gabella, onde diminuendosi il prezzo degli Appalti vi sarebbe poi di mestiero, per supplire a' pesi comuni, impor Tasse personali a tutti que' Cittadini, sicchè ella rimanesse spogliata de' suoi pubblici Patrimonj, e gravata ancora ne' privati beni de' particolari. Già io vi hó in qualche maniera accennati nella prima mia Lettera i gravi danni cagionati dal Sig. Duca a quella Città, e qualche parte di quel molto, che a lei ingiustamente toglie ciaschedun' anno ascendente ad una considerabil somma di migliaja di scudi, i quali se il Signor Duca a lei, cui di ragione appartengono, rilasciasse, potrebbe essa comodamente e soddisfare a i debiti Camerali, e Fiscali, e sgravare in buona parte i suoi Cittadini del prezzo di questa Gabella. Adunque sarà avaro, sarà macchiato d'ingiusto interesse, come voi dite, il Vescovo, perche ricusa spogliare i suoi Cherici delle loro antiche, e canoniche immunità per contribuire ad un sognato alleviamento di que' poveri Cittadini, e sarà pio liberale, religioso il Signor Duca, che potendo, con restituire alla Comunità quello, che ogn'anno le toglie, esigendo ciò, che non gli si deve, e con soddisfare a quanto è tenuto, come vi dissi nella prima Lettera, concorrere al vero sollevamento de miserabili suoi Vassalli, pretende sollevarli con ritenersi l'altrui, e con togliere a' Ministri di Dio quello, che loro è dovuto per ogni ottima ragione? E a chi credete voi di gettar su gli occhi la polvere? Sono conte, note, e pubblicate per via delle Stampe fatte su questa causa in tutta cotesta Regia Città le usurpazioni, che fà il Sig. Duca del pubblico patrimonio di quella sua infelice Città Vassalla. Che se que' poveri Cittadini incontrano la disgrazia di trovar sorda la Giustizia ne' Tribunali di Napoli, non la troveran certamente così nel Tribunale del Clementissimo Cesare, ove mai alle sue piissime orecchie si lascino penetrare le loro ragioni. Del rimanente nè il Vescovo, nè i suoi Cherici si opporranno mai, nè mai si sono opposti allo sbassamento dell'accennata Gabella: non godendo essi, che le sole Franchigie passive: e perció quando torni in vantaggio di quel Pubblico un tale sbassamento, essi volentieri nel comun sollievo soffriranno il proprio detrimento, mentre dove ora godono otto *carlini* di Franchigia il *tomolo*, allora ne goderanno soli cinque, e meno ancora, se sia necessario al comune alleviamento, non potendo essi altro pretendere, che la so-

la passiva esenzione da qualunque tassa, o grave, o leggera, che venga imposta da quel Comune. Ma passiamo alla narrazione del fatto.

Pendenti gli articoli della accennata controversia delle Franchigie ne'Regj Tribunali, si portó il Signor Duca in Gravina nel mese di Maggio dell'anno 1732. facendo precorrer voce, che ei veniva per dar la pace alla Città, ed al Clero. Prevenuti da sì lieta novella i Chierici, e i Cittadini garregiarono trà loro a chi piu potea dimostrargli indizio di grato, e rispettoso accoglimento. Pensó pertanto il Signor Duca alla vista di così buone disposizioni esser quello il tempo di poter render paghe le sue brame, e pensó anche la Città di poterle appagare con qualche moderato aggiustamento. Mà si conobbe esser stata vana l'espettazione di quei Cittadini. Imperocchè quantunque da i Deputati del Pubblico, che à questo effetto furono eletti, gli fossero stati accordati progetti vantagiosissimi di dargli 70. *Tomola* di Franchigia il mese, con facoltà di venderla, e di goderla assente sopra la Gabella della farina, di rilasciarli gli annui ducati 95., che dee pagare di affitto del ristretto de Molini, di dargli 20. carra di parata del Demanio, oltre di quelle, che gli furono accordate dal Reggente de Miro, da determinarsi ne i confini degli stabili di Poggio Orsino, di stabilirgli il pagamento della *buona tenenza* per la somma di soli ducati 400. giusta il decreto del citato Reggente *usque ad novum catastum*, quantunque secondo il nuovo Catasto fatto l'istesso anno, ascenda il debito del Signor Duca per la *buona tenenza* ad annui ducati duemila, di accordarli parimente gli annui ducati 300., che pretende *del Piattello*, di troncare in sostanza le braccia a quella poverà Comunità per soddisfarlo, e per aver pace da lui. Con tutto ció egli non si contentó di quello, che con tanto svantaggio di lei gli veniva accordato. Mà pretendeva trà molte altre esorbitantissime pretensioni, che gli si accordasse di ritener il Molino in *Poggio Orsino*, e non gli fossero impugnati gli pretesi crediti strumentarj, de quali pur anche nella prima mia lettera vi parlai. Per la qual cosa considerando que' Deputati, che dove gli avessero accordate le sue richieste, ne sarebbe seguita la ruina irreparabile di quel comune, stimarono di non dover aderire alle di lui pretensioni, e fù disciolto il trattato di concordia. Da questa sincera narrazione chiaramente riman scoverta la falsità di quel, che voi dite nella vostra lettera al §. *Nell'istesso tempo*, cioè, che questo trattato di aggiustamento *sarebbesi conchiuso, se le segrete operazioni del Vescovo non l'avessero impedito*. Avea adunque bisogno quella Comunità delle segrete operazioni del Vescovo per non sagrificare se stessa, e tutti i suoi interessi alla cupidigia del Signor Duca? Non averebbe dovuto avere il Vescovo tutto l'interesse in questo aggiustamento, che che di male ne seguisse a quella Università, giacchè per esso poneva in salvo le sue Franchigie, giusta la promessa a lui fatta dall'istesso Duca? Mà torniamo al discorso.

Disfatto per quelle cagioni, che si sono accennate, il trattato di concordia, pensó il Signor Duca di poter per altra strada venir a capo de suoi disegni, e come che, sapendosi, che egli alla prepotenza hà congiunto l'accortezza, ciascheduno dopo il discioglimento di quel negoziato si ponesse in guardia, e in cautela; non si potè tuttavia far tanto, che bastasse a coprirsi dalle di lui sorprese improvvise. E chi averebbe mai pensato, che egli sotto il nome, e il pretesto specioso di pace, avesse fatto sottoscrivere da' Cittadini ingannati un mandato di procura intestato in un suo dipendente colla facolta dell'*alter ego*, per difendere le ragioni di quella Comunità, che egli da venticinque anni in quà ha tenuta sempre in continue liti? E questo colpo non preveduto fa conoscere esser vero.

*Che dove l'argomento de la mente*
*S'aggiunge al mal volere, & a la forza,*
*Nessun riparo vi può far la gente.* (b)

Mà poichè non può mettersi in controversia senza volersi armare contro la verità conosciuta per li chiari, e manifesti documenti, i quali hò dati nella mia prima lettera, che questo mandato fù con insigne fraude strappato dalle mani de' Cittadini, che il sottoscrissero senza alcuna loro scienza di ció, che conteneasi nel foglio fatto loro segnare dal Molinari Agente del Sig. Duca, perciò bisogna, che io vi domandi, se una fraude di questa sorta macchinata per la ruina di quel Pubblico, sia degna di laude, ovvero di biasimo; se meriti che sia difesa ovvero che sia puni-

(b) Dante infern. can. 31.

nita dai Regj Tribunali. Ma acciocchè possiate meglio rispondermi, vi convien prima riflettere, che quella Comunità non hà liti con altri, che col Signor Duca, il quale è l'unico Avversario di lei, e allora dirmi, se il porsi nelle mani un mandato di proccura sì amplo contro la volontà, contro la scienza di quel Comune, e con tanta frode proccurato per poter trattare tutti i suoi interessi, e tutte le sue cause, sia fatto plausibile, ò meritevole di biasmo. Oserete voi forse negarmi, che nella fabbrica di questo mandato, il principale Artefice sia stato l'inganno? mà senza venire alle chiare prove dei documenti, che ve nè ho dati, voi medesimo, non volendo, l'additate: mentre disegnando di dare un colore tutto diverso a questo fatto, dopo aver asserito, che per le segrete operazioni del Vescovo, fù impedito il trattato di accordo, soggiungete, *che ciò diede motivo a molti Cittadini desiderosi della pubblica quiete, di fare una procura in persona del Dottor Gio. Leonardo Morrone.* I Cittadini adunque desiderosi della pubblica quiete voleano sottoscrivere un mandato di procura per litigare contro il Signor Duca? La Comunità, come da questo falzo Procurator Morrone fù rappresentato al Regio Collaterale, per suoi fini particolari trascurava difendersi contro il Signor Duca, contro cui solamente stipendia pubblicamente in Napoli Avvocati, e Procuratori, e questi buoni Cittadini amanti della pace sottoscrivono per piatire a nome della Comunità coll'istesso Signor Duca? Da quando in quà, chi desidera la pace, cerca mezzi per litigare? Mà voi non avete saputo mascherar ben questa frode, anzi ci avete dato lume per iscoprirla; benchè questo lume vel siate posto dietro alle spalle per non vederci, e

*Faceste come quei che và di notte,*
*Che porta il lume dietro, e se non giova;*
*Mà dopo sè fà le persone dotte (c)*

Non potendosi adunque negare, che in questo fatto v'intervenisse la frode, e con questa il pericolo della totale oppressione di quella Comunità, e che non sia fatto di sua natura malvaggio, che di male averebbe fatto il Vescovo, ò in qual cosa averebbe egli offesi i diritti della Regale Giurisdizione, se ordinato avesse ai Confessori dopo la pubblicità del stesso fatto, che proccurassero di riparare al pregiudizio di quel Comune con negare l'assoluzione a coloro, che fossero concorsi alla frode, e al pericolo altrui, se dopo averlo conosciuto ricusassero di dar rimedio con rivocare il mandato? Mà il Vescovo non diede mai quest'ordine, ne vi era bisogno, che ei lo desse; imperocchè qual Confessore mai può fingersi così poco informato delle regole dell'Evangelio, e delle pratiche della morale, che non sappia esser suo dovere il negare l'assoluzione a coloro, che ingannati d'altrui, avendo cooperato al danno imminente di alcuno, e massimamente d'un Pubblico, ricusano dopo aver conosciuta la frode di ritrattare, potendo, la cagione del danno, e del pregiudizio? Mà fate pure, che il Vescovo desse effettivamente quest'ordine. Adunque il Signor Duca che con mezzi clandestini, e fraudolenti hà tentato impedire le giuste difese a quella Comunità nei Regj Tribunali, di trattenere il corso della giustizia, e di soverchiare la Parte, sarà difensore della Regale Giurisdizione, e ne sarà il Vescovo impugnatore, perchè hà proccurato d'impiegar la sua autorità, acciocchè non sieno ne Regj Tribunali soprafatte dall'inganno le ragioni, delusi gli occhi de Giudici, attraversato il corso della giustizia? Averà promossa il Signor Duca la Regale Giurisdizione, cercando di opprimere con fraudolenza i Sudditi del suo Sovrano, l'averà il Vescovo impedita proccurando liberarli dall'oppressione? Venerano i diritti Reali del Principe, i Laici, che violano la pubblica fede, l'offendono i Sacerdoti, che la vogliono conservare? Che si hà egli a dire in tanta perversità di giudizio? Forse pretendete voi, che quella spada, che Dio hà consegnata nelle mani de' Principi, acciocchè, come insegna l'Apostolo, sia amministrata per vendetta de' cattivi, e per difesa dei Buoni, commessa alla fede de loro Ministri, debba servire per sostenere la reità, e per distruggere la giustizia? Mà torniamo al racconto.

Voi dite, che questo mandato non fù prodotto; e io vi rispondo, che se non fù prodotto nella causa delle Franchigie, ò in altra, che il Signor Duca abbia colla Comunità, (imperocchè scopertasi la frode, tal volta gli sarebbe stato inutile

(c) Dante infern. cant. 31.

tile ), fù però da lui usato, e di esso fece tutto l'abuso, mentre se ne valse per accusare il Vescovo col mezzo del suo supposto Procuratore appresso il Regio Collaterale, che avesse quel Prelato ordinato a Confessori, che non assolvessero un gran numero di Cittadini, i quali per difesa delle ragioni della Comunità, aveano sottoscritto un mandato di proccura. Ed ecco un'aperta violenza fatta al Vescovo in questo ricorso altrettanto ingiusto, quanto interdetto; ingiusto per la insussistenza, interdetto per la materia, sopra di cui, e per la persona, contro cui si ricorre. Nulladimeno si riceve il ricorso, si spediscono ortatorie al Vescovo querelato; e quì si rende palese un'altra ingiustizia peggior della prima, la qual ingiustizia non possoio meglio rilevarvi, quanto con accordarvi tutto ciò, che di peggio hanno saputo scrivere in pregiudizio della Potestà Ecclesiastica alcuni scrittori, oltre ogni misura impegnati nell'ingrandimento della potestà Laicale. Fingete per tanto, che non al Papa, non ai Vescovi, non alla Chiesa appartenga per diritto di lor potestà la custodia de' Sagri Canoni, e il vegghiare alla loro osservanza: mà che questa sia una cura raccomandata a i Principi Laici. Qual cosa però troverete voi più anticamente, e più generalmente stabilita, e ordinata da i Sagri Canoni, quanto che le accuse, le querele, i ricorsi contro de Vescovi, e specialmente in materia Ecclesiastica debbono portarsi al Metropolitano, o al Sinodo Provinciale, e da questi in grado di appellazione al Romano Pontefice? come dunque poteva, senza sovvertire l'antichissima inviolabil disciplina della Chiesa, accettare quel Laico Tribunale questo ricorso? Come non dovea ordinare a' Ricorrenti, che portassero le loro querele a i Superiori del Vescovo, al Nunzio Apostolico, o alla S. Sede? E se questo è aver la cura dell'osservanza de' Canoni, che cosa sarà aver l'impegno di farli violare? Se ha da dirsi, secondo voi, che in questa maniera esercitano i Principi l'offizio di Avvocati della Chiesa, in qual guisa potrebbe mai fare chi volesse eseguir le parti di suo avversario, e d'impugnatore delle sue leggi? Mà non son certamente questi i sentimenti de Religiosi Principi, che sono nel grembo della Cattolica Chiesa. Infingetevi di più che dove si tratta di oppressione di Sudditi, sia lecito a i Principi, e a i loro Tribunali ammettere i ricorsi, e le querele contro i Prelati della Chiesa. Mà qual regola più universale, e più trita appresso i vostri Realisti, quanto quella che per potersi in questi casi accettare il ricorso, è necessario, che l'oppressione sia notoria, sia manifesta, e che ne risulti apertamente l'ingiustizia, e che quando il fatto è dubbio, ò può provvedersi con rimedj ordinarj, debba rimettersi ai Giudici Ecclesiastici (*d*). Come adunque poteva ammettersi questo ricorso, se l'oppressione pretesa de Sudditi non solo non era notoria, non era palese, mà era manifestamente falza? Con tutto ciò il Delegato della Giurisdizione scrive al Vescovo, non già una lettera esortatoria, mà *comminatoria*, e in forma di Giudice pronuncia *irregolare*, *ed ingiusta* la condotta da lui tenuta, e gli ordina, che rivochi l'ordine supposto, che si credea da lui dato a Confessori, se non vuole, che si venga ad altre risoluzioni. E non vi pare, che anche in questo particolare quel povero Vescovo ricevesse violenza, e ingiustizia? Nulladimeno accomodandosi quel Prelato alle congiunture de calamitosi tempi presenti, rispose al Delegato in termini di rispettosa osservanza, dichiarandosi, non aver mai lui dato quell'ordine, che si dicea, e non averlo potuto dare senza violare le Sagre Regole di quel Foro segreto, in cui solamente possono i Confessori giudicare, chi sia degno di assoluzione, o di condanna, mirando alle disposizioni de' Penitenti, e altre ragioni addusse in questo proposito, che voi potete vedere nella sua lettera, che io vi hó recata nel mio *Sommario al num.*6.

Potete or voi trovare in questa risposta del Vescovo cosa alcuna, che sia degna di riprensione, e per cui possa veramente dirsi, che ei dispregiasse, o poco curasse la

[*d*) *Ut autem Jurisdictionem propriam in his causis sibi arroget, multa obstare videntur, judicantis incapacitas, Clericorum conditio, & causa, maximè quia Princeps in iis violentiis ex permissione juris Canonici, non admittitur, nisi tanquam vir bonus violentias prohibens, non autem, ut cognoscat, & judicet. Cum Partes, quæ conqueruntur, majores Prælatos adire possunt pro justitia consequenda -- & hoc casu cessare auxilium Regiæ manus cum ordinarium remedium detur* -- Pereyra lib.1. tit.9. cap.4. num.1. Idem ibi num.11. -- *Ut in Regum Tribunalibus cognosci valeat, oportet oppressionem, seù violentiam esse notoriam, & patentem, quæ celari nequeat &c.*

la Reale Giurisdizione? Nó certamente. Ma io per lo contrario vi scorgerei difetto di soverchia condescendenza all'abuso della potestà Laicale, se la condizione pur troppo deplorabile de' presenti tempi non lo avesse obbligato a contener nel suo petto i suoi Sacerdotali risentimenti. Imperocchè averebbe dovuto rispondere a quel Ministro, valendosi dell'antico linguaggio de Santi Padri, come entrate voi a intromettervi nelle cose Ecclesiastiche, e a dare a noi precetti su questi affari? Chi vi ha fatto Giudice in queste cause? A noi da Dio è commessa la cura del Gregge, a noi l'amministrazione de' Sagramenti, a noi il discernimento di quelli, che dobbiamo sciorre, o legare, cui dobbiam'aprire, o chiuder le porte del Regno de' Cieli. Averebbe dovuto risponderli, come ad un Grande, e Potente de' suoi tempi scrisse Ivone di Chartres, minacciandolo di sfoderare quella spada, contra cui riesce vana ogni mondana resistenza (e) se egli non si fosse rimasto dall'invadere i diritti della sua Chiesa. Ma non avendo risposto in questa guisa il Prelato di Gravina, anzi avendo renduta di se ragione a quel Ministro in un'affare puramente spirituale, e in maniera così rispettosa, che non altramente averebbe potuto fare, se avesse dovuto darne conto al Sommo Pontefice, chi crederebbe, che non dovesse rimanere appagato quel Tribunale? E pure tanta forza ebbe contro l'equità, e la verità la prepotenza del Sig. Duca, che di questo capo stesso di accusa, insieme con altri tutti di materie Ecclesiastiche, ne fù dal Regio Collaterale commessa informazione ad un'altro Laico Tribunale. Or per far vedere quanto fosse in questo fatto violata la Sagra Immunità del Sacerdozio, convien' esporre tutte le querele, e le accuse, sop ra le quali fu commesso l'informo all'Udienza di Matera. Oltre la prima, e principale di tutte concernente la proibizione fatta a'Confessori di assolvere gli Autori della proccura, si accusa il Vescovo, che egli abbia sospesi dalla Confessione i Padri Riformati di S. Francesco, e il Padre Guardiano de' Cappuccini: che abbia privati del Confessore, e del Direttore Spirituale i Fratelli della Confreternita di Santa Maria de' Sette Dolori: che abbia rimosso il Paroco dalla Villa di Poggio Orsino: che si sia avanzato a voler procedere contro molti per cause spettanti al S. Offizio. Queste son tutte materie Ecclesiastiche concernenti la potestà spirituale, sopra le quali non può la potestà Laicale prender conoscimento veruno, nè può per alcuna via, al sentimento di tutti i Teologi, impedirne la piena libertà, e disposizione alla Chiesa. (f) A queste accuse se ne aggiungono altre tre, cioè, che il Vescovo abbia strapazzati gli Ecclesiastici parenti di tutti quelli, che avevano sottoscritto il detto mandato di Proccura, che siasi appropriati ducati tremila di alcune Cappelle, e Luoghi Pii per impiegarli nelle liti, e che in fine siasi lasciato trasportar dall'ira a perder la riverenza a' Regj Ministri con asserire, che egli in caso di perdita delle Franchigie, averebbe scomunicato il Signor Duca, il Collaterale, il Vice-Rè, e il medesimo Imperadore. Questi sono i delitti, di cui fu accusato Monsignor di Gravina, e che furono solennemente esaminati nel Tribunale di Matera. Nè io voglio quì fermarmi a considerare la forma giudiziale, e solenne, che fu tenuta da quell'Udienza nel prender questa informazione, e l'offesa, che ella fece alla Sagra Immunità della persona d'un Vescovo, nell'istruire contro di lui una pubblica scandalosa processura. Voglio anzi per ogni mala suppposizione accordarvi, che avesse quel Tribunale legittimo diritto di procedere giudizialmente contro quel Prelato, e di procedere anco nelle materie spirituali. E voglio concedervi questi eccessi, acciocchè meglio si ravvisi l'ingiustizia, e la violenza praticate contro il medesimo Vescovo.

E pri-

---

(e) *Ne transgrediaris terminos antiquos, quos quicunque præsumpserit adversus Ecclesiam parvitati meæ commissam transcendere, parati sumus pro potestate nobis collata usque ad damna rerum, usque ad exilium contradicendo resistere, & gladio S. Spiritus, usque ad dignam satisfactionem persequendo ferire. Hic gladius penetrat Turres deiicit propugnacula, & omnem altitudinem adversus humilitatem Christi se erigentem.* Ivo Carnotens epist. 117.

[f] *Notandum est, exploratum esse apud omnes Theologos, quod Clerici in rebus Divinis, & Ecclesiasticis jure Divino à Laicorum Principum legibus sunt exempti. Non enim Clericis Princeps prohibere potest Sacrorum Officiorum executionem, peccatorum punitionem, Sacramentorum administrationem, Scripturarum interpetrationem: Excommunicationem, suspensionem irregularitatis, & interdicti pœnas eligendorum in Ecclesia Ministrorum examen, creationem, confirmationem, ordinandorum promotionem, & alia quamplurima.* Pensant. de Immunit. Eccl. disp. 1. n. 3.

E primieramente conviene osservare, che dopo essersi inutilmente servito il Signor Duca di quel falso mandato di Procura, per impedire col mezzo del supposto Procuratore Morrone alla Comunità di raunarsi in pubblico Parlamento, dal quale pur troppo conosceva, che sarebbono rimasti scoperti i suoi artificiosi inganni, e dopo aver finalmente a forza di replicate istanze ottenuto quell'Università dal Regio Collaterale il beneplacito di unirsi, fu da que' pubblici Rappresentanti dimostrato con atto solenne al medesimo Collaterale la falsità del mandato, per la quale si rendeva manifesta l'innocenza del Vescovo sopra le accuse contro lui date, della proibizione fatta a' Confessori. Ma non ostante così chiaro documento bastantissimo ad illuminar quel Tribunale delle insidiose calunnie, che si ordivano a quel Prelato, prevalsero nell'animo di que' Ministri la possa, e le arti del suo Avversario, e quando credeasi, che dovesser punirsi gl'ingiusti Accusatori, fù giudicato degno di pena l'innocente. Nè fu peró minore ingiustizia pratticata nell'eseguimento di questa commissione. Imperocchè furono ammessi per testificar contro il Vescovo quegl'istessi, a nome de'quali il finto Procuratore Morrone produsse i capi dell'accuse, cioè quegl'istessi Ministri, o Fazzionarj del Sig. Duca, i quali non vollero rivocare il mandato, ratificandone l'abuso, o che scientemente, aveano sottoscritto, tanto in questo più Rei degli altri, che ingannati furono, quanto che ad occhi veggenti tradirono quella misera Comunità, sagrificando i di lei interessi, e le di lei pubbliche ragioni alle voglie del Signor Duca, e consegnando nelle di lui mani un'arma, colla quale poteva egli recarle infiniti danni, e non solamente a lei, ma ancora al Clero, le cui difese avea essa pigliate, e sosteneva ne' Regj Tribunali. Costoro adunque, che nel Regio Collaterale fecero la comparsa di Accusatori col supposto Procurator Morrone nel Tribunal di Matera, assunsero le parti di Testimonj.

Or mentre risuonava agli orecchi del Prelato di Gravina lo strepito della processura, che contro di lui si fabbricava in Matera, e che vedeva sotto gli occhi proprj citati i Testimonj a depor nella causa delle accuse date contro di lui, e mirava andare a quel Tribunale, e Laici, e anche Ecclesiastici, e Regolari per esser pubblicamente esaminati sopra i delitti calunniosamente imputatili, a qual partito si appiglió egli, per cui si potesse riputare offesa da lui la Giurisdizione Regale? Anzi che non fece egli per dimostrarsi così rispettoso verso i Regj Ministri, che potesse solo riprendersi di aver mancato a' riguardi della sua propria Dignità? Certa cosa è, che se in quell'atto così strepitoso, in cui con tanta ignominia del suo carattere si prendevano solennemente, e publicamente da un laico Tribunale le Testimonianze in causa di delitti a lui falzamente imputati, avesse vendicato il dispregio fatto al suo grado Vescovile, e l'immunitá violata della sua persona con fulminar quelle Censure, che ha fulminate dopoi, non averebbe fatto cosa, che a giudizio di Uomo prudente fosse stata degna di riprensione. Ma egli soffogó allora nel suo petto questi risentimenti del suo zelo, e contentandosi di querelarsi col Signor Vice-Rè, in quella lettera di cui vi hó dato l'esemplare nel mio *Sommario al num.*8., che il suo prepotente Avversario facendo occupare quel Tribunale da' suoi nemici, e strapazzando gli Ecclesiastici, che a quello erano añdati per discuoprire le di lui calunnie, gl'impediva, e toglieva i mezzi di una onesta difesa, aspettó, confidato nella sua propria innocenza, che la verità si rendesse palese da se medesima, e alla verità si accoppiasse la giustizia de' Tribunali. In fatti la verità fece difesa a se stessa: poiche nella medesima informazione comparì il Vescovo innocente di tutti que' pretesi delitti, che gli venivano imputati, come si rende chiaro dalla relazione dell'Udienza mandata al Collaterale, la quale io vi ho esposta nel mio *Sommario al num.*15. *al §.* 11. apparisce, che *il Vescovo non avea mai dato ordine a' Confessori, che avessero denegata l'assoluzione a quei, che non rivocavano la Procura, nè che si fossero impediti li Matrimonj*. L'istessa cosa in più ampla forma apparisce ivi confermata *da undici Preti, Persone Ecclesiastiche, e Confessori*; e dall'attestato de'medesimi, che dò nel mio *Sommario al num.*21.

Intorno alla sospensione della confessione degli accennati Religiosi convien sapere, che nella prima visita della Città fatta dal Vescovo, avendo chiamati tutti i Confessori ad esporsi all'esame per riconoscerli nella loro abilità, i soli Padri Riformati, ed il Guardiano de' Cappuccini non vollero andarvi, e rimasero sospesi con

tutti

tutti gli altri, che ricusarono presentarsi all'esame, secondo la pena intimata nell'editto; e questo punto ancora riman provato nella stessa Relazione al §.5.

Intorno alla privazione del Confessore, e del Direttore Spirituale della Confraternita de' Sette Dolori, è da sapersi, che fu questi rimosso dal Vescovo a cagione, che quella Compagnia pretendeva, che fosse in sua libertà, e potestà l'elezione del Confessore, e del Direttore Spirituale indipendentemente dal Vescovo, contro quello, che chiaramente viene stabilito nella fondazione della medesima Confraternità. La qual verità apparisce nella stessa Relazione al §.8.

Per quello poi, che riguarda la rimozione del Parocho di *Poggio Orsino*, il Vescovo tanto è lungi dal poter' aver mancato in quest'affare, che più tosto, se in questa rimozione vi è colpa, tutta debbe attribuirsi al Signor Duca. Bisogna perciò sapere, che il Parocho di *Poggio Orsino* era il Sacerdote Don Giovanni Clarelli, il quale nel mese di Maggio del 1732. dallo stesso Signor Duca senza alcuna intelligenza del Vescovo fu levato da quella Cura, come costa dalla attestazione dello stesso Parocho, che io vi dó nel mio *Sommario al num.*16. E conviene inoltre avvertire, che quantunque il Signor Duca abbia la nomina *amovibile* di quella Cura, con tutto ció non potea egli rimuover quel Curato senza legittima cagione da approvarsi dall'Ordinario secondo la chiara disposizione della Bolla di erezione di detta Parocchia. Ma nulladimeno essendo allora venuto il Signor Duca in Gravina per dar la pace, come ei fece spargere, e per compor le differenze con quella misera Città, dissimuló il Vescovo questo torto per non dargli occasione di mendicato disgusto, e gli accordó un'altro Sacerdote per Curato *interino* senza farlo esporre all'esame: il quale poi ivi ammalatosi, si ritiró dopo in Gravina, ed astretto dal Vescovo à ritornare si scusó con dire d'esser'indisposto, siccome esso depone in un'atto pubblico, e giurato, che vi dó nel mio *Sommario allo stesso num.*16. Dalla qual cosa resta ancora convinto di aperta calunnia ció, che voi dite al §. *Nell'istesso tempo*, cioè, che per le segrete operazioni del Vescovo, non rimanesse conchiuso il trattato di aggiustamenro con quell'Università. Ma l'innocenza del Vescovo su questo capo, rimane anco provata dalla relazione dell'Udienza al §.5. E dalla stessa relazione al §.6. apparisce ancor falsa l'accusa, che il Vescovo abbia minacciato di voler procedere contro molti per cause appartenenti al S. Offizio. Oltre di che non averebbe egli dovuto farlo, quando avesse stimato, che la qualità de' reati il richiedesse? Ma passiamo alle altre accuse.

Che abbia il Vescovo maltrattati gli Ecclesiastici congiunti di quelli, che aveano sottoscritto il mandato di Proccura, dalla medesima relazione al §.10. apparisce esser falso: e questa falsità si rende ancor chiara dall'attestazione del Cantore D. Giuseppe Santori nipote del Molinari Agente del Signor Duca, e Capotruppa de' Congiurati contro il povero Prelato di Gravina: la quale attestazione io vi dó nel mio *Sommario num.* 17. insieme con altre, che concludono la falsità di questa accusa. Provasi ancora dalla medesima relazione al §.9. essere aperta calunnia, che il Vescovo siasi appropriati tremila ducati di alcune Cappelle, e Luo-Pii per spenderli nelle liti contro il Signor Duca. Ed ecco in tutti questi capi di accuse trovarsi il Vescovo in quel Tribunale innocente. *Gran forza* veramente della *verità*, la quale, come scrisse un Gentile, *contro l'ingegno, l'astuzia, e la destrezza degli Uomini, e contro le macchinate insidie di tutti, facilmente per se medesima si difende*. (g)

Finalmente in quanto a quel capo di accusa, cioè che il Vescovo trasportato dall'ira dicesse, che in caso, che venissero scemate le Franchigie a' Preti, o non fossero date loro per intiero *in quella maniera, che l'anno godute per il passato* (come voi rappresentate nel vostro *Sommario al num.*3.) *egli era abile a scommunicare il Signor Duca, Vice-Rè, Collaterale, Regia Camera, ed ogni altro Tribunale, e lo stesso Imperadore*; in primo luogo non vi è legittima prova di ciò, che viene appoggiato alla deposizione di due Religiosi, i quali per esser stati giustamente dal Vescovo sospesi dalla Confessione, per le cagioni sopra accennate,

M han-

(g) *O magna vis veritatis, quæ contra hominum ingenia, calliditatem, solertiam, contraque fictas omnium insidias facilè se per se ipsam defendat*. Cic. orat. pro M. Coel.

hanno contro di loro la presunzione di esser'amareggiati contro di lui; tanto maggiormente, che si vede fatta articolo di accusa la loro giustissima sospensione. Ed oltre di ciò il non essersi questi Religiosi vergognati di comparire in pubblico Tribunale di Laici a testificar contro un Vescovo, aggravando così notoriamente la loro coscienza colle Censure fulminate da' Canoni, rende indegno d'ogni fede il loro detto: e tanto più, che dal frammento, che voi stesso portate della relazione di quell'Udienza nel vostro *Sommario al num. 7.* apparisce per altre testimonianze non aver' il Vescovo parlato ingiuriosamente de' Regj Tribunali: *Mà bensì nelle occorrenze ne hà parlato con tutta la venerazione, tanto vero che avea fatto acconsentire i suoi Ecclesiastici a ricorrere per giustizia in detti Tribunali per difender la loro causa delle Franchigie.* Non può adunque dirsi provata questa accusa. Ma quando pur vero fosse (il che per altro io so, che si niega espressamente dal Vescovo) che egli dette avesse quelle parole, chiunque considera le circostanze del tempo, del luogo, e del modo, colle quali si rappresenta, che furono da lui proferite, non potrà in esse rinvenir vestigio di colpa, o d'ingiuria. E in quanto al modo, non si dice, che ei assolutamente le proferisse, ma condizionatamente, cioè, in caso, che li fosse fatto torto nella causa delle Franchigie. Riferendosi adunque alla condizione del torto, o vero, o presunto, che ei potesse ricevere nell'immunità, che avea obbligazion di difendere, cessa di essere ingiuria quella minaccia. In quanto al luogo, sarebbono state proferite dal Vescovo dentro le mura della sua stanza alla presenza di que' due buoni Religiosi, e dell'Avvocato dello stesso Signor Duca; onde imprudentissima cosa averebbe egli fatta, e poco degna di un Personaggio della sua sfera a trarle fuora da quel chiuso, e spargerle in pubblico, e farne prendere inquisizione da' Tribunali. In quanto al tempo, questo atto sarebbe seguito allora quando il Signor Duca mandò il detto Caldoni con que' due Frati ad assalire con importunissime richieste il Vescovo dentro il suo Palazzo, acciocchè egli abbracciasse l'ingiustissimo progetto, che gli offeriva di due mila ducati l'anno in luogo di tutte le Franchigie dovute agli Ecclesiastici Secolari, e Regolari della sua Diocesi, e allorchè colui dopo aver' il Vescovo risposto, come dovea, ad una così irragionevole offerta, insisteva nulladimeno importunamente, e con modi minacciosi, acciocchè ei l'accettasse. Per la qual cosa se toccato il Vescovo in un punto così delicato, e tentato ancora sul proprio onore, pretendendosi da lui, che ei dissipasse l'immunità de' suoi Cherici, e i diritti della sua Chiesa, preso da subito, ma giusto sdegno, fosse trascorso in qualche parola soverchiamente risentita, chi è, che possa misurare i primi movimenti dell'animo offeso?

*Chi è, che meta a giusta ira prescriva? (h)*

Non potrebbe adunque imputarsi a colpa del Vescovo un trasporto improviso di collera eccitata dal suo zelo per l'immunità della Chiesa. Mà dove pure volessero quelle parole stranissimamente interpetrarsi, come ingiuriose, non sarebbe già permesso di ricorrere a i Regj Tribunali per farne prendere Inquisizione; massimamente attese le circostanze, nelle quali si dovrebbe supporre, che fossero state dette. Imperocchè le Costituzioni de' Principi Augusti non vogliono, che le parole, o malediche, o ingiuriose contro lor proferite, soggiacciano ad alcuna pena: stimando indegna cura del lor generoso pensiere il far conto di un trascorrimento inconsiderato dell' altrui lingua. (i) Nè potrebbe certamente il Signor Duca degno dirsi di lode nell' haver messo in pubblica comparsa de' pubblici Tribunali un trascorso di lingua del Vescovo di Gravina, il quale quando fosse vero, (il che per altro, come dicemmo, niegasi asseverantemente dal Vescovo) sa-

(h) Tass. Gerusalem. cant. 5. stan. 57.

(i) *Si quis modestiæ nescius, & pudoris ignarus improbo, petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda, & temulentia turbulentus obtrectator temporum nostrorum fuerit, eum pœnæ noluimus subjugare, neque durum aliquid, neque asperum volumus sustinere: Quoniam si id ex levitate processerit, contemnendum, si ex insania, miseratione dignissimum, si ab injuria, remittendum.* Leg. unic. Cod. si quis Imperatori maledixerit.

sarebbe morto dentro quelle stesse mura della sua camera, entro le quali fù partorito.

Non trovandosi adunque provata questa accusa nel Tribunale di Matera, nè potendosi, provata, che ella si fosse, attribuire a colpa punibile del Vescovo le parole, di cui veniva accusato, e trovandosi inoltre in tutti gli altri capi innocente, che altro si sarebbe dovuto aspettare dal Regio Collateral Consiglio dopo la relazione di quell'Udienza in tutto favorevole al Prelato accusato, se non che, conosciute le insidie, le calunnie, e l'oppressioni de' suoi nemici, avesse represso il loro ardimento, e si fosse impegnato alla difesa, e alla protezione della dispregiata Dignità, e della oppressa persona del Vescovo? E pure come se Reo già convinto stato fosse, se gli spedisce, e se gli fá ignominiosamente intimare una chiamata penale, quasi citato a comparire dinanzi al suo Giudice per renderli conto de' suoi misfatti. Or ditemi, se sapete: con quai colori potrete voi mutar sembiante a questa aperta ingiustizia? Come inorpellerete questa manifesta violenza? Se non giova al Vescovo il render ragione di se ad un Ministro, che lo sgrida, e lo minaccia; se non li giova soffrire di vedersi processato in un Tribunale di Laici, e processato in materie riserbatissime al Giudizio Ecclesiastico: se non gli giova aspettar da' Magistrati Secolari quella giustizia, che unicamente dovea cercar dalla Chiesa: se non gli giova ricorrere per non essere oppresso al medesimo Vice-Rè: se non gli giova in fine l'esser conosciuto innocente; che di male non può egli temere dalle arti, e da maneggi del suo potente Avversario? E quali saranno quelle violenze, che mettono in giusto impegno i Prelati della Chiesa a sfoderare la spada delle Censure per difendersi contro la forza ingiusta coll'estremo rimedio della forza Ecclesiastica, se queste non sono?

Ma non pensate già, che quivi si arrestasse il Signor Duca in proccurare di ferire nel più sensibile la libertà, e l'autorità della Chiesa. Egli non vi averà certamente raccontata un'altra violenza da lui fatta nel medesimo tempo all' Ecclesiastica Immunità: onde è, che io ve la voglio narrare, affinchè, se possibil sia, restiate persuaso, che non senza giusta ragione ha il Vescovo espressa nel suo Cedolone quella, che voi chiamate, *spaventevole dipintura di violenze, e di oppressioni*. Sappiate adunque, che essendosi portato, come di sopra narrai, nel mese di Maggio il Signor Duca in Gravina per indurre quella Comunità a sagrificarsi interamente al di lui interesse sotto il pretesto di voler pacificarsi colla medesima, ed essendo stati da quel Pubblico deputati cinque Cittadini per trattare questo aggiustamento, fù tra questi eletto un Gentiluomo detto Ignazio Majorani; il quale, come onorato Cittadino, e zelante del pubblico bene far debbe, avendo resistito alle esorbitantissime pretensioni del Signor Duca, per non vedere affatto in ruina quella misera Università, fu da lui, come suol dirsi, notato a dito. Per la qual cosa, disciolto il trattato di aggiustamento, fece contro colui il Signor Duca formare dalla Curia Baronale una Inquisizione, come reo di un preteso delitto, quantunque per la Città non avesse tale diffamazione. Onde carcerato il misero onorato Cittadino, e trasportato poi nelle Carceri della Reg. Dogana di Foggia, ivi per l'intemperie dell'aria, dopo alcuni giorni finì di vivere, prima che potesse pienamente render chiara la sua innocenza. Poco dopo ecco una squadra di Birri venuti da Matera con un subalterno Ministro della Regia Udienza per far processo contro d'un Paroco di Gravina, quasiche per aver corretto in tempo della Dottrina Cristiana, che nella Chiesa si fà a fanciulli il Delatore per alcun' insolenze, avesse voluto forzarlo a rivocar la calunniosa querela contro il Cittadino inquisito. Alza colui Tribunale in luogo sagro, cioè nel Convento de' Padri Riformati di S. Francesco in Gravina contro la chiara disposizione del Testo *del cap. 1. de Immunit. Eccles.*, ed ivi fabbrica il processo contro il Parocho. La Curia Vescovile volendo dar riparo a così aperta lesione della Sagra Immunità, e personale, e locale, cominciò a compilare il Processo, del quale ne dò la fede fatta dal Cancelliero di essa Curia nel mio *Sommario al num.* 18., ed avendo chiamati alcuni Religiosi del detto Convento *ad ferendum Testimonium veritatis*, ricusando questi comparire, e fatti contumaci, furono dal Vicario Generale scomunicati. Non mancò per altro il Signor Duca di tentare per mezzo di due suoi Aderenti, e Ministri di li-

gare al Vescovo le mani, facendoli spedire, e presentare una Ortatoria dal Delegato della Giurisdizione Reale per impedire la Giurisdizione Ecclesiastica, e la difesa della violata immunità. E da questo fatto puó ben ciascuno comprendere quanto vagliano, e quanto possano le arti del Sig. Duca per sostenere quanlunque violento impegno, che a lui venga voglia d'intraprendere contro l'immunitá di quel Vescovo, e di quella Chiesa.

Nè io voglio quì riferirvi le continue lettere fattegli dal Signor Duca spedire dal Delegato della Reale Giurisdizione per impedirgli l'esercizio della sua Giurisdizione Ecclesiastica, o del suo Pastoral ministerio. Nel poco tempo, che egli hà governata quella Chiesa, la più assidua, e la più molesta cura del suo Vescovato, è stata quella di dover rispondere alle lettere ortatorie, come costà chiamano, che di momento in momento, e ad ogni passo, che egli dava, gli venivano fatte scrivere dal Signor Duca. Della qual cosa ne potete vedere i riscontri nel Processo fatto per istruzione dell'animo di Monsignor Vescovo prima di pubblicar le Censure, e dal medesimo esibito in Sagra Congregazione dell'Immunità. Nè potrete certamente dire, che si stancasse la sua pazienza nel rispondere a tante lettere, o che in rispondendo desse il menomo contrasegno di poca stima verso i Regj Ministri. Hà egli anzi con tal rispetto renduta loro ragione di sua condotta, che maggior'usar non avrebbe potuto, se avesse dovuto renderne conto a i suoi legittimi Ecclesiastici Superiori. Ne pur voglio quì raccontarvi l'orribil dispregio, che delle Sagre, e Divine cose vedea il Vescovo farsi da i Ministri del Signor Duca, dopo che miravano il lor Pastore cosí vilmente trattato. Da un solo caso, che io vo narrarvi, potete comprendere il rimanente. Tra i molti, che ingannati sottoscrissero, e segnarono il mandato di Procura fuvvi il capo Mugnajo del Sign. Duca: ma toccato poi dagli stimoli della propria coscienza, colla maggior segretezza, che gli fu possibile, lo rivocò. Quindi nella terza Domenica del mese di Settembre, come Fratello della Compagnia de' Sette Dolori, la cui memoria si solennizava quel giorno, cogli altri Fratelli si confessò, e si comunicò. Saputosi ció da Filippo Molinari, Agente del Signor Duca lo fece chiamare innanzi di se, e componendo in aria grave, e severa il sembiante. *Tu questa mattina*, li disse, *ti sei communicato?* Non niegó quel meschino così sorpreso; *adunque*, li soggiunse colui, *tu hai rivocato il mandato di Procura?* *Io l'ho rivocato*, replicò l'altro, *per unirmi con Giesù Cristo, mentre avendomi detto V. S. che crocesegnassi un foglio di pace, e poi trovatosi un mandato di Procura, non potevo unirmi con Giesù Cristo, se non lo rivocavo*-- Allora quel poco accorto, e men pio Ministro accecato dalla passione -- *Giacchè tu*, conchiuse, *sei voluto stare con Giesù Cristo, non istarai più col Sig. Duca*: e ció detto lo licenziò dal servigio, che egli esercitava di capo de' Mugnai. Vi parrà un pó stranetto questo fatto: Ma nondimeno vedesi provato nel d. Processo. Che se tutte queste cose non bastano a farvi conoscere l'animo del Sig. Duca verso la Chiesa, e le cose sagre, non sò qual cosa possa esser bastante per indicarvelo. Per dimostrar peró non a voi, ma alle persone indifferenti, e da sinistra affezione non occupate, la violenza inferita dal Signor Duca alla Chiesa di Gravina, basterà invitarle a riflettere sulla chiamata del Vicario Generale intimata a lui nel medesimo tempo, che fu al Vescovo presentata. Se il solo Vescovo è il Reo di mille delitti, se egli solo è il turbatore della pace, l'inquieto, il violatore della Regia Giurisdizione, il mantenitore degli abusi de' Cherici; se il Vicario Generale non è mai comparso in questa scena, adunque perche si fa chiamare insieme col Vescovo? Non può ricorrersi ad altro motivo se non alla mira presa del Sig. Duca di trattare à sua voglia quei poveri Cittadini, e perciò dovea egli prendersela non tanto colla persona del Vescovo, quanto colla potestà, ed auttorità Ecclesiastica, la quale egli credeva, che sola potesse far'argine, e ostacolo a' suoi disegni. Hà cercato per tanto, che sien percossi i Pastori, acciocchè vadan disperse le Pecorelle, ed egli abbia libero il campo di malmenare a suo talento quel misero Gregge. Non é meraviglia perció, ch'egli disprezzi tanto quella scomunica, la quale in vece di essergli stimolo a farlo ravvedere, gli è servita per motivo di proccurare sempre più li suoi temporali vantaggi con estremo pregiudizio di quelli miserablli Vassalli; mentre dopo la fulminazione delle Censure, e la partenza di costà del Vescovo, e del suo

Vi-

Vicario Generale, egli si è messo in possesso violento di una Possessione detta la *Risezza* appartenente a quella Comunità, ha fatto carcerare col pretesto, che fossero aderenti del Vescovo quattro principali Cittadini, che sostenevano le ragioni di quel Pubblico, e per intimorir gli Ecclesiastici, acciocchè non li facessero resistenza, che cosa non ha egli operato contro di loro? Sfratti, sequestri di beni, e di Patrimonj, provvisioni precipitose, per cui da' Regj Tribunali senza decisione di causa sono stati spogliati delle Franchigie, e della porzione *virile*, che senza contrasto han sempre goduta, ancorche questo punto d'immunità non fosse tra quelli, che si dibattevano ne' Regj Tribunali, ancorchè sopra di questo ne fosse, già sono sei anni, introdotta lite dal medesimo Sig. Duca nella Sag. Congregazione dell'Immunità, senza che ne sia ancora uscita risoluzione: obbligati di più a pagare questa porzione per due anni decorsi. Non parlo del Vescovo, contro la cui persona, dopo essersi venuto al sequestro delle sue rendite Ecclesiastiche, del suo Patrimonio, e di tutti i suoi beni, non essendosi potuto fare risentimento maggiore, riuscito vano l'ordine spedito dal Commissario di Campagna a i confini del Regno per arrestarlo, si è incrudelito nel suo sangue, e ne' suoi congiunti. E già il suo fratello maggiore, uomo settuagenario di conosciuta probità è morto per questa cagione dentro le carceri di Catanzaro dopo averlo astretto la Corte a sborsar' alcune centinaja di ducati per titoli altrettanto ingiusti, quanto violenti, come potrete osservare nel mio *Sommario num.* 19. Non pensate peró, che si smarrisse l'animo del Vescovo all'avviso funesto di questa morte, che anzi considerando l'onesta cagione, per cui il suo buon fratello finì nelle carceri la vita, si consoló nel suo spirito, e si recó a gloria questa ignominia seguita in persona di uno, che era a lui sì congiunto di sangue.

Ma io so bene, che alla vista di tante violenze fatte o contro i Propinqui, o contro coloro, che si reputavano aderenti del Vescovo per occasione di questa scomunica, rimarranno gli uomini pii fortemente ammirati, come costà vi sia tanta scordanza di Dio, e de' Canoni della Chiesa, sapendosi, che secondo la Costituzione di Gregorio Decimo nel Sagro General Concilio Secondo di Lione, sono fulminati colla Scomunica *latæ sententiæ* tutti coloro, che per cagione di alcuna censura pronunciata da' Prelati della Chiesa, non solo useranno, ma daranno licenza di usar violenze nelle persone, e ne' beni, o degl'istessi Prelati, o de' loro Congiunti. *(l)* Considerate voi bene questa disposizione, e sappiatemi poi dire, se gli abusi in questo genere narrati dal vostro Chioccarello, e sempre detestati dalla Chiesa Romana, sieno valevoli a disfare una legge di un Concilio Ecumenico de' più numerosi, che abbia avuti la Chiesa Universale, o a liberar la coscienza di chi ha osato così notoriamente di trasgredirla. Ma mentre voi vi tratterrete a far riflessione su questo punto, io passeró a raccontare un'altra enorme violenza fatta a un Parocho di quella Chiesa perseguitata. Giaceva infermo in letto un tal Biagio Sorge della Parocchia di S. Gio. Battista di Gravina; fu chiamato per confessarlo il Sacerdote D. Angelo Garzillo Parocho di quella Cura circa li 13. Gennajo dell'anno scorso; si portó il Sacerdote alla casa dell'Infermo, e mentre lo andava disponendo alla Sagramental Confessione, gli fu detto da colui, che si sarebbe confessato la mattina seguente, quando non averebbe avuto all'intorno altri due infermi, che stavano nella medesima stanza, i quali la mattina solevano alzarsi da letto. La qual cosa udita dal Parocho, disse, che sarebbe tornato, e partissene, tanto più facilmente, quanto che il mal di colui non dimostrava esser sì grave, che potesse torre il tempo di munirlo de' Sagramenti, consistendo allora in un mero dolore di braccia. Chiamato poi la sera il Parocho in fretta dalla moglie dell'Infermo, accorse prontamente alla sua casa, ma lo trovò morto. Allora la moglie rivolta al Sacerdote,

*Pa-*

---

[l] *Quicumque pro eo, quod in Reges, Principes, Barones, Ballivos, vel quoslibet ministros eorum, aut quoscumque alios excommunicationis, suspensionis, seù interdicti sententia fuerit promulgata, licentiam alicui dederit occidendi, capiendi, seù alias in personis, vel bonis suis, vel suorum gravandi eos, qui tales sententias protulerunt, sivè quorum sunt occasione prolatæ, vel easdem sententias observantes, seù taliter excommunicatis communicare nolentes, nisi licentiam ipsam, re integra, revocaverint, vel si ad bonorum captionem occasione ipsius licentiæ sit processum, nisi bona ipsa sint infra octo dierum spatium restituta, aut satisfactio pro ipsis impensa in excommunicationis sententiam incidant ipso facto.* Concilium Lugdunen. II. const. 31.

*Padre*, li disse, *mi dispiace la cosa della Croce*. E non sapendo il Paroco, che cosa ella si volesse dire, gli narrò la donna, che il marito avea crocesegnato il mandato di proccura. La qual cosa sentita dal Sacerdote con ammirazione, e con dispiacienza travagliato nell'animo per la sciagura di quel misero, si partì. Questo fatto tal qual io vel racconto, il vedrete provato da più Testimonj *de visu* esaminati dal Pro-Vicario nel Processo fabricato sù questa causa, di cui ve ne dò il ristretto nel mio *Sommario al num*.20. E se vedrete dalla uniforme deposizione de' suddetti Testimonj discordare in qualche circostanza la moglie del defonto, mentre narra, che nella prima visita, che il Paroco fece all'infermo, avendogli questo detto, che avea Crocesegnato il mandato, egli se ne andasse, dicendo, che sarebbe tornato; sappiate, che la costei deposizione non puó meritare alcuna fede contro la uniforme testimonianza degli altri, atteso che essendo stata chiamata dal Pro-Vicario per essere esaminata, rispose al Cursore, che sarebbe andata; mà che prima volea parlare coll'Agente del Signor Duca. Imboccata perciò da questo peritissimo artefice di calunnie, di quanto dovea dire, non è meraviglia, che ella discordasse dagli altri nella sua deposizione.

Risultando nulladimeno da questo Processo l'innocenza del Paroco, si rende ancor manifesta l'ingiustizia, e la violenza a lui fatta nello sfratto repentino, che gli è stato dato dal Regno, procuratogli da i nemici di quella Chiesa, e di quegli Ecclesiastici, cioè da i Ministri, e dagli aderenti del Signor Duca, i quali di questo fatto innocente si valsero per calunniare quell'innocente Sacerdote, il quale poi fù per ordine de' Regj Tribunali sfrattato dal Regno, senza che gli fosse dato luogo ad alcuna difesa, e senza esser sentito.

Dalla serie di questi fatti, che precederono, e seguirono la censura fulminata dal Vescovo, potrà ciascun Uomo di sana intelligenza comprendere l'animo del Signor Duca, e de' suoi aderenti contro del medesimo Vescovo, e de suoi Cherici, quanto egli sia stato, e sia disposto a far loro qualsivoglia violenza, e quanta prepotenza egli abbia nel valersi contra di loro per li di lui arti, e potenti maneggi. Per le quali cose questi fatti stessi senza altre ragioni dichiareranno al Mondo la Giustizia della scomunica, e faranno conoscere, che ella non potea essere più canonicamente appoggiata alla chiarissima disposizione del Testo nel capitolo *Dilecto*, sopra cui principalmente si è regolato il Vescovo di Gravina, dove lecito, e giusto vien dichiarato per ogni legge il resistere alla forza temporale colla spirituale, e il difendersi colle armi Ecclesiastiche contro la violenza del poter temporale *(m)*, quando massimamente altro mezo non vi sia da ripararsi contro la forza. E se voi esaminarete bene quel Testo, vedrete, che egli par fatto a posta per canonizar la censura pronunciata dal nostro Vescovo. Nè penso io già, avendo pur voi qualche tintura delle materie Canoniche, che possiate, o vogliate immaginarvi, che dovesse il Vescovo, seguendo questa disposizione premettere le ammonizioni contro i Censurati, o serbar nella Censura alcun ordine giudiziale. Imperocchè tale opinione sarebbe contraria al comun senso di tutti i Dottori, e di tutti i Canonisti, i quali espressamente affermano, che trattandosi nel caso di quel Capitolo di rigettar colla forza, la forza, e della difesa del diritto proprio Vescovile, operando il Vescovo non come Giudice, mà come Parte, nè dee premetter le ammonizioni, nè serbar la forma giudiziale *(n)*. Mà quando pur rifiutar voleste il comun senso, e la comun dottrina de i Dottori legali non potreste già voi opporvi alla ragione intrinseca di quel Canone fondato sul diritto della natura, la quale n'istruisce esser lecito a chi che sia ributtar

[m] *Cum omnes leges, omniaque Jura vim vi repellere, cunctisque se defensare permittant -- Et quoniam adversus ejus nimiam potentiam sufficiens temporalis defensio sibi forte non aderat; potuit se etiam spiritualiter gladio, videlicèt, utendo Ecclesiastico defensare, ac recurrere propter hoc ad arma spiritualia, quæ sunt Ecclesiæ propria, & pro suo munimine illis uti* Cap. *Dilecto* de Sent. ex com. in 6.

(n) Innocent. in cap. Venerabili de cens., & ibi Anton. de Butr. Marian. Socin. de visit. lib.2. quæst.14. Felin. in cap. *Sacro* de Sent. excom. Joan. Andr. Domin., & Franch. in cap. *Dilecto* Lupus allegat.73. Decius in cap. *Reprehensibilis* de appellat. Anton. in cap. *Venerabili*: Riccius in praxi for. Eccles. part.3. resol.23. Sayr. de Censur. tit.2. cap.12. nu.20. Marc. Anton. Januen. Neapolit. in prax. Archiepal. Cur. Neap. cap.30. Farinac. in tract. de Just. Interdicti par.4. in 3. obiect. vers. *Hoc enim* Menoch. de arbitr. judic. centur.6. cas.543. nu.29. Alex. Sperell. decis.48. num.53. Ricciul. de jure person. lib.4. cap.61. per totum.

tar la forza colla forza, e valersi di quelle arme, che aver possiamo in nostra difesa contro l'ingiuria di chi ne offende. E questa legge come scrisse Tullio, non è scritta, mà nata in noi, non l'abbiamo appresa, nè letta, nè da altrui ricevuta, mà dalla stessa natura l'abbiamo tratta, e da lei è stata in noi ingenerata senza insegnamento altrui (o). Essendo adunque fondato quel Canone sulla natural legge della propria difesa, non altra misura richiede per potersi giustamente, e lecitamente eseguire, se non quella, che rende a noi onesto il metter mano all'arme contro l'Avversario, che con ingiusta forza ne assalisce.

Mà tuttavia per la pratica ragionevole di quest'atto, alcune regole prescrivono i Giurisconsulti, che appresso di voi saranno facilmente in pregio di gran dottrina; e perció lascieró di addurvene degl'altri. La prima é, che trattandosi di violenza già inferita, non si richiede per rigettarla come scrive Ugone Grozio, che si renda avvisato l'avversario dell'armi, che noi vogliam prendere per ributtar la forza usata contro di noi (p), non essendo in tal caso necessaria alcuna denunciazione. L'altra è, che per intraprendere lecitamente una forzosa, e giusta difesa, non è necessario, che attualmente ne venga fatta ingiusta forza; mà basta secondo il Connano, che la violenza, che ne può offendere, sia imminente, e futura per poterla lecitamente colla forza impedire. (q) E come che per venire all'armi della difesa contro l'ingiuria, e la violenza imminente, ricerchisi, giusta il Grozio, la certezza non solo della potenza, mà ancora del mal'animo dell'Avversario, da cui temiamo l'offesa (r); tuttavia non è necessario, come spiega il Gronovio, che sia evidente, e mattematica questa certezza (che tale da noi non puó aversi) mà basta, che sia morale, e tale, quale dar si può nelle umane cose. (s) Un'altra regola prescrive in questa materia il Puffendorfio, il quale, ancorche non lasci di biasimare alcuni moralisti da lui reputati troppo larghi nel distendere i confini della natural difesa, nulla dimeno stabilisce, come dottrina certa, e incontrastabile, che per potersi con giustizia intraprendere una forzosa difesa non è necessario, che l'Avversario habbia già in noi usata pienamente la sua forza, mà basta, che da certi indizj noi siamo in cognizione, che egli sia occupato nel volerci recare ingiuria, e che non ci rimanga speranza, che egli ammonito sia per deporre l'animo ostile, ovver che temiamo, che la nostra ammonizione sia per essere a noi di pregiudizio: imperocchè allora giustamente possiam prevenirlo, non essendo alcuno tenuto ad aspettare l'offesa altrui per preparar la giustizia alla sua naturale, e necessaria difesa. (t)

Stando adunque ne termini della natural difesa, sopra di cui è fondata la disposizione del Cap. *Dilecto*, voi ben vedete, che dove si tratta della violenza già usata, non è necessaria alcuna denuncia per potersi lecitamente ricorrere all'estrema forza, a fine di ributtar l'altrui forza ingiusta: che si può venire lecitamente a questa forzosa difesa per prevenir l'Avversario, quando con certi indizj sappiamo, che egli è occupato, ed inteso nel farci ingiuria: che finalmente in questi casi non è necessaria l'ammonizione, quando ella sia per tornare in nostro danno, o non sia per far desistere l'avversario dal mal'animo contra di noi. Le quali cose tutte mirabilmente concorrono a giustificar la condotta del Vescovo di Gravina nella

---

(o) *Est hæc non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verùm ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti, sed facti, non instituti, sed imbuti sumus ut si vita nostra in aliquas insidias, si in vim, in tela, aut latronum, aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendæ salutis* Cicero.

(p) *Naturali jure ubi vis illata arcetur nulla requiritur denunciatio*. Ugo Grotius de Iur. Bell., & pac. lib.3. cap.3. §.6. num.1.

[q] *Defensio tuetur nos a futura, & imminenti iniuria, vindicatio jam factam, & acceptam ulciscitur* Francis. Connan. lib.1. cap.6. num.8.

[r) *Ut enim justa sit defensio, necessariam esse oportet, qualis non est, nisi constet, non tantum de potentia, sed & de animo, & quidem ita constet, ut certum id sit ea certitudine, quæ in morali materia locum habet* Grotius loc. cit. lib.2. cap.22. §.5. num.1.

(s) Ea certitudine: *non quidem mathematica necessitate, sed quatenùs in actionibus humanis quæ sæpenumero ambiguæ sunt, potest fides haberi* Ioan. Frider. Gronovius in not. ad Grotium loc. cit.

(t) *Etenim verò ubi ex liquidis constat indiciis, alterum in inferenda nobis iniuria jam occupari, licèt, conatus suos nondum plenè exprompserit; in libertate naturali viventibus, statim licebit violentam sui defensionem auspicari, & noxam apparantem occupare: siquidem nulla sit spes, ut amicè admonitus hostilem animum exuat: Aut eiusmodi admonitio rebus nostris noxia sit futura. Neque enim tenetur quis expectare, aut excipere alterius assultum, ut violentiæ suæ ex necessitate defensionis justitiam astruat*: Samuel. Puffendorfius de Iur. nat. & gent. lib.2. cap.5. §.6.

nella fulminazione della Scomunica. E primieramente dalla serie narrata de fatti, risultando non pur le molte violenze recate al Vescovo dal Signor Duca, da suoi aderenti, e da Regj Tribunali per opera, e per prepotenza di lui, má ancora il suo mal'animo contro il medesimo Prelato, e contro quella Chericia, e il suo impegno, che lo teneva occupato ne Regj Tribunali a proccurar sempre nuove violenze contro dell'uno, e dell'altra: crendendosi in oltre chiaro, che non rimaneva al Vescovo altro rimedio da difendere la sua Dignità, e l'Immunità del suo ordine, e della sua Chiesa, dopo essergli riuscito inutile il giustificarsi ne i Regj Tribunali colle lettere scritte così al Delegato, come al Vicerè, e il far loro note le insidie, e la prepotenza del Signor Duca anco per mezo della stessa Città di Gravina, che con atto pubblico fece noto al Collaterale la frode della falsa proccura, se non quello di ricorrere alle armi spirituali; perciò giustissimamente vi ricorse, valendosi della canonica dispposizione del Cap. *Dilecto*, e del diritto da ogni legge approvato di difendersi colla forza contra la forza. E poichè ben sapea, che nella necessità di ributtare le passate, e le presenti violenze non gli era necessario citar gli Avversarj, e denunciar loro, e minacciar l'armi delle Censure, nè gli era di mestiero per prevenire le violenze imminenti, che da non dubbj indizj ci prevedeva macchinarsi da loro contro di se, ammonirgli, acciocchè desistessero dall'esseguimento del loro pravo consiglio, quando non solo nessun profitto sperare, mà tutto il danno temer potea dalle sue ammonizioni; per queste cagioni, pretermesso ogni ordine giudiziale, procedè il Vescovo alla Censura contro il Signor Duca, i suoi aderenti, il Tribunale, e tutti coloro, che mossi dallo spirito del medesimo Signor Duca concorsero con lui a violare con forza ingiusta l'immunità della sua Sagra Persona, e della sua spiritual Potestà,

Ne penso io già, che troverete Uomo di sano giudizio, il quale considerando le circostanze di tante violenze, da cui si vedeva il Vescovo circondato, vogliatacciarlo di precipitosa condotta perche egli alla Censura non premettesse le ammonizioni, o non citasse almeno per Editto, o per precetto le Parti. Imperocchè oltre il non trovarsi canonista, il quale standosi nella dispposizione del Cap. *Dilecto* (se ne togliete il Covarruvia, la cui strana, e singolare opinione vien perciò riprovata da tutti, benchè possa anche dirsi, che egli parli solamente nel caso, che le ammonizioni non fossero, o per portar pregiudizio al Giudice Ecclesiastico, o per impedir la Censura) insegni esser necessario alcuna forma, o alcuna tela giudiziale per pronunciar le Censure; chi mai si potrà persuadere, che la Parte, che si difende, prima di venire alla forzosa difesa debba, ò ammonire, o intimare alla Parte contraria la resistenza, che le vuol fare, quando da tali ammonizioni, o denunciazioni, non solo non ne può sperar giovamento, mà ne può temer maggior male? Chi mai potrà approvare, che chi è in necessità di difendersi, e di resistere alla violenza altrui, debba prima usare que' mezzi, che gli possono impedir la difesa, e la resistenza? E possiamo noi credere, che il Signor Duca, i suoi aderenti, e i Regj Tribunali alle ammonizioni, o alle citazioni del Vescovo si fossero rimasti dal molestarlo, avessero risposto, ed offerita soddisfazione, quando si è veduto, che non è giovato a lui il lasciarsi sgridare, e minacciare da un Ministro Laico senza farne risentimento, il lasciarsi processare da un Tribunal Secolare, senza venire ad alcuna Ecclesiastica risoluzione, il dichiarare al Collaterale nella forma più propria la sua innocenza, il discoprir l'impegno del Signor Duca, e l'inganno del fraudolente mandato, per esimersi da una forzosa penale, e ignominiosa chiamata? Se prima che il Vescovo desse alcun segno di resistenza canonica si fece di lui così aspro governo, che cosa non si sarebbe fatto, se egli si fosse dichiarato di voler venire ai rimedj Canonici? Certa cosa è, che se si vuol mir re alle forze usate, non solo contro il Vescovo ne suoi Beni, e ne suoi congiunti, mà contro tutti quelli sì Ecclesiastici, che Laici, riputati aderenti di lui, dopo che egli fulminó le Censure; se si vuole por mente all'animo avverso del Signor Duca manifestato per tanti indizj, e agli potenti maneggi, che egli hà, si doverà per necessità conchiudere, che egli quel Prelato non avrebbe conseguito altro nel premettere, o l'ammonizione, ó la citazione alle Censure, che legare le mani a se stesso, troncar la via alla sua difesa, ed esporre a

cer-

certo, e maggior pericolo la sua persona. Per la qual cosa non solo potea lecitamente omettere quegli atti; mà imprudente cosa averebbe fatta, se gli avesse eseguiti. Mà quantunque per le addotte ragioni, trattandosi di violenze notorie, non fosse il Vescovo tenuto ad osservare alcun'ordine giudiziale; tuttavia per quanto li fù possibile, non tralasciò di premettere quella forma canonica, che in quelle angustie gli rimaneva unicamente di poter usare; fabbricando per istruzione dell'animo suo compiuto processo sopra il notorio: nel quale restando comprovate da più Testimonj le violenze manifeste, e palesi usate al Vescovo, e contestate con più documenti, viene anche a risultare la prova sufficientissima, ed abondantissima del notorio, in vigore di cui poteva, ed hà potuto procedere alla dichiarativa ancora di quelle Censure, in cui molti degli Scomunicati da lui erano incorsi notoriamente per altri Canoni. Mentre non v'ha chi non sappia, che per potersi giustamente procedere alla dichiarativa della Censura pronunziata dal Canone, contro di quelli, che per fatto notorio, che non può per alcuna via, o per alcun torcimento celarsi, vi sono incorsi, basti una semplice prova del notorio stesso, come convengono tutti i Canonisti, essendovi il Testo singolare nel Cap. *Reprehensibilis* (u). Ne in tal caso si ricerca alcuna citazione, come i medesimi Dottori comunemente affermano (x). Nè per la prova, o rilevanza di questo notorio è necessario instruir giudiziale informazione, mà basta una semplice, e stragiudiziale (y). Avendo dunque il Vescovo di Gravina potuto giustamente, e canonicamente procedere alla fulminazione delle Censure, non solo in vigore del Cap. *Dilecto*, e per ragione di giusta difesa rispetto a coloro che inferivano a lui le accennate violenze, ma ancora in vigore del notorio rispetto a quegli, i quali avevano cooperato ad'inferire le medesime violenze, e che perciò erano incorsi nelle Censure de' Capitoli *Nullus Iudicum*, e *contigat de for. competen.*, del Cap. *Non minus*, e Cap. *Quoniam de Immunit. in 6.*, e particolarmente di alcuni Capitoli della Bolla *in Cæna Domini*, da lui citati nel Cedolone, perciò egli usò in tale maniera le armi spirituali contro tutti coloro come già manifestamente incorsi chi per un modo, e chi per un altro nelle Censure fulminate dai Canoni. E poiche non gli era di mestiero premettere ò le amonizioni, ó la citazione, come sopra si è dimostrato, bastandogli per canonicamente procedere contro alcuni la sola cognizione delle violenze presenti, e per procedere contro gli altri il Processo fabbricato per istruzzione del suo animo per il quale costasse della notorietà così rispetto alla forza a lui ingiustamente usata, come alla notoria trasgressione de' Canoni; potè giustamente procedere a quell'atto, il quale fosse insieme per diversi rispetti, e in riguardo a diverse persone, e difesa, e dichiarazione, e avesse le qualità di rimedio canonico preso dalla parte offesa, e di sentenza dichiaratoria pronunciata dal Giudice. Alle quali cose voi non avvertendo, o non volendo avvertire, avete tessuta di mille equivoci, e di mille false imaginazioni l'ingiuriosa critica, che voi fate a questa censura, avviluppando una cosa coll'altra, acciocchè siccome non si é voluta capire da voi, così non sia intesa da coloro, che leggono la vostra lettera. Mà sebben questi dalle cose fin qui divisate potranno conoscere la vanità delle vostre parole, tuttavia stimo ben riferirle, acciocchè meglio se ne conosca l'insussistenza.

*Questa spaventevole dipintura di violenze* (voi dite censurando il Cedolone del Vesco-

N

(u) Cap. Reprehensibilis, & ibi Abbas de appellat. num. 6. & 7. Gemin. & Franc. in cap. Episcop. de privileg. lib. 6. Covarr. in cap. Alma Mater. 1. p. §. 9. Barbos. collectan. in cap. Sacro de Sent. excom. in 6. Fagnan. 2. decret. in cap. Non potest de Sent. & re judic. n. 20. & 21. Giballin. de censur. disquis. 6. qu. 1. Gonzalez. 2. decret. in cap. reprehens. de appellat.

(x) *Neque enim est citandus, cui notorium est defensionem non competere* Alex. cons. 6. col. fin. lib. 6. *ubi testatur de comuni opinione, &c. alii relati* a Vant. de nullit. tit. tit. de nullit. ex defect. citat. n. 20. Fagnan. loc. cit. num. 21.

(y) *At denique satis erit, ut de facto notorio constet Episcopo per extrajudicialem informationem, de qua in cap. cum contingat de rescript., ut post Abbat. tradit. Felin. &c.* Fagnan. loc. cit. nu. 25.

ſcovo, che le narra) *ed oppreſſioni, che ſarebbe pur eccesſiva per rappreſentare lo ſtato degli Eccleſiaſtici nella più grande loro perſecuzione, non hà verun appoggio veridico nel fatto, e nacque ſol dalla guaſta fantaſia, di chi ebbe la cura di ſtendere il Cedolone. Poichè tanto è lontana l'oppreſſione, e la violenza dè' menzionati trè atti del ricorſo fatto al Principe da' ſuoi Vaſſalli amichevolmente inſinuato al Veſcovo, dell'informo ſtragiudiziale preſo dall'Udienza di Matera, e della chiamata in queſta Città, che per contrario ciaſcun di eſſi fù eſente da ogni piccolo neo di colpa, ne offeſe punto la perſona, la robba, o la dignità, e la giuriſdizione Veſcovile, come è notorio.*

Benche voi laſciate quì le molte circoſtanze di queſti trè atti, che voi riputate tanto innocenti, nulladimeno, anco per ſe ſteſſi ſono ſtati da me ravviſati ingiuſti, e violenti. Ingiuſto fu il ricorſo, perche fù calunnioſo, perche fù fatto ad un Tribunale incompetente, perchè concerneva materie, in cui à Laici è vietato ingerirſi: ingiuſta, fù l'informazione, perche fú preſa ſolennemente in figura di vero giudizio, perche fù ignominioſa alla Perſona, e al decoro del Veſcovo, perche poſe in eſame i Sagramenti, e le coſe Sagre, perche ammiſe a teſtificare gli Accuſatori; ingiuſtiſſima, e inſolita fù la chiamata, perche fù fatta dopo una ſtrepitoſa, e pubblica proceſſura, perche ebbe la qualità di mandato penale, perche fù intimata, e preſentata con maniera inſolita, e diſdicevole al grado di un Veſcovo, perche ebbe ſembianza di citazione, che ſi fa ad un reo, acciochè compaia dinanzi al ſuo Giudice. Ed ecco, che queſti trè atti, che nella voſtra fantaſia appariſcono innocenti, ſono in ſe ſteſſi colpevoli, e degni di ogni Cenſura. E da ciò può vederſi, ſe le violenze narrate dal Veſcovo nel ſuo Cedolone, nacquero nella corrotta imaginazione di chi lo diſteſe, ó ſe l'innocenza di queſti atti ſia ſolo appoggiata al giudizio guaſto della voſtra mente, che occupata da un'appaſſionato impegno vi fà travvedere. Mà tuttavia ſeguendo queſto cieco impulſo, così diſcorrete...

*Onde mancando per fatto apertamente la ſognata violenza, mancava pure la facoltà di ribattarla con altra forza, ed abuſavaſi perciò con evidenza il Veſcovo dello ſtabilimento Pontificio, che ſi hà nel Capitolo* Dilecto, *sù di cui ſi vuol fondare il di lui Cedolone. Quel Teſto, che non è già ſcritto in Arabico linguaggio, per cui faccia uopo d'Interprete, parla ne' ſoli, e preciſi termini di una attuale irreparabil violenza, come ſi fù lo ſpoglio fatto al Decano d'Orleans de' proprj Beni dal Baglivo della ſteſſa Città. Nè vi è Dottore, che abbia ſtimato poterſi eſtendere quel rimedio fuor de' riſtretti confini della pura, legittima, e neceſſaria difeſa* -- Cum omnes leges, omniaque Jura vim vi repellere, cunctiſque ſeſe defenſare permittant, *come ivi dice il Pontefice.*

Ancorchè quel Canone non ſia ſcritto in Arabico linguaggio, voi tuttavia l'interpretate sì male, che peggio non potreſte fare, ſe egli ſcritto foſſe in Egiziana favella; imperocchè voi lo riſtrignete a i ſoli termini *di una attuale irreparabil violenza*, quando egli è certo, che eſſendo fondato, come voi pur confeſſate, ſul diritto della natural difeſa, ſi ſtende ancora alla violenza imminente, di cui per indizj non dubbj ſi hà prudente, e ragionevol timore, ſiccome io vi hò fatto ſopra vedere. E raccontandoci poi lo ſpoglio fatto al Decano di Orleans dal Baglivo della ſteſſa Città, ſembra, che vogliate dire, che quel Canone abbia ſolamente luogo, dove ſi tratta di violenza fatta ne' Beni degli Eccleſiaſtici. La quale intelligenza certamente ſtraniſſima, e falziſſima è contraria al comun ſenſo di tutti i Canoniſti, i quali da quello ſpoglio conchiudono, che il Canone in termini più forti, hà luogo, quando ſi tratta di violenza fatta alla Dignità, alla Giuriſdizione, e alla perſona del Veſcovo. (z) E generalmente affermano dopo Gian Andrea, che in vigor di quel Canone poſſono i Prelati della Chieſa metter mano all'armi ſpirituali per difenderſi contra qualſivoglia attacco violento della po-

(z) *Non ſolum Prælatus poteſt per Cenſuras tueri bona, & jura ſuæ Eccleſiæ, ſed etiam, & multo fortiùs propriam Perſonam ab Iniuria, sive violentia* Barboſa in cap. *Dilecto* de ſent. excom. in 6. n. 1. vide Ricciul. de Jur. Perſ. lib. 4. cap. 61. n. 29. Pignatell. tom. 1. conſult. 170.

potestà temporale. (a) Mà veggiamo, come voi seguitate á ragionare sù questi principj.

*Or questa massima giuridica, dite voi, di esser lecito con violenza resistere alla violenza per praticarsi senza peccato, hà (per avvalerci delle parole medesime del Cardinal Belarmino nella sua scrittura circa l'interdetto di Venezia nella decima considerazione)* molte limitazioni, perche dee essere forza ingiusta, che non abbia rimedio se non colla forza, che la resistenza sia incontanente, ed altre come dichiarano Silvestro verbo *Bellum*, e gli altri, che trattano questa materia; E però se non si applica a casi particolari con molta prudenza, è causa di gravissimi disordini. *E di fatto il Vescovo di Gravina senza veruna prudenza, e giustizia hà voluto avvalersene nel caso presente, in cui mancano totalmente tutte trè le sudette principali necessarie circostanze, col di cui concorso si rende l'uso lecito, ed approvato di quella massima.*

La Dottrina del Cardinal Bellarmino non può avere alcuna eccezzione; bisogna però vedere come voi dimostriate, che il Vescovo di Gravina hà operato diversamente da quella, per conchiudere, che egli senza alcuna prudenza, e giustizia hà voluto valersi di quella massima certa per ogni legge d'esser lecito colla violenza resistere alla violenza.

*Manca in primo luogo* (soggiungete voi) *non solo la forza ingiusta, mà in tutto manca la forza: mentre siccome ad ingiusta forza può, e dee riferirsi l'atto degli Ecclesiastici nell'escludere dalla facoltà di confessarsi gli autori della proccura, che ne avean chiarissimo il diritto: così ad ingiustizia, e violenza non posson mai riportarsi il ricorso, l'informo, e la chiamata, non potendosi concepire in alcun di questi atti verun peccato, nè minima violenta offesa personale, reale, o giurisdizionale del Vescovo, come sopra si è detto.*

Essendo interamente falso questo vostro discorso, e appoggiato a fatti già confutati, ministra à me occasione di valermi della sua forma per rivolgerlo contro di voi, e dir così: siccome fù atto di doverosa giustizia negli Ecclesiastici il negar l'assoluzione a coloro, che ricusavano rivocare una proccura fraudolentissimamente proccurata per soppiantare le pubbliche ragioni della Comunità, e del Clero, per imporre all'orrecchie dei Giudici, e per soverchiare nei Regj Tribunali il corso della giustizia; così furono atti di somma ingiustizia, e di violenza, e il ricorso calunnioso fatto contro il Vescovo, e la solenne Informazione presa de' suoi pretesi delitti, e la chiamata penale indecentemente speditali per forzarlo ad obbligare i suoi Preti a fare un uso sagrilego della potestà delle chiavi, e nessuno di essi atti può andare esente da grave colpa di aperta, e manifesta ingiuria. Che se in questo fatto vi hà alcuno contra cui possa darsi legittima azione di pubblica violenza, chi potrà negare, che rei di questa sarebbono il Signor Duca, e suoi Ministri aderenti? i quali avendo con quel fraudolento mandato di proccura tentato di tor la sicurezza de pubblici giudizj, di soverchiar la Parte, e di far che i Regj Tribunali ingannati men rettamente giudicassero, si sono renduti rei della legge Giulia, della violenza pubblica, essendo chiarissima la disposizione del Testo sopra di ciò. (b) Per lo contrario avendo gli Ecclesiastici proccurato di resistere, giusta lor possa a questa violenza, non hanno operato contro la legge, mà le hanno piutosto ministrato ajuto, e presidio. (c) Non essendo adunque mancata la prima condizione della forza ingiusta, veggiamo se mācasse la seconda.

*Manca il secondo requisito* (così voi seguitate) *di non esservi alla forza altro rimedio per ischermirsene che la forza. Imperciocchè quando pure i menzionati trè atti potessero figurarsi per ingiusti, e forzosi, a tale asserta forza, e violenza non reale, ne positiva prontissimo era il rimedio col non eseguire le insinuazioni fatte d'ammettersi alla confessione i Particolari, che in effetto non mai furono ammessi, e col francamente esporre al Principe le pretese ragioni del Vescovo, e de Confessori. Nella qual maniera insegnava S. Agostino, doversi resistere alle leggi de Sovrani*



(a) *Prælatus contra potentiam temporalem etiam spirituali scilicet Ecclesiæ censura potest se tueri* Jo. Andr. in rubric. ad cap. *Dilecto* de Sent. excom. in 6.

(b) *Qui dolo malo facit quominus Judicia tutò exerceantur, aut Iudices, ut oportet judicent — hac lege tenentur* — leg. Qui dolo ff. ad leg. Jul. de vi public.

[c] *Violantes coercere, non est contra legem agere, sed Legi afferre subsidium* cap. 2. de privileg.

*ni date fuori contro il dettame della legge divina per fomento del proprio errore* non faciendo quod illi juberent, quia Deus prohiberet: *come si ha nel Canone Imperatores XI. quaest.3.*, *e si portarono i più dotti, e Santi Prelati, e Pontefici nel maggior fervore di attuali gravissime persecuzioni violenti, come abbiamo dalla storia Ecclesiastica. E quando poi di tal rimedio, non facendosi conto si fosse proceduto da' Regj Ministri ad alcuna violente offesa, averebbe allora solo potuto (se la Giustizia della Causa il permetteva) venirsi all'atto di ributtar quella forza con altra forza.*

Chi crederebbe, che voi nel medesimo tempo, in cui così calorosamente vi ponete ad impugnare la condotta del Vescovo di Gravina, recaste poi i più forti argumenti per giustificarla? E pure tanto fate in questo vostro discorso. Adunque il rimedio per ischermirsi dalla forza era quello (secondo voi) *di non eseguire le insinuazioni fatte*(dovevate però dire l'ordine minaccioso)*d'ammettersi alla Confessione i Particolari, e il francamente esporre al Principe le ragioni del Vescovo, e de' Confessori. E quando poi di tal rimedio non facendosi conto, si fosse proceduto da' Regi Ministri ad alcuna violenta offesa del Vescovo, averebbe allora solo potuto venirsi all'atto di ributtar quella forza con altra forza.* Essendo pertanto certo, e incontrastabile, che non è giovato al Vescovo il non eseguire le insinuazioni fattegli di assolver gli autori della proccura, l'essersi dichiarato sù questo punto, che ei non avea mai data tal proibizione: non essendogli stato di profitto l'esporre francamente al Principe, cioè al Delegato della Giurisdizione, e al Collaterale, i quali voi quì, e da per tutto ficcate col nome di Principe le sue ragioni, il far loro costare anche per mezo di un atto solenne di quella Comunità la frode del mandato di proccura, sù cui era appoggiata la giustizia dell'assoluzione negata da' Confessori, nella quale per altro niente avea che fare il Vescovo: essendogli finalmente riuscito inutile il ricorrere al Signor Vicerè, e l'esporre la prepotenza, e l'insidie de' suoi avversarj, che nulla dimeno si è dato orecchio alle calunnie contro di lui, si è fatto pubblicamente processare si è chiamato a render conto de suoi pretesi misfatti riguardanti cose spirituali, con tutto che egli comparisse innocente; adunque (secondo voi) era in caso di poter lecitamente ributtare queste violenze colla forza, e colle armi delle Censure. Voglio poi rimettere alla vostra stessa considerazione se possiate con verità chiamar voi *forza asserta, e violenza non reale, nè positiva*, un cumolo di tante ingiustizie, e un gruppo di tanti oltraggi fatti successivamente alla fama, all'innocenza, e alla Persona di un Vescovo. Nè qui vi giova rammentare la sofferenza *de' più dotti, e più Santi Prelati, e Pontefici nel maggior fervore d'attuali gravissime loro persecuzioni violente*. Imperocchè quello, che era astretta la Chiesa a soffrire da' suoi nemici, non è già obbligata a tollerare da' suoi figliuoli. Quegli erano fuor della Chiesa, e contro di essi erano inutili le sue armi spirituali, le quali a lei sono state da Dio per correzione unicamente de suoi figliuoli. Che se questo vostro discorso reggesse, potreste nell'istesso modo conchiudere, che siccome que' Santi Pontefici si lasciarono esiliare, carcerare, e crudelmente uccidere dai Principi persecutori, senza fare la menoma opposizione, così doverebber oggi i Prelati Ecclesiastici senza alcuna resistenza tollerare qualsivoglia insulto nella roba, nella fama, e nella Persona da' Principi Cattolici, porgendo ancor, se bisogna, le cervici alla scure senza resistere. Mà se vi dilettano questi esempj, non possono già da voi addursi in prova del vostro assunto, senza oltraggiar la religione, e la pietà de' Cattolici Principi, i quali ben sanno, che come figliuoli della Chiesa sono soggetti a quell'armi spirituali, che Dio ha commesse a i Sacerdoti per ammenda, e per salvezza di questi stessi figliuoli; e che di queste armi medesime si valsero alcuna volta con molto profitto i Santissimi Vescovi in correzione di Religiosissimi Principi, e Monarchi del Secolo. Mà si passi ormai a vedere se manchi l'altro requisito dell'incontanente alla giusta difesa del Vescovo, giacchè quello dell'esser unico, e necessario rimedio non è mancato.

E *per ultimo* (seguite) *manca pure la terza condizione dell'incontanente, perche come apparisce dalla narrativa de fatti moltissimo tempo dopo, così del ricorso a lui comunicato, come altresì dell'informo estragiudiziale da esso approvato, e della chiamata del Principe, a cui si offerì di ubbidire passato il pericolo della mutazione*

*del-*

*dell'aria*, *volle il Vescovo procedere* ex abrupto, & ex intervallo *alla declaratoria delle Censure*, *le quali non mai possono in conseguenza attribuirsi all'atto di pronta*, *giusta*, *e necessaria difesa*, *ma solamente ad una pura*, *illecita*, *e livorosa vendetta*.

Lasciando qui di considerare le frangie, che aggiugnete all'Informazion di Matera, e alla chiamata del Collaterale, con asserire, che quella fu approvata dal Vescovo, e che a questa si offerì di ubbidire, le quali cose io vi ho dimostrate false in fatto, ed inventate per caricar quel Prelato: considero solamente, che voi prendete in senzo così stretto, e così rigoroso quell'*incontanente*, che non lasciate alcun luogo alla prudenza per mettere in pratica la difesa, volendolo dar tutto a quella giustizia che voi sognate, immaginandovi, che questa difesa, acciocchè sia lecita, e giusta debba essere così pronta, che si faccia nel medesimo istante, in cui vien recata l'ingiuria, e la violenza. Ma se questo fosse, appena si potrebbe dar difesa giusta, che non fosse imprudente, e inconsiderata: stante che sovente accade, che il mostrar l'armi all'Avversario potente, e non ben tosto valersene sia un precipitare intempestivamente, e la difesa, e il vantaggio, che si puó trarre da essa. Certamente i Dottori non prendono quell'*incontanente* per quel rigorosissimo instantaneo momento, in cui voi lo prendete: ma lo spiegano per lo spazio di un mese, e anco di un'anno, (*d*) e generalmente lo rimettono all'arbitrio del Giudice, il quale dalle circostanze può solamente misurare l'estensione di questo termine. (*e*) Quindi è, che se il Vescovo conoscendo, che maggior male, e maggior dispregio alla sua Dignità sarebbe ritornato dalla possa de' suoi Avversarj, col ricorrer dal principio delle violenze all'armi delle Censure, avesse prudentemente dissimulato, avesse anche fatto sembiante di voler'ubbidire per aspettar tempo più opportuno di fulminar la scomunica, con sicurezza di non esser'impedito, e di mettere in salvo la sua persona, non averebbe fatta cosa, la quale da altri, che da voi possa stimarsi degna di riprenzione. Tuttavia egli non ebbe bisogno di questo onesto ripiego per render lecita, e giusta la sua difesa.

Ma per discuoprire la leggerezza del vostro raziocinio è uopo por mente, che per verificarsi anche rigorosamente nel caso nostro quell'*incontanente*, non è già necessario, che si dia mano alla difesa nel primo istante, in cui principia l'offesa; ma basta, che la difesa vada congiunta coll'ingiurie, e coll'offese, cioè, che queste sieno presenti, e permanenti nel tempo, che si dà mano alle armi difensive. Permanenti, dissi, o in se stesse, o ne' loro effetti. Imperocchè se da principio fu lecita, e giusta la forzosa difesa, perche non sarà così dopoi in ogni istante, che perseveri l'ingiusta forza? E' certo adunque, che permanente l'offesa, è sempre lecita la difesa, in quel modo, che fù lecita da principio, e se non fosse stata fatta, doverebbe farsi dopoi, e di nuovo doverebbe farsi se non fosse mai stata fatta. Questa è la vera, legale, ed approvata regola, che assegnano comunemente i Dottori in questa materia. La qual regola viene egregiamente spiegata ne' suoi dotti commentarj dall'Emo Sig. Card. Petra, il quale io nomino per riverenza, e perche voi allegato lo avete, benche vanamente in vostro pro. (*f*) Applicando ora questa Dottrina al caso nostro, il ricorso calunnioso, e l'informazione giudiziale, non erano certamente presenti in loro stessi, quando il Vescovo fulminò la Censura; ma erano presenti, e permanenti nella chiamata, la quale fù effetto dell'uno, e dell'altra, e la chiamata era forzosa, e permanente in se stessa; la cui forza non potea consumarsi se non colla fuga del Vescovo dalla sua Diocesi, se non volea espor-

[*d*] Reg. Merlin. resol. cap. 96. num. 12.

(*e*) Menoch. de arbitr. cas. 108. num. 2.

[*f*] *Idemque dico, si injuria fuisset illata personæ, & continuaretur in eodem facto, prout esset si eiiceretur aliquis Episcopus à sua Diœcesi, & apponerentur milites, aut alia impedimenta, ne ad eam rediret, quia etsi primo considerata injuria fuerit transiens quoad personam, adjecto tamen impedimento fit permanens. Unde propulsatio per viam extraordinariæ tuitionis erit permissa quia semper proxima est ultio actui, in quo perseverat vis, & injuria, etsi longè antea inceperit, exemplo declaratoriæ excommunicationis, quæ adhuc sustinetur, etsi fuerit ex aliquo motivo nulla, si agatur de facto permanente, quia semper accedit novus incursus in censuras*, ut docet Panimoll. dec. 96. 8. n. 1 Pignatell. tom. 1 consultat. 170. num. 31. *Ubi uterque refert resolutionem Sac. Congregationis Episcoporum die 19. Julii 1619. scilicet Sac. Congregatio respondit, nullitatem censurarum non attendi quando quid factum est, si factum non esset denuò fieri deberet*. Card. Petr. tom. 1. comment. ad constit. Leonis IX. sect. 2. n. 15.

esporre a certo, e indubbitato pericolo di nuove violenze la sua fama, e la sua persona, dappoi che tante ingiustizie per la prepotenza del Signor Duca avea miseramente sofferte. Perciò egli nell' atto del suo partire procedè alla Censura, posciachè in quel termine solo potea sicuramente eseguire la sua necessaria difesa, e ripararsi colla fuga dalla forza de'suoi Avversarj. Ma giacchè voi volete attribuire la Censura del Vescovo ad atto di vendetta, io non averò poi difficoltà di accordarvi, che egli eseguisse ancora in quell'atto quella giusta, e ragionevol vendetta, per cui esercitare ha date Cristo Signor Nostro l'armi spirituali alla Chiesa, acciocchè fossero punite le irriverenze, e le disubbidienze con lei praticate, e gli oltraggi a lei recati da' suoi cattivi figliuoli. Questa vendetta fù chiaramente spiegata dall'Apostolo scrivendo a que' di Corinto, (g) e fù anche da S. Cipriano riconosciuta per un effetto del vigore, e della potestà Sacerdotale. (h) E chi ben considera, che le ingiurie, e le violenze fatte a' Prelati, s'intendono fatte alla Chiesa, (i) di cui sono Pastori, conoscerà la necessità, che avea il Vescovo di Gravina di vendicare i replicati insulti fatti nella sua persona alla libertà, all'immunità, e alla Potestà spiritual della Chiesa. E perciò se la Censura da lui fulminata vuole attribuirsi a vendetta, non mai potrà ascriversi a vendetta *illecita, e livorosa*, come voi dite: Ma a giusta, e ragionevole punizione in risarcimento della strapazzata sua Dignità, e del suo onor vilipeso. Ma si venga ormai all'altre vostre osservazioni.

*Il timor dunque tanto esagerato delle violenze passate, presenti, e future, con cui cerca coprire il Vescovo l'abuso notorio delle armi spirituali della scomunica in virtù del Capitolo* Dilecto, *non potevano punto somministrargli a quell'atto giuridica ragione alcuna. Poiche riguardandosi le violenze*, quæ (*come ei dice*) visque modo fuerunt illatæ, *cessava il rimedio del menzionato Capitolo, che può sol praticarsi ne' casi di attual precisa violenza* incontinenti, *ma non già* ex intervallo, *come* in terminis *dopo altri Autori scrive il Card. Petra to. 1. ad Constit. Apost. ad constit. 1. Leonis IX. sect. 2. num. 12. Le violenze di cui si dice nel Cedolone, che* ad præsens inferuntur *sono puramente sognate dal Vescovo; perche dopo la di lui risposta alla chiamata del Signor Vice-Re non si è dato alcun passo; Ed il timore delle violenze* pariter inferendarum, quæ imminent ex aliis recursibus factis ab Illustri Duce contra Loca Pia &c. *niente potea giovare al Vescovo di Gravina per venire all'uso della forza colle Censure; mentre non è mai lecito secondo il Vangelo con attual presente forza, ed offesa gravissima difendersi preventivamente dalla violenza futura, e possibile.*

Già io vi ho detto, che non erano cessate le violenze, quando il Vescovo pronunciò la Censura, ma altre erano presenti in se stesse, altre erano permanenti ne' loro effetti, e l'une, e l'altre somministravano a lui giusta, e legittima ragione di procedere alla necessaria difesa. E la dottrina dell'Eminentissimo Petra, siccome conferma questo comun sentimento, così non val punto a dar presidio alla vostra opinione, la quale solamente può aver luogo, quando le violenze son del tutto cessate, ne han lasciato dopo di se alcun'effetto forzoso. Imperocchè se in altra guisa lasciano dopo di se queste reliquie della lor forza, ancorchè sieno cessate in se stesse, si fanno durevoli ne' loro effetti, secondo la divisata dottrina del nominato amplissimo Cardinale. Il timore poi delle violenze future, non era già fondato sulla mera possibilità, ma su la certa loro irreparabile imminenza: E siccome le violenze passate erano presenti ne' loro effetti, così le future erano presenti nella loro cagione: presenti nella chiamata penale, che non poteva il Vescovo eseguire senza esporre a nuove ingiurie la persona, o almeno almeno senza dispendio del decoro della sua Dignità, la qual cosa secondo i vostri Giurisprudenti è bastantissima a fondare un giusto *meto*, (l) e tanto più che è gravissima violenza in un

(g) *Arma militiæ nostræ non sunt carnalia, sed potentia à Deo in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam*. 2. Corinth. 10.

(h) *At quidem honorificè circa nos, & pro solita tua humilitate fecisti, ut malles de eo nobis conqueri; cum pro Episcopatus vigore, & Cathedræ authoritate haberes potestatem, qua posses de illo statim vindicari*. S. Cyprianus ad Rogation. epist. 65. juxta edit. Parisien.

(i) Vide Ricciul. de jur. person. lib. 4. cap. 61. n. 30. plura adducentem.

(l) Gram. decis. 18.

un Vescovo qualunque atto, per cui se gli rechi vergogna: presenti erano nell'animo del Signor Duca occupatissimo nel macchinare offese alla persona del Vescovo, e de' suoi Cherici, delle quali cose certissimi indizj n'avea quel Prelato de i ricorsi fatti dal medesimo Signor Duca contro di lui anche dopo la chiamata, come si rende chiaro dalle lettere ortatorie fattegli spedire dal Delegato della Reale Giurisdizione per molestarlo, e per impedire l'esercizio della sua Giurisdizione Ecclesiastica. E senza di questo le violenze fattegli fino a quel punto gli erano un certo, e indubitato indizio di quelle, che potea ragionevolmente temere in avvenire. I quali indizj dell'animo sinistro del Signor Duca contro il Prelato, e gli Ecclesiastici di Gravina, e della sua potenza in eseguirlo, sono rimasti confermati dall'enormi ingiurie fatte dopo la Censura, così ne' Beni, e ne' Propinqui del Vescovo, come nelle persone di que' poveri Ecclesiastici, o Laici, che sono stati reputati aderenti di lui, e stimati falzamente per intesi nella fulminazione delle censure, ed in tutte le altre giuste operazioni del medesimo. Essendo adunque queste violenze future già presenti nelle loro cagioni, e irreparabilmente imminenti, poteva ragionevolmente il Vescovo, con attual forza prevenirle pria, che da quelle rimanesse oppresso. Ma voi nulladimeno seguitate ad aspergere di atroci ingiurie la condotta del Vescovo, e di vituperare con maledicenze il suo Cedolone, e dite, che: *Anzi queste ultime riferite parole del Cedolone, siccome son false notoriamente per fatto, non avendo mai sognato il Signor Duca di far quì alcun ricorso in pregiudizio della vera, e giusta Immunità Ecclesiastica, e contro de' Luoghi Pii, e del Clero; così debbonsi pienamente ascrivere ad un sommo, ed apertissimo insolente livore. Il Signor Duca è Principe, come a voi, ed a tutti è notissimo, adorno di vera, e soda pietà; e della sua speciale osservanza verso l'Immunità Ecclesiastica, saran sempre un'immortal documento gli atti della Visita fatta in Gravina nel 1714 dalla santa mem. di Benedetto XIII. allora Cardinale, ed a quell'atto Delegato Apostolico; i di cui decreti furno poi confermati dalla Sagra Congregazione, dove ne fù Ponente l'odierno Sommo Pontefice Clemente XII felicemente regnante. Poiche di 25. capi dati alla S. Sede dagli Ecclesiastici di quella Città, con cui suppone vansi offesi, e pregiudicati da' Ministri del Signor Duca, nè pur uno se ne trovò sossistente, & in particolare di quelli, che l'Immunita riguardavano, alcuni de' quali pur'anche falsi, e calunniosi furono dichiarati. Nè meno distinto si è stato nel Signor Duca il riguardo avuto sempre da esso a favor degli Ecclesiastici, e de' Luoghi Pii di Gravina: di modo che nel fervore delle liti per le Franchigie, tre mesi, e più, dopo il primo Decreto già interposto in quella causa dal Collaterale, si stimò l'istesso Vescovo presente nel mese di Febraro 1732. obbligato a rendergliene, in nome ancora di tutto il Clero, e de' medesimi Luoghi Pii, un pienissimo, e singolare ringraziamento, come dalla sua lettera in Sommario num.* 10.

Molte cose, che io per rispetto della persona del Signor Duca averci volontieri lasciate sotto silenzio, voi mi obbligate a palesare per giusta difesa del Vescovo di Gravina. Onde è, che essendo io stato tratto a forza da voi a scriver ció, che forse non conferisce molto alle lodi, che voi date al medesimo Sig. Duca di *vera, e soda pietà*, e di osservanza verso la Chiesa, e le Persone Ecclesiastiche, saró tanto degno di scusa in averlo fatto, quanto voi di biasimo in avermici a farlo, senza necessità provocato. Nè io certamente mi opporrei a queste laudi, se voi non le faceste a solo fine di confermare nella mente degli uomini il mal concetto, che v'ingegnate insinuar loro del Vescovo, e di provare, che la risoluzione da lui fatta di procedere all'armi della Censura si debba ascrivere *ad un sommo apertissimo, ed insolente livore*. Or per distruggere questa ingiuria, mi astringete a gettare a terra il fondamento, su cui voi l'appoggiate. Rammentate dunque in primo luogo, come *immortal documento della speciale osservanza del Signor Duca verso l'Immunità Ecclesiastica gli atti della Visita fatta in Gravina nel 1714. della san. me. di Benedetto XIII. allora Cardinale, ed in quell'atto Delegato Apostolico*. Ma voi non contate il fatto, come accadde; o perche nol sapete, o perche sapendolo nol volete narrare. La verità è, che gli atti di quella visita, per quello, che riguardava i capi dati dal Clero contro il Sig. Duca, non furono altrimenti con-

fer-

fermati dalla Sagra Congregazione, come voi francamente asserite; che anzi è certissimo, che gravato il medesimo Clero dalla copertura fatta nella medesima visita per opera di qualche Ministro subalterno della medesima; ricorse in grado di appellazione alla Santa Sede: e introdotta la lite nella Sagra Congregazione de' Vescovi, dal Sommo Pontefice oggi felicemente Regnante, allora Cardinale, e Ponente di questa causa, furono concordati venticinque dubbj da disputarsi nella stessa Sagra Congregazione, de' quali dieci solamente furono proposti, e di questi ne furon rimessi tre da decidersi dalla Sagra Congregazione dell'Immunità, i quali non furono poi decisi, siccome rimasero indecisi altri quindici, a cagione, che il Clero non potendo più soffrire le spese, si ritiró dalla lite. Questo è quanto io posso sicuramente asserire di questo fatto, obbligato per molti riguardi a tacere il di più intorno alle oppressioni fatte parimente al Clero in quella visita da qualche Ministro, che avea interesse di favorire il Signor Duca. Ma da questo successo, non so vedere come voi possiate trarre argumento da commendare la pietà dello stesso Signor Duca, e la sua osservanza verso l'Immunità.

Molto meno potete ricavare questo motivo dalla lettera a lui scritta dal presente Vescovo, che voi quì riferite, come un'altro documento della di lui propensione a favore degli Ecclesiastici. Io peró non posso darmi a credere, che egli vi abbia dato ordine di mettere in pubblico questa lettera: poiche ben sapea, che ciò sarebbe stato un costringere il Vescovo, e un metterlo al punto di palesare le cagioni, e l'occasione per cui egli la scrisse. Ma poiche m'immagino, che ancor voi ne siate allo scuro, perciò ho risoluto manifestarvele, per avvertirvi della imprudenza, che avete commessa nell'esporre al Pubblico una lettera senza commissione di quello, cui è stata scritta. Sappiate adunque, che si pretese, e si pretende dal Regio Fisco di sigillare nella Dogana di Foggia tutte le Pecore, che costà chiaman Gentili col pagamento *di grana* 13. per ciascun capo: e poiche questa pretensione del Regio Fisco a nessuno in Gravina riusciva di maggior pregiudizio quanto al Signor Duca, siccome quello, che possiede otto mila pecore di tal razza (benchè contro il Decreto del Reggente di Miro, che ordinó, che le industrie del Signor Duca, non oltre passassero quelle d'uno de' più benestanti Cittadini) perciò volendo egli, come usa dirsi, cavare il ragno dal buco col dito altrui, mandò imbasciata al Vescovo, con fargli rappresentare, che sarebbe bene, che tutti gli Ecclesiastici, e i Luoghi Pii, che tra' proprj beni possedevano pecore di simil pelo, si fossero difesi da una tal nuova imposizione, promettendo egli di concorrere nella causa in protegerla, non peró di convenire nella rata delle spese. Uditasi dal Vescovo questa proposizione, stimò bene, prima di dar risposta al Sig. Duca, di fare un congresso cogl'Interessati per deliberare col comun Consiglio ciò che fosse giudicato non meno espediente, che di ragione. Fatto adunque il Congresso, in cui intervenne l'Agente del Sig. Duca medesimo, e risolutosi in quello che si dovesse intraprender la difesa delle ragioni, che aveano gl'Interessati contro le pretensioni del Regio Fisco, quantunque il Vescovo fosse certo, che l'offerita protezione del Signor Duca, ad altro non mirava, che a difender la propria causa a spese de' *Collitiganti*, nulladimeno gli scrisse quella lettera di ringraziamento, la qual voi riferite, e in cui il Vescovo con significazioni di molto rispetto dà quelle lodi al Signor Duca, delle quali sarebbe stato degno, quando per altrò fine, che per quello del suo proprio interesse si fosse offerito a proteggeṙ la causa degli Ecclesiastici. Eccovi la vera storia di questa lettera; e se poi foste vago d'intender l'esito della causa, per cui il Signor Duca offerì il suo patrocinio a' Cherici, e a Luoghi Pii di Gravina, sappiate che egli si è ritenuto le lodi del Vescovo, ed hà abbandonati gli Ecclesiastici: imperocchè non hà avuto più bisogno di loro per esimersi dall'imposizione del Regio Fisco: mentre gli riuscì per altra via, e colla protezzione di qualche Ministro di sottrarre dal comun pagamento le sue pecore sottoposte al sigillo, e all'accennata imposizione. Traete or voi da questo fatto quella lode, che stimate convenire al Signor Duca, che io ne son contentissimo.

Da queste laudi peró nessun'uomo savio saprà mai intendere, come voi possiate confermare quel *sommo, apertissimo, ed insolente livore*, che voi al Vescovo attribuite, siccome ancora *quella pura illecita, e livorosa vendetta*: anzi tutti si ma-

raviglîaranno, come possiate voi così calunniosamente malmenare l'onore di un Vescovo, e possa trovarsi tanta contradizione ne' vostri detti. Imperciocchè ditemi: volendo voi provare, che la Censura pronunciata dal Vescovo sia atto di vendetta, e di livore, per stabilir questa vostra proposizione, dovereste pure da i fatti antecedenti recar qualche indizio del suo mal'animo contro il Sig. Duca; come se egli si fosse mostrato mal soddisfatto della condotta di lui, avesse riprovato, e biasimato, che da lui fossero stati tratti i suoi Cherici a litigare nel Foro de' Laici, si fosse fatta prendere quella pubblica Informazione, e se gli fosse fatta spedire quella chiamata. Ma se voi ad ogni periodo della vostra lettera, non fate altro, che ripeterci, che il Vescovo fu contentissimo, che i suoi Cherici sperimentassero le loro ragioni sopra le Franchigie ne' Regj Tribunali, che approvò l'Informo di Matera, che si mostró pronto di ubbidire alla chiamata, e qui dite, che egli ha commendato fino alle stelle il zelo del Signor Duca in prò dell'Immunità degli Ecclesiastici, come Domine volete poi così in secco in secco conchiudere, che la Censura da lui pubblicata si debba attribuire ad atto di *pura, illecita, livorosa vendetta, di sommo apertissimo insolente livore?* E di che si avea egli a vendicare, se secondo voi, si é dimostrato così ben soddisfatto delle operazioni del Signor Duca, se hà tanto lodata, e commendata la sua buona inchinazione a favore degli Ecclesiastici? e non vedete, che le vostre premesse destruggono questa vostra conchiusione? Ma mentre voi anderete accordando la discrepanza de' vostri detti, io passerò a dare una rivista alle altre vostre parole, per osservare se vi trovo maggior concordia.

*E se mai si credesse* (voi dite) *aver voluto il Vescovo comprendere sotto il nome di violenze presenti, e future il decreto ultimo del Collaterale sù l'affare delle Franchigie, come par, che volesse accennare nelle ultime delle riferite sue parole: dalla serie già rapportata de' fatti, e dalle scritture date alla stampa per quella causa, può ben ravvisarsi apertamente quanto lontana in tutto stata ne sia la violenza, e la ingiustizia, e con quanta temerità si pubblichi l'immemorabil possesso intorno a' modi stranissimi, con cui pretendono gli Ecclesiastici di Gravina usare delle loro Franchigie contro il dovere, contro le leggi generali del Regno, contro i decreti reiterati di questi Supremi Tribunali, che da essi riconosciuti si sono, e con ragione Giudici competenti di sì fatte contese.*

Già voi vi siete scordato di que' riguardi, che ha sempre avuti il Signor Duca a favore degli Ecclesiastici, mentre affatto lacerate la loro immunità, asserendo, che i Tribunali Laici sono stati sempre Giudici competenti delle loro Franchigie. Ma quello, che io più ammiro in questo vostro discorso si è, che voi vi ponete innanzi agli occhi violenze immaginarie, e sognate, per non veder quelle, che son vere, e palpabili. Quali sieno quelle violenze, che han necessitato il Prelato di Gravina a procedere alle Censure, io già ve le ho spiegate abbastanza di sopra, e nè quì entrano le contese delle Franchigie, che voi ve le volete far'entrare senza proposito. In quanto poi agli schiamazzi, che voi fate su questo punto, se io volessi rispondervi di un medesimo tuono, potrei dire, che è somma insoffribile sfacciataggine negare un possesso giustificato per antichissimi Processi, contestato da una piena Comunità, che vi ha interesse, e mantenuto, e assicurato dopo cognizione di causa da un dispaccio d'un giustissimo Vice-Rè: che è intollerabile arroganza l'asserire, che sia stranissimo l'uso di vender le Franchigie per applicarne il prezzo a beneficio della Casa di Dio: che è aperta, e notoria falsità, che l'uso di queste Franchigie tenuto dagli Ecclesiastici di Gravina, sia contrario alle leggi generali del Regno, e a' decreti di que' Supremi Tribunali: mentre è cosa notissima, che quasi in tutte le altre Città del medesimo Regno, si tiene da' Cherici l'istesso uso. E se voi ricorrete alle scritture stampate su questa controversia, vi ricorro ancor'io, e provoco voi al giudizio di tutti gli Uomini saggi, e del Mondo non appassionato, acciocchè stando solamente alla lettura delle stesse scritture pubblicate dalle Parti, si conosca senza altra prova la leggerezza di questi strepiti, che voi fate, quando dalla vostra banda stà tutto il torto. Ma nulladimeno per dare ancor quì qualche documento al Pubblico della vostra incredibile animosità nell'asserire, che le pretenzioni degli Ecclesiastici di Gravina sopra la quantità, e sopra l'uso delle loro Franchigie intorno alla Gabella della Farina sieno contrarie alle leggi generali del Regno, e a i Decreti di cotesti

Regj Tribunali vi dò nel mio *Sommario al num.*21. una Cedola, o sia Dispaccio dell'Augusto felicemente regnante Imperadore da cui si vede comprovato l'aggiustamento fatto tra cotesto Regio Collateral Consiglio, e gli Ecclesiastici di Lecce coll'intervenimento del Beneplacito Apostolico intorno alla Franchigia dal Dazio della Farina, dove vedrete accordata a que' Cherici a titolo di esenzione quella medesima quantità, che han sempre goduta gli Ecclesiastici di Gravina per titolo anche più forte, e più speciale di transazione. Di più vi porto anche nel detto mio *Sommario al num.*22. la copia di un biglietto scritto fino dal 1727. da Monsignor Ferrero allora Vescovo di Gravina, ora di Lucera a Monsignore Alamanni Nunzio Apostolico in Napoli, nel qual viglietto quel Prelato avvisa il detto Monsignor Nunzio della risoluzione presa dal Regio Collateral Consiglio fatta a lui sapere dal fu Reggente Argento Presidente allora, e Delegato della Regale Giurisdizione per mezzo dello Scrivano, o Notajo Pescarini intorno alle controversie mosse contro que' Cherici dall'Appaltatore Attanasio sopra le accennate Franchigie, cioè, che non fossero impediti dal venderle, e che le potessero godere ancora i Preti assenti da quella Città. In seguito poi della qual risoluzione fu convenuto tra il Vescovo, e il nominato Appaltatore per l'accordo di dette Franchigie, come si puó vedere dal medesimo documento, che vi ho portato nel mio *Somm. al d. n.*22. Dalle quali cose, siccome son certo, che le persone disinteressate conosceranno quante giuste, e ben fondate sieno le pretensioni degli Ecclesiastici di Gravina sopra queste esenzioni, così penso, che resteranno fortemente maravigliati, e della vostra arditezza nello spacciarle per temerarie, e dell' impegno preso dal Signor Duca di volerle lor contrastare, e che non sapranno poi capire quali ragioni siensi potute conseguire contro que' poveri Ecclesiastici dal 1727. in qua, per le quali possano esser stati ora giustamente spogliati da i Regj Tribunali di quelle Franchigie, nel cui possesso furono allora mantenuti. Ma veggiamo pure, come voi ben raccogliete da que' falsi principj, che avete quì indiscretamente piantati.

*Onde*, soggiungete, *fù somma mancanza di reflessione il riempire di sognate violenze il Cedolone; come si fù ancor tale lo scriversi nel medesimo:* Attenta præpotentia Adversariorum, ad quos nec etiam est tutus accessus pro illis citandis, & legitimè monendis. *Imperciocchè volendo qualificarsi per tali il Signor Duca, il suo Agente, ed i Ministri di Matera, che in questa Ipotesi (per fatto non vera) dovean citarsi almen per* Edictum, *precedente la solita informazione, come è notorio, ed insegnano i Canonisti: non mai potran concepirsi per potentissimi Avversari anche i Frati Riformati di S. Francesco, il Cherico, e tutte le altre moltissime particolari Persone di Gravina, che come principali Accusatori, Testimonj, e Cooperatori furon denunciate dal Vescovo nel medesimo Cedolone.*

Non fu mancanza di riflessione, ma fu avvedimento di giusta, e fondata considerazione l'esprimersi nel Cedolone, che al Vescovo non era cosa sicura l'ammonire, o il citare i Denunciati; imperciocchè dalle ingiuste violenze, che avea ricevute fino a quel termine, e da quelle, che attualmente gli si facevano da' suoi potenti Avversarj senza aver dato loro alcuna occasione, era più, che con certezza istruito, che l'ammonirgli, o il citargli sarebbe stato lo stesso, che armare contro di se tutta la piena delle loro ire, e delle loro posse, e impedire a se medesimo la sua difesa. Nè io so da qual Canonista abbiate voi imparato, che nel caso, in cui si parla, dovessero citarsi i Denunciati, almen per Editto. Imperocchè nè per l'uno, nè per l'altro modo per cui il Vescovo hà proceduto era necessaria la citazione: non per ragione della necessaria difesa per cui operava, come parte colla facoltà del Cap. *Dilecto*: attesochè, siccome io ho sopra dimostrato, se la citazione in tal caso fosse necessaria, rimarrebbe inutile, e ozioso questo rimedio, e questo modo di procedere stragiudizialmente (o) potendo quella recare impedimento

(o) *Minus obstat defectus citationis, seu monitorij; nam omissa discussione, an requiratur in declaratione Censurarum à lege -- certum est illam non requiri, quando per Episcopum proceditur extrajudicialiter uti Pars vim vi repellendo prò defensione suæ Jurisdictionis, & Immunitatis Ecclesiæ.* Pignatell. tom. . consult. 170. num.9.
*Alias si illa requireretur necessariò remedium hoc procedendi extrajudicialitèr, quod est præparatum ad occurrendum violentiæ, de facto esset otiosum.* Ricciul. de Jur. Person. lib. 4. cap. 61. num. 19. qui plurimos citat, ac testatur de communi opinione.

to alla difesa. Non per ragione del notorio, procedendo alla dichiaratoria di quelle Censure, nelle quali i Denunciati erano notoriamente incorsi, imperocchè secondo la commune sentenza fondata ne' Canoni, da me sopra sposta, e dichiarata ancora dal Cardinal de Luca (p) nessuna citazione si ricerca nel procedere in questo caso. Anzi, come attesta il medesimo Autore, in molti Tribunali trattandosi di delitti notorj si viene anche alla condanna del Reo senza citazione. (q) La qual cosa afferma similmente di cotesti Tribunali il vostro Criminalista Follerio. (r) Alla riflessione, che poi fate, che non potessero concepirsi per potentissimi Avversarj anche i *Frati Riformati, il Cherico, e tutte le altre particolari persone di Gravina*; sicchè si potesse stimar non sicuro l'ammonirgli, o il citargli; Rispondo, che oltre le ragioni da me sopra allegate, le quali escludono questa necessità di ammonire, o citare, sia, o nó sicuro l'accesso: essendo tutti coloro, che sono stati denunciati dal Vescovo, o complici, o fautori, o strumenti delle violenze usate dal Signor Duca colla forza de' Regi Tribunali, il citare, o l'ammonire alcuno di essi, sarebbe stato lo stesso, che intimare a lui le proprie armi, e maggiormente impegnarlo a nuove preventive violenze per frastornar la Censura. Nè sarebbe stato alcuno, se non gli fossero cadute in pensiero le vostre riflessioni, il quale non avesse giustamente riprovata la sua condotta.

Dopo aver voi con aspra ingiuriosa Censura malmenato il Cedolone del Vescovo per quella parte, che riguarda la disposizione del Capitolo *Dilecto*, e le violenze in quello narrate; passate a criticarlo mordacemente, anche in quella parte; dove egli appoggia la sua dichiaratoria alla disposizione di altri Capitoli, nella Censura de' quali erano i Denunciati notoriamente incorsi per la notoria violazione della Ecclesiastica Immunità pretendendo, che nessuno di questi Capitoli nominati nel Cedolone sia adattabile alle persone de i medesimi Denunciati, e che per conseguenza la fulminata censura sia nulla, ed invalida mancandole il fondamento della legge, che la sostenga. Ma benche senza impegnarmi a rispondere alle vostre cavillazioni potrei in una parola gettare a terra tutta la macchina, che voi fabbricate su questo fondamento, con dirvi, che quando la Censura del Vescovo sia bene appoggiata ad alcun Canone, o Capitolo di quelli, che il Vescovo ha nel Cedolone allegati poco importa, che non si adattino gli altri Capitoli, e che rimane ella nel suo vigore, purchè resti verificata una sola cagione di quelle, che sono espresse, ancorchè l'altre non sussistano secondo la comun regola del Diritto, che l'utile non debbe restar viziato per quello, che è inutile, come ne i nostri precisi termini discorrono i Dottori; (s) nulladimeno acciocche non vi abbiate tanto a compiacere della vostra critica intemperante ho risoluto brevemente rispondervi, e dimostrarvi, che que' Capitoli, ancorche tutti non si adattino a ciascheduno de' Denunciati; tutti peró si adattano a tutti, cioè, alcuni ad alcuni, ed altri ad altri. E sarebbe poi strana imaginazione che il Vescovo abbia inteso applicare tutti que' Capitoli a ciascheduno de' nominati, mentre avendo egli molto bene distinte in loro diverse qualitá, avvegnache tutti, e ciascheduno di essi in suo genere, e giusta sua possa sia concorso col Sig. Duca a fargli violenza, ha voluta distributivamente comprenderli sotto la disposizione di que' Capitoli, secondo che ciascheduno di loro chi per l'un modo, e chi per l'altro, come si é divisato, era incorso nelle censure. Alla qual cosa se voi aveste posto mente, vi sarebbe uscita la voglia di criticare in questa parte il Cedolone del Vescovo. Ma veggasi pure, come eseguite le parti di buon Critico.

O 2 *E' ma-*

(p) *In declaratione Censurarum ipso Jure inflictarum, puta -- ob violationem Ecclesiæ Immunitatis -- si accedat certa, & incontrouertibilis notorietas facti, quod nullam habeat excusationem, cum notoria sit dispositio Juris absque necessitate præviæ citationis ad declarationem procedi potest.* Card. de Luca de Judic. disc. 9. num. 25,

(q) *Ac etiam in aliquibus Partibus, præsertim verò in Tribunalibus, & Curijs Regni Neapolitani practicari quandoque solent condemnationes ad pœnas personales, vel pecuniarias de facto, nulla prævia citatione, alioue Processu ratione notorietatis* Card. de Luc. loc. cit. num. 26.

[r] Foller. in prax. Crim. vers. *Item quod est notorius delinquens*.

[s] *Præsertim cum ad effectum, vt declaratoria de Jure sustineatur, sufficiat, vnam tantum ex Causis expressis justificari, nè vtile per inutile vitietur*, vt post Doctores in cap. 1. Immun. Eccles. Innocen. & Abb. firmauit Rot. Rom. decis. 33. num. 10. & seq. par. 2. diuers. & Ferrett. cons. 304. num. 3. apud Pignat. tom. 1. consult. 170. num. 7.

*E' manifesta contradizione* ( voi dite ) *il fare un'atto individuo* auctoritate Ordinaria, qua fungimur, *che solo può competere a' Giudici*, *e farlo* non ut Judex, sed tanquam Pars. *Ma non potè badarsi a tanto* in actu discessus. *Quel che più importa si è, che la Declaratoria della Scomunica riservata al Papa si appoggia sopra di certi Canoni, e Leggi, che niente fanno al proposito, e sono affatto inapplicabili al caso di Gravina: in modo che sarebbe stata prudenza il non farne specifica menzione per non rendere a tutti manifestissima la somma ingiustizia, e l'aperta invalidità di quella irregolar procedura.*

Per voler'esser troppo minuto Censore del Cedolone del Vescovo, vi ponete a cercare il nodo nel giunco, e la vostra immaginazione riscaldata dal desìo di trovar cosa da criticare, vi fà vedere spettri, e mostri di contraddizioni, dove non ve ne ha, nè pure l'apparenza. Se fosse vera questa vostra visione, nessun Prelato Ecclesiastico potrebbe valersi della Censura per diritto di propria difesa, usandola, come parte, giusta il comun senso de' Canonisti: imperocchè la facoltà, che usa in tal caso avendola dalla sua Potestà, dal Canone, e dalla Legge, vi diranno tutti gl'institusti, che questa non è altro, che mera facoltà Ordinaria, benche il modo con cui procede possa dirsi straordinario. Il procedere adunque come Parte, non esclude la facoltà Ordinaria, ma l'ordine del giudizio, e sono atti d'una medesima Ordinaria facoltà il procedere stragiudizialmente, e il serbar l'ordine giudiziale; mentre nell'uno, e nell'altro caso opera il Vescovo con facoltà datali dalla legge. Oltre di che, qual contradizione trovate voi, che un medesimo atto in vigore di due facoltà, e rispetto a diversi motivi facciasi, e come Giudice, e come Parte? E pure andavano unite nel Vescovo queste due facoltà, quella di Giudice per la potestà Ordinaria, e quella di Parte pel diritto comune della propria difesa: si valse come Parte delle sue proprie armi per resistere alla violenza fatta contro la propria Persona, e la propria Dignità; e per vendicare l'Immunità, e la libertà della Chiesa notoriamente violata, procedè come Giudice alla dichiaratoria delle Censure già incorse. Quindi io conchiudo, che sarebbe stata prudenza in voi l'astenervi da queste secchissime, e vanissime osservazioni, per non render palese a tutti la debolezza della vostra causa, e la poca ragione, che avete d'impugnare la censura di Monsignor di Gravina. Ma sentasi se sieno più gravi le altre vostre considerazioni.

*Da due Capitoli* ( così voi seguitate ) nullus judicum, & cum contingat *sotto il tit.* de for.compet. *nel 2 libro delle Decretali, il primo vieta sotto pena di Scomunica, che* nullus Judicum per se distringat, aut condemnare præsumat, *le Persone Ecclesiastiche. Onde non può adattarsi ad alcuno de' Denunciati, non verificandosi per pensiero in veruno di essi la qualità di Giudice, l'atto di* distringere, aut condemnare, *che si richiedon giuntamente per soggiacere a quella Censura. Ed il secondo niente affatto dice di ciò, che suppose il Vescovo, disponendo solamente, che i Cherici deputati al servizio del Capitolo, o di altri Cherici d'una Diocesi, debbano convenirsi avanti al Vescovo della medesima, quando coloro a cui servono non abbiano a lor favore un' Indulto, o consuetudine speciale.*

Il Capitolo *Nullus Judicum* si adatta maravigliosamente a i Denunciati del Tribunal di Matera, ne' quali si verifica la qualità di Giudice, le dicui parti essi pigliarono nel fabbricar pubblica processura in figura di Giudizio de' pretesi delitti del Vescovo di Gravina, e ne' quali ancor si verifica l'atto del *distringere*, la qual parola in sostanza altro non vuol significare, che ò il discutere giudizialmente la causa di alcuno, come si hà dal Concilio IV. di Orleans (*t*) o l'usare potestà giudiziale, e costringitiva, come si vede da i Capitolari de i Re di Francia, (*u*) e può anche generalmente prendersi per qualunque atto di giurisdizione, che si eserciti sopra persona; imperocchè da questo verbo *distringere* n'è

---

(*t*) *Ut nullus sæcularium personarum quemquam Clericorum pro sua potestate costringere, vel discutere audeat, vel damnare.* Concil. Aurelian. IV. can.xx.

(*u*) *De vulgari Populo, & unusquisque suos Juniores distringat, ut meliùs obediant mandatis Imperialibus*, lib.6. capit. cap.63.
*Ne Clerici ad publica, vel sæcularia Judicia trahantur, vel distringantur*, lib.3. leg. Longob. tit.1. leg.11.

n'è poi derivato il Distretto, che è il Territorio, entro cui vien limitata la Giurisdizione del Giudice, come osserva Calvino nel suo Dizionario. (x) Ma è poi cosa falsissima, ed espressamente al Testo contraria, che il *distringere* si richieda *giuntamente*, come voi dite, al *condemnare* per soggiacere a quella Censura. Il Canone separa una cosa dall'altra per mezzo di quella particola divisiva *aut*, e voi volete, che vadan congiunte. Ad un'uomo legal come voi si hà egli da insegnare la forza di quella particola *aut*? Ma pure tra gli elementi della Giurisprudenza, vi insegna il Giurisconsulto, che ella per suo naturale significato, è particella divisiva, e separativa. (y) Resta però chiara la disposizione del Testo, che o l'una, o l'altra cosa, che si faccia da i Magistrati, e Giudici Laici sopra i Cherici, incorrono quelli nella Censura. Onde non si saprà mai intendere, come possiate così francamente affermare, che quel Capitolo non è applicabile ad alcuno de' Denunciati, quando è così chiaramente applicato a i Giudici di Matera.

Nel Capitolo *Cum contingat*, disponendosi, che i Cherici d'una Diocesi destinati al servigio d'alcun Capitolo, o di altri Cherici, debbano convenirsi avanti il loro Ordinario, quantunque gli Ecclesiastici cui servono, pretendano aver giurisdizione sopra di essi, fa ben vedere, quanto sia fuora d'ogni ordine, e d'ogni ragione, che si portino al Tribunale de' Laici le querele contro un Vescovo esente per Divina ragione dalla Laicale Giurisdizione, e massimamente nelle Cause Ecclesiastiche. Nè il Vescovo altro suppose in allegar questo Capitolo, se non quello, che è comune appresso tutti i Cattolici Scrittori, Canonisti, Teologi, e Giurisconsulti, cioè, che i Cherici di qualsivoglia preteso delitto debbano convenirsi davanti al Giudice Ecclesiastico, non ostante qualunque asserita consuetudine in contrario, come nel Capitolo *Clericis de Judic.* ferma con una infinità di allegazioni il dotto Gonzalez. (z) Poca ragione avete voi dunque di affermare, che questi Canoni non facciano a proposito del caso nostro, se non mostrate, che il Tribunale di Matera avesse in suo favore un qualche Indulto di processare il Vescovo di Gravina; oltre di che questo Capitolo fa molto bene a proposito de' Ricorrenti, vietandosi ivi il portare ad altri le querele contro de' Cherici, che al loro Ordinario (a), e massimamente se i Ricorrenti sono Ecclesiastici, come furono alcuni de Denunciati.

*Il Capitolo* Sæculares *(seguitate voi) sotto l'istesso tit. in 6., stabilisce, che i Giudici Laici, quali astringono le Persone Ecclesiastiche al pagamento de loro debiti, debbano forzarsi colle Censure a desistere da tal pratica: e perciò niente hà che fare nella causa presente. Alla quale è anche inapplicabile il Can.* Si quis ab Episcopo *2. quæst.7., che quando pure avesse potuto giovare all'Intento del Vescovo, non potea però mai abilitarlo ad una declaratoria di Censura legale non essendo Canone di Concilio Ecumenico, ma di un semplice particolar Concilio di Orleans privo affatto di pubblica, e legittima approvazione, per cui le Censure di simili Concilj possano stendersi oltre gli angusti loro confini.*

Lo stabilimento del Capit. *Sæculares*, hà che fare assai nella Causa presente, se voi, che pretendete farla da Critico sottile, non lo volete poi intendere materialissimamente. Imperocche se ivi si dispone, che i Cherici dal Giudice Laico, anche in cose liquide, & in materia civile, non possano in alcuna maniera costringersi per via di giudizio; e si stabilisce, che una tal temerità debba reprimersi dagli Ordinarj colla Censura; chi non vede, che in termini assai più forti hà luogo questa disposizione, ove i Magistrati, e i Giudici Secolari si avanzino a tanto di prendere giudizial conoscenza sopra le accuse date contro un Vescovo per costringerlo a far uso della sua Sagra, e spiritual potestà, giusta le pretensioni de' Ricorrenti? Mentre io già vi hò dimostrato, che per questo fine, e con questo intendimento fù presa quella informazione, dalla quale ne seguì il costringimento della chia-

(x) Joannes Calvinus Lexicon iuris verbo *Districtus*.

(y) *Aut disiunctivum est, veluti cum dicimus, aut dies, aut nox est*, l.124. de verb. signif.

(z) Gonzalez in cap. *Clericis de Judic.* num.2. *Ex præsenti Textu sequens deducitur assertio, Clericus de omni crimine debet coram Ecclesiastico Judice conveniri non obstante contraria consuetudine.*

(a) *Respondemus quod a te utpotè ordinarium Judicem debent de talibus conquerentes habere recursum.* cap. cum contigat de for. compet.

chiamata. Certa cosa è, che voi non troverete un Canone, il quale appunto appunto, e in termini precisi vieti sotto pena di Scomunica a i Magistrati Civili il fabbricar Processo, ó il prender conoscimento sopra i delitti di un Vescovo in materia puramente spirituale: imperocchè non essendosi pensato, che trà i Cattolici potesse mai succedere questo caso, e tal volta, non essendo mai succeduto, ne pur si è pensato di provvedervi con rimedio Canonico. Mà trovandosi niente dimeno ne' Canoni interdetto sotto pena di Censura a i Giudici del Secolo il giudicare gli Ecclesiastici, ò il costringerli in cose assai meno rilevanti di quelle, che si sono discusse, e disaminate nel Tribunal di Matera in figura di giudizio, quanto sarebbe di assurdo il fare altrimenti, altrettanto è di ragione, che trattandosi non di un semplice Cherico, mà della Persona d'un Vescovo non debbano essere in termini più forti, e più vigorosi applicabili al caso nostro?

Intorno poi all'eccezione, che voi date al Canone *Si quis ab Episcopo*, cioè, che egli non essendo di Concilio Ecumenico, mà di un semplice particolar Concilio di Orleans, non poteva abilitare il Vescovo ad una declaratoria di Censura legale; bastarebbe il rispondervi, che voi per provare il preteso diritto de' Principi di chiamare, e di ammonire i Prelati della Chiesa, non essendovi valuto, se non di qualche autorità male intesa di alcun Sinodo particolare ó di Francia, ò di Spagna, non avete badato a questa eccezione, in vigor della quale, stante la vostra Dottrina, non averebber mai potuto que' Canoni abilitare cotesti Regj Ministri a fare una ammonizione, ò una chiamata legittima, ed approvata. Ma per rispondere dirittamente alla vostra obiezione, bisogna osservare, che altro è il parlare delle materie Dommatiche, e Dottrinali, altro delle materie spettanti al Foro, e all'ordine de giudizj. In quelle prime il Decreto di Graziano non ottiene autorità se i Canoni, che egli apporta, ò non spiegano la tradizione, ò non son legittimi, ne corrispondono a' loro fonti: diversamente succede però intorno alla regola del Foro Ecclesiastico, e all'ordine de' Giudizj; mentre in questa parte, che che sia de' suoi Canoni, egli è approvato dall'uso, e dalla Comune accettazione, come tutti gli interpreti affermano (*b*); in quella guisa appunto, che il diritto Pontificio contenuto nelle Decretali di Gregorio IX. per la sola approvazione dell'uso, serve di regola a i Giudizj, e di norma al Foro appresso i Principi Protestanti, i quali non riconoscono la potestà del Romano Pontefice, e che le leggi Civili Imperiali contenute ne' volumi di Giustiniano sono regola dei Giudizj Civili per la sola comune approvazione del tempo appresso quei Principi Europei, che si sottrassero dalla potestà de' Cesari, e del Romano Imperio (*c*). Siccome adunque nell'uno, e nell'altro caso vengono i Giudici abilitati a molti atti nel Foro, non in vigore dell'autorità della legge, ò della potestà del legislatore, da cui si sottrassero: mà in vigore della comune accettazione, e dalla approvazione fatta dall'uso, che ha dato vigore alla legge, così potea esser il Vescovo abilitato all'atto di una Censura legale, non per l'autorità del Canone, ò per quella di Graziano, ma per l'approvazione universale dell'uso, nella Repubblica Cristiana, la quale approvazione hà dato vigor generale a quella regola, come hanno vigor di regola generale le risposte private de' Giurisconsulti dovunque è ricevuto, come norma de Giudizj, e del Foro, il corpo delle leggi Civili di Giustiniano. E questa è materia così trita appresso i Legisti, che sarebbe vergogna in Uomo come voi, il non haverne piena notizia. Vi schermite però con un altro riparo da quel Canone, dicendo, che egli è inapplicabile alla Causa presente: mà tuttavia ancora questa sfuggita vi sarà inutile: quando voglia seriamente considerarsi ció, che nel medesimo Canone si dispone, cioè, che se alcuno con azione Civile conviene il Vescovo, perche crede di aver ragione di ripetere alcuna cosa da lui, ó dalla Chiesa, per questo solo, che lo convenga, non sia pri-

(*b*) *De Trithemii fide dubitatur asserentis librum Decreti fuisse approbatum per Eugenium III. cum de approbatione non constet: eum tamen esse approbatum ex usu, & consuetudine communiter Interpretes asserunt*. Arthuru Duck de usu, & authoritate Iuris Civil. Romanor. lib. 1. cap. 7. num. 4.

(*c*) *Illud porro Juris Canonici laudibus eximium est, quod Principes Protestantes Germanici, aliique postquam ab Ecclesia Romana recesserunt, Lutheri, & Calvini Doctrinam amplexi omnemque Romani Pontificis potestatem abdicassent; Jus tamen Canonicum non excusserunt, sed eo in Causis suis decidendis etiamnum utuntur: eodem plane modo, quo sicut Principes Europei postquam renunciaverunt Cesarum potestati, leges tamen Cesareas adbuc observant* Idem loc. cit. nu. 16.

privo della comunione, se però non gli oppone *Convizio*, e *Criminazione* (d). Dal chè si raccoglie, che dove per lo contrario l'Attore opponga al Vescovo alcun delitto, debba soggiacere alla Scomunica, perche il delitto, che si oppone al Vescovo ritorna in disonor della Chiesa, come ivi spiega la Glossa. Or chi può negare, che questo Canone non sia molto bene applicabile a i Ricorrenti contro il Vescovo di Gravina, e a suoi Accusatori, i quali non pur gli opposero delitti, mà calunniosamente lo querelarono appresso Giudici Laici? Mà vediamo se facciano al caso gli altri Capitoli allegati nel Cedolone.

*Nel Capitolo* Non minus de Immunitate Ecclesiarum (*così voi seguitate*) *s'impone la Scomunica a' Consoli, Rettori, ed altre simili potestà, che sottopongono a Dazio, ed altri pesi i beni ecclesiastici, ò si appropriano intieramente la Giurisdizione, e l'autorità de' Prelati. La qual Censura è affatto aliena da nostri termini, edè in oltre non* latæ, sed ferendæ Sententiæ, *come ivi nota fondatamente colla comun sentenza de' Canonisti*, *Fagnano* num. 20. & seqq.. *Nè gli altri due Capitoli* Clericis, e quoniam *in* 6. *sotto l'istesso Titolo sono di alcun vigore per la specie di cui si tratta, perche solamente proibiscono sotto pena di Scomunica l'imporre, o esiggere da beni Ecclesiastici le Collette, o altro qualunque diritto; e l'impedire, che si litighi avanti a Giudici Ecclesiastici Ordinarj, o Delegati per le Cause, che al foro della Chiesa di ragione, o per antica usanza si appartengono: niuna delle quali cose può imputarsi a' Denunciati dal Vescovo di Gravina, come è notorio; Anzi lo stabilimento di Bonifacio VIII. nel riferito Capitolo* Clericis *fu rivocato poi da Clemente V., come apparisce dalla* Clementina unica *sotto il medesimo titolo* de Immun. Eccles., *di modo che quella censura è affatto abolita*.

Se nel Capit. *Non minus de Immun. Eccl.* anche a vostro senso s'impone la Scomunica a que' Laici, *che s'appropriano intieramente la Giurisdizione, e l'autorità de' Prelati*, come volete salvare, che non sien notoriamente incorsi in questa Censura i Giudici del Tribunal di Matera? E quale autorità maggiore appartenente a i Prelati della Chiesa possono arrogarsi i Magistrati del Secolo, quanto quella di giudicare nelle Cause di un Vescovo, e nelle Cause Spirituali unicamente, e privativamente appartenenti alla cognizione della Chiesa? Ma poichè già io vi hò dimostrato, che nell'informazione solenne presa dal Tribunal di Matera furono violati, e usurpati i diritti più sagri, e inviolabili della autorità, e della potestà Spiritual della Chiesa, ancorchè per falsa supposizione volesse ammettersi, che quell'informo giudizialissimo, stato fosse estragiudiziale; non occorre, che io mi fermi in questo punto. Onde mi contenterò solamente di dirvi, che coll'istessa franchezza si potrà affermare, che il sole sia oscuro, quando si voglia asserire, che questo Canone non faccia al caso della Causa presente. Ma voi soggiungete, che egli non è *latæ*, mà *ferendæ Sententiæ*. E in questo prendete un ben massiccio, e intollerabile abbaglio; per discuoprimento del quale convien osservare, che due volte in quel Capitolo vien pronunziata la Scomunica contro i trasgressori di quella Disposizione, che in esso si fà, e che voi avete di sopra narrata; La prima volta con una formola, che al Fagnano, non colla comune sentenza, come voi dite, ma con alcuni Canonisti sembra, che sia *comminatoria*, e *ferendæ Sententiæ*. La seconda che è nella chiusa di quel Capitolo con un altra formola, che fuor di dubbio e certissimamente secondo lo stesso Fagnano, e *fulminatoria*, e *latæ Sententiæ* (e). Leggete ben quel Capitolo, e poi tornate a leggere me-

(d) *Si quis ab Episcopo, vel ab Ecclesia, vel de proprio Jure crediderit aliquid repetendum, si nihil convitii, aut Criminationis obiecerit, eum prò sola conventione a Communione Ecclesiæ non liceat submovere*. Can. si quis ab Episc. 2. quæst. 7.

[e] *Quocirca sub Anathematis districtione fieri de cætero talia probibemus -- Si autem Consules, aut alii de cætero ista commiserint -- tam Ipsi, quam Fautores eorum excommunicationi se noverint subjacere, nec communioni reddantur, donec satisfactionem fecerint competentem*. cap. non minus de Immun. Eccles.

meglio il Fagnano, e troverete esser vero quanto io vi dico *(f)*. Ma quello, che più importa si è, che alla Scomunica *latæ Sententiæ*, vengono in questo Canone sottoposti tanto i Consoli, e Rettori, e altri Magistrati Laici, quanto i loro Fautori, *tanto essi*, ivi si dice, *quanto i loro Fautori sappian per certo di esser sottoposti alla Scomunica*; Per la qual cosa si rende chiaro, che questo Capitolo non è solo applicabile, mà è già applicato così a Giudici dell'udienza di Matera, come al Signor Duca, e agli Accusatori del Vescovo, e a tutti què' denunciati che furon fautori di quella irregolar processura, e di quella notoria usurpazione della autorità più inviolabile della Chiesa.

Mà intorno poi alla disposizione fatta da Bonifacio VIII. nel Capit. *Clericis*, non fù quella sostanzialmente rivocata, come voi supponete, da Clemente V. nella *Clementina unica* sotto il medesimo titolo de *Immun. Eccles.* mà fù ridotta a i termini del diritto antico, e di quello, che era già stato disposto da Alessandro III. nel Concilio Generale Lateranense, rivocando solamente alcune dichiarazioni, che aveva aggiunte a quella disposizione, della quale Clemente V. rinuovò, e comandò l'osservanza, come apparisce nella medesima Clementina *(g)*. Essendo pertanto cosa certa, che la Disposizione del Concilio Lateranense, a cui termini fù ridotta da Clemente V. la Decretale di Bonifacio VIII., è quella stessa, che io ho di sopra riferita nel Capitolo *non minus* del terzo libro delle Decretali di Gregorio IX. tratta dal Capitolo 19. del Concilio Generale di Laterano celebrato sotto Alessandro III., come potete vedere dall'erudito Gonzalez *(h)*, si rende ancora chiaro, che la Censura apposta da Bonifacio VIII. nel Capitolo *Clericis*, non fù in quanto alla sostenza abolita da Clemente V., ma fù piuttosto rinuovata coll'ingiungere sotto la rimembranza del tremendo giudizio di Dio l'osservanza dello stabilimento del Concilio di Laterano, intorno a cui sostanzialmente si aggira il Capitolo *Clericis*. Che poi questo Capitolo siccome l'altro Capitolo *Quoniam* parimente di Bonifacio nel sesto, non abbiano *vigore per la specie di cui si tratta*, lo dite voi, senza addurre alcuna prova del vostro detto. Mà io ben vi accordo, che questi Capitoli non facciano puntualissimamente al caso nostro, in termini, come dicono i Legisti *formali, o equivalenti*; vi cadano contuttoció molto bene in acconcio, in termini più forti. Imperocchè se ivi si proibisce sotto pena di Scomunica da incorrersi nel fatto stesso, *l'imporre, o esigere*, come voi dite, *da Beni Ecclesiastici le Collette, o altro qualunque diritto, e l'impedire, che si litighi avanti a Giudici Ecclesiastici Ordinarj, o Delegati, per le Cause, che al Foro della Chiesa di ragione, ò per antica usanza si appartengono*; Tanto più saran meritevoli di questa Censura que' Laici, che in materie molto più gravi, offendono l'Immunità, e la libertà della Chiesa, che traggono a' loro giudizj gli stessi Vescovi, che s'intromettono a giudicare delle Cause Spirituali, che con atti forzosi pretendono soggettare alla loro autorità l'uso della spiritual potestà commessa a Sacerdoti. Certa cosa è, che la consuetudine comune, ottima interprete della legge, hà distesa la Censura di molti Canoni appartenenti all'Immunità ed altre cose, le quali non sono in essi letteralmente comprese, mà che virtualmente, ed in termini più forti vi si comprendono. Così il Testo del Cap. *Dilecto* non parla, che della forza usata sopra i beni temporali de' Prelati; mà con tutto ciò quella disposizione hà luogo ancora, e con ragione più forte, quando si tratta della violenza praticata contro la Persona, la Dignità, e la Giurisdizione degli Ecclesiastici, come insegnano comunemente i Canonisti, e come

(f) *Octavo nota, ibi sub Anathematis districtione, hac verba non importare Canonem latæ Sententiæ, sed ferendæ; quod evidenter probatur hic: nam cum Textus paulo infra excommunicet per illa verba excommunicationi se noverint subjacere quæ important excommunicationem ipso Jure*, ut hic per *Butr.* nu.9. *Cardin.* nu.7., & Abb. in ver. notab. *hoc aperte supponit antea fuisse comminatam, non autem inflictam -- Sed Hostiens. contra* num.9. *dicens prædicta verba esse latæ Sententiæ, cui suffragatur* cap.1. de locato cap. cum esses de Testam. cap. Relat. de Iurepatron. cap.1. de pignor cap. Salonitanæ 61. dist. *sed primum verius &c.* Fagnan. in cap. *non minus* de Immun. Eccles. lib.3. decret. num.20. & 21.

(g) *Volentes, & firmiter statuentes illud contra quoscumque Laicos &c. inviolabiliter observari, quod super his a Prædecessoribus nostris in Lateranensibus, & Generalibus Conciliis, quod Nos sub obtestatione Divini Judicii præcipimus observari districtè, salubriter est provisum*. Clementina unica de Immun. Eccles.

(h) Gonzalez in not. ad caput. *non minus de Immunit. Eccles.*

me è stato spiegato dall'uso, e dalla consuetudine nella pratica di quella Censura.

Nè già è da credersi, che il Vescovo di Gravina abbia nel suo Cedolone tutti que' Capitoli allegati, come tutti individualmente applicabili alla specie del fatto, ò della colpa de' Denunciati in termini formali, ò equivalenti, ma alcuni ne hà egli addotti, come applicabili in questa guisa, altri come applicabili per forza di maggior ragione: Egli uni, e gl'altri, quanto ciascheduno nel proprio lor modo dimostrano giusta, e ragionevole la Censura, altrettanto hanno servito per abilitar il Vescovo (se si vuol parlare colla vostra frase) ad una Censura legale. Benvero però è, che se si volesse badare al tenore della vostra lettera, e mescolar quì ancora la Causa delle Franchigie, con quella delle Censure (le quali cose non doversi in conto alcuno confondere, v'ho pienamente dimostrato) il Capitolo *Quoniam* percuoterebbe dirittamente il Signor Duca, siccome quello, che hà tratto gli Ecclesiastici di Gravina al Foro de' Laici nella Causa della loro esenzione, la quale è cosa certa, che appartiene al conoscimento, e alla discussion della Chiesa. Mà già si è anco soverchiamente parlato sopra queste vostre leggerissime opposizioni, le quali certamente non meritavano alcuna considerazione, attesoche la Censura fulminata dal Vescovo di Gravina, acciò che sia giusta, e ben fondata, non è necessario, siccome vi ho detto poco di sopra, ed ora torno a replicarverlo, che si trovi appoggiata, e fondata sù la disposizione di tutti, *e singoli* i Capitoli, e Canoni enunciati nel Cedolone, ma basta che venga appoggiata alla disposizione di alcuni de medesimi Canoni, e Capitoli. E perciò quando ancor non giovassero à renderla canonica i Capitoli della Bolla in *Cœna Domini*, o qualche altro Canone, che egli similmente allega nel suo Cedolone (lo che non è) non per questo avereste voi ragione d'impugnarla, come ingiusta, nulla, ed invalida. Nulladimeno peró convien sentire che cosa voi dite sù questo punto.

*E per ultimo*, (così voi conchiudete la Critica, o la vostra satira contro il Cedolone) *nulla giovano al Vescovo i tre Tapitoli della Bolla in* Cœna Domini, *sì perche questa Bolla non hà luogo alcuno nel Regno di Napoli, dove ugualmente, che nella maggior parte de' Paesi Cattolici, non si è mai accettata, come pure, perche que' tre Capitoli, quando anche volesse la Bolla attendersi, nemmeno hanno veruna attinenza all'affar presente, come la lor semplice lettura con chiarezza ci addita.*

Ancorche nella secunda stampa della vostra lettera abbiate in parte corrette, quelle ardite parole, che voi pubblicaste nella prima contro la Bolla in *Cœna Domini*; nulladimeno non lasciate quì malmenarla, con asserire, che ella *non mai hà avuto luogo nel Regno di Napoli*, dove non si è mai accettata. Dalla quale asserzione falsissima si può facilmente comprendere, che il vostro impegno vi accieca in maniera, che vi trasporta fino a contendere contro l'evidenza delle cose, e a negar l'esistenza di ció, che cade sotto i vostri occhi. La Bolla in *Cœna Domini* si legge, e si pubblica ogni anno dai Vescovi nelle loro Diocesi, e de Parochi nelle lor Parochie stà perpetuamente affissa ne Confessionali, serve di regola costà a' Sacerdoti per l'amministrazione del Giudizio Sagramentale. E se pur voi queste cose non sapevate quando a scrivere vi poneste, avereste dovuto tuttavia, prima di spacciare una proposizione sì franca, prender Consiglio da i Regj Ministri. Che se ció fatto aveste, sò bene, che non avreste posto in contesa, ció che da essi si tiene, e si passa per indubbitato, come si puó vedere nella decisione LIII. di cotesta Regia Camera presso il Reggente Revertero che fù capo di quel Tribunale, dove veggonsi ancora le osservazioni, che vi fà sopra, con altri Autori ivi accennati, il Reggente de Marinis. Potevate anche sù questo punto consultare il vostro Chioccarello, dal quale avereste saputo, che il Vicerè Duca di Alcalà sotto li 15. di Maggio del 1568. scrisse al Re Filippo II., che tanto il *Nunzio, quanto il Visitatore Apostolico mandati in Regno da Sua Santità, aveano comandato a tutti i Confessori di Napoli, e specialmente a quello del Vicerè nel Convento della Croce, ed altri Confessori de' Reggenti, che non assolvessero quelli, che in qualsivoglia modo contravvenivano alla Bolla in Cœna Domini* (i). Ave-



(i) Chioccarell. Indic. del tom. 4. cart. 57.

reste inteso, che il medesimo Vicerè Duca d'Alcala negl'istessi giorno, mese, ed anno scrisse al medesimo Re Filippo, che *benchè alcuni abbiano pubblicati, ed eseguiti Brevi, e Lettere Apostoliche senza l'exequatur, è stato necessario dissimularlo, finchè avesser risposta, e risoluzione da Sua Maestà per non incòrrere nelle Censure contenute nella Bolla in Cœna Domini* (*l*), e che sotto li 29. Gennajo 1570. scrisse pur anco che dicevano *i Reggenti, che i Confessori ne tampoco vogliono assolverli, se prima non promettono di non intromettersi nelle cose della Bolla in Cœna Domini, e di quelle osservare, e seguire* (*m*) Queste, e molte altre cose in proposito di quella Bolla avereste potuto sapere dal vostro Chioccarello, dalle quali conoscendo quanto sia falso, che ella non sia mai stata accettata nel Regno, sareste stato fatto più cauto a non proferire così francamente una proposizione, per cui era agevolissimo il convincervi di falsità manifesta. Ma questa medesima falsità resta ancor convinta da altri chiarissimi documenti, essendo cosa nota come riferisce Mombrizio Rosco nella Storia di Napoli, che intorno all'anno 1567. fu nominatamente il Vicerè da Tommaso Orsino Vescovo di Strongoli, e Visitatore Apostolico in cotesto Regno dichiarato incorso nelle Censure contenute nella Bolla in *Cœna Domini* per avere osato di impedire l'esecuzione di alcune Lettere Apostoliche: che il medesimo Vicerè volendo assicurarsi, se era obbligato a sottoporsi alla Scomunica, ordinò al Cappellano maggiore, che era allora Antonio Lauro Vescovo di Volturno, che raunato un Congresso di Teologi, dal quale venissero esclusi i Religiosi Domenicani, per falso sospetto, che essi fossero di soverchio affezionati al sentimento del Papa, che era del Loro Ordine, sentisse il color parere su questo punto: e che finalmente dieci Teologi di diversi Ordini raunati a questo effetto, tra quali era il Dottissimo Salmerone della Compagnia di Giesù, avendo di comun sentimento conchiuso, che il Vicerè era incorso nelle Censure della detta Bolla, egli si separò dalla comunion de' Fedeli, fin a tanto, che per ordine di S. Pio V. ottenne l'assoluzione dal Vescovo di Pozzuolo. (*n*) Con tutto ciò voi, quasi fosse cosa nuova, e non più udita nel Regno, che i Prelati della Chiesa procedano alla dichiaratoria delle Censure contenute nella Bolla in *Cœna Domini*, vi fate coraggio di scrivere, e di stampare, che questa Bolla non è stata mai accettata costà. Ma se avete animo di affermar questo, che cosa si potrà aspettar di vero dalla vostra bocca? Nè io voglio star qui a riprendervi della falsa supposizione che voi fate, che il vigore di questa Bolla, siccome di qualunque altra Legge Apostolica appartenente al Regolamento Spirituale dell'anime, dipenda dall'arbitraria accettazione de' Laici, sì perche non è qui tempo di trattar questo punto, (potendovi per altro con poca pena dimostrare evidentemente l'insussistenza di una tal pretensione) sì ancora perche non fa al caso nostro. E quando ancora poteste dimostrarmi, che non fosse mai stata costà pubblicata, non lascerebbe ella per questo di aver ancora costà il suo vigore, bastando la di lei pubblicazione in Roma (*o*) come affermano i Dottori: Quello, che si ha da vedere si è, se gli articoli di questa Bolla narrati dal Vescovo di Gravina nel suo Cedolone sieno applicabili a' Denunciati, nel qual caso voi così discorrete.

*Il Capitolo* 15. *della menzionata Bolla parla di coloro*, qui ex prætenso eorum officio, vel ad instantiam Partis, Personas Ecclesiasticas ad suum Tribunal præter Iuris Canonici dispositionem trahunt, vel trahi procurant, *le quali cose per ombra non concorrono nel caso di Gravina, e doverebbero esser praticate* auctoritate judiciaria *a fine d'incorrersi nella Censura. Di modo che le Parti, e i loro Procuratori ne sono affatto esenti, come dopo Ugolino, Duardo, Sairo, Alterio, ed altri avverte il* Bonaccina *sopra questo Capitolo punto* 4. *num.* 10., ac alii modernio-

(*l*) Chioccarell. nel Luog. cit. a car. 58.
[*m*) Chioccarell. nel Luog. cit. a car. 70.
(*n*) Vide hac de re Iacobum Laderchium in annal. Eccles. ad annum 1567. num. 66.
(*o*) *Nec juvat quod Bulla in Cœna Domini plerisque in locis non publicetur. Nam ubique afficit etiam in locis in quibus non publicatur, ut post alios idem Alterius super d. Bulla* fol. 436. col. 2. post med. *Nam sufficit publicatio in Curia Romana* Monach. in cap. Generaliter de reg. jur. in 6. Bald. conf. 10. Sylvester. verb. Lex quæst. 6. Salas disputat. 2. de leg. sect. 2. Lorca 1. 2. disput. 18. ejusd. Tract. Mald. quæst. 10. art. 4. dub. 3. Martinon. dub. 2. Conc. 2. Hæc Pignattell. tom. 1. consult. 170. num. 18.

niores Morales frequenter, *allo scrivere del Cardinal de Luc. in Miscellan. Ecclesf. disc. 17. num. 12*

Lasciando di dire, che voi riferite tronche le parole di questo Capitolo, il quale contiene più clausole, che conferiscono molto alla presente controversia, osservo solamente, che voi con molta disinvoltura ve la passate per isfuggire la difficoltà, contentandovi di farci sapere, che *le Parti, e i loro Procuratori* sono affatto esenti da questa Censura, quasi che il Vescovo avesse voluto comprendere sotto quel Capitolo quelle Persone, che da esso non son comprese. Ma poichè cadono sotto la Censure di questo Canone tutti que' Magistrati Secolari, i quali direttamente, o indirettamente sotto alcun pretesto, come parla la Bolla, traggono al loro Tribunale, o sotto specie del loro Officio, o ad istanza della Parte le Persone Ecclesiastiche; per questo essendo tutto ció stato eseguito da' Giudici dell'Udienza di Matera, gli ha il Vescovo compresi sotto questo Capitolo. Nè già cred'io, che vogliate immaginarvi, che per incorrersi in questa Censura faccia d'vopo, che gli Ecclesiastici sien tratti colle funi davanti a i Giudici Laici: imperocchè questa sarebbe una intelligenza troppo grossa, e materiale. Essendo adunque, che il trarsi un Ecclesiastico al Tribunale de' Laici nel caso della Bolla, altro non significhi, se non che i Giudici Laici s'intromettano nel Giudizio, e nella conoscenza degli Ecclesiastici, sopra quelle Cause, che di ragione al conoscimento della Chiesa appartengono, e nelle quali secondo la disposizione del diritto Canonico essi vanno esenti dal Foro Laicale, o ció gl'istessi Giudici facciano per preteso loro Officio, o ad istanza della Parte, o a richiesta di qualsivoglia altra Persona, purchè lo facciano *autoritativamente*, e in figura di giudizio; chi può negar, se non voi, che non sieno notoriamente incorsi in questa censura i Giudici dell'Udienza di Matera, nell'Informazione da essi solennemente, e giudizialmente presa sopra i capi dell'accuse date contro il Vescovo di Gravina? Nè già possono scusarsi dall'aver ciò eseguito, o ad istanza de ricorrenti, o per commission del Collaterale, imperocchè il primo viene espressamente vietato dalla Bolla, ed il secondo dalla medesima implicitamente si proibisce; mentre si vieta a Laici Magistrati di trarre a' loro Tribunali queste cause, non solo ad istanza della Parte, ma anche ad istanza, e a richiesta di chi che sia persona, *seu ad Instantiam Partis, aut aliorum quorumcumque*. Quindi è che se il Collaterale commise questa Informazione, acciocchè fosse eseguita giudizialmente; non poteva anche in vostra sentenza l'Udienza di Matera eseguirla, senza cadere nella Censura. E se poi fu commessa acciocchè fosse stragiudizialmente eseguita, avendo quel Tribunale trasceso l'ordine ingiuntogli con eseguirla in solennità, e in figura di giudizio: egli interpose in quest'atto la sua autorità, e si fece direttamente soggetto alla Censura.

Ma già voi tornate qui a ripetere il vostro stragiudiziale, con dire, che le cose qui narrate dalla Bolla *non concorrono nel caso di Gravina*, perche non furono praticate *auctoritate judiciaria*. Io peró per non ripetere quel, che ho detto, mi rimetto a quanto vi ho scritto su questo punto: contentandomi solamente, giacchè voi mi citate il Bonaccina, di avvertirvi col medesimo Dottore, che non *possono i Principi senza pericolo d'incorrere in questa Scomunica chiamare innanzi delle loro Persone, o de' loro Tribunali autoritativamente i Prelati Ecclesiastici, ancorche ciò facciano con pretesto di conservare la libertà, e la salute della Chiesa* (p) Questo basti in risposta della vostra obiezione, mentre non potendo voi provare, che quella Informazione non fosse presa *auctoritate Iudiciaria*, non potrete mai sottrarre quel Tribunale da una notoria violazione di questo Capitolo. Or passiamo agli altri.

*Il Capitolo* 16., *voi dite, della menzionata Bolla parla di quelle Persone, le quali*, quoscumque Iudices Ecclesiasticos Ordinarios impediunt, quo minus sua Iurisdictione Ecclesiastica contra quoscumque utantur, secundum quod Canones statuunt. *E secondo i menzionati Moralisti per soggiacere a tal Censura, si richiede*

P 2 tra

(p) *Observa quinto Reges, aut Principes non posse sine periculo excommunicationis coram se, vel coram suo Tribunali auctoritative convocare Episcopos etiamsi id faciant praetextu libertatis aut salutis Ecclesiae servandae*. Bonaccin. in hunc Capitulum Bullae Coenae puncto v. nu. 14.

*tra le altre cose, che l'impedimento sia ingiusto, che per esso effettivamente cessi l'uso della Giurisdizione Ecclesiastica, e che si faccia nelle cause del Foro contenzioso, di maniera che l'impedire al Vescovo il dare ad uno l'assoluzione Sagramentale non sarebbe compreso nella menzionata Scomunica. Nel caso nostro niun impedimento si è dato al Vescovo di Gravina per uso di sua Giurisdizione* contra quoscumque, *ma piuttosto si è esortato ad usar della medesima in beneficio altrui; senza che per tale esortazione l'avesse giammai eseguito, e perciò niente rileva il riferito Capitolo.*

Questo Capitolo molto rileverebbe ancora appresso di voi, se l'avesse riferito intero, e non aveste lasciata la seconda clausola più importante di esso, in vigore di cui rimangon sottoposti alla Censura riservata al Papa, non solamente tutti coloro, che eludendo il Giudizio del Foro Ecclesiastico ricorrono alle Curie Secolari, proccurando di far spedire, o eseguire da esse proibizioni, e mandati, talvolta ancora penali contro i Giudici Ecclesiastici, ma ancora tutti gli altri, che in questo ricorso porgono a quelli consiglio, patrocinio, e favore. *(q)* Or questa clausola così importante, la quale cade dirittamente sopra i ricorrenti contro il Vescovo di Gravina, e sopra il Signor Duca loro Protettore, e Istigatore, voi con molta accortezza l'avete lasciata, bastandovi solamente di aver riferito la prima parte di quel Capitolo, la quale anco malamente sponete. Imperocchè quelle tre condizioni, che voi ponete per incorrersi nella Censura, cioè che *l'impedimento sia ingiusto, che per esso effettivamente cessi l'uso della Giurisdizione Ecclesiastica, e che si faccia nelle cause del Foro contenzioso*, non sono universalmente vere appresso i Dottori sì Canonisti, come Morali. E in quanto alla prima nessuno si è mai sognato di asserire, che l'Impedimento debba essere ingiusto: imperocche tutti hanno sempre supposto che ogni tal sorta d'impedimento sia sempre ingiusto: e voi solo, che volete giustificare le irregolari intraprese della potestà Laicale sopra l'Ecclesiastica, avete saputo trovar giustizia in questo eccesso. In quanto alla seconda condizione, la sentenza più probabile esposta dal Reginaldo, e dal Pueronio, si è che non sia necessario che per tale impedimento cessi l'uso della Giurisdizione Ecclesiastica, ma basti che sia ordinato a questo fine, ancorche per la resistenza fatta dal Prelato non cessi l'uso della sua Giurisdizione *(r)*. Intorno poi alla terza condizione, non mancano Dottori, i quali affermano, che da questo canone viene egualmente protetta, così la potestà di Giurisdizione de' Prelati della Chiesa, come la potestà dell'ordine, non solo nel Foro contenzioso, ma ancora nel Foro Sagramentale. E questa sentenza vien difesa con dotte ragioni da Mario Altieri Scrittore da voi citato *(s)* Nella qual sentenza è cosa certa che l'*impedire al Vescovo il dare ad uno* l'assoluzione, sarebbe compreso in questa Scomunica. E tanto più che sebbene l'assoluzione Sagramentale discende dalla potestà dell'ordine, è nondimeno atto di Giurisdizione, come tutti i Teologi affermano, ed è Dottrina Cattolica, nè la Bolla distingue tra Giurisdizione interiore, ed esteriore tra il Foro contenzioso, e il Foro penitenziale. Che se poi altri Dottori affermano, che questo Impedimento non cade sotto la Censura, ciò per questa ragione asseriscono, perche pensano, che non possa mai darsi questo caso tra Cattolici, che la potestá Secolare si avvanzi a questo eccesso *(t)*; ed ancora perche l'impedire a un Paroco il dare l'asso-

---

[q] *Aut aliàs Fori Ecclesiastici Judicium eludentes ad Cancellarias, & alias Curias Sæculares recurrunt, & ab illis prohibitiones, & mandata etiam pœnalia Ordinariis, aut Delegatis prædictis decerni, & contra illos exequi procurant, eos quoque qui hæc decernunt, & exequuntur, seu dant consilium patrocinium, & favorem in eisdem* cap. 16. Bullæ Cænæ.

(r) *An autem id quod fit ad effectum impediendi statim inducat Censuram, etiamsi non sequatur effectus, quod Judex de facto ob impedimentum desistat ab usu Jurisdictionis, vel potius necessaria sit hæc actualis desistentia -- breviter dicimus, non esse necessarium, quod de facto Judex desistat, dummodo impedimentum de se sufficiens fuerit, facere, ne sequatur usus jurisdictionis, aut non ita faciliter*. Pueronus in comment. Bullæ in Cœna Domini cap. 16. num. 15. Reginald. in idem caput nu. 369. quin. notan.

[s] Alterius disput. 17. de Excom. Bullæ Cœnæ lib. 5. cap. 2. secundo quæret.

(t) *Comprehendit Ecclesiastica Jurisdictio, si generatim sumatur, etiam eam, quæ in Foro Sacramentali exercetur, non reor tamen, eam hoc canone protegi; tum quia in hac parte Bullæ, quæ est pro jurisdictione, sermo videtur esse tantum de contentiosa. CUM VIX CONTRA SACRAMENTALEM QUID POSSIT AUDIRE LAICA POTESTAS*. Pueron. loc. cit. nu. 21.

soluzione a un Penitente, non è impedire l'uso della giurisdizione Ecclesiastica contra alcuno, *contra quoscumque*, come parla la Bolla, ma piuttosto in prò di alcuno, in cui beneficio cade l'assoluzione (*u*). Ma se nell'affar presente di Gravina si fosse poi dato questo caso, che la potestà Laicale si fosse innoltrata ad impedire la Giurisdizione Sagramentale, e ad impedire, non il dar l'assoluzione, che è beneficio, ma il negarla, che è condanna, e che pure è atto della medesima Giurisdizione: non rimarrebbero vane, e innapplicabili al caso nostro quelle ragioni, per cui questi Dottori escludono un tal'impedimento dalla Censura? Non sarebbe egli vero, che averebbe la potestà Secolare impedito l'esercizio della Ecclesiastica Giurisdizione contro alcuno? Che potrete dir voi a questo argomento?

Ma nel mentre che io vi ci lascio pensare, anderò spiegando l'altra *clausola* di questo Capitolo, che voi avete studiosamente pretermessa. E primieramente conviene avvertire, che secondo i Dottori, il deludere il Giudizio del Foro Ecclesiastico, giusta i termini della Bolla, altro non vuol dire, che posposta ogni considerazione del Giudizio della Chiesa, ricorrere alle Curie Secolari in pregiudizio della potesta, e della Giurisdizione, che il Giudice Eeclesiastico, o ha esercitata, o dee esercitare contro alcuno (*x*). Nè già vi crediate, che per incorrere in questa Censura sia necessario, che i Ricorrenti ottengano da i Magistrati Laici proibizioni, o mandati contro il Giudice Ecclesiastico per trattenere il corso del Giudizio. Ma secondo la più vera, e più probabil sentenza, basta, che ricorrano con quest'animo, ancorche effettivamente nulla ottengano, o ottenuta alcuna proibizione, non la pongano in esecuzione (*y*). Quindi i Moralisti distinguono tre azioni in questo ricorso, ciascheduna delle quali per se stessa è sufficiente causa di questa Scomunica, cioè il ricorrere alle Curie Laicali, il proccurare che dalle dd. Curie sieno deliberate proibizioni, o mandati contro i Giudici Ecclesiastici, e il far sì, che sieno eseguite queste provvisioni contro i medesimi, di modo, che basta la prima azione per incorrere nella Censura, ancorche non si venga alla seconda, (*z*) e alla terza. E poiche la Scomunica di questo Capitolo comprende non solo i Ricorrenti, ma ancora coloro, che li consigliano, li favoriscano, e li proteggono; perciò per la sola prima azione, che venga fatta, cadono ancor questi nella Censura (*a*) se a far quella prestarono ajuto, protezione, e consiglio. Cio presupposto, e riducendo questa Dottrina alla causa presente, quando non si voglia parlare del ricorso fatto contro del Vescovo per impedirgli la visita della Chiesa del Purgatorio, la quale visita non può negarsi, che sia atto della Giurisdizione Vescovile, nè della provisione ottenuta da i Ricorrenti, da i Regj Tribunali colla lettera orratoria fatta scrivere all'istesso Vescovo, accioc-

ché

---

[*u*] *Tum etiam quia usus talis Jurisdictionis non est contra aliquem, ut sequitur Canon, sed prò*. Puetonus loc. cit. nu.21.. qui citat Bonaccin. Ugolinum, & Duardum.

[*x*] *Tertio, dubium est, quid sit eludere seu, quisnam dicatur eludens Judicium Fori Ecclesiastici — Respondeo, illum dici eludentem, qui non babita ratione Judicii Ecclesiastici, ad Curias Sæculares confugit in præjudicium potestatis, & Jurisdictionis, quam Judex Ecclesiasticus contra Confugientem exercuit, vel exercere debet*. Bonaccin. in cap.16. Bullæ Cænæ punct.2. nu.26.

(*y*) Alterius disput.17. de Excom. Bull. Cœn. lib.5. cap.1. vers. verum hic oritur Reginal. lib.9. cap.24. nu.369. 5. notan. Bonaccin. disput.1. de cens. in Bul. Cœn. quæst. 17. punct.1. sub nu.2 8.

(*z*) *Tria igitur probibentur, nimirum recurrere ad Curias Sæculares; secundo procurare ut a dd. Curiis decernantur probibitiones, & mandata contra Ecclesiasticos Judices: tertiò curare ut dd. mandata contra eosdem exequantur. Verum bic oritur difficultas, an bac tria simul committere debeat quis, ut incidat in banc Excommunicationem, an vero satis sit recurrere ad Curias Sæculares, & simpliciter exponere molestias, & vexationes, quas Prælatus infert — Respon. ad banc difficultatem, quamlibet ex bis tribus actionibus principalem esse, & sufficientem Causam bujus Excommunicationis, ita quidem, ut cum primum quisquis recurrit ad Curiam Sæcularem exponens querelas, quas babet contra Prælatum suum, narransque gravamen, quod dicit injustè ab eo pati, animo petendi auxilium ab ipsa Curia contra Prælatum, eo ipso violet, constitutionem bujus Canonis, & vinculo excommunicationis obstringatur, quamvis postea mandatum, seu litera Magistratus Laici non intimentur Prælato, imo etiam neque decernantur*. Alterius loc. cit.

(*a*) *Advertendum tamen est, non opus esse ad incurrendam Excommunicationem, ut omnes actiones principales damnata expleantur, & perficiantur, sed satis est, si unaquaque separatim sit executioni tradita -- præbet quis consilium, vel auxilium alteri ut recurrat ad Curiam Sæcularem, & conqueratur de suo Episcopo: si ille ductus alterius consilio, vel auxilio promotus, recursum babeat & contra Epicsopum querelam exponat, animo procurandi provisionem contra eumdem, ut desistat a molestiis, eo ipso consulens, vel auxilium, aut patrocinium ferens obstringitur Excommunicatione -- Sicut ille, qui recurrit, etiamsi deinde ulterius in causa non progrediatur, nec ullum obtineat mandatum contra Episcopum &c.* Idem loc. cit. vers. *Animadvertendum*.

chè si astenesse da quell'atto, abbiamo tuttavia in alcuni de' Denunciati il caso espresso ne' termini della Bolla. E voi medesimo farete astretto a confessarlo se vorrete far seria riflessione al ricorso fatto al Regio Collaterale contro il Vescovo di Gravina dagli Aderenti del Signor Duca, allorchè quello facendo fabbricar processo nella sua Curia sopra la notoria violazione della Immunità locale, o personale fatta per la processura fabbricata da un Giudice, o Commissario Laico nel Convento de' Padri Riformati contro il Paroco, di cui vi ho fatta di sopra menzione; si proccuró da i Ricorrenti di fargli spedire una lettera dal Delegato della Regale Giurisdizione, acciocchè si astenesse dal procedere contro alcuni, i quali ricusavano, citati, di comparire al suo Tribunale per far testimonianza della verità, e che poi furno condannati in contumacia, e fulminati colla Censura. E chi può negare, che questo ricorso fatto alle Curie Secolari per isfuggire il Giudizio del Foro Ecclesiastico, non sia espressamente compreso in questo Capitolo della Bolla? Qui non solamente concorre la prima azione principale di ricorrere a' Giudici Laici, e querelare il Giudice Ecclesiastico, con animo di ottener provisioni contro di lui, ma vi concorre ancor la seconda, e la terza di procurare tali provisioni, e proibizioni, e di farle poi presentare, ed intimare al medesimo Giudice Ecclesiastico. Nè mi state a dire, che queste lettere sono pure esortazioni, e non hanno vigor di mandato, e di proibizione: imperocchè non si dee far forza sulla parola di *Ortatoria*, ma considerarsi il tenore, e le circostanze, le quali ci persuadono diversamente, che elle son provisioni buone, e belle, e sono una specie di proibizioni, come dopo Duardo da voi citato, scrivono altri Dottori del Regno, (*b*) i quali parimente affermano, che quelle sono comprese sotto le proibizioni vietate dalla Bolla. Ma se basta la sola azione principale di ricorrere a' Magistrati Secolari, con animo di ottenere queste provisioni contro il Giudice Ecclesiastico per incorrersi in questa Censura, e se in essa sono ancora compresi coloro, che a quest'azione prestano consiglio, ajuto, e patrocinio, ciascheduno potrà vedere quanto cada in acconcio ad alcuno de' Denuncianti questo Capitolo, e quanto faccia al caso del Signor Duca, il quale come costa dagli atti del Processo fabbricato dal Vescovo avanti la Censura, è stato il Promotore, e il Protettore di questo, e di tutti gli altri ricorsi fatti da' suoi Aderenti contro del Vescovo. Ma di questo basti, e venghiamo alle opposizioni, che voi fate all'altro Capitolo allegato nel Cedolone.

*E finalmente* (voi soggiungete) *il Capitolo diecinove della sudetta Bolla sottopone alle sue Censure* quoscumque Magistratus, & Judices, Notarios, & Scribas, Executores, & Subexecutores quomodolibet se interponentes in causis capitalibus, seù criminalibus contra Personas Ecclesiasticas, illas processando, banniendo, capiendo, seù sententias contra illos proferendo, vel exequendo, *sopra del qual capitolo (tralasciando di ponderare la diversità delle Cause criminali privilegiate, e la regalia di venirsi contro gli Ecclesiastici a quegli atti da' Sovrani, che in sentenza de' Moralisti non vengono compresi nelle sudette parole) avvertiscono i Dottori richiedersi unitamente tre cose per esser sogetto alla di lui Censura. La prima, cioè, che concorra nella persona la qualità in esso espressata specificamente di Magistrato, Giudice &c. Onde restano esclusi gli Accusatori, gli Avvocati, ei Procuratori, i Testimonj, ed ogni altro privo di quella special circostanza. La seconda, che la causa sia capitale, o criminale*, in qua (*come scrive dopo altri Autori il Bonaccina, al quale anco per lo di più s'abbia relazione*) agitur de pœna inferenda, & justitiæ vindicativæ satisfiat. *E la terza circa l'atto dell'interposizione, che non solo ha da farsi* auctoritativè, ac si ad ipsos pertineret de illis cognoscere, *come tra gli altri notano* Sairo tom. 1. lib. 3. cap. 23. sub num. 2. e Duard. sopra il d. cap. 19. quest. 5. num. 4. *Ma in oltre si deve particolarizzare con una delle suddette azioni di proferire, o eseguir la sentenza, di prendere, o bandire un'Ecclesiastico, o pure di processarlo; qual'ultimo atto consiste nell'* inquirere contra aliquem in ordine ad pœnam de crimine sumendam, seù actus judiciales exer-

(*b*) *Quare non est facienda vis, quod dictæ literæ contineant verbum Hortamur. Quia tenor illarum aliud suadet, nam sonat potius jussionem, itaut cum ex istis impediatur jurisdictio Episcopalis, vitari non potest incursus in Censuras.* Pignatell. tom. 1. consult. 170. num. 23.

exercere, incipiendo a citatione, *per avvalerci delle stesse parole de' Teologi presso il menzionato Autore; nè può mai verificarsi nella sola informazione, che si prendesse contro di un'Ecclesiastico*, cum informatio non sit Processus, nec Processus inchoatio, *come in terminis scrive il Padre Gabriele di S. Vincenzo* de cens. dis. 4. de excommunicat. in particul. q. 9. §. 24. num. 310. *Ed avverti anche il Vescovo Villaroel nel suo Governo Ecclesiastico* par. 2. quest. 18. num. 51.; *non essendo tal'atto di sua natura giudiziale, secondo notano Urrutigoiti* de compet. quest. 37. num. 19. Mathæú. Crespi de Valdaura, *ed altri presso* D. Pietro Frasso de Regio Patronatu tom. 1. cap. 48. num. 8. & 68., *ed anche costa dal medesimo Cedolone del Vescovo di Gravina, conforme sopra si è ponderato, onde alla Scomunica di questo capitolo affatto non possono soggiacere i Denunciati, mancando ne' Regj Ministri di Matera il secondo, ed il terzo requisito, ed in tutte le altre Persone pienamente le sudette tre qualità necessarie unitamente per incorrere nella menzionata Censura, che perciò resta similmente inapplicabile al caso, di cui si tratta.*

Non mi resta quì, se non d'ammirare il vostro buon giudizio, nell'esservi saputo valere in vostro vantaggio della discordia, che vi ha tra i pareri de' Moralisti intorno alla spiegazione di questo capitolo, per quello, che riguarda la porola *processare*: onde avete data per certa regola quell'opinione favorevole a voi, la quale per altro è dubbia, e contrastata, anzi impugnata da altri. Ma con tutto questo però non vi sarà cosa facile il sottrarre tutti i Denunciati nel Cedolone del Vescovo della Censura di questo capitolo. Già io vi ho detto, che il Vescovo nell'allegare i Canoni di questa Bolla, non ha preteso comprendere se non que' Denunciati, che nelle Censure di quelli vengon compresi. Per la qual cosa, se dalla disposiziose di questo capitolo vanno esenti gli Accusatori, i Testimonj, gli Avvocati, e i Procuratori; questi stessi sono ancora immuni dalla Declaratoria del Vescovo, perció che riguarda questo capitolo: ma da essa però non potrete mai esimere i Giudici di Matera, i quali *auctoritativè*, per usar le vostre parole, s'interposero nel processare il Vescovo di Gravina, verificandosi in loro quelle tre qualità, che voi giudicate necessarie per incorrersi nella Censura di questo Canone. Concorre in essi la qualità di Magistrato, e di Giudice, che voi non potete negare; concorre la causa criminale, che voi senza alcuna ragione negate; concorre l'interposizione particolarizzata nell'atto di processare, la qual similmente voi a gran torto osate negare. Ma avendovi io già provate queste due cose, non mi resterebbe quí, che più dire. Nulladimeno per rispondere a' vostri objetti, brevemente torneró a ripetervi, che non puó esser, se non causa criminale quella, dove si tratta di cognizion di delitti: poiche questi unicamente son la materia de' Giudizj criminali, come è evidente, e se per la cagion finale volete poi distinguere la Causa Criminale dalla Civile, perche in quella si ha relazione alla pena, che si ha da inferire per soddisfare alla Giustizia, questo medesimo fine si manifesta nella causa del Vescovo di Gravina, giacchè, come io hó dimostrato fu presa conoscenza de' delitti imputatigli falsamente a fine, che ne fosse dal Principe gastigato. E se non altro, voi stesso ci avete scoperto questo intendimento, colle massime, che ci avete insegnate, che appartenga al Principe il correggere i difetti degli Ecclesiastici, e che per questo erano obbligati ad informarsi di que' fatti accaduti in Gravina. E se a tutto questo aggiungete la chiamata al Vescovo, dopo la solenne Informazione presa in Matera sopra i Capi delle accuse date contro di lui, conoscerete, che la sua causa ebbe tutta la relazione alla pena: e che in conseguenza fù criminale, anche nel rigoroso senso, in cui voi la volete prendere, nel quale per altro non dee prendersi, stando nè termini della Bolla, come appresso dimostreró. Onde da tuttoció potete anche comprendere, che non manca ne' Giudici di Matera questa qualità da voi stimata necessaria, perche uomo sia soggetto alla Censura, di cui quì parliamo.

Ma nè pure manca l'altra della interposizione de' Giudici particolarizzata nell'azione di processare. Imperocchè quantunque quegli Scrittori, che voi allegate, affermino, che il Processo cominci dalla citazione del Reo, questa opinione tuttavia non è ricevuta da' Criminalisti, ed è anche impugnata ne' termini del caso

nostro

nostro da i più dotti Moralisti, e tra gli altri dal Bonaccina, *al quale* anche volete, che *per lo più*, che avete da lui allegato, *si abbia relazione*. Ma se si ha da aver relazione a questo Autore, voi state male assai: mentre egli impugna dirittamente la vostra opinione: e vuole, che per processare niente altro quì s'intenda, se non che si prenda giudizial conoscenza, o si eserciti alcun'atto giudiziale sopra le Cause Criminali de' Cherici, ancorchè il Reo non si citi: sostiene, che cadono nella Scomunica i Giudici Laici, i quali prendono queste informazioni nelle Cause Criminali degli Ecclesiastici, ancorchè occultamente le prendano, e non con animo di punire, ma con intenzione di presentare il Processo, o'al Sommo Pontefice, o ad altro Prelato Ecclesiastico: e finalmente conchiude, che per incorrere nella Scomunica di questo Capitolo, non è necessario, che il Processo sia compiuto, e perfetto: ma basta qualsivoglia atto giudiziale, con cui in qualsivoglia modo il Giudice Laico s'interponga nel processare, e prendere informazione de' delitti de' Cherici. (*c*) Nè di questa opinione è il solo Bonaccina, ma vien' anche da Antonio di Sousa, e dal Puerone, e da altri validamente difesa. (*d*) E quello che più importa sostengono essere interdetta da questo Canone non solo l'interposizion Giudiziale ne' delitti de' Cherici, ma ancora l'interposizione stragiudiziale, raccogliendo ció dalla particola della Bolla *quomodolibet*, cioè in qualsivoglia modo, che questa interposizione si faccia nelle Cause Criminali degli Ecclesiastici da i Giudici Laici. (*e*) Or che l'interposizione de' Giudici di Matera nella Causa del Vescovo di Gravina fosse giudizialmente fatta, io chiaramente ve l'ho dimostrato da tutte le circostanze di quell'atto eseguito colle solennità giudiziali, e in figura del più autentico, e più solenne giudizio: ed ecco, che senza abbracciar la sentenza di quelli, che asseriscono bastare l'interposizione del Giudice Laico nelle Cause de' delitti de' Cherici fatta per via d'informazione stragiudiziale, o civile, per cadere in questa Censura; non manca tuttavia secondo la dottrina di quegli Scrittori, che voi avete citati, quell'azione di *processare*, che vien condannata dalla Bolla. Ma quando pure voleste persistere nella vostra opinione appoggiata all'autorità di quegli Autori, sconosciuti, e di stranissimi nomi, che voi avete allegati, come *Vrrutigoiti*, *Matabeù*, *Crespi de Valdaura*, sostenendo, che il Processo cominci dalla citazione (ciò che per altro io non niego, dove si parli del Processo compiuto, e perfetto) è che il processare ne' termini della Bolla, debba comprendere ancora la citazione del Reo, (ciò che io espressamente ne-

---

(*c*) *Quamobrem ego arbitror processare idem esse, ac judicialiter informationem contra aliquem accipere, seù alios actus judiciales circa aliquam causam facere, nomine enim Processus intelligo omne actus, qui in judicio fiunt circa aliquam causam usque ad sententiam. Ratio est quia circa verborum intelligentiam standum est communi acceptationi: nomine autem Processus vulgò, & communiter intelligitur qualibet judicialis informatio, & inquisitio contra aliquem accepta.*

*Hinc sequitur -- Judicem Laicum, qui in Causa criminali judicialiter informationem accipit contra Ecclesiasticam Personam in Excommunicationem hujus Canonis incidere, quia Personam Ecclesiasticam processare dicitur in Causa criminali; & hoc verum esse judico, etiamti Judex Laicus hanc informationem occultè sumat animo præsentandi Processum Summo Pontifici, vel Prelato, adhuc enim contra Bullæ dispositionem delinquit, cum in ea simpliciter sub anathematis districtione interdicatur Processum contra Personas Ecclesiasticas in Causa criminali instituere.*

*Respondeo ad incurrendam istam excommunicationem sufficere actionem in hoc Canone requisitam: In hoc autem Canone non requiritur Processus completus, neque id requirunt Doctores -- Sed sufficit actus, quo quis quomodolibet processat.* Bonacc. hic disput. 1. q. 20. punct. 1. n. 6. 7. & 9.

(*d*) Antonius de Sousa hic cap. 20. n. 3. ad fin. & disput. 96. n. 2. ad fin. *Interpositio damnatur, etiamti sit solum ad finem criminis perquirendi.* Pueron. loc. cit. num. 18.

*Prima igitur in hoc Canone inhibita actio est processare, quid id sit, constat ex dictis in superioribus, videlicet processare hoc loco significare idem, ac inquirere contra aliquem de crimine, sive ut de crimine constet, sive ut super crimen sententia feratur, comprehendit enim Processus omnem actum causæ, qui in causa criminis à Judice fit.* Idem ibi num. 24.

*Cur autem nec animus puniendi necessarius sit ex eo colligitur, quia Bulla non distinguit, sed absolutè processum damnat, processus autem, est etiam informativus, & sine animo puniendi*, idem num. 18.

(*e*) Scortia in Bullas selectas Theorem. 428. Souf. loc. cit. & Pueron. loc. cit. num. 24.

*Item locum habet hac excommunicatio, non solum quando Judex Secularis se interposuit in Causa criminali contra Personam Ecclesiasticam criminaliter agendo ad pœnam infligendam, sed etiamsi Causa civiliter tractetur, quia verba Canonis sunt generalia, & nullam ponunt distinctionem, ideo generaliter sunt interpetranda.* Alter. disp. 20. de excomm. Bull. Cœn. lib. 5. cap. 1. vers. *In causis capitalibus.*

nego) con tutto ciò non sarebbe mancata la citazione al compimento di questa azione: giacchè dopo quella solenne informazione, e relativamente alla medesima, fu il Vescovo chiamato a comparire innanzi al Tribunale de' Giudici Laici. Onde con molta ragione egli qualificò nel suo Cedolone quella chiamata per una citazione penale fatta a lui, quasi a Reo, per comparire dinanzi al suo Giudice, e tale ancora sarà considerata da qualunque uomo sensato, che averà fatta riflessione alla serie del fatto; se non che voi stesso mi dovereste far ragione se non vi voleste bendare gli occhi per non vederla. Fingiamo per tanto il caso in altrui persona, e diciam così. Vien querelato un Prelato ad un Tribunal Secolare con più capi di delitti gravissimi, di abuso de' Sagramenti, di ruberie sagrileghe, e di altri eccessi. Il Tribunale, che riceve il ricorso commette a un'altro Tribunale inferiore l'informazione di questi fatti: questo inferior Tribunale sente l'Attore: da lui riceve le notizie sopra i capi dell'accuse, cita pubblicamente i Testimonj nominati dal medesimo Attore, gl'interroga in piena Udienza, e in quel luogo, e con quella forma, dove, e con cui esercita il giudizio, riceve le deposizioni, e le fa sottoscrivere; terminata l'informazione, fa relazione del risultato a quel Tribunale Maggiore, composto di più Giudici, i quali uniti insieme, spediscono una chiamata sottoscritta da tutti a quel Prelato, ordinandogli, che venga alla loro presenza, e che non si parta senza loro licenza dal luogo, dov'è chiamato; e glie la fanno intimare alla presenza di Testimonj da uno Scrivan Criminale, accompagnato da alcuni Birri. Questa chiamata, dico ora io, che sarà ella, se non è citazione? E qual sarà la citazione, se non è tale questa chiamata? Fate quanto volete: tutto l'orpello del Mondo non basterà mai a ricuoprire in modo questo fatto, che non ne trasparisca la deformità. Ma tornando al nostro argomento, voi ben vedete, che accordandovi ancor tutto quello, che avete detto in questo luogo, concorrono ne' Giudici denunciati dal Vescovo tutte quelle qualità, che son, secondo voi, necessarie all'azione condannata sotto Censura in questo Capitolo della Bolla, e che peró fu esso dal medesimo Vescovo molto bene applicato nel suo Cedolone. Ma vediamo come voi terminate la vostra critica.

*Se dunque ne' Capitoli della Bolla in* Cœna Domini, *e ne' Canoni allegati dal Vescovo di Gravina, non vi è Censura veruna da potersi applicare a' Denunciati; non può certamente sossistere la Declaratoria di esser' incorsi nella medesima, ed in conseguenza rimane tal'atto notoriamente abusivo, nullo, ed invalido, di cui perciò non si dee, nè si può tener conto alcuno nel Foro esterno.*

Per rispondere a questa vostra conchiusione, bisognami dalle mie premesse da me già provate opporvi la mia conseguenza, e dir così: Adunque se i Capitoli della Bolla, e i Canoni allegati dal Vescovo contengono Censure, nelle quali son notoriamente incorsi i Denunciati, chi per un'azione, e chi per un'altra, sussiste giustamente, e fondatamente la Declaratoria dell' incorso delle medesime Censure, ed in conseguenza rimane, che non sia, se non cosa iniqua, biasimevole, e scandalosa il dire, che di tal declaratoria non puossi, nè deesi tener conto alcuno nel Foro esterno. La qual dottrina sarebbe anche scandalosa, quando provar si potesse, che ingiusta fosse stata la Censura, che voi senza verun fondamento riputate nulla, ed invalida. Ma comecchè avendovi io dimostrata la giustizia di questa Censura, non mi sia necessario rispondere alle Dottrine, che voi portate, affin di provare, che la Censura notoriamente ingiusta non debba temersi, nè di essa farsi alcun conto neppur nel Foro esterno: nulladimeno prendendo voi gravissimi errori in questa parte, stimo debito di carità l'avvertirvene, acciocchè sapendo voi, che i sentimenti, che spargete, e che mal raccogliete dalle Autorità allegate, sono semi, e fomenti di scisma, vi astenghiate dal proferirli, e rimuoviate lo scandalo, che possono generare ne' buoni Cristiani. Ed acciocchè non si creda, che io vi voglia condannare senza sentirvi, riferirò, prima di rispondervi, le vostre parole.

*Egli è vero*, (dite voi) *che la sentenza giusta, o ingiusta, che sia, debba temersi, giusta il detto comune, ricavato da S. Gregorio* Homil. 26. super Evangelia. *Ma ciò, come voi ben sapete, s'intende quando l'ingiustizia sia dubbia, e non sia essenziale per difetto di causa, o per altra cagione, che la renda ancora insussistente,*

*ed invalida. Nel qual caso colle dichiarazioni de' Sommi Pontefici, e del medesimo S. Gregorio, convengono i Teologi, ed i Canonisti di comun sentimento, che non debba punto la sentenza osservarsi. Il Pontefice S. Gelasio espressamente l'insegna colle seguenti parole riferite nel Decreto di* Graziano can. Cui est illata 11. q.3. Cui est illata sententia deponat errorem, & vacua est: sed si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, & Ecclesiam ejus, neminem potest gravare iniqua sententia. Ita ergo ea se non absolvi desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum. *E lo stesso S. Gregorio lib.7. epist.9. scrisse:* Non debet is pœnam sustinere canonicam, in cujus damnatione non est canonica prolata sententia. *Le quali parole si riferiscono nel menzionato luogo dal* Grazino, *che immediatamente a quelle soggiunge.* Ex his datur intelligi, quod injusta sententia nullum alligat apud Deum, nec apud Ecclesiam ejus aliquis gravatur injusta sententia, sicuti ex Gelasii capite habetur; non ergo ab ejus communione abstinendum est, nec ei ab officio cessandum, in quem cognoscitur iniqua prolata sententia.

Con molto cattivo augurio voi cominciate quell'ultima parte della vostra Apologia, o Critica, ovvero Satira, che ella si sia: imperocchè al primo passo, che voi date, inciampate in un gravissimo errore, imaginandovi, che quella sentenza di S. Gregorio, che la Censura del Pastore o giusta, o ingiusta che sia, si ha a temere, debba solamente intendersi, quando *la ingiustizia sia dubbia, e non sia essenziale per difetto di causa, o per altra cagione, che la renda ancora insussistente, ed invalida*: Ora io vi dico, che quel sentimento di S. Gregorio, il quale è, ed è stato sempre sentimento della Chiesa Cattolica, deesi intendere ancora quando l'ingiustizia è certa, ed è certa per mancanza di causa, cioè quando non vi ha quella colpa nel Suddito, per cui vien dal Pastor censurato, purchè non sia ingiusta per difetto di Giurisdizione, o perche contenga nella sentenza intollerabile errore. Questa verità si rende chiara dalle disposizioni de' Sagri Concilj, venerabili sì per l'antichità, come per la riverenza del Mondo Cattolico, dove si ordina, che coloro, i quali sono gravati dalla sentenza ingiusta de' loro Prelati, debbono ricorrere alla Chiesa per ottener riparo della iniqua condanna. Dal che si raccoglie esser stato sempre vietato il dispregiar la Censura, ancorche ingiusta ella sia, e il farsi Giudice da se stesso della sentenza de' suoi Pastori. Ma più si conosce questa verità dalla comune sposizione, che danno a quel passo di San Gregorio i più Santi, e i più illustri Teologi delle Scuole Cattoliche, i quali concordemente affermano, che la sentenza ingiusta, anche per difetto di causa debba rispettarsi, e temersi, purche sia proferita da chi ha Giurisdizione. Così generalmente risolve, ed insegna Alessandro di Ales. (e) E San Tommaso d'Aquino espressamente afferma, che ancorchè la Scommunica sia ingiusta per difetto di causa, pur che non intervenga tale errore, che annulli la sentenza, debbasi nulladimeno temere, ed umilmente domandarsi dallo Scommunicato l'assoluzione. (f) In termini ancora più chiari si spiega San Bonaventura, insegnando, che per qualunque capo la censura sia ingiusta, o sia per l'iniquità del Giudice, o sia per mancanza dell'ordine giudiziale, o sia per difetto di causa

(e) *Respondeo, quod sententia injusta timenda est, sed distinguendum est, quia aut infligitur à non habente canonicam Jurisdictionem, cujusmodi sunt Heretici, Apostatæ, & tunc non est tenenda, non enim possunt excommunicare, quia excommunicati sunt; aut infligitur ab habente Jurisdictionem canonicam, & tunc tenenda est. Sivè enim sit justa, sivè injusta ex animo, causa, vel ordine simul tenet, & ligat -- quoad Ecclesiam militantem -- Ad illud Gregorii, justè, vel injustè &c. dicendum, quod semper timenda est sententia, quocumque modo inferatur, quia, etsi injustè inferatur, timendum est, nè peccatis nostris exigentibus sit illata.* Alexand. Alensis 4. par. sum.q.22. memb.2. artic.2.

[f] *Excommunicatio potest dici injusta dupliciter uno modo ex parte Excommunicantis: Sicut cum ex odio, vel ex ira aliquis excommunicat, & tunc excommunicatio nihilominus habet effectum suum, alio modo ex parte ipsius excommunicationis, vel quia causa excommunicationis est indebita, vel quia fertur sententia juris ordine prætermisso; & tunc si sit talis error ex parte sententiæ, qui sententiam nullam esse faciat, non habet effectum, quia non est excommunicatio, si autem talis error non annullat, habet effectum suum, & debet excommunicatus humiliter obedire, & erit ei ad meritum, vel absolutionem petere ab Excommunicante, vel ad superiorem Judicem recurrere, si autem contemneret, eo ipso mortaliter peccaret.* D. Thomas in 4. Sententiarum dist.18. q.2. art.1. q.9.

causa, e che manchi nel Censurato la colpa, debba tuttavia temersi, e attendersi, non potendo andare immune da grave peccato il dispregio di essa, eccetto solo, se la sentenza pronunciata fosse dopo l'appellazione, ó contenesse intollerabile errore, ne' quali casi solamente, senza domandare assoluzione si ammettono gli Scommunicati alla prova dell'ingiustizia, alla quale non si ammettono in altri casi, se non chieggono di essere assoluti, la quale assoluzione dassi loro dal Romano Pontefice, non perche gli reputi, o scommunicati, o degni di scommunica, ma ad oggetto di far conoscere, che la sentenza, quantunque ingiusta, si dee temere, non appartenendo a' Sudditi discutere le sentenze de' loro Superiori, così S. Bonaventura. *(g)* Ne' medesimi termini parla ancora Riccardo di Mediavilla, insegnando, che per qualunque de' tre numerati capi la Censura sia ingiusta, deesi temere, e attendersi, e domandarsene l'assoluzione, o cercarne la rivocazione, eccettuati solamente i casi, o di mancanza di Giurisdizione nel Giudice, o di precedente appellazione, & intollerabile errore contenuto nella sentenza, cioè, che proibisca qualche atto di virtù, come si spiega S. Bonaventura. *(h)* L'istessa dottrina viene anche insegnata da Pietro di Palude Dottor gravissimo al par di Riccardo, il quale afferma, che la scommunica ingiusta per alcuno di que' trè capi si dee stimare, e temere, così per la colpa, come per la pena, poiche il disprezzo, non puó andare senza grave peccato, nè senza punizion della legge. *(i)* Questo comune insegnamento vien seguito da S. Antonino, il quale con tutti gli antichi Dottori, sostiene, che comunque la sentenza sia ingiusta, o per lo mal'animo del Giudice, o per mancanza d'ordine giudiziale, o per difetto di causa, o di colpa, ella tuttavia ha vigor di legare, e di obbligare quanto alla Chiesa Militante eccettuati que' casi, che si sono espressi di sopra. *(l)* Finalmente questa vera, e comune sentenza degli antichi fù sposta nelle prime sessioni del Concilio di Basilea intorno all'anno MCCCCXXXIII., e come certa, e comune spiegata da Arrigo Kalteisen nell'orazione, che egli fece



[g] *Respondeo dicendum, quod sententia injusta dicitur ex animo, ex causa, ex ordine: ex animo, ut cum fertur, non ex zelo Justitiæ, sed vindictæ; ex causa, ut cum non est meritum sufficiens, vel certum, propter quod debeat excomunicari iste, cui infligitur. Ex ordine, ut cum prætermittitur ordo Juris. Si ergo talis excomunicatio feratur in aliquem, distinguendum est, quia aut fertur ab habente, jurisdictionem, & dicendum, quod tenenda est, & timenda, quia non est subditorum discutere sententias majorum, & si contemnat graviter peccat. Excipiuntur autem duo casus, videlicet, si sententia illa lata est post appellationem legitimam, vel quando continet intolerabilem errorem, ut si diceretur, excomunico te, quia credis in Deum. In his duobus casibus non quærentes absolutionem admittuntur ad eorum probationem, alias autem non admittuntur, nisi humiliter petant ablolutionem. Absolvit autem Dominus Papa in omnibus ad cauthelam non propter hoc, quod reputet fuisse excomunicatos, vel excomunicandos, sed ut ostendat Ecclesiæ sententiam quantumcumque sit injusta esse formidandam.* D. Bonaventura lib 4. sent. dist. 18. par. 5. in expos. Textus dub. 2.

(h) *Sententia aliquando — injusta est ex causa, quando omninò nullum delictum subest in eo, in quem fertur excommunicatio, quod sit excommunicatione dignum: ex animo injusta est sententia, quando non fertur amore Justitiæ, sed livore odii, vel precio, aut favore Adversariorum: ex ordine injusta est, quando fertur judiciali ordine non servato — In his omnibus casibus sententia excommunicationis injusta timenda est, & tenenda, quousque per eum, qui eam tulit, vel per superiorem fuerit revocata, exceptis tribus casibus: unus est quando excommunicans non habet potestatem excommunicandi: alius est, quando fertur excommunicationis sententia post appellationem legitimam: tertius est, quando intolerabilis error patentèr continetur in causa.* Riccardus de Mediavilla in 4. sent. dist. 18. quæst. 5.

(i) *Quantum ad tertium, quod excommunicatio est timenda, sunt duæ conclusiones, prima, quod licet sit injusta, est tamen timenda, si sic sit injusta, quod non est nulla, sed solum annullanda, sivè sit injusta ex parte Excommunicati, quia est innocens in illo facto, sivè ex parte Excommunicantis, quia ex odio, aut per gratiam, vel sordes tulit excommunicationem, sivè ex ordine, quia per falsos Testes, aut sine monitione, vel scriptis, vel aliter, undè Gregorius in Homilia de octava Pascbæ Dominica in Albis sententia Pastoris, sivè justa sit, sivè injusta timenda est, & propter culpam, & propter pœnam: propter culpam dico, quia peccat peccato inobedientiæ, si non eam teneat, quo usque procuraverit se absolvi ab illo, vel superiore. Item propter pœnam, quia ex quo sententia non est nulla, ita incurrit, qui eam non servat pœnas juris, sicuti si esset justa.* Petrus de Palude in 4. sent. dist. 18. q. 1. §. *Quantum ad tertium.*

(l) *Excommunicationis sententia tribus modis dicitur injusta, ex causa, ex animo, & ex ordine — quamvis autem proferens sententiam excommunicationis injustam quocumque prædictorum modorum graviter peccet, & diversimodè puniatur, in Jure tamen talis sententia tenet, & ligat, quantùm ad Ecclesiam militantem.* S. Antoninus tertia part. summæ artic. 25. cap. 78.

a quel Sinodo sopra il terzo articolo dei Boemi. (m) Da questa comune Dottrina de' più Santi, e de' più chiari Teologi, che dopo i Padri illustrarono la Chiesa Cattolica, e da questa universale spiegazione, che essi danno al passo di San Gregorio, può ciascheduno comprendere quanto animosamente voi osiate affermare, che quel detto debba solamente intendersi, quando la ingiustizia è dubbia; mentre per lo contrario si rende manifesto, che debbe anche temersi la scommunica certamente ingiusta per difetto certo di causa, e di colpa nel Censurato, purche non contenga errore intollerabile, secondo la sentenza de' divisati Dottori, e di altri de' più dotti tra i Teologi, e Canonisti. (n)

E quì prima di lasciarvi correre innanzi, bisogna avvertire un'altro errore, che voi prendete, e di cui in questo luogo gettate i semi per ispiegarlo poi più ampiamente, in quello, che dite appresso. Supponete voi, che la scommunica, la quale è ingiusta per difetto di causa, cioè perche manca, o del tutto la colpa, per cui vien pronunciata, o non è sufficiente per la censura, sia nel medesimo tempo ancor nulla, ed invalida, e per conseguenza non debba farsi conto alcuno di essa. La qual cosa, giusta il comun sentimento de' Dottori da me allegati, è falsissima. Distinguono essi molto bene la sentenza ingiusta da quella, ch'è nulla, & assegnando molti casi, in cui la scommunica è così ingiusta, che diviene ancor nulla, o per parte del Giudice, o per parte della materia, o per parte del giudizio, in niun caso dicono, che per difetto di causa, e di materia sia così ingiusta, che divenga invalida, se non contiene un'errore intollerabile, il quale sarebbe, come S. Bonaventura, S. Antonino, il Paludano, ed altri dicono lo scommunicare per qualche atto di virtù, o per indurre a qualche peccato. Ma se la sentenza contiene solamente errore di fatto, e che sia falsa la causa per cui alcuno vien sottoposto dal Giudice Ecclesiastico alla Censura, ella nulladimeno è valida, e sussistente, e dee temersi, ed attendersi quanto al Foro della Chiesa, non potendosi disprezzare, nè senza grave peccato, nè senza incorrere nelle pene, de' Canoni, e deesi in oltre domandare dallo Scommunicato umilmente l'assoluzione, come dopo S. Raimondo, ed altri chiari Dottori insegna S. Antonino. (o) Quella sentenza adunque solamente è così ingiusta, che è nulla, la quale vien dichiarata nulla dal Canone: e perciò, per qualunque cagione sia ingiusta la Censura, se non è tale per una cagione, per cui dal diritto canonico venga espresso esser nulla, come osserva il Paludano sempre è valida, e da temersi. (p) Molti però sono i casi, ne' quali dalla ragion canonica

---

(m) *Quantum ad secundum, sciendum, quod sententia injustè lata, dummodo á suo Judice fiat, semper est formidolosè timenda: & hoc nisi ejus sententia errorem indicat, vel peccatum mortale afferat -- & hoc est, quod dicit Beatus Gregorius in principio, sententia Pastoris sive justa erit, sive injusta timenda est. Glosa in duobus casibus, scilicet, cum sententia est post appellationem lata, & cum continet intolerabilem errorem*. Extra sent. excommun. cap. *Per tuas -- Unde dicunt communiter Doctores, quod ideo excommunicatio etiam injusta est timenda, & servanda, quia non nocet innocenti, sed purgat eum, & sic licet Judex injustè agat, iste tamen justa patitur -- contemptus tamen injustam faceret justam. Per talem autem excommunicationem injustam non tollitur Charitas, sed solum excluditur homo a communione Ecclesiæ -- quæ ita Prælati subtrahere possunt, ut dicit* B. Augustinus de Ancona in libro *de Eccles. potest.* quæst.27. *Hoc ei consulendum est, ut sustineat excommunicationem patienter, humiliter, & devotè, & quod præsentet se excommunicatori, offerens canonicam satisfactionem, si in aliquo offendit, & sic instanter petat absolutionem*. Henricus Kalteisen. orat. habita in Concilio Basileen. anno 1433. contra tertium articulum Bohemorum apud Harduin. tom.8. Concil. pag. 1866. in fin.

(n) Guilelmus Parisiensis *de Sacramento Ordinis* fol.69. Durand. *in 4. sent.* q.2. Asten. lib.7. tit.8. artic.1. & lib.8. tit.8. art.3., Hostien. in cap. *Per tuas* de sent. excomm., Innoc. & Goff. *de Offic. Ordin.* cap. *Ex parte*, & de sent. excomm. in cap. *Inquisitioni*, Summa Angelic. tit. *excommunicatio* 1. §.18. *excommunicatio* 4. §.5. & 13. Summa Ros. tit. *Appellatio* §.5. Summa Sylvestrina tit. *excommunicatio* 2. notab.1. cas.8. & 15. & notab.2. à q.10. usque ad 13. Covarruvias in cap. *Alma Mater* part.1. §.7. à n.5. usque ad 8. & inferius §.11. n.14.

(o) *Sed si error est in facto, & cum dicit excommunico te propter tale peccatum commissum, tenet sententia. Guillelmus etiam dicit, quod si Prælatus dicit excomminico te, quia fecisti furtum, cum tamen non feceris, tenet sententia, ut 2. q.3. c.1., quia non est error intolerabilis expressus a jure, nam si talis causa falsa sit, est tamen possibilis, & quamvis quoad Deum non sit ligatus, sed quoad Ecclesiam peccaret mortaliter, si contemneret, & ideò consulendum est tali, secundum Raymundum, ut sustineat excommunicationem patienter, humiliter, & devotè se non ingerendo Divinis, aut communioni Fidelium, offerens se ad canonicam satisfactionem, & instanter petat absolutionem*. S. Antoninus 3. par. summæ tit.25. cap.73.

(p) *Si autem esset alias injusta ex causa, propter quam Jus non exprimeret esse nullam, timenda est, & valida*. Petrus de Palude in 4. sent. dist.18. q.1. §. *Quantum ad quartum*.

nica viene espressa, e dichiarata l'invalidità della Censura, come quando ella vien proferita da chi non ha Giurisdizione, (come sono gl'Eretici, gli Scismatici, e gli Scommunicati, o in altra maniera privi dell'uso dell' Ecclesiastica Giurisdizione)(q) o quando vien pronunciata dopo la legitima appellazione,(r) o quando contiene un'intollerabile errore, qual sarebbe quella, che si fulminasse contra alcuno, perche diede la limosina a' Poveri, come vi ho detto, o perche non fece alcuna cosa illecita, o impossibile. (s) Questi casi sono ancora espressi da S. Bonaventura, dall'Alense, e dagli altri Dottori da me citati; alcuni altri casi ancora son posti dalla Glosa sopra il capitolo *Præsenti de sent. excommun.* nel 6. libro, e ne vengono dichiarati, e sposti alcuni altri dal Paludano, e da S. Antonino: Ne' quali casi per altro numerati dalla Glosa, o da i Dottori, non trovarete, che la scommunica sia nulla, ed invalida per difetto di causa, e per mancanza di colpa nello Scommunicato, a riserva, se non contiene intollerabile errore. Or quando la Censura è così ingiusta, che per alcuno di questi capi, viene a farsi ancor nulla, ed invalida, egli è certo, che ella non ha veruna forza di legare, nè appresso Dio, nè appresso la Chiesa, nè deesi temere, nè per ragione della pena, nè per ragione della colpa. Con tutto ciò i più sapienti Teologi consigliano anco in questo caso i Censurati per schivare lo scandalo, ad osservare in pubblico la Censura (la cui nullità, benche possa esser nota agli Uomini saggi, riman tuttavia ignota al volgo) almeno in fin'a tanto, che essi rendano pubblica la nullità, e facciano palesi le cagioni, per le quali si conosca la invalidità della sentenza, come scrive Pietro di Palude seguito da S. Antonino, (t) nell'insegnamento de' quali però voi prendete un massiccio, e palpabile errore, imaginandovi, che qual'ora la sentenza sia ingiusta per mancanza di colpa nel Denunciato, ancorchè non v'intervenga intollerabile errore, sia lecito a lui il non curarla, e che gli basti il pubblicar le cagioni della pretesa ingiustizia, della qual cosa niente più lontano può darsi dal sentimento di questi Dottori, che io hó riferito; mentre quì parlano nel caso, che la sentenza fosse così ingiusta, che ancor fosse nulla, per nullità espressa dalla Legge, e da' Canoni, la qual nullità non cade nella sentenza solamente ingiusta per difetto di causa, secondo le chiare testimonianze degli antichi, e più illustri Teologi da me riportate.

Avendovi ora sposta la più vera, e la più fondata Dottrina intorno alla presente materia, colla sicura scorta de' più antichi, più dotti, e più venerabili Teologi dopo i Padri della Chiesa, e nulla prezzando, come stimar non si dee, ciò che da qualche moderno Moralista, o Canonista possa scriversi, o sentirsi in contrario, contro le regole de' nostri Maggiori, mi resta ora da rispondere agli argumenti, co' quali pretendete provare, che la sentenza ingiusta per difetto di colpa nel Dinunziato sia da disprezzarsi, e da non tenersene conto alcuno, anco nel foro esteriore della Chiesa. Ma quì ancora al vostro solito prendete notabilissimi abbagli. E primieramente le parole riferite da Graziano nel Canone *Cui est illata*, non sono altramente di S. Gelasio nella Pistola agli Orientali, come egli dice, e come voi buonamente sulla sua fede narrate. Nella Lettera di San Gelasio agli Orientali non si trova vestigio di quelle parole, che riferisce Graziano, nè si vedono in altre Lettere, o Opere, o in altri trattati, che abbiamo di questo ugualmente Santo, che Dotto Pontefice. Comunque però sia, certa cosa è, che secondo la comune interpretazione, si parla in quel Canone di sentenza pronunciata da' Vescovi Eretici, la quale per difetto di giurisdizione, è affatto nulla, nè ha vigore di legare, nè appresso la Chiesa, nè appresso Dio

(q) Cap. *ad probandum*, & ibi glos. de re judic.

(r) Cap. *Per tuas* de sent. excomm. cap. *ad præsent.* de appellat.

(s) Cap. *Venerabilibus* 6. fin. de sent. excommun. in 6.

(t) *Unde propter pœnam juris timenda non est, quia secundum veritatem nullam pœnam juris incurrit, qui sententiam, quæ nulla est non custodit, sed propter culpam, timenda est ratione scandali -- Quoniam ergo sapientibus notum est sententiam esse nullam, quamvis apud vulgus nesciatur, potest non servare eam in occulto, sed in publico debet eam servare quousque scandalum rationabiliter sedaverit, ut sicut aliquis publicè excommunicatur, & denunciatur, ita exadverso publicet causam, quoniam sententia non valet .. putà appellationem, vel aliam justam causam. Quo facto amplius non est scandalum Pusillorum, sed Pharisæorum.* Petrus de Palude in 4. sent. dist. 18. q. 15. §. *Quantum ad tertium*, S. Antoninus 3. par. summ. tit. 25. cap. 73.

Dio, così spiega quel Canone la Glosa, asserendo, che ivi si parli della Scommunica pronunciata contro alcuni da Dioscoro Patriarca Alessandrino, dopo che egli era stato, come Eretico da S. Leone I. condannato nel Concillo di Calcedonia, (u) e così parimente lo spiega il Cardinale Torrecremata, ed è la comune interpretazione de' Dottori. Ma dovendosi le parole di quel Canone attribuire a Gelasio, dovrà dirsi piuttosto, che ivi si parli di Acacio Costantinopolitano condannato come Eretico da Felice III., ovvero di Pietro Moggo Alessandrino similmente dalla Sede Apostolica dannato, e separato dalla comunione della Chiesa, e della costoro giusta condannagione parla Gelasio nella Pistola a' Vescovi d'Oriente citata da Graziano, e nel Trattato del vincolo della scommunica. Ma, o si parli di Dioscoro, o si parli di Acacio, o di qualunque altro Vescovo Eretico nel lungo tempo dello Scisma Acaciano, certa cosa è, che trattandosi di scommunica proferita da' Prelati separati dalla Chiesa per cagione di Scisma, o di Eresia, e privi di giurisdizione, quel Canone non fa niente a proposito. (x)

Ma molto meno può fare al vostro intento la sentenza di S. Gregorio riferita similmente da Graziano nel Canone *Nou debet*, nella medesima causa, e quistione, e follemente vi immaginate, che S. Gregorio parli in quella Lettera, che voi citate, della scomunica, o di altra Ecclesiastica Censura. Dovete perciò sapere, che essendo stato deposto dal Seggio Vescovile, e mandato in esilio Florenzio Vescovo di Ragugi per alcune accuse criminali senza convocazione di Sinodo, e senza sentenza conciliare contro la inviolabile disciplina di que' tempi, la qual voleva, che tali cause, salva però l'autorità del Romano Pontefice, si discutessero ne' Concilj delle Provincie, ordinò S. Gregorio a Natale Arcivescovo di Salona, che, richiamato dall'esilio Florenzio, ritrattasse la sua causa nel Sinodo, e canonicamente discutendola, o lo assolvesse, o lo condannasse, (y) come si ha dalla Pistola del medesimo S. Gregorio a Natale. Scrivendo poi ad Antonino Sottodiacono, lo avvisa della commissione data all'Arcivescovo di Salona, e gli ordina, che rimanendo assoluto Florenzio, gli faccia restituire tutte le sue robe, e in questa Lettera dice quelle parole riferite da Graziano, e da voi, cioè, che non dee soffrire pena canonica colui, contra cui non è pronunciata canonica sentenza. (z) Da queste parole però, e da questo fatto, che niente han che fare colle pene spirituali della Censura, io non só veder, come voi provar possiate, che la scommunica quando è ingiusta non si debba temere, nè osservare. Ma poiche mi parete uomo di stravagante immaginazione, non vorrei già, che vi deste a credere, che avendo io detto coll'autorità de' più Illustri Teologi, che la scommunica ingiusta anche per difetto di causa si debba temere, e osservare, avessi voluto dire, che colui, il quale si trova gravato da una ingiusta Censura, se la debba sopportare in pace, senza ricorrere alla Chiesa per far conoscere la sua innocenza, e per far rivocare l'ingiusta condannagione del suo Pastore. Non è questo certamente mio sentimento, che anzi dico, che chiunque si trovasse mai così ingiustamente gravato, non dee sopportare l'ingiusta pena, ma solo affermo, che fino a tanto, che non sia dalla Chiesa la sua causa discussa egli debba temere, e per la colpa, e per la pena la Censura del suo Pastore, non potendo mai appartenere al Reo il discutere di propria autorità, e il rivocare la sentenza del suo Giudice. Chi si pretende gravato da una ingiusta Censura del suo Vescovo, o di altro Prelato Ecclesiastico, ha la via aperta di ricorrere alla Santa Sede col mezzo di una legittima appellazione, per ottenere non solo riparo all'ingiusto pregiudizio, ma ancora per far punire, se la Giustizia il chiegga, l'ingiusto Giudice. E questo è quello appunto, che prova la lettera di San Gregorio da

voi

---

(u) *Dioscorus hæreticus Patriarcha Alexandrinus quosdam excommunicavit, qui ejus sententiæ credebant se esse ligatos; Quæritur a Gelasio, utrum a tali sententia sint ligati, & respondet, quod non, nec indigent absolutione, sed deponant vanam opinionem, & erit sententia nulla.* Glos. in can. *Cui est illata* 11. q. 3.

(x) *De sententia Hæretici loquitur, quia de sententia Dioscori, qui hæreticus, & damnatus, & præscissus erat ab Ecclesia, & ideo neminem sua excommunicatione ligare poterat Catholicum.* Joan. de Turrecremat. 2. par. Decret. rubric. 15. *de invalidit. sent. excomm. iniquè data.*

(y) Divus Gregorius epist. 8. lib. 3. juxtà novum Ordinem PP. S. Mauri.

(z) S. Gregorius epist. 9. lib. 3. juxtà d. Ordinem.

voi citata senza saperne il perche. Del rimanente non occorreva l'autorita di questo Santo, per farci sapere, che non dee sostenere la pena della legge, chi non è condannato secondo la legge; imperocchè questa massima ci viene insegnata dal lume stesso della natura. Ma tutto stà nel saperla bene applicare: che se ciascheduno seguendo la vostra applicazione fondato in questo principio volesse farsi la Giustizia da se medesimo contro il giudizio de' proprj Prelati; chi non vede, che questa spirituale potestà conceduta da Cristo alla Chiesa, sarebbe tutto di esposta nell'uso al disprezzo, ed alla resistenza de' suoi figliuoli? Non vi si niega adunque, che non debba sostener la pena Canonica chi non è canonicamente condannato; ma vi si dice solo, che per esser regolarmente, e canonicamente sgravato da questa pena debba ricorrere alla Chiesa, acciocchè non si faccia reo con usurpare il di lei giudizio, a cui siccome appartiene la potestà di sciorre, e di legare, così similmente spetta il giudicare quando alcuno sia, e no giustamente sciolto, ò legato, onde siccome quella massima di S. Gregorio è molto acconcia per regolare in questi casi il giudizio della Chiesa, così fuora d'ogni proposito vien da voi allegata, perche di essa si faccia uso dal privato spirito di ciascheduno in dispreggio della Chiesa medesima.

Il più mirabile peró è, che voi conducete Graziano a delirare con esso voi: mentre riferite le sue parole, ch'egli immediatamente soggiunge dopo quella sentenza di S Gregorio: Immaginandovi, che in esse esprimesse Graziano il suo sentimento, quando asserisce, che dall'addotto passo del Santo Pontefice si da a conoscere, che la sentenza iniqua non lega, nè appresso Dio, nè appresso la Chiesa. Ma certamente questa conseguenza non puó mai didursi da quel Testo di S. Gregorio, dove egli non parla per ombra di Censura Ecclesiastica, ò di pena spirituale, che apporti legame alla coscienza, come si è veduto; e perciò non potrebbe scusarsi Graziano da grossa, e supina innavvertenza nella sposizione di quel passo. Dovete perciò sapere, che Graziano non esprime nelle parole da voi addotte il suo sentimento, ma le porta solamente per modo di difficoltà, che egli propone, e perciò immediatemente le distrugge con un altra difficoltà, che dopo soggiunge dicendo — *Perche adunque i Capitoli de Concilj di Cartagine, e d'Africa, ed altri Concilj proibiscono, che colui, ch'è stato ingiustamente condannato, sia ricevuto nella comunione pria che sia esaminata la causa in Giudizio?* (a). Non potendosi per tanto dubbitare di queste disposizioni de' Concilj Africani, e di altri Sinodi, chiaro è, che Graziano nell'allegarli, viene a distrugger ciò, che innanti aveva detto, cioè, che colui, ch'è stato ingiustamente scomunicato, non dee astenersi dalla comunione de' Fedeli, e dal commercio delle cose sagre. Ma se voi aveste voluto veramente sapere il sentimento di Graziano sù questo punto, l'avreste potuto vedere espresso nel Canone seguente, dove assegnando quei tre capi da me sopra divisati, onde la Scomunica può essere ingiusta, cioè ó per l'animo iniquo del Giudice, ò per difetto di causa, ó per mancanza d'ordine giudiziale, e di mano in mano portando sentenze, o canoni sopra ciascuno di questi capi, conchiude in fine, come anche osserva la Glosa, che per qualunque di essi la sentenza sia ingiusta, ella si dee temere, e osservare (b). E per quello specialmente, che riguarda l'Ingiustizia della censura per difetto di causa, o di colpa nel denunciato è chiarissima la Dottrina di Graziano nel Canone *nõ solum*, dove spiegando l'aurea Dottrina di S. Gregorio, che la sentenza del Pastore, o giusta, o ingiusta che sia, hassi sempre à temere, insegna, che quantunque nõ sia quella colpa nel denunciato percui è stato sottoposto alla Cẽsura, e che per questa cagione la sentenza sia ingiusta, nulladimeno potendo esso aver qualche altro peccato nell'anima, viene ad esser legato da quella

---

(a) *Cur itaque Capitula Chartaginensis, & Aphricani, atque aliorum Conciliorum prohibent iniustè damnatos in communione recipiant Judicii examinationem*, Gratian. in Can. non debet xi. quæst. III.
(b) Gratian. in can. Episcopus xi. qu. II. & ibi Glossa, *& ad probandam istam divisionem sequentia capita inducit*, & dicit, *quod in omnibus casibus istis est parendum Sententiæ*.

la, come se giusta fosse, (c). Or si hà da credere, che se voi aveste letto con qualche piccola attenzione Graziano, vi sarebbe venuto vaghezza di allegarlo in vostro favore, quando egli parla sì chiaramente contro di voi? Ma nè pur io penso, che avereste potuto così sicuramente affermare, che quella celebre Dottrina di San Gregorio abbia solamente luogo quando è dubbia l'ingiustizia della sentenza, e non quando è certa per difetto di Causa, se haveste fatta qualche riflessione alle sue parole. Ma giacche non l'avete fatta voi, convien, che ve la faccia far io, e vi ponga in considerazione, che per due motivi vuole il S. Pontefice, che si debba temere la Sentenza ingiusta del Pastore, ò perchè mancando nel Censurato la colpa per cui è sottoposto alla Censura, può aver qualche altro peccato nell'anima, che lo renda degno di quella pena, ò perche non avendo alcuna colpa, si farebbe reo di quella, per cui fù ingiustamente condannato, con riprendere superbamente, e dispreggiare il giudizio del suo Pastore (d). E cosa chiara adunque, che S. Gregorio dice ingiusta quella Sentenza, della quale non vi hà nel denunciato quella cagione, o quella colpa, per cui fù profferita: e in conseguenza non parla d'Ingiustizia dubbia, mà d'ingiustizia certa, almeno appresso il censurato. Imperocchè allora solamente sarebbe dubbia l'Ingiustizia, quando fosse dubbio se vi fosse, ò non vi fosse la colpa: ma mancando affatto la colpa, come suppone S. Gregorio, si rende certo, che manca ancora la Giustizia nella sentenza. E questa è la comune intelligenza, che dopo Graziano hanno data a questo passo i più celebri, e i più antichi Teologi, e Canonisti, che io hò di sopra citati. Ma se avete presi così notabili abbagli nel principio di questa vostra nuova differtazione, molto più gravi, e più massicci ne prendete nel proseguimento, mentre così dite.

*Si richiede adunque alla validità della Sentenza, ed alla di lei esteriore osservanza, che non apparisca l'ingiustizia della causa, per cui quella si è promulgata, e che non siasi mancato nell'ordine essenzial del giudizio, perchè altrimenti non può mai essere ne riputarsi sentenza* S. Tommaso 2. 2, quæst. 70. art. 4. *dice chiaramente*, quod iniustum Judicium non est Judicium, *dove è da vedersi il commento del Gaetano, e ne termini di Censure* Ugone di S. Vittore lib. 1 de Sacram. cap. 22. Alessandro d'Ales part. 4. quæst. 22. num. 11. art. 11. in resolut. Adriano quodlibet. 6., *e gli altri Teologi c'insegnano, che la Scomunica ingiusta per se* ex defectu Causæ *non è Scomunica, nè come tale può attendersi. Onde* S. Bonaventura in 4. sent. dist. 18. part. 2. *scrive, che* fovere, & tenere Sententiam iniustam est præstare patrocinium Iniustitiæ: ergo talis sententia nullo modo est tenenda. nec ab aliis; *e nell'opuscolo*, quare Fratres Minores non prædicent; *dopo aver detto*, quod autem dicitur quod sententia excommunicationis sive iusta sit, sivè iniusta semper est timenda, verum est, quia sicuti iusta timenda est promerenti, ita iniusta ferenti, vel promoventi: *enumerando i sei modi, per cui* vim suam perdit *la Sentenza della Scomunica, pondera trà essi, que' due, che fanno al caso nostro, quando si promulga la censura*, in quem non debet, vt in Innocentem, & quare non debet, ut non pro peccato, & sine ratione iusta, *ed il* Celebre Domenico Soto in 4. distinct. 22. quæst. 1. art. 3., *rapportando cinque maniere, per le quali la sentenza si rende ingiusta, e nulla ugualmente, descrive la prima* ex parte excommunicantis, si est delegatus, & fines mandati excessit, *e la terza* ex parte excommunicationis pro culpa, quam manifestum est non haberi *& indi conchiude*, sententia ergò quæ aliquo istorum modorum nulla est non ha-

---

(c) *Contingit aliquando, ut adulter Sententiam pro Sacrilegio reportet, cujus reatum in conscientia non habet, hæc Sententia, & si iniusta, quia non est in eo crimen, super quod lata est: Sententia tamen juste ab eo reportata est; Quia ex reatu adulterij, iam diu apud Deum excommunicatus fuerat. Et in hoc casu intelligenda est illa auctoritas Gregorii* — Sententia Pastoris &c. *Justam Sententiam vocat, quando crimen subest, super quod fertur, iniusta, quando illud non subest, quæ tamen timenda, vel servanda est, quia ex alio jam dudum damnandus erat.* Gratianus in can. non solum xi. qu. 3.

(d) *Utrum justè, an injustè obliget Pastor, Pastoris tamen sententia Gregi timenda est, ne is qui subest cum injustè forsitan ligatur ipsam obligationis suæ sententiam ex alia culpa mereatur. Pastor ergo, vel absolvere indiscretè timeat, vel ligare: is autem, qui sub manu Pastoris est, ligari timeat, vel injustè: nec Pastoris sui Judicium temerè reprehendat, nè etsi injustè ligatus est, ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia, culpa quæ non erat fiat.* D. Gregorius Magnus Homil. 26. in Evangelio relat. in decret., Canon. non solum 11. quæst. 3.

habet causam, ut timeatur, nec de illo loquitur Gregorius, quod in ejus verbis adnotari potest, ait enim Sententiam Pastoris esse timendam, requiritur ergo ut sit Pastoris, scilicet legitimi Judicis, & præterea, ut sit Sententia, & tamen sententia nulla, non est sententia.

Non è cosa credibile, ne da potersi spiegare quanti equivoci mal tessuti, e quante manifeste falsità aggruppate in questo luogo per provare una storta opinione nata nel vostro cervello, facendo dire agli scrittori, che citate quello, che essi mai non dissero, o facendoli dire il contrario di quel scrissero, o interpretando in travolto senso le loro parole, come io ad uno ad uno vi farò vedere. S. Tommaso d'Aquino, che in primo luogo citate, non parla della Scomunica, e dicendo, che il Giudizio ingiusto non è giudizio, parla, considerata la cosa in se stessa, e ne' puri termini della verità intrinseca, non secondo il rispetto, che ella possa avere a noi, e in riguardo al foro esteriore, come spiega il Gaetano, il cui commento voi c'invitate à vedere *(e)*. Nessun Teologo, o Canonista si è mai sognato di dire, che la sentenza ingiusta sia sentenza in se stessa, ed abbia forza di legare appresso Dio, che riguarda solo la verità delle cose, mà tutti insegnano, che ella sia sentenza appresso il foro esterior della Chiesa, ancora che manchi la colpa, purche non contenga un manifesto, e intollerabile errore, ó alcuna di quelle nullità, che sono espresse da i Canoni: e che per quanto ingiusta ella sia, deesi temere, acciocchè il disprezzo non faccia reo il denunciato di quella colpa, che non avea. E tale essere il sentimento di S. Tommaso, io ve l'hó dimostrato sopra colle sue stesse parole, e vel dimostra il Geatano nel commentario di questo passo *(f)*. Ugone di S. Vittore, che in secondo luogo allegate, considera la Scomunica ingiusta prima in riguardo del Tribunale di Dio, e poi rispetto al foro della Chiesa, e dicendo, che ella non hà forza di legare appresso di Dio, afferma, che hà vigore appresso la Chiesa, e però si deve temere *(g)*. Alessandro d'Ales, che in terzo luogo adducete, parla prima della Scomunica ingiusta considerata in se stessa, e secondo la pura verità della cosa, e poi parla della Scomunica ingiusta rispettivamente a Noi, e al Foro esterior della Chiesa. E siccome dice, che nella prima considerazione la censura ingiusta non è censura, perchè non hà forza di legare appresso Dio, così afferma, che nella seconda considerazione ella è valida, ed hà vigore, ancor che manchi la colpa, purche sia pronunciata da chi hà legitima potestà, come io hovvi dimostrato colle parole stesse di questo scrittore. Anzi cercando egli, per qual cagione la Chiesa, la quale non ha macchia, ne ruga, abbia voluto, che nel suo foro leghi la Scomunica ingiusta, quando ciò può ministrar materia, ó occasione a i cattivi Prelati di far ingiuria a i loro soggetti: risponde, aver ella determinato questo, acciocchè si abbiano in maggior rispetto le chiavi, ed acciocchè crescano i suoi figliuoli nel merito dell'obbedienza *(h)*. Ed ecco, che voi sin quì avete fabbricato in

R aria

---

(e) *Dubium occurrit circa illam rationem redditam iniustum Judicium non est Judicium, primo quidem quia adversari videtur distinctioni inter sententiam nullam, & injustam: Secundo quia adversari videtur Juri Canonico. Nam secundum illud sententia Pastoris sivè justa, sivè injusta est timenda -- Ad hoc dicitur, quod aliter impure moralibus utimur nominibus Judicii, & sententiæ, aliter Juristæ utuntur illis, & propterea accidit, ut morales ad solam rei veritatem spectantes non distinguant inter Judicium iniustum, & nullum, Juristæ autem inter ea distinguant.* Cajetanus comment. D. Thom. in 2.2. qu.70. art.4. a d secundum.

(f) *Quamvis secundum veritatem sit nulla, quia tamen non spectat ad quemlibet, sed ad publicam potestatem, atque scientiam, hæc decernere, timenda est, & appellandum, vel alias recurrendum ad superiorem, ne ipse contemptus sententiæ culpabilem eum reddat -- Et hæc Doctrina consonat apertè superioribus dictis ab Authore* (scilicet D. Thoma) *qu.65. art.4. ad tertium, & qu.67. art.2.*

(g) *De eo, qui ordine judicario ligatus est pro causa tamen injusta, dicimus quod non est ligatus apud Deum, nisi contumax inueniatur, salva tamen Evangelii veritate dicentis quodcumque ligaveris super Terram, erit ligatum, & in Cælis: Cælorum enim nomine præsens Ecclesia designatur: & si apud homines teneat Sententia apud Deum non tenet, & ideo irritari meretur.* Hugo a S. Victore tom.3. lib.1. de Sacram. cap.26.

(h) *Hic adhuc quæritur, cum ab Ecclesia, quæ non habet maculam, neque rugam, quamvis nihil injustum ab ea procedere debeat, quare statuit, quod injusta sententia liget, cum ex hoc detur Prælati malis materia Iniuriæ de subditis, & sæviendi in illos. Respondeo, causa est, ut claves Ecclesiasticæ in maiori reverentia habeantur, cum oporteat timere etiam injustas sententias, & ut homo credat per obedientiæ meritum, parens injustæ sententiæ.* Alexand. Ales 4. par. qu.12. membr.2. art.2.

aria, e lavorata la vostra tela sopra una palpabile, e materialissima equivocazione.

Peggio poi fate, volendo provare che *la Scomunica ingiusta per se ex defectu Causæ non è Scomunica, ne come tale può attendersi*. Adducete in prova di questa vostra proposizione due luoghi di S. Bonaventura: mà nel primo, che è nel quarto delle sentenze, prendente un'abbaglio così grossolano, che sarebbe vergognoso, anche in uno, il quale non sapesse che generazion d'erba si fosse il metodo antico degli Scolastici. Acciocche dunque non cadiate più in questi errori, sappiate, che è costume di tutti gli Scolastici più antichi prima di risolvere la quistione, che propongono, premettere alcune obiezioni, e dopo queste un *contra* nel quale sovente vi hà il contradittorio di quella risoluzione, o conclusione, che essi fermano, e stabiliscono: ora quelle parole, che voi allegate, non sono nella risposta, mà sono nel *contra*, cioè a dire nel contradittorio della conclusione, che stabilisce S. Bonaventura. Se volevate sapere la vera sentenza di questo S. Dottore, non bisognava guardare nel *contra*, mà nel *Respondeo*: questo respondeo però io ve l'hó riferito sopra, osservatelo, e vi troverete il contrario di quello, che voi fate dire a S. Bonaventura. Ma se nel citar questo luogo del Serafico Dottore avete peccato d'inavvertenza, nell'altro, che adducete dagli opuscoli di lui, peccate con un tantin di malizia, lasciando una particella, che spiega il vero senso di esso. Bisogna perciò sapere, che egli parla di quella Scomunica, che contiene intollerabile errore, e per cui si condanna qualche opera buona, e salutevole. La qual Censura certamente è nulla, ed invalida, per nullità espressa nella ragion Canonica. Apporta perció il Santo due Esempj di questa Scomunica, cioè se fosse alcuno Scomunicato, o perche abbandonato dal proprio Pastore, cercasse da i Religiosi provvedere alla sua salute, con far ad essi la Confessione delle sue colpe nel Sagramento della penitenza, ò perche facesse limosina a i Religiosi poveri, e mendicanti: e, insegnando, che ciò sarebbe un condannare le opere pie, ed oneste *(i)*, soggiunge quelle parole, che voi avete trascritte. Dalle quali cose si rende chiaro, che egli parla della Scommunica, che contiene errore intollerabile, e a questo ancora si riferiscono que' due modi, che voi riportate da que' sei, pe' quali S. Bonaventura afferma, che perde il suo vigor la Censura, cioè quando si proferisce contro chi non si deve, come contro un Innocente, ò per cagione, per cui non si deve, come per un'opera buona, e non per cosa che sia peccato *(l)*. Voi però qui lasciate quelle parole, *per un opera buona*, imperocchè queste averebbero fatto conoscere, che S. Bonaventura parla qui della Scomunica ingiusta per l'espressione di un manifesto errore intollerabile, la quale é nulla ancora nel foro esteriore. Dovete però anche avvertire, che numerando S. Bonaventura sei modi, pe' quali dice, che la Scomunica perde la sua forza, non intende già, che per ciascuno di questi modi ella perda il suo vigore così appresso Dio, come appresso la Chiesa, o così nel foro interiore, come nell'esteriore; mà per alcuni nell'uno, e nell'altro foro, per altri poi solamente nel foro interno, e appresso Dio; imperocchè trà questi modi ripone ancor quello della circostanza del luogo, cioè quando la Sentenza non è data nel Tribunale, e nel luogo del Giudizio, ó in luogo decente *(m)* Mà certa cosa è, che la mancanza di questa circostanza non può render nulla la Scommunica nel foro esterno della Chiesa, ed è cosa anche difficile, che la possa rendere invalida appresso Dio, e nel foro interiore. Per ben intendere adunque il sentimento di S. Bonaventura, non bisogna badare alle parole, che ei dice di pas-

---

(i) *Qui autem prohibet ægrotantem, ne accedat ad medicum, qui eum curet, mortem desiderare videtur, quia non vult vitam suam congruis remediis a morte tueri, si vero sententiam contra eum ferret excommunicationis, quasi pro inobedientia nullam habet vim taliter illata sententia, quia pœna talis inferri non debet sine gravi culpa; nulla verò culpa est quærere salutis suæ remedium sine præjudicio alicujus, quod etiam quidem ferunt sententiam excommunicationis in omnes fratrum benefactores, cum nihil habeamus, nisi quod offertur nobis a fidelibus, unde vivamus, idem est ac si prohiberetur aliquis per excommunicationem, ne fratrem suum, vel proximum a submersionis, vel incendii, seù quolibet mortis periculo liberaret. Quod autem dicitur &c.* D. Bonaventura opuscul., *quare fratres* minores prædicent tom.7. pag.344. edit. Lugdun. anno 1668.

(l) *Quare non debet pro bono opere, & non pro peccato*. D. Bonaventura loc. cit.

(m) *Ubi non debet, non in loco Judicii, vel non decenti* D. Bonaventura loc. cit.

passaggio; mà convien considerare il suo intento, il quale era in quel luogo di provar che la Scomunica pronunciata contro quelli, che si confessano da Religiosi legittimamente approvati per la negligenza, e poca cura de' loro Parochi, che s'infastidiscono di sentirli, o li discacciano da se; o contro quelli che fan del bene, e delle limosine a medesimi Frati, che campano di mendicazione, non hà nessun vigore, perche proibisce, e condanna manifestamente opere buone, e salutevoli. La qual cosa è totalmente lontana dalla nostra controversia.

Molto più poi gravemente errate nel riportare il sentimento di Domenico Soto; ed acciocchè conosciate il vostro errore, vi convien sapere, che questo Teologo, sùlla norma di qualche antico, considera la Censura ingiusta in se stessa, e in riguardo all'intrinseca verità della cosa, e poi la considera in ordine al foro esterior della Chiesa, e nella prima considerazione, dopo aver numerati cinque modi, ne quali secondo il Paludano, la sentenza, può essere ingiusta, dice, che in qualunque di questi modi che sia ingiusta, ella è insieme ancor nulla, e non è sentenza, ne dee temersi, secondo le parole da voi riportate. Ma parlando poi della Scommunica ingiusta in riguardo al Foro esterior della Chiesa diversamente ragiona, insegnando, che quantunque ella sia ingiusta per difetto certo di causa, e perche proferita contro l'Innocente, deesi osservare, non solo per ragion dello scandalo, mà ancora per ragione dell'ubbidienza, che si debbe a Prelati nel Foro esteriore, di modo che il resistere loro, in questo caso, sarebbe peccato grave. Onde spone quelle parole, che voi avete da lui addotte, dicendo, che debbono intendersi in senso *restrittivo*, e in quanto alla pura verità della cosa (n). E come che questa distinzione di Soto, da molti celebri Teologi sia stimata sofistica, ella tuttavia è fondata sùlla autorità d'iqualche antico, come vi hò di sopra avvertito, e finalmente si riduce a i termini della commune opinione, cioè, che quantunque la sentenza ingiusta, anche per mancanza di colpa, purché non contenga intollerabile errore, non leghi, non sia sentenza, sia nulla appresso Dio, e nel Foro interiore, essa nientedimeno lega, ò valida, e dee osservarsi appresso la Chiesa, e nel Foro esteriore. Da tutto questo potete voi agevolmente comprendere quanto infelicemente abbiate intrapreso a difendere il disprezzo pubblico, che dite costà farsi della Scommunica pronunciata dal Vescovo di Gravina, mentre non avete potuto uscire da questo impegno, senza prendere gravissimi, e notabilissimi abbagli, e molto riprensibili in un Uomo legale come voi, e senza far dire agli scrittori, che voi citate, il contrario di ciò, che essi asseriscono, senza ricavarne altro profitto, che di far sempre più chiaramente conoscere, che dai Testimonj, che voi inducete in favore della vostra Causa, resta convinto di scandalo il poco conto, che voi fate delle Censure del Prelato di Gravina.

Mà acciocchè cessiate una volta di malmenare, e d'imbrogliare una materia si grave con tanti equivoci, bisogna, che io discenda al particolare della causa presente, per vedere se sia mancata, ò nò, la cagione legittima della Scommunica pronunciata dal Vescovo di Gravina, e se vi sia concorsa ingiustizia, per cui ella possa veramente dirsi nulla, ed invalida. Bisogna adunque osservare, che in due modi le Scommunica può essere ingiusta, per difetto di Causa, ò perche manca del tutto il fatto, o perche non mancando il fatto, manca in esso la colpa. Nel primo modo sarebbe ingiusta, se il Prelato scommunicasse alcun Suddito, perche non hà pagato il tal debito, ó hà commesso il tal furto; e nulladimeno il debito fosse stato pagato, e il furto non fosse stato commesso: e in questo caso, ancorche S. Antonino con molti altri antichi Dottori sostenga, che la Scommu-



(n) *Hæc assertio non aduersatur distinctioni de injusta, & nulla sententia: nam distinctio non intelligitur quantum ad rei veritatem in conscientia, & ideo restrictè loquti sumus, quod sententia in innocentem lata ex natura sua non est timenda quia est nulla: sed nihilominus est ei obtemperandum ratione scandali in Foro exteriori, & non solum ratione scandali, sed etiam ratione obedientiæ, quæ debetur Prælato in Foro exteriori. Nam tunc potest Prælatus eum eiicere ab Ecclesia, cui si resistat peccat mortaliter -- Idem ferè est de Sententia injusta quæ, scilicèt, non continet intolerabilem errorem. Si enim revera non habuit causam iustam, nulla est in rei veritate nec ligat in conscientia; sed tamen quia privato homini non incumbit iudicare si sit justa, necne, parendum est ei, donec procuret ut remedium Juris.* Sotus in 4. sent. dist. 22. qu. 1. art. 3.

nica in questa guisa ingiusta si debba osservare nel Foro esterior della Chiesa, fino a tanto che non sia discussa dalla Chiesa stessa la Causa, e che basti acciocchè la Scommunica nel Foro esteriore si debba temere, che il fatto sia possibile, come di sopra si è auvertito; con tutto ció mi piace procedere in questo caso con distinzione. Imperocchè o la mancanza di questo fatto è notoria, e manifesta, di modo che apparisca notoriamente per tal cagione l'ingiustizia di questa Scomunica, o non è palese, se non al denunciato, o a pochi altri. E nel primo caso seguendo la opinione più larga del Gaetano, e di qualche altro Dottore, io voglio ammettervi, che la sentenza sia così ingiusta, che ancora sia nulla nel Foro esteriore, e che, rimosso lo scandalo, possa non osservarsi; ma nel secondo caso, siccome non trovarete Dottore, anche più benigno, il quale non insegni, che si debba dal Denunciato ubbidire, e per la colpa, e per la pena, fino a tanto, che dopo legitima appellazione non sia dalla Chiesa conosciuta la sua Innocenza (*o*), così io asseverantemente dico, che in questo caso si dee temere, e osservare. Parlando del secondo modo, bisogna similmente distinguere: posciache, o manca la colpa nel fatto, perchè è certo, e notorio, che il fatto per se stesso è buono, come sarebbe, se il Prelato scommunicasse alcuno a cagione, che egli hà fatto la limosina a' Poveri, o hà esercitata alcun opera di misericordia: ò perche quantunque il fatto non sia notoriamente buono, non vi apparisce però notoriamente la colpa, o vi apparisce dubbia, ed ambigua. Nel primo caso io vi concedo, che la Scommunica sia nulla anco nel Foro esteriore, e che non si debba temere, e se vi piace ancora, che si debba non curare, giacchè contiene un intollerabile errore: e massimamente se tale errore sia espresso nella sentenza. Nel secondo caso, voglio anco accordarvi, che dove notoriamente non apparisca nessuna colpa nel fatto, per questa cagione sia così ingiusta la sentenza, che divenga nulla nel Foro della Chiesa. Ma avvertite però, che in concedervi questo, io sieguo l'opinione men vera, e men probabile; mentre secondo la sentenza più certa, e più fondata sull'auttorità degl'antichi, non solo quando nel fatto non apparisce notoriamente alcuna colpa, ma ancora quando apparisce, che nel fatto manca la colpa, dee nulladimeno temersi, e tenersi la sentenza de' Pastori, se non contiene un intollerabile errore nella espressa condanna di un opera buona, e lodevole, poiche anche nelle cose indifferenti dee starsi al giudizio del Prelato, finchè dalla Chiesa non sia dichiarata l'insufficienza della causa. Mà nel terzo caso, dove apparisce dubbia la colpa del fatto, io non posso accordarvi, che la Censura, non debba temersi, e che non leghi appresso la Chiesa, senza concedervi una mezza Eresia: essendo comunissima sentenza tenuta ancor da quelli, quali sono i più benigni verso de' Rei, che nel dubbio, non pure nel Foro esteriore, mà anche nell'interno deve starsi per il giudizio della Chiesa, a favore della cui potestà, e del retto uso di essa si dee sempre presumere, finchè dalla Chiesa medesima sia dichiarato il cōtrario (*p*). E questa regola è certa non solo per le sentenze spirituali della Chiesa, mà per qualunque altro giudizio, così del Foro Ecclesiastico, come del Foro Civile, altramente si aprirebbe una larga via di deludere tutto l'ordine de Giudizj, quando spettasse al Reo sul dubbio della sua colpa il decidere a suo favore, e il dispregiar la sentenza del suo Giudice, massimamente parlandosi di dubbio *Iuris*, come nel caso presente, e non *meri facti*.

Applicando or dunque questa Dottrina alla nostra controversia. Ammettendo voi, che il Vescovo per tre atti (io dico per più di dieci), cioè, per lo ricorso, per l'Informazione, per la chiamata procedè alla Censura, già non negate il fatto. E'dun-

(*o*) *Unde nec iniquum Judicium, nec injusta sententia habet vim obligandi ex parte sui — Dico autem ex parte sui, quia aliunde contingit, quandoque, quod hujusmodi sententiis parendum est, puta si Iniustitia, aut non contineatur in sententia, aut non sit manifesta aliis. Si non continetur in sententia Iniustitia, aut si continetur, non tamen est publicè manifesta, tunc quamvis secundum veritatem sit nulla; quia tamen non spectat ad quemlibet, sed ad publicam potestatem, atque scientiam hac decernere, timenda est, & appellandum, vel alias recurrendum ad superiorem, ne ipse contemptus Sententiæ culpabilem eum reddat*. Caietan. in 2. 2. D. Thomæ qu. 70. art. 4.

(*p*) Vasquez de Excom. dub. 11. nu. 13. Soto in 4. dist. 21. qu. 1. art. 3. ante secund. conclus. Avila 2. part. disput. 2. dub. 3. Diana tom. 2. tract. 9. resol. 29., Salmaticenses Cur. Theol. moral. tom. 2. tract. 10. de censur. cap. 3. punct. 1. num. 6;

E' dunque evidente, che nella Censura del Vescovo di Gravina non intervenne mancanza di Causa per ragione del fatto: resta or da vedere se in questi tre atti intervenisse alcuna colpa, per conoscere se nella detta Scommunica fosse, o no difetto di Causa per ragion del peccato. E per conoscer questo convien fare quelle tre considerazioni, che io hò esposte di sopra. E in quanto alla prima; ancorche io sappia, che voi siete molto animoso nell'affermar cose contrarie alla comun persuasione, non posso con tutto ció darmi à credere che vogliate affermare, che que' tre atti fossero azioni di pietà, di religione, o di carità, e che coloro, che li fecero conseguissero Indulgenza plenaria, o soddisfacessero a qualche Cristiana obbligazione, sicchè essendo stati condannati dal Vescovo, contenesse la sua sentenza un errore intollerabile. Direte forse, che erano indifferenti, e che non appariva in loro alcuna colpa? Ma benchè ció non possiate con verità affermare, ammettendo ancora, che que' tre atti fossero leciti, imperocchè se, per mala supposizione, era lecito il ricorrere, non era però lecito il calunniare; se era lecito prendere Informazione, non era però lecito il farlo con tanta pubblicità, e solennità, onde nè restasse vilipesa la Dignità Vescovile; se era lecito finalmente chiamare il Vescovo, non era peró lecito il fargli intimar la chiamata a modo di un Reo, che si cita; ancorche, dissi, non possiate con verità affermare, anche secondo i vostri principj, che que' tre atti fossero indifferenti, ed immuni da ogni peccato; nulladimeno supponghiamolo ancora in grazia vostra: Ma non basta però, che apparisca solamente a voi, e ai vostri Denunciati questa indifferenza, e questa esenzione da colpa, acciocche la Scommunica del Vescovo ancor nella sentenza piu larga perda il suo vigore nel Foro esteriore, e che non sia degna di esser temuta; mà bisogna ancora, che tal mancanza di colpa ne' tre atti accennati sia evidente, notoria, e manifesta, acciocche la Censura nel Foro almeno esteriore, si possa non temere. E qui dovete inoltre avvertire, che si parla non di notorio di fatto, mà di notorio di diritto, perche sì parla, se questi tali atti siano colpevoli, o nó. Or ditemi per cortesia, come potrete voi persuadere a Persona savia, che sia cosa notoria, e manifesta, che que' tre atti andassero esenti da ogni colpa? Il notorio di diritto si fonda sopra la legge chiara, manifesta, pubblica, e incontrastabile. Or qual legge troverete voi certa, & incontrastabile, che dichiari immuni da ogni peccato que' tre nominati atti? Al più al più, quando vi si volessero accordare tutte quelle cose, che avete dette per giustificare il ricorso, l'informazione, e la chiamata, anche senza quelle circostanze, che rendono queste tre azioni espressamente contrarie alle leggi, e alla disciplina della Chiesa, non avereste per voi, che una mera opinione di alcuni pochi Realisti mal fondata sopra leggère congetture di autorità male intese, come io vi hó fatto vedere. E sopra un'opinione così incerta, così vacillante, volete voi fondare un notorio di diritto? Se voi peró vorreste mirare questo affare per lo suo verso, vi accorgereste, che il nototorio stà per la colpa di questi tre atti; imperocchè son certi, e noti i Canoni, che proibiscono così i ricorsi contro gli Ecclesiastici a i Tribunali de' Laici, come le conoscenze, che questi prendono sopra i delitti degli Ecclesiastici, e non son già notorie, e manifeste quelle distinzioni, e quelle cavillazioni, e quelle trappole, che voi avete nella vostra lettera tessute, per torcere dal vero loro essere le cose accadute, e la ragione del fatto. Queste cose le sapete solamente voi, ó qualche altro Maestro moderno, che ve l'ha insegnate.

Ma io, per potervi meglio convincere, voglio combattere senza vantaggio con voi, e con armi uguali. Fate adunque conto, che tutte le ragioni, che io hó addotte per dimostrar colpevoli, e degni di Censura quegli atti, non abbiano maggior peso di quelle, che avete portate voi per dimostrargli innocenti. Queste opinioni però trà loro diverse fanno lo stato della cosa dubbia. Onde al più, al più avereste voi provato, che non è certa, mà dubbia la colpa di que' tre atti, e che per consegnenza rimanga dubbia la giustizia ó l'ingiustizia della Scommunica. E quando pur ció fosse vero, avereste voi corraggio di affermare, e di scrivere, che di essa non si dovesse fare alcun conto, neppure nel foro esteriore? Per poter frangamente tal cosa asserire, non bastarebbe, che voi contraddiceste al senso Uni-

ver-

versale degli uomini; ma vi bisognerebbe contraddire a voi stesso: mentre avete già confessato, sponendo anche alla peggio la famosa sentenza di S. Gregorio, che quando è dubbia la giustizia della censura si dee temere, e attendere la sentenza del Pastore. Essendo adunque cosa certa, che, accordandovi quanto mai potete desiderare, non potete rilevar' altro da tutti i vostri argomenti, se non che sia dubbia la giustizia della scommunica pronunciata dal Prelato di Gravina, da ció ne siegue, che non si può costà disprezzare senza orribile scandalo, e senza pervertire ogni ordine, e ogni regola di giudizio. Or vediamo, che cosa avete saputo aggiungere a quello, che sì malamente avete detto in questo proposito.

*Per la qual cagione* (così seguitate) *niun' effetto produce la scommunica di sì fatta natura, anche nel foro esterno, dove senza osservarla può solamente in tal caso per rimuover lo scandalo, pubblicarsi la di lei invalidità, quando non sia questa palese a tutti, e notoria, come accade nel caso nostro, in cui sarebbe stato perciò tal'atto vano, e inutile. Onde* Pietro di Palude in 4. dist. 18 q. 1. S. Antonino par. 3. tit. 24. cap. 73. Navarr. in cap. um contingat de rescript. tom. 2., *ed altri consigliano a simili Scommunicati*, ut exadversò publicent causam, quare sententia non valet, quo facto amplius non est scandalum Pusillorum, sed Pharisæorum, unde est contemnendum. *Et il Collegio Salmaticense morale* tract. 10. de Censuris cap. 3. punct. 1. num. 5. *ci lasciò scritto*: Igitur excommunicatio, quæ ita est injusta, ut sit nulla nihil operatur, nec ullum ex enumeratis effectibus producit tàm in foro interno, quàm externo, si causa nullitatis sufficienter manifestetur; itaùt scandalum non sequatur. Et tunc se gerere debet, ac si Excommunicatus non esset, quia sententia nulla, non est sententia, & quod nulliter factum est, factum non censetur. *Anzi Martino Navarro nel luogo citato* num. 22., & 23. *dà per avvertimento, che in sì fatto incontro di Censure invalide, non debba il denunciato astenersi punto dalle cose Divine, non solo d'obbligo, ma di consiglio, e di volontaria divozione ancora, acciocchè alcuno non possa riputarlo veramente scommunicato, e si dimostri alle Censure legittime il dovuto rispetto con negarlo alle ingiuste, ed insossistenti: aggiungendo al* n. 29., *che nel detto caso*. Injuriam facit, qui excommunicatum vitat, in his, in quibus vitatio est illi præjudicialis secundum Innocentium, & omnes alios in illo *cap. Solet*.

Se voi non aveste preso da principio il grande errore di credere, che ogni scommunica certamente, e indubitatamente ingiusta, sia ancora invalida, non avereste quì preso l'altro abbaglio nell'intelligenza del Paludano, di S. Antonino, e degli altri Dottori, che citate, i quali parlano solamente nel caso, che la scommunica sia così ingiusta, che insieme ancora sia invalida. Ma secondo essi, e gli altri Scrittori comunemente non ogni scommunica ingiusta è ancora nulla. Eglino numerano alcuni determinati casi espressi dal diritto, ne' quali l'ingiustizia porta seco ancora l'invalidità nel Foro esteriore, come vi ho dimostrato. E trà questi casi non numerano il difetto di causa, o la mancanza di colpa, se non in quanto per cagione di essa, la sentenza contiene intollerabile errore. Anzi molti di essi sostengono, che nel Foro esteriore, si dee osservar la scommunica, quando ella è ingiusta, eziandio per mancanza di fatto, su cui si fonda la colpa, purche tal mancanza non sia notoria. Se volevate adunque valervi della Dottrina del Paludano, e degli altri, che avete allegati per dimostrare, che al Sig. Duca, e agli altri Denunciati senza punto curar la Censura, bastava pubblicar le cagioni per le quali essi la reputan nulla, ed invalida: bisognava far vedere, che il Vescovo di Gravina quando scommunicò era Eretico, o Scismatico, o scommunicato, o in altra guisa privo di Giurisdizione, o che ei pronunciò la sentenza dopo l'appellazione interposta dal Sig. Duca, o che i Denunciati aveano uno special privilegio di non essere scommunicati, o che in fine furono Censurati per qualche atto di pietà, o di virtù manifesta, che sono que' casi, ne' quali secondo i citati Dottori l'ingiustizia della sentenza porta seco la nullità nel Foro esteriore. Del rimanente il solo difetto della causa, e della colpa, quando pur fosse vero, non dava al Signor Duca motivo legittimo di non curar la Censura, e di pubblicar la cagione per cui a suo divisamento la scommunica è ingiusta: nè trovarete Dottore di così travolta opinione, che sostenga questa falsa, e sediziosa

Dot-

Dottrina, la quale porge un largo campo agl'Uomini cattivi di deludere i giudizj della Chiesa, di farsi Giudici delle sentenze de' loro Pastori, e di pubblicar satire, e invettive, contro le loro Censure; come pur voi fatto avete per dimostrale invalide, e insossistenti. Il Collegio di Salamanca parla coerentemente alla comune sentenza, quando la scommunica è così ingiusta, che insieme è nulla, nè distingue i casi, ne' quali l'ingiustizia reca seco l'invalidità nel Foro esteriore, supponendoli espressi dal diritto comune. Ben vero però è, che da' Teologi *Salmaticensi* avereste potuto facilmente apprendere, che molto iniqua cosa avete voi fatto nel maltrattare con tante ingiurie la Censura del Prelato di Gravina, e nell'esporla al pubblico dispreggio: mentre quando ancora aveste potuto con probabili ragioni scusar da ogni colpa il Signor Duca, e gli altri Denunciati per li tre atti sopradetti, nulladimeno secondo la Dottrina degli accennati Teologi sarebbe stata da temersi, e da osservarsi non solo nel Foro esteriore, ma sì ben' anco nell'interiore la Censura del Vescovo, sol che egli avesse qualche probabilità di riputar colpevoli que' tre atti. (q) Nè diversamente da i Dottori da voi citati parla Martino Navarro, trattando ivi della scommunica, la quale è così ingiusta, che ancora è nulla per alcuno di que' capi di nullità assegnati dal Padulano, e dagli altri Dottori, anzi espressamente afferma, che anco per difetto di causa puó darsi censura ingiusta, che non sia nulla, e che debba temersi, intendendo quel passo di S. Gregorio non solo della sentenza ingiusta per l'animo iniquo del Giudice, e per mancanza dell'ordine giudiziale, ma ancora per difetto di causa, ed attestando inoltre esser questa la comune sentenza. (r) E' chiaro adunque, che le Auttorità da voi addotte fin quì son totalmente fuora dello stato della presente controversia, ora veggasi, se possano entrarvi quelle, che appresso soggiungete, dicendo:

*Ne può mai considerarsi nella riferita specie di Censure alcun dispreggio delle Chiavi, perche questo* debet investigari ex potestate legitima, & usu legitimo potestatis illius, qui excommunicat: alioquin Prælati possent inducere qualemcumque vellent servitutem, *come scrive il Gersone in resolut. circa Mater. excommunicationis consid.7. che da ciò deduce la seguente illazione.* Et ita patet, quod hoc commune dictum: sententia Prælati, vel Judicis etiam iniusta timenda est, indiget Glos., alioquin non est generaliter verum, si timenda etiam dicatur, quia est sustinenda, nec repellenda, imó in casu pati illam esset asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus, *alla qual riflessione del menzionato Dottore di molta scienza, e pietà, come il qualifica l'istesso Bellarmino, niente trovò, che opporre questo Cardinale, quando per l'Interdetto di Venezia volle discutere quel Trattato del Gersone, anzi l'approvò con molta lode, soggiungendo dopo di essa le seguenti parole:* Questa è buona considerazione, e la Glosa di quel detto comune si trova nel Decreto di Graziano 11.q.3. per molti capitoli, *e la somma è*, che la sentenza del Pastore si ha da temere quando è ingiusta, ma valida, come quando non le manca alcuna parte esenziale: per esempio un legittimo Prelato scommunica un suo Suddito per causa giusta, ma non lo scommunica per puro zelo di giustizia, ma per odio particolare, che gli porta, o non lo ammonisce tre volte, o non mette la sentenza in scriptis; questa scommunica è ingiusta, ma valida, e però si dee temere. Quando anche fosse veramente invalida, ma non si sapesse l'Invalidità, si dee similmente temere almen per lo scandalo.

Finalmente dopo lungo giro avete trovato un Dottore, colla cui Auttorità confermar potete qualunque stravagante opinione, che vi venga in capo in materia della scommunica: mentre tanti sono gli errori, di cui si veggono asperse quelle considerazioni di Gersone, le quali voi avete citate, che agevolmente potete con esse dir-

tut-

---

(q) *Inquires, an si causa, ob quam lata est Censura dubia esset, vel probabilis, & Judex sententiam ferret contra unam, obligando eam sub pœna excommunicationis illa teneatur parere illi? Respondetur affirmativè etiamsi Advocatus illi dicat sibi injustitiam esse factam, & sic erit excommunicatus tam in foro Animæ, quam exteriori; quia Judex in tali casu jus habet ad determinandam unam, vel alteram partem.* Salmaticen. Curs. Thoolog. mor. tom.2. tract.10. de censur. c.3. punct.1.n.6.

(r) *Secundo respondeo ad illud Gregorii: agere de sententia Pastoris injusta ex animo, justa vero ex ordine, & causa sentit Gratianus in can. Si Episcopus 11. q.3., quamvis idem dicendum sit de omni sententia injusta, ex causa, & ordine, quando ita est injusta, ut tamen non sit nulla secundum omnes.* Navar. in Relect. super c. *Cum contingat de rescript.* remed.2. n.15.

tutto il peggio, che voi sappiate in dispreggio delle Chiavi, e delle Censure. Ma poiche dite, che dal Cardinal Bellarmino fu qualificato Gersone per Dottore di *molta scienza, e pietà*, perció bisogna, che intendiate dal medesimo Cardinale le limitazioni, ch'egli stesso dà a queste lodi: *Non si può negare*, dic'egli, *che Giovanni Gersone non sia stato un Dottore di molta scienza, e pietà, ma l'infelicità de' tempi per la lunghezza dello Scisma nella Chiesa Romana, indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quell'età a sentir poco bene della potestà della Sedia Apostolica. E di quì nacque, che caddero in manifesti errori contrari alle scritture, e alla comune sentenza de' Teologi, che furono, e prima e poi di que' tempi*, per la qual cosa fu anco il Gersone generalmente poco giusto estimatore della potestà delle Chiavi. Ond'è, che col medesimo Bellarmino io posso dire a voi quelle parole, ch'ei disse a coloro, che avevano allegato Gersone, appunto come, voi in materia di Censure. *Non mancavano molti altri Scrittori più sicuri, che si potevano allegare per intendere fin dove si stende la forza della scommunica, senza addurre un'Autore sospetto, anzi chiaramente erroneo nella materia della quale si tratta al presente*. (s) Ma voi dite, che a questa riflessione, che voi riferite di Gersone, *niente trovò, che opporre quel Cardinale*, e io vi rispondo, che il Bellarmino non toccò per intiero tutta quella riflession di Gersone, ma solamente fino a quelle parole, che ha bisogno di glosa quel detto comune, che *la sentenza del Prelato, o del Giudice si deve temere*, nelle quali parole, che unicamente si veggono riportate dal Bellarmino, non trovò, che riprendere quel Dottissimo Cardinale, e successivamente riferì que' due casi, che voi avete riportati, e ne' quali disse, che la scommunica si deve temere. Ben vero peró è, che il Bellarmino non adduce tutti gli esempli delle scommuniche ingiuste, ma valide, bastando a lui per l'esposizion di quel detto portarne alcuni. Quello poi che non è tollerabile in Gersone, è che non fu toccato, nè approvato dal Bellarmino, come voi vorreste dare ad intendere, e quella chiusa, che voi da colui trascrivete, cioè non esser vero generalmente, che la scommunica *si debba temere, perche si dee sostenere, e non rispettarsi*, e *che il sopportarla nel caso, sarebbe una pazienza asinina, e un timore stolto, e leprino*. Or questa proposizione colla quale chiuse Gersone quel paragrafo essendo stata ristretta al caso da lui allegato, come dimostra tutto il contesto, e quella parola *nel caso* non fu dal Bellarmino toccata, nè espressamente impugnata, perche il caso in cui questo Cardinale scriveva era molto diverso da quell'ipotesi, che supponeva Gersone, all'or quando proferì quella proposizione non degna certamente di un Dottore pio, e dotto qual voi lo riputate. Più dotti incomparabilmente, e più pii di Gersone furono Alessandro d'Ales, S. Tommaso d'Aquino, S.Bonaventura, S.Antonino, e molti insigni Teologi, che io ho riferiti, i quali per altro comunemente insegnano, che dee anco l'Innocente umilmente ubbidire alla sentenza ingiusta del suo Pastore, per non farsi reo di colpa col dispregio, che é l'istessa sentenza di S. Gregorio. Il dire adunque, che sarebbe una *pazienza asinina* il tollerare una Censura ingiusta è un parlare del tutto contrario al vero Spirito della Chiesa, e alle Dottrine de'Santi, un parlare ricolmo di un superbo tumore, e pieno di quel Fanatismo, da cui fu sovente invaso lo spirito visionario di Gersone, che oggi è l'unico Maestro di tutti gli spiriti malcontenti, inquieti, e riottosi alle determinazioni della Chiesa, i quali sono i più fervorosi lodatori di questo Scrittore. Ma di ció basti, e si passi a conoscere le altre Auttorità, che voi portate.

*E benche i Canonisti*, così dite, *sogliano distinguere tra la sentenza nulla, ed ingiusta*, quia (*come pondera il Soto nel luogo citato*) non tàm ad rei veritatem, quàm ad præsumptiones juris attendunt: *pur nondimeno cotal distinzione può solamente in lor sentenza attendersi nell'ingiustizia dubbiosa, in cui dee darsi luogo alle presunzioni Legali, ma non già dove si tratti di evidente, e notoria ingiustizia, la quale uguagliandosi alla nullità toglie colla di lei chiarezza ogni vigore alla semplice presunzione, anche nel Foro esterno, per la qual cagione dopo l'Abba-*

(s) Risposta del Card. Bellarmino ad un libretto intitolato; *Trattato, e Risoluzione sopra la validità della Scommunica di Giovanni Gersone*.

*bate, Buttrio, Felino, ed altri Canonisti, scrisse sensatamente il* Fagnano *in cap. Odoardus de solut. num: 12. in fin. le seguenti parole*: Intantùm igitur sententia excommunicationis injusta non ligat, quoad Deum, sed ligat quoad Ecclesiam, quia Iudicium Dei non fallitur, cum veritati innitatur, sed bené fallitur judicium Ecclesiæ, quod opinionem sequitur. Ergo si Judicium Ecclesiæ non fallitur, sententia injusta etiam quoad Ecclesiam non ligabit, sed stante notorietate, & evidentia injustitiæ Ecclesia non fallitur, quia tunc innititur veritati: ergo sententia notoriè injusta non ligat etiam quoad Ecclesiam. Hoc enim casu non est differentia inter judicium Dei, & Ecclesiæ, quia utrumque innititur veritati, ac proindè sententia excommunicationis in utroque Foro est nulla, si sit evidenter injusta. *Ed il Signor Cardinal Petra ad Constit. 1. Leonis IX. sect. 3. num. 78. aderisce al medesimo sentimento dicendo, che* quando constat notoriè de injustitia videtur hæc notorietas æquiparari nullitati ex defectu Jurisdictionis, ut excommunicatio sit nulla, non solùm quoad forum internum, quod regulatur tantùm à veritate, sed etiam in foro externo Ecclesiæ, quia tunc Judicium innititur veritati certæ &c. *Soggiungendo nel* num. 80. in fine, *che lo Scommunicato*, absolutione non indiget, si sententia excommunicationis sit nulla, seù notoriè injusta, ut latè in terminis citati Doctores, & præsertim Fagnan. in capit. Responso. de sent. excommunic., Rot. decis. 533. coram Dunozett. jun., *e del medesimo sentimento furono il Cardinal Tusco* lett. E. concl. 453. Menoch. de arbitr. cas. 542. la Ruota Romana part. 4. recent. decis. 507., ed altri comunemente.

A questo vostro discorso fa molto a proposito la risposta, che diede in somigliantissimo caso il Cardinal Bellarmino, *non occorreva, che voi vi affaticaste tanto a provare questa Propofizione*, cioè, che la scommunica notoriamente, ed evidentemente ingiusta, è nulla, ed invalida, *con andar cercando Testi, e Glose, come avete fatto empiendo i fogli, perche non ci è chi la neghi. Bisognava affaticarsi in provare l'assunzione dell'argomento, non la proposizione, se volevate darci materia di rispondere, e che ancora noi empiessimo delle carte. Sicchè non neghiamo, che se* il Vescovo di Gravina avesse fulminate Censure notoriamente ingiuste, *che le Censure sariano nulle*. (t) Neghiamo, che tale sia la scommunica del Vescovo di Gravina, anzi riputiamo, che sia giustissima. Rispondendovi in questa guisa, voi non avereste che replicarmi, e conoscereste aver gettato il tempo, e la fatiga in accumular tanta copia d'inutili allegazioni. Ma nulladimeno, se con questa risposta io avessi soddisfatto al vostro argomento, non averei però soddisfatto intieramente alla verità: mentre qui dite alcune cose, che non reggono in modo alcuno, secondo la verità. Voi supponete, che quella legal distinzione tra la sentenza ingiusta, e nulla abbia solamente luogo quando l'ingiustizia è dubbia. Ma questa vostra opinione è falsissima, mentre io vi hò chiaramente dimostrato, che ha luogo ancora nell'ingiustizia certa, e quando lo Scommunicato sá certamente di essere innocente. Altro è adunque parlare dell'ingiustizia certa, altro dell'ingiustizia notoria. La prima non fa la sentenza nulla nel foro esteriore, e ne abbiamo il Testo chiaro nel cap. *Odoardus de solution.* dove narrandosi, che un Cherico di tal nome essendo stato scommunicato dall'Officiale dell'Archidiacono di Rems a cagione di un certo debito, di cui era convinto, quantunque per la povertà fosse impotente a pagarlo; si ordina, che costando dell'impotenza di colui sia sciolto dalla Censura. Nel qual capitolo la Glosa, e i Dottori, che potete vedere appresso il Fagnano, che in questo stesso luogo voi avete citato distinguono tra l'ingiustizia certa, e l'ingiustizia notoria, e dicono, che quella non renda nulla la sentenza, ma solamente annullanda. Ma per maggior chiarezza di questa cosa, bisogna avvertire, che in più maniere, in quanto alla nostra cognizione può essere ingiusta la Censura, cioè, o dubbiamente, o certamente, o notoriamente, ed evidentemente, e ciò rispetto così del Reo, come del Giudice, e tanto del foro interiore, quanto dell'esteriore: Può dunque avvenire, che l'ingiustizia della sentenza sia dubbia nel foro esteriore, ed interno, ed allora ha forza di legare tanto appresso Dio, quanto ap-

 presso

(t) Risposta del Cardinal Bellarmino al trattato de' sette Teologi di Venezia proposizione decimaquinta.

presso la Chiesa, come si è detto: può succedere, che sia certa nel foro interiore, e dubbia nell'esterno, e allora non lega in quanto a Dio, ma sì bene in quanto agli Uomini, e alla Chiesa, e può finalmente accadere, che ella sia certa tanto nel foro interno, quanto nell'esteriore, ma che in questo non sia evidente, e notoria; e allora benche la Censura non leghi nè appresso Dio, nè appresso gli Uomini, tuttavia si deve in qualche modo temere per schivare lo scandalo, finchè dal Censurato non siasi cercato alla Chiesa il conveniente riparo. Or voi senza distinguere alcuna di queste cose prendete l'ingiustizia certa per l'ingiustizia evidente, e notoria, senza avvertire, che la notorietà, ed evidenza son qualità distinte, e diverse dalla certezza, e che puó alcuna cosa esser certa, per virtù delle prove, che la certifichino, ancorchè evidente, e notoria non sia. Il Fagnano adunque, e l'Eminentissimo Signor Cardinal Petra parlano della ingiustizia notoria, ed evidente, la quale affermano, che equivaglia alla nullità per l'effetto di non legare il Censurato eziandio presso la Chiesa. Questa Dottrina però non fa punto al caso di cui trattiamo, non avendo voi fin quì recata, nè potendo recare alcuna prova non solo della notorietà dell'ingiustizia, ma neppure della sola Ingiustizia delle Censure fulminate dal Vescovo di Gravina; anzi avendovi io per lo contrario con fatti, e con ragioni sovrabondantemente dimostrato, esser stata più che giusta la cagione, che ha mosso il Vescovo a sottoporre alla Censura i Denunciati, ció però non ostante voi più francamente asserite, che questa Censura è notoriamente ingiusta. Ma se bastasse solo il dire, che la scommunica è notoriamente ingiusta per poterla lecitamente non attendere, ciascun vede quanto facil sarebbe il deludere le sentenze della Chiesa, e quanto larga porta si aprirebbe agli Uomini sediziosi di empir le carte di satire, di maledicenze, e di falsità per divulgare, come ingiuste, ed invalide, ed esporre al pubblico dispregio le sentenze più formidabili de' Sacerdoti di Dio. Per la qual cosa la Dottrina del Paludano, e di qualche altro Dottore, che insegni non doversi far conto delle Censure nulle, e bastar solamente, per rimuovere lo scandalo, che si manifestino le cagioni della lor nullità, può solamente aver luogo, dove la sentenza è invalida per difetto di Giurisdizione, o per contenenza d'intollerabile errore contro le Divine, ed Ecclesiastiche Leggi, imperocchè allora non si puó considerare alcun dispregio delle Chiavi, il quale interverrà sempre dove si pongano in non cale, e pubblicamente si dispregino le Censure de' legittimi Prelati, che hanno legittima giurisdizione, ancorche per avventura sieno ingiuste, ed invalide, purchè non sieno apertamente inique per l'intervenimento di grave errore, mentre in tal caso il non ricorrere alla Chiesa, e il farsi Giudice da se stesso è un mancar palesemente di rispetto, e di riverenza al di lei spiritual potere, e all'Autorità delle Chiavi. Ma bisogna in fin vedere, che cosa voi vi vogliate conchiudere colla Dottrina, che avete dagli addotti Scrittori portata; mentre dite:

*Questa notorietà, ed evidenza si è apertissima nel caso presente per due motivi, che dalle cose di sopra dette chiaramente risultano. Il primo è che i tre atti a' quali si appoggia il Cedolone, cioè il ricorso de' Particolari al Principe insinuato esortativamente al Vescovo, l'insormo stragiudiziale dell'Udienza, e la chiamata Regia del Vescovo in Napoli sono affatto esenti da colpa, leciti, e permessi da' Canoni. Manca dunque notoriamente la base del peccato grave, sopra di cui sol può fondarsi la giustizia, e la validità delle Censure, che in conseguenza rimangon prive di alcun vigore in questa causa. Ed il secondo deriva dal riflettere, che noi siam ne' termini non già di Censura inferita* ab homine, *ma d'una declaratoria di scommunica imposta* à jure, *come nel Cedolone chiaramente si esprime. Onde mancando* in jure *notoriamente la pretesa Censura, come si è veduto, non ha, nè può avere appoggio veruno la di lei declaratoria, ed è chiarissimo l'eccesso del Vescovo, che in tal'atto usando della pura facoltà di Esecutor Delegato, non potea distendersi oltre il prescritto della Legge, senza sottoporsi a nullità manifesta, per cui quell'operazione rimase invalida in tutto, ed incapace a produrre alcun'effetto nell'uno, e nell'altro Foro. E qui cade in acconcio la ponderazione del Fagnano in cap.* Per tuas de sent. excomm. 226., *che nel caso di Declaratoria ingiusta*, non vertitur litigium super justitia, vel injustitia excommunicationis, sed solum

lum super factô, quia negat se commisisse delictum, pro quo à jure pœna excommunicationis infligitur; nam per declarationem, seú denunciationem non ligatur: *D'onde conchiude nel num. 27. in fin.* Itaque in effectu idem sunt dicere excommunicationem nullam, ac dicere declarationem injustam, quia qui dicit declaratoriam injustam, consequenter dicit, se non ligatum, & sic nullam esse excommunicationem, unde sicut dicens excommunicationem nullam non tenetur petere absolutionem, ut hìc deciditur, ita nec dicens declaratoriam injustam, quod benè nota.

Avendo già io altrove confutate le vostre insussistenti ragioni, e dimostrato in primo luogo, che que' tre nominati atti non possono andare esenti da grave colpa, ed in secondo, che la Censura pubblicata dal Vescovo di Gravina si contiene manifestamente ne' Canoni, de' quali i Denunciati rispettivamente sono stati notoriamente trasgressori; e che pertanto questa Censura anche in linea di pura declaratoria, e nel modo, come si vede espressa nel Cedolone è, e deve reputarsi per giustissima, e valida, non mi riman quì altro, che dire, se non che voi da cattivo discorso traete una peggior conseguenza. E che per lo contrario da i fatti da me narrati, e da' Canoni sopra esposti risultando manifestamente così la colpa de' Denunciati, che in varij modi concorsero col Signor Duca ad offendere con più forti di violenze la Persona, la Dignità, l'Immunità, e la Giurisdizione del Vescovo, come il notorio incorrere ch'essi per tal cagione ferono nelle Censure contenute nel Diritto canonico, si rende ancor chiara, e palese la giustizia, e la validità della scommunica; e si fa in oltre altrettanto certo, che non può essa costà senza grave scandalo, e senza ingiuria dell'Autorità della Chiesa mettersi in non cale, che è quanto io posso con ottima ragione conchiudere dalle mie premesse. Ma voi dopo aver con una infinità d'ideate insussistenti ragioni, e di male intese, e peggio applicate Autorità, empite inutilmente molte carte, date finalmente compimento alla vostra mordace, e calunniosa declamazione contro le Censure del Prelato di Gravina, così dicendo.

*Da queste cagioni è derivato, che della declaratoria data fuori dal Vescovo di Gravina, il Signor Duca, i Regj Ministri, e tutti gli altri certi della loro innocenza, e della notoria invalidità di tali Censure hanno stimato non doverne far conto alcuno nemmeno esteriormente. Poichè siccome essi pieni di somma venerazione per la potestà Ecclesiastica nel caso di minimo dubbio averebbero implorato l'assoluzione almeno* ad Cautelam; *così nella specie d'ingiustizia, e nullità evidente a tutti, e palese, non han voluto sagrificare ingiustamente alla medesima la purità della loro coscienza, il pregio dell'onor proprio, ed il riguardo anche dovuto al Sovrano. Le quali cose tutte ponendosi in non cale colla estrinseca, ed apparente osservanza di Censura pienamente invalida, averebber dato motivo in altre occasioni a' Prelati di procedere a quell'abuso, e dispregio delle Chiavi, che ha fatto il Vescovo di Gravina con avvalersi di Censure ideate, anche sull'appoggio di fatti per loro natura innocenti, ed immuni da colpa.*

Se è vero quel, che voi asserite del Signor Duca, e de i Regj Ministri, che *essi son pieni* di somma venerazione per *la potestà Ecclesiastica*, non potrà poi esser vero ciò, che voi pure di loro affermate, *che certi della loro innocenza, e della notoria invalidità della Censura, hanno stimato non doverne far conto alcuno nemmeno esteriormente*. Imperocchè questa pubblica non curanza, anzi dispregio, anche nel caso di notoria invalidità non sarebbe certamente argomento della lor somma venerazione verso l'autorità della Chiesa. Io però, che serbo per lo Sig. Duca, e pe' Regi Ministri tutto quel rispetto, che loro è dovuto, non posso persuadermi, che essi nudriscano que' sentimenti, che voi loro attribuite, e piuttosto voglio credere, che il tempo, siccome averà temperato in loro il calor dell'impegno, così averà dato luogo ne' loro animi saggi la ragione, che farà loro conoscere tanto il pericolo delle loro coscienze, quanto il debito, a cui sono astretti dalla loro pietà di contestare ancora colle opere, quella riverenza alla Chiesa, che a lei professano col loro animo: e non potranno poi approvare, che voi abbiate con tante ingiurie così atrocemente strapazzato l'onore di un Vescovo, di un Unto del Signore, di un Sacerdote di Dio, e abbiate per tal cagione ministrata materia a' nemici della nostra Cattolica Religione, tra' quali si sono sparse le vostre lettere di scherni-

re la Dignità Vescovile, e dileggiare un sì venerabil Grado. E se poi, siccome mi fa sperare la loro prudenza, vorranno considerare, che con aver caricata di tante ingiurie la persona di un Vescovo, avete data occasione di manifestare alcune cose per sua difesa, che talvolta non possono tornare in lode ne del Signor Duca, nè degli altri, che hanno avuta parte in questo affare, molto meno potranno condursi a lodare la vostra condotta. E certamente io mi sarei volontieri astenuto dal biasimare alcuni fatti dello stesso Signor Duca appartenenti alla presente causa, se voi non mi ci aveste tratto a forza, col volerli giustificare in maniera, che ne risultasse gravissimo pregiudizio non meno all'onor del Vescovo, ed alla Dignità Vescovile, che all'autorità della Chiesa, ed al rispetto dovutole.

Avete confusa la causa delle Franchigie con quella della Scommunica, e mi avete obbligato a distinguerla: avete tacciato di avarizia, e d'inclemenza verso i Poveri il Vescovo, servendovi per dar colore a questa taccia del progetto fatto dal Sig. Duca di sgravare dal Dazio i poveri di Gravina coll'offerta fatta al Vescovo di certa annua somma in luogo delle Franchigie de suoi Cherici, e mi avete astretto a scoprire il fondo di questa cosa, e il disegno del Signor Duca. Avete scritto che il Vescovo, e i suoi Ecclesiastici han fatto un *indegno abuso del Sagramento* per servire a un loro ingiusto interesse, e mi avete forzato a manifestare la fraude della Proccura, e il pregiudizio che da questa era ridondato, e ne potea ridondare, nel che fondavasi la giustizia dell'assoluzione negata da i Confessori. Avete detto, che nel Cedolone si contengono *più menzogne, che parole*, e mi avete indotto a manifestar la verità delle violenze, e delle ingiustizie, che sono nel medesimo Cedolone indicate. Avete attribuita la censura del Vescovo ad atto *d'illecita livorosa vendetta, e di aperto insolente livore*, e mi avete necessitato a dimostrarvi tutta quella serie di violenze, che l'hanno spinto a difendersi colle armi spirituali. In fine in tutta la vostra lettera avete aspersi di neri atri colori, e il Vescovo, e quegli Ecclesiastici, e mi avete costretto a disfare questa brutta di pintura, che di lor fatto avete con distruggere quegl'istromenti, di cui vi siete valuto per formarne sì ingiustamente il loro ritratto in questa orrida guisa. Nè penso io già, che alcuno vorrà recarsi ad offesa, che si chiamino violenze, e ingiustizie quegl'atti, che con questi nomi sono qualificati nel Cedolone del Vescovo, essendo per se manifesto, che non ammette altri termini la trattazione di questa causa, nè si possono con altri vocaboli spiegare le cose, di cui si parla: di modo che, ó bisognava tacere, ed abbandonare la difesa della verità, e della giustizia, lasciar diffamata in tutte le Cristiane Provincie, e forse ancora nelle non Cattoliche, dalla vostra satira la dignità, e l'onore di un Vescovo, tradire la nostra amicizia, e lasciar voi nell'inganno, o dovea indispensabilmente parlarvi di simil maniera.

Dalle cose fin ora dette, e con chiarissimi documenti provate, credo avervi sovrabondantemente dimostrato, che la censura fulminata dal Prelato sudetto non è fondata sopra alcun suo temporale interesse, ne ha che fare in cosa alcuna colla lite civile delle Franchigie: che le pretensioni, che hanno gli Ecclesiastici di Gravina in questa causa non son, nè nuove, nè abusive, nè introdotte dal Vescovo, anzi sono state altre volte da medesimi Regj Tribunali approvate: che essendo comuni ad altri Ecclesiastici del Regno, sono poi per quei di Gravina in altri titoli più speciali fondate: che il Vescovo non ha dato mai alcun'ordine, per cui direttamente, o indirettamente si potesse congetturare offesa, o pregiudicata la Reale giurisdizione: che l'assoluzione non fu negata da' Confessori agli Autori della Procura per ordine di lui: che quest'atto de' Confessori era necessario, giusto, ed espediente per impedire il pubblico pregiudizio, e per la salute particolare de' Penitenti: che il Vescovo accusato falsamente ne' Regj Tribunali, e ammonito con lettere ortatorie, e nello stesso tempo minacciose, non ebbe a sdegno di rappresentare anche rispettosamente la giustizia della sua condotta al Signor Delegato della Regal Giurisdizione: che nulladimeno querelato con più capi di falsi delitti, soffrì di vederne prendere dalla Regia Udienza di Matera una pubblica informazione in figura di solenne giudizio, senza fare altro passo, che una semplice doglianza col Signor Vicerè contro il Signor Duca: che quantunque dalla stessa relazione dell'Udienza apparisse in tut-

ti i capi la sua innocenza, fu con tuttociò chiamato dal Reggio Collaterale *ad audiendum verbum Regium* con una insolita chiamata, e con una poco decente presentazione di essa: che finalmente tutto il gran rumore, che si è fatto, e si fa contro di lui nasce dal volersi sostenere un mandato falso di Procura fatto con fraude manifesta, e in pubblico pregiudizio della Comunità, e del Clero di Gravina. Onde le persone dalla vostra lettera falsamente informate conoscendo la verità di tutte queste cose da me dimostrate, e rappresentate, anche senza quelle circostanze, che le renderebbero assai più rilevanti, e pregiudiziali alla libertà della Chiesa, e alla Dignità del Vescovo stesso, restaranno pienamente persuase, che la Scommunica da esso pronunciata non riconosce sua origine da interesse temporale, ma da una causa sagra, spirituale, e religiosa, e non potranno certamente commendare la Censura, che voi fatta avete al di lui Cedolone, e che egli unicamente per non mancare alla propria obbligazione è stato tratto a forza a fulminarla. In quanto poi al vostro Signor Duca, niente altro io desidero, se non quello, che ha preteso il Vescovo, che succeda di lui, nel sottoporlo alla Censura, cioè che egli con questa pena si ravveda, *ut spiritus salvus fiat in die Domini Nostri Iesu Christi*.

Finalmente intorno a voi, non mi resta, che dirvi, se non che cerchiate di provvedere opportunamente alla vostra coscienza, per lo gran male che avete a voi medesimo recato nel cercare di volerne far tanto non solo alla fama, e alla Persona di un Vescovo, ma ancora alla podestà della Chiesa, ed alla riverenza dovutale, ed in oltre a tante anime, a cui avete dato sì gran pericolo di ruina con le perniciose massime insinuate per mezzo delle vostre stampe.

Da Roma le 18. Aprile 1733.

# *Correzione di alcuni errori scorsi nella stampa.*

| Pag. | lin. | *Errori* | *Correzioni* |
|---|---|---|---|
| 3. | 13. | ita , la bisogna | ita labisogna |
| ivi | 25. | λανθάνει πολλὴν | λανθάνει πολὺς |
| 4. | 15. | lezzione | lezione |
| 5. | 28.e 44. | transazzione | transazione |
| 9. | 32. | medema | medesima |
| 10. | 23. | presente , sia | presente sia , |
| 11. | 57. | *Simmacus* | *Symmacus* |
| 14. | 52. | Udionza | Udienza |
| 16. | 53. | noja | noi a |
| ivi | 55. | *iudicium primariè* | *iudicium primariæ* |
| 17. | 42. | ingionto | ingiunto |
| 18. | 26. | malmenarc | malmenare |
| 18. | 40. | fatigarsi | faticarsi |
| 22. | 42. | *corrigendo* | *corrigenda* |
| 27. | 4. | avendo | avevano |
| ivi | 34. | chiamate | chiamare |
| 29. | 38. | secolo . Già | secolo , già |
| 29. | 51. | *masnetudinis* | *mansuetudinis* |
| 31. | 4. | Regj | Regi |
| 33. | 56. | *Grauvelæ* | *Granvelæ* |
| 36. | 16. | escandescendenza | escandescenza |
| 36. | 50. | avvagliano | vagliano |
| 39. | 27. | altro sapere | altro, sapete, |
| 39. | 54. | *debent* | *debent* |
| ivi | 36. | eseandscandescenza | escandescenza |
| 42. | 49. | ἡ μὲν γὰρ ὡς ψυχὴ ἐμοῦ | ἡ μὲν γὰρ ὡς ψυχὴ ἐστὶ |
| 43. | 54. | aegens | egens |
| ivi | 56. | *Judicibus* | *Judicibus* |
| 45. | 28. | Sovissons | Soissons |
| ivi | 36. | *alias* | *aliàs* |
| ivi | 52. | *mala* | *malla* |
| ivi | 53. | *presumant* | *præsumant* |
| ivi | 70. | *Prelatis* | *Prælatis* |
| ivi | 80. | *pænitentiam* | *pœnitentiam* |
| 47. | 1. | overo | dovete |
| 61. | 39. | fardi | farvi |
| 62. | 39. | delli | degli |
| 70. | 29. | Regj | Regi |
| 74. | 55. | *Agathemem* | *Agathensem* |
| 79. | ult. | Sess.11. | Sess. IX. |
| 80. | ult. | γνωσκόμεν | γινωσκόμεν |
| 81. | 40. | *Summariam* | *Summariè* |
| 86. | 37. | falza | falsa |
| 87. | ult. | Pensant. | Pesant. |
| 94. | 21. | il quale | che |
| ivi | 28. | Il di lui arti e | per mezzo delle sue arti, e de' suoi |
| 96. | 6. | crendendosi | e rendendosi |
| 99. | ult. | *violantes* | *violentos* |
| 101. | penult. | *quando quid* | *quando quod* |
| 110. | 54. | Arthuru | Arthurus |
| 112. | 42. | ed altre | ad altre |
| 120. | penult. | *interpetranda* | *interpretanda* |
| 129. | 43. | *impure* | *in purè* |
| 132. | 37. | quelli quali | quelli i quali |
| Dovunque si trova | | scommunica, scommunicato | correggi scomunica, scomunicato |

altri errori di simil sorta si rimettono alla correzione del prudente Lettore.

# SOMMARIO

## NUM. I.

*Decreto della Curia Vescovile di Gravina, col quale fù ordinata la osservanza, e continuazione della Cessione, e donazione delle Franchiggie fatte da i Cherici semplici à favore delle Sagristie, sì della Chiesa Cattedrale, come di quella della Collegiata di San Niccolò.*

In Dei Nomine Amen.

PER Illustris, & Reverendissimus D. Vicarius; Visa instantia Rev. Promotoris Fiscalis, visis informationibus factis, ex quibus quam clarissimè constat de antiquata, & pacifica possessione Sacrariorum tam Cathedralis Ecclesiæ, quàm Collegiatæ S. Nicolai hujus Civitatis esigendi Franchitias Farinæ Clericorum, illasque in suorum utilitatem, & necessitatem incorporandas pro causis ut in actis: Viso Edicto expedito per hanc Episcopalem Curiam sub die 3. instantis mensis Martii cum comminatione pœnæ ducatorum centum de Camera ne aliquis ex Clericis præsumeret recipere dictam Franchitiam, visa nota nobis transmissa à Deputatis, & Recipenseriis hujus Universitatis, ex qua constat de temeratio ausu nonnullorum Clericorum, qui, spreto dicto edicto emanato per hanc Curiam in ejus contemptum de facto receperunt dictas Franchitias à dd. deputatis, & sibi ipsis appropriaverunt; visis denique videndis, & consideratis de jure considerandis, Christi nomine repetito, præsenti decreto providet, atque decernit fore, & esse condemnandos, prout condemnavit infrascriptos Clericos ad pænam ducatorum centum de Camera in dicto edicto emanato contentam, pro quibus mandatum executivum expediendum mandavit prout mandat realiter tantùm contra, & adversus prædictos Clericos tamquam inobedientes, & de facto spoliantes dicta sacraria de eorum juribus exigendi dictas Franchitias ex antiquo, & inveterato solito, reservando jura fisco agendi criminaliter contra eosdem pro spolio, & literas executoriales relaxandas realiter tantum ordinavit, prout præsenti decreto providet, decernit, mandat, atque ordinat, & ita hoc suum &c. -- D. Franciscus Codignac Vicarius Generalis -- Provisum die 22. mensis Martii 1639. Gravinæ &c. Curiæ &c. -- M. Antonius de de Veteris Actuarius.

Sequuntur nomina citandorum, & adest relatio.

## NUM. II.

*Relazione di Monsignor Consacchi Vescovo di Gravina nell'anno 1639. fatta alla Sag. Congregazione de' Vescovi, a cui dopo la giudicatura della Curia Vescovile ricorsero essi Cherici renitenti a voler continuare l'osservanza mentovata a favore delle dette Sagrestie.*

Ricevo una di V. E. per ordine di cotesti miei Eminentissimi Signori della Sagra Congregazione scritta sotto li 12. d'Agosto prossimo, & a me resa nelli 16. del

presente mese di Settembre per parte di alcuni pochi Chierici di questa Città di Gravina, che non giungono al numero di 16., benchè la supplica così sia data indeffinitivamente in nome di tutti, affinchè informi questa Sagra Congregazione sopra l'esposto dell'aggiunto memoriale dato per parte di essi; Che però per obbedirli, come sono obbligato, resteranno serviti cotesti miei Signori Eminentissimi esser informati, come anticamente li Chierici della Cattedrale, e Collegiata Chiesa di San Niccolò di questa Città erano, e sono obligati servire la Chiesa, cioè la Sagrestia, & il Campanile, e fare tutti gli servizii necessarj, come sonar le Campane, scopar la Chiesa, aver cura delle Lampade, e far tutti gli altri servizj personali necessarii per servizio della Sagrestia, e Campanile delle dette Chiese respettive; dalli quali servizj, e pesi personali per esimersi, & essere esenti, e liberi detti Chierici si contentorono rilasciare le loro Franchigie, che avevano tunc temporis del pane del Forno a beneficio delli Sagrestani eligendi da Monsignor Vescovo, e di essa Sagrestia per investirli poi in salario di quelli, e compre di Pianete, Camici, Calici, & altri paramenti necessarj, che servono per uso commune, e delli stessi Chierici, quando entrano in Sacris, e così continuò da quarantacinque anni in circa fin al tempo di Monsignor Giustiniani mio Antecessore, nel qual tempo, che fù proprio nell'anno 1614. levandosi la Gabella del Forno, si pose nella Farina, e nell'istesso modo fù rilasciata dalli Chierici di quel tempo detta Franchigia della Farina a beneficio di esse Sagrestie per l'effetti predetti, e così si è osservato nel tempo dell'Eminentissimo Signor Cardinal Sacchetti Vescovo di questa Città, Monsignor Castelli, Monsignor Baldini, Monsignor Ricci tutti miei Antecessori nella Sede Vacante, e sempre nel tempo del mio Vescovato fin alli 10. di Marzo 1639. nel qual tempo pretesero *di cento, e più Cherici, che sono in queste Chiese*, non più di sedici di essi pigliarsi de fatto, & appropriarsi a loro istessi detta Franchigia della Farina, che importa 50. rotola per ciascheduno il mese, non ostante che detti Chierici fossero entrati nelli loro Chiericati, ed ascritti in dette Chiese con la prenominata legge, e peso di renunciare conforme è stato antico, e solito la detta Franchigia della Farina alle dette Sagrestie respettive, che ne sono state in antiquato, e pacifico possesso per tanti, e tanti anni d'esiggerla, ed implicarla per salario di detti Sagrestani, che portano il peso invece di essi Chierici, ed altre cose necessarie, come si è detto di sopra.

Per la quale innovazione fatta dalli prenominati Chierici comparsero da me il Canonico D. Gio. Battista Majorano depositario di dd. Franchizie per la Sagrestia della Cattedrale Chiesa, e D. Santo Cuzza Depositario della Collegiata di S. Niccolò facendomi istanza del spoglio che pretendevano di fare detti 16. Chierici alle dette Sacrestie dell'antiquata lor possessione di esiggere dette Franchizie, per il che dalla mia Curia fu fabbricato processo, & servatis servandis fù detto quod manuteneantur dictæ Sacrestiæ in possessorio exigendi dictas Franchitias. Salvis iuribus præfatis Clericis in petitorio. Dal qual decreto essendone appellato da detti 16. Chierici alla Metropoli di Matera, fù da quella confermato quanto dal mio foro si fè non ostante l'aerea pretenzione di essi Chierici, quali per non poter fare altro s'indrizzorono nel mio Tribunale nel Petitorio, e propriamente sotto li 7. di Maggio 1639. aduerso della qual istanza comparsero i prenominati Canonico D. Gio. Battista Majorano, e D. Santo de Cuzza Depositarii, come sopra, domandando la copia del libello di essi, e gli fù concessa, dopo fecero istanza per la plegiaria delle spese, mentre la Causa era di momento, e li Chierici minori acciò in ogni futuro evento il giudizio non fusse stato elusorio, pretesero detti Chierici non dover dare detta plegiaria, ma esserne ammessi ad juratoriam cautionem sotto pretesto che non potevano ritrovarla, e sopra di ciò essendosi discettato un pezzo, vi nacque decreto, quod constito prius præfatos Clericos non posse invenire personam Ecclesiasticam in fidejussorem in præsenti Causa admittantur ad juratoriam cautionem, nella quale decretazione essendosi convolato per l'istessi Chierici all'istessa Metropoli, onde non se n'ebbe riguardo veruno; Perilche la mia Curia providde -- *Stare in Decisis*.

Le cose standone in questo stato, e sul principio della Causa sono ricorsi dall'EE. VV. detti Sedici Chierici, ed espostosi contro ogni dovere di raggione, che detta

-ta Franchigia si applichi a me, cosa tanto aliena dalla giustizia della Causa, & alla mia persona ben nota all'EE. VV. quanto è il vero dal falso; confesso bene che dette entrate di Franchigia si spendono in reparazioni di dette Sagrestie in compra di suppellettili di esse, in salario de Sagrestani, ed altre cose necessarie, mediante ordine, e mio mandato, conforme sempre si è osservato dalli miei Antecessori, e poi alli detti Procuratori si eliggono per il Vescovo i Razionali, e danno il loro conto dell'introito, ed esito di detta esazione, e così sempre si è osservato.

Mi resta solo di rappresentare all'EE. Loro che questa pretenzione è mera temerità di questi 16. Chierici cimentati dà Laici per le cose successe fra me, e questo publico per la defensione dell'Immunità Ecclesiastica l'anno passato, per la quale mi trasferii in Napoli, e la superai per aver poi messo il Molino; Del che sdegnata l'Università con i laici hanno preso a fomentare per dar disgusto a me, questa vana pretenzione de Chierici, il che anche facilmente si può conoscere, mentre *di cento, e più Chierici*, che potriano imprendere (benche vanamente) questa pretenzione, ne compariscono solamente detti pochi, nel resto in questo particolare Io non ho senso ne premura, ed interesse veruno del Mondo fuorchè il servizio di Dio, & il decoro di far stare accomodate dette Sagrestie, e mantenerle nel decoro, ed antico possesso, quali essendone poverissime non tengono altra entrata, eccetto la rendita di detta Gabella, per fare gli adobamenti necessarj pe'l culto divino, che pure servono per beneficio di dd. Chierici, dalli quali sempre è stato fatto l'istesso tentativo costà colli miei Antecessori, da' quali essendo stata informata, e sincerata cotesta Sagra Congregazione son rimasti sempre indietro, come credo anche gli succederà quest'altra volta. Tutto il sopraccennato costa dalle deposizioni di Testimonj degni di fede, antico uso conprobato, ed altre scritture in giudizio presentate per parte di essa Sagrestia, quali ogni volta che l'EE. Loro le comanderanno sto prontissimo ad inviarne la copia di detto Processo, ed esibirmi pronto in ogni altra cosa che comanderanno l'EE. Loro, alle quali inchinandomi faccio umilissima riverenza, e bacio le mani Gravina li 29. Settembre 1639.

Umilissimo, e Divotissimo Servitore obbligatissimo Filippo Vescovo di Gravina.

## NUM. III.

### *Parlamento dell' Università di Gravina convocato, e radunato con licenza, ed assenso Reggio.*

Die 24. mensis Augusti 1732. Gravinæ &c. Congregati in pubblico Parlamento dentro la Camera del solito Conseglio l'infrascritti Signori Sindaco, & eletti di questa Magnifica Università di detta Città di Gravina coll'infrascritti Cittadini radunati legitimamente precedente editto, bandimento, e suono di Campana, e precedente ancora licenza di Sua Eccellenza del Regno per Collaterale coll'intervento del Signor D. Antonio Tardioli Regio Uditore della Regia Udienza di Matera. Ha proposto principalmente il Dottor Signor Michele Benchi generale Sindaco, come e ben noto a tutta la Città, & alle Signorie Loro in questa Camera del solito Conseglio convocate, e radunate, come li RR. Diaconi, Sudiaconi, e Sacerdoti Secolari, e li Chieri, e per quesi i le due Sagrestie delle Chiese Cattedrale, e Collegiata di S. Niccolò di questa predetta Città sempre *da tempo immemorabile*, che non vi è memoria di Uomo in contrario, e per ferma tradizione abbiamo saputo da nostri maggiori han goduta la quantità certa determinata di due tomola di Franchiggie il mese per ciascheduno, ed i Chierici un Tomolo di rotola 50. il mese appartenente a dd. due Sagrestie nella Gabella della Farina colla possessione giammai interrotta, e sempre continuata, siccome parimente la godono colla libera *facoltà di venderla a loro arbitrio, e piacimento, e riceverne il prezzo*, quali Franchigie nella Gabella della farina, e la liber-


tà

tà di venderla, e cederla venendo contrastata à predetti Ecclesiastici, e Sagrestie *dall'Eccellentissimo Signor Duca di Gravina*, e da altri, da quali fù mossa lite, che al presente verte nel Regio Collaterale Conseglio; Onde ha preso motivo il Clero Secolare, e Regolare di mandare imbasciata a Magnifici del Governo colla disposizione certa di muovere lite alla Magnifica Università per la reintegrazione *delle Decime che anticamente godeva in virtù di Privilegio conceduto li da Unfrido, confermato da Serenissimi Re di Napoli, in luogo delle quali decime furono surrogate dette Franchiggie*; *e perchè movendosi detta lite dal Clero ne potrebbe nascere danno notabilissimo à Cittadini*, potendo riuscire di maggior peso a medesimi l'esazione delle decime, che dette Franchiggie nella maniera l'han godute, come al presente godono assieme colli Preti assenti, e Monsignor Vescovo per le sue Franchiggie, e per l'immunità delli medesimi Ecclesiastici Monasteri, e Conventi, e Luoghi Pii, e Cappelle, e virili porzioni de' figli Ecclesiastici di Padre vivente nella gabella del mobile, e Giummella, dalle quali *ne sono stati sempre immuni*, *e ne sono in possesso da tempo immemorabile* da tutti i beni industriali. *Secondo hà proposto come essendosi sottoscritti, e sotto croce segnati più fogli da Magnifici particolari Cittadini a richiesta del Signor Duca di Gravina, che si diceva loro dal di lui Agente contenere la concordia, che detto Eccellentissimo Signore voleva fare coll'Università, quali fogli si è saputo presentemente, che siano mandati di Procura in bianco a difendere le ragioni dell' Università*. Terzo similmente ha proposto come per relazione, e riclamori avuti da' Prattici della Campagna, e Massari, che detto Signor Duca abbia chiuso molti luoghi demaniali, & abbia accresciuto oltre modo le industrie e numero d'animali contro la forma del decreto interposto super faciem loci dal fù spettabil Regente de Miro: Perciò lo propone alle Signorie VV., acciò pigliassero l'espediente opportuno, e necessario sopra tutti i trè sudetti capi proposti, e maturamente risolvessero lo che si deve fare, e dassero il loro voto, e parere: e discorso, e maturamente essaminati in pubblico parlamento.

Rispetto al primo è stato votato, e conchiuso, che tutti i Preti, e Chierici, e respettivamente le due Sagrestie continuassero in futurum a vendere le loro Franchiggie senza restringerli tal libertà, contentandosi, che le possano vendere, donare, & in qualsivoglia modo applicarla, e riscuotere il prezzo, o sia per possesso, ed antico concordato, o sia per privilegio, in conformità che gli Antichi Cittadini han dato, e non hanno mai contradetto agli Ecclesiastici, che han goduto, e godono le tomole due di Franchigie il mese, ed un tomolo le due Sagrestie per ciaschedun Chierico, e quella che spetta a Monsignor Vescovo ancora, siccome di sopra sta divisato, anzi hanno acconsentito, e permesso la libertà di venderla a lor modo, e così seguendo li vestiggi antichi, si contentano presentemente, & in futurum, tanto più che in Gravina non vi è il jus prohibendi del Pane, o Farina ingabellata, e se gli Ecclesiastici vendono il lor franco, comprano il pane ingabellato, ne vi puo esser frode, o timore di contrabandi, i quali per le maniere che sta situata la Gabella è molto difficile di commetterne -- E rispetto alla gabella del mobile, e Giummella si contentano esser trattati immuni, e franchi, *siccome sono stati trattati per lo passato, e da tempo immemorabile*, e siccome presentemente godono in tutte le altre loro Franchigie, & industrie, e così è restato votato, e conchiuso con numero di Vocali affirmativi cento novantatre, e negativi numero quattordici con suffragii segreti bussolati.

Rispetto al secondo capo è stato parimente votato, e conchiuso con suffragii segreti bussolati, che si rivocassero detti mandati di Procura fatti da particolari Cittadini in qualsivoglia modo si fussero fatti, o in bianco, o per atto pubblico, come quelli, che sono stati indotti a sottoscrivere, o sia di volontà, o contro la loro volontà, e sotto qualsisia pretesto, in maniera che siano di nissun vigore detti mandati; ne contro l'Università, ne contro altri, le ragioni della quale si devono patrocinare dagli Avvocati, e Procuratori dell'Università, dando per tale effetto essi Congregati nel Parlamento tutta la facoltà, & autorità all'Avvocati da eleggersi dall'Amministratori pro tempore a difendere le ragioni dell'Università, e così è stato conchiuso, e votato con numero de vocali affirmativi numero cento novantadue, e negativi numero quindici, bussolati per voti segreti.

E ri-

E rispetto al terzo capo, è stato conchiuso, e votato, che si scrivesse al Procuratore di essa Magnifica Università in Napoli Magnifico Dottore Sig. Nicola Arbucci, acciocchè accudisca ne'Regj Tribunali per l'osservanza del d. decreto del spettabile Signor Regente de Miro, e frattanto si misurassero secondo il solito le mezzane colli Deputati dell'Università, e Capitolo, tanto quelle delli Cittadini, come del detto Signor Duca, affinche trovatone sovverchie si possano scommettere a tenore del detto Decreto, e secondo la capitolazione della Citta, e così è stato votato, e conchiuso unanimiter, nemine discrepante, & in fidem &c.

Sequuntur nomina Magnificorum Sindici, & Electorum prædictæ Universitatis, & Civium Vocalium, qui interfuerunt in suprascripto publico Colloquio ad numerum biscentum, & sex.

Sequitur legalitas Notarii Michaelis la Nave Cancellarii cum impressione sigilli prædictæ Universitatis Civitatis Gravinæ.

## NUM. IV.

### *Lettera responsiva di Monsignor Vescovo al Signor Duca di Gravina attinente al proposto aggiustamento delle controversie.*

ALTEZZA.

Il pregiatissimo foglio di V. Altezza mi ricolma di doppia consolazione, e per la gentilezza usata meco in parteciparmi il di lei felice arrivo in cotesta Capitale, e per lo contenuto remissivo alla voce viva di questo suo Agente: Pel primo tocca a me di rendere all'Altezza Vostra, come le ne rendo infinite grazie, e per lo secondo quante volte con gli effetti rimetterà all'infallibile determinazione della Santità di Nostro Signore, e della di lui Santa Sede le correnti controversie dell'Immunità di questo povero Clero, e Luoghi pii, alleviandoli dalle vessazioni, che fin'ora han sofferte, e tuttavia soffriscono avanti a i Giudici Laici, come ella si degna farmi sentire pel canale del sudetto Ministro, ne riceverà il dovuto ricompenso dalla mano onnipotente, e munifica d'Iddio. Signor Duca la priego per le Viscere di Gesù Cristo di far questa degna risoluzione, e presto, perche *nescit tarda molimina virtus Spiritus Sancti*, e si degni ridursi a memoria tutto ciò, che da me indegno Vescovo con libertà di Padre spirituale quì a voce mi diedi l'onore d'insinuarle per di lei bene spirituale, e temporale, e sappia, che *non eram ego, qui loquebar, sed Spiritus, qui loquebatur in me*; Per ogni riflesso comple all'Altezza Vostra di far questa degna risoluzione, poiche così si toglierà quella macchia, che adombrava la sua gloria con un brutto titolo di Persecutore della Chiesa: Consulterà agli interessi proprj di sua casa, ed alla fine tratterrà la Giustizia di Dio, che non scarichi sopra l'Altezza Vostra, que' flagelli, colli quali suol castigare simili indovute vessazioni.

Antonio Maselli principiò questo fuoco contro l'Immunità degli Ecclesiastici, e Luoghi pij di Gravina, contro li quali oggi Vostra Altezza ne prosieguisce l'istanze: Egli un giorno in casa del Signor Giacomo Cavallo dove vi ebbi un'abboccamento, gonfio per la sua prepotenza, e per le turbolenze, che seco portò la publicazione delle violenti, e sciocche censure pubblicate da questo santo Uomo dell'Archidiacono Ungaretti, credeva con un boccone di manicarmi, ed io fidato alla mano superiore di quel Dio, che *retribuit in tempore* li dissi: Non tante bravure Signor Maselli, che se per noi è destituto l'aggiuto umano, ci sarà il Divino, e potrà essere con tutta la sua prepotenza, che non vedrà terminata questa causa; come di già sento, che Iddio se l'abbia chiamato a renderne conto nell'altro Mondo, prima che vedesse terminate le cause da lui principiate contro questa povera Cherisia: Per bene dunque temporale, e spirituale di Vostra Altezza, siccome a voce viva mi avanzai con libertà di parlarle, così ancora lo stesso spirito mi violenta a scriverle colla sicurezza, che dall'animo pio di un Principe, come è l'Altezza Vostra, saranno prese in buona parte le mie paterne

ne monizioni con dar la pace a questa povera Cheresia, e luogo a me di potere adempire le parti di Vescovo colli miei Sudditi, che fin'ora per le correnti emergenze non hò potuto fare, ed altresì maggior'occasione di potere io mostrare all'Altezza Vostra la mia inalterabile devozione.

Sin'ora dal mio Agente non mi è stata partecipata cos'alcuna di tutto ciò, che mi è stato dal di lei Signor' Agente riferito trattarsi in Roma; mentre io avendo in quella Corte sempre mantenuta la sua gloria, doppo che gli scrissi la lettera ostensiva del tenore, come partecipai a voce a V. Altezza da mostrarsi in Sag. Congregazione, stante le notizie precedentemente date da Monsignor Nunzio per Segretaria di Stato sopra le controversie d'Immunità di questa povera Cheresia, non ho dato passo alcuno su questo affare, colla sicura speranza, che la Divina misericordia era per darci qualche rimedio dall'intelletto Umano non previsto, col quale avesse dovuto smorzarsi questo fuoco, senza l'obbligo a me di dover prender la penna, e far quelle parti, che non avrei voluto fare di ricorso contro l'Altezza Vostra, dalla cui pietà, e zelo, mentre spero gli effetti di questi buoni principj assieme coll'onore de' suoi stimatissimi comandi resto con farle divotissima riverenza. Gravina li 2. Luglio 1732. Al Signor Duca di Gravina. Napoli.

## NUM. V.

### *Mandato di procura de' Cittadini di Gravina, col quale rivocano i fogli sottoscritti, e crocesignati da' medesimi a richiesta de' Ministri del Signor Duca sotto il titolo della Pace.*

Col presente Mandato di procura a modo di epistola noi qui sottoscritti, e crocesegnati particolari Cittadini della Città di Gravina avendo nel mese di Giugno del corrente anno 1732. a richiesta delli Ministri del Signor Duca di detta Città fermato, e sotto crocesegnato un foglio in bianco, che ci si disse contener la pace voleva fare l'Eccellentissimo Signor Duca nostro Padrone con questa Magnifica Università, qual foglio abbiamo preinteso esser Mandato di procura intestato in Napoli al Dottor Signor Leonardo Morrone, il quale si preintende per la facoltà data in detta Procura dell'Alter ego voglia aggere altre cause in pregiudizio dell'Immunità Ecclesiastica, e contro le raggioni della detta Magnifica Università, e non avendo noi mai intesi travagliare detta Immunità, nè le raggioni di essa Università. Per tanto col presente rivocando detto Mandato di procura, e qualunque altra scrittura, che da noi si fusse firmata, e sotto croce segnata da detto tempo del mese di Giugno fin'oggi citra tamen infamiæ notam costituimo, e deputamo a poter difendere li jussi di detta Magnifica Università li medesimi Avvocati, e Procuratori si ritrovano eletti, e deputati dalli Signori Amministratori della detta Magnifica Università, alli quali diamo l'onnimoda facoltà, vices, & voces nostras, e promettemo de rato sotto l'obbligo di tutti li nostri beni. Gravina li 2. Agosto 1732.

Sequuntur nomina Civium revocantium, & constituentium subscripta, & respectivè cruci signata in numero 400.

Adest legalitas, & signum Notarij Michaelis Frascella Civitatis Gravinæ.

## NUM. VI.

### *Lettera responsiva di Monsignor Vescovo al Signor Delegato della Giurisdizione intorno alli capi delle accuse.*

Illustrissimo Signor mio Padrone Colendissimo.

Mi è stato presentato per parte di un preteso Procuratore di alcuni Cittadini di questa Città un pregiatissimo foglio di V. S. Illustrissima, col quale si è compiaciuta far-

farmi intendere avere il fudetto Procuratore ricorfo contro di me con efporre, che effendofi da i di lui Principali firmato un mandato di Procura per difendere le ragioni di quefta Univerfità in cotefti Regj Tribunali, fiafi da me ordinato, che da quefti Confeffori fi denegaffe loro il Sagramento della Penitenza, minacciando contro i medefimi pene fpirituali, e temporali fingendo delitti, e vietando ancora ad alcuni di effi il contrarre Matrimonj con inferirli ancora mille altre violenze ful motivo, che tai ricorfi fian per farfi contro di me, e di quefti Ecclefiaftici, per la caufa delle Franchigie, che pende nel Regio Collateral Configlio, onde fi compiace V. S. Illuftriffima infinuarmi a rivocare, ed abbolire tal condotta ingiufta, irregolare, e lefiva della Regal Giurifdizione indrizzata per impedire i ricorfi in oppreffione della giuftizia.

Quando la narrativa de'fatti efpofti dall'accennato Procuratore aveffe qualche menoma ombra di foffiftenza, confeffo ancor' io, che il mio procedere farebbe ftato irregolare, ed ingiufto, e degno ancora di riprenfione, non che della benigna infinuazione fi compiace ella farmi; ma fe l'efpofto de' cumulati capi contro di me fono affatto alieni dalla verità, ficcome a me non refta, che cofa d'abbolire della mia condotta, e procedura, perche niente ho ordinato, o oprato di tutto ciò che calunniofamente dal fudetto Procuratore mi s'imputa, così meritevole di ogni mortificazione fi rende l'ardire del fudetto Procuratore, che facendo figura di tromba, che efclama col fiato altrui fenza verun timore di Dio, e fenza veruna intelligenza de' fudetti fuoi Principali, che fono affatto ignoranti di tali calunniofi ricorfi, e fenza verun rifleffo ancora alla venerazione dovuta ad un Miniftro Supremo, come V. S. Illuftriffima, avanti di cui ardifce ricorrere, fi fia avanzato contro l'onore di un povero Vefcovo in fingergli fognate operazioni ingiufte, ed irregolari, ficcome fpero, che dall'integrità, e zelo di V. S. Illuftriffima refa perfuafa di quefta verità, farà per riportarne.

Provi dunque egli a chi abbia io proibbito di contrarre Matrimonj, a chi il Sagramento della Confeffione, a chi abbia minacciato con pene fpirituali, e temporali, e contro chi abbia ancora finto fuppofti delitti, e quali fiano le violenze da me ufate, ed a chi, che fon pronto a fottopormi a qualfiuoglia mortificazione, ma fe all'incontro tutto ciò che ha efpofto contro di me il fudetto afferto Procuratore è una mera calunnia, mi avanzo io a fupplicare V. S. Illuftriffima degnarfi vendicare il mio onore, e la mia ftima contro chi ha ardito di fare fimili calunniofi ricorfi.

E perche fi degna V. S. Illuftriffima dirmi nel fuo pregiatiffimo foglio in comprova di aver' io ordinato a quefti Confeffori di negar l'affoluzione a que' Penitenti, che ricufano di rivocar la Procura fatta in perfona dell'accennato Procuratore da molti Cittadini di quefta Città, che appariva da' pubblici documenti, che prefentava, mi veggo in obbligo per togliere qualche equivoco di rapprefentare a V. S. Illuftriffima, che ficcome fi rende impoffibile, fenza la nota di una aperta impoftura, che gli atteftati fudetti poffano giuftificare di efferfi dato da me l'ordine a' Confeffori di negar l'affoluzione a' Penitenti, che ricufano di rivocar la fudetta Procura, poiche intrepidamente poffo atteftarle di non aver mai io dato fimil'ordine a veruno, così all'incontro è poffibile, che dalla favia condotta di qualche Confeffore in adempimento del proprio debbito (alla cui poteftà non poffo metterci mano nè io, nè V. S. Illuftriffima) fia ftata negata a taluni di quefti l'affoluzione con obbligarli alla rivocazione della fudetta Procura, ful giufto, e forte motivo, che patienterà la di lei bontà di fentire.

*Effendo venuto quì l'Illuftre Duca di Gravina, e non avendo ottenuto per quanto fento l'intento di effergli accordato da quefti pubblici Rapprefentanti della Communità tutto ciò che egli defiderava procurò in cafa del fuo Agente* col mezzo di Notar Striccolo di Altamura, inquifito ancora, per quanto mi fi dice, nel Tribunale di Trani di falfità far fottofcrivere, e crocefegnare alcuni fogli da perfone dipendenti, e debitori dello fteffo Illuftre Duca, e la maggior parte di effi fedotti, ed ingannati, come ignoranti, & idioti fotto il fpeciofo titolo della pace, e del bene dell'Univerfità, fenza fapere di aver fottofcritto un Mandato di procura coll'alter ergo per le caufe moffe, e movende, come fi è dopo fcoverto, ed è pubblica, e notoria appreffo tutti la fama di quefta verità.

Or

# SOMMARIO.

Or se questa Communità litiga col Signor Duca, come ancora questa povera Chericìa vien' indebbitamente vessata dal medesimo, ed egli col sudetto Mandato di procura sottoscritto, e crocesegnato da persone sedotte, & ingannate, che non sanno di aver sotto scritto Mandato alcuno di procura, ma un foglio sotto lo specioso titolo della pace, e del ben pubblico, senza spiegare i mezzi co' quali intendeva dare il Signor Duca questa pace, e fare questo bene al Pubblico. Si ha ha messo in mano di difendere le ragioni di questa Comunità, colla quale litiga, e l'armi ancora di poter ricorrere a chi li piace in pregiudizio della stima, ed interesse del terzo, è indubitato, che questi tali che hanno sottoscritto, e crocesegnato i sudetti fogli, nell'accennata conformità, son tenuti alla revocazione del sudetto Mandato di procura, e non son degni di assoluzione, se prima non riuocano un'atto, che oggidì si discuopre esser diverso, ed affatto contrario all'intenzione, colla quale lo sottoscrissero, e crocesignorono, maggiormente che porta seco (saltem in potentia) il pregiudizio del terzo, quale si rende poi certo, ed evidente d'essersi posto in mano dello stesso Signor Duca un Mandato di procura ad lites motas, & movendas coll'alter ego per difesa delle ragioni della Comunità, quando questa, ed il Clero litiga collo stesso Signor Duca. In questi termini dunque può darsi il caso, che qualcheduno de' Sottoscribenti, o Crocesegnanti, non essendo stato assoluto da qualche Confessore per l'accennata giusta ragione (che io non voglio entrarci) avrà potuto fare qualche attestato, ma mai che da me si sia ordinato alli Confessori, che non assolvano, o non confessino li medesimi, come ingiustamente mi s'imputa.

Poteva far di meno il sudetto Procuratore di asserire di essere stato egli costituito Procuratore per difendere le ragioni di questa Città, la quale trascura di difendersi per fini particolari, poiche se avesse tal zelo averebbe molta occasione d'impiegarlo con assistere in Regia Aggiunta all'Avvocati, e Procuratori della Cità, dove si aggitano molti capi di gravami, che ricevono dallo stesso Signor Duca; se dunque il fine principale di questi Cittadini, che lo costituiscono Procuratore, siccome egli medesimo confessa, è stato di difender le ragioni della loro Università a causa, che questa trascura di difendersi, adempisca egli il fine, per cui è stato costituito Procuratore a comparire in detta Regia Aggiunta, e difendere questa povera Università dalle oppressioni, che patisce, come chiaramente si vede da' capi, che in detto Tribunale si trattano, e non impedisca il corso della difesa, e della giustizia con far ricorsi calunniosi, ed affatto alieni dalla verità.

Le operazioni cotanto irregolari delll' accennato Procuratore costituito da questa povera gente sedotta nella conformità, come fedelmente ho rappresentato a V.S. Illustrissima, e più diffusamente colle giustificazioni authentiche ne resterà informata dal mio Avvocato, che si darà l'onore di presentarle questa mia, non posso mai persuadermi, che sieno state fatte colla pienezza del consenso del Sig. Duca da me stimato per un Principe di tutta probità, e zelo, ma da qualche suo Ministro, che per suoi fini particolari inganna il suo Principale, con rapportarli notizie indoverose, ed ingiuste, dalle qnali poi hanno origine i calunniosi ricorsi suddetti; E perche ho dubbio, che non faccino apparire qualche ordine uscito dalla mia Cancellaria su l'accennati capi oppostimi, giacchè questa mattina il Mastro d'Atti di questa Curia Ducale ha tentato il Sacerdote D. Tommaso Guida di farli soscrivere un foglio, come Pro-Cancelliere della mia Curia, siccome dalla giustificazione autentica, che mi do quì l'onore d'ingiongerle, ne prevengo la notizia a V.S. Illustrissima, affinchè coll'alto suo intendimento consideri lo stato miserabile, nel quale mi trovo, per darci il dovuto provedimento, del quale mentre ne la supplico, resto con farle divotissima riverenza.

Di V.S. Illustrissima.

Gravina li 26. Luglio 1732.

NUM. VII.

# NUM. VII.

## *Foglio de capi di accuse date contro Monsignor Vescovo nel Regio Collaterale dal Signor Duca, mandato al suo Agente in Roma.*

Vertendo lite nel Regio Collateral Conseglio tra il Signor Duca di Gravina, e Fiscalarj contro il Vescovo, ed Ecclesiastici della Città di Gravina per l'abbuso, che li medesimi fanno delle Franchigie nella gabella della Farina, ancorche esso Signor Duca avesse due volte ottenuto Decreto favorevole dal Regio Collateral Conseglio nel scorso mese mese di Giugno per sentimento avuto dalla Corte di Roma, che si fossero accomodate queste differenze stimò farne passare al Prelato l'ufficio per mezo sì dell'Avvocato de Poveri dell'Udienza di Matera, come de PP. Guardiani de Riformati, e de Cappuccini respettivamente di Gravina, ed il medesimo intese così aspramente tal proposizione, che si avanzò in dire di voler scommunicare il Signor Duca il Regio Collateral Conseglio, il Signor Vice-Rè, ed anche l'Imperatore, se occorreva, qualora a lui, ed a suoi Eclesiastici l'aveva da esser denegata la vendita di dd. Franchigie.

Fra questo mentre molti particolari Cittadini dell'istessa Città di Gravina avendo formati alcuni mandati di procura per far ricorso al Signor Vice-Rè nel Regio Collateral Conseglio, ed in ogni altro Tribunale per difesa delle raggioni della propria Università, quale per fini particolari trascura difendersi, apprendendosi da esso Vescovo, che il ricorso dovesse essere contro di lui, e gli Ecclesiastici per la descritta causa dell'abbuso delle Franchigie, e a tal effetto ha fatto, e fa denegare l'assoluzione da Confessori a que' Penitenti, che ricusano rivocarli.

E specialmente per coartare gli Abitanti di Poggio Orsini dodici miglia distante dalla Città, li ha privati del loro Paroco, quale ha fatto ritirare in Città sotto pretesto d'infermità; e per non aver l'istesso fatto il Sacerdote Scardino abitante in detto Luogo di Poggio Orsini, l'ha sospeso de fatto sotto ideali delitti, di maniera che giorni passati se ne morì il figlio del Mastro Muratore Scajone, e non vi fu chi l'amministrò i Sagramenti per mancanza di Sacerdote, a segno che mosso il Duca da pietà Cristiana li manda ogni otto giorni a proprie spese un Confessore per salute delle loro Anime, ed in queste angustie si trovano que' miserabili, che ardiscono far ricorso al Prencipe per giustizia.

Ad altri ha impedito contraere Matrimonio, se prima non han rivocato detta Procura.

Altri minaccia di scommunicare per cause d'ideali delitti di bestemmia, & a chi processarli per supposti delitti di S. Offizio.

A Fratelli della Congregazione de' sette dolori eretta nella Chiesa di S. Bartolomeo di detta Città giorni passati nel mentre stavano congregati in essa per fare i Divini Officj sospese de facto il loro Confessore, e li fè cacciare dalla Congregazione sotto titolo di esser inobbedienti. Questo perche non avevano voluto rivocare la Procura predetta.

Dalle Cappelle laicali, benchè adesso usurpate dalla Corte Ecclesiastica, si ha pigliati il Vescovo da ducati 3000., quali ha consumato a suo capriccio per la detta lite, che pende nel Regio Collateral Conseglio per causa di dette Franchigie con tanto pregiudizio delle sostanze de' Laici Fondatori di quelle.

## SOMMARIO.

# NUM. VIII.

## *Lettera di Monsignor Vescovo mandata al Sig. Vice-Rè in Napoli sotto il dì 6. Settembre 1732.*

Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore Signore Padrone Colendissimo.

Lo stato miserabile, nel quale senza mia colpa mi ha recato il Signor Duca util Padrone di questa Città, mi rende ardimentoso di ricorrer supplichevole alla protezione di Vostra Eccellenza, dal di cui incomparabil zelo, ed incorrotta giustizia ne spero opportuno il compenso, affinche l'innocenza sotto il venerando governo del nostro Augustissimo, e Pijssimo Cesare, di cui gloriosamente Vostra Eccellenza ne tiene le veci, non sia oppressa dall'altrui prepotenza, e possa ciascuno adempire il suo ministero per la gloria del comun Facitore, e per la pace della vita Civile. Essendosi quì portato nel caduto mese di Maggio del corrente anno l'anzidetto Signore per dar la pace a questa dolente, e povera Comunità, che egli da più anni sono tiene con dispendiosi, ed amari litigj angustiata, fu ricevuto con tutta la venerazione, ed ossequio da Cittadini sì Secolari, come Ecclesiastici, e da me ancora, che rispettoso, ed attento gli proferì ogni mia fievol forza, affinche fosse sortita la sospirata quiete; ma perche non fu il progettato componimento stimato onesto, e giusto da Deputati eletti dalla Città, i quali gli accordavano alcune pretensioni molto per lui vantaggiose, ma non tutte, che a grado gli erano, per non distrugger totalmente la Università, svanì finalmente il trattato, che di pace aveva il specioso nome, ma in effetti era l'ultima afflizione, e miseria della Città, gli di cui Corpi, co' quali si sodisfano la Regia Corte, e di lei Creditori, volea nella miglior parte appropriarsi. Rimasta in tanto la Comunità nello stesso compassionevole stato, espiscò egli fraudolentemente un mandato di Procura ad tuenda jura Universitatis da alcuni Cittadini idioti, da pochi in fuori, che sono di lui Ministri, e Familiari sul pretesto, che fusse un foglio di pace, che dar loro volea, siccome si dicea dal di lui Agente, in Casa del quale fu soscritto, e crocesegnato, e con sì fatto mandato intestato a Lionardo Morrone tiene in iscompiglio la Città, e sopra tutto il povero Vescovo di Gravina, contro di cui ha dato più capi di accuse a Vostra Eccellenza per suo Collateral Conseglio, dal quale rimessi al Signor Delegato della Regal Giurisdizione si trova ordinato, che l'Udienza di Matera ne prendesse informazione estragiudiciale, siccome *gia la medesima in piena Aula* ne riceve i Testimonj, che sono tutti di lui salariati, debitori, e Familiari, e qualunque operazione, che da me si fa per adempimento del pastoral Ministero si travolge da i Ministri dello stesso Signore, come offensiva della Regal Giurisdizione, e ne portano l'accuse nella detta Udienza, in maniera che mi veggo inabbilitato ad esercitare il mio offizio. All'incontro mi si preclude la strada di un onesta difesa per dileguare, ciò, che indoverosamente mi si accoggiona; Imperocche essendosi in due volte portati in Matera due Preti, ed i Parochi di questa Città, non avendo potuto trattenersi ivi la notte per ragione della mutazione dell'aria, alla quale sensibilmente è sottoposta questa Provincia, e ridotti quì la sera, si chiusero artatamente dal Camerlengo dello stesso Signore le porte della Città innanzi tempo, e per le diligenze pratticate non fu possibile esser aperte, non ostante, che l'obbligo del Camerlengo, che ronda per custodire la Città, sia di aprire ad ogni Bifolco, e perciò è salariato dalla Comunità; Onde passeggiarono dd. Ecclesiastici tutta la notte sub Iove frigido con pericolo di perdere la vita. Eccellentissimo Signore; se fosse la reverenda autorità delle leggi così Divine, come umane, quasi caduta, e dissoluta tutta, dovrebbe trionfare il Signor Duca per un atto punibile, qual'è la Procura estorta nella maniera sopraccennata, come si dichiarò da questa Cittadinanza in pubblico Parlamento; Sarebbe permesso a lui di togliermi la difesa, mentre ogni Cittadino teme di portarsi in Matera ad informare quel Tribunale, per non ponersi in pericolo di perdere la vita,

e gli

egli riuscirebbe finalmente di frastornarmi con tali capi dalla difesa ancora, che fo dell'Immunità Ecclesiastica nel suo Collateral Conseglio: Ma avendo le leggi il loro vigore sotto il governo dolcissimo di Vostra Eccellenza, alla quale la Giustizia con l'altre virtù fa nobil corona: Ne spero con piena fiducia da Dio, e dalla sua protezione il dovuto riparo, e facendole profondissima riverenza, me le soscrivo con quell'ossequio, che posso maggiore. Gravina &c.

## NUM. IX.

### *Relazione della Regia Udienza del Tribunale di Matera mandata al Signor Delegato della Real Giurisdizione sopra i capi di accuse dati contro il Vescovo.*

Signore, e Padrone Osservandissimo.

Con due Memoriali in nome del Procuratore di molti Cittadini della Città di Gravina fu esposto a Sua Eccellenza il Signor Vice-Rè: Col primo, che avendo li suoi Principali fatto mandato di Procura per poter ricorrere alla prefata Eccellenza, e suo Regio Collateral Conseglio, ed in ogni altro Tribunale per difesa delle ragioni dell'Università suddetta, la quale per fini particolari trascurava difendersi. Dal Vescovo di detta Città apprendendosi, che tal ricorso era per farsi contro di lui, e di que' Ecclesiastici per la causa dell'abbuso delle Franchigie, che pendeva nel Regio Collateral Conseglio tra medesimi, e l'Illustre Duca di Gravina, e Creditori fiscalarj, a tal effetto aveva fatto denegare da Confessori l'assoluzione a que' Penitenti, che ricusavano rivocarla, e per coartare gli Abitanti di Poggio Orsini, dodici miglia distante dalla Città, a rivocare la Procura, l'aveva privati del loro Paroco, quale aveva fatto ritirare in Città sotto pretesto, che era infermo, e per non aver fatto lo stesso il Sacerdote Scar[illegible]ino abitante in detto luogo di Poggio Orsini, l'avea sospeso de facto sotto ideali delitti, di maniera che giorni sono se n'era morto il figlio del Mastro Muratore Scajone, e non vi era stato chi l'avesse amministrato i Sagramenti per mancanza del Sacerdote. Altri minacciava processarli, e scommunicarli per causa di supposti delitti di bestemmie. Altri impediva di contraere Matrimonj per la stessa causa, siccome appariva da documenti, che si asserisce aveva esibito; Ed in fine, perche voleva ingerirsi anche nel governo temporale. Minacciava processare per causa d'ideati delitti di S. Offizio que' Laici, che ardivano deponere la verità in Giudizio nelle Cause Criminali contro chi era dipendente di esso Prelato, dando il medesimo in tali escandescenze per la sudetta causa di Franchigie, per le quali essendo stato li giorni addietro pregato di accommodare per via di transazione per mezo dell'Avvocato de' Poveri di questo Tribunale, e PP. Guardiani de Riformati, e Cappuccini di Gravina, si era avanzato a dire, che se agli Ecclesiastici veniva denegata la vendita delle Franchigie, averebbe scommunicato il Regio Collateral Conseglio, il Signor Vice-Rè, ed anche S. M. C., e C., se occorreva. In sostanza inquietava tutta la Città in varj modi, e perche questi mezi irregolari, ed altri maggiori, che era per dare, irrogavano violenze, e gravami a Vassalli di S. M., che Dio guardi, poiche li veniva tolta la libertà di difendersi supplicò in tanto S. E., che avesse preso gli espedienti opportuni per il dovuto riparo, acciò i suoi Principali avessero goduto la libertà, che Iddio l'aveva data, ed il Re Nostro Signore li proteggeva.

E col secondo si rappresentò all'E. S., che fra gli altri aggravj, che dal Vescovo di quella Città s'irrogavano a suoi Principali, oltre i rescritti nell'altro Memoriale di sopra espressato, ed inserito, vi erano i seguenti altri.

E primieramente, che gli Abbitanti di Poggio Orsini in odium di aver formato una Procura per far ricorso a S. V., ed a Regj Tribunali per difesa del Pubblico vivevano privi di Paroco, e di Sacerdoti, e se non fusse stato, che l'Illustre Duca di Gravina mosso da pietà Cristiana li mandava in ogni giorno festivo a sue spese

 un

un Sacerdote, non averebbero avuto come esercitare opere Cristiane, nè come sentire la S. Messa.

A Fratelli della Congregatione de sette dolori eretta nella Chiesa di S. Bartolomeo di detta Città li giorni passati nel mentre stavano congregati in essa per fare i Divini Offizj aveva sospeso de fatto il di loro Confessore, e l'avea fatto cacciare dalla Congregazione sotto titolo di essere inobbedienti al Vescovo, perche avevano firmato detta Procura.

Dalle Cappelle laicali di S. Maria del Piede, e di Costantinopoli usurpatesi dalla Curia Ecclesiastica si aveva pigliato il Vescovo da ducati 3000. in circa, quali aveva consumati per le liti, che pendono nel Regio Collateral Consiglio circa l'abbuso delle Franchigie tra l'Illustre Duca di Gravina, Università, ed Ecclesiastici con tanto pregiudizio delle sostanze de Laici Fondatori di quelle.

Per mezo de Parochi, e Canonici minacciava tutti que' Cittadini, che non volevano rivocare la Procura da loro fatta, e chi non assentiva i di loro congionti, che erano Preti assaggiavano dal Vescouo tutto giorno mortificazioni in varj modi.

Usava a Cittadini le discritte violenze, perche tenendo l'Università a se unita, voleva convocar Parlamento per farsi dalla medesima dare la facoltà di vendersi dette Franchizie, e forsi farle accrescere agli Ecclesiastici; Di modo che per le suddette cause vivevano i Principali di esso supplicante in tante angustie, che venivano inquietati dal Vescovo in varj modi, perche ardivano far ricorso a S. E. per giustizia alla quale supplicó parimente, che avesse dato il riparo opportuno a simili violenze.

Quali Memoriali essendo stati rimessi à V. S., si servì con suo foglio de 2 del caduto Agosto rimetterli a questo Regio Tribunale, ed incaricarci insieme, che sul contenuto così in detti Memoriali, come in una nota presentata per parte degli Ecclesiastici, ed Università di Gravina ci fussimo estragiudizialmente informati, con farnele poi relazione, affinchè in vista di quella avesse potuto risolvere, lo che conveniva. Ed avendo favorito acchiudere la detta nota per parte di detti Ecclesiastici, ed Università, da essa appajono esposti contro il nominato Illustre Duca di Gravina li seguenti altri capi.

E prima, che avea mandato ne mesi passati un Notaro con Uomini armati, facendo violentemente firmare certi fogli, che diceva essere per il ben pubblico, e sotto pretesto di voler dare la pace a tutta la Città, senza farli sentire il contenuto, l'ingannava, e violentava a sottoscrivere, ed alcuni di dd mandati contenevano la Procura in persona di Gio. Leonardo Morrone Commensale, e Compagno del Dottor Serafino Primicerio Agente di detto Illustre Duca nella Città di Napoli.

Aveva dato ad intendere, che con tali fogli si avanzava il peculio universale, e diminuite le gabelle, che sono in detta Città, tacendo a tutti il vero, senza far menzione delle liti, che sono tra l'Università, e 'l Clero contro l'oppressione di detto Illustre Duca, e dopo si era saputo, che in dd. fogli si conteneva mandato di Procura contro l'attual governo, ed Università per imbarazzare, & intorbidare la Città tutta.

Con dd. fogli, e procure si era fatto ricorso in Collaterale, ed avanti di V.S contro il Vescovo, Preti, ed Università, la qual cosa si era minacciata di fare così da detto Illustre Duca, come da suoi Ministri, e che tra li costituenti il d. Procuratore vi erano l'Agente, Erario, ed altri Uffiziali, e Ministri, come pure altri dipendenti, ed aderenti di d Illustre Duca.

Avea il medesimo Illustre Duca fatto comparire nel Regio Collateral Consiglio il detto Procuratore Morrone per far impedire la convocazione del Parlamento, e coll'esposto orrettizio avea ottenute provisioni per non far sortire detto Parlamento, con tutto che si erano ottenuti gli ordini diretti a questa Udienza, e dalla medesima si erano fatti emanare i Bandi.

Proteggeva l'inquisiti di delitti gravi, tra l'altri Notar Striccoli d'Altamura inquisito di falsitá nel Tribunale di Trani, e da questo faceva sottoscrivere, ed autenticare, e cosí faceva pratticare coll'attual suo Cancelliere Notar Salvatore Brizio anche inquisito, e Prevaricatore per falsita, come dal documento, che produce.

Pro-

Protegreva li Preti, e Cherici discoli, facendo, che avessero disubbidito al loro Superiore, e specialmente que', che manteneva nel Casale di Poggio Orsini fabbricato contro il divieto delle Regie Prammatiche.

Procurava di rimovere con minaccie, e promesse i Cittadini a non proseguire i capi di gravami, che sono dedotti in Napoli in varj Tribunali, e nella Giunta del buon governo, fingendo esser cose utili all'Università la costruzione di Poggio Orsini, l'esazione delle Franchigie, e l'usurpazione di altre rendite dell'Università.

S'ingeriva in tutti gli affari di detta Università, ed Affitti delle Gabelle, facendo affittarle, ed esigerle a suo nome da persone sue aderenti, frastornando gli altri Oblatori, e protegendo le violenze degli Appaltatori.

Avea minacciato anco per mezo de suoi Ministri di far addossare delitti a persone da bene, ed anche al Chiericato, ed al Vescovo, se non aderivano a suoi voleri.

Avendo la Città nella permanenza, che vi fece detto Duca, convocato Parlamento per stabilire la pace col medesimo, e vedere, se gli poteva accordare alcuna delle indoverose pretensioni avea eletti cinque Deputati, fra gli altri il Dottor Palmieri, ed il Dottor Ignazio Majorani, quali perche non avevano potuto condescendere all'ingiusti progetti propostigli da detto Duca contro la povera Città, e contro i medesimi Dottori, avea procurato inquirere criminalmente, ed avea fatto carcerare detto Majorani, ancorche fusse locato di Foggia, dove l'aveva fatto trasportare con dispendio grandissimo da un Uditore fatto venire in Gravina, quando il medesimo passava per Uomo probo, ed onesto.

Che il detto Procurator Morrone in nome, e parte de suoi Principali aveva fatto Memoriale a S.E., ed a V.S. contro la stima di detto Vescovo, caricandolo di mille imposture, ed iniquità, e specialmente di aver ordinato a Confessori, e Parochi di denegare l'assoluzione, e pubblicazione de' Matrimonj col pretesto, che detto Vescovo avesse voluto rivocati, o che avesse attentato per forza di minaccie, di Censure, ed altri impedimenti Ecclesiastici far rivocare i fogli di Procura, come fatti contro detti Ecclesiastici, e contro l'Uffiziali dell'attual governo.

Si dubbitava, che detto Procuratore Gio Leonardo Morrone avesse anco con falsità, ed imposture caricato la stima di Monsignor Vescovo in Roma, come aveva procurato farlo in Napoli, con aver asserito falsamente, ed iniquamente di aver minacciato di processare i costituenti delitti di S. Offizio, e di aver minacciato di scommunicare Ministri de Regj, e Supremi Tribunali, delli quali dal Vescovo se n'era parlato con tutta la venerazione.

Si vedea, che detto Procurator Morrone non coadiuvava nella Città di Napoli l'Avvocati, e Procuratori, che sostenevano la difesa del ben pubblico, e specialmente nella Regia Giunta anzi che gli divertiva per l'impedimenti dati in Collaterale, e per l'inquietitudine, che portava avanti di V.S., inquietando il capo di quella Chiesa, e l'attual Governo, che adempiva all'obbligo suo.

Quindi in esecuzione di detto suo ordine, ed attenta la vicinanza, che è tra questa Città, e quella di Gravina, si stimò chiamar in essa i Testimonj, che si davano in nota dalle Parti, ed esaminarli nella Ruota di questo Tribunale, e di già essendosi stati per parte di detto Procuratore Morrone presentati fogli di notizie colla nota de Testimonj in buon numero, si spedì ordine alli medesimi, acciò si fussero conferiti in detta Città ed avendo così eseguito, ed esaminati nella detta Ruota, si è per mezo de medesimi appurato lo che siegue.

1. Per quello riguarda, che il Vescovo di Gravina apprendendo, che il ricorso era per farsi contro di lui, e degli Ecclesiastici per causa dell'abbuso delle Franchigie avea fatto denegare da Confessori l'assoluzione a que' Penitenti, che ricusavano rivocarla: Essendosi sù di ciò esaminati Testimonj, e proprio quelli, che avevano sottoscritto, e crocesegnato detta Procura, molti di loro han deposto, che essendosi andati a confessare, prima di ogni altra cosa erano stati domandati, se avevano sottoscritta, e crocesegnata la procura sudetta, e rispostoli di sì, venivano proibbiti di si confessare, se prima non la rivocavano, come di già diversi di loro per il desiderio di essere ammessi alla Confessione, andarono a rivocare

care la Procura fudetta, ed in tal maniera confessati; Del che essendosi insorta la fama per la detta Città di Gravina, molti si andarono informando dall'istessi Confessori, se era vero, che vi era tale proibizione, e saputo, che se non rivocavano la Procura, non potevano essere assoluti, fecero a meno di confessarsi, ed altri, che erano del Ceto civile, ed anche Dottori, e Professori in Legge, avendo avuto pure desiderio di confessarsi, e dubbitando di ricevere affronto dal Confessore coll'essere respinti, andorono medesimamente a consultarsene con Teologi, alli quali addussero molte raggioni, e motivi, per i quali non poteva negarsi l'assoluzione, e non fu possibile indurli a confessarli per il di cui motivo si ritrovavano alcuni di essi per anche privi del Sagramento della Confessione per non aver voluto rivocare la Procura suddetta, ed altri sono andati a confessarsi nella Città di Altamura ivi vicina.

2. Tra gli altri Testimonj esaminati sopra questo capo vi sono stati diversi altri, che avendo medesimamente sottoscritto, e crocesegnato la Procura nel tempo, che poi vi era la proibizione della Confessione, essendosi essi infermati, e mandato a chiamare il Confessore, li fu pure denegata l'assoluzione, se non rivocavano la Procura suddetta aggiungendo anche le minaccie, che sarebbero stati sepelliti fuori della Chiesa, se morivano senza Confessione, ed altri Sagramenti, per la qual cosa parte di loro spaventati di dette minaccie, e parte per vedersi privi de' Sagramenti, rivocarono la Procura, avevano fatta in concorrenza con gli altri, ed in tal maniera furono ammessi alla Confessione, ed assoluti, ed altri essendo megliorati della loro infermità, non vollero confessarsi per non rivocare la Procura suddetta,

3. Per la proibizione poi della pubblicazione de' Matrimonj, si è verificato essere accaduto solamente in persona di Cristofaro Portagnuolo, il quale avendo contratto matrimonio, ed essendo prossimo a sposare, andò insieme col di lui Maestro Giacomo Calemma a trovare il Paroco Don Nicoló Bleo per confessarsi, ed indi sposare la sua futura moglie, e dal medesimo li fu risposto, che non poteva farlo sposare, se non rivocava la detta Procura, giacchè esso Cristofaro l'avea pure sottoscritta; Perlochè andati tutti due al Penitenziere Maggiore per vedere, se poteva esser da lui confessato, li fu da quello fatta la medesima risposta; Per la qual cosa è per l'insinuazione fattale dall'istesso Penitenziere, che fusse andato a rivocare la Procura in mano di Notar Michele Frascella, già così fece, e detto Notaro li diede il segno, che avesse toccato il deto picciolo del Penitenziere nell'atto della Confessione, dal quale comprendeva, che aveva già revocata detta Procura, come in effetto, dato che ebbe questo segno, fu ammesso alla Confessione, ed assoluto, e conseguentemente congionto il matrimonio.

4. Che poi tali proibizioni di assoluzioni, e congiunzioni di matrimonj siano state fatte per ordine di detto Vescovo verificare con pruove concludenti, non si è potuto, e solamente vi è la credenza, che sia stato per disposizione di detto Prelato, poiche essendosi insorta per la Città di Gravina una tal fama pubblica, e gionta alla notizia del suddetto Vescovo, e dal non avere in ciò il medesimo dato alcun riparo, con chiederne conto da Confessori, si suppone di certo, che sia da lui uscita la detta proibizione, siccome ne formano il giudizio tutti i Testimonj, e fra gli altri alcuni Dottori, ed altre persone capaci, e discorsive.

5. In ordine poi di avere detto Vescovo fatto ritirare il Paroco in Gravina, che stava a Poggio Orsini sotto pretesto d'infermità, ma che era stato per coartare que' Abbitanti a rivocare la detta Procura, e per non aver voluto fare lo stesso il Sacerdote Scardino, era stato de facto sospeso, di maniera che se n'era morto il figlio del Mastro Muratore Scajone, senza che vi fusse stato chi l'avesse amministrato i Sagramenti, essendosi esaminate diverse persone abitanti in detto luogo, si è appurato, che dopo essersi saputo, erasi sottoscritta, e crocesegnata anche dagli Abitanti di Poggio Orsini la divisata Procura, volse andarsene colà il Sacerdote Don Simeone de Carluccis, e domandato da que' Abitanti, per qual fine voleva andarsene da quel luogo, li rispondeva, che stava poco bene, bensì confidó con uno de' Testimonj chiamato Giuseppe Domenico lo Glisci, che se non si rivocava la Procura da loro fatta, non potevano essere confessati, ed essendo rimasto in suo luogo un'altro Sacerdote chiamato Don Pietro Scardino, fu pu-

re

re sospeso dalla Confessione, onde rimasto quel luogo senza Sacerdoti, furono dall'Agente di detto Illustre Duca mandati ne' giorni festivi due Padri Riformati, acciò avessero celebrate le Messe, e confessati li detti Abitanti, e furono medesimamente detti Padri sospesi dalla Confessione, e per tal motivo non andarono più nel sudetto luogo di Poggio Orsini, nel qual tempo essendosi infermato un figliuolo di anni dodici chiamato Saverio Guida, se ne morì senza Sagramenti per mancanza de' Padri Spirituali. Ma non si è potuto appurare con pruove concludenti, che la sospensione di detti Don Pietro Scardino, e Padri Riformati fusse derivata, perche andorono in detto luogo di Poggio Orsini a dire la Messa, e confessare que' Abbitanti, perche tale prentensione viene coonestata ancora col motivo, che avendo il Vescovo fatto Editto, che tutti i Confessori fossero andati a sottoporsi all'esame, dubbitando i medesimi, che il cennato Prelato sotto qualche pretesto avesse avuto da riprovarli con discapito della loro stima, non vollero andarvi a sottoporsi al detto esame, ed in questa maniera restorono sospesi: E detti Padri Riformati aggiungono, che non vollero andare a sottoporsi all'esame, perche avevano saputa la dispiacenza avuta dal Vescovo per l'andata, che avevano fatto in Poggio Orsini, e tenevano di certo, che per questo motivo l'avesse avuti a riprovare sotto il colore, e pretesto di non essere ritrovati abili, ed idonei nell'esame.

6. In ordine alle minaccie fatte di voler processare per supposto delitto di biastema le persone secolari, si è solamente esaminato sopra questo capo un Testimonio chiamato Giacomo Stamelluto, il quale và deponendo, che avendo pure sottocrocesegnato la Procura, fu mandato chiamando dal Vicario Gen., e dall'Economo della Mensa Vescovile, e l'andorono suffegando, che avesse rivocata la Procura suddetta, e non avendo voluto farlo, ritrovandosi lui Mastro Ferraro, che serviva il Palazzo di detto Vescovo, e quattro altre Cappelle, ferrando gli anianimali delle medesime fu cacciato dal servizio, ed indi scacciato ancora dalla detta bottega, che lui teneva in affitto dalla Mensa Vescovile, con tutto che non era tempo opportuno, nè aveva finito l'affitto, e fra questo tempo avendo lui fatta lite con Mastro Pietro Sbrizzi, fu pure mandato chiamando da detto Vicario Generale, dal quale li fu incusso timore con dirli, che lo stava processando per le bestemmie, che avea proferite in detta lite, e che voleva tenerlo carcerato due mesi nel criminale chiamato la Segreta, benche poi non li fu data alcuna molestia.

7. Per quello, che tocca all'avere detto Vescovo sparlato, e detto, che se alli Ecclesiastici veniva denegata la vendita di dette Franchigie, averebbe scommunicato il Regio Collaterale Consiglio il Signor Vice-Rè, ed anco la Maestà dell'Imperatore, se occorreva; Essendosi su di ciò esaminato un Frate Riformato, un Cappuccino, e l'Avvocato de' Poveri di questo Tribunale, si è appurato, che avendo quest'ultimo portata imbasciata al detto Vescovo per parte dell'accennato Illustre Duca di Gravina, che il medesimo voleva fare un'accommodo per via di transazione, ed avendo portato tal'imbasciata scritta in un biglietto, il cennato Vescovo prima che l'avesse finito di leggere incominciò ad alterarsi, e proruppe dicendo, che esso aveva da chiericare tutta la Città di Gravina, e se si vedeva offesso, e toccato nell'Immunità Ecclesiastica, esso averebbe scommunicato il Duca, il Regio Collateral Consiglio, ed il Signor Vice-Rè, ed anche l'Imperatore, se fusse stato necessario, e senza che si fusse proseguito il discorso sopra tali progetti di accommodo, se ne andorono.

8. Per quel che tocca di avere detto Vescovo sospeso de fatto il Confessore della Congregazione de' Sette Dolori, e cacciati i Fratelli di quella in tempo, che stavano celebrando i Divini Ufficj sotto titolo di esser' inubbidienti al detto Vescovo, perche avevano firmato detta Procura, quantunque sia il fatto vero si è trovato però differente nelle circostanze, poiche dalli stessi Fratelli dell'istessa Congregazione, che si sono esaminati per Testimonj si è appurato, che essendovi tempo addietro nella detta Congregazione per Confessore Ordinario il Reverendo Canonico D. Liborio Marcullo, e per Estraordinario il Rev. Don Mauro Fichera, come che detto Marcullo rinunziò da se stesso tal carica, e restò in suo luogo per Confessore Ordinario, il detto Fichera, avendo poi i Fratelli bisogno

del

del Confessore Estraordinario, che dovevano essi nominarlo, & il Vescovo confermarlo, andavano in busca per trovarlo; mà come che detto Don Mauro era un Prete giovane, non voleva niuno accettare la carica di Confessore Estraordinario per non star sottoposto al detto Fichera, per il di cui motivo il nominato Vescovo eleggè il Rev. D. Carlo Trinca, che non fù accettato da' Fratelli di detta Congregazione per non pregiudicarsi, perche a tenore delle Regole della medesima doveasi da loro eliggere, ed il Vescovo confermarlo, ed essendosi tal cosa saputa dal detto Vescovo per dispetto li levò ancora il mentovato Don Mauro, e restorono i Fratelli per quattro giorni festivi senza Confessore, ma poi avendo i Fratelli con un memoriale in lor nome nominato il Sacerdote D. Antonio Muraglia, ed il Regente del Convento di S. Agostino fù dal nominato Vescovo confermato il detto Muraglia, il quale presentemente si ritrova in detta carica, ma in tempo, che vi era la vacanza de' Confessori il nominato Vescovo mandò il Mastro d'Atti della Curia Vescovile a domandare la chiave di detta Chiesa, e non avendogliela voluta dare i Fratelli della medesima di comun consenso la fecero tenere ad un tal Francesco Brunetto, ma nell'istesso giorno tornò detto Mastro d'Atti con un Mastro d'Ascia, e levata la mascatura, che prima vi stava, ve ne pose un'altra colla chiave, che si conservò da lui, non sapendosi il fine, per lo quale avesse ció fatto, ma poi essendosi accomodate le cose, come sopra, ed ammesso il detto Muraglia per Confessore Ordinario, non vi furono altri disturbi.

9. Per quel che concerne di aversi detto Vescovo pigliato dalle Cappelle laicali di S. Maria del Piede, e di Costantinopoli usurpatesi dalla Corte Ecclesiastica ducati tre mila, che aveva consumati nella lite, che pende nel Regio Collateral Conseglio circa l'abuso delle Franchigie con tanto pregiudizio delle sostanze de' Laici fondatori di quelle ci è stata presentata inter cætera dell'Istromento fatto da Notar Francesco Saverio de' Antonijs, dalla quale apparisce, che le Cappelle di S. Maria del Piede, e di Costantinopoli, della Santissima Carità, e del Santissimo Sagramento, e del Sag. Seminario, e per esser' i loro Procuratori Preti sotto il dì 18. Maggio 1731. pigliorono ducati 3000. a censo dal Convento di S. Domenico di detta Città di Gravina al quattro, e mezzo per cento precedente decreto di beneplacito della Curia Vescovile fatto a memoriale di detti Procuratori, nel quale esposero, che necessitavano detti ducati tre mila per l'aggiuto, e difesa per le liti mosse dal passato Appaltatore delle rendite, e gabelle di detta Città, a causa che li voleva soggettare ad alcuni pagamenti non soliti, e non dovuti; Che poi sieno state dette Cappelle del Piede, e Costantinopoli usurpate dal detto Vescovo, si é appurato, ch'essendo le medesime fondate da i Laici, e sono state per lo passato governate da persone secolari, ma poi Monsignor Ferrerio Antecessore dell'attual Vescovo da sette, o otto anni fa le sottopose al governo Ecclesiastico, facendole governare da' Preti, ed il presente Vescovo Monsig. Olivieri avendo trovato le cose in questo stato seguita a farle governare dagli Ecclesiastici.

10. Per quel che tocca, che per mezzo de' Parochi, e Canonici abbia esso Vescovo fatto minacciare tutti que' Cittadini, che non volevano rivocare le Procure da loro fatte, e chi non assentiva, venivano detti Preti lor congionti ad assaggiare mortificazioni in varj modi, si è appurato solamente, che molti Canonici, e Confessori son'andati suffegando diversi Secolari, che avessero rivocata la Procura fatta, senza che l'avessero inferito minaccia alcuna, nè si è appurato, che Preti loro congionti fussero stati travagliati dal Vescovo.

E per ultimo intorno all'avere detto Vescovo usate, e che usava le descritte violenze, perche tenendo l'Università a se unita, voleva convocar parlamento per farsi dalla medesima dare la facoltà di vendere dette Franchigie, e forsi farle anche accrescere agl'Ecclesiastici, si è saputo dal detto dell'istessi Testimonj, che il nominato Vescovo stia in buona lega, e corrispondenza coll' attuali Governatori dell'Università di detta Città di Gravina, senza che si fusse appurato altra cosa sopra di questo capo.

11. Essendosi poi fatto sapere agli Ecclesiastici, ed Università di Gravina se volevano ancor'essi somministrare le notizie sopra l'altro foglio presentato a V. S. in loro nome, ed a noi rimesso, ci mandò detto Vescovo il suo Vicario Generale

rale a parlarci, e fa l'istanza, che esso non voleva servirsi di niuno de' capi contenuti nella detta nota, perche niente ne sapeva, nè era stata fatta di suo ordine, e solamente per parte di detti Ecclesiastici si disse volere far' esaminare alcuni pochi Testimonj sopra l'undecimo, e duodecimo capo solamente per far chiarire la verità, che detto Vescovo non avea mai dato ordine a' Confessori, che avessero denegata l'assoluzione a que', che non rivocavano la Procura, nè che si fussero impediti i Matrimonj, nètampoco minacciato di processare in S. Uffizio per l'istessa causa, ed in fine, che non avea sparlato di scommunicare i Ministri Regj de' Tribunali Supremi, ed essendo venuti ad esaminarsi sopra questi due capi undici Preti persone Ecclesiastiche, e Confessori, i medesimi han deposto, che mai da detto Vescovo si è dato ordine, che si fusse denegata l'assoluzione sudetta, anziche essendone andati alcuni di loro Confessori a consigliarsi col Vescovo, come dovevano contenersi con que' Penitenti, che avevano fatta la Procura, e non volevano rivocarla, non avea voluto il Vescovo a niente intrigarsene, dicendo, che apposta gl'avea eletti Confessori, affinchè si fussero loro regolati nelli casi, che l'occorrevano nelle Confessioni, e che esso Vescovo non avea mai parlato di scommunicare i Regj Ministri de' Tribunali Supremi, ma bensì nell'occorrenze ne ha parlato con tutta la venerazione, tanto vero che avea fatto acconsentire i suoi Ecclesiastici a ricorrere per giustizia in detti Tribunali per difendere la loro causa delle Franchigie.

12. Sono stati bensì presentati molti attestati, e fedi in discarico di quello ch'è stato opposto a detto Vescovo fatte dagli stessi Ecclesiastici, colle quali si va discaricando così per la rimozione del Paroco, o sia Economo, che fu fatta dall'istesso Duca di Gravina nella Chiesa di Poggio Orsini, e poi provederla d'altri soggetti dal Vescovo: Di non avere i Confessori, e Parochi avuto ordine da Monsignore di negare l'assoluzione, come sopra: Di esser rimasti i Confessori da loro stessi sospesi per non esserne venuti ad esaminarsi a tenore dell'Editto fatto: Che la mutazione della Chiave della Chiesa della Congregazione de' Sette Dolori fu per render'ubbidienti i Fratelli di quella, che pretendevano non star sottoposti a Monsignore: Che tutti gli Ecclesiastici di Gravina hanno fatto obbligo penès acta di pagare tutto quello, che si spendeva per la causa delle loro Franchigie, che pende ne' Regj Tribunali di Napoli, e ciascuno secondo la sua rata: Che molti Testimonj esaminati sopra il presente informo siano dipendenti dell'Illustre Duca: Che molti Preti non ostante, che i di loro fratelli, e congionti abbiano sottoscritta la Procura non solamente non sono stati maltrattati dal Vescovo, ma bensì onorati di più cariche: Che le dette due Cappelle del Piede, e Costantinopoli abbiano pagate le decime Papaline imposte negl'anni passati, siccome il tutto appare dalle sudette fedi, che sono state esibite per parte degl'Ecclesiastici, senza però che fussero venuti li detti Principali Testificanti, nè a presentarle, nè a ratificarle.

E per ultimo essendosi richiesti li Magnifici del Governo di detta Città di Gravina per sapere, se volevano ancor'essi dare la notizie per appurarsi quel che era stato esposto coll'espressata nota, hanno fatto rispondere dal di loro Cancelliere, che non intendevano servirsi della detta nota, nè avevano da dare notizia alcuna, perche non era stata fatta di lor'ordine, o intelligenza, ed in consequenza non volevano avvalersene. Che è quanto ci occorre rappresentare a V. S., alla quale restamo baciandole divotamente le mani.

Di V. S. Matéra li 27. Settembre 1732.

*Devotissimi, obligatissimi Servitori*

Marchese S. Felice.
Donat'Antonio d'Asti.
Antonio Tardioli.
Gio: Lorenzo Gaudioso.
Troiano de Filippis.

Sig. Conte Regente D. Francesco Solanes Presidente del S. R. C., e Delegato della Real Giurisdizione.

## SOMMARIO.

## NUM. X.

### *Atteſtato di un pubblico Notajo ſu la Proceſſura giudiziale fatta dall'Udienza di Matera contro il Veſcovo di Gravina.*

Col preſente atto valituro, come pubblico Iſtromento ſi fa fede, e ſi dichiara da me ſottoſcritto . . . . . . . . Notaro publico, come eſſendomi ſtato eſibito un Proceſſo originale di càrte ſcritte numero cento quindici ho ben'oſſervato, e riconoſciuto, che il ſudetto Proceſſo ſiaſi fabbricato d'ordine del Signor Delegato della Real Giuriſdizione avanti la Regia Udienza di Matèra nel meſe d'Agoſto proſſimo paſſato contro di Monſignor Veſcovo, ed altri Eccleſiaſtici di Gravina.

Avendo oltre a ciò letto, e ben'oſſervato il ſudetto Proceſſo foglio per foglio, ho trovato nel foglio ſettimo un Memoriale diretto alla Regia Udienza di Matèra del tenore ſeguente videlicet:

Illuſtriſſimo Signore: Il Dottor Gio. Leonardo Morrone Procuratore di molti Cittadini della Città di Gravina ſupplicando eſpone a V. S. Illuſtriſſima, qualmente per l'oppreſſione ricevuta per li medeſimi Cittadini da quel Veſcovo, ſe n'è avuto ricorſo dal ſpettabile Signor Regente Delegato della Real Giuriſdizione, dal quale ſi è commeſſo a V. S. Illuſtriſſima l'Informo. Ed affinchè ſi poſſa fondatamente prendere detto Informo preſenta l'anneſſe ſcritture, e fogli col notamento de' Teſtimonj, che dovranno deponere la verità; Supplica perciò V. S. Illuſtriſſima far ſpedire la citazione de' Teſtimonj, e l'averà. Quam Deus &c.

Nel foglio 30. di detto Proceſſo vi è la citazione de' Teſtimonj ſpedita dal Tribunale della detta Regia Udienza di Matèra, la qual citazione è la ſeguente videlicet:

Carolus Dei Gratia Rex Hiſpaniarum, & Romanorum Imperator ſemper Auguſtus.

D. Michele Marcheſe San Felice Patrizio Napolitano Preſide per ſua Maeſtà, Governatore dell'Armi, Commiſſario Generale della Compagnia in queſta Provincia di Baſilicata, ed alle coſe infraſcritte dal ſpettabile Signor Regente Delegato della Real Giuriſdizione ſpecialmente Delegato.

Neceſsitandoci per ſervizio del Regio Fiſco le ſottoſcritte perſone della Città di Gravina, perciò gl'abbiamo fatto il preſente, col quale loro dicemo, ed ordiniamo, che ſubbito poſt &c. ſi debbano, e ciaſcheduna di eſſe ſi debba di perſona conferire avanti di noi in queſta Regia Udienza, che informati ſaremo di quello ci neceſſita ſapere, ſubbito ſaranno licenziati. Così eſeguiſcano, e non altrimente, per quanto hanno cara la Regia Grazia, e ſotto pena di oncie d'oro venticinque per ciaſcheduna controveniente Fiſco Regio &c. il preſente &c. Matèra 13. Agoſto 1732. Sanfelicius -- De Actis -- Tardioli -- Gaudeoſo -- Vidit Fiſcus -- Andrea de Vincentiis Actorum Magiſter.

Citandi ſunt videlicet:

Maſtro Oronzio Fighera -- Pietro Bartilomo -- Maſtro Michele Valleccia -- Michel'Angelo Guida -- Franceſco Guida -- Michele d'Agoſtino -- Michele Angelaſtro -- Liborio Deſiante -- Franceſco di Gieſù -- Nicola Gramegna -- Giorgio Larone -- Giacomo Stamelluto -- Magnifico Leonard'Antonio Barbara -- Criſtofaro Portagnolo -- Giacomo Calemma -- Nicoló Guida -- Giuſeppe Logliſci - Giuſeppe Tora -- Salvator d'Erario - Liborio d'Erario -- Michel'Angelo Caldarone - Giacomo Pappalardo -- Notar Franceſco de Antonis -- Notar Salvator Brizio -- Gia-

## SOMMARIO.

Giacomo Rizzi -- Notar Michele Lanave -- Salvator Fichera -- Luca la Terza -- Andrea Camillo -- Mastro Nicola Terrone -- Cristofaro Portagnolo.

Die 17. mensis Augusti 1732. Materæ.

Petrus Antonius Rizzo Ordinarius Alguzzerius, & Serviens hujus Regiæ Audientiæ Basilicatæ cum juramento retulit mihi subscripto, se personaliter contulisse in Civitate Gravinæ, ibique heri decima sexta prædicti currentis mensis Augusti anni 1732. intimasse, & notificasse retroscriptum ordinem, ac omt, & & singula in eo contenta supradictis Testibus partim domi, & personaliternia, ità retulit &c. & in fidem &c. Hyacinthus de Prisco Notarius huius Regiæ Audientiæ Basilicatæ ex relatione ad fidem &c.

Dal foglio poi 46. fin'alli 81. di detto Processo si vedono distese le deposizioni di molti Testimonj esaminati dalla sudetta Regia Udienza, le quali deposizioni de' Testimonj si veggono o sottoscritte, o crocesegnate da' Testimonj stessi, e nel principio di ciascheduna depositione si dice. Esaminato in Aula, o in presenza del Signor Preside, e Ministri della Regia Udienza cogli interrogatorj fatti circa ciascun capo d'accuse date contro Monsignor Vescovo di Gravina, e singolarmente per provare, se egli avesse o nò dato l'ordine a' Confessori di non assolvere quelli, che non avessero ritrattato un certo mandato di Procura, che si supponeva estorto da' Ministri del Signor Duca di Gravina in pregiudizio, così del Clero, come dell'Università, su delle quali accuse è disteso l'esame de' Testimonj accennati.

Si vede poi inserita del foglio 82. di detto Processo la relazione fatta dalla sudetta Regia Udienza al Signor Delegato della Real Giurisdizione, e nel foglio 85. a t. seguitando il contesto di detta relazione, vi é un periodo del seguente tenore, videlicèt:

Quindi in esecuzione di detto suo ordine, ed attenta la vicinanza, che è tra questa Città, e quella di Gravina, si stimò chiamar' in essa i Testimonj, che si davano in nota dalle Parti, ed esaminarli nella Rota di questo Tribunale. e di già essendoci stati per parte di detto Procurator Morrone presentati i fogli di notizie colla nota de' Testimonj in buon numero, si spedì ordine alli medesimi, acciò si fossero conferiti in questa Città, ed avendo così eseguito, ed esaminati nella detta Rota, si è per mezzo de' medesimi appurato lo che siegue.

Ed in molti altri periodi di detta relazione si dice: Testimonj esaminati &c. in Ruota della Regia Udienza, ed in presenza del Preside, ed altri Ministri.

Oltre a ciò nel foglio 88. vi è un'altro periodo di detta relazione, vt sequitur vidilicèt:

Per quello, che tocca all'aver'il Vescovo sparlato, e detto, che se agl'Ecclesiastici veniva denegata la vendita delle dette Franchigie, avrebbe scommunicato il Regio Collateral Conseglio, il Signor Vice-Rè, ed anche la Maestà dell'Imperatore, se occorreva; Essendosi su di ciò esaminati un Frate Riformato, un Capuccino, e l'Avvocato de' Poveri di questo Tribunale, si è appurato, che avendo quest'ultimo portata imbasciata a d. Vescovo per parte del Duca di Gravina, che il medesimo voleva fare un'accomodo per via di transazione colli Preti, e voleva dare due mila ducati l'anno, ed avendo portata tal'ambasciata scritta in un biglietto, il detto Vescovo prima, che l'avesse finito di leggere incominciò ad alterarsi, e proruppe dicendo, che esso aveva da Clericare tutta la Città di Gravina, e se si vedeva offeso, o toccato nell'Immunità Ecclesiastica, esso averebbe scommunicato il Duca, il Collaterale, il Vice-Rè, ed anche l'Imperadore, se fusse stato necessario. Ed essendo tutto ciò vero, e verissimo, giacchè è stato da me ben letto, e considerato il sudetto Processo, ed estratte da me le sudette copie de verbo ad verbum n'hò rogato il presente atto per la verità, e per cautela, & ad fidem &c.

Ego qui supra . . . . . . . . publicus Apostolica authoritate Notarius signavi rogatus.

Loco ✝ signi.

# NUM. XI.

## *Copia di Lettera, colla quale il Signor Cardinal Grimani Vice-Rè di Napoli chiama Monsignor Vescovo di Lecce a doversi conferire nel termine di giorni quattro, proùt ex littera originali constat in 2. Process. fol. 16.*

Muy Reverendo Señor.

Porque tengo que comunicar a V.S. materias, que conciernen al servicio de su Majestad (Dios le guarde) para lo qual nezessito a qui de su persona, prevengo a V. S. que en el termino de quattro dias desde el enque recibiere este Despacho, se confiera en esta Ciudad per requerirlo assi l'urzenzia, en que espero pondrà de su parte el Cuydado y promitud de esecutar luego su viase. Guarde Dios a V. S. Napoles a 5. de Abril de 1710.
A lo que V. S. Muçio Illustre

El Cardinal Grimani.

Al Obispo pi Leche.

## *Copia di Lettera scritta dal Signor Conte Borromei Vice-Rè di Napoli a Monsignor Vescovo di Lecce, sotto il dì 31. Gennaro 1711.*

Siendo indispensable a mi obligazion el solicitar que las ordenes del Rey sean con esacta puntualidad obedizidas, y particularmente de los Vassallos de la Sangre, y obligaziones de V. S., passo a dezirle que sin perdida de momentos se confiera a los Pies de su Magestad, como se le tiene prebenido, valiendose de la ocasion de los Navios S. Joseph, y Santa Barbara, y Prasca destinados a passar Barzelona, los quales oydia se hallan en el Puerto de Taranto a cargar Trigo, y el Capitan Zisneros Comandante dellos dara a V.S. la notizia del dia de su partenzia, teniendo orden mia de practicar con V. S. toda la attenzion que corresponde a sua Dignidad, y assi me prometo que V. S. no descuidarà tan oportuna ocasion, parà acreditar a su Magestad las obligaziones, con que ha nazido, y las de todos sus Parientes, que es quanto puedo advertir a V. S. rogando a Dio le guarde M. A. Napoles &c.

## *Altra de' 29. Agosto 1711.*

En observancia de precisa Real Orden, que me ha distribuido Sua Magestad (que Dios guarde) paraque comunique con V. S. materias, que conducen a su Real servicio, he venido en encargar a V. S. en su Real Nombre (como lo hago) venga luego a esta Capital para o hir a voz lo que tengo, que participarle. No dudando del zelo, que assiste a V. S. del Real Servicio concurrirà con la major promptitud a quanto pueda franquearle. Dios guarde a V. S. Napoles &c.

# SOMMARIO.

## NUM. XII.

*Copie delli Dispacci spediti dal Reggio Collaterale di Napoli notificati à Monsignor Vescovo di Gravina ed al Vicario Generale.*

Carolus Divina Favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, Hispaniarum Rex &c.

Rev. Vir. reg. Devote Dilecte. Dovendo conferir con voi cosa appartenente al Real servizio della C. e C. M. del Re Nostro Signore (che Dio guardi) ci siamo mossi a farvi la presente, colla quale vi diciamo, ed esortiamo a portarvi subito da noi in questa Capitale ad audiendum verbum Regium, e di non partirvi dalla Capitale medesima senza espressa nostra licenza. Datum Neapoli die 25. mensis Octobrsi 1732.

Di V.S.

Luis Conde de Harrach &c.

Vidit Mazzaccara Regens.
Vidit Giovene Regens.
Vidit Ventura Regens.
Vidit Peyrj.
Vidit Pisacane Regens.
Vidit Castelli Regens.
D. Nicolaus Fraggianni a Se cretis

In Curiæ 13. fol.22. a ter.
Venturelli.
Piscarini &c.

Al Reverendo Vescovo di Gravina V. E. esorta quanto di sopra.

Carolus Divina Favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, Hispaniarum Rex &c.

Rev. Vir reg. Devoto Dilecte. Dovendo conferir con voi cosa appartenente al Real servizio della C. e C. M. del Rè Nostro Signore (che Dio guardi) ci siamo mossi a farvi la presente, colla quale vi diciamo, ed esortiamo a portarvi subito da noi in questa Capitale ad audiendum verbum Regium, e di non partirvi dalla Capitale medesima senza espressa nostra licenza. Datum Neapoli die 25. mensis Octobris 1732.

Di V.S.

Luis Conde de Harrach &c.

Vidit Mazzaccara Regens.
Vidit Giovene Regens.
Vidit Ventura Regens.
Vidit Pevrj.
Vidit Pisacane Regens.
Vidit Castelli Regans.
D. Nicolaus Fraggianni a Sacretis.

In Curiæ &c.
Venturelli.
Piscarinus &c.

Al Rev. Vicario Generale di Gravina V.E. esorta quanto di sopra.

NUM.XIII.

SOMMARIO.

# NUM. XIII.

*Copia di lettera scritta da Monsignor Vescovo al Signor Vicerè di Napoli sotto il dì primo Novembre 1732. in risposta del Dispaccio della di lui chiamata.*

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore Padrone Colendissimo.

Quantunque apparisca presso V. E., e suo Regio Collateral Consiglio contumace, e come tale, le mie umiliazioni, e ragioni non saranno per ottenere verun luogo nell'animo incorrotto, e giusto di Vostra Eccellenza, con tutto ciò mi conosco in preciso obbligo protestarmi, come mi glorio d'essere fedelissimo Vassallo del nostro Augustissimo, e Piissimo Monarca, pronto ancora per il di lui Real Servizio à spargerci il sangue: Questo, e la vita confesso di esser tenuto sagrificare per il Padrone terreno, mà l'Anima pe'l celeste devo riserbarla. Troppo profonda, e velenosa è la piaga, che il Signor Duca di Gravina hà inferito, non dico all'Immunità Ecclesiastica, in questa Citta affatto da suoi Ministri avvilita, non alla Dignità Vescovile, che così calunniosamente hà sottoposta ad un publico Sindicato nel Regio Tribunale di Matera, dove gli Accusatori han fatto ancora figura di Testimonj, mà all'onore del Santissimo Sagramento della Confessione conculcato con tanto gran scandalo, ed orrore, anco della gente men pia di questa Provincia, e douunque è arrivata la notizia del di lui scandaloso ricorso, per esser questi fuori della sfera d'ogni controversia giurisdizionale, che mai porrebbe, nemen per sogno, nascere trà la Potestà Ecclesiastica, e Laicale; Onde io mi son veduto in un preciso obbligo di darci quel rimedio, che hò potuto colle Censure, in adempimento del mio debito Pastorale ligato per una tal difesa dallo stretto vincolo di tre giuramenti, sarei venuto con tutta la soddisfazione dell'animo mio alla chiamata fattami da V.E. colla sicurezza, che l'animo pio dell'E.V., e del suo Regio Collaterale si sarebbe reso persuaso di non aver io in menoma cosa, ne anco per ombra offesa la Regal Giurisdizione, anzi di esserne stato sempre rispettosissimo, e di aver pazientato per la pace, e quiete più d'un torto fattomi da questi Ministri Ducali non senza qualche scrupolo della mia coscienza, mà hó creduto di soddisfare con maggior pienezza di consolazione il desiderio del Signor Duca di Gravina con prendermi volontariamente una mortificazione maggiore di quella, che hà procurato farmi avere dalla benignità di V.E., e suo Regio Collaterale, con esentarmi da questo Regno, non con altr'oggetto, che quello di andar à piedi della Santità di Nostro Signore, e pregarlo solo di voler accettare la rinunzia di questa Chiesa, che hò deliberato di effettuare, per indi ritirarmi in un Convento di Frati, poiché avendomi il Signore Iddio per Sua Santa misericordia esentato da ogni attacco d'affezzione alle cose caduche di questo Mondo, penso in questi pochi giorni di vita, che mi restano, impiegarli in un ritiro con maggior profitto dell'anima mia per l'Eternità, ed ivi ancora poter meglio pregare la Divina Misericordia per la lunga conservazione della preziosa salute del nostro Augustissimo Monarca a beneficio Universale della Cristianità tutta, e di quella di V.E. per il particolare di questo povero Regno; ed'inoltre per l'illuminazione del Signor Duca di Gravina. Spero dalla gran bontà di un Principe, come V.E., e del suo Regio Collateral Consiglio, se non perdono, almeno compassione, e col più umil'ossequio, e venerazione, che sò, e posso mi confermo.

Di V.E.

Gravina il primo Novembre 1732.

NUM. XIV.

# NUM. XIV.

## *Copia del Cedolone delle Censure.*

Camillus Oliverius &c.

Quoniam ab Illustri Duce hujusCivitatisGravinæPhilippo Bernualdo Ursino ( licèt sub Imperio invictissimi, gloriosissimi, ac piissimi Cæsaris, ejusque Excellentissimi hodierni in hoc Regno Pro-Regis felici gubernio justitiæ, & Christianæ pietatis amatorum, cultorumque ) dolosè, & frandolenter à nonnullis hujus Civitatibus Civibus mandatum procurationis ad tuenda jura Communitatis sub specioso titulo pacis, bonique publici fuerit expiscatum opere, & industria Philippi Molinari præfati Ducis Agentis in hac Civitate, in quo invenitur constitutus Procurator Joannes Leonardus Morrone in Civitate Neapolis degens, quamvis inter prædictum Illustrem Ducem ex una, & Clerum, & Communitatem eiusdem Civitatis ex altera quamplurimæ graves lites in actu agitentur; Cumque prædictus Illustris Dux eodem mandato procurationis abusus fuerit scandalosè, mediante persona supradicti Procuratoris, recurrendo ad Regiam, & laicalem Potestatem, & criminalitèr accusando Nos, Parochos, & Confessarios hujus Civitatis in præjudicium Jurisdictionis, & Immunitatis Ecclesiasticæ, & in vilipendium nostræ Dignitatis Episcopalis, quæ solum Summum Pontificem agnoscit in Superiorem, illique soli subdita est juxta expressam determinationem Sacri Concilii Tridentini in cap.6. & 8. sess.13. de reformatione, verum etiam ( audite Cœli, quæ loquor, audiat Terra verba oris mei ) in contemptum Sanctissimi Sacramenti Pænitentiæ, fuisse nempe inter alia per Nos Parochis, & Confessariis injunctum, ne eorum Pænitentibus qui supradictum mandatum Procurationis dolosè, & fraudolentèr expiscatum subscripserunt, & respectivè Crucisignarunt, absolutionem impenderent, nisi priùs illud revocarent, prætendendò ulteriùs, quod imponere Nos deberemus eisdem Parochis, & Confessariis, ut subscriptos, & Crucisignatos prædictos absolverent, sicque claves Sanctissimi Sacramenti Pænitentiæ impellere, & coarctare ad effectum, ut supradictum mandatum procurationis dolo, & fraude expiscatum, & tàm præjudiciale Communitati, & Clero possit substineri, & Jura ipsius Communitatis, & Cleri præjudicari, prout notoriè omnibus in hac Civitate, aliisque finitimus Civitatibus, & locis constat ex capitibus accusationum contra personam Nostram, Parochos, & Confessarios prolatis, super quibus ab Audientia, & Regio Tribunali Matheræ non sine omnium fidelium admiratione, & scandalo publicè cum magna pompa, & plausu in Aula fuit capta informatio, in cujus sequelam intuitu prædictarum accusationum, nedum Nos, quàm Vicarium Nostrum Generalem vocatos, & coactos inspiciamus non pro controversiis, quæ intra Spheram, & Cancellos Jurisdictionis continentur, sed pro delictis criminalibus, & personalibus, tanquam prætensos reos ad comparendum ante Præsides, & Judices laicos in Civitate Neapolis, ut paritèr omnibus innotescit, & patet quoque ex Summaria Informatione per Nos capta pro Nostri tantum animi instructione, non vero ad effectum judicialitèr procedendi.

Verum cum undique violentiis, & oppressionibus dignitatem Nostram Episcopalem, Jurisdictionem, Immunitatem, & libertatem Ecclesiasticam conculcatam, vilipensam, & penè pessundatam, ac evulsam inspiciamus, nec aliis armis, nec alio modo illam, & illas tueri valeamus nisi armis spiritualibus juxtà facultatem Nobis elargitam *in Cap. Dilecto de Senten. Excomm. in* 6., attenta præpotentia Aduersariorum, ad quos nec etiam est tutus accessus pro illis citandis, & legitimè monendis, attentaque paritèr notorietate, & publicitate facti, ac inspecto timore violentiarum, quæ usque modo fuerunt illatæ, & ad præsens inferuntur, ac paritèr inferendarum, quæ imminent ex aliis recursibus factis ab Illustri Duce contra loca Pia Virorum, & Monasteria Monialium, aliasque Personas Ecclesiasticas Cleri Sæcularis illa, & illas subjciendo Jurisdictioni Sæculari prò Immunitate à Gabellis, & Datijs eiusdem locis piis, & personis Ecclesiasticis debita, illorum fruendi libertate, qua in hac Civitate ab immemorabili gavisi sunt, & gaudent privando.

Hic

Hic igitur authoritate ordinaria, qua fungimur ad tuenda Jura Immunitatis libertatis, & Jurisdistionis Ecclesiasticæ tàm temerè conculcata, nostramque Dignitatem Episcopalem totidem vilipensam, insuperque ad tuendum honorem, & decorem Sanctissimi Sacramenti Pœnitentiæ non minùs opptobriosè, & sagrilegè contempti utendo facultatibus præcitati *cap. Dilecto*, cum alitèr ob præpotentiam Aduersariorum nostram Dignitatem Episcopalem, Juraque Immunitatis, libertatis, & Jurisdictionis Ecclesiasticæ, ut supra innuimus, tueri non possimus per viam Notorii non uti Judex, sed tamquam Pars vim vi repellendo declaramus, & respectivè denunciamus excommunicatos excommunicatione majori contenta in Sacris Canonibus. Bullis Pontificiis, & Constitutionibus Ecclesiasticis, & signantèr *in cap. Nullus Judicum de for. compet.*, *& in cap. cum contingat eodem titulo*, *cap. Sæculares eodem pariter titulo in 6.*, *cap. Non minus de Immunitate Ecclesiastica*, *cap. Clericis*, *& cap. Quoniam eodem tit. in 6. Can. si quis ab Episcopo 2. quæst. 7.*, *& in Can.* 15. 16, *&* 19. Bullæ in die Cœnæ Domini legi solitæ Sanctissimo Domino Nostro Papæ, eiusque Sanctæ Sedi reservata, Illustrem Ducem Gravinæ Philippum Bernualdum Ursino, cæterasque personas infra nominandas, & describendas, quæ principalium Accusatorum, & paritèr Testium in Tribunali Matheræ super præfato scandaloso recursu munus adimpleverint; nec non in eandem excommunicationem majorem contentam in supracitatis Sacris Canonibus, & signanter *in can.* 15. 16. *&* 19. *cit.* Bullæ Cœnæ Domini declaramus, & denunciamus incursos DD. Auditores, & Ministros Regiæ Audientiæ Matheræ inferiùs pariter describendos per nomina, & cognomina ex causa, & causis supra enunciatis, insuper declaramus in easdem Censuras incursos omnes alios Ministros, Consultores, complices, fautores, cooperatores &c.

Caveant igitur omnes utriusque sexus Christifideles sub pœnis à jure Statis à consortio earumdem personarum in præsenti cedulone descriptarum, neque ipsas ad Diuina admittant, aut eis ave dicant, sed eas habeant pro membris scissis à consortio S. Romanæ Ecclesiæ, & ut omnibus innotescat præsentes publicos Cedulones relaxavimus, & in locis solitis affigi jussimus. Datum Gravinæ in actu nostri discessus hac die 28. mensis Novembris 1732.

Camillus Episcopus Gravinæ.

Sequuntur nomina &c.

Amoventes &c.

Loco ✝ Sigilli &c.

Antonius Maggesani Pro-Cancellarius.

## NUM. XV.

*Atteſtato di due Teſtimonj, che tra gli altri ſi trovorono preſenti alla notificazione delli Diſpacci fatta à Monſignor Veſcovo; ed al di lui Vicario Generale dal Scrivano della Udienza di Trani colla compagnia de' Birri, continenti la chiamata in Napoli &c.*

S'atteſta da Noi infraſcritti della Città di Gravina anche con giuramento, quatenùs &c., dovunque la preſente ſarà preſentata, tanto in giudizio, quanto extrà &c. qualmente ritrovandoci noi atteſtanti, ne' giorni paſſati, e propriamente li ventinove del proſſimo paſſato Ottobre il mattino nell'anticamera del quarto di ſopra del Palazzo di Monſignor Olivieri Veſcovo di queſta Città ſudetta, viddimo un Scrivano della Regia Udienza di Trani con due sbirri, che come inteſe dire il ſoſcritto atteſtante NotarMichele Fraſcella dalla propria bocca di detto Scrivano, diſſe chiamarſi Orazio Petta, ed il medeſimo fè fare l'imbaſciata a detto Monſignor Veſcovo, ed entró dentro la Camera col Maſtro d'Atti della Curia Veſcovile, e doppo uſciti inteſimo che aveva conſignato nelle proprie mani dì detto Veſcovo un Diſpaccio del Signor Vice-Rè, e detto Diſpaccio conteneva la chiamata Reggia, acciò ſi fuſſe conferito in Napoli, e doppo in noſtra preſenza ancora conſignó un'altro Diſpaccio al Signor Vicario Generale Abbate Giacomo Vairo, che conteneva l'iſteſſa chiamata, e 'l detto Scrivano domandò come ci chiamavamo Noi atteſtanti, che fummo preſenti, il nome, e cognome, e ſe li ſcriſſe in un foglio, come Teſtimonj, per eſſere ſtati preſenti a detto Atto, e doppo ſe ne andò, ſtandono nella prima Anticamera li due Sbirri, colli quali era venuto l'iſteſſa mattina da Trani, come ſi vidde quaſi da tutti li Cittadini di queſtà Città, Onde per eſſer la verità, ed a Cautela di chi ſpetta, abbiamo fatto la preſente ſcritta, e ſottoſcritta di noſtre proprie mani, e roborata col mio ſolito ſegno. Gravina le tre Novembre 1632.

Io D. Domenico Antonio Vidoviſio hò ſcritto la preſente, e ſottoſcritta di mia propria mano, ed atteſto come ſopra &c.

Io Not. Michele Fraſcella atteſto come ſopra &c.

Sequitur legalitas in forma &c.

Loco ✠ Signi.

## NUM. XVI.

*Atteſtato di Don Gio. Clarelli il quale fù rimoſſo da Paroco da Poggio Orſino dal Signor Duca ſenza veruna intelligenza di Monſignor Veſcovo.*

Si fà piena, ed indubitata fede, e ſi atteſta da me ſottoſcritto Dottor Fiſico D. Gio. Clarelli della Città di Gravina a chiunque la preſente ſpetterà vedere tanto in Giudizio, quàm extrà, & cum juramento tacto &c. come avendo eſercitato l'officio di Paroco nella Chieſa Parochiale di S. Maria de' Sette Dolori in Poggio Orſino per lo ſpazio di anni ſei, precedente nomina dell'Eccellentiſſimo Signor Duca di detta Città, e conferma dell'Illuſtriſſimo Monſignor Ferrerio all'ora Veſcovo della medeſima, ultimamente a 25. del proſſimo caduto meſe di Maggio d'ordine del medeſimo Eccellentiſſimo Signor Duca fui rimoſſo dalla Cura della ſoppraccennata Chieſa Parocchiale, ſenza che aveſſe poſſuto ſaperne la cagione, e ſen-

e senza che dall'Illustrissimo Monsignor Vescovo, e Sua Reverendissima Curia, nè avesse avuto l'ordine di esser rimosso dalla Cura sudetta, onde in fede della verità hò scritto, e sottoscritto la presente di mia propria mano. Gravina li 11. Agosto 1732.

Io Dottor Fisico D. Gio. Clarelli fo fede, & attesto come sopra.
Io D. Carlo Trinca son Testimonio.
Io D. Francesco Antonio Lettieri son Testimonio.
Michele della Nave Testimonio.
Sequitur legalitas Notarii &c.
Loco ✝ Signi.

## *Atto pubblico del Rev. D. Simeone de Carluccis Economo interino destinato da Monsignor Vescovo nella Parrocchia di Poggio Orsino per la rimozione del Paroco Clarelli fatta dal Signor Duca in d. Parocchia, il quale attesta le sue indisposizioni, per le quali non potè proseguire la cura in d. Parocchia, e ricusò in appresso all'ordini ricevuti da Monsignor Vescovo, come pure ciocchè gli fù replicato dall'Agente del Sig. Duca al quale fù mandato da detto Monsignor Vescovo, per proporre altro sogetto per la detta Economia; E se anche l'operazioni, e ricuse di detto Agente nel proponerlo &c.*

Die undecima mensis Augusti decimæ Indictionis millesimo septingentesimo trigesimo secundo Gravinæ Reg. &c. -- Ad instanza, e richiesta dal Rev. Signor Don Nicolò Pepe Promotore Fiscale della Rev. Curia Vescovile della predetta Città di Gravina in publico testimonio costituito avanti di Noi il Rev. Sig. D. Simeone de Carluccis della predetta Città, il quale consentendo prima in Noi a questo atto solamente, con giuramento tacto pectore more Sacerdotali, ave attestato, ed attesta, hà dichiarato, e dichiara qualmente si raccorda benissimo, che nel caduto mese di Maggio col consentimento dell'Ecmo Sig. Duca di d. Città, e dell'Illmo Monsig. Olivieri Vescovo della medesima andiede in Poggio Orsini per Economo interino per la rimozione fatta del Parroco Sig. D. Giovanni Clarelli, nella qual Parocchia essercitó il suo Uffizio d'Economo per lo spazio d'un mese, e giorni tredici, indi per alcune sue indisposizioni fù necessitato portarsi quì in Gravina per purgarsi, siccome in effetto purgato, era già pronto á ritornare in detta Parocchia, ma fù impedito la prima volta per una febre patita la notte antecedente, e doppo per difetto, che non li fù dato il comodo del Galesse a poter ivi portarsi. Per la qual remora fù esso attestante chiamato dal detto Illustrissimo Monsignor Olivieri, e con tutta premura li fù incaricato, che onninamente si fusse conferito in Poggio Orsini ad essercitare la sua carrica d'Economo, finche la Parocchia fosse stata provista del suo proprio Paroco; Ed esso attentamente rispose al detto Illustrissimo Prelato, che per la febre, dalle quale all'ora in ogni giorno era travagliato, non poteva eseguire i suoi Ordini; e'l detto Illustrissimo Prelato gli soggiunze, che tutto ció lo avesse riferito al Dottor Sig. Filippo Molinari Agente del detto Eccellentissimo Signor Duca, dal quale essendo andato, e tuttoció riferito, li rispose detto Signor Agente, ch'egli non sapeva come rimediare, e chi rimediarci. Ed essendosi esso Signor Attestante offerto d'andare in Poggio Orsini per lo giorno susseguente, ch'era festivo, in caso, che non avesse ritrovato altra persona; Ed avendo doppo mediante la persona del Reverendo D. Michele de Carluccis suo fratello avvisato d. Signor Agente, che lui era pronto, e 'l d. Sig. Agente li fè sentire, che non occorreva, mentre lo favoriva il Padre Guardiano de' Reformati. Che per esser la verità ha fatto il presente attestato, e noi richiesti delle cose sudette á richiesta, ut supra, ne abbiamo fatto publi-

blico atto. Nos autem &c. unde &c., & Juravit tacto pectore more Sacerdotali.
Sequitur legalitas in forma &c.
Loco ✝ Signi.

## NUM. XVII.

### *Attestato del Cantore Don Giuseppe Santoro, col quale attesta esser Nipote dell'Agente del Signor Duca e di esser stato sempre onorato da Monsignore.*

Attesto io qui sottoscritto D. Giuseppe Santoro Cantore di questa Cattedrale Chiesa della Città di Gravina, anco con giuramento tacto &c. come io attestante non ostante, che sia Nipote ex Sorore del Dottor Filippo Molinari, e germano di Michele Santoro, li quali hanno sottoscritto, e fermato mandato di Procura intestato in persona del Dottor Leonardo Morrone per difendere la ragioni, e jussi di questa Comunità sotto pretesto di pace sono stato io attestante, e sono presentemente non solo ben trattato, e mirato con occhio benigno da Monsignor Illustrissimo Olivieri Vescovo di detta Città con ammettermi di continuo a discorsi familiari, e confidenti, ma di vantaggio onorato nell'occasioni avvalendosi della mia persona nelle solenni, e sagre funzioni, e mi hà anche destinato, e preeletto per Avvocato Fiscale della Sagra Visita, di modo che mi conosco sommamente beneficato dal sudetto Monsignor Illustrissimo, e contradistinto dagl'altri contro ogni mio merito; onde in fede della verità nè hò scritto, e sottoscritto la presente di mia propria mano. Gravina 13. Agosto 1732.
Io D. Giuseppe Cantore Santoro attesto e fò fede come sopra.
D. Francesco Antonio Lettieri Testimonio.
Io D. Carlo Trinca son Testimonio.
Sequitur legalitas &c.

Vi sono dieci altri consimili autentici attestati di Ecclesiastici congionti agli altri Ministri, e dipendenti del Sig. Duca, e che anno sottoscritto il mandato di procura, li quali attestano lo medesimo come sopra.

## NUM. XVIII.

### *Attestato del Cancelliero della Curia Vescovile di Gravina il quale fà fede degl'atti fabbricati in essa Curia ad istanza del Rev. Paroco D. Nicola Bleo, e del Fiscale per l'offesa Immunità locale, e personale da Regj Ministri dell'Udienza di Matera per il ricorso fatto di accuse Criminali contro detto Paroco al Signor Delegato della Real Giurisdizione da Leonardo Nardullo per opera delli Ministri del Signor Duca di Gravina &c.*

Si attesta da me qui sottoscritto Mansionario D. Michele Ariani Attuale Cancellerie della Reverendissima Curia Vescovile di Gravina à chi la presente spetterà vedere tam in Judicio, quam extra, etiam cum Juramento, quatenùs &c. come presso di me nella Banca della medesima Curia si conserva un Processo fabricato in essa Curia ad istanza del Reuerendo D. Nicolò Bleo Paroco di questa Parocchia del Giesù, e del Fisco ancora dell'istessa Curia Vescovile, per l'offesa fatta all'Immunità non men personale, che locale, stante che un Scrivano della Regia

## SOMMARIO.

Udienza di Matera eresse Tribunale nel Convento de Padri Riformati di questa Città, con aver ivi essaminati più Testimonj sopra alcune accuse date contro detto Paroco Bleo avanti il Signor Delegato della Regal Giurisdizione in Napoli, dal quale ne fù commesso l'Informo al Regio Tribunale della detta Udienza di Matera, ad istanza di Lionardo Nardullo; e Francesco la Muraglia Sottocamerlengo del Signor Duca di questa Città di Gravina; Onde in fede &c. richiesto della verità, ne hò scritto la presente, e sottoscritta di mia propria mano, e roborata col solito sigillo di questa Reverendissima Curia Vescovile. Gravina questo di trè Febraro 1633.

Io Mansionario D. Michele Ariani Ordinario Cancelliere fò fede, & attesto come sopra &c.

Sequitur legalitas in forma &c.

Loco ✝ Signi,

## NUM. XIX.

*Attestato di cinque Gentil'Uomini della Città di Cutro li quali con giuramento attestano, che quando il Ministro della Regia Udienza di Catanzaro, andò à sequestrare gli beni patrimoniali di Monsig. Vescovo di Gravina in d. Città sua Padria, e carcerare gli di lui fratelli, e congionti in esecuzione del Dispaccio del Collaterale si fè pagare duc. duecento dalli d. fratelli sotto pretesto di giornate vacate, con far condurre carcerato nelle carceri di detta Regia Udienza il Signor D. Marcello Oliverio fratello di d. Vescovo.*

Cop. &c. Noi Infrascritti Dottor D. Gio. Gregorio de Mayda, Dottor Gregrio Piterà, Bruno de Mayda, Domenico di Fiore, e Gio. Lonardo de Mayda di questa Città di Cutro dichiaramo, e con giuramento facemo piena, & indubitata fede, animo repetendi toties quoties &c. come dal Dottor Sig. Giacinto Oliverio nostro Concittadino, e fratello utrinque Congionto del Illustrissimo Monsignor D. Camillo Oliverio Vescovo di Gravina sono stati pagati, e di contanti sborzati, e nella nostra presenza numerati ducati duecento al Magnifico Dottor Giuseppe Salsano Secretario della Regia Audienza di Catanzaro, che venne quì come delegato dell'Illustrissimo Signor Preside, in esecuzione di dispaccio di S.E. Signor Vicerè del Regno per fare in esecuzione di detto dispaccio la carcerazione de i Parenti di primo, e secondo grado di detto Illustrissimo Monsignor di Gravina, & il sequestro di tutti gl'effetti, e beni dell'istesso Monsignor Vescovo, e detti ducati duecento furono pagati come sopra per le giornate vacate da detto Magnifico Secretario delegato assieme con due altri Officiali di Secretaria, & otto Soldati di detta Regia Audienza per raggione di accesso, ricesso, e mora, ascendentino à giornate otto per ciaschedũno, come pure per l'arbitrii dal medesimo compartiti, soggiungendo come l'istesso Magnifico Secretario in esecuzione di detto dispaccio del Signor Vicerè, e commessa della Regia Audienza, e suo Signor Preside di Catanzaro condusse con se in detta Città di Catanzaro il Signor Marcello Oliverio fratello utrinque Congionto di detto Dottor Signor Giacinto Oliverio, e di detto Illustrissimo Monsignor D. Camillo Vescovo di Gravina, il quale Signor Marcello si era ritirato nel rifuggio, e non ostante detto ritiro, spontaneamente si presentò carcerato in detta Città di Catanzaro in Compagnia di detto Signor Segretario, & altri Officiali di quella Regia Au-

Audienza, che per esser la verità n'abbiamo fatto la presente sottoscritta di nostre proprie mani, in presenza dell'infrascritti testimonij, e Regio Notaro. Cutro li 19. Decembre 1732. -- Dottor Gio. Gregorio de Mayda dichiaro, e fò fede come sopra -- Dottor Gregorio Piterà dichiaro, e fò fede come sopra -- Bruno de Mayda dichiaro, e fò fede come sopra -- Domenico di Fiore dichiaro, e fò fede come sopra -- Gio. Leonardo de Mayda dichiaro, e fò fede come sopra -- Tomaso Tassone son testimonio -- D. Giuseppe Pancol son testimonio -- Antonio Lilla son testimonio.

Præsens fides fuit subscripta propriis manibus supradictorum dictam fidem facientium in mei Notarii, & testium præsentia, & ad fidem rogatus signavi.

Ego Notarius Antonius Pagano de Cutro.

Sequitur legalitas in forma &c.

Loco ✝ Signi.

## *Attestato del Reverendissimo Capitolo della Cattedrale della Città di Catanzaro, nel quale s'attesta la morte, del fù Signor Don Marcello Oliverio, che morì nelle Carceri della Regia Udienza di detta Città.*

Si testifica per noi dignità Personati, e Canonici di questo Reverendissimo Capitolo della Città, e Cattedrale di Catanzaro, come jeri li 26. Febraro 1733. essendo passato a miglior vita il fù Signor D. Marcello Oliverio per l'infermità cagionatali dal epidemia, che corre nelle Regie Carceri di questo Tribunale, dove il medesimo si ritrovava carcerato, fummo chiamati, per associarlo nella Chiesa de PP. Reformati di detta Città, dove fù sepellito il suo Cadavere; e per esser ciò la verità ne abbiamo fatto la presente sottoscritta dal Presidente di detto Capitolo, e roborata col sugello del medesimo, in fede &c. Catanzaro li 27. Febraro 1733.

Antonio Can. Grimaldi Presidente testifico, come sopra.

Ita est coram me, & ad fidem &c. datum Catacen. die quo supra &c.

Franciscus Can. Toralto Secretarius &c. Adest ✝ sigillum.

## NUM. XX.

## *Ristretto del Processo fabbricato dal Pro-Vicario di Gravina contro il Paroco Garzillo, & il defonto Biagio Sorege, e rimesso alla S. Congregazione dell' Immunità.*

Nel giorno delli 15. Gennaro prossimo passato 1733. il Procurator Fiscale della Curia Vescovile di Gravina denunciò a quel Pro-Vicario, che essendo morto

Biagio Sorege Cittadino di Gravina circa le tre ore della notte antecedente senza Sagramenti, & assistenza del Paroco, v'era qualche scandalo per la Città non meno verso la persona del Paroco

D. Angelo Nicola Garzillo, che contro la persona del Defonto non avesse finito di vivere Cristianamente, e però faceva istanza, se ne prendesse diligente informazione, per dare poi quei provvedimenti, che si fossero creduti necessarj, come in detto processo fol. &c.

In sequela di questa comparsa essendo stati chiamati all'esame i vicini del Defonto, & altri della sua Casa dal processo fabbricato come sopra ne risultò.

In primo luogo dall'esame di due Testimonj contesti, e parenti del morto, che essen-

ſendoſi detto Biagio ammalato nel giorno delli 13. Gennaro ſuddetto, e nell'altro de' 14. eſſi due Teſtimonj, che tutti ſtavano a letto in una medeſima ſtanza, circa le 21. ora di detto giorno de' 14. andaſſe in quella detto Paroco Garzillo, quale accoſtatoſi al letto di detto Biagio, e domandatogli come ſtava, quello ancorche prima gli riſpondeſſe, che ſtava, come Iddio voleva, tanto poi alla richieſta fattagli dal Paroco, ſe che coſa gli doleva, diſſe -- Mi dogliono le braccia, e le gambe -- E poi ſoggiunſe, che voleva confeſſarſi, *al che riſpoſto il Paroco, che per queſto fine era ivi andato, e che lo voleva confeſſare*, la moglie di eſſo Biagio ivi preſente replicaſſe -- Mò vi ſtanno queſti vicini ammalati, vieni domani a confeſſarlo, perche poi ſi trovano alzati (*a*) per lo che il Paroco ſe ne partiſſe.

L'aſſertiva de' quali Teſtimonj quantunque riſpetto al diſcorſo fatto tra il Paroco e l'Infermo, l'uno che diceva volerſi confeſſare, e l'altro, che aſſeriva d'eſſerlo andato a ritrovare per confeſſarlo, reſta verificato dalla moglie di detto Biagio, quale aſſeriſce ancora, diceſſe al Paroco di differire la Confeſſione alla mattina ſeguente per le ragioni ſudette, cio non oſtante aggiungendo, che il ſuo marito in tale occaſione diceſſe al Paroco -- Padre voglio un piacere da V.S. Sappia che io ſono ſtato alla caſa del Signor Duca, & ò mangiato il ſuo pane in Poggio Orſini, e m'anno fatta far la croce -- E dettogli il Paroco. Come ai fatto? l'Infermo riſpondeſſe - Mi chiamorono, e mi diſſero. Vvoi far la pace col Signor Duca di Gravina? E riſpoſtogli, che lui ci ſtava in pace, gli fecero fare la Croce -- E detto il Curato -- Copritelo ben forte, perche ſarà fluſſione, forſi farà una ſudata, e domani non ſarà più niente, ſe ne partiſſe con animo di ritornarvi la mattina, ſecondo quello eſſa Deponente gli aveva detto.

Non pare peró veriſimile il diſcorſo poc'anzi riferito, e che ſuppone la moglie del morto, ſeguiſse tra il Paroco, e l'Infermo, non ſolo perche di quello non fanno alcuna menzione gli altri due Teſtimonj preſenti al diſcorſo del Paroco coll'Infermo, e la Donna è ſoſpetta, perche chiamata all'eſame diſse, che prima voleva andare dall'Agente del Duca Molinari, e poi andarſi ad eſaminare, come dalla relazione del Veſcovo di Gravina unita a detto proc.

Ma anche per le prove, che in contrario ſi anno dallo ſteſso proceſso.

Quindi reſtò in ſecondo luogo provato coll'eſame d'altri quattro Teſtimonj conteſti, che eſsendo la moglie di detto Biagio circa le due ore e mezza della notte di detto giorno delli 14. andata a chiamare il Paroco, benche il medeſimo ſubbito v'andaſse, non arrivaſse in tempo, perche era morto. Perlo che fatto un ſegno di croce colla mano, diceſse alla moglie del Defonto, che lui vi era ſtato il giorno per confeſsarlo, e lei gli aveva detto, che tornaſse il domani a mattina, perche c'erano gl'altri Infermi. Al che ſoggiunto la moglie di detto Biagio -- Padre mi diſpiace una coſa, che hà ſpaccata la croce detto Biagio nel tempo, che ſtava a Poggio Orſini, a mangiare il pane del Signor Duca di Gravina in Poggio Orſino, e non ſi era confeſsato dall'Indulgenze, che ſi guadagnano in detto luogo l'ultima Domenica d'Aprile. E riſpoſto il Paroco com'é queſta coſa? detta moglie del Defonto ſoggiunſe. Fu chiamato, ſe voleva far la pace col Duca. Et eſso riſpoſe, che ſtava in pace col medeſimo, e ſpaccò la croce. E poi cercando la ſchedola della Comunione Paſquale, e quella non ritrovataſi, ſul dubbio, come la moglie di detto Biagio diceva, che queſto ſe la fuſse perſa, il Paroco dicendo; che queſto fatto biſognava diſcorrerlo, ſe ne partì.

Ne queſte coſe s'impugnano dalla Vedova Sorege moglie del morto Biagio. Poiche lei ammette d'eſsere in detta ſera, e circa la detta ora andata a chiamare il Paroco Garzillo, non oſtante che il marito non voleſse, che ci foſse andata, perche era notte, & aveva promeſso ritornarvi la mattina ſeguente (*b*), e ritrovatolo in caſa del Canonico Polini, ſubbito v'andaſse, Ma arrivato in ſua caſa, e trovato morto ſuo marito, il Paroco diceſse -- Eh Gieſù, come à così di ſubbito ſtra-

(*a*) In queſta circoſtanza è da avvertirſi, che uno di detti Teſtimonj dice, ſentì dette parole, ſenza individuare chi le diceſſe, ma dalla parola che eſprime *confeſſarmi*, pare ſi poteſſe inferire l'aveſſe dette l'Infermo. Quando però all'incontro l'altro Teſtimonio dice le diceſſe la moglie. E queſta nol niega d'averle dette lei, quantunque puol'eſſere che le diceſſe, & eſſa, & il marito, non eſcludendoſene, anzi provandoſene la poſſibilità proc. fol. &c.

ſtramutato! E fece un ſegno di croce colla mano -- E dicendo lei -- Mi diſpiace la coſa della croce -- Il Paroco riſpondeſse -- Com'è, com'è queſta coſa? -- Che lei gli raccontò nella maniera già detta, ſoggiungendoſi -- Come, queſt'oggi non l'à detto a V.S.? -- E replicatogli lui - Queſta coſa non mi paſsa per la mente -- Perche poi eſsa paſsò a diſcorrere dell'ultima confeſſione del marito, come s'è detto, e della cartella della Comunione, che non ſi trovava, il Paroco nel dire, che queſta coſa biſognava diſcorrerla, ſe ne partiſse. proc. &c.

In terzo luogo coll'eſame di due delli ſudetti Teſtimonj conteſti, e di viſta ſi provò, che il giorno ſeguente a quello, nel quale detto Biagio era morto ſenza Sagramenti come ſopra, verſo ſera foſse portato a ſepellire nella Chieſa di San Gio. Battiſta, dove ſi ſepelliſcono li Poveri, e che l'andiede ad ufficiare il Soſtituto, & Aggiutante del Paroco *D. Bartolomeo Palma*, il quale diſse il requiem æternam, Pater noſter, e le Orazioni; E poi dopo preſenti detti Teſtimonj foſſe da' Beccamorti ſepellito nelle ſolite forme, atteſo che il Paroco, che arrivò al fine della funzione diſse à medeſimi -- mettetelo con carità. - proc. fol. &c.

Il che reſtò de viſu, e fatto proprio reſpettivamente verificato dall'eſame di tre Beccamorti, che intervennero alla funzione ſuddetta, i quali dicono, che oltre il Palma ad accompagnare il cadavere v'andaſſe anche D. Salvator Baſſi Sagreſtano.

E non oſtante che dalla premeſsa ſerie di fatti evidentemente riſulti l'innocenza del Paroco Garzillo, e la Criſtiana intenzione del ſudetto Biagio di morire premunito de' Sacramenti, quantunque perche prevenuto dalla morte non ebbe la ſorte di riceverli.

Si è poi colle lettere di Napoli ſaputo, che per queſta cauſa ſia ſtato per ordine del Collaterale dato lo sfratto da tutto il Regno al detto Paroco Garzillo; e che a far ciò ne abbia avuto l'impulſo non meno da una poca veridica informazione della Regia Udienza di Matera, perche preſa da perſona dipendente, e parziale del Duca, quale è il Notaro Caroſelli, che rogò delli mandati di procura; ma anche da altra totalmente falza dell'Arciveſcovo di d. Città, quale contro il preſcritto de Sacri Canoni, ed a richieſta, per quello ſi crede dell'iſteſso Duca, non à avuta difficoltà di turbare l'altrui Giuriſdizione, con mandare a prendere informazione col mezzo de'Commiſsarj in d. cauſa di prima iſtanza nella Città di Gravina, e quel che è peggio, ſupporre preſso i Regj Tribunali nella ſua relazione uniforme a quella, che è poi qui rimeſsa alla S. Congregazione de' Veſcovi, e Regolari, che per avere detto Biagio, quando era infermo, detto al Paroco, che lui aveva croceſegnato il mandato di procura, del quale ſi è di ſopra parlato, ſe ne partiſse ſenza averlo voluto confeſsare, ancorche dall'Infermo, dalla ſua moglie, e dalli aſtanti ne foſse reiteramente pregato. Che quando l'andò a chiamare la notte circa le due ore la moglie, acciò accorreſse a confeſsare il moribondo, dilatò tanto la ſua andata per la poca volontà, che ne aveva, che trovato in caſa del Canonico Pulino, volle andare fino a caſa ſua a pigliare il baſtone: per lo che arrivato eſso Paroco in caſa del moribondo lo trovò morto; con dire che li voleva far dare ſepoltura a S. Vitovecchio, dove ſi fanno ſeppellire quei, che muojono diſgraziatamente. Ed in fatti che ne il Paroco, ne il ſuo ſoſtituto interveniſsero all'eſequie del Defonto, ne gli foſse fatto il ſolito canto, e che ſolo l'accompagnaſse il Soſtituto, e Sagreſtano d'un'altra Parrocchia, che portava la croce ſconciamente, ad a tracollo ſcherzando, e ridendo, e condotto in Chieſa ſenza canto, e ſenza lumi, ivi foſse in loco inſolito, e ſuperficiale ſeppellito, non ſenza ſoſpetto, che la notte l'aveſsero diſseppellito, e ſotterrato in Campagna, per lo che alcuni Laici vi aveſsero fatte le guardie fino al mattino, come da detta informazione &c.

NUM.XXI.

---

(b) Queſta circoſtanza, che il detto Biaggio diceſſe alla moglie non foſſe andata allora a chiamare il Paroco per l'eſpreſſe ragioni, la depongono anche due delli ſudetti Teſtimoni detto proc. fol. &c.

# NUM. XXI.

*Tutti quattro gli Parochi della Città di Gravina, con tutti gli Confessori di detta Città così Secolari, come Regolari, al num. di 22. attestano non aver mai avuto verun ordine da Monsignor Vescovo, di negare l'assoluzione à quelli che avevano sottoscritto, e crocesegnato gli mandati di Procura, ò che da detti Parochi s'impedisse alli sudetti il contraere Matrimonj.*

Si fa piena, & indubitata fede da Noi quì sottoscritti Parrochi della Città di Gravina, a chiunque la presente spettarà vedere, etiam cum Juramento, quatenùs &c. come niun ordine, sì espresso, come tacito, è stato dato a Noi da Monsignor Illustrissimo Olivieri Vescovo della medesima, che denegassimo l'Assoluzione Sacramentale ad alcuni nostri Concittadini, i quali hanno soscritti mandati di Procura à richiesta del Sig. Agente dell'Ecmo Sig. Duca di Gravina, sul pretesto, che fosse un foglio di Pace, e concordia, che dicevasi voler fare d. Ecmo Sig. Duca con questa Università, ma per rapporto del nostro offizio abbiamo adempiuto, siccome adempiamo al nostro debito, giusta il dettame de Sac. Can., e l'ammaestramento de Canonisti, e Teologi. Ed in oltre attestiamo, che a niuno di questa Città sia stato impedito per ordine di questa Rma Vescovil Curia di contraere Matrimonj, ò impedita publicazione di essi: ed in fede del vero abbiamo soscritto la presente di nostro proprio carattere.

Gravina li 12. Agosto 1732.

Io D. Giacomantonio Tavano Parroco della Collegiata Chiesa di San Nicolò, e S. Cecilia fò fede come sopra.

Io D. Nicolò Bico Abbate, e Paroco di S. Matteo, e del Santissimo Nome di Gesù fò fede come sopra &c.

Io D. Angiolo Nicolò Garzillo Paroco di S. Lucia, e S. Gio. Battista fò fede come sopra.

Io D. Michele Albani Parroco di S. Gio. Evangelista fò fede come sopra.

Io Francesco Saverio Benchi son Testimonio &c.

Io Giacinto Palmieri sono Testimonio &c.

Siegue la legalità di Notar Michele Arcangelo della Nave di Gravina.

Si fà piena, ed indubitata fede da Noi qui sottoscritti Sacerdoti così Secolari, come Regolari di questa Città di Gravina, à chi la presente spetterà vedere etiam cum Juramento, quatenùs &c., come esercitando Noi nell'anzi detta Città l'offizio di Confessori, niun ordine sì espresso, come tacito è stato dato à Noi da Monsignor Illustrissimo Olivieri Vescovo della medesima, che denegassimo l'assoluzione Sagramentale ad'alcuni nostri Concittadini, i quali han soscritto mandati di Procura a richiesta del Signor Agente dell'Eccellentissio Signor Duca di Gravina, sul pretesto, che fosse un foglio di Pace, è concordia, che dicevasi voler fare detto Eccellentissimo Signore con quest' Università, ma per rapporto del nostro Offizio habbiamo adempiuto, sicome adempiamo al nostro debbito giusta il dettame de Sacri Canoni, e l'insegnamento de Canonisti, e Teologi, ed in fede del vero abbiamo soscritto Noi Confessori tutti la presente di nostro proprio carattere.

Gravina li 11. Agosto 1732.

Sieguono le soscrizione delli Confessori al numero di 22., colla soscrizzione de' Testimonj, e legalità di Not. Michele Arcangelo della Nave di Gravina.

Loco ✝ Signi.

## SOMMARIO.

# NUM. XXII.

*Copia del Dispaccio di Sua Maestà Imperiale per l'aggiustamento di Lecce.*

Molto Reu. in Cristo Padre Cardinal d'Althann molto mio caro, e molto amato Amico, del mio Consiglio di Stato, Vice-Rè, Luocotenente, e Capitan Generale del Regno di Napoli. Con rappresentazione dei 9. di Settembre dall'anno prossimo passato esponeste assieme con cotesto mio Conseglio Collaterale quanto è occorso in ordine alle gravi, e scabrose controversie, che fin dall'anno 1720. vertevano frà il Magistrato, e Comunità della Città di Lecce, ed il Vescovo della medesima; e che in seguito di essere stato di mio gradimento fin dall'anno 1726. ammettere l'aggiustamento determinato a questo fine dal Papa, e l'istesso Vescovo, e per nostra parte dal Presidente del S. Consiglio Duca Gaetano Argento Delegato delle mia Real Giurisdizione, si erano tenuti varij congressi per dar fine, e por silenzio alle mosse questioni con amichevole accordo, e conosciutosi, che dd. controversie nel corso del tempo erano cessate per quanto concerne al primo dei tre punti, lo che risguarda alla quantità della Franchigia dovuta alle Persone Ecclesiastiche della Città di Lecce nella Gabella della farina &c.; Considerato dal Collaterale le ragioni dell'una, e l'altra parte sopra dd. tre Punti, e dopo varie sessioni, e dibattimenti con quel Vescovo, e paruto in quanto à dd. Franchigie, che si pretendevano dare alli Sacerdoti fino a' 24. tumoli, *si riducesse quella delli Diaconi, e Suddiaconi a' 20. Tumoli, e quella dei Cherici alla metà, ò dodeci Tumoli &c.*. Che communicandolo al Vescovo colla condizione, che avesse a concorrere nella mia real approvazione per l'effettuazione di ciò, e considerando esso Prelato doverlo partecipare a Sua Santità, come gli fù imposto, affinche per sua parte ottenesse il beneplacito Apostolico, e avendo ciò adempito, il Papa gl'aveva risposto per Segretaria di Stato, che per il desiderio di veder'estinte controversie così lunghe, e scabrose, e consolato altresì quel Popolo col ritorno del proprio Pastore alla sua Chiesa, dopo la di lui assenza da tanto tempo, condescendeua al progettato aggiustamento. Nell'intelligenza di che essendo il mio Real Animo sempre egualmente propenso à terminare danni così dolorosi, e scandali originati dalle stesse fastidiose controversie, non meno che al bene di mantenere la miglior' armonia frà il Sacerdozio, e l'Impero, e togliere i motivi di discordia, son venuto per le riferite considerazioni ad approvare, come approvo il menzionato convenuto accommodamento, ed atti, in conseguenza di che vi incarico, è comando, che diate gl'ordini convenienti, affinche si adempisca, e si eseguisca nella forma stessa, che si è concertato, e stà riferito, essendo tale la mia volontà, e sia molto Reu. in Christo Padre Cardinal di Althann molto mio caro, ed'amato amico Nostro Signore in vostra continua guardia. Vienna a' 23. Febraro 1727. Yo il Re -- Marchese di Villasor -- Positano Regens -- Portusati Regens -- Almarza Regens -- Bernardus de la Torre Secret. -- Bolano Regens -- Comes de Cervel.

Die 31. Martii 1727. Neapoli -- Eminentissimus, & Reverendissimus Dominus Vice-Rex, Locumtenens, Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Reales literæ S. C., & C. M. exequantur iuxta earum seriem, continentiam, & tenorem, & dentur ordines hoc suum &c., & registrentur -- Mazzacara Regens -- Vlloa Regens -- Pisacano Regens -- Crivelli Regens -- Thomasi Regens -- Ventura Regens -- In lib. S. M. 24. fol. 85. -- Ventres -- Morena -- Extracta est præsens copia à suo originali registro existenti in Reali Cancellaria, cum qua concordat, meliori semper salva, & in fidem &c. Neap. die 21. mensis Aprilis 1727. -- Domenico Antonio Ventre Offiziale del Regio Registro della Real Cancellaria.

## SOMMARIO.

# NUM. XXIII.

## *Copia di Biglietto scritto da Monsignor Ferrero già Vescovo di Gravina a Monsignor Nunzio Alamanni.*

Napoli 12. Agosto 1727. -- Monsignor Ferrero Vescovo di Gravina umiliandosi a Monsignor Illustrissimo Nunzio di Napoli, li fà sapere, come questa mattina è venuto da lui il Signor Pescarini Mastro d'Atti della Giurisdizione, e l'hà riferito anche da parte del Signor Presidente Delegato, come jeri si tenne Collaterale sull'affare di Gravina, e circa la provista degl'Ufficiali per la S. Fede in Altamura, i Signori Regenti diedero il parere, che il Vescovo di Gravina nominasse per Ufficiali Persone della medesima Città d'Altamura. Circa il poter vendere i Preti di Gravina le loro Franchigie, si disse non li fusse impedito, mà che vendendo le sudette loro Franchigie, dovessero poi mangiare pane ingabellato. E finalmente circa il dare le Franchigie a' Preti assenti da Gravina, conclusero esser permesso, purche non l'avessero ricevuta nel luogo, dove facevano dimora; E l'Eminentissimo Signor Vice-Rè aveva sin da Sabbato passato ordinato al Suddelegato di Matera, che non avesse impedito a' Preti il poter vendere le loro Franchigie. Tutto ciò l'hà riferito detto Pescarino, e l'è parso bene darne la notizia ad esso Illustrissimo Monsignor Nunzio per commune consolazione, con che di vero cuore la riverisce, e s'umilia &c.

## *Capitolo di lettera di Monsig. Ferrero, ora Vescovo di Lucera, scritta a Monsignor Nunzio Simonetti in data dei 17. Gennaro 1733.*

Per quello accenna il mio Biglietto, copia del quale V.S. Illustrissima mi hà inviato, per quello concerne le Franchigie, e Gabelle, io dal Signor Pescherini non ricevei altro, che la notizia del concluso nel Regio Collaterale, fattomi dire à nome del qu. Delegato Argento, doppo la qual notizia Giovanni Attanasio, che risedeva in Gravina per l'Appalto delle Gabelle, convenne con me per l'accordo, sì delle Franchigie dovute a' Chierici, come a' Preti assenti da Gravina, ed in effetto si convenne, che i Chierici avessero la loro Franchigia, e che andasse in beneficio delle Sagrestie, servendo per dote d'esse, e che la potessero vendere a chi gli piaceva. Circa la Franchigia dovuta agl'assenti fù fatto l'aggiustamento trà noi scritto del detto Attanasio con proprio suo pugno, e fatto detto aggiustamento, si stiede in pace, e quiete &c.